BIBLIOTHECA
FF. PRÆDICATORUM
CONVENTUS
CIVIT. BENITIÆ
Lit. ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY
Pl.

MANUALE

per

CONFESSORI

Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
Kahle/Austin Foundation

https://archive.org/details/manualedeiconfes0000salf

MANUALE

DEI

CONFESSORI

PARTE II.

CONTENENTE

IL VOL. 1. DELL' ISTRUZIONE PRATICA

PER I CONFESSORI

DI

S. ALFONSO DE' LIGUORI

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

FIRENZE
PER GIOVANNI MAZZONI
TIPOGRAFO ARCIVESCOVILE
1847.

giungessero pesi che non sono imposti da Dio, con obbligar ciascuno a quella perfezione, che secondo la fiacchezza umana è moralmente impossibile al comun de' Fedeli. Per tanto io ammaestrato così dalla lettura de' Teologi, che tutti ho procurato di leggerli con occhio spassionato, ed insieme dall' esperienza di trent' anni di Confessioni e Missioni, ho fatto l' Opera mentovata per istruzione de' giovani della nostra Congregazione. Ma perchè tal' Opera, per esser voluminosa e diffusa, non così facilmente può aversi, o leggersi da molti; perciò ho pensato (spinto ancora da più persone che ciò desideravano) di dare in luce la presente Operetta. In questa il mio fine principale è stato di dare un' Istruzione pratica per ben amministrare il Sacramento della Penitenza; ma perchè in pratica non si possono mai prender come si debbono le Confessioni, e ben dirigersi le anime, se non si ha la notizia de' principj, ed anche delle dottrine e questioni più principali della Morale, a tal fine io ho procurato qui colle avvertenze sopra tutti i Trattati di questa Scienza di esporre in breve, e con chiarezza ciò che si appartiene ad una sufficiente e necessaria istruzione di un Confessore; con notarvi a' suoi luoghi le definizioni de' Canoni, delle Bolle Papali, ed anche delle SS. Congregazioni, delle quali si ha poca notizia in altri libri. Quest' opera l' ho fatta breve, acciocchè s' abbia con poca spesa, e l' ho scritta in lingua volgare, acciocchè sia più alla mano, e così più facilmente si legga; tanto più ch' essendovi molte cose di pratica, queste con più speditezza s' intendono, leggendole nel proprio idioma. In quanto all' ordine, nel primo Tomo si parlerà de' precetti del Decalogo e della

Chiesa. Nel secondo si tratterà de' Sacramenti, e delle Censure; e poi si parlerà de' Privilegi, ed in questi di tutte le facoltà che hanno i Vescovi, ed i Prelati Regolari di assolvere da' casi, e censure riservate. Indi si parlerà del modo pratico come debba portarsi il Confessore co' peccatori che stanno nell' occasione prossima, o sono abituati e recidivi; e come co' diversi generi di persone, rozzi, fanciulli, sordi, moribondi, condannati a morte, ossessi, zittelle, o altre donne. In fine si aggiungono quattro Appendici. Nella *Prima* vi è l' istruzione per guidare le anime divote alla perfezione coll' esercizio della Meditazione, e delle Mortificazioni e colla frequenza de' Sacramenti, specialmente della Comunione. Ivi si tratterà ancora dell' Orazione soprannaturale, parlandosi in particolare di tutti i gradi della contemplazione, e del modo di dirigere le persone favorite da Dio di tali grazie straordinarie, in ciascuno stato, nel quale si trovino. Nella *Seconda* Appendice vi è la pratica d' assistere a' moribondi cogli avvisi opportuni a' Sacerdoti assistenti circa i rimedi contro le tentazioni, circa gli ultimi Sacramenti, e circa gli affetti da suggerirsi a' moribondi in tempo dell' infermità, o dell' agonia, colla notizia de' segni della prossima morte. Nella *Terza* Appendice vi è l' esame per gli Ordinandi, dove s' istruisce l' Ordinando circa i Sacramenti in generale; e particolarmente poi circa il Sacramento dell' Ordine in genere, ed in specie di ciascun Ordine, ed ivi si tratterà del voto della castità, delle Ore canoniche, e delle Censure in genere ed in specie, per quanto è necessario ad un Ordinando; ed in fine del Sacrifizio della Messa, e della potestà ed uffizio del Sacer dote.

Nella *Quarta* Appendice finalmente vi sono alcuni utilissimi Avvertimenti per i Confessori, e per i Parrochi, coll' istruzione pratica dell' Orazione mentale. In questa Operetta, non solo vi è tutto (ma in breve) quel che sta nella mentovata Teologia, ma di più vi sono molte cose che non vi stanno nell' opera grande. Sia tutto a gloria di Gesù, e di Maria.

INTRODUZIONE

Grande certamente sarà il premio, e sicura la salvazione de' buoni Confessori, che s' impiegano nella salute de' peccatori. Ce ne accerta S. Giacomo *Qui converti fecerit peccatorem ab errore viae suae, salvabit animam ejus* (cioè *suam* d' esso convertente. come parla il testo Greco) *a morte, et operiet multitudinem peccatorum. Ep. cap.* 5. *v.* 20. Ma piange la Chiesa in vedere tanti suoi figli perduti per cagione de' mali Confessori. poichè principalmente dalla loro mala o buona condotta dipende la salute, o ruina de' popoli. *Dentur idonei Confessarii* (disse S. Pio, V.), *ecce omnium Christianorum plena reformatio.* È certo che se in tutti i Confessori si ritrovasse la scienza, e la bontà conveniente a tanto ministero, il mondo non sarebbe così infangato di peccati, nè l' Inferno così ripieno d' anime. E per bontà non intendo qui la sola bontà abituale, cioè il semplice stato di Grazia, ma una bontà positiva quale appunto si conviene ad un Ministro della Penitenza, a cui fa bisogno come alla nutrice doppio alimento, e per sostentare se, e per nutrire la prole. Mentrechè il confessore dee dirigere le coscienze altrui, senza errare, o per troppa condiscendenza, o per troppo rigore, dee maneggiar tante pieghe, senza imbrattarsi: praticare con donne, e con giovanetti, ascoltando le loro cadute più vergognose, senza riceverne danno: deve usar fortezza con persone di riguardo, senza farsi vincere da' rispetti umani: deve *in* somma esser pieno di carità, di mansuetudine, di prudenza. Ora a far tutto ciò vi bisogna una bontà non ordinaria, alla quale non mai giungerà chi non è persona di orazione (usando la meditazione quotidiana); altrimenti non avrà la luce, e le grazie necessarie per ben' esercitare quest' ufizio formidabile (come suol dirsi) anche agli omeri degli Angioli.

Oltre la bontà morale, il Confessore, essendo egli il Giudice delle coscienze, è tenuto ancora, come già si è accennato, ad aver la scienza necessaria per ben giudicare. Perciò ho stimato di registrare in breve nella presente Opera, non solo ciò che s' appartiene alla pura pratica; ma ancora le avvertenze più notabili e necessarie a sapersi sui Trattati principali della Morale: con notarvi le definizioni, i principj, ed anche i testi Civili e Canonici: di più le determinazioni fatte nelle Bolle de' Pontefici,

e le dichiarazioni delle SS. Congregazioni; ed inoltre le dottrine più necessarie e più ricevute, poichè le materie più questionate il mio Lettore potrà leggerle nella mia Teologia Morale, dove le ritroverà discusse colle loro ragioni e citazioni de' luoghi degli Autori che ne trattano; qui le troverà solamente accennate, per quanto basta a porsi in diligenza di esaminarne il peso. Alcune sentenze qui abbracciate sembreranno forse a taluno o troppo rigide, o troppo benigne, ma pregherei costui, prima di condannarle, ad osservare la mentovata mia opera grande (già più volte stampata in Napoli, ed in Venezia) della quale qui si citano frequentemente i luoghi, perchè leggendo ivi le ragioni stesse, e le autorità de' Dottori che le difendono, spero che non gli parranno strane e mal fondate.

Semprechè nella presente Opera si vedranno poste le citazioni senza nome, s' intendano della nostra Teologia Morale.

La lettera *l.* significa libro, *c.* capitolo, *n.* numero, *p.* pagina, *v.* verso *to.* tomo, *tr.* trattato.

ISTRUZIONE PRATICA

PER I CONFESSORI

DI S. ALFONSO DE' LIGUORI

CAPITOLO I.

AVVERTENZE SUL TRATTATO DELLA COSCIENZA

Regola rimota e prossima del ben operare. 1. *Varie distinzioni della Coscienza.* 2.

La prima regola del bene operare è la Legge Divina, alla quale poi deve uniformarsi la coscienza; ma perchè la bontà o malizia delle azioni a noi apparisce tale, quale l'apprende la coscenza, quindi è che la regola rimota, o sia materiale, delle nostre operazioni è la Divina Legge, la prossima e la formale è la coscienza, come insegna *S. Tommaso* (1) dove dice: *Ratio humana est regula voluntatis humanae, ex qua ejus bonitas mensuratur.* E più espressamente in altro luogo (2): *Actus humanus judicatur virtuosus, vel vitiosus, secundum bonum apprehensum in quod voluntas fertur, et non secundum materiale objectum actus.* Perciò in questo primo capo tratteremo della Coscienza, nel seguente poi della Legge.

(1) 1. 2. q. 19. a. 4.
(2) Quodlib. 3. art. 27.

2. Parlando dunque della Coscienza, bisogna fare più distinzioni. Per 1. bisogna distinguere la coscienza dalla sinderesi. La sinderesi è la cognizione de' principj generali, cioè che *Dio deve onorarsi: Il male dee fuggirsi. Non fare ad altri quel che non vuoi per te.* La coscienza poi è il giudizio pratico che si forma da tali principj circa le operazioni presenti che attualmente dobbiamo fare, o evitare, secondo le presenti circostanze; che perciò la coscienza si definisce: *Dictamen rationis, quo judicamus quid hic et nunc agendum, vel fugiendum.* Un dettame della ragione, col quale noi giudichiamo ciò che ne' casi occorrenti abbiamo praticamente da fare, o da evitare. Per 2. bisogna distinguere le diverse sorti di coscienze che possono esservi, cioè coscienza *retta*, *erronea*, *perplessa*, *scrupolosa*, *dubbia* e *probabile*; di ciascuna qui distintamente parleremo

PUNTO I.

DELLA COSCIENZA RETTA, ERRONEA, PERPLESSA E SCRUPOLOSA.

Della coscienza retta. 3. *Dell' erronea.* 4. *Se diasi ignoranza de' precetti naturali.* 5. *Chi stima che il desiderio cattivo non sia peccato.* 6. *Della coscienza perplessa.* 7. *Della coscienza scrupolosa.* 8. *ad* 11.

3. La coscienza *retta* è quella che detta una cosa vera, contra cui chi opera, certamente pecca.

4. La coscienza *erronea* è quella che detta una cosa falsa. Questa coscienza erronea poi si divide in invincibile, e vincibile, o sia colpevole. La *invincibile* è quando non occorre alla mente alcun dubbio, o memoria dell' errore; e secondo questa siamo allora obbligati ad operare, essendo ella la regola prossima (come abbiam detto già di sopra) secondo il cui dettame dobbiamo fare le nostre azioni. La *vincibile* poi è quando occorre già alla mente il dubbio di errare, e l'obbligo di vincerlo, e si tralascia di usare la dovuta ordinaria (non già massima) diligenza per indagar la verità. Chi opera con tal coscienza, sempre pecca, ossia che operi contro la legge, o contro la coscienza.

5. Si domanda qui, se possa darsi ignoranza invincibile de' precetti naturali? Quando l' ignoranza è invincibile, è ancora incolpabile, com' è certo dalla *propos.* 2. di Michele Bajo dannata da Alessandro VIII. la quale diceva: *Tametsi datur ignorantia invincibilis juris naturae, haec in statu naturae lapsae non excusat a peccato formali.* E lo stesso che Bajo ha detto M. Niccolò (*in Diss. de Probab. ad fin. Epist.* 5. *Montalti ap. Cont. Tourn. tom.* 1. *pag.* 12. *in fin.*) sotto il nome di Wendrochio, dicendo che tale ignoranza era pena del peccato originale; ma ciò è stato già condannato in Bajo. Resta dunque solo a vedere, se diasi vera ignoranza invincibile circa i precetti di natura. Si risponde colla sentenza comune (contro Sinnichio, ed altri pochi) insegnata da *S. Antonino*, *Soto*, *Maldonato*, *Suar.* *Azorio*, *Sanchez*, *Gammacheo*, *Duvallio*, *Wigandt*, *Gonet* (il quale giustamente chiama la contraria singolare, ed improbabile) e da altri molti col dottissimo Cardinal Gotti (1). Bisogna distinguere i primi principj, e le conclusioni immediate dalle conclusioni mediate. E posto ciò, diciamo colla detta sentenza, che circa i primi principj, o sieno i precetti principalissimi della Legge naturale che sono per se noti e dettati dalla sinderesi, come di sopra abbiam detto: *Deus est colendus*: *Quod tibi non vis*, *etc.* circa questi certamente non può darsi ignoranza invincibile. Circa poi le conclusioni immediate, o sieno prossime de' primi principj, quali sono i precetti del Decalogo, neppure si dà ignoranza invincibile, se non in alcuni rozzi e rari, e per breve tempo: oppure se non v' intercedesse qualche circostanza apparentemente connestante. Circa finalmente le conclusioni mediate, o sieno rimote, dedotte per discorso da' precetti del Decalogo, come sono le proibizioni delle usure, degli scandali e simili, circa queste diciamo che ben può darsi ignoranza invincibile ed incolpabile, allorchè colla conveniente comun diligenza (come di sopra s' è

(3) Tom. 2. tr. 4. q. 1. dub 4. n. 17. ex D. Th. 1. 2. q. 19. a 6. Adde Tourn. Mor. to. 1. p. 14. qui citat D. Th. et D. Aug.

detto) non può superarsi il dubbio. Si osservi la nostra morale (1), dove ciò sta provato con molte autorità di S. Tommaso; e il *P. La Croix* (2) lo conferma coll'autorità di S. Bonaventura, e di Alberto Magno. E ciò si conferma dalla stessa *propos.* 2. dannata di Bajo riferita di sopra, dove si scorge che la Chiesa o sente, o almeno ha per molto probabile che si dia l'ignoranza invincibile, anche circa le cose della Legge naturale; poichè se tenesse non darsi ignoranza ne' precetti naturali, non avrebbe dichiarato che l'ignoranza invincibile scusa l'uomo dal peccato come cosa d'impossibile evento.

6. Alcuni DD. scusano dal peccato mortale chi stimasse che la sola opera è colpa, o non è già il desiderio del peccato; ma a questa opinione io non ho potuto mai accordarmi, non potendo mai intendere, come alcuno, il quale già sa che qualche opera (per esempio la fornicazione) è peccato, possa poi non peccare desiderando deliberatamente di eseguirla. A me pare impossibile che uno possa credere di non peccare, quando deliberatamente vuole commetter quell'opera che già intende esser offesa di Dio (3).

7. La coscienza *perplessa* è quando alcuno si trova costituito in mezzo a due precetti, per esempio di salvar la vita al prossimo, e di non giurare il falso, ed egli non sa che risolvere. Che dee fare allora? Per 1. dee consigliarsi co' savi, se può. Per 2. se non può, dev'eleggere il minor male, evitando v. g. più presto la trasgressione del precetto naturale, che dell'umano, o positivo divino. Per 3. se non sa finalmente distinguere il minor male, egli non pecca a qualunque parte si appigli, poichè gli manca la libertà necessaria per il peccato formale.

8. La coscienza *scrupolosa* è quella che senza giusta ragione, ma per vana apprensione (come si definisce lo scrupolo) teme spesso di peccare, dove non v'è peccato. Molte regole assegnano i dottori per gli scrupolosi: ma è certo che per costoro, dopo l'Orazione, il rimedio maggiore (anzi l'unico, come ben dice il P. Segneri) per guarirli, è l'ubbidienza al direttore. Onde prima di tutto procuri il confessore di persuadere ad un penitente di tal fatta due massime principali: la prima, ch'egli va sicuro innanzi a Dio nell'ubbidire al P. spirituale, dove non v'è evidente peccato; poichè allora non ubbidisce all'uomo, ma a Dio stesso, il quale ha detto: *Qui vos audit, me audit.* Così insegnano tutti i dottori, e maestri di spirito con S. Bernardo, S. Antonino, S. Francesco di Sales, S. Filippo Neri, S. Teresa, S. Giovanni della Croce, S. Ignazio di Lojola, il B. Dionisio Cartusiano, il B. Umberto, il V. P. maestro Avila, il gran Gersone, ec. La seconda, che è il maggiore scrupolo che dee egli fare, è in non ubbidire, per ragione del gran pericolo a cui s'espone di perder non solamente la pace, la divozione, l'avanzo nelle virtù, ma benanche il cervello, la salute, ed ancora l'anima; poichè potrebbero talmente avanzarsi gli scrupoli, che lo riducessero o a disperarsi con darsi la morte, com'è succeduto a molti, o a rilassarsi ne' vizi. Di più insinui il confessore al penitente scrupoloso, come ben dice il dotto autore dell'istruzione per i novelli confessori (1), che con Dio non si dee pretendere di fare i conti, come

(1) L. 1. n. 269.
(2) N. 720.
(3) Lib. 1. n. 82.

(1) P. 1. n. 76.

suol dirsi, colla penna: il Signore vuole per nostro bene, che noi viviamo incerti della nostra salute; onde usando noi una moral diligenza per non offenderlo, dobbiamo abbandonarci nella sua misericordia; e confessando che non possiamo salvarci se non per la sua grazia, questa dobbiamo cercargli sempre con perseveranza, confidenza, e pace. *Il meglio è*, dicea S. Francesco di Sales (1), *camminare alla cieca sotto la Divina Provvidenza, fra le tenebre e perplessità in questa vita. Conviene contentarsi in sapere dal P. spirituale, che si cammina bene, senza cercarne la cognizione. Non s' è mai perduto un ubbidiente.* S. Filippo Neri (2) asseriva, che chi ubbidisce al confessore, *si assicura di non render conto a Dio dell' azione che fa.* Ed all' incontro S. Giovanni dalla Croce dicea: *il non appagarsi di ciò che dice il confessore, è superbia o mancamento di fede* (3).

9. Dopo ciò il confessore procuri per 1. di parlare spesso ad un tal penitente della confidenza grande che dobbiamo avere in Gesù Cristo, il quale è morto per salvarci; e nella sua Santissima Madre, ch' è tanto potente e pietosa con chi se le raccomanda, onde l'esorti a viver sicuro, sempre che ricorra a Gesù e Maria, che certamente esaudiscono chi gl' invoca. Per 2. gli proibisca di legger libri che svegliano scrupoli, e di conversare con persone scrupolose, e ad alcuno molto angustiato gli vieti anche di sentir prediche di terrore, e d' esaminar la coscienza in quelle cose dove fa scrupolo, ma senza ragione. Per 3. se lo scrupolo consiste nel timore di acconsentire a' mali pensieri (per esempio contro la Fede, la purità, o la carità) sia libero e franco il confessore nel disprezzarli, ed in dirgli che a lui questi pensieri son pene, ma non consensi, nè peccati. Ed in ciò precisamente s' avvaglia il confessore di quella gran regola, che danno i DD. (1) che quando la persona è di timorata coscienza, se non è più che certo il peccato mortale, dee giudicarsi non esservi stato: poichè (come dice il P. Alvarez) un tal mostro non è possibile ch' entri in un'anima che l'abborrisce, senza conoscerlo chiaramente. Onde giova agli scrupolosi benanche alle volte imporre, che di tali pensieri non se ne accusino affatto, se non sanno certo e possono giurare di avervi acconsentito. E qui si noti, che gli scrupolosi non si han da guidare con dar loro regole particolari, ma generali: poichè colle particolari gli scrupolosi non mai arrivano a potersi risolvere, dubitando sempre se quella regola vale per il caso presente, che sempre gli parrà differente dal caso inteso dal confessore.

10. Per 4. Per coloro che fanno scrupolo circa le Confessioni passate, cioè che non abbiano in quelle spiegati tutti i peccati, e le loro circostanze, e che non v'abbiano avuto il dolor necessario, il confessore, quando vede che questi tali o si han fatta la Confession generale, oppure per qualche tempo notabile sono andati ripetendo le cose passate, a costoro deve imporre che non vi pensino più deliberatamente, e che non parlino più de'peccati della vita passata, se non quando possono giurare, che sieno stati certi peccati mortali, e di più che certamente non se l'abbiano mai confessati; mentre

(1) In Vita circa fin. Massima 27.
(2) Vita l. 1. c. 20.
(3) Tratt. delle spine Coll. 4. §. 1. n. 8.

(1) Lib. 6. num. 476.

insegnano i DD. (1) che gli scrupolosi, ancorchè avessero lasciato per inavvertenza qualche peccato grave, non sono obbligati (almeno quando non ne sono certi) con tanto incomodo e pericolo all' integrità della Confessione, dalla quale minore incomodo di questo già può scusare (2). In ciò sia forte il confessore in farsi ubbidire; e se il penitente non ubbidisce, lo sgridi, gli tolga la Comunione, e lo mortifichi quanto può. Gli scrupolosi debbon trattarsi con dolcezza, ma quando mancano nell' ubbidienza, debbon trattarsi con gran rigore: poichè se perdono quest' ancora dell' ubbidienza, essi son perduti, perchè o diventano pazzi, o si danno ad una vita rilassata.

11. Per 5 Alcuni altri poi temono di peccare in ogni azione che fanno; a costoro bisogna imporre, che operino liberamente, e che vincano, anzi che sono tenuti a vincere lo scrupolo, semprechè non vedano evidentemente, che quell' azione è peccato. Così col P. Segneri insegnano i DD. (3). E non importa, che operino coll' attuale timore (senza deporre lo scrupolo, il che è quasi impossibile sperarlo dagli scrupolosi); poichè tal timore non è vero dettame di coscienza, o sia coscienza formata; come ben distingue Gersone (4), nè vero dubbio pratico; nè toglie il giudizio prima fatto (il quale virtualmente persevera: benchè allora non s'avverta per l' impeto del timore), cioè che facendo qualunque azione, che non conoscono certamente per mala, essi non peccano; mentre allora non operano contro la coscienza, ma contro quel vano timore (1). Ingiunga dunque il confessore ad un tal penitente per ubbidienza, che disprezzi e vinca lo scrupolo, con far liberamente ciocchè lo scrupolo gl' impedisce, e di più gl' imponga, che dopo affatto non se ne confessi.

(1) L. 1. n. 87. v. 2. Quod nihil.
(2) L. 6. ex n. 488.
(3) Lib. 1. n. 86. et P. Segneri Penit. Istr. cap. ult.
(4) Vide loc. cit. l. 1. n. 86.

PUNTO II.

DELLA COSCIENZA DUBBIA.

Dubbio negativo, e positivo. 12. *Speculativo e pratico.* 13. e 14. *Se la legge è dubbia* 15. e 16. *Se il voto è dubbio.* 17. *Se il superiore comanda una cosa di colpa dubbia* 18. *In dubbio per il digiuno, e per la Comunione* 19. *Dell' impedimento e debito dubbio.* 20.

12. La coscienza *dubbia* è quella che rimane irresoluta, e sospende l'assenso per l' una e l' altra parte. Ma bisogna qui distinguere per 1. il dubbio negativo dal positivo. Il *negativo* è quando manca il motivo sufficiente ad assentire ad alcuna delle parti, e quest'è quello che propriamente s' intende per dubbio. il quale si definisce: *suspensio assensus circa aliquod objectum*. Il *positivo* poi è quando v' è grave ragione per dar l' assenso ad ambe le parti, o almeno ad una di esse, benchè con formidine dell'opposto: sicchè il dubbio positivo è lo stesso che l' opinione probabile, di cui parleremo nel punto seguente.

13. Bisogna distinguere per 2. il dubbio speculativo dal pratico. Lo *speculativo* è quando si dubita della verità della cosa, v. g. se la guerra sia giusta; se il dipingere sia opera servile; se valga il Battesimo con acqua distillata, e simili. Il dubbio *pratico* poi è quando si

(1) Ibid. v. Hinc duo.

dubita dell' onestà dell' azione, se per esempio è lecito in pratica il dipingere nella festa, o il militare nella guerra dubbiamente giusta. Sicchè bisogna sempre distinguere il vero dal lecito; poichè il dubbio speculativo riguarda il vero, e il pratico riguarda il lecito. Posto ciò, diciamo che col dubbio pratico non è lecito operare, perchè l'uomo operando dev'esser moralmente certo dell' onestà della sua azione; altrimenti, perchè s' espone al pericolo di peccare, già pecca, secondo il detto dell' ecclesiastico: *Qui amat periculum, peribit in illo. Eccl.* 3. 27. E commette quello stesso peccato di cui dubita. Onde se dubita che sia furto, commette furto: se dubita che sia mortale, fa mortale. Chi poi sa che un' azione è peccato, ma ignora s' è mortale, o veniale: altri dicono che sempre pecca mortalmente; ma più probabilmente dicono *Navarro*, *Valenza*, *Granado*, e *La-Croix* che pecca solo venialmente; purchè non avverta al pericolo di peccar gravemente, nè all' obbligo di esaminar l' azione; e purchè l'azione non sia in se certo peccato mortale, e la sua malizia non si apprenda almeno in confuso (1).

14. Col dubbio all' incontro speculativo è lecito operare, quando l' operante per altre ragioni praticamente giudica esser lecita l' azione; perchè altre son le ragioni per giudicare della verità della cosa, v. gr. che la guerra sia giusta, e che il dipingere non sia opera servile; altre le ragioni per giudicare dell' onestà dell' azione, cioè che sia lecito il militare nella guerra dubbiamente giusta, e il dipingere nella festa; deponendo il dubbio per altro principio certo, com' è quello: *Melior est conditio possidentis;* o altro. Ond' è che ne' dubbi dee vedersi chi possiede, il precetto, o la libertà. E per conoscere chi possiede, bisogna indagare per chi sta la presunzione; essendo indubitato che la presunzione sta per quella parte che trasferisce all' altra l'obbligo di provare il fatto; poichè il fatto *non praesumitur*, *nisi probetur*, come si ha dalla *l.* 2. *De Probation.* e dalla *l. in Bello. De Captivis.*

15. Dal che s' inferisce per 1. che se possiede la libertà, dee provarsi per certo esservi il precetto che obblighi; altrimenti un precetto dubbio non può imporre un peso certo, e legare la libertà certamente da Dio donata all' uomo di fare ciò che gli aggrada, fuori di quelle cose che gli stanno chiaramente vietate o imposte, come sta espresso nell' Ecclesiastico: *Deus ab initio constituit hominem, et reliquit illum in manu consilii sui. Adjecit mandata et praecepta sua, Si volueris mandata servare, conservabunt te. Eccl.* 15. 14. All' incontro, se la legge certamente è stata fatta e promulgata, e poi si dubita se sia stata abolita, o rivocata, e dispensata, dev' ella osservarsi, perchè allora la legge possiede.

16. E lo stesso dee dirsi, quando si dubita se la legge sia stata o o no ricevuta; perchè essendo ella giusta, dee presumersi che già sia stata ricevuta, attesa l'altra massima di morale, che *ordinariae praesumitur factum, quod jure faciendum erat.* Alla quale è consimile l' altra regola comunemente da' DD. accettata, che quando si dubita se alcun atto è posto o no, egli non si presume posto se non si pruova, come già di sopra si è accennato; ma quando l'atto è certamente posto, e solo si dubita se quello è stato valido (v. g. quel matrimonio, quella confessione quel voto) o contrat-

(1) Lib. 1. n. 14. e 15.

to *semper standum pro valore actus*, come si ha dalla *l. Quoties*, *ff. de Reb. dub.* dove dicesi che le leggi in dubbio favoriscono il valor dell' atto. Consimile ancora è quell' altro assioma che, *Nemo praesumitur malus, nisi probetur* (1).

17. S' inferisce per 2. che siccome si è detto della legge, dee dirsi anche del voto, il quale è una legge particolare che la persona s'impone. Onde se alcuno dubita, e non sia certo del voto fatto, non è obbligato al voto come insegnano colla comune *Cabassuzio*, *Suarez*, *Rebellio*, *Prado*, *Sanchez Castropal.*, *Anacleto*, i *Salmaticesi*, ed altri (2). E lo stesso dicesi, quando si dubita se alcuna cosa sia compresa o no nel voto fatto, o nella legge pubblicata; poichè allora per quella parte di cui si dubita, il voto o la legge non possiede. E ciò apparisce chiaramente dal *cap. Ex parte* 18. *de Censib.* dove avendo alcuni fatto un voto, e dubitando se eran tenuti al più o al meno secondo la promessa fatta, fu detto che fossero tenuti solamente al meno. All' incontro se il voto fosse certo, e si dubitasse solamente s' è stato adempiuto, dee soddisfarsi, stando allora in possesso per il voto. Dicono nondimeno comunissimamente il *Cardenas*, *de Lugo*, *Ronc.*, *Laym.*, i *Salm.*, *La Croix*, ed altri che se taluno probabilmente giudica di aver soddisfatto il voto (ossia la penitenza del Confessore, o l' Uffizio Divino), non è tenuto ad altro, perchè Dio è contento della probabile soddisfazione delle sue leggi (3).

18. S' inferisce per 3. che quando il superiore comanda, il suddito è tenuto ad ubbidire, sempre che la cosa precettata non è certamente illecita; poichè altrimenti, se solo si dubita che sia illecita, possiede l' autorità che ha il superiore di precettare, della quale in dubbio non può essere spogliato: così comunemente *S. Bonaventura*, *S. Antonino*, *Gaetano*, *Silvio*, *Cabassuzio*, *Tournely*. *Azorio*, *Sanchez*. *Castropal.* i *Salmatic.* ec. E si prova dal *Can. Si quid culpatur. Dist.* 23. *q.* 1. dove S. Agostino dice, che il suddito rettamente ubbidisce al principe che gl' impone di militare, semprechè la guerra non sia certamente ingiusta. Solamente si limita la suddetta dottrina del dovere ubbidire a' precetti dubbiamente ingiusti, quando l' ubbidire recasse seco il pericolo del grave danno spirituale o temporale; oppure se la cosa precettata fosse anche probabilmente illecita, e fosse insieme assai molesta e difficile; così *Lessio*, *Soto*, *Tournely*, *Prado*, *Sanchez*, *Holzman*, *Busemb.*, *Castrop.* i *Salmaticesi*, e molti altri (1).

19. S' inferisce per 4. che chi dubita, se ha passato gli anni 21. non è tenuto al digiuno. Se poi dubita, se sia giunto agli anni 60. nella quale età probabilmente ciascuno è dispensato dal digiuno, come si dirà nel *cap. XII.* parlando del digiuno ecclesiastico, allora è tenuto, perchè ancora possiede il precetto del digiuno. Lo stesso dicesi, se alcuno dubita dell' età richiesta per l' Ordine sacro e per il benefizio, perchè possiede il precetto della Chiesa (2). Parimente quando taluno è nel giovedì, e dubita, se sia già passata la mezza notte, ben può mangiar carne, dopo la diligenza.

(1) Vide lib 1. n. 77. e 96.
(2) L. 1. n. 76. ver. 2. Qu'.
(3) Vide d. n. 66.

(1) Lib. 1. n. 24. et fusius l. 4. n. 47. v. Limitant.
(2) L. 1. n. 78.

Altrimenti poi, se tal dubbio avviene nel sabato (1). Se poi alcuno possa o no comunicarsi, stando in dubbio se ha inghiottito qualche cosa dopo la mezza notte, altri lo negano; ma molti altri come *Layman*, *Emanuel*, *Sa*, *Busemb.*, *La-Croix*. *Sporer*, ec. probabilmente l' ammettono, perchè la legge del digiuno richiesto per la Comunione non è positiva di comunicarsi ciascuno digiuno, ma proibitiva. cioè che non possa comunicarsi chi non è digiuno, come si raccoglie da' Canoni riferiti nel Libro (2). Onde semprechè non si sia fatto certamente il caso della proibizione, cioè della certa frazione del digiuno, la persona possiede la libertà di comunicarsi.

20. S' inferisce per 5. che sopravvenendo il dubbio d' impedimento al matrimonio contratto in buona fede, fatta la diligenza e restando in dubbio, può il coniuge così rendere come cercare il debito coniugale (3). S' inferisce per 6. che chi è certo del debito, e dubbio della soddisfazione, è tenuto a pagare. All' incontro chi è dubbio del debito, ed è possessore di buona fede, non è tenuto a pagar niente, se non ha certezza morale di possedere ingiustamente; mentre il possesso (purchè sia certo e legittimo) dà un gius talmente certo al possessore di ritenere ciò che possiede, che contro di esso non può prevalere, se non un gius certo del prossimo. Onde dice S. Agostino (nel *Can. Si virgo* 34. *q.* 1.): *Possessor rectissime dicitur, quandiu se possidere ignorat alterum.* Così *Castrop.*, *Layman*, *de Lugo*, *Ronc.*, *Cardenas*, *Molina*, *Sanchez*, *Card. Sfondrati*, *Sporer*, ed altri molti (1). Altrimenti poi dee dirsi se il possesso fosse incerto, cioè dubbio, cominciato con dubbia fede; perchè allora dee farsi la restituzione secondo la rata del dubbio (2). E così anche io stimo che debba farsi qualche restituzione nel caso (checchè altri si dicano) che il possessore sopravvenendo il dubbio del debito, abbia trascurato in tempo opportuno di far la dovuta diligenza; perchè allora ha defraudato il prossimo almeno della speranza, che quegli aver potea di trovarsi vero il suo credito, e secondo tale speranza è obbligato a restituire (3).

(1) N. 78. et 79.
(2) Vide l. 1. n. 80. in fin. v. Et quod.
(3) N. 81. et fusius lib. 6. n. 905.

(1) Lib. 1. n. 83. et 84.
(2) Vide n. 84. v. Praefatae; et vide etiam lib. 3. n. 612. et n. 722.
(3) Lib. 1. n. 85.

PUNTO III.

DELLA COSCIENZA PROBABILE.

Della coscienza probabile 21. *In materia di Fede.* 22. *di medicina.* 23. *di giudizio.* 24. *di sacramenti.* 25. *a* 27. *In danno altrui.* 28. *Gradi della probabilità.* 29. *della tenuamente probabile.* 30. *della probabilissima.* 31. *della probabile, o sia probabiliore* 32. *a* 39.

21. La coscienza probabile è quella che per qualche probabile opinione detta esser lecita un' azione. L' opinione poi probabile è quella che ha qualche grave fondamento, atto a tirarsi l' assenso d' un uomo prudente. Ma in ciò prima di tutto bisogna intendere, non esser lecito operare coll' opinione probabile col pericolo di fatto del danno del prossimo, quando il prossimo sta in possesso del suo gius, dovendosi distinguere col *P. Suarez* altro essere il caso quando si tratta del puro gius,

cioè se possiamo lecitamente fare un' azione: altro quando si tratta del fatto e della verità della cosa, talmente che se quell' opinione non è vera, certamente il prossimo riceverà il danno; poichè allora non possiamo servirci dell' opinione probabile. Spieghiamoci più chiaro coll' esempio. S' io dubito che quegli sia uomo, o fiera, io non posso ferirlo, se non son certo che sia fiera, ancorchè probabilmente, anzi più probabilmente lo stimassi fiera; perchè altrimenti, se quegli è veramente uomo, io ferendolo colla mia opinione non evito il suo danno.

22. Da ciò s' inferisce per 1. che in materia di Fede e delle cose necessarie alla salute eterna, non solo è illecito il seguir l' opinione meno probabile, come diceva la Propos. 4. dannata da Innocenzo XI ma anche la probabiliore, e la probabilissima; e siam tenuti a seguire in ciò la sentenza più tuta, e per conseguenza la Religione più sicura ch' è la nostra Cattolica; perchè essendo falsa ogni altra Religione, ancorchè alcuna di queste sembrasse mai a taluno più probabile, egli non evita il danno della sua eterna salute, restando privo de' Sacramenti, e degli altri mezzi necessari a conseguirla.

23. S' inferisce per 2. che il medico è tenuto ad usare i rimedi più sicuri per la sanità dell' infermo; nè gli è lecito di applicargli qualche medicina che non sa se sia per giovargli, o nuocergli, affin di farne la sperienza. Solamente si dubita tra' DD. se stando già disperato l' infermo della vita, sia lecito al medico dargli alcun rimedio dubbio che possa guarirlo, ma possa anche accelerargli la morte. Altri lo negano; ma molti altri, come *Sanchez*, *Valenzia*, *Layman*, *Bonac.*, *Busemb.*, *Filiuccio*, *ec.* l' ammettono, e non improbabilmente; semprechè altrimenti la morte è certa; mentre par che la stessa natura permetta di porre a rischio un poco di vita, per la speranza di guarire in tutto (1).

24. S' inferisce per 3. che il giudice dee giudicare secondo la sentenza più probabile, poich' egli è tenuto per legge divina ed umana a contribuire a ciascuna il di lui diritto, secondo la maggior probabilità delle ragioni che gli assistono. Che perciò giustamente fu dannata l' altra Propos. dal medesimo Innocenzo XI. la quale diceva: *Probabiliter existimo Judices posse judicare juxta opiniones etiam minus probabiles.* Nel che nondimeno con molto fondamento notano il *Cardenas*, *Filguera*, *La Croix* [ed altri, che se il reo possiede legittimamente la roba controversa, non può il giudice spogliarnelo, se l' attore non apporta ragioni tali che non solo sieno probabiliori, ma convincenti; mentre come di sopra si disse al *num.* 20. il legittimo possesso dà gius certo a ciascuno di ritener la roba, finchè non costi del diritto altrui; e ciò lo prova il *Cardenas* con molti argomenti e autorità dei DD. ed anche con espressi testi (2).

25. S' inferisce per 4. che nella collazione de' Sacramenti non può il ministro servirsi dell' opinione probabile, o sia probabiliore circa il lor valore, ma dee seguire le sentenze tute, quali sono o le tuziori, o le moralmente certe. Onde similmente fu dannata da Innocenzo XI. la Propos. 1. che diceva: *Non est illicitum in Sacramentis conferendis uti opinione probabili de valore Sacramenti, relicta tutiori; nisi id vetet lex, conventio, aut periculum gravis damni incurrendi. Hiunc sen-*

(1) L. 1. n. 28.
(2) Vide l. 4. n. 22. Q. II.

tentia probabili tantum utendum non est in collatione Baptismi, Ordinis Sacerdotalis, et Episcopalis. Dee tuttavia in ciò notarsi che in due casi è lecito servirsi dell'opinioni probabili anche circa il valore del Sacramento, cioè:

26. Il primo caso è quando si sta in estrema necessità, essendo allora lecito di servirsi d'ogni opinione probabile, ed anche della tenue probabile, come dicono molti DD. (1), sempre non però amministrando allora il Sacramento sotto la condizione, se vale: perchè la condizione allora toglie l'ingiuria al Sacramento, se mai restasse invalido, e la necessità all'incontro somministra giusta causa di dare il Sacramento condizionato.

27. Il secondo caso è quando si presume che altronde supplisca la Chiesa a far valido il Sacramento: conforme avviene quando si contrae un matrimonio probabilmente valido, perchè allora si presume che la Chiesa tolga l'impedimento se mai vi fosse per rendere il matrimonio certamente valido, secondo comunemente stimano i DD. con *Suarez*, *Lessio*, *Coninch.*, *Cardenas*. *Sporer*, ed altri con *Lugo*, il quale attesta questa esser la pratica di tutta la Chiesa (2). Lo stesso avviene nel Sacramento della Penitenza, trattandosi della giurisdizione del confessore: poichè quando v'è opinione veramente probabile per la suddetta giurisdizione, la Chiesa ancora supplisce in conferirla, ma se il confessore non l'avesse per ragione della consuetudine universale de' confessori di assolvere colla giurisdizione probabile, come attestano comunemente *Suarez*, *Lugo*, *Cardenas*, *Sanchez*, *Bonac.*, *Lessio*, *Conich.*, *Maldero*, *Castr.*, *Salmaticesi*, *La Croix*, *ec.* Questa sentenza non però noi non l'ammettiamo, se non quando v'è causa di necessità grave, o almeno d'una grande utilità, come bene limitano *Wigandt*, *Holzman*, *Marchant.*, *Sporer*, *Elbel*, *ec.* collo stesso *Padre Suarez*. Altrimenti non dee presumersi che la Chiesa voglia favorire la mera libertà de' sacerdoti (1).

28. Sicchè, come si è detto al *n.* 21. non è lecito valersi dell'opinione probabile col pericolo del danno altrui. Ciò nondimeno (come già di sopra s'è accennato) s'intende quando il prossimo sta in possesso certo del suo gius; altrimenti l'opinione ben potrà essere praticamente probabile *de jure*, o sia probabile *prossima*, secondo dicono i DD. com'è per esempio l'opinione che quando alcuno è già diffamato in un luogo, non gli fa ingiuria grave chi lo diffama in un altro, benchè ivi il delitto sia occulto. Si osservi il libro in cui si esemplifica la suddetta dottrina con più altri casi consimili (2). E la ragione si è che in tutti questi casi si considèra che il prossimo non abbia gius certo, o almeno possesso certo del medesimo.

29. Ciò che dunque abbiamo detto, corre quando si tratta del puro fatto. Altrimenti è poi quando si tratta del puro gius, e della sola onestà dell'azione: poichè allora è ben lecito operare coll'opinione probabile. Ma qui bisogna vedere, quale e come dev'esser la probabilità delle opinioni, acciocchè possiamo lecitamente avvalercene. In ciò s'ha da distinguere l'opinione tenuamente probabile, la probabi-

(1) Vid. l. 6. n. 103. et 482. in fin.
(2) Lib 1. n. 30. v. Not. 2. et lib. 6. n. 901.

(1) Vide lib. 6. n. 573.
(2) Vide lib. 1. ex. n. 36. ad n. 43.

liore, la probabilissima, e la moralmente certa. L' opinione *tenuamente probabile* è quella che ha un qualche fondamento, ma non tale che sia atto a conciliarsi l' assenso d' un uomo prudente. La *probabile* all' incontro è quella, come di sopra già si è detto, che si appoggia ad un fondamento (ossia intrinseco di ragione, o estrinseco d' autorità de' DD.) talmente grave che basti a formare un prudente assenso, benchè con formidine dell' opposto. La *probabiliore* è quella che ha un fondamento più grave, ma benanche con prudente formidine in contrario, essendo che l' opinione opposta alla probabiliore ben può essere anche gravemente probabile. La *probabilissima* è quella, che s' appoggia a un fondamento gravissimo, sicchè, la contraria non si ha per gravemente probabile; ma perchè la probabilissima non eccede i confini della probabilità sebbene abbia ella il luogo primario tra le opinioni probabili, perciò non esclude ogni prudente formidine, che l' opposta possa esser vera. L'opinione poi, o per meglio dire la sentenza *moralmente certa* è quella ch' esclude ogni prudente formidine, sicchè l' opposta si suppone affatto improbabile.

30. Posto ciò, diciamo per 1. che coll' opinione tenuamente probabile meno tuta non è lecito operare, com'è certo per la Propos. 3. dannata da Innocenzo XI. la quale diceva: *Generatim dum probibilitate sive, intrinseca, sive extrinseca, quantumvis tenui, modo a probabilitatis finibus non exeatur, confisi aliquid agimus, semper prudenter agimus.* E la ragione si è, perchè la tenue probabilità non può dirsi vera probabilità, come la tenue fortezza, o la tenue perizia non può dirsi vera fortezza e vera perizia, ma più presto dee dirsi debolezza ed imperizia. E lo stesso diciamo dell' opinone notabilmente meno probabile, perchè quando l' opinione più tuta è di molto maggior peso (come appresso più distintamente ci dichiareremo al *num.* 32.) ella si rende moralmente certa, o quasi certa; e fa che la contraria per la libertà diventi o improbabile, o dubbiamente probabile; che per ciò, non può seguirsi.

31. Diciamo per 2. all' incontro esser certamente lecito operare coll' opinione probabilissima, come si ha dalla Propos. 3. dannata da Alessandro VIII. la quale diceva: *Non licet sequi opinionem vel inter probabiles probabilissimam.* Dalla quale proposizione par che non siasi allontanato Prospero Fagnano nel cap. *Ne innitaris, de Constit.* dove al n. 102. dice che per operare con qualche opinione probabile, bisogna che a quella *usque adeo aquiescat intellectus, ut concipiat rem ita esse, sine ulla trepidatione et formidine, ex quo certitudo moralis, et si non evidens et dimonstrativa, resultet.* Sicchè da Fagnano si richiede per operare la sola opinione moralmente certa, benchè non sia evidente e dimostrativa; ma a lui non basta già la probabilissima, la quale non uscendo da' confini della probabilità (poichè già risiede *inter probabiles*) necessariamente deve ammettere qualche timore e formidine d' esser falsa. Lo stesso par che senta il *Genetto tom. 2. tract. de Consc.* e lo stesso tenga *Habert tom. 3. eod. tit. cap. 4. quaest. 1.* dove dice: *Falsum est bonam esse conscientiam quae utitur opinione probabili, nisi illa sit moraliter certa*, cioè (com' egli antecedentemente spiega) che esclude ogni formidine d' errore, si che l' opposta in niun modo apparisca probabile, o sia verisimile.

32. Diciamo per 3. ben anche esser lecito il servirsi dell' opinione

gravemente probabile a favor della libertà, sempre ch' ella non è già meno probabile, ma è o più probabile, o almeno egualmente probabile che la contraria a favore della legge. E qui bisogna avvertire, che quando le due opinioni opposte sono ambedue gravemente probabili e fondate, sempre sono egualmente probabili, o quasi egualmente probabili: il che importa lo stesso. mentre, secondo dicono i medesimi Antiprobabilisti, quando è poca la preponderanza tra l'una e l'altra opinione, sì che molto tenue e dubbioso è l'eccesso, allora ambedue le opinioni si reputano egualmente probabili, giusta l'assioma comune che *parum pro nihilo reputatur*. Altrimenti poi sarebbe, quando la preponderanza d'un' opinione fosse notabile, perchè allora l'opinione contraria resta o improbabile, o pure tenuamente, o sia dubbiamente probabile. Questa sentenza nella nostra opera grande l'abbiamo provata in una Dissertazione a parte (1) con molte autorità e ragioni; e specialmente con quella ragione, che tra tutte l'altre io stimo la più valida, cioè che la legge dubbia non può indurre un obbligo certo.

33. Ma parlando specialmente della mentovata ragione, è bene qui apportarne in breve ciò ch' è di maggior peso. Ella si prova per prima da più testi Canonici; nel *can. Sicut quaedam. Dist.* 14. disse S. Leone: *In his quae vel dubia fuerint, vel obscura, id noverimus sequendum, quod ne praeceptis Evangelicis contrarium, nec decretis SS. Patrum inveniatur adversum.* Di più nel *cap. fin de Transact.* si dice: *In his vero ubi jus non invenitur axpressum, procedas aequitate servata, semper in humaniorem partem declinando.* S. Isidoro parimente nel *can. Erit autem. Dist.* 4. disse: *Erit autem lex manifesta.* Quindi dissero i dottori antichi, che dove non sia alcun testo certo ed espresso di scrittura, o determinazione della Chiesa, o ragione evidente, niuna azione dee condannarsi di colpa grave. Così S. Raimondo: *Non sis nimis pronus judicare mortalia peccata, ubi tibi non constat per certam Scripturam* (1). Così S. Antonino: *Quaestio in qua agitur, utrum sit peccatum mortale, nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturae, aut Canonis Ecclesiae, vel evidens ratio, periculosissimae determinatur* (2). Lo stesso onferma in altro luogo: *Si vero* (Confessarius) *non potest clare percipere, utrum sit mortale, non videtur tunc praecipitanda sententia, ut dicit Guillelmus. ut deneget propter hoc absolutionem. Et cum promtiora sint jura ad solvendum, quam ligandum* (*c. Ponderet. Dist. I.*), *et melius sit Domino reddere rationem de nimia misericordia, quam de nimia severitate, ut dici Chrysostomus* (*c. Alligant. 26. q. 7.*), *potius videtur absolvendus* (3). In altro luogo dice: *Sed qui emit praedicta jura, potest non dubitare de hoc, sed opinari licitum esse, ex quo, per Ecclesiam non est determinatum contrarium* (4). Silvestro parimente scrisse: *Dico secundum Archiepiscopum quod tuta conscientia potest quis eligere unam opinionem, et secundum eam operari, si habeat notabiles doctores, et non sit expresse contra deter-*

(1) Theol. Mor. de Ligorio lib. 1. ex n. 44.

(1) S. Raym. l. 3. de Poen. §. 21.
(2) S. Anton. p. 2. tit. 1. c. 11. §. 28.
(3) Idem p. 2. tit. 4. c. 5. §. In quantum.
(4) Idem p. 2. tit. 1. c. 11. §. 28.

minationem Scripturae, vel Ecclesiae (1). Parimente Giovanni Nyder dice: *Ex quo enim opiniones sunt inter Magnos. et Ecclesia non determinavit alteram partem, teneat quam voluerit* (2). Parimente S. Bernardino da Siena: *Secundum Scotum, et Hostiensem, quando sunt diversae jura, et opiniones; quae tamen non sunt contra Deum, et bonos mores caeteris paribus, humanior preferenda est* (3). E lo stesso S. Tommaso parlando della questione. se sia colpa grave il tener più prebende, dice, che ciò non può determinarsi. perchè tal verità non è certamente dichiarata nelle Divine Scritture: *In jure namque Divino non invenitur determinata expresse, cum argumenta non lucide veritatem ostendunt* (4).

34. Di più si prova la nostra ragione, che la legge dubbia non obbliga, coll' autorità di S. Tommaso. Dice l' Angelico, che la legge dicesi legge. perchè lega la libertà del suddito; *Lex dicitur a litigando, quia obligat ad agendum* (5). L'uomo per tanto prima fu sciolto, e poi legato dalla Divina Legge, come si ha dall' Ecclesiastico: *Deus ab initio constituit hominem, et reliquit illum in manu consilii sui. Adiecit mandata et praecepta sua; si volueris mandata servare, conservabunt te. Eccl.* 14. 15. Affinchè poi la legge leghi il suddito. ed obblighi ad osservarla, dice S. Tommaso esser necessario, che siagli applicata per mezzo della promulgazione. *Ad hoc quod lex virtutem obligandi obtineat. quod est proprium legis, oportet quod applicetur hominibus, qui secundum eam operari debent. Talis autem applicatio fit per hoc, quod in notitiam eorum deducitur ex ipsa promulgatione; onde promulgatio necessaria est ad hoc, quod lex habeat suam virtutem* (1). E si noti che qui il Santo parla d' ogni legge, anche della naturale; mentre dice nello stesso *art.* 4. *ad* 1. che la promulgazione della legge di natura allora avviene. quando Dio ne inferisce la notizia nelle menti degli uomini. E questa intimazione della legge dee poi esser fatta per una notizia certa, altrimenti fin tanto che la notizia è incerta, l' uomo avrà la notizia del solo dubbio della legge, ma non già la notizia della legge. Ciò l' insegna in più luoghi lo stesso S. Dottore dicendo: *Nullus ligatur per praeceptum aliquod, nisi mediante scientia illius praecepti* (2). È nota già la differenza tra l' opinione che importa incertezza, e la scienza che importa una cognizione certa. In altro luogo ciò lo spiega il Santo più individualmente, mentre ivi, supponendo già che la legge eterna dee esser la misura o sia regola della nostra volontà, si fa poi l' opposizione. Ma se la misura dee esser certa, come può la legge eterna che a noi è ignota esser nostra misura? *Mensura debet esse certissima, sed lex aeterna est nobis ignota; ergo non potest esse nostrae voluntatis mensura* (3). E risponde così: *Licet lex aeterna sit nobis ignota, secundum est in mente divina, innotescit tamen nobis aliqualiter per rationem naturalem.* Non nega dunque il Santo, che la notizia della legge dee esser a noi certa, ma solo dice non

(1) Sylvest. V. Scrupulus.
(2) Nyd. cons. p. 3. c. 20.
(3) S. Ber. Sen. ser. 2. post Dom. Quinq. ser. n. 3.
(4) S. Thom. Quodlib. 9. art. 15.
(5) S. Thom. 1. 2. q. 90. art. 1.

(1) Idem ib. art. 1.
(2) S. Thom. de Verit. q. 17. art. 3.
(3) S. Thom. p. 1. q. 19. art. 4.

esser necessario che da noi sia conosciuta la legge, come sta nella mente di Dio, ma bastare che da noi si conosca per la ragione naturale. Da tutto ciò chiaramente si deduce, che secondo la mente di S. Tommaso la legge per obbligare dee esser certa, e che noi per esser obbligati ad osservarla, dobbiamo averne una notizia certa; altrimenti quando la legge non è certa, o quando noi di questa legge certa non ne abbiamo una notizia certa, non può tal legge, essendo dubbia, indurre un legame ed obbligazione certa; siccome scrisse il Cardinal Lambertini (poi Pontefice Benedetto XIV.) nelle sue Notificazioni: *Non si debbono porre legami, quando non vi è una chiara legge che gl' imponga. Notif.* 13. Un Religioso molto dotto e lettore di teologia, bench' egli avesse sostenuta ne' suoi scritti la sentenza rigida, mi confessò che a questa ragione gli avversari non v' hanno mai risposto adeguatamente, nè mai vi risponderanno, per quanto si affatichino.

35. Nè vale a dire che nascendo l' uomo soggetto alla legge eterna, standosi nel dubbio, dee preferirsi alla libertà dell' uomo la legge Divina, a causa che il possesso della legge è anteriore al possesso della libertà dell' uomo; dal che vogliono dedurne i contrari, che l' uomo non può fare se non quel solo che positivamente Dio gli permette; e quindi concludono, che ne' dubbi non può servirsi dell' opinione che favorisce la libertà, benchè fosse egualmente probabile, ed anche più probabile, se non giunge ad essere moralmente certa, o almeno probabilissima, in modo che l' opinione a favor della legge non sia che improbabile, o al più dubbiamente probabile. Poichè si risponde, che l' uomo nasce bensì subordinato al dominio di Dio, onde nasce obbligato certamente ad ubbidire a tutti i precetti che Dio gl' impone, ma non nasce già legato a verun precetto particolare circa le sue azioni. Non è vero pertanto che non sia lecito all' uomo, se non quel solo che Dio espressamente gli permette. Se fosse ciò vero, non avrebbe il Signore intimati a noi i precetti particolari, come di non rubare, non uccidere, ec. ma ci avrebbe generalmente proibito tutto, e poi ci avrebbe espressamente conceduto quel che ci fosse lecito di fare. Ma non ha fatto così, *Adjecit mandata, et praecepta sua*, ha creato l' uomo in libertà, benchè soggetto alla sua ubbidienza, e poi gli ha imposti tutti i precetti particolari che dovea osservare. Che per ciò dice S. Tommaso, esser ben lecito a noi tutto ciò che dalla legge non ci vien probito: *Illud dicitur licitum, quod nulla lege prohibetur* (1). E si noti di nuovo che il Santo parla ancora in questo luogo di cosa che s' appartiene alla legge naturale.

36. Ancorchè dunque la Divina legge sia eterna, e la libertà sia stata donata all' uomo nel tempo, nulladimeno ciò altro non importa, che la legge *prioritate temporis*, dicesi anteriore alla nostra libertà, ma *prioritate naturae, sive rationis* la legge, o almeno l' obbligazione della legge è posteriore alla libertà; poichè prima si considerano i sudditi, e poi la legge che dee loro imporsi; sicchè la legge Divina, quantunque eterna, presuppone gli uomini che doveano esser nel tempo, come parla S. Tommaso (2): *Ea quae in seipsis non sunt, apud Deum existunt, in quantum sunt*

(1) S. Thom. in 4. dist. 15. q. 2. art. 4. ad 1.

(2) S. Thom. 1. 2. q. 91. art. 1. ad 1.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

ab ipso cognita, et praeordinata. Sic igitur aeternus Divinae legis conceptus habet rationem legis aeternae secundum quod a Deo ordinatur (nota) *ad gubernationem rerum ab ipso praecognitarum.* Sicchè *prioritate rationis* prima fu considerata da Dio la libertà dell' uomo, e poi la legge che dovea legarlo; prima fu contemplato l' uomo libero, e poi legato dalla legge. E perciò quando la legge non è certa, non obbliga. Così il dottissimo P. Melchior Cano impugnò la sentenza di Scoto, che obbligava i peccatori all' atto di Contrizione in ogni giorno festivo: *Jus humanum* (scrisse Cano) *nullum est, aut Evangelium, quo hoc praeceptum asseratur; proferant, et tacebimus* (1). E nello stesso luogo poco appresso soggiunge: *Quoniam ignoro unde ad hanc opinionem Doctoris illi venerint, libere possum, quod non satis explorate praeceptum est, negare* (2).

37. Oltrechè quantunque la legge fosse stata considerata da Dio prima della libertà dell' uomo, nulladimeno (come di sopra abbiam veduto, parlando della necessità della promulgazione), questa legge non poteva obbligare l' uomo prima d' essergli intimata. Posto dunque che la Divina legge è stata intimata all' uomo libero, non può dirsi l' uomo privato della sua libertà certa, se non è certa ancora la legge che ne lo priva. Ciò appunto ben dichiara l' Angelico nel luogo di sopra citato (3), dove dice così: Ma se la promulgazione è necessaria acciocchè la legge abbia forza e ragione di legge, come può dirsi legge la legge eterna, quando ella è stata promulgata in tempo? *Promulgatio* (questa è l' opposizione che si fa) *est de ratione legis; sed promulgatio non potuit esse ab aeterno, quia non erat ab aeterno cui promulgaretur; ergo nulla lex potest esse aeterna.* E risponde, che in quanto a Dio la promulgazione è eterna (cioè in quanto, come dice Silvio in detto luogo, la legge era ab aeteno concepita nella Mente Divina), ma in quanto alla creatura, a cui doveasi intimar la legge, per esser obbligata ad osservarla, dice S. Tommaso, che non può esser eterna la promulgazione: *Sed ex parte Creaturae* (son le sue parole) *audientis, aut inspicientis non potest esse promulgatio aeterna.* Onde dice Silvio, che la legge Divina allora si promulga attualmente a ciascuno, quando egli attualmente la conosce: *Actualiter tunc unicuique promulgatur, quando cognitionem a Deo accipit dictantem, quid juxta rectam rationem sit amplectendum, quid fugiendum* (1). E quindi dice che la legge eterna può dirsi legge solo materialmente, ma non formalmente, in modo che avesse obbligato l' uomo, prima d' essergli attualmente intimata: *Legem aeternam fuisse ab aeterno legem materialiter, non fuisse tamen ab aeterno formaliter, seu sub ratione legis actualiter obligantis, quia tunc non fuerit actualis et perfecta promulgatio* (2).

38. Il dire poi che tutte le leggi così naturali, come positive, determinate ad osservarsi dall' uomo, certamente sono state già promulgate, e perciò non può dirsi che tali leggi son dubbie, ciò niente inferma la nostra sentenza; perchè sebbene le leggi sieno certe circa la sostanza de' precetti, nulladimeno non sono

(1) Canus Relect. 4. de Pœn. p. 4. q. 2. prop. 3.
(2) Idem ibid. n. 5.
(3) S. Thom. 1. 2. q. 51. art. 1. ad 2.

(1) Sylvius 1. 2. q. 90. art. 4. in fin.
(2) Idem 1. 2. q. 91. art. 1. ad 2. v. Si quis.

certe secondo le circostanze de' casi. Onde quando si dubita se la legge comprenda, o no quel caso, allora per quel caso ben resta dubbia la legge, e pertanto ella non obbliga. Mettiamo l' esempio: è certa la legge che proibisce l' usura, ma essendo egualmente probabile che un contratto non sia usurario, allora non v' è legge certa lo che proibisca: fintantochè si dubita se il contratto è usurario, vi sarà solamente l' opinione che quel contratto sia vietato dalla legge, ma non può dirsi che vi sia legge certa che lo renda illecito, e perciò sempre resta per quel contratto dubbia la legge. A rispetto dell' usura la legge è certa, ma a rispetto di quel contratto la legge è incerta. Lo stesso dunque è dire, esser dubbio se a quel caso s' estenda la legge, che il dire esser la legge dubbia per quel caso. Ed essendo dubbia la legge (bisogna che sempre ciò ripetiamo) ella non obbliga; poichè se allora vi fosse l' obbligo di seguire l' opinione più sicura, l' obbligo sarebbe di ubbidire non già alla legge, la quale non si sa se vi sia per quel caso, ma più presto di ubbidire all' opinione la quale dice che quel caso dalla legge è compreso. Ma dov' è mai questa legge, ch' impone un tal obbligo di ubbidire a tutte l'opinioni, che favoriscono il rigor della legge, la quale sempre ch' è dubbia non può dirsi legge, o almeno legge che obblighi? Sicchè quantunque infatti la legge comprendesse mai quel caso, in tal dubbio ella non resterebbe offesa, perchè stante il dubbio, non è legge che obbliga. Nè si opera allora contro la Divina Volontà, poichè (dato che la legge comprendesse quel caso) come insegna S. Tommaso, dove noi non sappiamo ciò che vuole Dio, non siam tenuti di conformarci alla sua volontà: *Quicumque vult aliquid sub quacunque ratione boni, habet rationem conformem Voluntati Divinae, quantum ad rationem voliti; sed in particulari nescimus quid velit Deus, et quantum ad hoc, non tenemur conformare voluntatem nostram Divinae Voluntati* (1). Oltrechè diciamo che se mai vi fosse questa legge universale, di dover seguire ne' dubbi le opinioni più sicure, al più sarebbe una legge dubbia, e come dubbia, secondo lo stesso principio indubitabile, neppure obbligherebbe. E quindi concludesi che in tutt' i casi, dove la legge è incerta, e come incerta non può indurre obbligo certo, ivi resta certamente salva a noi la libertà; e pertanto allora siam certi dell' onestà delle nostre azioni, secondo l' assioma riferito di sopra di S. Tommaso, essere a noi lecito tutto quello che dalla legge non ci vien proibito: *Illud dicitur licitum, quod nulla lege prohibetur.*

39. Ma no, dicono gli avversari, che questa legge di dover seguire le opinioni più sicure ben già sta dichiarata da più sacri Canoni. come dal *cap. Illud Dominus, de Cler. excom.* dal *cap. Juvenis, de Sponsal.* dal *cap. Ad audientiam, de Homic.* e dalla *Clement. Exivit, §. Item quia, de Verb. Sign.* in tutti i quali testi si ripete la regola: *In dubiis via tutior est eligenda.* Ma rispondiamo, che gli stessi autori, che dai contrari si adducono per fautori della loro sentenza, come sono *S. Bonaventura, Gersone, Giovanni Nyder, Silvestro*, ed altri (de' quali altrove abbiamo citati i luoghi, e riferite le parole), dicono che la suddetta regola s' intende altrimenti del come l' intendono i contrari. Specialmente S. Antonino dice per prima, che tal

(1) S. Thom. 1. 2. q. 19. a 10. ad 1.

regola s'intende data di consiglio, non di precetto: *Eligere viam tutiorem consilii est, non praecepti.* Ed in altro luogo, *De meriti majoritate, non de salutis necessitate* (1). Dice per secondo, che tal regola corre ne' meri dubbi, ma non già nelle opinioni probabili: *Sumendo proprie dubium.... Sed qui emit dicta jura, potest non dubitare, sed opinari licitum esse, ex quo multi sapientes* (aliis contradicentibus) *licitum asseverent* (2). Dice per terzo, che la suddetta regola vale nel dubbio pratico, non già nello speculativo; dicendo che pecca *qui agit id de quo dubitat permanente dubitatione;* ma non pecca già *habens opinionem de aliquo, quod tamen formidat de opposito. Sic agendo contra tale dubium, non peccat... talis enim non operatur cum dubio mortali, sed secundum opinionem probabilem* (3). Posto ciò (lasciando tutto l'altro che si potesse qui dire circa l'intelligenza dei testi citati), almeno diciamo che la suddetta regola di dover seguire la via più sicura *benchè* fosse legge, e fosse legge universale per tutti i casi, e non solo ne' meri dubbi, ma anche nelle opinioni probabili, al presente, essendovi tante diverse spiegazioni che ne fanno i dottori, al più sarebbe una legge dubbia, e come dubbia (secondo altra volta dicemmo di sopra) non obbligherebbe.

4o. Ma circa il dire che le opinioni più rigide sieno le più sicure, è bene qui avvertire quel che saggiamente scrisse al presente proposito il P. Martino de Prado Domenicano, dicendo che quando in alcun caso non apparisce legge certa, col rigore non già si promuove, ma s'impedisce la salute delle Anime *Ut verum fatear, cum pro neutra parte aliquod convincens qua parte stet veritas affertur, curabo opiniones benigniores amplecti, vel earum probabilitatem indicare, cum animarum salus impediatur nimia austeritate in opinionibus; terrentur enim homines ex hoc in tantum ut salutem negligant, quapropter relaxanda est quantum fieri potest rigiditas* (1). Lo stesso scrisse più distintamente il B. Bancel anche Domenicano: *Multa sunt quae tutius est facere, sed simul etiam tutius est non se credere obligatum ad ea facienda, nisi moraliter ipsi constet de tali obligatione.* Quindi conclude: *Similiter in proposito, quamvis sit tutius facere quod docet opinio probabilior, et tutior non est tamen tutius credere se obligatum ad hoc sed tutius est, quod est de praecepto, solummodo sequi opinionem vere probabilem, de consilio vero sequi probabiliorem, quia cum debeamus formare conscientiam de obligatione ad aliquid sub poena peccati, nisi moraliter constet de obligatione, non debemus onus illud imponere. dum moraliter nobis constat superesse nobis libertatem amplectendi quamcumque voluerimus ex hujusmodi opinionibus* (2). E in verità come mai può dirsi (per esempio) che sta più sicuro in coscienza quel confessore, il quale nega l'assoluzione al penitente, perchè vuol seguire qualche opinione vera probabile, dopo ch'egli per la confessione fatta ha acquistato stretto gius all'assoluzione, oppure quel confessore che manifesta la gravezza del peccato al penitente che sta in buona fede, con tutto che certamente prevede che

(1) S. Antonin p. 1. tit. 3. Cap. 10. §. 10. et p. 2. tit. 1.
(2) Idem p. 2. tit. 1. c. 11. §. 28.
(3) Idem. p. 1. t.t. 1. c. 10.

(1) Prado in praefat. ad quaest. mor.
(2) Bancel Tom. 5. Brev. Univ. Theolog. P. 11. Tract. VI. q. 5. c. 5.

colla manifestazione il peccato di colui, da semplicemente materiale qual'è senza danno comune degli altri, diventerà formale, e da amico di Dio lo renderà nemico? E lo stesso corre in altri casi simili.

41. Adducono di più gli avversari un certo breve d'Innocenzo XI. del 1686 a' 26 di giugno, dove proibì il pontefice a' padri Gesuiti di scrivere per l'opinione meno probabile. Ma io non so da questo breve qual cosa di rimarco possano ricavarne. Primieramente altri riferiscono questo Decreto scritto in diverso modo, dicendo che il papa altro non ordinò in quello, se non che si permettesse a tutti i padri della Compagnia di scrivere per l'opinione più probabile, ed impugnar la contraria, poichè i pontefici vogliono che le questioni si discutino dall'una e dall'altra parte, acciocchè così meglio si scoprino le verità. Ma sia come si voglia, non credo potersi dire che il papa con tal Breve abbia già condannato il probabilissimo. Oltrechè vi parla il pontefice dell'opinione meno probabile, ma noi intendiamo parlare (come già a principio ci spiegammo) della sola opinione egualmente probabile.

42. Di più adducono una Lettera circolare di Benedetto XIV ai prelati per la preparazione dell'anno santo, dove disse: *Il buon confessore nelle materie dubbie non dee fidarsi della sua privata opinione, ma prima di rispondere, si contenti di vedere non un solo libro, ma ne veda molti; veda fra questi i più rispettabili, e poi prenda quel partito che vedrà più assistito dalla ragione, e dall'autorità. Così ci spiegammo nella lettera circolare sopra le usure.* Plures scriptores examinent, qui magis inter ceteros praedicantur; deinde eas partes suscipiant, quas tum ratione, tum auctoritate plane confirmatas intelligent. *Così ora ripetiamo.* I contrari fanno gran forza sopra quelle parole: *Prenda quel partito, che vedrà più assistito dalla ragione e dall'autorità.* Ma qui bisogna avvertire più cose. Per prima si avverta che la stessa lettera scritta in lingua latina parla altrimenti dell'italiana, poichè la latina dice così: *Sat erit confessarios monuisse ut in re dubia propriae opinioni non innitantur, sed antequam causam dirimant, libros consulant quamplurimos, eos cum primis quorum doctrina solidior, ac deinde in eam descendant sententiam, quam ratio suadet, et firmat auctoritas. Nec aliud sane docuimus in nostra* Encyclica super usuris (*ord.* 143 *in Bullar. tom.* 1.) *ubi* §. 8. *ita scripsimus: plures scriptores etc.* Dunque la lettera italiana dice: *Prenda quel partito che vedrà più assistito dalla ragione e dall'autorità;* la latina poi non esprime quel *più assistito*, ma solo dice, *in eam descendant sententiam, quam ratio suadet, et firmat auctoritas.* E qui si noti, che malamente alcuni riferiscono la detta lettera latina con queste altre parole: *Postea illam amplectatur sententiam, cui magis suffragari rationem, et auctoritatem favere cognoverit.* Queste parole le han prese dal P. Concina, il quale nella sua morale per altro riferì fedelmente la lettera, ma riferì non già la latina, ma l'italiana trasportata da lui in latino; ma la latina vera del papa non esprime quel *Magis suffragari etc.* Posto ciò, diciamo primieramente, che ancorchè avesse da starsi all'italiana, e non alla latina, non possiamo mai credere che il papa con quella sola parola, *più assistito*, abbia voluto decidere una questione così agitata per tanti anni, e da tanti autori con molti volumi. Perchè più presto non dee giudicar-

si, che quelle parole, *prenda quel partito più assistito ec.* non sia stata già una definizione pontificia, ma solamente un saggio consiglio, che anche i probabilisti danno ai confessori di esortare i penitenti, che si appiglino alle opinioni più probabili? Diciamo inoltre, che in rigore dee starsi alla lettera latina, e non all'italiana, poichè questa lettera circolare essa è stata certamente un istruzion generale per tutto il mondo cristiano, onde dee tenersi per genuina la latina, ch'è diretta a' vescovi di tutte le nazioni, e non l'italiana che riguarda i vescovi della sola Italia. Inoltre, quello che fa più forza è che non l'italiana, ma la latina è quella che propriamente concorda coll'altra lettera prima fatta sopra le usure, siccome lo stesso pontefice dichiarò dicendo: *Nec aliud sane docuimus in nostra Encyclica super usuris ... Deinde eas partes suscipiant, quas tum ratione, tum auctoritate plane confirmatas intelligent.* Inoltre, diciamo per ultimo e replichiamo, che quantunque si dovesse stare alla lettera italiana, e questa riprovasse definitivamente il probabilismo, ella riproverebbe il sistema dell'opinione meno probabile, ma non già il nostro dell'egualmente probabile.

43. Ma posto per certo, che noi per lecitamente operare dobbiamo avere il giudizio pratico moralmente certo dell'onestà delle nostre azioni, oppongono gli avversari, e credono di dire una gran cosa, dicendo così: Se il giudizio speculativo di quella opinione è solamente probabile e dubbio, come poi il giudizio pratico che si appoggia sulla stessa opinione probabile, può essere moralmente certo, conforme certamente si richiede che sia per lecitamente operare? Come il giudizio pratico può esser diverso dallo speculativo? Ma a questa opposizione già di sopra si è accennata la risposta chiara, poichè diciamo col dotto monsignor Abbelly vescovo Rutenense, che altre sono le ragioni che riguardano la verità della cosa, e rendono l'opinione probabile, cioè verisimile; altre le ragioni che riguardano l'onestà dell'azione, e ci fanno moralmente certi di bene operare. Spieghiamoci coll'esempio. Altra sarà la ragione che rende la guerra probabilmente giusta; altra la ragione (cioè il precetto del principe) la quale permette, anzi obbliga il suddito a militare in tale guerra dubbiamente giusta. Onde non vale il dire, che il giudizio pratico non può esser certo, e diverso dallo speculativo ch'è dubbio; mentre quando l'opinione è probabile, come la supponiamo nel suddetto caso, il suddito per il giudizio speculativo dubbio giudica che la guerra è solo probabilmente giusta: all'incontro per un altro giudizio certo, ma anche speculativo e diretto, giudica che in pratica può lecitamente, anzi è tenuto a militare, essendo obbligato ad ubbidire al suo principe, semprechè il precetto non è certamente illecito. Sicchè il giudizio pratico certo si forma da due giudizi speculativi, ambedue diretti, ma tra di loro diversi: il primo riguarda la verità della cosa, cioè che la guerra non è certamente ingiusta, e questo primo giudizio speculativo egli è dubbio: il secondo giudizio, anche speculativo e diretto, riguarda poi le onestà dell'azione del militare, cioè che dubbio dell'ingiustizia del precetto, il suddito è tenuto ad ubbidire: e questo secondo giudizio è certo, e da questo si fa certo poi il giudizio pratico del suddito, che possa lecitamente militare nella guerra che non è certamente ingiusta. Così si scioglie il grand'equivoco, che

non intendono o non vogliono intendere i contrari.

44. Del resto conforme non sappiamo approvare que' confessori che per essere troppo appassionati per il rigore facilmente condannano senza certo fondamento molte opinioni, benchè appoggiate a grave motivo di ragione o di autorità; così all'incontro non possiamo approvare quegli altri, a cui basta, per chiamare probabile un'opinione, il vederla difesa da alcuni autori quantunque di poco nome, e che per esser benigni, danno spesso in lassezze (potrei qui nominarne molti di simil fatta, ma li tralascio per degni rispetti). Il confessore prima di approvare un'opinione, egli è obbligato ad esaminare le ragioni intrinseche, e quando trova una ragione convincente per l'opinione che si oppone alla libertà, e stima che a tal ragione non possa moralmente darsi adeguata risposta, allora in ogni conto dee preferir la ragione all'autorità, ancorchè ella sia di più DD. gravi, purchè l'autorità non fosse tanta ch'egli giudicasse dovergli quella fare più peso che la ragione propria, secondo quel che asserisce S. Tommaso (1), dicendo: *Aliquis parvae scientiae magis certificatur de eo quod audit ab aliquo scientifico, quam de eo quod sibi secundum suam rationem videtur.*

45. Ciò corre in quanto alla teorica, ma in quanto alla pratica di scegliere le opinioni, nel dubbio se debbano preporsi le rigide alle benigne, o queste a quelle, io rispondo così: Dove si tratta di esimere il penitente dal pericolo del peccato formale, deve il confessore avvalersi, per quanto permette la cristiana prudenza, delle opinioni più benigne: ma dove poi le opinioni benigne fan vicino il pericolo del peccato formale, come sono alcune opinioni di DD. circa l'obbligo di fuggire le occasioni prossime, e simili, allora è sempre spediente che il confessore si avvaglia, anzi dico ch'egli come medico dell'anime è tenuto ad avvalersi delle opinioni rigide che meglio conducono a conservare il penitente nella Divina Grazia.

46. Si noti qui per ultimo, che quando io in questa pratica chiamerò qualche sentenza, più probabile, non intendo di approvare l'opposta per probabile, ma solamente di non condannarla per improbabile, e di rimetterne il giudizio agli altri che sono di me più savi.

(1) 2. 2. q. 4. art. 8. ad. 2.

CAPITOLO II.

Avvertenze sul Trattato delle Leggi

PUNTO I.

Della Natura della Legge.

Distinzioni della legge. 1. 2. e 3. *Condizioni.* 4. *Promulgazioni.* 5. 6. 7. *ed* 8. *Accettazione.* 9. 10. *Se la legge per* 10. *anni non fosse accettata.* 11. *La maggior parte non l'accetta, ec.* 12. *e* 13.

1. Si definisce la legge: *Recta agendorum ratio;* la retta ragione di ciò che dee farsi. La legge non si distingue dal precetto se non in quanto che la legge si dà alla comunità, il precetto a' particolari. Si divide poi la legge in eterna, naturale, e positiva. La legge *eterna* è la ragione della Divina Sapienza, che prescrive agli uomini le regole d'operare, obbligandoli ad osservarle. La *naturale* è la stessa legge eterna, poichè in quanto ella si considera uscita da Dio, si chiama eterna: in quanto si considera manifestata all' uomo col lume della natura, si chiama naturale, di cui sono già tutti i precetti del Decalogo. La legge *positiva* poi è quella che non è dettata dalla Natura, ma è conforme alla legge naturale, ed in questo principalmente da quella differisce, che le cose proibite dalla naturale son proibite perchè male, ma le cose che si vietano dalla positiva, son male perchè proibite.

2. La positiva si divide inoltre in divina ed umana. Alla positiva *divina* spettano tutti i precetti dell'Antico Testamento ceremoniali e giudiziali: che son poi cessati colla morte di Gesù Cristo, restando, solamente i morali, quali sono i precetti del Decalogo. A lei spettano ancora tutti i precetti del Testamento Nuovo circa i Sacramenti. La positiva poi *umana* si suddivide nella legge delle genti (detta *Jus Gentium*), nell' ecclesiastica, e nella civile.

3. La legge *delle genti* è quella che col consenso di tutte le genti è stata constituita e ricevuta, com'è per esempio la legge della guerra giusta, la legge che le robe, le quali non han padrone, s' acquistino dal primo occupante, e simili. La legge *ecclesiastica* è quella ch'è stata ordinata dalla Chiesa per il governo spirituale della Repubblica Cristiana, ed ella si comprende nel Decretale, nel Sesto Decretale, nelle Clementine e Stravaganti, ed in tutte le altre Bolle de' pontefici, che obbligano assolutamente tutti i fedeli. I canoni poi compresi nel Decreto di Graziano non inducono altr'obbligo di quello che importano in se stessi. La legge *civile* finalmente è quella ch'è stata ordinata da' principi per il buon governo temporale de' popoli; ed ella è varia secondo la varietà de' luoghi. La legge civile comune si comprende ne' Digesti, Istituti, Codice, ed Autentico, o sieno Novelle.

4. Le condizioni della legge, acciocchè obblighi, sono ch' ella sia. 1. *Onesta*, cioè che si uniformi alla

Religione. 2. *Giusta*, che non offenda il diritto de' sudditi. 3. *Possibile moralmente*, cioè non molto difficile ad osservarsi secondo i luoghi e i tempi 4. *utile* al bene pubblico e che il bene sia notabile. 5. *Necessaria* a riparare qualche male che frequentemente accada. 6. Fatta dal Legislatore *con volontà di obbligare*. 7. Che sia *manifesta*, cioè chiara, come si dice nel *cap. Abbate, de Verb. sign. Ne per obscuritatem captionem contineat;* E come dice anche S. Isidoro *in Can.* 2. *Dist.* 4. Altrimenti essendo la legge oscura, potrebbe diversamente interpretarsi, e cagionando inganno, far più danno che utile.

5. In ultimo luogo la legge per obbligare, dev' esser *promulgata*. come insegnano comunemente tutti i DD. con S. Tommaso (1) e Scoto (2) dal *Can. In istis Dist.* 4. dove si dice *Leges tunc constitui cum promulgatur*. Onde giustamente l'Angelico dice nel luogo citato. che la legge non è altro che *ordinatio promulgata*. La ragione si è perchè essendo la legge una regola comune, secondo cui tutta la comunità dee vivere, non può ella comunemente osservarsi, se almeno alla maggior parte della comunità non è denunziata (3).

6. Quindi è che le leggi cesaree, e de' principi (almeno soggetti in qualche modo all' imperatore), benchè supremi, si debbono promulgare in ciascuna provincia, o sia città metropolitana. E queste leggi non obbligano, se non dopo due mesi dalla promulgazione, come si ha dall' autentica, *Ut factae novae. Coll.* 5.

7. Qui si dubita per 1. Se le leggi pontificie, e degli altri principi indipendenti dall' imperatore, per obbligare debban promulgarsi in ogni provincia? *Soto*, *Medina*, *Corrado*, ed altri dicon di sì: almeno dice il *P. Mazzotta* col *P. Suarez* (parlando delle leggi pontificie) non presumersi che il papa voglia obbligare a quelle leggi che non ancora son venute a notizia della comunità, benchè già pubblicate in Roma. Ma la sentenza più comune, e più probabile, vuole che le suddette leggi obblighino, e specialmente le pontificie, sempre che in Roma, o in altra città dove risiede il principe, sieno state promulgate (1).

8. Si dubita per 2. Se si richiede anche lo spazio di due mesi dalla promulgazione, affinchè obblighino le suddette leggi? Altri lo negano: ma probabilissimamente l'affermano molti altri, e gravi DD. come *Soto*, *Valenza*, *Sa*, *Silvestro*, *Bonac*, *Tapia*. *Menochio*, *Reginaldo*, *Granado co' Salmaticesi*, ed altri. La ragione è perchè già si richiede il tempo, acciocchè la legge venga a notizia della comunità, come si dice nel *cap.* 1. *de concess. praebend. in* 6. dove: *Lex et mandatum nullos adstringunt . . . nisi post tempus intra quod ignorari minime debuissent*. Onde, quando nella legge non è tassato il tempo, dee starsi alla tassazione de' prudenti, fatta già nella suddetta autentica, acciò niuno stenda il detto tempo a suo arbitrio oltre il dovere (2).

9. Si dubita per 3. Se la legge per obbligare dev' essere accettata dal popolo? È certo che peccano quei che non accettano le leggi così ecclesiastiche come civili, sempre-

(1) 1. 2. q. 90. a 4.
(2) 4. Dist. 3. q. 4. a 2.
(3) Vide lib. 1. n. 96.

(1) L. 1. n. 96. v. Not. II.
(2) Ibid. v. Qu. II. et vide Salmant. de Leg c. 1. n. 9. et 92.

chè son giuste; come si ha dalla *Prop.* 28. dannata da Alessandro VII. *Populus non peccat, etiamsi absque ulla causa non recipiat legem a principe promulgatam.* Ma il dubbio si fa, se obbliga la legge, la quale non è ancora accettata? In ciò bisogna distinguere le leggi civili dall' ecclesiastiche. In quanto alle civili, dicono alcuni ch' elle non obbligano se non sono accettate, perchè i principi dal popolo ricevono la potestà legislativa; così *Valenza*, *Becano*, *Navarro*, *Azorio*, *Bonac.* e quest'opinione la chiamano probabile i *Salmaticesi* (1), e *La-Croix* (2). Ma altri molti più probabilmente dicono l'opposto come *Suarez*, *Ponzio*, *Layman*, *Silvestro*, *Diana*, ed altri (3); mentre dicono che la legge del superiore, quando è giusta, obbliga per se stessa. Ma in quanto alle leggi ecclesiastiche, niuno dubita che il papa possa obbligare i fedeli indipendentemente dalla loro accettazione, essendo certo che il papa ha la podestà legislativa non dal popolo, ma da Gesù Cristo che gli ha detto in persona di S. Pietro: *Pasce oves meas etc. Quodcumque ligaveris super terram, etc.* E lo stesso corre per le leggi, che fanno i vescovi nelle loro diocesi, i quali anche da Gesù Cristo, o immediatamente, o mediatamente (come si dirà nel *numero* 33. circa la fine) hanno tal podestà.

10. Ciò non ostante dicono più dottori, come *Valenza*, *Filliuc.*, *Covar.*, *Bonac.* ed altri con *Cabassuzio*, appartenersi al soave reggimento della Chiesa, che non obblighino i fedeli quelle leggi, che da essi non sono ricevute. Ma più volentieri noi ci atteniamo alla sentenza contraria di *Suarez*, *Layman*, *Castr.*, *Salmat. ec.* per la ragione accennata di sopra, che quando il precetto è giusto, son tenuti i sudditi ad ubbidire: nè allora dee presumersi, che il superiore per non disturbarli voglia esimerli dall'obbligazione del precetto (1).

11. Si limita non però la suddetta sentenza per 1. se la legge per lo spazio di dieci anni non è stata mai accettata, come dicono i DD. comunemente; anzi, ancorchè fosse stata un tempo accettata, e poi per dieci anni continui fosse andata in dissuetudine, è probabile ch' ella più non obblighi, come insegnano *Lessio*, *Azorio*, *Navaro*, *Castropalao*, *Sa*, *ec.* (contro d'altri che voglion la dissuetudine per 40. anni); poichè già così sta disposto per le leggi civili, nè per le ecclesiastiche vi è disposizione in contrario; ed i canoni che si oppongono, richiedenti la prescrizione di 40. anni, parlano de' beni immobili, e giussi reali della Chiesa, ma non già delle leggi (2).

12. Limitano per 2. *Suarez*, *Lessio*, *Castropal.*, *Tapia*, *Salmat.*, *Busemb. ec.* se la maggiore e più sana parte del popolo non abbia ricevuta la legge; perchè allora, quantunque la dissuetudine non sia stata ancora prescritta, ed i primi non accettando la legge abbian peccato, nondimeno gli altri non son tenuti ad osservarla, presumendosi che il principe, non premendo per l' osservanza, nè castigando i trasgressori, non voglia obbligar ciascuno ad osservare quel precetto che dalla maggior parte non è osservato (3). Si è detto, *gli altri*; perchè ciò non corre mai per coloro che hanno introdotto l'uso contro la legge, men-

(1) Salm. de Leg. c. 1. n. 101.
(2) Lib. 1 n. 529.
(3) Ap. Salm. de Leg. n. 105.

(1) Lib. 1. n. 138. v. Quaest.
(2) Lib. 1. n. 139. Et idem sentit Roncaglia de Leg. pag. 58. q. 4. R. III.
(3) Vide Op. nost. l. 1. n. 129. v. Lim. 2

tre quella non è ancora prescritta, come bene avverte *Castrop.* (1).

13. Limitano per 3. *Salas*, *Castrop.* e *Suarez* (contro altri) se la legge sia contraria alla consuetudine che sta in vigore, o se la legge è di difficile osservanza. Ma giustamente i *Salmaticesi* ammettono la suddetta opinione nel solo caso che vi fossero tali circostanze, che se dal principe fossero state avvertite, non avrebbe egli fatta la legge (2). Se poi il popolo supplicasse per la rivocazion della legge, e il principe dopo la supplica non premesse per l'osservanza, probabilmente si presume non voler egli che la legge per allora obblighi, come dicono molti autori (3).

PUNTO II.

DELL'OBBLIGO CHE INDUCE LA LEGGE.

Obbligo delle leggi precettive. 14. 15. e 16. *Se la legge può obbligare agli atti interni.* 17. *Se con grave incomodo.* 18. *Se la legge può toglier l' obbligo naturale.* 19. *Se dobbiamo rimuovere gl' impedimenti.* 20. e 21. *Dubbi circa la legge.* 22. e 23. *Delle leggi penali, spirituali, privative, ed inabilitanti.* 24. e 25. *Delle fondate in falsa presunzione.* 26. *Delle convenzionali.* 27. *Se sia necessaria la carità.* 28. *Se l' intenzione.* 29. *Se possa soddisfarsi a più precetti con più atti, o con un solo.* 30. e 31. *Se vi sono diversi precetti sulla stessa materia.* 32.

14. Bisogna distinguere le leggi precettive dalle penali. Le *penali* son quelle che non obbligano a colpa, ma alla sola pena ingiunta. Le *precettive* poi obbligano a colpa, ed in coscienza; o ch'elle sieno ecclesiastiche, e sieno civili, purchè queste non sieno state corrette dalla legge canonica, come si è provato nella nostra Morale (1). Le leggi miste poi son quelle che obbligano così alla colpa, come alla pena; ma queste si annoverano anche tra le precettive. Onde qui parleremo per I. delle leggi precettive, per II. delle penali, per III. del modo come debbonsi osservare le leggi. E per I. parlando della legge precettiva, ella obbliga secondo è la materia, grave, o leggiera. Può non però il legislatore, secondo la sentenza più probabile, anche in materia grave obbligare solamente sotto colpa leggiera (2). Ma non può in materia leggiera obbligare sotto colpa grave, se non fosse grave il fine intento, o che la trasgressione si rendesse grave per ragion di scandalo, o di danno comune, o del disprezzo della legge: il quale disprezzo è sempre colpa grave. quando egli è formale, cioè quando alcuno in tanto trasgredisce la legge, in quanto non vuol sottoporsi a quella, ma non quando la violasse per negligenza, o per ira, o per altra sua passione, *etiamsi frequenter peccatum iteret*, come insegna *S. Tommaso* 2. 2. *q.* 185. *a.* 9. *ad* 3. (3).

15. I segni per giudicare quando la legge obblighi sotto colpa grave, sono 1. Se la materia è grave in se. 2. Se così l'ha interpretata la consuetudine. 3. Se così significano le parole, v. gr. *Comandiamo gravemente*, oppure *in virtù di santa ubbi-*

(1) Tract. 3. D. 3. p. 2. §. 1. in fin.
(2) Vide Opus nostrum l. 1. n. 138. in fin. v. Limitant.
(3) N. 130. in fin.

(1) Vide in fin. Tom. 1. verb. Advertenda. Dub. 3. et in edit. Venet. vid. lib. 1. n. 106. in fin. v. Quaeritur hic.
(2) L. 1. n. 143.
(3) N. 141. et 142.

dienza, e simili. Del resto le semplici parole *ordiniamo*, *vogliamo*, oppure *fate*, *astenetevi*, e simili, queste sono ambigue, onde dalle circostanze dee argomentarsi se sieno precettive, o esortative. 4. Se al peccato vi s' aggiunge pena grave, come d' esilio perpetuo, o di scomunica, d' irregolarità, d' interdetto ad ogni uso, di sospensione totale o dell' uffizio o del benefizio, ma per tempo notabile. Ciò nondimeno s' intende quando le dette censure sono di *lata* sentenza non già quando sono di *ferenda*, secondo l' opinione più probabile (1).

16. Si dubita per 1. Se in caso che la legge assegna la pena, ed insieme precetta, obblighi allora a colpa? Alcuni lo negano, sempre che non si esprime. Ma altri più probabilmente l' affermano, perchè questa è la differenza (come già si è detto) tra la legge pure penale, e la legge mista, che quella obbliga alla sola pena, ma questa alla pena ed alla colpa; altrimenti il legislatore invano dopo la pena avrebbe ingiunto anche il precetto (2).

17. Si dubita per 2. Se la legge umana possa comandare gli atti interni? Direttamente non può, perchè solo Dio può giudicare dell' interno. Ma ben può indirettamente, quando l' atto interno dee necessariamente congiungersi coll' esterno, v. gr. ordinando la Chiesa la Confessione annuale, ordina ancora il pentimento e proposito, senza cui quella non è Confessione: ordinando il matrimonio, ordina ancora il consenso: conferendo al cherico la parrocchia, l' obbliga anche ad aver l' animo di prender il sacerdozio tra l' anno. In quanto poi agli atti esterni, benchè occulti, non v' è dubbio che la legge può universalmente comandarli o vietarli benchè occulti, come l' eresia occultamente esternata, a cui è imposta la scomunica papale; e l' omicidio occulto, a cui è ingiunta l' irregolarità (1).

18 Si dubita per 3. Se vi sia obbligo di osservar la legge umana con grave danno, o incomodo? Comunemente insegnano i DD. che no; eccetto che in due casi; 1. Se l' osservanza della legge è moralmente necessaria al ben pubblico, il quale dee preferirsi al bene temporale privato. 2. Se la trasgressione della legge ridondasse in disprezzo della Fede, o della Chiesa, così comunemente i DD. (2).

19. Si dubita per 4. Se la legge umana possa togliere l' obbligo naturale, com' è la legge che irrita i testamenti o contratti fatti senza le solennità, oppure la legge che disobbliga il figlio di famiglia a pagare il mutuo di pecunia? E diciamo che si colla sentenza più probabile di *Sanch. Castrop. Salmat. ec.* perchè la legge umana per ragione del ben comune ha la podestà da Dio medesimo di trasferire il dominio delle cose, benchè la contraria anch' è probabile. (3).

20. Si dimanda per 5. Se siamo obbligati a togliere gl' impedimenti prossimi che ostano all' adempimento della legge? Qui si parla della legge umana (perchè altrimenti corre della naturale), e bisogna distinguere: l' apporre qualche causa con cui la persona si estrae dall' obbligo della legge, questo è lecito; onde se oggi in questo luogo è festa, ben puoi andare altrove dove non è festa. ed esimerti dal sentir la Messa. L' apporre poi qualche causa

(1) L. 1. n. 144. 145. et 146.
(2) Lib. 1. n. 147.

(1) Lib. 1. num. 100.
(2) Vide Salmant. tr. 11. cap. 2. n. 130. et 331. Anacl. tr. 2. Dist. 2. q. 3. ex n. 23.
(3) Vide lib. 3. n. 711. 757. et 927.

che non estrae la persona, ma solamente la disobbliga dalla legge, ciò non è lecito; onde chi senza giusta causa imprende qualche fatica che poi l'esime dal digiuno, questi pecca, e pecca non solo se fatica a posta per esimersi. ma anche se fatica prevedendo l'esenzione; perchè ogni legge esige che non si metta impedimento alla sua osservanza senza giusta causa. Quest'è la sentenza di S. Tommaso (1), e questa seguiamo noi con *Layman*, *Sanchez*, *Mazzotta*, e *Castropal.* che la chiama comune, contro i *Salmaticesi*, ed altri (2).

21. Se poi gli scomunicati, e carcerati sieno obbligati a procurar l'assoluzione, o la libertà, affin di sentir la Messa? Comunemente dicon di no, perchè tali impedimenti son remoti. Ma anche questi peccano, se a questo fine non cercano la liberazione, per non esser tenuti alla Messa. Anzi probabilmente dicono *Bonacina*, e *Trullenchio*, che se facilmente essi potessero esser liberati. neppure sarebbero scusati, perchè siamo obbligati con leggiero incomodo a toglier l'impedimento, affin di adempire un precetto grave, ancorchè umano (3). Senza dubbio poi i sopraddetti son obbligati a procurar la loro liberazione per adempir il precetto pasquale ch'è Divino. (4).

22. Si dubita per 6. Se vi è obbligo di osservar la legge, quando la legge. o l'obbligo della legge è dubbio? Si risponde non esservi obbligo per 1. Quando si dubita se vi sia o no la legge, e fatta la diligenza il dubbio persevera, come si è detto parlando della coscienza al *cap.* 1. *num.* 15. e 32. Per 2. Quando si dubita se alcuna cosa si comprenda o no nella legge, oppure s'è cominciata o non ancora la di lei obbligazione, co. e dicono *Suarez*, *Sanchez*, *Castr.* ed i *Salmaticesi* con *Tapia*, *Villal. ec.* (1). E lo stesso dicono i DD. citati, quando si dubita se la legge sia stata promulgata o no (2).

23. All'incontro deve osservarsi la legge per 1. Quando si dubita s'ella sia stata o no ricevuta; perchè costando già della legge. per lei sta il possesso, stando allora anche per lei la presuzione che sia stata accettata, come si dovea: questa è la sentenza più probabile con *Sanchez*, *Castrop.* e *Salmaticesi*. contro altri (3). Per 2. Quando si dubita se il legislatore sia legittimo superiore, ma egli stia in possesso nella sua giurisdizione. Per 3. Quando si dubita se il superiore ecceda nel comandare; perchè il possesso sta per la sua podestà. N'eccettuano *Soto*, *Sanchez*, *Tapia*, *Sales*, *Lopez*, *ec.* quando fosse nociva, o molto molesta al suddito la cosa precettata (4). Per 4. Quando si dubita se la legge sia ingiusta, perchè in dubbio il superiore possiede il diritto di precettare (5). Ma parimente ciò limitano i DD. comunemente: se il precetto è di danno al suddito, o è molto gravoso (6). In dubbio poi se la legge contenga precetto o ammonizione, oppure se obblighi alla pena o anche alla colpa, o se alla colpa grave o leggiera; in questi dubbi dee starsi sempre per la parte più mite (7). Nel dubbio all'incontro se la cosa precettata sia lecita o no, dee certamente ubbidirsi al superiore, come si è detto nel *cap. I. n.* 18.

(1) 1. 2. q. 71. art. 5.
(2) Vide lib. 3. n. 1045. et 1048.
(3) Lib. 3. n. 325. v. Excommunicatus.
(4) Vide lib. 7. n. 161.

(1) Salmant. de Leg. c. 2. n. 110.
(2) Vide Librum nostrum lib. 1. n. 97.
(3) Lib. 1. n. 97. in fin.
(4) Ibid. n. 98.
(5) Ibid n. 99.
(6) Vide lib. 4. n 47. v. Limitant.
(7) Vid. Salmant. de Leg. c. 2. n. 12.

24. Parliamo per II. delle leggi *pure penali*, le quali obbligano (come dicemmo) non a colpa, ma nella sola pena, siccome sono le leggi che proibiscono il tagliare gli alberi, l' estrarre i viveri, e simili. In ciò dee notarsi che le pene spirituali di censure, irregolarità, inabilità, impedimento di matrimonio, ec. quando sono *latae sententiae*, e non esigono esterna esecuzione, subito ch' è commesso il delitto, s' incorrono in coscienza, avanti ogni sentenza di giudice, come costa dal *cap. Non dubium, de Sent. Excom. et cap. Significasti, de Homic.* Lo stesso corre per le pene *inabilitanti*; e lo stesso per le pene *privative* di qualche gius acquirendo, purchè il reo non fosse obbligato ad eseguir la pena con sua infamia (1).

25. Altrimenti poi se la pena è privativa di qualche gius già acquistato, v. gr. del benefizio, dell' elezione, ec. perchè allora sempre vi si richiede la sentenza, almeno *Declaratoria criminis*, benchè nella legge si dicesse che la pena s'incorra *ipso facto*; come si raccoglie dal *cap. Secundum, de Haer. in* 6. E ciò tanto più vale, se la pena è positiva, in dover positivamente restituire, o rinunziare, o patire qualche cosa secondo le leggi, le quali (per esempio per causa di simonia, o di alienazione de' beni beneficiali) privano la persona anche de' beneficj prima ottenuti; essendo cosa troppo dura l' essere alcuno obbligato ad eseguire la pena contro se stesso (2). Se n' eccettua solamente, se la pena è inabilitante, o sia condizionale *sine qua non*, com' è la pena imposta dal Tridentino a' parrochi e canonici di non far loro i frutti del benefizio, se non risiedono; oppure la pena de' beneficiati semplici di non lucrare le rendite, se non recitano l' Uffizio (1); così anch' è la pena d' esser privato del benefizio curato, imposta a chi non prende il sacerdozio tra l'anno, come si ha nel *cap. Liceat, de Elect. in* 6.

26. Si dimanda qui per 1. Se obbligano in coscienza le leggi penali che si fondano in falsa presunzione? Bisogna distinguere la presunzione detta *praesuppositionis*, cioè la presupposizione del fatto, dalla presunzione *definitionis*, ch' è la presunzione del gius, il quale giudica secondo il fatto presupposto. Se dunque è falsa la presupposizione del fatto, la legge non obbliga; per esempio, se falsamente sia provato in giudizio che il tuo animale abbia causato il danno, allora non sei obbligato in coscienza a pagar la pena; e fatta la sentenza di pagare, sebbene devi esternamente eseguirla per evitar lo scandalo, nondimeno puoi occultamente compensarti. Lo stesso vale per l' erede, che per non aver fatto l' inventario è condannato a soddisfare i creditori del defunto, oltre l' asse ereditario, quando in fatti i crediti eccedono l' eredità. Altrimenti poi dee dirsi, se è falsa solamente la presunzione del gius; per esempio se il tuo animale in verità ha fatto il danno, ma è falsa la presunzione che vi sia stata la tua colpa, perchè allora sei obbligato a pagar la pena (s' intende dopo la sentenza); perchè il fine della legge, non solo è di punir la colpa, ma ancora di rendere gli uomini diligenti ad evitare il danno alieno (2).

27. Si dimanda per 2. se le pene convenzionali apposte ne' contratti, debbonsi pagare prima della sen-

(1) Lib. 1. n. 148. e 149.
(2) Ibid.

(1) Lib. 3. n. 663, et lib. 4. n. 126.
(2) Lib. 1. 100. in fin. v. Quaero.

tenza? Altri dicon di sì; altri dino; come *Navarro*, *Lessio*, *Sanchez*, *Castrop.*, *Vasquez*, *ec.* ed i Salmaticesi la chiamano questa seconda sentenza egualmente probabile, per la ragione che ognuno che si obbliga, intende obbligarsi giusta la disposizione delle leggi che non obbligano alle pene se non dopo la sentenza (1).

28. Parliamo per III. del modo come debbono osservarsi le leggi. Nel che si noti per 1. che quantunque è necessario all'uomo l'esser in grazia, acciò l'opera sua sia meritoria, nulladimeno non è necessario ch'abbia la carità a soddisfare a' precetti. v. gr. del digiuno, della Messa, dell'Uffizio, e simili, come anche nell'adempire i voti, e la penitenza sacramentale, poichè come insegna S. Tommaso (2) cogli altri DD. comunemente il fine del precetto non cade sotto il precetto. *Non enim* (parole del S. Dottore) *idem est finis praecepti, et id de quo praeceptum datur.* Onde ben può alcuno soddisfare al precetto del digiuno, facendolo anche per fine non retto, come di avarizia, o vanagloria (3).

29. Si noti per 2 che per adempire i precetti è bensì necessaria l'intenzione di fare ciò ch'è precettato: per il che non soddisfa chi assiste alla Messa senz'animo di sentirla (4); ma eseguendosi già l'opera, non è necessaria l'intenzione di voler soddisfare al precetto. Sicchè se taluno sente la Messa nella festa. ben soddisfa, ancorchè non sapesse ch'è festa (5); anzi ancorchè lo sapesse, e non avesse intenzione di soddisfare, oppure soddisfacesse per solo timore del padre. o del padrone; poichè costui quantunque peccherebbe per il suo mal animo, non però già soddisfarebbe al precetto, con adempirlo in fatti, mentre una tale soddisfazione non dipende dalla propria, ma dalla volontà del superiore: onde quando soddisfa, non può non voler soddisfare, ed imporsi un obbligo a cui già ha soddisfatto, come saviamente dicono *Suarez*, *Lessio*, *Tournely*. *Ponzio*. *Sanchez*. *Castropal.*, *Coninch.*, *Busem.*, i *Salmat.* e *La-Croix* con altri comunissimamente (1). All'incontro non sarebbe così, se alcuno avendo qualche voto, o giuramento, o penitenza da adempire, mettendo l'opera non avesse intenzione di soddisfare al suo obbligo. S'intende ciò nondimeno, quando ricordandosi del voto ec. applicasse l'opera ad altro fine, altrimenti pure soddisfa, perchè ciascuno generalmente intende sempre di soddisfare prima alle sue obbligazioni, e poi alle cose di supererogazioni: così *Suarez*, *Azorio*, *Lessio*, *Layman*, *Busemb.*, *Roncaglia*, *ec.* (2).

30. Si noti per 3. che ben può taluno nello stesso tempo soddisfare a più precetti con diversi atti che sieno compossibili; e così nel sentir la Messa di precetto può dire le Ore, o altre orazioni che dee recitare per voto, o per la penitenza (3).

31. Si noti per 4. che con un solo atto ben può soddisfarsi a diversi precetti che cadono sulla stessa materia, ed hanno lo stesso motivo (purchè non sia materia di giustizia). Onde nelle feste, che vengono in

(1) Num. 130.
(2) 1. 2. q. 100. art. 9. et 10.
(3) L. 1. n. 162. et lib. 3. n. 264.
(4) L. 1. n. 165.
(5) Ibid. n. 163.

(1) Lib. 2. n. 164. et fusius lib. 4. n. 176.
(2) Lib. 1. n. 163. et lib. 3. n. 700. Qu. II. v. Limitant: adde Salm. de Leg. c. n. 152.
(3 L. 3. n. 309. et l. 4. n. 176. v. Circa, in fin.

giorno di Domenica, basta sentire una sola Messa. Così anche il suddiacono ch'è benefiziato, con un solo Uffizio soddisfa all' obbligo dell' ordine e del benefizio (1); e chi viola allora que' due precetti, commette un solo peccato. Altrimenti va poi, se i precetti han diverso motivo, onde chi dee digiunare per voto, o per la penitenza della Confessione, non soddisfa col digiuno della vigilia (2); se non fosse che la penitenza fosse imposta per un mese dentro cui cade la vigilia (3).

32. Si noti per 5. che chi trasgredisce con un solo atto diversi precetti, fatti da diversi legislator sulla stessa materia, commette un solo peccato, quando i legislatori hanno avuto lo stesso motivo; che perciò chi commettesse l' omicidio proibito anche dal vescovo colla scomunica commetterebbe un solo peccato, perchè così Dio come il vescovo hanno avuto un solo motivo della giustizia; così anche un sacerdote benefiziato che lasciasse l'Uffizio (semprechè volesse restituire i frutti) commetterebbe un solo peccato contro la Religione. Altrimenti poi se i motivi son diversi; onde chi trasgredisce il digiuno della vigilia, promesso anche per voto, fa due peccati; così ancora chi uccidesse un chierico farebbe due peccati, uno contro la giustizia per il precetto Divino, l'altro contro la Religione per il precetto della Chiesa, la quale per motivo già di Religione ha vietato l'offendere i suoi ministri per la riverenza loro dovuta (4); essendo regola generale, che quando la Chiesa ordina alcuna cosa, la pone nella specie di quella virtù per motivo di cui la comanda (1).

(1) Lib. 1. n. 150. cum Salm. c. 2. n. 149.
(2) Lib. 1. n. 166. ad 2. cum Salm. de leg. c. 2. n. 151.
(3) Vide Salm. loc cit.
(4) Lib. 1. n. 167. et fusius l. 5. n. 33.

PUNTO III.

Di coloro che posson far leggi.

Chi può far le leggi civili, e chi l'ecclesiastiche. 33. *Dichiarazioni delle Ss. Congregazioni, o decisioni della Rota Rom.* 34. *e* 35.

33. Le leggi civili solo da coloro posson farsi che hanno dominio supremo, come sono i re, le repubbliche, e gli altri principi che non riconoscono superiore. Le altre università suddite possono solamente fare alcuni statuti, a cui s' obblighino i cittadini per ragion di contratto; ed anche alcuni precetti, ma temporali, revocabili dal principe. Queste leggi civili poi che riguardano i buoni costumi, già dicemmo che ben obbligano anche in coscienza, come si è provato nella nostra Morale, semprechè non sieno state espressamente corrette dal gius canonico, il quale vuole che quelle si osservino: *c. 1. de Novi Op. et c. Sup. de Priv.* (2). Le leggi poi ecclesiastiche posson farsi per 1. dal papa per tutta la terra. Per 2. da' Concili generali, purchè sieno congregati per ordine del papa, e confermati dalla sua autorità (nella nostra Morale abbiamo stesa una lunga Dissertazione, dove abbiamo dimostrato che tutte le definizioni fatte *ex cathedra* dal papa sono infallibili, e la sua podestà è sopra i Concili, i quali dalla sua conferma acquistano la loro fermezza ed infallibilità); (vedi al *lib. 1. dal n. 110.*). Per 3. da' Concili nazionali, o pro-

(1) Vide lib. 6. n. 470. v. Tertia.
(2) Vide in calce Tom. 1. Edit. Neap. et Edit. Venet. l. 1. n. 106. in fin.

vinciali, cioè de' vescovi col loro arcivescovo, o da' sinodali del vescovo co' suoi parrochi. Per 4. da' vescovi in quanto alle loro diocesi; *c. 2. de Major. etc. et c. 2. de const. in* 6. ma col consiglio de' sacerdoti della loro diocesi, come si ha dal *c. Quanto, de iis quae fiunt a praël.* Da chi poi i vescovi abbiano immediatamente tal facoltà di far leggi, altri dicono dal papa; altri da Dio, ma subordinata sempre al papa (1). E molti autori come *Soto, Panorm. Abul. Cabassuz. Sanch. Ponzio, Covarr. Hurtado, Perez, Enriquez, ec.* tengono che il vescovo tanto può nella sua diocesi, quanto il papa in tutta la Chiesa: purchè non sieno cose che spettino allo stato della Chiesa universale, come sono le definizioni di Fede, o le cose di gran momento, per esempio gl' impedimenti dirimenti del matrimonio, e simili (2). I capitoli poi delle cattedrali non possono far leggi (se non solo circa i loro capitoli) vivendo il vescovo, ma bensì vacando la sede (3).

34. Qui si dubita fra' DD. se le dichiarazioni delle Ss. Congregazioni abbiano vigor di legge. Ne' casi particolari per cui si fanno, non ha dubbio che obbligano come leggi. In quanto poi ad altri casi simili, molti DD. probabilmente anche l'affermano purchè sieno munite col sigillo, e colla sottoscrizione del cardinal prefetto, e purchè sieno fatte *consulto pontifice*, come prescrisse Sisto V. nella sua Bolla 74. Molti altri nondimeno anche probabilmente dicono, che tali dichiarazioni, benchè sieno di molta autorità, tuttavia non obbligano universalmente, se non sono fatte *de mandato pontificis*, e di più promulgate per tutta la Chiesa, in modo che il papa dichiari volere ch' elle si osservino da tutti i fedeli; così *Sanchez, Tournely, Bonac., Vasquez, Cardenas, Terillo, Vega, Villalob., Tapia, Lezana*, i *Salmaticesi*, e *Mazzotta*. E la ragione si è, perchè tutte le dichiarazioni (come diremo appresso parlando dell' interpretazione al *n.* 73. *e* 74.), semprechè son fatte da altri che dal proprio legislatore, son nuove leggi che han bisogno di nuova e solenne promulgazione, secondo quel che si è detto al *cap. I. num.* 5. la quale promulgazione non si fa nelle dichiarazioni delle Ss. Congregazioni (1).

35. Le Decisioni della Rota Romana tanto meno han forza di leggi universali. Se poi le regole della Cancelleria obblighino da per tutto, lo negano *Lessio, Valerio, Diana*, ed altri per la stessa ragione, perchè elle non sono promulgate: onde dicono che vagliono solo per direzione della curia di Roma. Ma *La-Croix* con *Gomez, Azorio*, ed altri, l'afferma per la pratica che asserisce esservene in contrario, almeno in quanto a quelle regole, la cui materia è comune, e non ristretta alla sola curia Romana (2).

PUNTO IV.

DI COLORO CHE SONO OBBLIGATI ALLE LEGGI.

Chi sia tenuto alle leggi. 36. *se i fanciulli.* 37. *se i legislatori* 38. *se i pellegrini.* 39. *e* 40. *se il pellegrino dimora per breve tempo.* 41. *se il vescovo dispensi col pellegrino ne' voti, digiuni ec.* 42.

36. Si avverta che altri non son tenuti alle leggi umane, di cui qui

(1) Lib. 1. n. 104.
(2) Vide lib. 6. n. 980. v. Sed.
(3) Lib. 1. n. 104. circa fin.

(1) L. 1. n. 106. v. Secunda.
(2) Vide La Croix lib. 1. n. 575.

solamente si parla, e questi sono gl' infedeli, ed i fanciulli, ed i pazzi. Altri poi sono scusati dalle leggi, come sono gli ubriachi, i dormienti, e gl' ignoranti. Ond' è illecito indurre questi secondi a trasgredir la legge, ma non i primi. Ma parlando della legge naturale, è sempre peccato indurre chi si sia a violarla (1).

37. Dicono *S. Antonino*, *Soto*, ed altri, che i fanciulli non son tenuti subito dopo l' uso di ragione alle leggi ecclesiastiche, ma dopo almeno i dieci anni. Quest' opinione con ragione dagli altri comunemente si ributta. Anzi se alcun fanciullo in qualche cosa raro, anche prima del settennio, avesse certamente il perfetto discernimento, questi molto probabilmente ancora è obbligato, come dicono molti, benchè l' opinione contraria non la stimo improbabile per quel che dice S. Tommaso (2), che le leggi non riguardano i casi rari, ma gli ordinari: *legislator attendit ad id, quod communiter, et in pluribus accidit.* Al precetto non però della Confessione annuale un tal fanciullo, che avesse già peccato mortalmente, senza dubbio sarebbe tenuto, perchè il testo nel *cap. Omnis, de Poenit. et Rem.* obbliga espressamente ognuno ch' è giunto agli anni della discrezione. In dubbio poi se in alcun fanciullo vi sia o no l'uso perfetto della ragione: prima del settennio, si presume che no; dopo, si presume che sì (3).

38. I legislatori anche son tenuti alle loro leggi, almeno sotto colpa leggiera, per ragion dell' esempio che debbon dare a' sudditi; e sotto grave, se si tratta di tassazione di prezzo, o di valore de' contratti (4).

(1) L. 1. n. 153.
(2) 2. 2. q. 147. a. 4.
(3) Vide lib. 3. n. 270. et 1012.
(4) L. 1. n. 154.

39. Circa i pellegrini poi debbon notarsi più cose. Per 1. il pellegino è obbligato sì bene alle leggi comuni in ogni luogo, purchè quello sia paese cattolico, e non vi sia colà contraria consuetudine (1), ma non alle leggi locali della sua patria, sempre che n' è assente, quantunque ne partisse per esimersi dalla legge. Lo stesso sarebbe, se andasse in luogo esente benchè della stessa diocesi. E per questa ragione probabilmente sono esenti dalla giurisdizione del vescovo i Conventi e le Chiese de' regolari, come dicono *Sairo, Avila, Enriquez*, ed i *Salmaticesi* con *Candido* e *Diana;* poichè il Tridentino *sess. 14. cap. 5. de Reform. in fin.* chiama esenti così le persone, come i luoghi de' regolari (2).

40. Per 2. il pellegrino è tenuto alle leggi del luogo ove si trova, ancorchè ivi non avesse contratto che solamente il quasi domicilio, secondo la sentenza comune, checchè si dicano alcuni autori, i quali richiedono il vero domicilio. E qui si avverte, che il vero domicilio si contrae da colui il quale ha animo di permanere perpetuamente in alcun luogo; e quest' animo si presume, quando egli trasporta ivi la maggior parte de' suoi beni, oppure vi edifica o compra una casa; oppure espressamente dichiara quest' animo; oppure finalmente vi abita per dieci anni, senza che mai dia ad intendere di volersene partire. Il quasi domicilio poi lo contrae quegli che per la maggior parte, o almeno per tempo notabile dell' anno abita in qualche paese (3).

41. Qui si dubita per 1. tra' DD. se sia tenuto alle leggi del luogo il

(1) Ib. n. 161.
(2) N. 156. Notandum.
(3) Cit. num. 156.

pellegrino, che vi dimora per breve tempo. La prima sentenza l' afferma con *Ponzio*, *Suarez*, *Covar.*, *Salas*, *Tapia ec.* e la chiamano probabile *Sanchez*, ed i *Salmaticesi*; perchè (secondo essi dicono) è spediente alla pace pubblica, e ad evitare gli scandali, che tutti osservino le leggi del luogo ove si trovano. Ma per contrarre poi l' obbligo dei precetti locali, molti DD. dicono che non basta il semplice passaggio per quel luogo, ma vi bisogna qualche dimora: chi dice la dimora d' un giorno intiero, chi della maggior parte d' un giorno. Ma parla meglio a mio parere il *P. Suarez*, il quale distingue così: Se giunge il pellegrino a quel luogo come termine della sua via, allora è tenuto a tutte le leggi di quello; se poi per colà è solamente di passaggio, non è obbligato a' precetti positivi, v. g. del digiuno, e della Messa; perchè il precetto positivo obbliga solamente coloro che ivi stanno, non che passano; ma sì bene a' precetti negativi, i quali obbligano *pro semper*, sicchè hanno tratto successivo per tutto quel giorno. Questa prima sentenza è abbastanza probabile: ma è più comune e più probabile, che non sia tenuto alle leggi del luogo quel pellegrino che non ha ivi contratto il quasi domicilio: con dimorarvi (come si è detto) per la maggiore o almeno per notabile parte dell' anno; perchè la legge non obbliga che i sudditi, quali non si reputano quei che per poco tempo in qualche luogo dimorano. Purchè (si limita) non fosse legge *de jure communi*, o fosse circa le solennità dei contratti (1).

42. Si dubita per 2. Se il vescovo del luogo possa dispensare a' pellegrini i voti, giuramenti, digiuni, e l' astinenza di faticar nella festa? La prima sentenza l' afferma con *Ponzio*, *Tannero*, *de Januariis* (e la chiama probabile *Castrop.*), per la stessa ragione detta di sopra, cioè che il pellegrino per ogni dimora anche breve in qualche paese (purchè giunga colà come termine del suo viaggio) si fa suddito del vescovo del luogo. E s' è probabile questa ragione, come abbiam detto nel primo dubbio, è probabile ancora questa prima sentenza. Ma secondo quel che s' è detto, ella è più comune, e più probabile la sentenza, che non permette al vescovo dispensare, se non con que' pellegrini che han contratto il quasi domicilio (1).

(1) Vide lib. 3. n. 332. in fine, et vide Edit. Venet. lib. 1. n. 156. Dub. 2.

PUNTO V.

QUALI CAUSE SCUSANO DALLA TRASGRESSIONE DE' PRECETTI.

Scusa l' ignoranza. 43. *Il timore.* 44. *L' impotenza.* 45.

43. Scusa per 1. l' ignoranza, s' è invincibile, ancora in materia dei precetti naturali: in quanto non però alle sole conclusioni mediate, come si è spiegato di sopra trattando della Coscienza al *cap. I. num.* 5. Altrimenti poi, se è vincibile cioè quando la persona deve e può sapere la verità, ed inoltre, avverte all' obbligo di vincere il dubbio, e trascura di saperlo: così comunemente insegnano *S. Antonino. Suarez*, *Silvio*, *Gersone*, *Nav. Sanch. Castrop. ec.* da *S. Tommaso de Verit. q.* 15. *art.* 4. *ad* 10. (2).

44. Scusa per 2. il timore, ma in ciò bisogna distinguere i precetti positivi da' naturali. Da' *positivi*,

(1) Lib. 1. n. 158.
(2) Lib. 1. n. 7. ad II. et n. 168.

anche divini, bene scusa ordinariamente il timore di grave male, se l' osservanza del precetto non fosse necessaria ad evitare lo scandalo comune, o a conservare la venerazione verso la Chiesa; come se alcuno fosse costretto a violare il digiuno in disprezzo della Religione Cattolica, perchè allora siamo tenuti ad osservare il precetto, anche col pericolo della vita. I precetti poi *naturali*, se sono affermativi, non sempre siamo tenuti ad osservarli, onde con pericolo della vita non vi è obbligo di rendere il deposito, di soddisfare il voto ec. Ma da' negativi, come di non fornicare, non ispergiurare, e simili, niun timore mai scusa. E se da alcun precetto negativo scusa qualche volta il timore, come di non uccidere, non rubare (essendo lecito l' uccidere l' ingiusto aggressore per difendersi la vita, e il prendere la roba d' altri, se non v' è altro modo di liberarsi da una grave infamia allora diciamo che cessa in tali casi il precetto. E lo stesso meglio dirassi de' precetti affermativi, senza far quella distinzione che alcuni assegnano, cioè che i precetti naturali ed affermativi obbligano *semper*, *sed non ad semper*, ma i negativi *semper et ad semper* (1).

45. Scusa per 3. l' impotenza. Se poi non potendosi osservare il tutto, debba osservarsi la parte del precetto che può adempirsi, si distingue così: Se il precetto può comodamente dividersi, sicchè nella sua parte si salvi il fine del precetto, allora benchè non possa osservarsi tutto, dee adempirsi la parte che si può; v. g. se non puoi dir tutto l' Uffizio, dei recitarne quella parte che puoi: e l' opposto è stato già dannato nella Propos. 54. da Innocenzo XI. Così ancora se nella Quaresima sei dispensato a mangiar carne, sei nondimeno tenuto all' unica comestione, come ha dichiarato Benedetto XIV. nella sua Bolla *Non ambigimus* (1). Altrimenti corre poi, se nella parte non si salva la ragione del precetto; onde se dei per voto andare a Roma, e non puoi ivi giungere, non sei tenuto a far parte del viaggio (2). Scusano ancora dalla legge la dispensa, l' epicheia, e la consuetudine contraria, ma di queste se ne parlerà a parte ne' punti seguenti.

(1) Lib. 1. n. 175.

PUNTO VI.

DELLA DISPENSA.

Se per dispensare vi bisogni sempre la giusta causa. 46. *Se la dispensa è obbrettizia, ec.* 47. *Può cercarsi anche nel terzo.* 48. *Dispensa tacita.* 49. *Cause per la dispensa.* 50. *In dubbio se vi bisogna dispensa.* 51. *Se il superiore è tenuto a dispensare.* 52. *Dispensa data con mala fede, o con buona, ma senza causa.* 53. *Data per timore.* 54.

46. Scusa benanche dalla legge la dispensa del legislatore, o di chi ha simile podestà; purchè vi sia giusta causa, altrimenti pecca il dispensante: ma non più che venialmente (se egli è il primario superiore), come probabilmente dicono *Sanchez*, *Castropal.*, *Layman*, *i Salmaticesi*, *Ponzio*, *ec.* Ed in dubbio se la causa sia giusta o no, non pecca affatto, come ben dicono *Sanchez*, ed i *Salmaticesi* con *Granado*, e *Diana* (checchè si dica *Bonacina*). Chi poi cerca da un tal superiore la dispensa

(1) Vide l. 3. n. 1013.
(2) Lib. 1. n. 177.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

senza giusta causa, probabilmente non pecca avvalendosene; *Suarez*, *Salmat. Castrop. Ponzio*, *ec.* (1).

47. Si noti qui per 1. che quando la supplica della dispensa è *obrettizia*, o *subrettizia* (cioè quando si espone una falsità, o si tace la verità), la dispensa è nulla, alloraquando si tace quel che *de Stylo Curiae* doveva esprimersi: o quando la causa finale, o sia motiva (non già l'impulsiva) che si espone, è falsa. In dubbio poi, se la causa falsamente allegata sia stata finale, o impulsiva, dicono *Sanchez*, *Ponzio*, *Castropal.*, *i Salmat. ec.* che la dispensa si ha per valida, poichè in dubbio le leggi favoriscono il valor dell'atto; *l. Quoties. ff. de Reb. dub.* E lo stesso dicono i DD. citati, se siansi esposte più cause, altre vere, altre false; ma una di quelle sia stata già sufficiente per la dispensa (2).

48. Si noti per 2. che la dispensa può impetrarsi per alcuno anche dagli altri, benchè quegli ne fosse ignorante, ed anche invito. Avvertendosi nondimeno, che quelle cose le quali si ottengono dalla S. Penitenzieria, debbono domandarsi o dal penitente o dal confessore, o almeno da' consanguinei fino al quarto grado, come si ha dal *cap. De motu*, *de Praebend. in* 6. Sempre non pertanto la dispensa deve poi accettarsi dal principale, acciocchè possa avere il suo effetto (3).

49. Si noti per 3. che ben può taluno servirsi della dispensa tacita, purchè giustamente possa presumere il consenso *de praesenti* del superiore; ond'è che se il superiore vede trascurarsi la legge, e tace, potendo facilmente e senza incomodo correggere, giustamente si presume allora che dispensi; *Suarez*, *Sanchez*, *Castropal.*, *Salmat. ec.* (1). Si è detto *de praesenti*, perchè solamente la licenza presunta da' DD. si ammette, ma non già la dispensa. Benchè ciò non ostante dice *Elbel*, e cita *Suar. Silvestro*, *Filliuccio*, *ec.* ch'essendovi qualche necessità urgente, in cui non possa ricorrersi al superiore per la dispensa, ben può lecitamente operarsi colla dispensa presunta (2).

50. Si noti per 4. che altre cause per se scusano del precetto, e queste non richiedono dispensa, sempreche sieno almeno probabilmente giuste. Altre poi sono sufficenti per la dispensa, ma han bisogno di quella: tali cause sono o la dignità del postulante, o del superiore, v. g. acciocchè sia stimato benigno, l'utilità comune, ed anche privata, e simili (3).

51. Si noti per 5. che in dubbio (o il dubbio sia positivo, o negativo) se il caso ha bisogno o no di dispensa, il suddito può servirsi della sua libertà; benchè sempre sarà miglior consiglio ricorrere al prelato, acciocchè lo dichiari, o dispensi; essendo che ne' casi dubbi il prelato, anche inferiore, ben può dispensare, quantunque non ne abbia la concessione speciale dal superiore, come dicono *Layman*, *Castropal.*, *Sa*, *Diana*, ed i *Salmaticesi* (4). Se n'eccettuano nulladimeno le dispense d'impedimenti di matrimonio; poichè in queste si tratta del valore non solo del contratto, ma anche del Sacramento, e perciò in esse non possiamo operare col dubbio; anzi neppure coll'opinione probabile circa il fatto (se pure circa il fatto può darsi opinione probabile), mentre ne' dubbi di

(1) Lib. 1. n. 178.
(2) Lib. 1. n. 183. v. Quaeritur.
(3) L. 1. n. 186. ad 10.

(1) L. 1. n. 187.
(2) Elbel de 3. Praec. n. 414.
(3) Vide l. 1. n. 195. v. Notandum.
(4) Ibid. n. 190.

fatto non si presume che la Chiesa dispensi in tali impedimenti, come si presume nelle opinioni probabili, *de jure;* nè gli sposi possono esporsi al pericolo di contrarre le nozze senza la grazia del Sacramento, agli aiuti della quale non possono rinunziare Onde ne' casi dubbi debbono almeno ricorrere al vescovo, il quale ben può dispensare negl' impedimenti dubbi, come dicono comunemente *Merbesio. Cabassuzio, Tournely, Sa, Pichler, Castrop. Salmat. Roncaglia, Holzman, ec.* (1).

52. Si domanda per 1. Se essendovi giusta causa, il superiore è tenuto a dispensare? Dee distinguersi: se la causa è tale che solamente renda permessa la dispensa, non è tenuto, altrimenti poi, se la rende necessaria ad evitare qualche grave danno, o a procurare qualche grand' utile comune, ed anche privato. come dicono *Coninchio, Sanchez, i Salm. ec.* con *S. Tommaso* (2). Ma quando la dispensa si nega, ancorchè si neghi ingiustamente, il suddito resta con tutto ciò obbligato alla legge; purchè la causa non fosse tale che affatto dalla legge l' esimesse, come sarebbe se vi fosse necessità di contrarre un matrimonio senza le pubblicazioni, e il vescovo ingiustamente negasse la dispensa. siccome dicono *Soto, Sanchez, Coninch. Salmat. Castrop.* ed altri (3).

53. Si dimanda per 2. Se vaglia la dispensa, quando il superiore la dà con mala fede, stimando non esservi causa, ma in fatti la giusta causa vi sia? Si risponde: se dispensa il legislatore, certamenie vale. Il dubbio si è, se dispensa il prelato inferiore. Altri dicono che non vale, poichè all' inferiore è data la facoltà di dispensare solamente colla causa; ma è più comune, e più probabile la sentenza contraria, perchè il valore della dispensa non dipende dalla cognizione, ma dall' esistenza della causa; conforme vale l' elezione di colui che già è capace del benefizio, benchè l' elettore lo stimasse incapace, come si ha dal *cap. Nihil, de Elect.* (1). Altrimenti poi dee dirsi con *Castrop. Ponzio, Suar. Lay., Salas Soto, e Navarro* (contro *Sanch., Busemb., Salmatic. ec.*), se la dispensa è stata fatta in buona fede, ma senza giusta causa; poichè senza questa l' inferiore non ha alcuna facoltà di dispensare nella legge del superiore. Ciò nondimeno s' intende, quando si vede che la causa certamente non era bastante; del resto in dubbio il possesso sta per il valore della dispensa, come ben avvertono gli stessi autori citati per la nostra sentenza (2).

54. Si domanda per 3. Se vale la dispensa concessa per timore? Si risponde: sempreehè vi è la giusta causa di dispensare, purchè non costi (mentre non basta il dubbio) che il superiore non abbia avuto animo di dispensare, la dispensa è valida; perchè il timore non toglie il volontario. Ed è ben anche lecito l' ottener tal dispensa per via di timore, se il timore è giustamente incusso, v. g. di ricorrere al superiore maggiore, se l'inferiore nega la Dispensa (3).

(1) Vide Tom. II. lib. 9. n. 902. Qu. I. et II.
(2) 1. 2. q. 97. art. 4.
(3) Lib. 1. n. 179.

(1) Lib. 1. n. 181.
(2) Lib. 1. n. 172. et fusius. lib. 3. n. 251
(3) Lib. 1. n. 184.

§. I.

DI COLORO CHE POSSONO DISPENSARE.

Di potestà ordinaria in che può dispensare il papa. 55. 56. *In che i vescovi.* 57. e 58. *I parrochi.* 59. *I prelati regolari.* 60. *Di potestà delegata ognuno che l' ha dall' ordinario. Se muore il delegato.* 61. *Clausula* Donec dispensetur. 62. *Suddelegazione* 63. *Con se stesso.* 64.

In ciò bisogna distinguere la facoltà ordinaria dalla delegata. Di podestà *ordinaria* ben può dispensare il papa in tutte le leggi canoniche, anche fatte dagli Apostoli, come particolari prelati delle Chiese: conforme sono il digiuno quaresimale, l'osservanza delle Domeniche, la proibizione al bigamo d'ordinarsi ec. secondo insegna S. Tommaso (1), il quale dice che il papa può dispensare in tutte le cose che spettano *ad determinationem Divini cultus*, ma non già nelle leggi tradite dagli Apostoli come ricevute da Gesù Cristo. conforme sono le leggi circa la materia e forma de'Sacramenti, e circa l' oblazione della Messa (2).

56. Se poi il papa possa anche dispensare in alcuni precetti Divini; si risponde che in quelle cose, nelle quali il gius Divino nasce dalla volontà umana, come sono i voti, ed i giuramenti, è certo appresso tutti che il papa (purchè vi sia giusta causa) può dispensare; perchè allora, non è che il papa tolga il gius Divino, ma toglie il fondamento dell' obbligo, oppure come dice S. Tommaso (3), *determinet quid sit Deo acceptum.* Il dubbio sta, se possa dispensare in quelle cose che assolutamente dipendono dall'arbitrio Divino. Vi sono tre sentenze. La prima ch' è dell' *Abbate*, e di altri pochi, l'afferma universalmente; ma questa comunemente si riprova. La seconda ch'è di *Nav. Cano, Sanch. ec.* l'afferma solamente in alcuni casi particolari, come nel matrimonio rato, residenza dei vescovi, nel dare a' sacerdoti semplici la facoltà di amministrare gli Ordini, e la Cresima, e simili; perchè in queste cose vi può essere tal causa che preponderi all'indecenza considerata dal precetto. Ma lo nega in altre cose, nelle quali in ogni caso deve evitarsi l' indecenza, come nel precetto di non fornicare, di non mutare le materie e forme de'Sacramenti (almeno in quanto alla sostanza) e simili. La terza sentenza più comune e più probabile di *Suar. Silv. Castr. e Covarruvia* con *S. Tommaso* (1) lo nega universalmente, perchè l'inferiore niente può nella legge del superiore. Nulladimeno molto probabilmente dicono *Soto, Suarez, Nav. Conich. Valenz. Durando. ec.* che il papa in qualche caso particolare ben può, non già dispensare, ma dichiarare che la legge Divina allora non obbliga; poichè una tal podestà nel papa par che sia necessaria per il buon governo della Chiesa, a riguardo di tante varie circostanze che possono occorrere (2).

57. I vescovi anche di podestà ordinaria possono dispensare in tutti gli statuti vescovili, e sinodali della diocesi. E lo stesso può il vicario capitolare *sede vacante:* ma non già il vicario del vescovo, come dicono i *Salmatic.* e *Sanch.* con molti comunemente (3); perchè nella gene-

(1) Quodlib. 4. art. 15.
(2) Lib. 1. n. 188. cum Salm. et aliis communiter.
(3) 2. 2. q. 88. art. 12.

(1) 1. 2. q. 97. a 4.
(2) Vide lib. 6. de Matrim. n. 1119.
(3) Salmant. de Leg. c. 5. num. 32. et Sanch. de Matrim. l. 2. D. 40. n. 12.

ral commissione non viene la facoltà di dispensare, se specialmente non si commette. Possono ancora i vescovi dispensare nelle loro diocesi dagli statuti del Concilio provinciale non riservati (1). Di più dalle leggi pontificie comuni, come sono le irregolarità, impedimenti di matrimonio, voti riservati, e simili; sempre non però che il pericolo è imminente, e non è facile di ricorrere al papa, come si dirà al *cap. XX.* dei Privilegi. Di più in quelle leggi papali che son fatte specialmente per le loro diocesi (2). Di più possono dispensare ne' casi in cui v' è giusto dubbio, se vi sia bisogno di dispensa o no (3). Di più in tutte quelle cose che comunemente accadono; come ne' voti (purchè non sieno riservati), ne'digiuni, nell'osservanza delle feste, nell' astinenza dalla carne, e simili. Ed in tutte queste cose possono delegarne la dispensa anche agli altri, poichè tal facoltà compete a' vescovi *de jure ordinario*, essendo ella perpetuamente annessa al loro uffizio (4).

58. Possono ancora i vescovi dispensare a tutti gli Statuti canonici in cui vi fosse la clausula, *donec dispensetur*, colla quale già s'intende data loro questa facoltà (5). Se poi i vescovi possano dispensare in tutte le leggi canoniche, in cui non sia riserbata espressamente la dispensa; molti DD. l'ammettono, come *Soto*, *Covarruvia*, *Sporer*, *S. Antonino* (che la chiama sentenza comune) ed *Elbel*, (che la chiama comunissima, e vi cita *S. Bonaventura*, e *Scoto*) e *Castrop.* la chiama probabile colla *Glossa nel cap. Nuper*, *de Sent. excom.* dove disse il pontefice: *Quia tamen conditor canonis absolutionem sibi specialiter non retinuit, eo ipso concessisse videtur facultatem aliis relaxandi.* E la Glossa ivi soggiunge: *Est hic argumentum, episcopos posse dispensare, ubi specialiter dispensatio non est inhibita, ex l. Necnon, ff. Ex quib. caus. etc.* All' incontro lo negano *Suar. Bonac.* i *Sal. ec.* per *il cap. Dilectus de Temp. Ordin.* dove un certo vescovo, per aver dato ad uno più Ordini nello stesso giorno, fu sespeso per questa ragione: *Cum illi hujusmodi dispensatio a Canonone minime sit permissa.* E rispondono al primo testo, che quella disposizione fu fatta solo per l' assoluzione delle censure. Ma ciò non ostante la prima sentenza è abbastanza probabile. perchè al riferito secondo testo anche può rispondersi ch'egli s'intendesse solamente valere in materia di ordinazione. Tanto più che nel primo testo par che si parli in generale. ma nel secondo in particolare dell'ordinazione, ponendosi la parola *hujusmodi*. All'opposizione poi generale, che l' inferiore niente può nella legge del superiore, può rispondersi che ciò corre per quegl'inferiori, che tutta la loro potestà l'hanno dal principe, ma non per i vescovi che probabilmente la potestà nelle loro diocesi l'hanno immediatamente da Dio (benchè sempre subordinata al papa), come sostengono *Soto*, *Vasquez*, *Vittoria*, *Tournely*, *Natal d'Alessandro*, *ec.* Quindi dicono molti DD. che il vescovo può nella sua diocesi, quel che può il papa con tutta la Chiesa, eccettuate quelle cose che espressamente si riserba il papa, o che s' ap-

(1) Lib. 1. n. 190.
(2) Ibidem, ver. Item in legibus.
(3) Ibid. n. 192. et l. 6. n. 902. vers. Ceterum.
(4) L. 1. n. 190. v. Possunt. et v. Et in his.
(5) Vide Sal. de Leg. c. 5. n. 37. cum Suar. Caj. Bon. Castr. etc.

partengono allo stato universale della Chiesa, secondo che si è detto al *n.* 33. *circa la fine* (1).

59. I parrochi par che similmente *de jure ordinario*, per ragion della consuetudine possono dispensare coi loro parrocchiani, anche presente il vescovo, nelle frequenti necessità; ma solamente di quelle cose in cui v' è l'uso ch' essi dispensino, come nel digiuno, e nell' astinenza dalla fatica il giorno di festa; così *Suarez*, *Silvestro*, *Sanchez*, i *Salmaticesi*, *Viva*, ed altri comunemente (2).

60. I prelati regolari anche di podestà ordinaria, concessa loro *a jure*, possono dispensare dalle regole ne' casi particolari, purchè non sia loro espressamente vietato in qual che materia. E per ragion di privilegio anche i prelati inferiori possono dispensare in tutte le cose leggiere o proprie di quel Convento, o che frequentemente occorrono, *Peirino*, *Castrop.* ed altri (3).

61. In quanto poi alla podestà *delegata* di dispensare, dee notarsi per 1. che chiunque ha la podestà ordinaria, può delegarla ad altri, come dicono comunemente *Suar. Castrop. Basilio*, *i Salmatic.* ed altri (4). E si dice podestà ordinaria quella ch' è annessa all' Uffizio, come si dirà al Cap. XX. parlando de' privilegi al *n.* 34. Se poi spiri o no tal podestà colla morte del delegante; si risponde che sì, quando è fatta per modo di *commissione* in qualche caso particolare, e quando la cosa è ancora intiera; ed allora la dispensa dee strettamente interpretarsi, perchè si ha allora come odiosa, dal *c.* 1. §. 1. *de Filiis Presbyt.* purchè non sia stata fatta per moto proprio del superiore: oppure non sia inserita *in corpore juris*, come nel Decretale, ec. ovvero purchè non si conceda per ben comune, o a qualche comunità. Se poi la dispensa è fatta per modo di *grazia*, allora non ispira colla morte del delegante; nè strettamente, ma largamente allora come favorevole deve interpretarsi (1). Sicchè allora, nel dubbio se vi sia causa bastante o no per la dispensa, ben può il delegato dispensare, come dicono *Gaetano*, *Silvestro*, *Sanchez*, *i Salmat. Tapia*, *Granado*, *ec.* (2).

62. Dee notarsi per 2. che in quelle leggi dove vi sta la clausula, *donec dispensetur*, possono i prelati inferiori sempre dispensare, ancorchè non ne abbiano espressamente la facoltà dal superiore, *Gaetano*, *Suarez*, *Bonac.*, *Salmatic.*, *Castrop. ec.* (3).

63. Dee notarsi per 3. che il delegato non può suddelegare, se non quando ne ha la facoltà espressa, oppure quando è delegato dal principe, o dal pontefice; *cap. fin* §. 1. *de Offic. et potest. deleg.* ovvero quando è delegato dal prelato ordinario *ad universitatem causarum. l.* 1. §. *An ab eo*, *ff. Quis et a quo* (4).

64. Dee notarsi per 4. che chi ha la facoltà universale di dispensare cogli altri, può dispensare anche con se stesso; così comunemente *Gaetano*, *Layman*, *Castrop.*, *Bonac. ec.*; *con S. Tommaso* 2. 2. *q.* 185. *art.* 8. *in fin* (5).

(1) Lib. 1. n. 91. l. 3. n. 397. in fine, et l. 6. num. 980.
(2) L. 1. n. 57. v. Item potest, et l. 3. n. 188. ac n. 1052. ad 3.
(3) L. 1. n. 194.
(4) L. 1. n. 100. in fin.

(1) L. 1. n. 193. et 195.
(2) Ibid. n. 192.
(3) L. 1. n. 190. v. Notand. II.
(4) L. 1. n. 193.
(5) Vide l. 3. n. 249, v. Ultimo et n. 256. in fine.

§. II.

IN QUANTI MODI PUÒ CESSARE LA DISPENSA.

Cessa la dispensa I. per la cessazione della causa 65. e 66. *II. per la rivocazione.* 67. *III. per la rinunzia.* 68.

65. La dispensa cessa in tre modi. I. Per la cessazione della causa. II. Per la rivocazione del dispensante. III. Per la rinunzia del dispensato.

66. E per I. cessa la dispensa per la *cessazione della causa.* Ciò nondimeno s' intende per 1. se cessa la causa motiva, o finale; e se cessa totalmente. poichè se cessa la sola impulsiva, o la motiva non cessa totalmente, finchè dura la dispensa. S' intende per 2. purchè la dispensa non abbia già sortito l'effetto, e purchè alla dispensa non vi sia stata aggiunta qualche commutazione di gravame. In dubbio poi se sia cessata la causa motiva, o sia cessata totalmente. vale la dispensa, poichè ella possiede (1). S'intende per 3. se la dispensa sia stata concessa sotto la condizione, almeno tacita, *se dura la causa:* conforme si presume così data, quando la causa non si giudicava perpetua; poichè se la dispensa è data assolutamente, conforme si presume data quando si concede per causa stimata perpetua (v. g. per l'onestà de' costumi, per la scarsezza de' ministri, per la povertà de' parenti, e simili), allora è probabile che ancora cessata la causa finale, non cessa la dispensa; perchè tolto ch'è una volta assolutamente per la dispensa l'obbligo della legge, egli non torna se non è di nuovo imposto dal Superiore; così *Suarez, Ponzio, Castrop., Sa, Salmat., Layman, Perez, ec.* contra *Bonacina, Trullenchio, ec.* (1). E quando la dispensa è data assolutamente, ella neppure cessa per esserne fatto già uso una volta: v. g. chi ha la dispensa nel voto di castità, a potersi casare, morto il coniuge finchè dura la dispensa per fare altro matrimonio, purchè quella non sia stata data per quel solo caso (2).

67. Per II. cessa la dispensa per la *rivocazione del dispensante*; il quale (deve qui notarsi) peccherebbe non rivocandola, se fosse cessata totalmente la causa finale. Come all'incontro anche peccherebbe (benchè solo venialmente) se la rivocasse senza causa; ma sarebbe già valida la rivocazione (3). Qui si domanda, se cessa la dispensa per la morte del dispensante? Si risponde: Se la dispensa è data assolutamente, oppure *donec revocetur*, oppure *ad arbitrium Sedis Apostolicae vel episcopi*, allora non cessa. Cessa all' incontro, s'è data colla clausula *donec nobis placuerit*, ovvero; *ad arbitrium nostrum*, purchè all' affare non siasi già dato principio (4).

68. Per III. cessa la dispensa per la *rinunzia del dispensato*, purchè sia accettata dal superiore; altrimenti il suddito sempre può avvalersene, come può, ancorchè non avesse mai fatto uso per innanzi (5).

(1) L. 1. n. 195. v. Quaer. et n. 196.

(1) Ibid.
(2) Cit. n. 196. in fin.
(3) L. 1. n. 197.
(4) Ibid. v. Notandum.
(5) L. 1. n. 198.

PUNTO VII.

DELLA CESSAZIONE, INTERPRETAZIONE, ED EPICHEJA DELLA LEGGE.

Se cessa il fine della legge. 69. *de' libri proibiti.* 70. *delle leggi municipali.* 71. *dell' interpretazione.* 72. *se le dichiarazioni richiedan promulgazione.* 73. *e* 74. *dell' interpretazione dottrinale.* 75. *Regole dell' interpretazione.* 76. *dell' epicheia.* 77. *quando la legge si estenda da caso a caso* 78.

69. I. In quanto alla *cessazione* si agita qui quella gran questione, se cessa la legge cessando il fine adeguato (cioè totale) della legge in particolare. Se cessa in comune, certamente cessa la legge, poich'ella come fatta inutile, allora più non obbliga; così *S. Tommaso* (1). Ed allora basta a ciascuno il sapere probabilmente, che già in comune la legge sia cessata (2). Se poi cessa il fine adeguato solamente in particolare, bisogna allora distinguere, se cessa *contrarie*, cioè se la legge si renderebbe in quel caso nociva, o molto difficile, allora anch'è comune la sentenza che non obblighi. Il dubbio dunque si riduce a vedere se cessa la legge, cessando il suo fine adeguato in particolare, e *privative*, cioè che per quel caso o persona la legge fosse inutile. La sentenza più comune è che allora anche obbliga la legge, perchè sebbene cessa il danno del particolare, non cessa però il pericolo in comune dell'allucinazione, che può ingannare ciascuno in caso proprio: così *S. Tommaso* (1). Ma tengono la contraria opinione molti e gravi DD. come *Gaetano*, *Silvestro*, *Panormitano*, *Angelo*, *Valenza*. *Sa*, *Cardenas*, *Ladesma*. *Granado*, *Enriquez*, *Hurtado*, e *Tambur*. con *Navarro*, *Abbate*, e *Comitolo*; ed i *Salm.* e *Viva* la chiamano bastantemente probabile, dicendo che conforme cessando il fine comune, cessa la legge per tutti; così cessando il fine in particolare, cessa la legge in particolare, giacchè egualmente in ambedue i casi si rende inutile la legge. E conforme cessando il fine totale in un tempo, cessa per quello la legge, benchè non cessi in altro tempo; così cessando il fine in un caso, cessa la legge per quello, benchè non cessi per gli altri. E per ciò dicono ammettersi comunemente nella legge della correzione fraterna, ch' ella non obblighi in quei casi dove da lei non si spera frutto. E sempre s' intenda aver luogo la detta sentenza, purchè sia certo non esservi in quel caso particolare il pericolo dell'allucinazione; il quale pericolo per altro sempre v' è nel caso della fornicazione, del quale solamente per altro parla S. Tommaso nel luogo citato (2).

70 Se poi sia permesso il leggere i libri proibiti, cessando *privative* in alcun particolare il pericolo e lo scandalo. Alcuni anche l' ammettono, ma noi affatto lo neghiamo con *Suarez*, *Castr. Tamb. Sanch. ec.* perchè in ciò non cessa mai il fine adeguato, neppure in particolare; essendo il fine della proibizione, non solo l' evitare il danno che può avvenire per la lezione, ma anche il conservare l' ubbidienza alla Chiesa in materia così pericolosa; e di più, il non

(1) 1. 2. q. 103. ar. 4. ad. 3. cum aliis communiter.

(2) Vide Salm. de Leg. c. 4. n. 4.

(1) 2. 2 q. 154. art. 2. c. in fin. cum aliis.

(2) Vide l. 1. n. 299.

dare ansa agli scrittori di mal talento di spargere dottrine, o notizie perniciose (1).

71. Si noti qui in fine, che le leggi particolari di alcun luogo non cessano per la legge generale, se in questa non si aboliscono quelle espressamente; almeno colla clausula, *non obstante quacumque lege particulari* (2).

72. II. In quanto all'*interpretazione* dee sapersi che altra è l'*autentica*, altra l'*usuale*, altra la *dottrinale*. L'*autentica* si può fare o dallo stesso legislatore, o dal suo successore, o dal superiore. L'*usuale* è quella che così dall'uso è ricevuta. La *dottrinale* poi, la quale è una dichiarazione della mente del legislatore, può farsi da ciascun dottore.

73. Qui si fa il dubbio, se la dichiarazione che si fa dal principe, ossia dal papa di qualche legge ha bisogno di promulgazione per obbligare? In ciò bisogna distinguere la dichiarazione detta *puramente tale*. dall'altra che non è puramente tale. ma più presto è interpretazione. La dichiarazione *puramente tale* è quando da quella si spiega un senso, il quale fin dal principio era già chiaramente imbevuto nella legge: per esempio se si dubita che sotto la parola *figlio* s'intenda il solo legittimo, o anche lo spurio, e il legislatore dichiara che s'intende anche lo spurio, allora s'avverta che il senso era chiaramente imbevuto nella legge. L'interpretazione poi, ossia dichiarazione *non puramente tale*, è quella, il di cui senso non è chiaramente imbevuto nella legge, ma intorno ad esse vi sono varie opinioni. e solamente si ricava da argomenti, v. gr. che sotto nome di *padre* s'intenda ancora l'avo, o che sotto nome di *morte* s'intenda anche la morte civile, come la carcerazione perpetua ec. ricorrendo così ad una significazione impropria.

74. Posto ciò, diciamo con *Suarez*, *Castrop.*, *Vasquez*, *Salas*, *Dalmat.*, *Holzman*, *La-Croix*, *Supplitore di Sporer*, *ec.* che la dichiarazione del senso chiaramente imbevuto nella legge non ricerca promulgazione, ma obbliga subito tutti coloro che la fanno, non essendo ella nuova legge. L'interpretazione poi di qualche senso non chiaramente, ma solo oscuramente, ossia impropriamente imbevuto nella legge, ch'è la dichiarazione (come abbiam detto) *non puramente tale*, questa, perchè si ha come nuova legge, acciocchè obblighi, ha bisogno di promulgazione siccome tutte le altre leggi, secondo si è detto al n. 5. di questo *capitolo*. Quindi s'inferisce con *Suarez*, e *Castrop.* il quale cita *Bonac.*, *Salas*, e *Lorca*) (1) che la dichiarazione, la quale si fa dal legislatore di alcun senso chiaramente imbevuto nella legge (secondo l'esempio riferito del figlio legittimo e spurio), non richiede promulgazione per obbligare. All'incontro la dichiarazione del senso oscuramente imbevuto (secondo gli altri esempi dell'avo sotto nome di padre, e della morte civile sotto il nome di morte), ha bisogno di promulgazione, poichè ella costituisce allora una cosa di nuovo, che per se non era chiaramente imbevuta nella legge. E lo stesso dicono *Suarez* e *Castropalao* (2) della dichiarazione, la quale si fa, non dallo stesso legislatore, ma dal di lui successore, o superiore. perchè la mente del legislatore non può essere a co-

(1) L. 1. n. 199. in fine.
(2) Ibid.

(1) Suar. de Leg. l. 6. c. 1. n. 3. et Castr. tr. 3. eod. tit. D. 5. p. 3. §. 1. n. 5.
(2) Suar. loc. cit. et Palaus ib. n. 2.

storo nota com'è a lui stesso; onde allora per dichiarare il senso di alcuna cosa (quantunque imbevuta nella legge) sempre vi è bisogno di ricorrere ad argomenti e interpretazioni, le quali già costituiscono nuova legge, e perciò si richiede la promulgazione; altrimenti la dichiarazione non si avrà come autentica, ma solamente come dottrinale (1).

75. L'interpretare poi dottrinalmente le leggi è lecito a ciascuno, purchè si faccia secondo le regole e il senso de' DD. più ricevuto, poichè occorrendo spesso i dubbi, nè potendosi facilmente esigere le risoluzioni dal legislatore, era necessario che si desse a' Savi questa facoltà di interpretare, come si ha dal *c.* 2. *de Privil. in* 6. Ciò è comune (2). Se poi sia lecito l'interpretare la legge, quando in quella si proibisce ogn' interpetrazione. *Castrop.* (3) con *Sales*, e *Sa*, dice che tal proibizione va solo per l'interpetrazioni frivole. Ma a' *Salmaticesi* (4) giustamente non piace questa sentenza, perchè le frivole interpetrazioni son da se proibite: onde ben dicono che in tal caso tutte le interpetrazioni dottrinali son illecite, conforme appunto son vietate da Pio IV. le interpetrazioni del Tridentino; per le quali non già s' intendono per altro tutte le interpetrazioni fatte incidentemente, oppure a voce, o per manoscritti, ma solamente le fatte *ex professo* per glosse, scolj, e commentari e date alle stampe poichè così l'uso ha interpetrata la suddetta proibizione, ed in ciò convengono *Castr.* con *Salas*, e *Barbosa*, ed i *Salm.* con *Rodriquez*, *Reginaldo*, ed *Henriq.* (1).

76. Le regole per far le interpetrazioni sono le seguenti: 1. Che si attenda la mente e il fine del legislatore, e la ragione della legge. 2. Che in dubbio s' interpetri per il valore dell' atto. 3. Che la legge s' interpetri strettamente nelle cose odiose, largamente nelle favorabili. 4. Che le parole della legge si prendano nel senso proprio, semprechè non ne seguisse qualche assurdo, o apparenza d' iniquità nel legislatore: il senso *proprio* s' intende il naturale, e quello che più è ricevuto dall' uso. Gli analogi poi (che hanno più significati) si prendono secondo il significato più principale, come dicono *Castrop.* e *La Croix* (2). Così nelle leggi penali e precettive; ma nelle favorabili si suole attendere anche la proprietà civile delle parole, per esempio sotto nome di *legittimi* si prendono anche i legittimati, e simili. Per vedere poi se la legge sia odiosa o favorabile, deve attendersi il motivo per cui è stata fatta (3).

77. III. In quanto finalmente all' epicheia (la quale è una presunzione almeno probabile che il legislatore in qualche circostanza di cose non abbia voluto obbligare) ella ha luogo, quando la legge in tal caso si renderebbe o nociva, o molto onerosa e difficile ad osservarsi (4).

78. Resta per ultimo a vedersi, se la legge debba stendersi da caso a caso, dove corre la stessa ragione. In ciò vi sono due sentenze che paiono diverse, ma in sostanza di-

(1) Vide Opus nostrum l. 1. n. 106. et vide Edit. Ven. l. 3. ubi agitur, an in cœnula liceas sumere parum casei.
(2) L. 1. n. 200. et vide Castr. loco cit. §. 2. n. 1.
(3) loc. cit. n. 6.
(4) De leg c. 4. n. 13.

(1) Castr. ib. n. 7. et Salm. dict. n. 23.
(2) Castr. ib n. 7. et Croix. l. 1. n. 824.
(3) Vide Castrop. loc. cit. §. 13. per totum, et Salmant. de Leg. c. 4. §. 2.
(4) L. 1. n. 102. et vide Salmant. c. 4. num 44. et 45. et Castrop. loc. cit. §. 2. n. 3. qui cum Suar. vocat communc.

cono lo stesso; poiche amendue convengono a dire, che ben si stende la legge a quel caso, in cui talmente corre la stessa ragione; che se la legge non si stendesse, potrebbe esser ripreso il legislatore o d'ingiustizia o d'imprudenza; ed in tal caso ha luogo già l'assioma: *Ubi eadem est ratio adaequata. ibi eadem currit legis dispositio.* E ciò avviene I. ne' *correlativi*, v. g. siccome la sposa può sciogliersi dall'obbligo degli sponsali, se lo sposo va lontano, per il *c. De illis de Sponsal.* così ancora può sciogliersi lo sposo. II. Negli *equiparati*, come sono l'elezione, e presentazione al benefizio. III. Ne' *connessi*, come sono diacono e suddiacono. IV. Ne' *contenuti*, v. g. a chi si concede il far testamento, si concede anche il far codicilli: a chi si proibiscono l'ova, si proibisce anche la carne. In detti casi dunque ben corre l'estensione; e corre ancorchè si trattasse di legge penale, o correttoria, perchè la regola 49. *de Reg. Juris in* 6. *Odia restringi*, *favores convenit ampliari*, saviamente dicono *Suarez.*. *Bonac.* ed altri, ch'ella vale quando la disposizione della legge si stende *per interpretazione di congruità*, non già quando dee stendersi *per interpretazione di necessità*, per la quale allora più presto si giudica che il caso sia stato compreso dalla legge, che la legge si estenda a quel caso. Del resto poi (regolarmente parlando) le leggi penali non si estendono fuori del caso espresso: v. g. la scomunica imposta a chi costringe le donne ad entrare in monastero. non corre contro chi forza a ciò gli uomini; e lo stesso dicesi in simili casi ne' quali non corre la stessa ragione adeguata, secondo di sopra si è dichiarato (1).

(1) Vide l. 1. n. 200. v. Quaeritur.

PUNTO VIII.

DELLA CONSUETUDINE.

Condizioni per la consuetudine. 79. *Condizioni per la dissuetudine.* 80. *Se la legge riprova ogni consuetudine futura.* 81. *L'uso interpetra la legge.* 82. *Se la legge rivoca ogni consuetudine fatta* 83.

79. Bisogna distinguere la consuetudine che induce la legge, dalla consuetudine che abroga la legge, la quale meglio si nomina dissuetudine. Parlando in primo luogo della prima, diciamo che la consuetudine, acciocchè abbia forza di legge, ricerca tre cose: l'introduzione fatta dalla comunità, il tacito consenso del principe, e la legittima prescrizione. Per I. dunque si richiede che la consuetudine sia introdotta, non da persone particolari, ma almeno dalla maggior parte d'una comunità che sia capace di far leggi, benchè in atto non abbia questa podestà; perchè allora la consuetudine prende virtù di legge dal tacito consenso del principe, come dicono i *Salmaticesi* con *S. Tommaso* (1). Per II. si richiede il consenso tacito del principe, il quale si presume esservi, quando egli potendo proibire la consuetudine, per lungo tempo la tollera; così l'Angelico (2). Per III. che vi sia la dovuta prescrizione, per cui v'abbisogna in 1. luogo *il tempo lungo* almeno di dieci anni, come dicemmo al *num.* 11. In. 2. luogo *il tempo continuato*, perchè se tra il tempo della prescrizione la consuetudine s'interrompe dalla maggior parte della comunità, oppure il principe punisce i di lei

(1) Vide Salmant. de Leg. c. 6. ex n. 6.
(2) 1. 2. q. 97. art. 3. ad 3.

introduttori allora anche s'interrompe la prescrizione. In 3. luogo vi si richiedono *gli atti ripetuti* più volte, e di più che sieno stati *liberi*; non già posti per timore, nè per ignoranza, come se il popolo falsamente credesse che vi fosse la legge, la quale infatti non vi stasse; mentre dice *Layman* (1) con *Suarez*, *Abbate*, e *Molina*, che non può il popolo restar tenuto ad un nuovo obbligo, se non certamente intenda di volerselo imporre. Onde in dubbio se la consuetudine siasi introdotta per obbligo, per divozione, e se sotto obbligo grave o leggiero, dee ciò argomentarsi dalle circostanze: per esempio se la consuetudine importa peso grave, ed è stata per lungo tempo costantemente osservata, allora si presume introdotta e continuata con animo di obbligarsi a quella gravemente (2). E così appunto diciamo doversi tenere la consuetudine di astenersi da' latticini nelle vigilie (3). e la consuetudine de' religiosi e monache di recitare l'Uffizio.

80. Ciò vale per la consuetudine, ma per la dissuetudine che abroga la legge, due sole condizioni vi bisognano: 1. che sia ragionevole, cioè non sia contro la legge divina: 2. che sia legittimamente prescritta, come si dice nel testo *cap. Licet de Consuet.* (4). Ma in ciò bisogna notare per 1. che acciocchè la consuetudine ossia dissuetudine abroghi la legge, non basta l'intenzione di trasgredire la legge, ma si richiede ancora l'intenzione espressa di abolire la legge; sicchè anche colla mala fede si fa la prescrizione, come dicono *Castrop.*, *Bonac.*, *Layman*, i *Salmatic. ec.* (1). Nel che avverte *Layman*, che quelli i quali hanno introdotta la consuetudine contro la legge, sempre peccano fintantochè la legge non è compitamente prescritta; gli altri all'incontro non peccano servendosi della consuetudine già da coloro introdotta; così *Layman* (2). Bisogna notare per 2. che sebbene per indurre qualche proibizione positiva (come si è detto), e per introdurre un nuovo gius, si ricerca l'intenzione di abrogare la legge; nulladimeno se la legge per molto tempo non si osserva con buona fede, cioè per l'ignoranza della legge, dice *Layman* (3) con *Suarez*, *Azorio*, *Glossa ec.* che per il decennio anche si prescrive la legge. E si prescrive anche *ignorante principe*, poichè si presume che il principe tacitamente approvi ogni consuetudine ch'è legittimamente prescritta (4). Ciò s'intende nondimeno sempre che il principe positivamente non resiste ad ogni consuetudine contraria alla sua legge (5).

81. L'effetto dunque della dissuetudine è di abrogare la legge, e ciò quantunque nella legge vi sia la clausola, *non obstante quacumque consuetudine*. Poichè tal clausola riguarda già le consuetudini preterite, ma non le future. Anzi è probabile, come dicono *Suarez*, *Ponzio*, *Bonacina*, i *Salm. ec.* che la consuetudine abroghi ancora quelle leggi in cui si riprovano tutte le consuetudini future (6). Se mai non però si riprovasse nella legge ogni futura

(1) L. 1. tr. 4. de Leg. c. 24. n. 2. ad IV.
(2) Vide Opus nostrum L. 1. n. 107. ad IV.
(3) L. 3. n. 988.
(4) L. 4. n. 22.
(1) Laym. c. 24. de Leg. n, 4.

(1) L. 1. n. 107. ad IV.
(2) Cit. n. 4.
(3) Dicto c. 4. n. 11.
(4) Laym. loc. cit. n. 11. et Salmant. de Leg. c. 6. n. 33. cum Suar. Sanch. Castrop. Bonac. etc. communiter.
(5) Vide Opus nostrum l. 1. 107. ad V.
(6) L. 1. n. 107. v. Sed quid.

consuetudine, come irragionevole, allora bisogna distinguere: Se si riprova come contraria alla legge naturale, o Divina positiva, allora niuna consuetudine può mai valere; altrimenti poi, se si riprova come irragionevole per il tempo in cui si fa alcuna legge umana; perchè allora sopravvenendo qualche nuova causa, può rendersi la consuetudine ragionevole, e valere come insegnano i DD. comunemente (1).

82. Possono anche le consuetudini interpetrare le leggi; che perciò tali interpetrazioni si chiamano *usuali*; come di sopra si è detto al *n.* 72. E per queste si richiede minor tempo che per la prescrizione. E regolarmente parlando, tutte le leggi debbonsi interpetrare secondo la consuetudine de' luoghi (1).

83. Si avverta qui per ultimo, che le leggi generali non derogano mai le particolari consuetudini de' luoghi già prescritte, se non si fa di loro special menzione; oppure se in quelle non si rivoca espressamente ogni consuetudine, come si ha dal *c.* 1 *de Consuet. in* 6. Ciò nulladimeno non corre nelle leggi che si fanno da' vescovi, poichè si presume che i vescovi nel far le leggi ben sappiano tutte le opposte consuetudini (2). Di più si avverta, che se la consuetudine è immemorabile non s' intende mai rivocata, sempre che non è nella legge nominatamente rivocata come più volte ha dichiarato la S. C. (3).

(1) Sanch. de Matr. l. 2. D. 4. n. 4. n. 14. Roncaglia de leg. p. 58. q. III. v. Secundo, et Salmant. eod. 1. c. 6. num. 44. cum Suarez, Pont. Tapia. etc.

(1) L. 1. n. 107. v. Potest.
(2) Cit. n. 107. v. Sed quaer. 1.
(3) Vid. ib. q. 2.

CAPITOLO III.

Avvertenze sul Trattato degli Atti Umani, e de' Peccati.

PUNTO I.

Degli Atti umani

Atti dell' uomo, ed atti umani. 1. *e* 2. *Del* Volontario, *e sue condizioni.* 3. *Di quanti modi sia il Volontario.* 4. *a* 6. *Del* Libero *e di quanti modi.* 7. *a* 11. *Ostacoli dell' atto umano.* 12. *E I. Dell'* Ignoranza. 13. II. *Della* Violenza. 14. *III. Della* Compiacenza. 15. *IV. Del* Timore, *e di quanti modi.* 16. 17. *e* 18. *Da chi gli atti umani prendano la bontà, o malizia.* 19. *Se l' atto esterno aggiunga malizia all' interno.* 20. *Se diansi atti indifferenti.* 21.

Ne' Trattati precedenti abbiam parlato delle due regole degli Atti umani, cioè della coscienza, e della legge; parliamo ora degli stessi Atti umani, prima in genere, e poi in specie de' Peccati.

2. Insegna S. Tommaso (4) che gli atti che si fanno dall' uomo, pos-

(4) 1. 2. q. 1. ar. 1.

sono riguardarsi in due modi, cioè in genere di natura, ed in genere di costumi. Nel primo modo si chiamano *atti dell'uomo*, e questi son tutti quegli atti che in qualunque maniera si fanno dagli uomini. Nel secondo modo si chiamano *atti umani*, e son quelli che procedono dalla libera elezione della volontà dell'uomo. Sicchè tutti gli atti che provengono l'uso della ragione, sono essi atti dell'uomo, ma non umani. Due cose poi richiedonsi a costituir l'atto umano, acciocchè sia capace di merito, o di demerito, che sia volontario, e che sia libero.

3. E primieramente parlando del *volontario*, affinchè l'atto sia volontario, per 1. dee provenire da principio intrinseco, non già da violenza esterna. Per 2. deve essere operato colla cognizione del tutto; onde l'omicidio non sarebbe volontario ad uno che uccidesse il socio, perchè lo crede fiera.

4. Il volontario poi può essere in più modi: 1. formale, virtuale, abituale, ed interpretativo; 2. elicito, ed imperato; 3. diretto, ed indiretto. E per 1. *il formale* è quel volontario ch'esercitamente si elegge, o s'impera dalla volontà. Il *virtuale* è quello che procede e si effettua in virtù della volontà prima avuta. L'*abituale* s'intende quell'atto di volontà che si è avuto una volta, e non è stato mai ritrattato. L'*interpetrativo* s'intende quell'atto che non si mette, nè si avverte, ma si metterebbe dalla volontà, se la persona si trovasse a dover deliberare in certe circostanze.

5. Per 2. Il volontario *elicito* è ogni atto di volontà prossimamente prodotto dalla volontà, come il desiderare, l'eleggere e rifiutare, l'amare o odiare, ec. L'*imperato* poi è ogni atto che per imperio della volontà esercitano l'altre potenze interne o esterne, come il meditare, il camminare ec. In ciò s'avverta quel che dice *S. Tommaso* (1), che tutti gli atti o eliciti, o imperati della volontà, prendon la specie dal fine per cui si esercitano; onde quegli atti che hanno lo stesso fine, sebbene materialmente son diversi, tuttavia sono della stessa specie: per esempio se uno digiuna, ôra, o predica per dar gusto a Dio, tutti questi son atti di carità. Così all'incontro un solo atto materiale, se dalla volontà è eletto per diversi fini, egli potrà avere diverse specie.

6. Per 3. Il volontario *diretto* è quello ch'è voluto ed inteso per se stesso. L'*indiretto* poi è quello ch'è voluto nella causa che volontariamente si pone, prevedendosi nella causa che volontariamente non s'intenda. Acciocchè dunque il volontario indiretto s'imputi a colpa, in primo luogo bisogna che si preveda l'effetto, in secondo si richiede che la persona sia tenuta ad impedire un tale effetto; perchè quando non è ella obbligata ad impedirlo, e non l'intende, non pecca mettendo la causa per se onesta, ancorchè preveda l'effetto per se illecito, come in più casi dentro si spiegherà.

Di più (come s'è detto) l'atto umano, acciocchè sia capace di merito, o demerito, bisogna che sia *libero*. È di fede esservi nell'uomo contro Calvino, anche dopo il peccato di Adamo, il libero arbitrio, come sta definito dal Concilio di Trento *Sess. 6. can. 5.* Ma qui bisogna distinguere più sorte di libertà. Per 1. libertà dalla *coazione*, e dalla *necessità*. Per 2. libertà di *contradizione*, e libertà di *contrarietà*.

8. Ed in primo luogo altra è la libertà dalla *coazione*, detta libertà di *spontaneità*; altra dalla *ne-*

(1) 1. 2. q. 1. art. 3.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

cessità, detta libertà d' *indifferenza*. La prima importa che l' atto sia spontaneo, cioè immune dalla violenza, benchè sia necessario, com' è de' Beati che necessariamente amano Dio, ma spontaneamente, senza essere a ciò violentati, poichè insegna *S. Tommaso* (1) con *S. Agostino*, che noi circa l' ultimo fine ben abbiamo la libertà di volontà, che non ripugna colla necessità della naturale inclinazione; ma non abbiamo la libertà d' arbitrio, ossia di contraddizione che importa il volere, e non volere, come poco appresso si spiegherà. La seconda, cioè la libertà della *necessità*, ossia d' *indifferenza* importa non solamente l' esenzione dalla violenza, ma anche dalla necessità; sicchè l' uomo possa o lasciare di metter l' atto, ch' è la libertà di *contraddizione*, oppure mettere l'atto contrario, ch'è la libertà di *contrarietà*, come qui appresso soggiungeremo.

9. In secondo luogo ~~dun~~que dee sapersi altra essere la libertà di *contraddizione*, chiamata ancora di *esercizio*, cioè di potere operare e non operare: altra essere la libertà di *contrarietà*, chiamata ancora di *specificazione*, cioè di fare due atti opposti, come di odiare, o d' amare.

10. Posto ciò, diciamo che la volontà dell' uomo, acciocchè possa operare con merito o con demerito, deve avere la libertà d' *indifferenza*, che solamente può dirsi vera libertà, cioè quella che non solo è esente dalla violenza, ma anche dalla necessità. Ciò si prova dal Tridentino *Sess. 6. can. 4.* dove si dice che il libero arbitrio dell' uomo può sempre consentire e dissentire alla grazia. Ed inoltre si prova dalle proposizioni dannate di Bajo, e di Giansenio; Bajo nella Propos. 39. dannata da S. Pio V. e da altri pontefici dice: *Quod voluntarie fit, etiamsi necessitate fiat, libere tamen fit.* Nella Propos. 66. *Sola violentia repugnat libertati hominis naturali.* E nella Propos. 67. *Homo peccat etiam damnabiliter in eo quod necessario facit.* E dicendo Bajo *damnabiliter*, intendeva già parlare degli atti deliberati, ancorchè necessari; mentre il medesimo già ammetteva (come si legge nella Propos. 75.) che gli atti indeliberati, cioè senza il consenso della volontà non si reputano a peccati. Giansenio poi nella Propos. 3. dannata da Innoc. XI disse: *Ad merendum et demerendum in statu naturae lapsae, non requiritur in homine libertas a necessitate, sed sufficit immunitas a coactione.*

11 Notisi qui che la radice della libertà d' *indifferenza* nasce dall' *indifferenza di giudizio*, la quale non è altro che il peso del bene e del male che nell' azione si considera. Questa indifferenza di giudizio, non già costituisce la libertà, ma solamente (come si è detto) è radice della libertà, affinchè la volontà possa poi eleggere liberamente e indifferentemente ciò che le piace.

12. Gli ostacoli poi che impediscono l' atto umano, cioè che l' atto sia volontario, sono l' ignoranza, la violenza, la concupiscenza, e il timore, il quale per altro non toglie, ma diminuisce il volontario. Parliamo di ciascuno ostacolo in particolare.

13. Circa l' *ignoranza* bisogna fare più distinzioni. Per 1. Altra è l' ignoranza *negativa*, ch' è la mancanza della scienza in un soggetto non atto a sapere; altra è la *privativa*, ch' è la mancanza in un soggetto capace di sapere: altra è la *positiva*, ch' è l' inganno, ossia errore

(1) Quaest. de Verit. art. 1.

volontario. Per. 2. Altra è l' ignoranza *Juris*, cioè del precetto: altra *facti*. cioè della cosa precettata. Per 3. Altra è l' ignoranza *antecedente* ossia *invincibile*, ch' è quella che precede ogni avvertenza della mente: altra la *conseguente*, ossia *vincibile*; ch' è quella la quale è stata già avvertita almeno virtualmente, oppure in confuso: altra la *concomitante* che concomita l' atto, ma non è causa di quello, nè punto in quello influisce, poichè l' atto già si farebbe nello stesso modo, ancorchè non vi fosse l' ignoranza; tal è l' ignoranza di colui, che uccide il nemico, stimando esser fiera, ma talmente disposto coll' animo che se l' avesse conosciuto per il suo nemico, anche l' avrebbe ucciso. Per 4. L' ignoranza conseguente ossia vincibile si divide in crassa ossia supina, ed in affettata. La *crassa* è quando l' uomo trascura di sapere ciò che può e dee sapere; L' *affettata* è quando alcuno trascura di saper la verità, affin di peccare più liberamente. Quindi si conclude che l' ignoranza antecedente (ch' è l' invincibile) impedisce e toglie affatto il volontario. La conseguente (ch' è la vincibile) non lo toglie. ma solamente lo diminuisce. La concomitante nè lo toglie, nè lo diminuisce, poichè (come si è detto di sopra) la concomitante niente influisce nell' atto.

14. II. La *violenza* anche impedisce affatto l' atto umano, onde le cose fatte per mera violenza non hanno nè merito, nè demerito. Si noti qui che il violento differisce dal necessario, perchè il necessario può esser anche volontario, com' è l' amore beatifico, e differisce dall' involontario, che può esser cagionato dall' ignoranza.

15. III. La *Concupiscenza* (per cui s' intende il moto dell' appetito senstivo), quando è *antecedente*, impedisce l' atto umano, cioè il volontario in parte, e qualche volta anche in tutto, se avviene che affatto prevenga la ragione, ond' è che i moti sensuali, senz' alcun consenso della volontà, non sono a noi peccati, nè mortali, nè veniali (1). Quando poi la concupiscenza è *conseguente*, ch' è quella la quale viene eccitata o imperata dalla volontà, allora nient' ella impedisce l' atto umano, anzi accresce il volontario e la colpa.

16. IV. Parlando poi del *timore*, bisogna distinguere per 1. il timore leggiero, ed il grave, che si chiama ancora *cadens in virum constantem*. Ma per esser grave il timore, si richiede che il male minacciato, 1. sia probabilmente imminente; 2. che non possa evitarsi; 3. che sia di momento, almeno respettivamente ad alcune persone, come alle femmine, figli di famiglia, pupilli, sudditi, ec. ne' quali si dà anche il timore riverenziale; ma qui s'avverta che il timore riverenziale allora è grave, quando oltre alla verecondia che sente il figlio. o il pupillo in contraddire al padre, o al tutore, teme di più qualche lunga indignazione, o altro cattivo trattamento (2).

17. Bisogna per 2. distinguere il meto *ab intrinseco*, che nasce dalle stesse circostanze del fatto: com' è per esempio il timore della morte, per cui il mercatante nella tempesta getta le sue merci in mare: e il timore *ab extrinseco*, che proviene da una causa estrinseca, ma libera, cioè da un altr' uomo. E questo timore *ab extrinseco* può essere *ingiusto*, e *giusto*; il che dipende dal vedere se colui che incute il timore, ha o non ha diritto d' incuterlo. Inoltre

(1) Vide l. 5. n. 6.
(2) Vide l. 3. n. 717. v. Idem autem.

questo timore può esser incusso ad estorquere un qualche certo atto, o pure ad altro fine, fuori dell' atto operato per causa del timore.

18. Ciò posto, dicesi che il timore non impedisce l' atto umano, cioè il volontario assolutamente, ma solamente *secundum quid*, viene a dire che solo il diminuisce. Quando poi il meto scusi o no dalla legge, già se n' è parlato nel *cap. II.* al *n.* 44. E quando il meto invalidi o no l' atto, se ne tratterà parlando dei voti, de' contratti, e del matrimonio.

19. Si domanda per 1. Da chi prendano gli atti umani la loro bontà, o malizia? Rispondiamo noi (checchè si dicano altri) che in quanto al materiale, la prendono dagli oggetti, e dalle loro circostanze. In quanto poi al formale, ossia morale bontà, o malizia, dalle virtù alle quali o si uniformano, o si oppongono. E ciò basta per quel che spetta alla questione speculativa, poichè di quel che s' appartiene alla pratica, ne parleremo nel punto seguente al §. III. al *n.* 31. trattando della distinzione specifica de' peccati.

20. Si dimanda per 2. Se l' atto esterno aggiunge distinta bontà o malizia all' interno circa il premio o pena essenziale (perchè circa l' accidentale è certo appresso tutti che l' aggiunge)? In tal questione i tomisti colla più comune tengono la sentenza negativa: gli scotisti l' affermativa. Ma checchè sia della questione speculativa, in pratica ancora i tomisti (come dichiara *Estio*) dicono, che quando coll' esecuzione dell'opera mala la volontà più s' attacca all'oggetto desiderato, o più si compiace di quello, allora senza dubbio per l' opera esterna sempre s' aggiunge qualche malizia alla volontà, ed ordinariamente così avviene; che perciò ben dice *Habert*, che colui che consuma esternamente il peccato, sempre dee dirsi che faccia più male d' un altro che solamente lo desidera (1).

21. Si dimanda per 3. Se si dia l' atto umano indifferente *in individuo?* Son concordi i tomisti agli scotisti in dire che si dia l'atto indifferente secondo la specie, ossia *ex objecto*, come il passeggiare, il guardare il campo, ec. La questione si è se diasi infatti, e in individuo. Gli scotisti l'affermano; ma più probabilmente lo negano i tomisti, perchè l' uomo essendo ragionevole è obbligato ad ordinare quanto fa a qualche fine onesto, onde non facendolo difetta, e l' atto non è più indifferente; se non fosse che la persona qualche volta operasse per ignoranza senza deliberazione. E ciò basta aver detto di queste tre questioni che più s' appartengono alla scolastica, che alla morale. Passiamo ora a parlare de' peccati, che sono atti umani in ispecie.

PUNTO II.

DE' PECCATI

§. I.

DEL PECCATO IN GENERE

Del peccato mortale e veniale. 22. e 23. *Dell' avvertenza.* 24. e 25. *Del consenso.* 26. a 31. *Del peccato filosofico.* 32.

22. Il peccato si definisce, secondo S. Agostino, e S. Tommaso (2). *Dictum, factum, vel concupitum contra legem aeternam.* Si dice: *contra legem aeternam*, perchè qui sta tutta la malizia formale del pec-

(1) Vide l. 2. n. 47. v. Secunda.
(2) 1. 2. q. 71. art. 6.

cato; e perciò questa definizione comprende così i peccati di commissione, come di omissione, poichè tutti offendono la Divina legge; e comprende ancora le trasgressioni della legge umana, alla quale la stessa Divina vuole che s' ubbidisca. *Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit. Rom.* 13. 2.

23. Ogni peccato grave certamente è offesa di Dio, non effettiva, perchè, come dice lo stesso Angelico (1), Dio non può ricever nocumento; ma affettiva, ed è vera ingiuria e disprezzo che si fa alla Divina Maestà, posponendola alla creatura. Se poi il peccato veniale debbasi ancora dire offesa della Divina legge, rispondiamo che sì con *Estio*, *Soto*, *Azorio*, ed altri; perchè sebbene dice *S. Tommaso* (2) che il veniale *non est contra. sed praeter legem*, nulladimeno ciò s' intende perchè il veniale è solamente contro l' ordine, non contro il fine della legge, il quale è la carità; ma quest' ordine di osservar la legge anche è precettato: *Noli velle mentiri. Eccl. 7. Noli jurare omnino. Matt.* 5. Dunque il veniale ancora è contro la legge, essendo dalla legge espressamente proibito.

24. È certo poi da quel che si è detto di sopra al *n.* 2. che il peccato per esser imputabile dev' esser volontario, e per esser volontario il peccato mortale, dev' esser pienamente acconsentito. Sicchè per 1. vi si richiede la piena e perfetta avvertenza della malizia dell' oggetto, poichè i moti della concupiscenza chiamati *primo primi*, che affatto prevengono la ragione, questi sono esenti da ogni colpa. I moti *secundo primi*, che si fanno con semipiena avvertenza da' semidormienti, o da quei che stanno distratti ec. questi non sono più che veniali. I moti poi *deliberati*, di cui già pienamente l' intelletto avverte la grave malizia, almeno in confuso, e la volontà vi consente, queste sono colpe gravi; così comunemente tutti i teologi con S. Tommaso (1), il quale dice che il peccato mortale di suo oggetto può diventar veniale, *ob imperfectionem actus moralis, cum non sit deliberatus, sed subitus* (2).

25. Se poi al peccato mortale vi si ricerchi l' avvertenza formale espressa, o basti la virtuale, bisogna distinguere. Quest' avvertenza virtuale può essere in due modi; in un modo, quando alcuno dubita se vi sia colpa mortale, o veniale, ed allora è certo che se commette senza deponere il dubbio, mortalmente pecca; purchè (s' intende) avverta pienamente l' obbligo d' indagare la verità, e di non potere operare senza deporre il dubbio. In altro modo può essere l'avvertenza virtuale, quando si pecca in causa; ed in ciò i DD. parlano diversamente, ma tutti par che convengano finalmente a concludere, che l' avvertenza espressa almeno si richiede in principio della prima azione, con avvertire la sua grave malizia, ed i mali effetti che possono probabilmente seguirne: o almeno con avvertire l' obbligo di considerare le conseguenze di quell' azione. Posta poi la suddetta avvertenza, tutte le azioni seguenti, o sieno effetti della prima causa, sono certamente mortali per ragione dell'avvertenza virtuale; notando non però che tutti questi effetti colla cau-

(1) 1. 2. q. 73. art. 8. ad 2.
(2) 1. 2. q. 88. art. 1. ad 1.

(1) In q. 7. de Malo art. 6. per tot., et 1. 2. q. 83. a. 6.
(2) Vide l. 5. n. 3.

sa costituiscono un solo peccato: così comunemente *S. Antonino*, *Sanch. Tourn. Wigandt*, *Gaet. Silvest. Vasq. Lugo*, *Laym. Salm.* ed altri molti (1). Altrimenti poi, se nel poner la causa niente si avverte all' effetto che può seguirne. Dal che si inferisce, che se taluno percuotesse un chierico, niente avvertendo allo stato chericale di colui, peccherebbe sì, ma non incorrerebbe la scomunica del Canone, come dicono *Sanch. Bonac. Vasq. Salmat. ec.* (2). Ma su questo punto si veda quel che si dirà più a lungo al capo VIII. *n.* 8. *in fin.* al Quesito: *Si dimanda ec.*

26. Per 2. acciocchè il peccato sia mortale, si richiede il pieno consenso della volontà come insegnano comunemente tutt' i dottori cattolici, *Contensone*, *Tourn. Genetto*, *Wigandt*, *Gotti*, *Conc. Sanch. Salmatic. Cardenas*, *ec.* La ragione è perchè a peccato consumato vi bisogna il perfetto volontario, ch' è il pieno consenso (3). Può bensì la volontà acconsentire alla colpa grave col consenso indiretto, cioè quando vuole la causa prevedendo già l' effetto, come di sopra poco fa si è detto; ma ciò s' intende quando v' è obbligo d' impedire l' effetto, poichè se in qualche caso non v' è tal obbligo, ben sarà scusata la persona (mettendo la causa) dalla malizia dell' effetto allorchà positivamente non lo vuole, benchè lo preveda (4).

27. Si noti per 1. che dopo l'avvertenza dell'intelletto in tre modi può la volontà portarsi circa l' oggetto peccaminoso a lei proposto: 1. positivamente consentendo in quello; 2. positivamente resistendo; 3. non consentendo, nè resistendo, ma *negative se habendo*. Quindi si questiona se pecca gravemente chi *negative si habet*, e non resiste positivamente ai moti dell'appetito sensitivo circa un oggetto gravemente malo? Generalmente parlando, secondo la sentenza più vera di *Gersone. Sanch. Castrop.* e de' *Salmat.* con *S. Tommaso* ed altri, costui pecca bensì leggiermente, ma non mortalmente, poichè il pericolo del consenso che vi può essere non resistendo, non è prossimo, ma solamente rimoto (1).

28. Ma altrimenti corre nelle dilettazioni carnali, a cui siamo (secondo la sentenza comune de' DD.) obbligati sotto colpa grave a resistere positivamente, perchè queste, quando sono veementi, facilmente posson tirarsi il consenso della volontà, s' ella positivamente non vi resiste (2).

29. Parlando poi del modo pratico di resistere a tali tentazioni d' impurità, dice un autore moderno, che in quanto al diminuire la loro esterna e sensuale commozione, giova molto, *vestibus tegere. et comprimere partes commotas*. In quanto poi a preservare l' anima dal consenso, giovano i pensieri divoti o della Passione di Gesù Cristo, o dell'Inferno, o della morte, pensando ch' ella potrebbe avvenire nell' atto del peccato: e molto anche giova pensare al rimorso che dopo commesso il peccato la povera anima avrebbe da sentire di aver perduto Dio. Ma sopra tutto giova, anzi è necessario, ricorrere in tali tentazioni all' orazione, poichè (come disse Salomone) la castità non si ottiene da Dio, che coll' orazione: *Et ut scivi quod aliter non possem esse con-*

(1) Lib. 5. n. 4.
(2) Cit. n. 4. in fin.
(3) Lib. 5 n. 5.
(4) Vide ibid.

(1) Lib. 5. n. 6.
(2) Lib. 5. n. 7.

tinens, nisi Deus, det, adii Dominum et deprecatus sum. Sap. 8. 21. Attenda il confessore ad insinuar queste cose a' penitenti, specialmente a' recidivi; nè faccia come fanno alcuni che si contentano di sentir solo dal penitente, che non vuole più peccare, e senza dirgli altro, l'assolvono. Sopra tutto loro avverta che nelle tentazioni turpi, senza discorrervi sopra si rinnovino il proposito di voler prima morire che acconsentire all' offesa di Dio: e poi subito invochino più volte, e con confidenza i SS. Nomi di Gesù e di Maria, intendendo così di cercar loro aiuto. Si è detto *senza discorrervi*, poichè avvertono tutti i maestri di spirito che per superare queste tentazioni sensuali, come anche quelle contro la Fede, meglio che discacciarle come suol dirsi da petto a petto, con far atti contrari di volontà, e cercar ragioni di non dovervi acconsentire, è il divertire la mente ad altri pensieri; e quando i moti son leggieri, meglio sarà disprezzarli senza resistere; e senza farne conto (1).

30. Ed avvertasi di più, che non v'è obbligo di resistere alle tentazioni, o moti carnali, quando v'è giusta causa di non resistere positivamente: come sarebbe se taluno ha l'esperienza che col resistere son più cresciuti i moti; ed all' incontro disprezzandoli son cessati: oppure se i moti provengono da qualche azione necessaria, o utile, come dal sentir le confessioni, o dal leggere i libri per apprender la scienza di Morale o di Medicina, o da' tatti necessari per medicare, e simili. Poichè allora (come insegnano tutti i DD.) non siamo tenuti a lasciare l'opera per causa di tali moti involontari, nè a resister loro positivamente, quando detti moti durassero, e riuscisse molto molesto il doverli sempre positivamente discacciare. Basterà dunque allora, almeno a chi è di timorata coscienza, l'attendere a non acconsentirvi: mentre questa stessa attenzione sarà per lui una sufficiente resistenza; così *Toled. Gaet. Laym. Tournely, Azor. Sanch. La-Croix, ec.* (1).

31. Si noti per II. che per i peccati d'omissione sempre si ricerca l'atto positivo e deliberato della volontà nel consentire di omettere l'opera precettata, come bene insegnano *Gonet, Filliuc.* ed i *Salmaticesi*, checchè si dicano alcuni altri (2). Di più si avverta che i peccati di omissione che provengono da qualche causa prima posta, non s'imputano già allorchè si omette il precetto, ma dal tempo che si è posta la causa come ben dicono *Sanchez, Bonac. Becano, Filliucc. ec.* contro d'altri. Che perciò chi mette la causa prevedendo già l' effetto, per esempio se alcuno si ubriaca prevedendo che lascerà la Messa, costui ancorchè avvenisse che poi ascoltasse la Messa, pure dee confessarsi del peccato di omissione, al quale acconsentì nel mettere la causa dell'ubriachezza (3). Se mai non però al peccato consumato dell'effetto vi fosse annessa la censura, e la persona prima di succeder l' effetto si ritrattasse, allora sarebbe già reo dell'effetto preveduto, ma non incorrerebbe la censura; perchè la censura richiede la contumacia nello stesso atto che si consuma il peccato (4). Se uno lasciasse poi la Messa per andare a caccia, o per giuocare, basterà che si confessi della sola omis-

(1) Vide l. 5. n. 8.

(1) L. 5. n. 9.
(2) Vide Sal. tr. 10. c. 10. n. 11.
(3) V. Op. nostrum l. 5. n. 10. v. Notandum III.
(4) Ibid. cit. v. Not. 3. in fine.

sione della Messa; perchè intanto il giuoco, e la caccia sono a lui mortali, perchè son causa dell' omissione (1).

32. Si noti qui per III. che la proposizione, la quale dicea non esser mortale, nè meritar pena eterna il *Peccato filosofico*, cioè quella colpa che si conosce esser contro la ragione, ma non contro la Divina legge; ecco le sue parole: *Quod in eo qui vel Deum ignorat, vel de Deo actu non cogitat, sit grave peccatum, sed non sit offensa Dei, neque peccatum mortale dissolvens amicitiam Dei, neque aeterna poena dignum*; questa fu dannata da Aless. VIII. giustamente, perchè chi conosce almeno esser l'opera sua contraria alla natura ragionevole, conosce almeno in confuso l'offesa che fa all'Autore della Natura ch' è Dio.

§. II.

De' peccati in particolare: del desiderio, della compiacenza, e della dilettazione morosa.

Desiderio, gaudio, e dilettazione. 33. *Se nella dilettazione debba spiegarsi la specie.* 34. *Dilettazione* de opere malo, e de cogitatione, *etc.* 35. *Desiderio del male. se fosse lecito.* 36. *Dilettazione e desiderio degli sposi ec. e dei coniugi.* 37. *Dilettazione della causa mala, per il buono effetto.* 38. *Del danno altrui per buon fine* 39. *Delle cose vietate dalla legge positiva.* 40.

33. Tra' pensieri peccaminosi debbon distinguersi tra loro il *desiderio*, il *gaudio* (o sia compiacenza) e la *dilettazione morosa*. Il *desiderio* riguarda il tempo futuro, ed è quando l' uomo ambisce deliberatamente di consumare un' opera mala. Questo desiderio si dice *efficace*, quando la persona propone di eseguirlo; *inefficace*, quando consente all'intenzione di porlo in esecuzione, se potesse, v. g dicendo: Se potessi prendermi il tesoro della Chiesa, me lo prenderei. Il *gaudio* poi riguarda il tempo passato; ed è quando l'uomo si compiace del male già fatto. La *dilettazione morosa* finalmente riguarda il tempo presente, ed è quando alcuno s' immagina presente l'opera del peccato, e di quella si diletta, come se allora l' eseguisse. E si chiama *morosa*, non per ragione che vi bisogna gran dimora per costituire il peccato, perchè egli può farsi in un momento, ma per ragione della dimora deliberata che vi fa la volontà (1).

34. Posto ciò dee notarsi per 1. che così il desiderio, come la compiacenza comprendono tutta la malizia, e tutte le specie che ha l'oggetto; onde se alcuno per esempio *cupit cum aliqua coire, vel se complacet de copula habita cum illa*, dee spiegare la qualità della donna se è coniugata, o se avea voto di castità. E perciò ben insegnano i *Salmat.* (2) con *Lugo, Castrop. ec.* che se taluno vantasi d' un peccato fatto, dee spiegare nella Confessione tutte le specie di quello, perchè nel vantarsi ordinariamente si aggiunge alla malizia della jattanza anche la compiacenza del peccato commesso (3). Se poi debba dirsi lo stesso della dilettazione morosa è questione. Altri l' affermano, come *Gaet. Lessio. Sanch. ec.* Altri lo negano, come *Azor. Lugo, Bon. Layn. Coninc. Castr. ec.* i quali

(1) Lib. 5. n. 10. v. Not. II.

(1) V. l. 5. n. 15.
(2) Tr. 20 c. 3 n. 66. et 67,
(3) V. l. 5. n. 26.

dicono che se taluno si diletta della copula colla coniugata, non come coniugata, ma solo come bella, non commette adulterio, essendo che la circostanza dell'adulterio non entra nella dilettazione, com' entra nel desiderio, e nella compiacenza, che (come si è detto) abbracciano tutto l' oggetto com' è, nè possono prescindere dalle di lui circostanze. Questa opinione speculativamente parlando è molto probabile, ma in pratica dico con *Holzman*, senza meno doversi spiegare nella dilettazione tutte le circostanze dell'oggetto, poichè in essa almeno vi è il pericolo prossimo del desiderio pravo di peccare con tale persona (1).

35. Dee notarsi per 2. altra essere la dilettazione *de malo*, sicchè l'opera mala sia l'oggetto della dilettazione; e questa dilettazione senza dubbio è gravemente peccaminosa, quando l'opera è colpa grave. Altra la dilettazione *de cogitatione operis mali*, sicchè non diletti l'opera, ma solamente il pensiero di lei: quando alcuno legge materie turpi, e non si diletta di quelle, ma della loro lezione; questa dilettazione non però anche può essere colpa grave, quando v' è pericolo prossimo del consenso; ma quando non v'è tal pericolo, sarà solo venialmente mala; anzi sarà esente da ogni colpa, quando v' è giusta causa di leggere o di pensare a tali materie, per cagione v. g. di studiare, di medicare, o di sentir confessioni, ec. così *S. Tommaso* 1. 2. *q.* 74. *a.* 8. e *S. Antonino*, *Sanch. Lessio*, *Bon. Salm.* ed altri comunemente (2).

36. Si dimanda per 1. Se pecca gravemente colui il quale desidera un oggetto gravemente malo; ma sotto la condizione se fosse lecito? Nelle cose proibite dalla legge positiva è certo che no. Il dubbio è nelle cose proibite dalla legge naturale. Ed allora si distingue così: se la condizione toglie la malizia dell' oggetto, per esempio quando alcuno dicesse: se Dio me lo permettesse, vorrei prendermi quel cavallo di Tizio, costui non peccherebbe almeno non gravemente. Altrimenti poi se la condizione non toglie la malizia, per esempio, peccherei, se non vi fosse Inferno: ucciderei il tale, se non fosse sacerdote, e simili. E lo stesso giustamente dicono *Sanchez*, *Layman*, *Azorio* di chi dicesse: se non fosse peccato, mi vendicherei, bestemmierei, ec. perch' essendo queste cose intrinsecamente male, non possono mai separarsi dalla loro malizia. Benchè probabilmente dicono *Suarez*, *Bon. Castrop. Vasq. Sa*, *Valenz.* e i *Salmat.* con *Gaetano* ed altri, che quando alcuno desidera una cosa mala, colla condizione se non fosse mala, non mai la desidera veramente, ma solo dimostra la propensione verso di quella; il che poi non giunge a peccato mortale. Chi poi desiderasse assolutamente che non fosse proibito ciò ch'è intrinsecamente malo, non può scusarsi dal mortale, mentre per se è male il voler invertere l'ordine e la legge della Natura, come rettamente dicono i *Salmaticesi* con altri (1).

37. Si dimanda per 2. Se possa lo sposo dilettarsi *de congressu cum sponsa*, sotto la condizione se gli fosse già moglie, o pensando al tempo che gli sarà moglie? Altri assolutamente l'ammettono; altri lo permettono, purchè la dilettazione sia del solo appetito ragionevole, senza alcun pericolo del sensitivo, cioè *cum commotione spiritum*. Ma noi

(1) ibid. n. 15. infra.
(2) V. l. 5. n. 17.

(1) Vide l. 5. n. 13. v. Quaeritur.

diciamo con *Sanch. Suar. Laym. Azor. Sal. Holz. Ronc. Croix. ec.* che nè l'uno, nè l'altro si deve ammettere, perchè la dilettazione rende l'oggetto presente, ed essendo di presente allora l'oggetto separato dalla condizione coonestante, l'oggetto certamente allora è malo; onde la dilettazione è allora d'una cosa mala; e benchè il consenso sia condizionato circa l'oggetto, è non però assoluto circa la dilettazione (1). Altro è poi, dice *Roncagl.* se lo sposo desidera semplicemente la copula futura colla sposa, per quando gli sarà moglie: perchè allora desidera una cosa per quando veramente gli sarà lecita. Ma con tutto ciò io soggiungo, che in tali desiderj, quando la persona vi si trattiene a pensare, v'è gran pericolo della dilettazione presente; e perciò deve il confessore proibire affatto agli sposi di fermarsi in tali desiderj. All'incontro al marito è molto probabile per se non esser colpa grave, *se delectari de copula habita vel habenda cum sua uxore absente* (checchè si dicano i *Salmat.* e *Roncagl.* i quali l'affermano, *si delectatio habeatur cum commotione spirituum*); mentre sempre che *periculum pollutionis abest*, lo stesso matrimonio, conforme rende leciti i tatti anche impudici tra' coniugi (che senza dubbio non possono essere senza commozione, o almeno prossimo pericolo di commozione, e che non gli condannano per gravi gli stessi *Salmat.* e *Roncagl.*), così rende per se anche lecita la dilettazione della copula; e di questa sentenza sono *S. Anton. Gaet. Coninch. Vasq.* e *La Croix*, con *Suar. Gers. Laym. ec.* (2), ed espressamente l'insegna ancora *S. Tommaso.* (1).

38. Si dimanda per 3. se sia lecito dilettarsi di qualche opera intrinsecamente mala, accaduta per il buono effetto che ne sia seguito? Si distingue: se l'opera è stata formalmente mala, cioè commessa con peccato, certamente appresso tutti è illecito il dilettarsi di quella. Se poi è fatta senza peccato, vi sono alcuni che ammettono il potersi dilettare di quella, come causa di qualche buono effetto. Ma noi diciamo con *Sanch. Laym. La-Croix, Salm. Roncag. ec.* che tal dilettazione è sempre illecita; perchè sebbene l'opera non è stata peccaminosa, nondimeno è stata sempre oggettivamente cattiva. E ciò pare che non possa più mettersi in dubbio dopo la Proposizione 15. dannata da Innoc. XI. la quale dicea: *Licitum est filio gaudere de parricidio parentis a se in ebrietate perpetrato, propter ingentes divitias inde ex haereditate consecutas.* Nè osta a ciò quello che dice S. Tommaso (2): *Si autem placet* (cioè *nocturna pollutio*, della quale parla) *ut naturae exoneratio, peccatum non creditur.* Mentre ciò deve intendersi *de pollutione pure naturali, quae provenit a natura se exonerante*, e perciò non essendo ella oggettivamente mala. *licet delectari de exoneratione ob eam obtenta.* All'incontro (parlando per se) è lecito il dilettarsi, non della causa peccaminosa, ma dell'effetto buono da lei seguito, come *de exoneratione ob pollutionem habitam*, o dell' acquisto dell' eredità fatto per causa dell'omicidio; si è detto *per se parlando*, perchè anche la dilettazione del solo effetto, come dicono i *Salmat.* e *Roncagl.* non va esente da qualche pericolo (3).

(1) Lib. 5. n. 14. et 24.
(2) Ib. n. 15.

(1) Qu. 15. de malo art. 2. ad 17.
(2) In 4. Dist. 9. q. 1. art. 4. q. 5. ad 5.
(3) Lib. 5. n. 20.

39. Si dimanda per 4. Se sia lecito il dilettarsi, o aver desiderio del danno del prossimo per qualche buon fine? Debbono qui prenotarsi le due Proposiz. dannate da Innoc. XI. cioè la 13. che dice: *Si cum debita moderatione facies, potes absque peccato mortali de vita alicujus tristari, et de illius morte naturali gaudere, illam inefficaci affectu petere, et desiderare; non quidem ex displicentia personae, sed ob aliquod temporale emolumentum.* E la Propos. 14. *Licitum est absoluto desiderio cupere mortem patris, sed ut bonum cupientis; quia nimirum obventura est pinguis haereditas.* Queste furono giustamente dannate, perchè secondo l'ordine della carità dobbiamo preferire la vita del prossimo a qualunque nostro temporale emolumento di robe o d'onori. All'incontro è ben lecito godere ed aver desiderio del danno temporale del prossimo per il bene comune, oppure del l'innocente, o dello stesso prossimo; così insegnano *Toledo, Navar. Bonac. i Salmatic. Roncagl. ec.* con *S. Tommaso* (1), il quale dice: *Potest aliquis salva caritate optare malum temporale alicui, et gaudere, in quantum est impedimentum malorum alterius, vel Communitatis, vel Ecclesiae.* Onde ben è lecito (sempre non però atteso l'ordine della carità) desiderare, o compiacersi dell'infermità, e anche della morte dell'empio, per esempio degli altri, acciocchè cessi quegli di fare scandalo, o di far danno d'altro modo all'anime altrui. Così anche è lecito godere del danno temporale del privato, affinchè si eviti il danno comune. Così anche dicono i *Salm.* e *Bonc.* che può il padre desiderare la morte al figlio se giustamente teme che quegli abbia a disonorar la famiglia (1). Così anche *Soto, Castropal. Trullenc. Granad. Viva, Felice Potestà* (contro *Nav. i Sal ec.*) permettono il desiderare la morte propria, quando alcuno stimasse meno dura la morte che la sua vita penosa, per causa dell'infermità, della povertà, o d'altra tribolazione che patisce. E ciò non mi pare improbabile, come all'incontro mi pare con *Bonc.* ed i *Salmatic.* improbabile l'opinione di *Azorio*, e *Bonac.* che sia lecito alla madre desiderar la morte alla figlia, perchè quella non può maritarsi per ragione della sua deformità o della povertà della casa, o perchè essa madre è maltrattata dal marito per causa della figlia (2).

40. Il dilettarsi poi delle cose vietate solamente dalla legge positiva, come in giorno di digiuno il dilettarsi de' cibi di carne, e simili; ciò è sempre lecito, o almeno non è colpa grave. Ma all'incontro ad alcuno che per oblivione in giorno di digiuno si fosse cibato di carne, non è lecito il dilettarsene (3).

§. III.

DELLA DISTINZIONE DE' PECCATI. I. IN QUANTO ALLA SPECIE; II. IN QUANTO AL NUMERO.

Della distinzione specifica. 41. *e* 42. *della numerica, e della I. Radice per la* moltiplicità degli atti. 43. *Circa gli atti interni.* 44. *a* 47. *Circa gli atti esterni.* 48. *e* 49. *della II. Radice per la* diversità degli oggetti. 50. e 51.

41. E per I. in quanto alla specie, si domanda in primo luogo da' dottori da quali radici si prenda la

(1) In 3. Sent. Dist. 30. q. 1. art. 1. ad 4.

(1) L. 5. n. 21. v. Licitum.
(2) Ib. n. 22.
(3) L. 5. n. 27.

distinzione specifica de' peccati. *S. Tommaso* insegna prendersi dagli oggetti peccaminosi di specie diversi. All' incontro *Scoto* dice prendersi dall'opposizione alle diverse virtù, a cui i peccati si oppongono. L'una e l'altra sentenza è probabile, ma la seconda, come dice ancora monsignor *Tapia* tomista, è più facile a distinguere le specie de' peccati; onde diciamo che la distinzione delle specie si prende da due radici, la prima dall' opposizione a diverse virtù, come già si è detto. Ma perchè alcuni peccati si oppongono alla stessa virtù, come lo spergiuro e la bestemmia amendue si oppongono alla Religione, perciò diciamo che la seconda radice si prende dalla diversa difformità contro la stessa virtù. Ciò nondimeno va detto per i peccati di commissione, poichè per i peccati d'omissione, questi in quanto alla specie si distinguono solamente dagli oggetti che si omettono, come per esempio l'omettere la Messa, e il digiuno, ambedue sono contro l'ubbidienza della Chiesa; ed in tanto sono di diversa specie, in quanto la Messa e il digiuno sono oggetti di specie diverse (1).

42. Si domanda in secondo luogo, se un peccato *ex objecto* più leggiero possa per ragione di qualche circostanza eccedere la gravezza d'un peccato di specie superiore? *Vasquez*, e *Durando* lo negano; ma l'afferma la sentenza comune che tengono *Suarez*, *Castr.* i *Salm.* ed altri con *S. Tommaso* (2), avvenendo ciò non fisicamente, ma moralmente; onde dice il santo Dottore (3) esser più grave la bestialità che lo spergiuro. Dal che si dee poi concludere che la regola di prender le specie per opposizione alle virtù, non corre quando si fa comparazione tra un peccato massimo contro di qualche virtù, con un peccato minimo contro d'un'altra virtù (1).

43. Per II. in quanto al numero de' peccati, diciamo che la distinzione numerica si prende parimente da due radici, per primo dalla *moltiplicità degli atti moralmente interrotti;* per 2. dalla *diversità degli oggetti totali.* (Di questa seconda radice si dubita tra'DD. ma noi parliamo secondo la nostra sentenza, di cui tratteremo in fine di questo §. al *n.* 50.) E parlando della prima radice, per conoscere quando gli atti della volontà moralmente s'interrompano, o no, bisogna fare più distinzioni.

44. Primieramente bisogna distinguere gli atti interni dagli esterni. Ed in quanto agli atti *interni* di nuovo si distingue; perchè questi possono essere o circa i peccati interni (detti di *cuore*) che internamente si consumano, come sono gli odi, l'eresie, i mali desiderj, le dilettazioni morose, e simili: o circa i peccati esterni (detti di *bocca* o d'*opera*) ch' esternamente si consumano, come sono le bestemmie, i furti, ec. Posto ciò, diciamo che gli atti interni circa i peccati di *cuore*, odj, desiderj, ec. questi subito che si moltiplicano, s' interrompono; sicchè tanti sono i peccati, quanti gli atti acconsentiti dalla volontà, come dicono comunemente *Suar. Azor. Vasq. Castropal. Bonac. i Salm. Tournely*, *Concina*, ed altri, contro *Cano*, e *Lugo*, i quali tengono che tali atti non s'interrompono per il sonno o distrazioni, ma solo per la volontà contraria: ma tale opinione non la stimo abbastanza probabile; onde dico esser tenuto il

(1) L. 5. n. 30. 31. e 32.
(2) 2. 2. q. ar. 3. ad 1.
(3) 2. 2. q. 144. ar. 3.

(1) L. 5. n. 33. et 34.

penitente a spiegare, se può, il numero di detti atti interni acconsentiti; e se non può, almeno il tempo in cui gli ha replicati, spiegando almeno in generale, se le interruzioni (oltre le ordinarie del sonno, ec.) sieno state rare o frequenti. Se mai non però i suddetti atti procedessero da uno stesso impeto di passione, dicono *Lugo*, *Viva*, e *Tamb.* (e ciò pare probabile) ch'essi allora, benchè v'intercedesse qualche intervallo, ma breve, costituiscono un solo peccato (1).

45. In quanto poi agli atti interni circa i peccati esterni di *bocca*, o d'*opera*, come mormorazione, omicidi, ec. questi in due modi moralmente s'interrompono, 1. per la ritrattazione della volontà, 2. per la volontaria cessazione; cioè se la persona liberamente cessa dal mal proposito; poichè se dopo di aver cessato volontariamente da quel proposito, di nuovo lo conferma, allora commette nuovo peccato (2).

46. È certo dunque appresso tutti che così per la ritrattazione, come per la volontaria cessazione s'interrompono gli atti interni circa i peccati esterni. Ma è questione poi, se per le comuni interruzioni s'interrompa il mal proposito circa i peccati esterni. Altri l'affermano, come *Vasquez*, *Henno*, e *Diana;* e questa opinione è abbastanza probabile. Ma è più probabile l'altra de' *Salmaticesi*, *Viva*, *Roncaglia*, e *Concina*, che se il proposito dura per breve tempo, gli atti del medesimo ripetuti non s'interrompono; ma ben s'interrompono poi, se il tempo è lungo; e l'opinione d'altri, che per qualsivoglia lungo tempo duri il mal proposito, gli atti non s'interrompano, ella è contro la comune, onde non la stimo probabile. Qual tempo poi si possa giudicare lungo in questa materia, il P. *Concina* dice essere un giorno, il P. *Roncaglia* giudica esser due giorni; altri stimano quattro o cinque giorni; io per me stimo che lo stesso atto del mal proposito ben possa durare per due, o tre giorni, ma non più, mentre penso che l'impeto d'una concupiscenza o sia passione (ordinariamente parlando) difficilmente può durare più che per due o tre giorni. Onde dico, che se il mal proposito precede all'atto per due soli o tre giorni, ben si può prendere per un solo peccato insieme coll'atto esterno consumato. Ma se la persona persevera nel mal proposito per più di tre giorni, ella dee spiegare il tempo: ed allora il confessore prenderà il numero in confuso degli atti interrotti in quel tempo per ogni morula di sonno, distrazioni, ec. secondo sta avanti a Dio: avvalendosi allora della prima opinione riferita da *Vasquez*, *ec.* cioè che gli atti interni per ogni morula sempre s'interrompono (1).

47. Si avverta nondimeno, che ciò non corre quando gli atti della volontà che procedono dal primo mal proposito, permangono in qualche effetto, il quale conduca a consumare un solo peccato esterno; perchè allora per qualunque tempo duri il mal proposito, quegli atti costituiscono un solo peccato. Quindi è che se alcuno propone per esempio d'uccidere il suo nemico, e perciò prepara l'armi, va ad insidiarlo, e poi l'uccide: ancorchè allora più volte e per più giorni ripeta gli atti della sua mala volontà, commette un sol peccato; così tutti i

(1) Vid. lib. 5. n. 37.
(2) Lib. 5. n. 38.

(1) Lib. 5. n. 34.

DD. con *S. Tommaso* (1). E così ancora il ladro un sol peccato commette, s'egli sempre persevera (benchè per lungo tempo) nel proposito fatto a principio del furto, di non voler restituire perchè in quella ritenzione volontaria, e non mai ritrattata, virtualmente sempre dura in effetto la prima volontà, come molto probabilmente insegnano *Navar.*, *Lugo*, *Sairo*, *Trullench.*, *P. Navarr.*, *Roncaglia*. *Diana*, *Malder*. ed i *Salmat*. con altri (contro *Suarez*, *Bonac. ec.*) Giustamente nonperò avverte *Diana* che se il ladro in qualche tempo diventa impotente a restituire, e poi di nuovo si rendesse potente, e non restituisse, allo a commetterebbe nuovo peccato, poichè allora per il tempo dell'impotenza non è perseveranza in effetto la volontà di non restituire (2).

48. Questo è in quanto agli atti interni de' peccati esterni. In quanto poi agli atti esterni de' medesimi, questi allora moralmente s'interrompono, quando non si ordinano a qualche atto compito, v. gr. se taluno più volte percuote il suo nemico. ma non ha animo d' ucciderlo, allora tutte quelle percosse son distinti peccati, perchè ogni atto ha la sua distinta e compita malizia. *Idem dicendum de tactibus turpibus, adhibitis sine animo coeundi.* All' incontro si avverta che in due modi si uniscono gli atti esterni, e non costituiscono che un sol peccato: per 1. se procedano dallo stesso impeto, come quando alcuno per lo stesso impeto di sdegno più volte nello stesso tempo successivamente bestemmia, *tangit turpiter*, ingiuria. percuote, o detrae; così comunemente *Navar. Less. Castrop. Bonac. Concina*, *Viva*, *Salmatic. ec.* Per 2. se gli atti esterni moralmente si ordinano a consumar lo stesso peccato, come chi prende l'armi. cerca di trovare il nemico, e poi l'uccide. *Item si quis ad copulam consummandam praemittit verba oscula, ec.* Sicchè allora basta spiegare solamente l'omicidio, o la copula commessa. *An autem explicandi sint tactus statim copulam subsequentes? Respondetur negative, semper ac tactus* (*et idem est de complacentia, quae habetur de copula*) *statim post copulam habentur, et non dirigantur ad novam copulam consummandam, quia tunc verosimiliter tactus illi adhibentur ad primae copulae complementum* (1). Ma qui dee notarsi col *P. Viva*. e colla comune, com' egli asserisce, che tutti i mezzi esterni posti ad eseguire il peccato, conforme sono i fatti e le parole oscene, ed anche il cammino preso, il salire alla casa della meretrice, l' apparecchio dell'armi alla vendetta, e simili cose, tutte debbono spiegarsi in confessione come peccati distinti di numero, quando il peccato intento non vien consumato; perchè tutte quelle azioni che sono già esternamente eseguite, tutte vengono informate dalla malizia del pravo fine (2).

49. Si domanda poi se taluno, avendo animo di rubar cento scudi, gli rubasse in cento volte, quanti peccati commette? Dice *La Croix* che ne commette cento, poichè ogni furto ha la sua propria malizia. Ma probabilmente *Holzman* sente, che basta a costui il confessarsi del furto di cento, come d'un solo peccato; mentre tutti gli altri atti han tenduto a compire il total furto intento. Se però non è stato intento per tutti i cento, certamente dee spiegare

(1) In 2. Dist. 42. q. 1. ar. 1.
(2) Lib. 5. n. 40.

(1) Lib. 5. n. 41.
(2) Lib. 5. n. 42.

distintamente tutti i furti gravi commessi (1).

50. Abbiam sinora parlato della prima radice, parliamo ora della seconda, cioè della diversità degli oggetti totali. È questione per altro fra i DD. se per questa radice si moltiplichino i peccati, v. g. se chi uccide più persone con un sol colpo di schioppo commetta più peccati. Altri lo negano, come *Suar. Lugo Laym. Anacl. Viva, ec.* Ma noi con *Azorio, Tournely, Concina, Salmat. Diana, Croix, Holzman ec.* e colla più comune l'affermiamo; perchè lo stesso atto, conforme può contenere più malizie di specie distinte, così anche può averle distinte di numero; e ciò eziandio contra la stessa virtù, come se un coniugato commette adulterio con una altra coniugata. Quindi diciamo, che commette più peccati. 1. Chi con un sol colpo uccide più uomini; o con un solo discorso dà scandalo a più persone; oppure con una mormorazione infama molti d'una famiglia. 2. Chi ruba in una volta da più persone; ma ciò non s'intende se alcuno furasse le robe d'un monastero, o capitolo, poichè tali beni spettano alla comunità, ma non a ciascuno in particolare. 3. Chi con un atto di volontà propone di lasciare per più giorni l'Uffizio, o il digiuno, o desidera male a più persone, *vel optat ad plures feminas accedere, aut pluries ad eamdem; fortius si pluries successive cum aliqua rem habet* (2).

51. Se poi taluno nega più articoli di Fede, commette un solo peccato; poichè essendo un solo oggetto della Fede, cioè la verità di Dio rivelante, egualmente è infedele chi nega un articolo, che chi li nega tutti. Così ancora chi infama un altro avanti a più persone, è probabile con *Azorio, Molina, Lugo, ec.* (contra *La Croix*) che commetta un solo peccato, mentr'è unico appresso tutti il gius alla fama. Inoltre, chi desidera diversi mali al suo nemico, v. g. l'infamia, la morte, ec. ma gli apprende sotto una ragione di male, cioè come mezzi della di lui rovina, probabilmente con *Gaetano. Lugo. Valenzia, Bonac. Croix. ec.* commette un solo peccato, e gli basta confessarsi: *Ho desiderato male grave al prossimo.* Ma chi avesse desiderato efficacemente di fare al suo nemico diversi danni, oppure avesse desiderato specificamente in particolare che detti mali gli succedessero, allora dee spiegarli tutti distintamente, poichè quelli son diversi peccati (1). Dicono i *Salmat. Viva, e Lugo* con altri, che un confessore, il quale stando in peccato mortale successivamente assolve più persone, commette un solo sacrilegio; ma noi diciamo doversi tenere con *Bonacina, Escobar, Conc. Tournely, Croix, ec.* che commette tanti sacrilegj, quante sono le persone che assolve, perchè ciascun'assoluzione è distinto Sacramento. Altrimenti poi dicono, e non improbabilmente. *Filliuccio, Viva, Busemb.* ed altri del sacerdote che in peccato dà a più persone la Comunione, essendo una allora l'amministrazione, ed uno il convito (2). Quanti peccati poi commetta chi celebra la Messa in peccato, vedi quel che si dirà parlando della Eucaristia.

(1) Ib. n. 44.
(2) Lib. 5. n. 46.

1) L. 2. n. 30. v. in Confess. et l. 5. n. 50. Q. 5.
(2) L. 5. n. 47. ad 50.

§. IV.

del peccato mortale, e veniale.

Effetto del mortale e del veniale 52. *In quanti modi il mortale si fa veniale.* 53. *In quanti il veniale si fa mortale.* 54. *Se nel pericolo probabile del mortale, ec.* 55.

52. Il peccato mortale è quello che priva della Divina Grazia, ch'è la vita dell'anima, e perciò dicesi mortale. Il veniale è quello che non priva della grazia, ma diminuisce la carità, non già in Dio verso di noi, ma in noi verso di Dio. Avverte *S. Antonino* i confessori a non condannare alcun'azione di colpa grave *nisi habeatur auctoritas expressa Sacrae Scripturae aut Canonis. aut determinationis Ecclesiae, vel evidens ratio.* Onde dice il Santo col l'autorità anche di S. Tommaso. che si pongono in gran pericolo di peccare quei che senza la suddetta certezza facilmente condannano le azioni di peccato mortale, mettendo in tal coscienza i penitenti (1).

53. Si domanda per 1. In quanti modi il peccato di genere suo mortale può farsi veniale? Per il peccato mortale si ricercano tre cose. la gravità della materia, la piena avvertenza della mente, e il perfetto consenso della volontà; e per questi tre capi può il mortale divenir veniale. E. I. In quanto alla materia, la sua gravità per altro dee considerarsi, non solo da se, ma anche secondo le circostanze, secondo il tutto, e secondo il fine intento. Che perciò non si dà parvità di materia. dove la parvità non diminuisce l'offesa, come avviene nell'infedeltà, simonia, spergiuro, vizio turpe, ec. Inoltre qui si avverta che le materie parve replicate allora compongono materia grave, quando per se stesse, o almeno moralmente si uniscono tra di loro: come sono i piccoli furti, le piccole omissioni nell'Uffizio, o comestioni nel digiuno, fatte nello stesso giorno. II. In quanto all'avvertenza. può essere scusato dal mortale chi non è perfettamente svegliato dal sonno. o sta mezzo distratto: o patisce un'improvvisa e veemente turbazione, si che non sappia bene ciò che fa. III. In quanto al consenso. si noti che questo non dee supporsi perfetto al peccato mortale nelle persone spirituali di coscienza delicata, semprechè elle non ne sian certe (1).

54. Si domanda per 2. In quanti modi, all'incontro il peccato veniale può farsi mortale? Si risponde in cinque modi. I. Per ragione di *fine aggiunto*, il quale in se sia mortale, v. g. se alcuno dice una parola immodesta, leggiera, ma col fine di tirare il prossimo ad una colpa grave. II. Per ragione di *fine ultimo*, ed è quando taluno fa un'azione per se non mortale, ma con tale attacco che abbia l'animo, prima che lasciar quella, di trasgredire un precetto grave: per esempio se alcuno in giorno di Festa delibera di lasciar più presto la Messa che il giuoco. Basterà non per tanto allora che si confessi solamente della mala volontà di lasciar la Messa. III. Per ragione di *disprezzo formale* della legge e del legislatore. cioè com'insegna *S. Tommaso* (2). quando alcuno a posta trasgredisce la legge (anche umana) perch'è legge; oppure a posta disubbidisce al supe-

(1) Vid. lib. 5. n. 51. et 52.

(1) Lib. 6. n. 476. v. Item. et l. 5. n. 53. ad 58.

(2) 1. 2. q. 186. l. 9. ad 3.

riore, perchè non vuole a lui sottoporsi; ma se poi disubbidisce per passione, o perchè la cosa è di poco momento, allora dice il S. Dottore, *non peccat ex contemtu, etiamsi peccatum iteret.* IV. Per ragion di *scandalo* a riguardo de' pusilli, come si dirà al cap. seguente al *numero* 28. V. Per ragion di *pericolo prossimo* di cadere in colpa grave (1).

55. Dicono poi alcuni AA. che se taluno si espone ad un pericolo solamente probabile di cadere in colpa mortale, non pecchi gravemente, semprechè vi sia ancora probabilità che non vi cada. Ma quest'opinione la ributtiamo con *Carden. Busem. La-Croix, ec.* perchè se noi non possiamo servirci dell'opinione probabile col pericolo di fatto del danno altrui, secondo dicemmo al *capitolo I. numero* 21. quanto meno lo possiamo col pericolo della propria anima? Allora benchè la caduta è incerta, è certo nondimeno il pericolo. Ciò s'intende che pecca gravemente chi si espone al pericolo senza giusta causa, poichè ciò non corre, secondo la sentenza comune di *Navarro, Ronc. Urtado, Salm Elbel, ec.* per chi s'espone per necessità, come si dirà del cerusico, e del parroco parlando del sesto Precetto al *cap. IX. n.* 35. giacchè allora il pericolo di prossimo si fa rimoto, per ragione così della necessità come de' mezzi preservativi che deve usare la persona in tali occasioni: poichè sebbene non è alcuno scusato, ancorchè voglia usare gli stessi mezzi, chi senza necessità si espone al pericolo, non però ben sarà scusato chi vi s'espone con giusta causa, mentre questi e non quegli sarà nell'occasione soccorso dal Signore, che soccorre i bisognosi, ma non i temerari (1).

CAPITOLO IV.

AVVERTENZE SUL TRATTATO DEL PRIMO PECCATO DEL DECALOGO

PUNTO I.

DELLE VIRTÙ TEOLOGALI

Della Fede. 1. *a* 5. *Della Speranza* 6. *a* 8. *Della Carità.* 9. *a* 12. *Atti da esercitarsi circa le Virtù Teologali.* 13.

1. Al primo precetto primieramente s'appartengono le virtù teologali, come la Fede, la Speranza e la Carità. Parliamo di ciascuna in particolare. E per I. la Fede si definisce così: *Est virtus theologica, a Deo infusa, inclinans nos ad firmiter assentiendum, ob divinam veracitatem, omnibus quae Deus revelavit, et per Ecclesiam nobis credenda proposuit.* Si dice 1. *Virtus theologica*, cioè che riguarda Dio, perchè la Fede, come anche la Speranza, e la Carità, riguardano Dio direttamente,

(1) Lib. 5. n. 59. 53.

(1) Cit. n. 63.

a differenza delle virtù morali che lo mirano indirettamente. 2. *A Deo infusa*, perchè la Fede è dono Divino soprannaturale. 3. *Inclinans nos ad firmiter assentiendium*, poichè l'assenso della Fede non può stare colla formidine, come il concedea la Propos. 4. dannata da Innocenzo XI. ma dee esser fermo. 4. *Ob Divinam veracitatem*, essendo la Verità infallibile (ch'è Dio stesso) l'oggetto formale della Fede. 5. *Omnibus quae Deus revelavit*, mentre tutte le cose rivelate da Dio sono l'oggetto materiale della Fede. 6. *Et per Ecclesiam nobis credenda proposuit*, perchè la divina Rivelazione a noi non si manifesta se non per la Chiesa che la propone; essendo all'incontro evidente per i segni della credibilità (quali sono le profezie, i miracoli, la costanza di tanti martiri, ec.) che la Chiesa non può ingannarsi, nè ingannare. Che perciò dicea S. Agostino: *Evangelio non crederem, nisi me Ecclesiae Catholicae commoveret auctoritas.*

2. Sicchè l'oggetto *materiale* della Fede, cioè quel che dobbiamo credere, è principalmente Dio, e poi tutte l'altre cose da Dio rivelate, com'espresse S. Tommaso (1): *Fides quae hominem Divinae cognitioni conjungit per assensum, ipsum Deum habet sicut principale objectum, alia vero sicut consequenter adjuncta.* L'oggetto poi *formale* (cioè il motivo per cui dobbiamo credere) è la veracità di Dio. Si questiona poi tra' scolastici, se la rivelazione sia anche oggetto formale della Fede? Di questa sentenza sono il *Giovenino*, ed altri, dicendo che la veracità di Dio è l'oggetto formale *quod*, cioè la ragione principale ch'è il fondamento della Fede: la rivelazione poi è l'oggetto formale *quo*, cioè il mezzo col quale noi crediamo. Ma la sentenza più comune di *Habert*, *Gotti*, e di *Holzman* con *Scoto ec.* vuole che tutto l'oggetto formale della Fede sia la veracità di Dio, e la rivelazione sia solamente una condizione, *sine qua non crederemus*, oppure una condizione per cui s'applica a noi la notizia di ciò che crediamo.

3. Ma veniamo a ciò che spetta al nostro istituto. Altri misteri debbono credersi esplicitamente *de necessitate medii*, altri *de necessitate praecepti*. È certo doversi credere esplicitamente *de necessitate medii*, che vi sia un solo Dio, e ch'egli sia rimuneratore del bene, e giusto punitore del male. In quanto poi a' misteri della SS. Trinità, e dell'Incarnazione e morte di Gesù Cristo, benchè vi sia sentenza probabile per l'una e per l'altra parte, se debban credersi di necessità di mezzo, o di precetto, tuttavia è certo per la Propos. 64. dannata da Innocenzo XI. che non è capace di assoluzione sacramentale chi ignora i suddetti misteri; o perchè si tratta del valore del Sacramento, oppure perchè si tratta di misteri sì grandi e sì importanti a credersi per conseguir la salute, e che con facilità può impararli subito il penitente prima di ricevere l'assoluzione: ma la ragione più forte è, perchè ricevendo il penitente il Sacramento ch'è una partecipazione de' meriti del Salvatore, è tenuto egli a credere esplicitamente, ossia ad esercitar la Fede circa i suddetti misteri della Trinità, e dell'Incarnazione. Esplicitamente poi *de necessitate praecepti* debbon sapersi e credersi, almeno in sostanza. 1. Il Credo, almeno in sostanza, come insegnò S. Carlo Borromeo nella sua Istruzione a' confessori; 2. il Pater noster e l'Ave Maria; 3. i Precetti del Deca-

(1) Quaest. 14. de Verit. art. 8.

logo e della Chiesa; 4. i Sacramenti che ad ognuno son necessari, come il Battesimo, l'Eucaristia, e la Penitenza; poichè degli altri basta averne la credenza implicita, essendo l'esplicita necessaria solamente a coloro che gli ricevono (1).

4. L'infedeltà è di tre modi: *negativa*, cioè di coloro che niente hanno mai inteso della Fede. *Privativa*, di coloro che per loro colpa ignorano la verità della Fede. *Contraria*, di coloro che disprezzano o contraddicono alla Fede bastantemente loro proposta. In questa infedeltà contraria sono il paganesimo, il giudaismo, e l'eresia.

5. Per l'eresia si richiedono due cose; il giudizio erroneo dell'intelletto, e la pertinacia. Che perciò non è eretico chi solo esternamente nega la Fede, o chi ne dubita solo negativamente, cioè sospendendo la credenza circa qualche articolo, perchè costui non fa giudizio; ma all'incontro è eretico chi giudica affermativamente esser dubbio qualche dogma, oppure che in tanto sospende il giudizio, in quanto virtualmente giudica esser dubbio quel dogma, benchè sappia esser egli già insegnato dalla Chiesa. Neppure è eretico poi chi sta apparecchiato a sottomettere il suo giudizio alla Chiesa, perchè manca allora la pertinacia (2).

6. Per II. La Speranza si definisce: *Est virtus per quam certa cum fiducia futuram beatitudinem, et media illius assequendae expectamus per Dei auxilium.* L'oggetto materiale primario della Speranza, cioè quel che dobbiamo sperare, è la beatitudine eterna ch'è Dio stesso da godersi; il secondario sono la Divina Grazia, e le nostre buone opere da eseguirsi col Divino aiuto. L'oggetto poi formale, ossia il motivo per cui dobbiamo sperare, altri dicono esser la Misericordia di Dio; altri la Divina Onnipotenza, come tengono comunemente i Tomisti: altri la Divina promessa, come tiene *Giovenino*: altri finalmente dicono esser la Divina Bontà: ma s'intende la bontà in quanto a noi comunica gli aiuti a conseguir la salute, ch'è la stessa che la misericordia, perchè se alcuno volesse che fosse l'oggetto formale della Speranza la Bontà di Dio, in quanto ella è la cosa sperata, dice bene il continuatore di *Tournely* (1) che malamente direbbe.

7. Da ciò io stimo doversi concludere, che i primi motivi mentovati tutti e tre costituiscono l'oggetto formale della Speranza, cioè la Misericordia di Dio: l'Onnipotenza per cui Dio ci aiuta a superare i nemici della salute, e questi due motivi sono espressamente insegnati da S. Tommaso (2), il quale dice: *Ita objectum formale spei est auxilium Divinae Pietatis, et Potestatis, propter quod tendit motus spei in bona sperata, quae sunt materiale objectum Spei.* E stimo doversi aggiungere a questi due il terzo motivo ch'è la Divina promessa, come dice *Giovenino*, o sia la fedeltà di Dio nella promessa che ci ha fatta di salvarci per i meriti di Gesù Cristo; perchè senza questa promessa non potessimo noi sperare con certa fiducia la nostra salute.

8. I vizi opposti alla Speranza sono la disperazione, e la presunzione: pecca di presunzione colui che spera la salute o solo per i propri meriti, o solo per i meriti di Gesù Cristo senza la sua cooperazione. Pecca ancora di presunzione chi moltiplica le colpe, sperando che Dio tanto fa-

(1) Lib. 2. n. 3.
(2) Lib. 2. n. 17. et 19.

(1) Tom. 3. de Spe p. 226. Concl. 2.
(2) In Quaest. Disp. q. unic. de Spe.

cilmente perdona un peccato, quanto due; oppure chi per la facilità del perdono che spera, s'induce a peccare: ma non già chi peccasse per passione, sperando nello stesso tempo il perdono. Chi poi volesse perseverare lungo tempo in peccato, sperando appresso di convertirsi, costui non già peccherebbe contro la Speranza, ma contro la Carità verso se stesso esponendosi con ciò ad un pericolo della sua dannazione (1).

9. Per III. La Carità si definisce: *Est virtus qua diligimus Deum per seipsum, ac nos, et proximum propter Deum.* Sicchè l'oggetto materiale primario della carità (cioè quel che dobbiamo amare) è Dio, che siam tenuti ad amare sopra ogni cosa, come nostro ultimo fine. Il secondario siamo noi stessi, e il prossimo che dobbiamo amare come noi stessi, perchè Dio ce lo comanda. L'oggetto poi formale della carità (cioè il motivo per cui dobbiamo amar Dio) è per esser egli infinita bontà, fonte ed aggregamento di tutte le perfezioni.

10. Qui si dubita per 1. Se il desiderio di possedere Dio sia oggetto della Carità? E rispondiamo che sì, poichè la Carità (come abbiam detto) tende in Dio come ultimo fine, e perciò il desiderio di possederlo, ch'è l'ultimo nostro fine, è atto proprio di carità, anzi il più perfetto, perchè il possesso è la carità consumata; onde fu atto perfetto di carità il desiderio dell'Apostolo di morire, e stare con Gesù Cristo. E lo dice espressamente S. Agostino: *Caritatem voco motum animi ad fruendum Deo propter ipsum.* Nè osta il dire, che in questo modo l'oggetto della carità verrebbe ad esser lo stesso che quello della Speranza, il di cui oggetto è benanche il possesso di Dio sperato; poichè rettamente risponde *Habert* (1), dicendo che la Speranza tende al possesso di Dio come Bene nostro, ma la Carità desidera il possesso di Dio per la gloria dello stesso Dio; mentre (come dice S. Bernardo) quando l'uomo possiede Dio, si scorda di se stesso, e l'ama con tutte le sue forze.

11. Si dubita per 2. Se sia atto di Carità amar la Bontà Divina, come conveniente a noi, sembrando questo atto più presto l'amor di concupiscenza che d'amicizia. Si risponde con *Habert*, *Gotti* e *Giovenino*, che se in ciò riguardiamo come termine il nostro bene proprio, egli è amor di concupiscenza che s'appartiene alla Speranza. Se poi riguardiamo come termine la Gloria di Dio, amando la di lui bontà come a noi conveniente, perchè ci aiuta ad adempire la sua volontà, ed a conseguire l'ultimo nostro fine ch'è d'amarlo, e per cui egli ci ha creati, questo è vero atto di Carità. Onde diceva S. Agostino: *Sic amare debes, ut ipsum (Deum) pro mercede desiderare non desinas, qui solus te satiet. In Ps.* 134.

12. L'amare poi Dio per i benefi j che ci ha fatti, è atto di gratitudine, ma non di carità, come dicono *Habert* e *La-Croix* (2). Ma ben dice *Habert*, che se alcuno riguardasse i Divini beneficj, come comunicazioni della Bontà di Dio, sarebbe vero atto di Carità, amando in quelli non già il bene di se che li riceve, ma la bontà di Dio che li dispensa.

13. Così poi intorno alla Carità verso Dio, come intorno alla Fede, ed alla Speranza, noi siamo obbligati a farne gli atti, come si ha

(1) Lib. 1. n. 20. et 22.

(1) Tom. 3. de Spe c. 2. q. 2.
(2) Hab. tom. 3. de Car. c. 2. q. 4. Croix l. 2 n. 147.

dalle Proposizioni 1. e 7. dannate da Alessand. VII. e 6. 16. e 17. da Innoc. XI. poichè senza gli atti noi non possiamo esercitare le suddette virtù. Or questi atti alle volte obbligano per se, alle volte per accidente. Obbligano *per accidente*, quando è necessario farli per vincere qualche tentazione, o per adempire alcun precetto, v. g. della Confessione, Comunione, ec. Obbligano poi *per se* (secondo insegnano i DD.) in più tempi, come nel pervenire all'uso della ragione; nel fine della vita; e più volte in vita, almeno una volta l'anno, come dicono molti autori. Ma circa l'atto della Carità più mi piace la sentenza d'altri, che lo richiedono almeno una volta il mese; mentre difficilmente potrà osservare la Divina Legge chi frequentemente non esercita cogli atti il suo amore verso Dio. Questi atti tuttavia non è necessario che siano riflessi, cioè fatti con riflessione esplicita di adempire il precetto; ma basta che sieno esercitati, cioè che attualmente si facciano. benchè per altro fine, come per discacciar qualche tentazione, o per far l'atto di contrizione affin di confessarsi. Così anche sono atti d'amore tutti gli atti di uniformazione alla Divina Volontà, e tutte le virtù esercitate a fine di dar gusto a Dio. Così parimente sono atti di Fede l'orare, adorare il Crocifisso, segnarsi colla Croce, e simili. Onde ben dice il dottissimo Cardinal de Lugo, che colui, il quale una volta ha abbracciata la Fede Cristiana (e sia vissuto, io aggiungo, cristianamente, adempiendo almeno il precetto pasquale) non dee dubitarsi che più sufficientemente abbia soddisfatto al precetto della Fede; e lo stesso s'intende della Speranza (1).

(1) Lib. 2. n. 6. ad 8.

PUNTO II.

DELLA CARITA' VERSO IL PROSSIMO.

Ordine della Carità. 14. *Ordine delle persone che debbon preferirsi.* 15. *§. I. Segni comuni da usarsi co' nemici.* 16. *Remissione.* 17. *§. II. Obbligo della limosina.* 18. e 19. *§. III. Della correzione fraterna.* 20. *Quando alcuno n'è scusato;* 21. *Obbligo in ciò de' superiori.* 22. *§. IV. Dello scandalo, ed in quanti modi sia.* 23. e 24. *Se lo scandalo sia peccato così contro la carità, come contro la virtù che si offende.* 25. *Se il prossimo è preparato a peccare.* 26. e 27. *Per lo scandalo siam tenuti a lasciare i nostri beni, ed anche i precetti positivi.* 28. *Dello scandalo che danno le donne; e delle commedie.* 29. *Se possa consigliarsi un male minore.* 30. *Quando sia lecita la cooperazione materiale.* 31. e 32.

14. La Carità è ordinata; ond'è che dobbiamo preferire Dio e la sua Grazia ad ogni cosa; all'incontro non siamo obbligati a preferire il bene del prossimo al bene nostro, se non quando il bene del prossimo fosse di ordine maggiore al nostro. L'ordine de' beni è questo: prima la vita spirituale, poi la temporale, poi la fama, e poi le robe. Sicchè non siam tenuti a preferire la vita del prossimo alla nostra, ma bensì dobbiam preferire la salutare spirituale del prossimo alla nostra vita. Ciò nondimeno s'intende quando il prossimo sta in necessità estrema: ed anche in grave a rispetto de' vescovi e parrochi, secondo la sentenza comune (1). E quando la necessità spi-

(1) Lib. 2. n. 27.

rituale del prossimo è estrema; allora siam tenuti a sovvenirlo, ancorchè vi sia probabile pericolo di cader noi in qualche peccato; purchè la caduta non sia moralmente certa, mentre allora dobbiam giustamente sperare l'aiuto Divino: così *S. Tommaso*, *Suar. Sot. Pal. Silv. Tourn. Salm. ec.* (1). S'intende ciò nulladimeno sempre che v'è eguale speranza di giovare, e non vi sia altri che soccorra: e di più che altrimenti il prossimo certamente sia per dannarsi, poichè tutto ciò importa il nome di necessità estrema. Ma in tempo di peste, ragionevolmente dice *Layman*, che i sacerdoti, mancando gli altri, sono obbligati d'assistere a' moribondi, perchè in tanta moltitudine è moralmente certo che vi saranno più peccatori, che non potranno rimediare alla loro dannazione per l'ignoranza di non saper fare l'atto di Contrizione (2).

15. L'ordine poi delle persone che dobbiamo preferire negli offici di carità, è questo: Nella necessità estrema della vita a tutti dobbiamo preferire i nostri genitori, poichè avendo noi per loro mezzo ricevuta la vita, è giusto che nella vita sian da noi a tutti preferiti. Ma nella necessità grave de' beni dee preferirsi a tutti il coniuge, poi i figli, poi i genitori (e il padre prima della madre), poi i fratelli e sorelle, poi gli altri congiunti, e per ultimo i nostri domestici (3).

§. I.

dell' amore a' nemici.

16. Noi siam tenuti ad amare i nostri nemici, così internamente come esternamente, con dimostrare loro almeno i segni comuni soliti ad usarsi cogli altri amici, o parenti: v. g. con salutarli, o almeno risalutarli, rispondendo alle loro lettere, non fuggendo la loro conversazione, non escludendoli dalle comuni limosine, e cose simili. Abbiamo detto *almeno risalutarli;* ma quando il nemico fosse superiore, o altrimenti vi fosse scandalo, oppure se senza grave incomodo alcuno potesse salutare il suo nemico, e con ciò liberarlo da peccato grave d'odio che conserva verso di lui, allora (come ben dice il *Tournely*) è tenuto per carità a prevenirlo nel saluto. Alcuni autori poi scusano da peccato grave l'offeso, s'egli neppure rendesse il saluto al suo nemico, quando avesse da poco tempo ricevuta l'ingiuria, così *Ronc. Tamb. e Mazzot.* (1).

17. Qui è bene far menzione di quel dubbio che si fa fra' DD. se mai l'offeso è obbligato a far la remissione al suo offensore. Dicono i *Salmatic.* (2), che l'offeso è bene obbligato a rimettere l'ingiuria, ma non già la pubblica pena, perchè questa ridonda in bene della repubblica. Speculativamente parlando, la sentenza è vera; ma parlando in pratica, io non mai mi son fidato d' assolvere alcun di costoro, che dicevano perdonar l'inimico, ma voler che la giustizia avesse il suo luogo, acciocchè fossero castigati i malfattori: poichè non ho potuto mai persuadermi che questi tali, che vengono alle volte pieni di peccati, abbiano poi quest'affetto al ben comune, ed alla giustizia (non già per gli altri delinquenti, ma solo per il loro offensore che sia depurato da ogni passione di vendetta). Onde in costoro è facilissimo, come

1) Tom. 2. l. 6. n. 453.
(2) Lib. 2. n. 27. v. An autem.
(3) Lib. 2. n. 27. circa fin.

(1) Lib. 2. n. 28.
(2) Tr. 21. c. 6. n. 18.

dicono molti altri DD. (1), che il loro amore al ben comune sia un bel pretesto per colorire il desiderio della propria vendetta. Tuttavia stimo che ben si possa risolvere l'offeso, primieramente se volesse già fare la remissione, ma giustamente pretendesse d' esser prima soddisfatto dell' interesse patito; purchè l'offensore non fosse così povero, che in niun conto potesse soddisfare. Per secondo se facesse la remissione colla condizione, che l' offensore stasse fuori del paese, o perchè tiene fratelli o figli grandi risentiti, e perchè l' offensore fosse talmente discolo e proclive alle risse, ch' egli giustamente temesse per la sua debolezza di non poter soffrire le sue insolenze.

§. II.

DELL' ELEMOSINA.

18. Per vedere quando v'è obbligo di far la limosina, bisogna per 1. distinguere la necessità estrema dalla grave, e dalla comune. L' *estrema* è quando il prossimo sta in pericolo della vita. La *grave* quando gli sovrasta il pericolo di un grave male, come d' infamia, di disonore, e di decadere dal suo stato giustamente acquistato. La *comune* finalmente è quella che patiscono i mendicanti. Bisogna per 2. distinguere i beni superflui alla vita de' beni superflui allo stato.

19. Nella necessità grave del prossimo siam tenuti a soccorrerlo solamente de'beni superflui allo stato, ma nell' estrema anche de' superflui alla vita. Anzi nell' estrema possiamo sovvenire il povero anche de' beni altrui, quando non abbiamo de' propri. Nella *comune* poi diciamo con *S. Tommaso*, *Tour. Sanch. ec.* (contra l' opinione d' altri) che i ricchi son tenuti con obbligo grave di far la limosina a' mendici de' loro beni superflui allo stato, stante il precetto del Vangelo, *Quod superest*, *date in eleemosynam. Lucae* 11. Non già però vi è obbligo di dare tutto il superfluo, ma basta dar la quinquagesima parte dell' annue rendite, cioè il due per cento, come dicono probabilmente molti DD. così *Roncaglia*, *Viva*, *Tambur. Mazzotta, ec.* e meno, se le rendite sono molto abbondanti. Anzi *Layman* permette al ricco d' impiegar detta limosina tutta in qualche uso pio, senza farne parte a' poveri (1). Ciò nondimeno non s' intende per i benefiziati; perchè questi sono obbligati dar tutto il superfluo per limosina, o a' poveri, o a' luoghi pii, come diremo al *cap. X. n. 7.*

§. III.

DELLA CORREZIONE FRATERNA.

20. La materia della correzione è ogni peccato mortale, in cui il prossimo o sta per cadervi, o già v' è caduto, e non ancora se n' è liberato, come ben tengono *Tourn. Suar. Less. Salm. ec.* Avvertasi che vi è obbligo grave di correggere il prossimo, ancorchè quegli trasgredisse la legge per ignoranza incolpabile, purchè se ne speri frutto. E ciò corre, secondo la sentenza più probabile di *Castrop. Sanch. Con. Croix*, *Tourn. ec.* non solo quando si pecca contro la legge naturale, ma anche contro la positiva; poichè posta la legge che proibisce quell' azione, l' azione già si rende intrinsecamente mala (2).

(1) Lib. 2. n. 29. v. Licet.

(1) Lib. 2. n. 32. Vide Edit. Venet.
(2) Liq. 1. n. 35. et 39.

21. Per più motivi poi alcuno può essere scusato dal far la correzione: per 1. Se non è certo il peccato del prossimo, mentre in dubbio non v'è obbligo di correggere se non in caso di danno comune, e danno gravissimo, come d'omicidio, e simili delitti. Per 2. Se non v'è speranza di profitto, e la correzione si stima che abbia più a nuocere che a giovare, poichè allora dev'ella omettersi, purchè il delinquente non stia in pericolo di morte, e stia già in mala fede; oppure perchè gli altri non stiano in pericolo di pervertirsi (1). Per 3. Se non manca altri egualmente idoneo che farà la correzione. Per 4. Se si giudica prudentemente che il reo per se stesso si ravvedrà (2). Per 5. Se non può farsi la correzione senza grave incomodo, essendo quest' obbligo solo di carità. Per 6. Se il tempo e l'occasione non sono opportuni, che perciò dicono molti Dottori che qualche volta può aspettarsi la reiterazione del delitto: affinchè meglio riesca la correzione (3). Di più insegna *S. Tommaso* (4), che pecca solo venialmente chi lascia di correggere per qualche timore, o cupidità, purchè non stimasse certo di poter ritrarre colla correzione il prossimo dal peccato, poichè allora commettendola non sarebbe scusato dal mortale (5).

22. Questo precetto obbliga tutti, anche i sudditi; ma più strettamente i superiori, come vescovi, prelati, parrochi, confessori, genitori, mariti, curatori, padroni e maestri; perchè questi son tenuti a correggere i loro sudditi, non solo per carità, ma anche per obbligo del loro uffizio. E son tenuti anche ad inquirire i loro peccati, quando ve ne sono probabili indizi. Ed i prelati di Religione alle volte son tenuti con obbligo grave correggere non solo i peccati mortali, ma anche i veniali de' loro religiosi, quando son tali, che portassero un grave danno all'osservanza comune; *Layman*, *Busembao*, *Tourn. ec.* (1). Se poi tutti i superiori nominati di sopra sieno obbligati alla correzione anche con pericolo della vita, diciamo che no. Fuori non però de' pastori, poichè i pastori son tenuti non solo per uffizio, ma ancora per giustizia (a cagion dello stipendio che ricevono) a correggere, e sovvenire ne' bisogni spirituali i loro sudditi, e non solo nella necessità estrema, ma ben anche nella grave, come comunemente dicono i DD. (2). E qui notisi ancora che i predicatori per ragion del lor uffizio debbono correggere i peccati pubblici, ancorchè non vi sia speranza d'emenda; e son tenuti a far questa pubblica correzione, anche con pericolo del proprio danno, come dicono i *Salmaticesi*. Ma ciò s'intende, semprechè dalla riprensione si speri frutto, e non si tema che il danno comune sia maggiore (3).

(1) Cont. Tourn. t. 3. p. 320. cum Hab. et Antoine.
(2) Tourn. loc. cit. cum iisd. ex D. Thoma.
(3) Lib. 2. n. 38. et 39.
(4) 2. 2. q. 33. a. 2.
(5) Lib. 2. n. 37.

§. IV.

DELLO SCANDALO.

23. Si distingue lo scandalo in attivo e passivo. L'*attivo* si definisce: *Est dictum, vel factum minus rectum praebens alteri occasionem ruinae*. Questo scandalo poi attivo

(1) Lib. 2. n. 35. et l. 4. n. 13.
(2) Lib. 2. n. 40. ex D. Thom. 2. 2. q. 8. a. 5.
(3) Ibid.

può esser diretto, ed indiretto: *diretto*, quando direttamente s'induce il prossimo a peccare; *indiretto*, quando si dice qualche parola, o si fa qualche azione peccaminosa atta ad indurre altri a peccare. Vi è anche lo scandalo *demoniaco*, che si commette, quando non solo s'induce il prossimo a peccare, ma di più s' induce principalmente per fargli perdere l' anima, officio proprio del demonio.

24. Il *passivo* è la stessa ruina o sia peccato nel quale cade il prossimo. E questo si divide in scandalo *dato*, chiamato de' *pusilli*, cioè di coloro che cadono per propria debolezza: ed in *accetto*, chiamato *farisaico*. cioè di coloro che cadono per propria malizia.

25. Qui si domanda per 1. Se lo scandalo sia peccato contro la carità, e contro la virtù, contro cui s'induce il prossimo a peccare? Vi sono tre sentenze. La prima dice, che quando direttamente s'intende la ruina spirituale del prossimo (ch'è propriamente lo scandalo demoniaco di sopra nominato), allora si pecca contro la carità, altrimenti si pecca solo contro la virtù che si offende dal prossimo scandalizzato. La seconda sentenza dice, che quando si pecca collo scandalo diretto, cioè quando s' induce positivamente il prossimo a peccare, allora si pecca così contro la virtù, come contro la carità: ma se si pecca col solo scandalo indiretto, prevedendosi solamente il peccato del prossimo, ma senza indurlo a peccare, allora si pecca solamente contro la carità. La terza sentenza che noi teniamo con *Suar. Soto, Lugo, Salm. Roncagl. Tambur.* ed altri, ed è tenuta espressamente da *S. Tommaso* (1), dice che tanto collo scadalo diretto quanto coll'indiretto sempre si pecca così contro la virtù. Contro la carità perchè se noi siamo obbligati per carità d'impedire potendo il peccato del prossimo, molto più siem tenuti a non esser occasione al prossimo di commetterlo. Contro la virtù perchè ogni virtù proibisce a ciascuno l' esser egli causa, oppure occasione che altri l'offendano.

26. Si domanda per 2. Se pecca con peccato di scandalo chi richiede dal prossimo una cosa mala, alla quale per altro il prossimo già sta apparecchiato (come per esempio, *si quis petat copulam a meretrice*)? Noi contro l' opinione d' altri teniamo che sì, con *Sanch. Gaet. Nav. Bonac. Ronc. Tamb. Spor. ec.* La ragione, perchè (come si disse al *cap. III. num.* 20.), anche data per certa la sentenza che l'atto esterno, speculativamente parlando, niente aggiunga di malizia all'atto interno, nondimeno in pratica sempre col peccato esternamente consumato si accresce la malizia della volontà per la maggior compiacenza, che coll'atto esterno ordinariamente v'interviene, o per la maggior diuturnità di detta compiacenza; onde chi pecca esternamente sempre si cagiona maggior ruina nell'anima. E perciò quegli che in ciò gli coopera, sempre pecca gravemente contro la carità. Dal che probabilmente s'inferisce col *Cardinal de Lugo*, ed altri, non esser necessario nei peccati commessi col complice, spiegare chi sia stato il primo a tentare, perchè tanto chi induce, quanto chi consente al peccato d'opera, sempre pecca gravemente contro la carità; sicchè l'induzione non è più allora, che una circostanza aggravante nella stessa specie, la quale secondo la sentenza più probabile con S. Tommaso non siamo obbligati a spiegar nella Confessione, come diremo par-

(1) 2 2. q. 43. art. 3.

lando del Sacramento della Penitenza (1).

27. Ciò si dice, quando si cerca una cosa intrinsecamente mala; ma se si chiedesse una cosa indifferente, che potesse dal prossimo darsi senza peccato, come sarebbe chiedere il mutuo dall' usurario, o alcun Sacramento dal sacerdote che sta in peccato; allora diciamo che quando v'è causa di necessità, o di notabile utilità, è lecito il chiederla, ma senza questa causa, il postulante anche peccherebbe gravemente così contro la carità, come contro la virtù, così *Sanch. Mol. Bus. Ronc. Tamb. Salmat. ec.* (2).

28. Noi siamo alle volte obbligati, quando non v'è grave incomodo, a lasciare i nostri beni temporali, ed anche spirituali: purchè non sieno necessari alla salute, per evitare il grave scandalo de' pusilli. Ma qui ben avverte *S. Tommaso* (3), che dopo fatta ammonizione al prossimo il suo scandalo si rende farisaico, sicchè non siam tenuti più ad evitarlo (4). Se poi per evitare lo scandalo de'pusilli vi sia obbligo di omettere i precetti positivi, come la Messa, il digiuno, ec. diciamo in ciò esser più probabile che sì: perchè il precetto naturale d'impedir lo scandalo, cioè il peccato altrui (avvertendo però, altro essere l'impedire il peccato, altro impedire l'ammirazione) dee preferirsi al precetto positivo. Ciò nulladimeno non s' intende per sempre (ancorchè l'azione non fosse di precetto, ma di semplice divozione o indifferente), ma solamente per una, o due volte; altrimenti sarebbe grave l'incomodo, a cui non obbliga la carità, così *Gaet. Sanch. Nav. Az. Less. Salm. ec.* (1).

29. Peccano gravemente di scandalo le donne che portano il petto immoderatamente scoperto; oppure che introducono un tal'uso dove non vi è, ancorchè lo scoprimento non fosse immoderato; così. *S. Anton. Nav. Less. Laym.* ed altri comunemente (2). Peccano anche gravemente di scandalo coloro che compongono, o rappresentano commedie notabilmente oscene. E lo stesso dicesi de' pittori che dipingono o espongono al pubblico immagini positivamente turpi (3).

30. Diciamo all'incontro con *Sanchez*, *Soto*, *Nav. Molin. Gaet. Silv. Salm. ec.* avvalorati dall' autorità di S. Agostino (contro altri) esser probabilmente lecito il consigliare un male minore, per evitare il maggiore che il prossimo già sta determinato ad eseguire, poichè allora chi consiglia, non procura il male, ma il bene, persuadendo l'elezione del minor male, ancorchè sia d' altra specie (4). Così anche è lecito al padrone, o al padre non toglier l'occasione di rubare a' servi, o a' figli che sono già apparecchiati a rubare, acciocch' essendo colti nel delitto, meglio possano ravvedersi. Per lo stesso fine permettono molti DD. il dare loro anche l'occasione di rubare, con permettere loro di fare il furto, acciocchè si evitino i delitti futuri (5), dicendo S. Tommaso: *inducere ad peccandum nullo modo licet, uti tamen peccatu alterius ad bonum, licitum est* (6).

(1) Lib. 2. n. 46.
(2) Lib. N. 47.
(3) 2. 2. q. 43 art. 7. et 8.
(4) L. 2. n. 50. et 52.

(1) Ib. n. 52. et 53. v. Si ergo.
(2) L. 2. n. 45.
(3) Num. 56.
(4) Num. 57.
(6) Lib. 2 n. 58.
(6) 2. 2. q. 78. art. 4.

§. V.

DELLA COOPERAZIONE MATERIALE.

31. La cooperazione materiale comunemente è ammessa per lecita da' DD. quando v'è giusta causa. Intendasi qui che altra è la cooperazione *formale*, la quale succede quando si coopera direttamente al peccato (com'è in colui che *fornicatur*); oppure quando s'influisce nella cattiva volontà del prossimo che vuol peccare, come sarebbe il guardare le spalle all'assassino o ladro, acciocchè uccida o rubi con più sicurezza: lo scriver lettere amorose in nome del concubinario, o portare doni alla di lui concubina: il ricever doni da persona che insidia l'onestà. Queste e simili cooperazioni sono intrinsecamente male, perchè con esse si dà animo al prossimo ad eseguire il peccato, o almeno si fomenta la sua mala intenzione, e perciò per niuna causa, anche di morte, possono elle scusarsi da peccato mortale. Altra è poi la cooperazione *materiale*, la quale è quando l'azione è indifferente, e il prossimo può già servirsene senza peccato, ma egli per sua malizia se ne abusa a peccare, come sarebbe il prender danaro a mutuo da alcuno che non vuol darlo senza usura; porgere il vino a chi se ne serve per ubriacarsi; dar le chiavi a chi le adopera per rubare.

32. Or queste cooperazioni materiali possono esser lecite, quando vi concorrono tre condizioni: 1. Che l'atto della tua cooperazione (come già si è detto) sia per se indifferente. 2. Che tu non sii tenuto per officio ad impedire l'altrui peccato. 3. Che tu abbi causa giusta, e proporzionata di poter così cooperare; poichè allora il peccato del prossimo non proviene dalla tua cooperazione, ma dalla malizia di colui, il quale si serve della tua azione per peccare. Sicchè allora non è che la tua azione si congiunga alla cattiva volontà del prossimo, ma quegli congiunge la sua cattiva volontà alla tua azione; ond'è, che la tua azione non è causa del di lui peccato, ma è solamente occasione, la quale tu non sei obbligato a togliere, quando hai giusta causa di porla; e così è lecito all'oste dare il vino a chi vuole ubriacarsi, semprechè altrimenti temesse grave danno, *Sanchez. Bus. Bon. Tourn.* ed altri comunemente. Si è detto *causa giusta e proporzionata*, perchè quanto più è vicina la tua cooperazione al peccato del prossimo, tanto più grave ha da essere la causa che ti scusi. Per giudicare poi quando la causa sia, o no proporzionata; per primo, bisogna regolarsi da ciò che ne dicono i DD. perchè dipendendo ciò dall'estimazione de' prudenti, l'esser in tal materia una sentenza più comune, fa ancora che sia più probabile, come diremo ancora parlando della materia grave del furto al *cap. X. n.* 22. Inoltre trattandosi di pregiudizio del prossimo, bisogna aver la regola, che noi non possiamo cooperare al danno altrui, se non quando il danno che temiamo ne' beni nostri è d'ordine superiore: per esempio, quando alcuno ti minaccia la morte, se tu non vuoi cooperare alla morte del di lui nemico, con dargli v. gr. la spada, tu non puoi dargliela, perchè non puoi positivamente concorrere alla morte di un altro, per liberarti dalla morte. Così ancora quando il ladro minaccia di toglier la roba tua, se non cooperi a fargli prendere la roba altrui, tu neppure puoi in ciò cooperarti. Al-

trimenti poi farebbe, se non cooperandoti a fargli prendere quella roba, avessi tu a perdere la vita, o la fama; perchè allora, stando tu in estrema necessità, è obbligato il prossimo a permetterti quella cooperazione circa la perdita delle sue robe, acciò tu non perdi la vita o la fama (1). Si osservi anche su ciò quel che si dirà al *cap. X.* al *num.* 56.

PUNTO III.

Della religione, e vizi opposti.

Della Religione. 33. *§. I. Della superstizione, e specialmente dell'astrologia, sogni, ensalmi. e sorti.* 34. *della verga divinatoria.* 35. *della vana osservanza.* 36. *della polvere simpatica.* 37. *§. II. Della tentazione.* 38. *del sacrilegio.* 39. *della simonia.* 40. *a* 48. *delle sue pene, ed assoluzione.* 49. *a* 53.

33. La virtù della Religione è la prima delle virtù morali, e si definisce: *Est virtus debitum cultum Deo exhibens.* Due vizi a questa virtù si oppongono, la superstizione per eccesso, e l'irreligiosità per difetto. La *superstizione* contiene tre specie, l'*idolatria*, la *divinazione*. e la *vana osservanza*. L'*irreligiosità* poi contiene quattro altre specie, la *tentazione* di Dio, il *sacrilegio*, la *simonia*, e lo *spergiuro*.

§. I.

Della superstizione.

La superstizione si definisce: *es vana seu falsa Religio, indebitum cultum Deo exhibens.* Che perciò la superstizione è di due modi, *cultus indebiti, et rei cultae. Cultus indebiti*, è quando diamo a Dio o un culto falso, come se un laico volesse dir Messa, o se si esponessero Reliquie false, o si fingessero false visioni, rivelazioni, o miracoli, o altri fatti per accrescere la divozione: le quali cose per se sono peccati mortali. O quando diamo a Dio un culto *superfluo*, come sentendo la Messa da un sacerdote di tal nome, o colla faccia rivolta ad Oriente (1). La superstizione poi *rei cultae*, è quando il culto dovuto a Dio lo diamo alle creature. Quindi è proibita l'*idolatria*, com'è quella de' gentili che adorano per Dei gli uomini, gli animali, l'erbe, le statue, ec. La *divinazione*, ch'è una predizione degli eventi futuri, fatta per opera del Demonio, con patto espresso o tacito. Onde è illecita, 1. l'*astrologia giudiziaria*, la quale predice le cose future dipendenti dalla libera volontà degli uomini; a differenza della *naturale*, che dal moto de' pianeti congettura le pioggie, o sterilità, o dal punto della nascita predice le inclinazioni, o temperamenti della persona: questa per altro è lecita, ma per lo più è vana ed inutile (2). 2. Così ancora è gravemente illecito credere con fermezza a' *sogni* per regolare le proprie azioni, o per indovinare gli eventi futuri; se non vi fosse una moral certezza, o una gran probabilità che tali sogni fossero da Dio (3). 3. Così anche è illecito l'*ensalmo costitutivo*, il qual'è un'orazione composta di certe parole determinate per ottener la sanità; e questo è peccato mortale, quando se ne crede infallibilmente l'effetto, specialmente se le parole son vane,

(1) Lib. 2. n. 59. et l. 3. n. 175.

(1) Lib. 3. n. 1. ad 4.
(2) Lib. 3. n. 10. v. Quaer.
(3) Num. 9.

o false, o scritte con certo modo particolare. All'incontro è lecito l'*ensalmo invocativo*, per cui si chiede la sanità da Dio, ma senza credere l'effetto infallibile (1). 4. È illecito anche il *sortilegio*, ossia *sorte divinatoria*, cioè quando si cerca dal Demonio espressamente, o tacitamente la rivelazione di cose occulte, o future per mezzo di prendere a sorte qualche numero, o segno. All'incontro è lecita la *sorte divisoria*, che si adopera per dividere le robe, o per dirimer le liti, o per distribuire gli uffizi secolari, semprechè ve n'è qualche necessità. Ma non è lecito adoperarla ne' benefizi, o altri uffizi ecclesiastici (2).

35. Qui s'avverta esser affatto illecito l'uso della verga bifolcata, chiamata *verga divinatoria*, colla di cui conversione alcuni trovano i tesori nascosti, metalli, vene d'acque, o termini di territori trasferiti. Alcuni ciò l'hanno ammesso come effetto naturale; ma come mai (noi diciamo) questa verga naturalmente può muoversi secondo l'intenzione di chi la tiene, giacchè se colui cerca l'acqua, la verga trovando il metallo non si muove? Oltrechè s'è veduto poi, che quando alcuno ha permessa la protesta di non consentire al concorso diabolico, se mai vi era la cosa cercata, la verga non si è mossa (3).

36. La *vana osservanza* è l'uso di qualche mezzo improporzionato per ottenere alcun effetto, come il servirsi dell'ispezione di certe figure, o cerimonie, o segni, o di certe orazioni dette in tal sito, o mischiate con parole sacre, o vane, o proferite con certa fede, per acquistare qualche scienza senza studio, o per esser libero da infermità, o ferite. Tutte queste son vane osservanze, che sono gravemente illecite. E di queste debbonsi interrogare specialmente i soldati, le balie, i maniscalchi, i pastori di animali, ed i rustici (1).

37. S'avverta non pertanto ciocchè dice *S. Tommaso* (2), che dove non vi sono manifesti indizi della malizia di qualche effetto, in dubbio dee presumersi ch'egli provenga da cagion naturale. Ond'è molto probabile esser lecito l'uso della *polvere simpatica* applicata su del sangue uscito, affin d'impedire ch'esca più sangue dalla ferita, purchè s'applichi subito ed in poca, e proporzionata distanza. Così anche si giudica non esser vietato l'uso de' coralli, o dell'unghie di certi animali per liberarsi dall'affascinazione naturale di taluni che hanno la mala qualità di nuocere col guardare. Del resto in tali sorte di rimedi che sembrano innocenti, basterà per liberarsi da ogni scrupolo il protestarsi di non consentire ad alcun'opera diabolica (3).

§. II.

DELL'IRRELIGIOSITA'.

38. L'irreligiosità tende contro la riverenza dovuta a Dio. La prima specie di questo vizio è la *tentazione* di Dio. Questa può esser formale, ed interpretativa. *Formale* è quando alcuno dubita espressamente di qualche perfezione divina, e vuole sperimentarla. Questa è certo peccato mortale; e quando vi concorre il dubbio positivo, è anche eresia. L'*interpretativa* è quando al-

(1) Num. 21.
(2) Num. 11.
(3) Cant. Tournely t. 2. p. 268. cum Lebrum, etc.

(1) L. 3. ex n. 14.
(2) 2. 2. q. 60. a 4.
(3) Lib. 3. n. 20. et 22.

cuno lascia i mezzi naturali, e vuole che Dio per miracolo lo salvi da ogni male: come per esempio se vuole che Dio lo sani dall'infermità, senza prender medicine, oppure che Dio lo liberi da ogni danno, gittandosi egli in qualche pericolo della vita. E questa per se anche è mortale, se non fosse taluno scusato o da impulso divino, o dall'ignoranza, o dalla leggerezza della materia, come se l'infermità fosse leggiera, e co lui senza rimedi aspettasse da Dio la sanità (1).

39. La seconda specie è il *sacrilegio*, il quale può essere personale, locale, e reale. *Personale*. quando si percuote un chierico, o monaco, o s'ha commercio turpe con persona legata da voto di castità. *Locale*. quando si commette un atto col quale si polluisce la Chiesa, cioè se in essa *effunditur semen humanum. aut sanguis in aliqua copia*. Si dubita poi, se per polluirsi la Chiesa basti l'effusione anche occulta? Altri lo negano, e non improbabilmente. ma altri più probabilmente l'affermano (2). E lo stesso diciamo per l'uso del matrimonio, e perciò queste azioni più probabilmente tutte son sacrilegj. Si noti qui di passaggio a niuno esser lecito di qualunque dignità (fuori de're) farsi portare lo strato in Chiesa, altrimenti subito dee cessarsi *a Divinis*, ed i ministri della Chiesa incorrono *ipso facto* la scomunica, e la stessa Chiesa dee aversi per interdetta. Questo fu il Decreto della S. C. delle cerimonie: *Non licere cuicunque, etc. (Personis regalibus tantum exceptis) ad Ecclesias strata sibi deferri facere; secus immediate cessandum a Divinis. Quod nisi servetur, rectores. ceterosque Ecclesiarum Ministros ipso facto excommunicationem incurrere; eamque Ecclesiam habendam esse pro interdicta.* Così sta registrato nel Bollario di Clemente XI. *part.* 3. *Decret.* 1. *Congr. Card.* Ed indi sta ivi notato: *Et facta relatione Sanctitas sua* (cioè il suddetto Clemente) *Decretum approbavit; nec non promulgari, atque executioni tradi, et in omnibus Urbis Sacrariis affigi mandavit, die* 3. *Octob.* 1701. Tutto lo riferisce il *P. Ferrari* (1); il quale di più riferisce nello stesso luogo (*n* 29.) esser vietato per più Decreti della S. C. de'Riti dare a baciare a' laici (anche a' presidi) il Vangelo dentro la Messa, come anche dar loro l'uso del baldacchino, ed ammetterli ad assistere ne'presbiterj. Ritorndando poi al nostro punto, diciamo che più probabilmente sono sacrilegj i tatti, gli aspetti, e i discorsi impudici avuti nella Chiesa (2); si osservi ciò che si dirà di più su questo punto nel cap. IX. *n.* 22. e 33. Il furto di cosa data in prestito alla Chiesa, o riposta in essa per custodia, è certamente sacrilegio. È probabile poi, che il furto d'altra cosa profana non sia sacrilegio; ma a noi è più probabile che lo sia (3). Per *luogo sacro* s'intende ogni luogo ch'è deputato dal vescovo ai Divini Uffizi, o a seppellire i morti, dal tetto fino al pavimento (4). Il sacrilegio *reale* poi è l'illecita amministrazione o recezione de' Sacramenti, oppure la profanazione delle reliquie, o immagini, o vasi, o vesti sacre, o d'altra cosa che si consacra, o benedice, come camici, pianete, ec. anch'è sacrilegio l'abusarsi delle parole della sacra Scrittura, applican-

(1) Lib. 3. n. 30.
(2) N. 36. et 458.

(1) Ferrar. Bibl. t. 3. v. Ecclesia n. 28. et 29.
(2) L. 3. n. 458. et 461.
(3) Num. 39.
(4) Num. 460

dole a cose turpi, o a mormorazioni. È anche sacrilegio il furto delle reliquie de' Santi, quando il padrone n'è gravemente invito (1).

40. La terza specie è la *simonia*, la quale si definisce: *Studiosa voluntas emendi pretio temporali aliquid spirituale vel spirituali annexum.* Cioè una volontà maliziosa, intesa a voler comprare con prezzo qualche cosa spirituale, o annessa allo spirituale, come sono le rendite de' benefizi, le vesti consacrate, ed anche la fatica intrinseca nell'amministrazione de' Sacramenti (2). La simonia poi è di quattro sorte: mentale, convenzionale, reale e confidenziale. La *mentale* è quando alcuno dà il temporale con intenzione di obbligare a renderlo spirituale (oppure e converso), ma senza patto alcuno. La *convenzionale* è quando vi sta il patto, ma da niuna delle parti è stato eseguito. La *reale* poi è quando il patto si è già eseguito (3). La *confidenziale* finalmente può essere in tre modi, *per accessum, per regressum, e per ingressum. Per accessum* si dice, quando tu rinunzi il benefizio ad altra persona col patto che quella poi lo rirrinunzi, e il benefizio si conferisca ad altri. *Per regressum*, quando ti riserbi il gius di ripigliarlo in qualche caso. *Per ingressum*, se rinunzi il benefizio a te conferito, ma non anche posseduto, con patto anche di prenderne il possesso in qualche caso, o tempo (4).

41. I doni che han ragion di prezzo in comperare lo spirituale, si nominano *munus a manu, munus ab obsequio, et munus a lingua.* Per *munus a manu*, s'intende ogni cosa temporale degna di prezzo, come il patto di vendere, di mutuare, ec. la remissione del debito, ed anche il dì lui pagamento (1). *Per munus ab obsequio* s'intende ogni cosa che importa servitù. E per *munus a lingua*, s'intende ogn' intercessione, ancorchè sia mediata, la quale meriti prezzo. Il dare nondimeno qualche cosa all'intercessore per ragion di sua fatica, e del danno che patisce non è illecito per se, ma è pericoloso (2).

42. Altra è la simonia di gius Divino, altra di gius umano. Di *gius Divino* è la vendita de' Sacramenti, e di tutte le cose sacre. Di *gius umano* è la vendita degli uffizi istituiti per le cose sacre, come di sagrestano, economo, tesoriero, maggiordomo, vicedomino, e d'avvocato della Chiesa. E notisi qui, esser comune la sentenza che possa darsi la simonia di gius umano, senza che sia di gius Divino (3).

43. È simonia ancora di gius Divino l'ammettere in Religione alcuno per beni temporali: se non si dassero solamente a conciliare la benevolenza, oppure perchè il monastero fosse povero, o se il postulante fosse vecchio, o infermo, sicchè il monastero avesse a patirne peso. E con ciò diciamo, che se il monastero fosse opulento, non è lecito senza i suddetti riguardi ricever cos'alcuna da chi vuol entrare, per ragione della sua sustentazione; eccettuandone solamente i monasteri di monache, che posson sempre ricever le doti, come ha dichiarato Clemente VIII. (4).

44. Si dubita per 1. Se sempre sia simonia dare il temporale per lo spirituale? Secondo la sentenza più comune e più vera si nega, quando si dà il temporale, non già ad ob-

(1) Num. 40.
(2) L. 3. n. 49.
(3) N. 69. alias 67.
(4) N. 90. alias 85.

(1) N. 56. et 57.
(2) Num. 64. et 65.
(3) N. 68. et 69.
(4) Num. 91. et 92.

bligare, ma a conciliare la benevolenza. Nulladimeno deve avvertirsi. come si ha dalla Proposizione 46. dannata da Innocenzo XI. che certamente è simonia il dare il temporale (specialmente quando si dà in qualche notabile quantità) per fine principale d'ottenere lo spirituale (1).

45. Si dubita per 2. Se sia lecito ricevere qualche cosa per l'amministrazione de' Sacramenti? Non è certamente lecito riceverla come prezzo della cosa sacra, o della fatica intrinseca della stessa amministrazione; ma è lecito per la fatica estrinseca, v. g. in dover celebrare in luogo lontano, in tempo, o in ora incomoda. Ed ancorche non vi sia fatica estrinseca, è lecito ricever il temporale non come prezzo, ma come stipendio della sustentazione del ministro che si occupa in benefizio altrui, quantunque il ministro non fosse povero. Ciò è comune con *S. Tommaso* (2). Se poi sia peccato mortale l'amministrare i Sacramenti, o il predicare principalmente per lucrare lo stipendio, altri dicon di sì; ma altri come *Soto*, *Suarez*, *Silvestro*, *Sanchez*, i *Salm. ec.* più comunemente e più probabilmente lo negano per la stessa ragione di sopra assegnata; perchè lo stipendio non si riceve come prezzo della cosa sacra, ma come stipendio della persona che s'impiega in grazia del prossimo. Del resto par che non possa scusarsi almeno da peccato veniale chi ordina gli esercizi spirituali all'acquisto de' beni temporali (3).

46. Si dubita per 3. Se la vendita de' benefizi sia proibita anche *de jure Divino*? Più probabilmente *S. Tommaso*, ed altri dicon di sì Nulladimeno il papa ben può separare dallo spirituale del benefizio il temporale, che sono i frutti, e così far lecito col suo permesso che alcun possa ottenere il benefizio per qualche prezzo temporale (1).

47. Si dubita per 4. Se sia lecito permutare le cose sacre? Se sono ambedue pure spirituali, ben'è lecito permutarle, come la Messa col Rosario, e simili. Nelle cose poi miste, bisogna distinguere con *S. Tommaso*, e colla comune; se il temporale è susseguente allo spirituale, come i frutti al benefizio, allora è illecita la permutazione senza la licenza del papa, o almeno del vescovo, come dicono alcuni. Altrimenti poi, se il temporale è antecedente allo spirituale, come sono calici, vesti sacre, e simili cose: queste ben possono vendersi e permutarsi, purchè s'abbia ragione del solo prezzo intrinseco della roba (2).

48. Si dubita per 5. Se sia lecito dare qualche prezzo, per redimersi dalla vessazione, affin di avere qualche benefizio, o altra cosa spirituale? Due regole assegna in ciò l'Angelico: la *prima*, se già s'è acquistato il gius *in re*, e il gius è certo ben può redimersi la vessazione con dare qualche cosa temporale (ma non già spirituale) (3). E ciò s'intende anche per la vessazione circa il possesso del benefizio per chi già vi avesse acquistato il diritto poichè il fatto del possesso è cosa mera temporale (4). La *seconda* regola è, se il gius non è ancora acquistato *in re*, ma solo *ad rem*, non si può redimer la vessazione con alcun prezzo, ancorchè ingiustamente l'elettore negasse il suo voto, come dicono comunemente i DD., e si ha

(1) Lib. 3. a 54.
(2) N. 50. et 51.
(3) N. 55.

(1) N. 70.
(2) N. 72.
(3) N. 98.
(4) N. 99.

dal *cap. Matthaeus, de Simon.* Se n'eccettua non però con *Suar. Castr. Anacl.* ed *Elbel*, se tu dassi danaro ad alcuno che solamente potesse farti danno e non giovarti, acciocchè si astenga di nuocerti; e ciò ancorchè non usasse mal'arti, ma con preci o doni, per odio verso di te volesse impedire gli elettori dal conferirti il benefizio, come rettamente dicono *Suar. Laym. Sanch. Bonac. Valenz. Croix*, e i *Salm.* perch'essendo temporale tal'iniqua vessazione, ben puoi redimerla con prezzo temporale. Ma altrimenti poi dee dirsi con *Suar. Anacl. Salmatic., ec.* se colui fosse elettore, sicchè non solo potesse nuocerti, ma anche giovarti (checchè si dica *Castrop.* il quale tiene potersi dare il danaro, solamente a rimuovere il pravo affetto di colui) perchè praticamente quel danaro sempre verrebbe ad inclinare l'animo, ed a farti ottenere il favore di colui per il conseguimento del benefizio. Ma in caso non però che l'elettore cercasse con frodi e violenza di subornare gli altri elettori a negarti il loro voto, allora dicono comunemente *Less. Soto, Suar. Filliuc. Sanch. Salmatic. Croix, Busemb., ec.* che puoi con danaro redimere tal'ingiusta vessazione. E ciò parmi abbastanza probabile, quando (come dice il *P. Mazzotta*) gli dassi il danaro coll'espressa protesta di non voler altro che lasci di vessarti ingiustamente (1). È illecito poi il dar danaro al competitore, acciocchè non concorra, se quegli giustamente può concorrere (2). All'incontro è lecito il dar danaro, acciocchè non si elegga un indegno, o meno degno (3). E così parimente è lecito pagare chi ingiustamente nega di amministrare i Sacramenti, purchè vi sia grave causa di riceverli, perchè ciò anch'è un redimersi dalla vessazione (1).

49. Le pene poi stabilite da' Canoni contro de' simoniaci sono le seguenti: I. Per la simonia nell'ingresso alla Religione, dalla comunità s'incorre la sospensione, e dai particolari (*id praesumentibus*), come si dice nel testo (2), la scomunica papale. Ma questa probabilmente s'incorre solo nella professione; anzi molti DD. dicono ch'ella sia andata in dissuetudine (3). E qui s'avverta che tutte l'elezioni simoniache di generalato, rettorato, e d'ogni altro uffizio spirituale nella religione, tutte son nulle, come si ha dal testo (4).

50. II. Per la simonia nella collazione degli ordini (ma non della prima tonsura) il vescovo ordinante, e i mediatori incorrono la scomunica, e la sospensione papale, e l'interdetto della Chiesa. Gli ordinati poi, oltre la scomunica e sospensione degli ordini (ma probabilmente di que' soli che si sono ricevuti simoniacamente), son proibiti di ascendere agli ordini superiori. Ciò non però non corre, quando la simonia fosse commessa da altri, senza esserne consapevole l'ordinato (5).

51. III. Per la simonia reale nei benefizi son nulle tutte le presentazioni, elezioni, ec. Onde il simoniaco non può ritenere nè il benefizio, nè i frutti esatti dal medesimo (6). E ciò ancorchè il benefiziario invincibilmente ignori la suddetta pena, ed ancorchè ignori la simonia commessa, se v. g. ella è stata fatta da un terzo, come si ha nel testo *cap.*

(1) L. 5. n. 100. et 101.
(2) N. 103. Quaest. 4.
(3) Num. 103.

(1) N. 103. Quaest. 5.
(2) Cap. 1. Extrav. de Simon.
(3) L. 3. n. 108.
(4) Extrav. 2. de Simon.
(5) N. 109. et 110.
(6) Extrav. 2. de Simon.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

Nobis, de simon. Purchè si eccettua per. 1. Se il beneficiario abbia contradetto, ed indi ignorando la simonia abbia accettato il beneficio. Per 2. Se quel terzo ha commessa la simonia con dolo, affin di renderlo inabile al beneficio. Per 3. Se avesse posseduto pacificamente il beneficio per tre anni in buona fede, come comunemente dicono i DD. Fuori non però di detti casi, chi riceve il beneficio con simonia, oltre la scomunica papale, e la privazione *ipso jure* del beneficio simoniacamente acquistato, corre l'inabilità a ricevere altri benefizi in futuro. Bench'è molto probabile che per incorrere tal pena vi bisogna la sentenza condannatoria (1).

52. IV. Per la simonia confidenziale, oltre le pene imposte per la reale, s'incorre la privazione degli altri benefizi anche prima ottenuti: ma probabilmente neppure prima della sentenza declaratoria del delitto. Si avverta nondimeno, che il Tridentino *Sess.* 24. *cap.* 18. *de Beform.* ordina, che gli esaminatori che ricevono qualche dono da' concorrenti alle parrocchie, non possano essere assoluti dal confessore, *nisi dimissis beneficiis* (2).

53. Finalmente si noti qui per 1. che le suddette pene s'incorrono solamente per la simonia nelle materie di sopra descritte, cioè di religione. ordini, e benefizi; ma non già nella vendita delle cose sacre, o della giurisdizione ecclesiastica, o delle cappellanie non collative (3). Si noti per 2. che giusta la sentenza più comune, e più probabile, per incorrersi le pene, bisogna che la simonia sia stata compiuta esternamente dall'una e dall'altra parte, eccettuatane la simonia confidenziale, in cui basta che il solo temporale sia stato dato, secondo la bolla di S. Pio V. (1). Si noti per 3 che il prezzo ricevuto per la collazione simoniaca del benefizio, o dell'ordine, o de' Sacramenti se eccede quel che poteva esigere il ministro (parlando de' Sacramenti, come si è detto al *num.* 45.) per la sua sostentazione, si dee restituire a chi l'ha dato prima della tradizione della cosa spirituale; ma se l'avesse dato dopo la tradizione, allora, sebbene è probabile, che possa restituirsi al medesimo, nondimeno è più probabile con *S. Tommaso*, che debba darsi alla Chiesa, o ai poveri. In quanto poi a' frutti del benefizio simoniacamente acquistato, questi debbono darsi alla Chiesa; e probabilmente posson darsi anche ai poveri, o al successore nel benefizio; e può anche ottenersi la composizione col papa. Il prezzo poi ricevuto per l'ammissione alla Religione, non v'è obbligo di restituirlo se non dopo la sentenza; e frattanto può ritenersi per gli alimenti della comunità (2). Si noti per 4 che dalla scomunica e sospensione per la simonia commessa, così nell'ammissione alla Religione, come nell'ordine, e nel benefizio, se ella è stata pubblica, solo il papa può assolverla; ma se occulta, possono assolverla anche i vescovi, secondo la sentenza comune per il *cap. Liceat*, 6. *Sess.* 24. ed ancora i mendicanti, come dicono i *Salmat.* con *Less. Sa*, e *Castrop.* aggiungendo che la Bolla di S. Pio V. che in ciò ha rivocata la facoltà de' regolari non è stata ricevuta; ma qui non intendo come la rivocazione de' privilegi abbia bisogno di accettazione (vedi al *cap. XX. n.* 17 circa il fine). Ma checchè sia di

(1) Lib. 3. n. 111. et 112.
(2) Cit. n. 112. Quaest. III.
(3) N. 107.

(1) Vide n. 116.
(2) L. 3. n. 114. ad 116.

ciò, è certo che da Clem. VIII fu tolta la facoltà a' regolari che stanno fuori di Roma, e dentro Italia, di assolvere i secolari dalla simonia reale, e confidenziale; vedi al *cap. XX.* de' privilegi al *num.* 101. In quanto poi all'inabilità ed altri benefizi, il vescovo può dispensare; purchè la simonia non sia stata dedotta in giudizio, e purchè non sia stata confidenziale (1) Se poi possa il vescovo dispensare col simoniaco ad ottenere lo stesso benefizio simoniacamente acquistato; si risponde che se il benefizio (o curato, o semplice (scientemente è stato ricevuto con simonia, il vescovo non può dispensare: ma se la simonia fosse stata commessa da un terzo, e il benefiziato abbia ricevuto il benefizio ignorante della simonia, allora può dispensare il vescovo, ma non prima della rinunzia del benefizio: *Nav. Sanch. Salm. ec.* Se poi il benefizio è curato, il vescovo non può dispensare in quella vacanza, ma può in un'altra, *Panor. Pal, Salm. ec.* (1).

Dello *spergiuro* poi ch'è la quarta specie dell'irreligiosità, se ne parlerà al punto II del cap. seguente.

CAPITOLO V.

AVVERTENZA SUL TRATTATO DEL SECONDO PRECETTO

PUNTO I.

DELLA BESTEMMIA.

Quando si commette la bestemmia. 1. *Della maledizione delle creature.* 2. *Della maledizione de' morti.* 3. *a* 11.

1. La bestemmia si commette o quando si attribuisce alla creatura qualche attributo Divino, come chiamando il Demonio santo ec., o quando si dice qualche ingiuria verso Dio o verso i Santi, o le cose, o i giorni santi, come sarebbe: *Maledetto, o mannaggia santo N. o la Chiesa, la Messa, o Pasqua, o Sabato santo, ec.* È anche bestemmia il dire: *A dispetto di Dio: Sangue di Cristo* (con ira verso il Signore): *Dio non fa le cose giuste;* e quest'ultima sarebbe inoltre bestemmia ereticale; sicchè quando è detta seriamente, chi la sente è obbligato a denunziarla fra un mese. Si bestemmia anche col fatto, come sputando in Cielo, calpestando le corone, o le immagini sacre (2).

2. Il dire poi *atti di santo N.* non è bestemmia; e neppure *potta*, perchè questa parola significa solamente nel nostro idioma un'interiezione d'impazienza. Nè anch'è bestemmia il dire, *mannaggia Santagata*, quando s'intende il paese, e non la santa. E così nè anche a maledire le creature, come il fuoco, il vento, la piog-

(1) Lib. 3. n. 117.

(1) Num. 118.
(2) Lib. 3. ex n. 121.

gia, ec. se non vi si aggiunge la parola *di Dio:* oppure non fossero creature che abbiano special relazione a Dio, o in cui risplenda con modo particolare la Divina potenza, come sono l'anima, il Cielo, ec. E lo stesso dico della maledizione del mondo, purchè non s'intendesse del mondo cattivo, come l'intendeva Gesù Cristo: *Si odit vos mundus; ego vici mundum.*

3. Il maledire la fede d'alcuno per se non è bestemmia, se non si dicesse la *fede di Cristo*, o la *fede santa*: perchè del resto per fede si può intendere anche la fede umana di colui. Neppure è bestemmia il maledire i *morti*, se non s'intendessero specificatamente le anime del Purgatorio, o non si dicesse *morti santi*, o *morti di Cristo*. Di questo punto ne ho parlato già nell'Opera (1): ma perchè egli è un punto da altri autori non discusso, giova qui porlo in maggior chiarezza, specialmente per rispondere ad un certo anonimo, che in una sua lettera mi si è opposto, facendomi alcune obbiezioni.

4. Io dico in somma che il maledire i *morti*, parlando di sua natura ella non è bestemmia, nè per se, nè per relazione di coloro che la pronunziano. Per prima non è bestemmia per se, mentre la parola *morti* propriamente è termine privativo, il quale significa uomini privati di vita, che più non esistono al presente, ed in tal supposto la voce *morti* non importa nè anima, nè corpo. Sicchè parlando con rigor filosofico, chi maledice i *morti*, a niuno fa ingiuria, mentre maledice una cosa che non ha più esistenza.

5. Dirà taluno: ma qui la parola *morti*, si prende, non come termine *privativo*, ma come termine *analogo*, cioè che può riferirsi così al corpo, come all'anima del defunto. Rispondo primieramente, che chi parla così, parla già di relazione della mente; ma io parlo di quel che importa in se la voce *morti*. Ma via anche prendendolo come termine analogo, rispondo in secondo luogo, che sotto la voce *morti* principalmente, ed *in recto*, come parlano i filosofi, viene il solo corpo che solamente può dirsi morto, non già l'anima che non muore. Solamente l'anima può venire intesa *in obliquo*, cioè l'anima del morto, per ragione che un tempo è stata forma del corpo di quella persona, al quale ha data la vita. Ma supposto che la voce *morto* principalmente riguardi il corpo, e meno principalmente, o per meglio dire, impropriamente l'anima; quando alcuno nomina i *morti*, per se parlando, non s'intende delle loro anime ma de' corpi. Per intendersi delle anime, bisogna che colui o intenda specialmente nella sua mente di parlare delle anime, oppure che almeno dinotino le anime l'altre parole del discorso; com'è ciò che sta scritto ne' Maccabei: *Sancta et salubris est cogitatio pro defunctis exorare*, *lib.* 2. Qui la parola *exorare* già dinota parlarsi delle anime de' morti.

6. Dunque per se parlando, la maledizione de' *morti* non è bestemmia: perchè non riguarda l'anima. Vediamo ora, se sia bestemmia per relazione almeno mentale di coloro che la dicono. E diciamo in secondo luogo che neppure, perchè quei che maledicono i morti, ordinariamente prescindono dal considerare le loro anime. Or qui mi carica l'autore della Lettera, e mi rimprovera, ch'io non so distinguere il termine *astratto* dal *concreto*. L'*astratto*, mi va ammaestrando, è quel-

(1) Nnm. 130.

lo che significa la forma precisa dal soggetto, come bellezza, bianchezza, ec. Il *concreto* poi significa il soggetto unito alla forma, uomo bello, carta bianca, ec. Quindi dice che la voce *morto* significa un uomo che un tempo constava d' anima, e corpo uniti, ma ora importa anima e corpo separati. Da ciò conclude, che chi maledice i *morti* d' alcuna persona, non solamente viene a maledire i loro corpi, ma anche le anime.

7. Rispondo: Io non dico che chi maledice i *morti*, gli considera come astratti, cioè come forme senza soggetto; ma dico che prescinde dal considerare nel morto l' anima che di lui esiste. Altro è l' astraere, ch' è il considerare una forma senza soggetto: altro il prescindere, ch' è il considerare un soggetto preciso da alcuna qualità o circostanza, con cui può riguardarsi. È certo che gli uomini morti al presente non sono quelli ch' erano in vita. Allora erano tante persone composte d' anima e corpo uniti; ma al presente esistono bensì le di loro anime e corpi, ma sono sostanze separate. Sicchè maledicendosi al presente gli uomini morti, non perciò vengon necessariamente maledette le loro anime, se non quando vengon elleno specialmente espresse, o intese.

8. Ma via, concediamo ancora all' autor della Lettera quel ch' egli vuol sostenere, cioè che il maledire i *morti* sia lo stesso che maledirli come fossero vivi. Io dimando: Dunque chi maledisce un uomo vivente, fa sempre peccato mortale? Tutti i dottori, *Gaetano*, *Soto*, *Molina*, *Prado*, *Azorio*, *de Lugo*, ed altri appresso i *Salmaticesi* (1) con *S. Tommaso* (2) dicono che allora la maledizione contro del prossimo è peccato mortale, quando ella è formale, cioè (come spiega *Gaetano*) quando si desidera al prossimo il male (e male grave) che gli s' impreca; ma non già quando la maledizione è solamente materiale, cioè detta senz' animo malevolo; e pure nel vivo v' è certamente l' anima e il corpo. E perchè non è peccato mortale? perchè chi maledice non sempre intende di maledire l' anima del prossimo, e di recare ingiuria a quella sostanza, in cui risplende l' immagine di Dio, ma prescinde dal riguardare l' anima, e così non pecca mortalmente. Chi maledice le creature irragionevoli (insegna lo stesso *S. Tommaso* nel luogo citato all' articolo 2. e tutti), se le riguarda come creature di Dio, pecca mortalmente, e commette vera bestemmia; ma non già se prescinde dal considerarle come tali, e le maledice solamente come creature in se considerate: eppure tutte elle son creature di Dio. Ecco che *S. Tommaso* ammette già questa precisione. Così parimente chi maledice i *morti*, se gli maledice in quanto all' anima, pecca mortalmente; ma non già se prescinde, maledicendoli senz' avere uno special riflesso alle loro anime.

9. Il dire poi che tutti quei che maledicono i *morti*, tutti intendono già di maledire anche le loro anime, io per me e tanti altri confessori per l' esperienza che abbiamo, interregando i penitenti, abbiamo trovato il contrario. Tanto più che ordinariamente costoro che maledicono i morti, non già intendono di offender quelli, ma i vivi, a cui dirigono tali maledizioni a modo d' ingiurie. Ma questa è materia di fatto, il confessore in ciò può chiarirsi, e torsi di dubbio, con usar diligenza in interrogarne diligentemente i penitenti.

(1) De rest. c. 5. n. 27. e 28.
(2) 2. 2. q. 76. a. 3.

10. Il dire poi che quantunque alcuno intenda maledire i soli corpi de' morti, neppure può scusarsi da colpa grave, per cagione del rispetto ch' usa la Chiesa ai corpi de' defunti, incensandoli, aspergendoli coll' acqua benedetta, e seppellendoli con pompa. Io non so se per questa ragione poss' alcuno persuadersi mai, che il maledire i morti sia peccato mortale. Rispondo in breve e dico, che le sdddette funzioni non sono già onori di culto religioso verso i cadaveri de' morti, ma solamente son certe cerimonie che usa la Chiesa ancora verso de' viventi. Se dunque l' onore che si fa a' defunti non è maggiore di quello che si fa a' vivi, neppure l' ingiuria sarà maggiore. Ma perche soggiunge l' autor della Lettera, le leggi puniscono più gravemente chi incrudelisce contro de' cadaveri? Rispondo: puniscono, non per ragion dell' ingiuria, ma dell' animo iniquo che in tale azione si manifesta. e che si castiga anche negli uccisori degl' infedeli, e degli eretici. Altrimenti, se ciò fosse in se grave contumelia de' corpi de' defunti, sarebbono rei dello stesso delitto ancora quelli che gl' incidono, e fanno a pezzi per l' uso dell' anatomia. Del resto quel che io concludo si è, che la maledizione de' *morti* per se non è bestemmia, nè peccato mortale. E trovo che tre autori (citati nel l' opera) i quali solamente hanno scritto di questo punto, sono stati dello stesso mio sentimento. Di più. io per maggior mia sicurezza ne scrissi in Napoli a più uomini dotti, ed anche alle tre Congregazioni de' preti missionari, dov' è il fiore del clero napoletano, dette del P. Pavone, dell' Arcivescovato, e di S. Giorgio; e tutti mi risposero lo stesso. Ed il P. Sabatino, al presente degnissimo arcivescovo dell'Aquila, mi scrisse, ch' esso, e tutti i PP. pii Operari antichi e moderni sentivano lo stesso. Di più ho saputo con certezza, che il nunzio di Napoli, uscite che furono così la mia Lettera che stampai su questo punto, come la Lettera del mio contraddittore, le mandò al N. S. P. Benedetto XIV. il quale diè l' incombenza di dicifrare la controversia al R. P. D. Tommaso Sergio pio operario, consultore del S. Officio in Roma (al presente defunto), e che il medesimo espose al Papa il suo sentimento, che la maledizione de' *morti* non fosse veramente bestemmia, e mi si assicurò da un padre pio operario al presente vivente, che ancora il papa avendo considerato il punto e il parere del P. Sergio, si spiegò esser egli dello stesso sentimento.

11. Or posto tutto ciò, io non so capire come taluni possano almeno non dubitare, e tenere per certo, ed anche pubblicare dal pulpito senza scrupolo di coscienza, che il maledire i *morti*, generalmente parlando, ed in se sia certo peccato mortale e vera bestemmia; quandochè tutti i dottori, anche quei della più rigida sentenza, come il *P. Concina*, ed altri insegnano non doversi condannar di peccato grave ciò che o alcun testo certo di scritture, o qualche evidente ragione non lo persuada. S. Raimondo scrisse (1): *Unum tamen consulo, quod non sit nimis pronus judicare mortalia peccata, ubi tibi non constat per certam Scripturam.* E S. Antonino (2) disse: *Nisi habeatur auctoritas expressa sacrae Scripturae, aut Canonis, seu determinationis Ecclesiae, vel evidens ratio, nonnisi periculosissime determinatur; nam si determinetur quod sit tibi*

(1) Lib. 5. tit. de Pœnit. §. 27.
(2) Par. 2. tit. 1. c. 11. q. 28.

mortale, et non sit, mortaliter peccabit contra faciens, quia omne quod est contra conscientiam, aedificat ad gehennam, etc.

LETTERA DI RISPOSTA

Contro la Lettera apologetica scritta in difesa della Dissertazione sopra l' abuso di maledire i Morti.

Bisogna qui premetter la notizia, che contro di ciò ch' io aveva scritto su questo punto uscì prima una Dissertazione, alla quale io brevemente risposi, e dissi, che ritrovandomi già risposto due altre volte all' opposizioni fattemi, non intendeva di rispondervi di nuovo, sì per non andare in infinito in far risposte, e contra risposte, sì per non replicar le stesse cose, già scritte; ma che solamente io voleva rispondere (come già feci) a due dottrine di S. Tommaso, che nuovamente mi si opponevano. E mi dichiarai, che per l' avvenire non intendeva di volere più scrivere su questa controversia (essendo stata già ella dichiarata abbastanza) se non quando mi fossi veduto persuaso dal mio contraditore, e che allora non avrei avuta difficoltà di ritrattarmi con altra Scrittura pubblica, come non ho già avuta ripugnanza di farlo in altre mie opinioni da me rivocate.

Nulladimeno, dopo questa mia risposta, è uscita un' altra Lettera apologetica in difesa della mentovata Dissertazione, alla quale Lettera, non ostante il mio contrario proposto, mi ha bisognato rispondere con un' altra Lettera, e questa solamente qui soggiungo, poichè in essa vi è compresa la risposta così alla Dissertazione, come alla Lettera fatta in difesa di quella.

Reverendiss. Padre, Sig. e Padrone Colendiss.

Dopo la Dissertazione sulla maledizione de' morti, e dopo la mia breve risposta, ultimamente è uscita un' altra ben lunga Lettera apologetica in difesa della Dissertazione. Avendo io letta la nominata Lettera, sono stato in forse, se doveva, o no rispondere di nuovo. Da una parte avrei voluto mantenere il mio proposito di più non rispondere; come già scrissi in quella risposta, per non andare in infinito. Dall' altra mi parrebbe spediente ora di nuovo rispondere, come vogliono gli amici; sì per aver io preso nella suddetta risposta un certo abbaglio (di cui pari bene ch' io mi ritratti) in una proposizione da me scappata, la quale per altro non fa alla sostanza del punto, com' ella vedrà da questa seconda risposta; sì anche perchè nella mentovata Lettera apologetica si affacciano dal mio contraditore certe nove riflessioni, a cui par necessario di rispondere, per togliere alcuni equivoci. Pertanto le invio questa seconda risposta che ho fatta, e la prego di due cose: la prima di leggerla con riflessione, con togliervi, aggiungervi, e correggere tuttociò che le pare: la seconda, di dirmi il suo parere, se stima bene, ch' io la dia alle stampe: mentre da una parte mi dispiace far vedere ch' io me la prenda contra un soggetto, ed altri suoi compagni d' una Religione ch'io tanto venero (benchè so che vi sono altri di loro, forse non meno dotti, i quali sono della mia sentenza). Dall' altra parte, il togliere all' anime l' apprensione, che la consaputa maledizione sia peccato mortale, quando non è tale, giudico che molto conferisca alla gloria di Dio, il quale stima gloria sua la salute dell' anime.

Compatisca poi, se in questo foglio leggerà replicate molte cose, che stavano già poste nella prima risposta. Ciò l' ho stimato necessario, acciocchè il lettore abbia tutto avanti gli occhi nel leggere, le nuove riflessioni, che mi oppone il mio dotto contradittore nella Lettera. E perciò bisogna rivangare le cose. Nella Dissertazione egl' imprese a provare che la maledizione de' morti è colpa grave, ed è vera bestemmia, per due motivi: 1. perchè i corpi de' fedeli defunti son cose sacre: 2 perchè la detta maledizione non può prescindere dall' ordine all' anime de' medesimi. Io risposi nella Risposta, prima fatta alla Dissertazione, che già mi ritrovava risposto due altre volte a simili opposizioni fattemi, onde non intendeva di rispondere a tutte le obbiezioni che mi si facevano in quella, per non replicare le stesse cose già scritte. Tuttavolta disse, che non potea lasciar di rispondere a due luoghi di S. Tommaso che mi si opponevano. Il primo luogo è nella 3. *par. q.* 8. *art.* 2. dove dice il Santo, che Gesù Cristo influisce ne' corpi de' fedeli il diritto di risorgere per l' abitazione dello Spirito Santo. E questo medesimo diritto intende poi l' autore della Dissertazione di provarlo per altra via, cioè per ragione della Comunione sacramentale, che i fedeli ricevono in vita, e quindi da questi due motivi s' inferisce, che i corpi de' defunti restino annoverati tra le cose sacre, sicchè essi debbano venerarsi con culto sacro in virtù di religione. Ma se queste ragioni (io rispondo) provassero che i cadaveri di tutti i fedeli debban computarsi tra le cose sacre, proverebbero ancora necessariamente che anche i corpi de' Cristiani dannati dovrebbero aversi per sacri, poichè anche in essi un tempo abitò lo Spirito Santo, ed entrò Gesù Cristo nel Sacramento dell' Altare. Mi dirà che le suddette qualità, che rendono sacri i corpi, si perdono poi per il peccato. Dunque, io ripiglio, semprechè la Chiesa non mi dichiara autenticamente, che l' anima di quel corpo sia salva, e non elevi il rispetto che gli si deve a culto sacro, come appresso spiegheremo, io non debbo o non posso trattare quel corpo come sacro. Oltrechè se i corpi dei defunti sono sacri per la Comunione, e per l' inabitazione dello Spirito Santo, bisogna dire che anche i corpi de' vivi dovrebbonsi trattate come sacri, talmentechè ogn' ingiuria, o maledizione fatta al corpo di un fedele vivente si avrebbe da tenere per peccato grave contro la religione: ma ciò è contro l' espressa dottrina del medesimo S. Tommaso, come da qui a poco vedremo. Il dire poi che sieno sacri i cadaveri de' fedeli, per ragione de' riti che usa la Chiesa verso di loro, di sepoltura in luogo sacro, di processioni, d'incensazioni, e di benedizioni, ed anche per ragion di rito antico (come dice il mio contradittore), che prima usavasi, di riponere l' Eucaristia sul petto de' cadaveri, io non so come questi atti possano dirsi atti di culto sacro: essendochè in quanto alla sepoltura, è noto che anticamente i corpi de' fedeli, anche in tempo, nel quale godea pace la Chiesa, si seppellivano nelle campagne, e nelle vie, secondo riferiscono il *Tommasino*, e il *Calmet*: anzi più Concili proibirono di seppellirsi i cadaveri in Chiesa. Che se dopo si usò di seppellirli in luogo sacro, ciò (come dice S. Gregorio) fu per eccitare la memoria de' prossimi colla vista de' loro sepolcri a raccomandarli più spesso a Dio: *Hoc prodesse mortuis* (son le parole del

Santo), *si in Ecclesia sepeliantur, quod eorum proximi, ipso tumulorum conspectu admoniti, pro illis frequentius exorent. Lib. 4. Dial. cap. 50. 52. 53.* E lo stesso dice S. Agostino *Libr. de Cura pro Mortuis*, Le Benedizioni poi coll'acqua lustrale, dicono *Gavanto*, e *Durando*, che si danno a' cadaveri, per liberarli dalle infestazioni de' demoni. E per lo stesso fine si dà loro l'incenso, come scrive Innocenzo III. *Lib. 2. de Myst. Missae c. 17.* E per lo stesso fine anche anticamente si mettea loro sul petto la SS. Eucaristia, come dice il medesimo S. Gregorio *Lib. 2. Dial. 24.* Benchè ciò fu poi riprovato da più Concili nel IV. VI. VII. secolo, come riferisce il *P. Vestrini* nelle sue Lettere teologiche *tom. 3. Lett. 53.* siccome anche fu proibito il collocare l'Eucaristia nelle pietre fondamentali delle Chiese, o d'accostarla sopra gli energumeni, e sopra le piaghe degl'infermi, come ancora l'ungersi col sangue consacrato la fronte, gli occhi, ec. cose che soleano fare gli antichi fedeli, come rapportano S. Cirillo, e S. Gio. Grisostomo; cose che fan conoscere che tali atti pii (introdotti più dalla semplicità, che dalla religione) non dinotavano che fossero cose sacre quelle, dov' eglino s' adoperavano, ma che solamente si usavano per i buoni effetti, che ne speravano i fedeli con adoperarli.

Ma parlando de' riti che oggidì pratica la Chiesa comunemente sopra i defunti, ecco quel che ne dice lo Spondano (*lib. 1. part. 2. cap. 15. sect. 3. de Sacr. Coemet.*). *Quanta namque sit vis Crucis, qua signatur et ornantur, et aquae benedictae quae asperguntur, et thuris quo suffiuntur, tum ad alio plurima arcenda mala; tum maxime ad fugiendas Daemones, eorumdemque ac magorum praestigia dissolvenda, pronum mihi esset quamplurimis patrum testimoniis et exemplis testatissimum reddere.* E nel *cap. 11. section. 1. Fit suffitus ad corpora fidelium defunctorum; quoniam qui pie moriuntur, sunt Christi bonus odor; et ut insuper significetur, defunctus reliquisse odoret bonorum operum, etc. Per incensum, ut judicetur eosdem credidisse se per mortem ire ad immortalitatem.* Di più dice Stefano Durando (*lib. 1. cap. 9. n. 9.*). *Porro thurificatio fit ad reverentiam loci, et Divini Officii, etc.* Di più Giovanni Beletto (*in Expl. Divin. Officii cap. 161.*): *Cadaver ponitur in sepulcrum, et aqua aponitur benedicta, ac prunae cum thure. Aqua benedicta, ne ad corpur Daemones accedant. Thus propter corporis foetorem removendum. Prunae ed designandum, quod terra illa in usus communes redigi nequeat.* Di più Guglielmo Durando (*in Rationali lib. 7. c. 35.*): *Aqua benedicta ponitur, ne Daemones ad corpus accedat. Thus propter foetorem removendum, seu ut Defunctus Creatori suo acceptabilem bonorum operum odorem indicetur obtulisse, seu ad ostendendum quod Defunctis prosit auxilium orationis.* Dal che si vede che tutti i suddetti riti, che usa la Chiesa sopra i defunti, non sono culto sacro verso i cadaveri, ma sono cerimonie misteriose. E si noti di più, che la Chiesa le nega poi a coloro che muoiono scomunicati, o interdetti; ancorchè i medesimi fossero morti con segni certi di penitenza. Dunque la Chiesa non usa tali riti co' defunti per ragione che li suppone tempj dello Spirito Santo, ma perchè vuole che si conservi la comunione così tra fedeli viventi, come tra' defunti.

L'altro luogo di S. Tommaso, che

mi oppone, e nella stessa 3. *par. q.* 25. *art.* 6. dove dice l'Angelico, che le reliquie de' Santi si debbono venerare, perchè furono templi ed organi dello Spirito Santo, che in essi abitò, ed operò: ed ancora perchè dovranno i medesimi un giorno configurarsi al corpo di Gesù Cristo, per la gloriosa risurrezione. Da ciò ne deduce il mio contraddittore, che la maledizione verso i corpi de' morti sia vera bestemmia, per esser stati eglino ancora un tempo templi ed organi dello Spirito Santo. Ma se questa ragione valesse per i corpi de' defunti, torno similmente a dire, che tanto più dovrebbe valere per i corpi de' fedeli viventi: anzi maggiormente per questi, poichè i viventi sono attualmente (se stanno in grazia, come debbono piamente presumersi) vivi templi ed organi dello Spirito Santo. Ma S. Tommaso 2. 2. *q.* 76. *art.* 3. colla comune de' teologi che lo seguitano *Gaetano*, *Soto*. *Azorio*, *Prado*. *Serra*, *Molina*, *Lugo*, *Layman*, *Trullench*. e tutti dicono. che la maledizione, o sia imprecazione contro gli uomini non è più che colpa veniale, quando la maledizione non è formale, ma solo materiale, cioè senza l'affetto pravo. Riferiamo tutto il testo del Santo, acciocchè non ci si imputi la taccia di averlo troncato: *Maledictio est, per quam pronunciatur malum contra aliquem* (si noti) *vel imperando, vel optando. Velle autem, vel imperio movere ad malum alterius, secundum suum genus est peccatum mortale, et tanto gravius, quanto personam, cui maledicimus, magis amare et revereri tenemur. Unde dicitur* (*Lev.* 20.): Qui maledixerit patri suo, et matri, morte moriatur. *Contigit tamen verbum maledictionis prolatum esse veniale, vel propter parvitatem mali quod quis alteri imprecatur, vel etiam propter affectum proferentis, dum ex levi motu, vel ex ludo, aut ex subreptione talia verba proferuntur; quia peccata verborum maxime ex affectu pensantur.* Qui mi carica il mio contraddittore, e ripetendomi le parole dell'Angelico, *secundum suum genus est peccatum mortale*, mi dice: *Intende, o non intende?* Mi pare ch' io intenda, e stimo che non possa intendersi altrimenti il testo citato di S. Tommaso, cioè che il maledire gli uomini allora è peccato mortale, quando la maledizione è formale, in quanto con pravo animo si desidera loro il male che s' impreca, oppure quando s' inducono gli altri a far loro il male, secondo l'Angelico spiega antecedentemente nell'*art.* 1. coll'esempio del giudice che ingiustamente muove i ministri di giustizia ad eseguire la pena sopra del reo. E ciò dice il Santo esser in se peccato mortale, per ragione che ciò *secundum se* (come parla) *repugnat caritati, qua diligimus proximum, volentes bonum ipsius.* Poichè siccome la carità c' impone di volere il bene del prossimo, così ci vieta volere il di lui male, ed il muovere gli altri a fargli danno. Parlando poi S. Tommaso della maledizione verbale (della quale solamente parliamo nel presente caso), dice che quella non eccede il peccato veniale; o quando il male che s' impreca è leggiero, o quando manca l'affetto pravo (ch' è la maledizione materiale), proferendosi la maledizione o per gioco, o senza piena deliberazione: e ciò lo conferma finalmente colla ragione: *Quia peccata verborum maxime ex affectu pensantur.* Questo stesso insegna il *Gaetano* sulla citata *quest.* 76. all'*artic.* 1. dicendo: *Nota ex* 1. *artic. qu'd sit proprie maledictio, scil. dicere malum; in quantum malum. dicui ex*

intentione. Et ex hoc oritur quod maledictio distinguitur in maledictionem formaliter et materialiter; et quod quandoque est peccatum mortale, quandoque veniale; nam maledictio formaliter est ex suo genere mortale ut patet: maledictio autem si sit optative, non est mortale; si vero fieret imperative pos set esse mortale. Et ratio diversitatis est. quia praeter intentionem optative maledicens neminem laedit quia nec ex intentione, nec ex opere. Imperative autem quandoque laedit ex opere ministri obsequentis, quamvis non ex propria. Dixi autem ex suo genere, quia propter imperfectionem actus. sive ex parte objecti. ut si parvum malum optet. vel imperet; sive ex parte operantis, ut si ex ira (*vel ex ludo*, aggiunge S. Tommaso) *maledicat, quamvis affectu tendat in malum. quia non ex consensu rationis in malum tendit. deficit a perfecta ratione peccati, et per hoc non est mortale.* Dunque così *S. Tommaso*, come *Gaetano*, allora dicono che la maledizione contro gli uomini è di genere suo mortale, quando ella è formale, cioè detta con animo pravo. *imperando, vel optando;* e non altro ho inteso io di dire nella mia morale (*lib.* 5. *n.* 81.) cogli altri DD. comunemente, come ivi chiaramente apparisce. Onde a torto vuole il mio contraddittore ch'io malamente ho scritto, che il maledire i vivi cioè il pronunziar la maledizione contro gli uomini, ch'è la pura materiale), secondo la sentenza comune. non è stimata più che colpa veniale; ma ch'io dovea dire, che di genere suo è mortale, e sol per accidente in certi casi è veniale. Ecco come dice nella sua Dissertazione (alla *p.* 91. *in fine*); *doveva egli stabilir prima, come universalmente vero, che maledire i vivi, secondo il genere suo è peccato mortale, e poi senza rifugiarsi a precisioni stravolte imitare l' Angelico Maestro, con assegnare solo quegli ordinari casi particolari ne' quali la maledizione è colpa veniale;* cioè quando il male è leggiero. e non vi è piena deliberazione. Ma S. Tommaso, Gaetano, e tutti gli altri dicono espressamente il contrario a ciò che volea farmi dire l'avversario, mentre dicono che la sola maledizione formale, informata dal mal'animo, *imperando, vel optando*, è di genere suo peccato mortale. Del resto si vede che così S. Tommaso, come il Gaetano non han per vero, che semprechè si maledice un fedele vivente. o morto, sia in se peccato mortale, per ragion che il corpo di lui è tempio dello Spirito Santo; perchè se avessero ciò per vero, non potrebbero dire, che quando si maledice una persona per giuoco, e senz'animo pravo, è peccato veniale, giacchè il maledire i Santi, o le cose sacre, ancorchè non vi sia animo pravo, ed anche per giuoco, non può scusarsi da colpa grave, com'è certo. Da ciò si deduce con evidenza, che secondo l'Angelico, e la comune de' DD. ben può considerarsi la persona del fedele precisa dall'esser tempio dello Spirito Santo. E si deduce inoltre (contro quel che ancora affaccia il mio contraddittore) che siccome non è colpa grave contro la carità, e contro la pietà il maledire il corpo di un fedele vivo senz'affetto pravo, così non è grave contro la carità e la pietà il maledire senza pravo animo il corpo di un fedele defunto; giacchè secondo lo stesso S. Tommaso, la carità che devesi verso i morti che sono passati all'altra vita in grazia, non è altro che una estensione di quella carità che dobbiamo verso i vivi: *caritas* (dice il

Santo) *quae est vinculum Ecclesiae membra uniens, non solum ad vivos se extendit, sed etiam ad mortuus qui in caritate decedunt.*

Ma dice il mio contradittore, che vi è gran differenza tra maledire il vivo, e il defunto, perchè il vivo sta soggetto al fomite, e in conseguenza al pericolo di peccare, al che non è soggetto chi è morto in grazia: ond'è che la maledizione verso il vivo può esser veniale, poichè essendo peccato contro la carità, non può esser grave quando vi manca il pravo affetto; ma la maledizione contro il defunto, essendo peccato contro la Religione, anche senza il pravo affetto è sempre grave per l'ingiuria che si fa alla Religione, maledicendosi un corpo sacro. Ma per rispondere, rivanghiamo il suo principio, per cui egli vuole che sien sacri i corpi de' fedeli defunti. Egli ha detto che secondo la dottrina di S. Tommaso il maledire i morti è colpa grave, perchè i loro corpi sono stati organi dello Spirito Santo, e perchè han ricevuta la Comunione sacramentale. Rispondo dunque: in quanto al doversi tener per sacro il corpo del defunto per ragion della Comunione, e per essere stato tempio dello Spirito Santo, già ho detto di sopra che per questa ragione tanto il corpo del defunto, quanto del vivo dovrebbe tenersi per sacro, perchè il vivo anch'è tempio dello Spirito Santo: *membra vestra templum sunt Spiritus Sancti.* 1. *Cor.* 6. 19. Ma nel vivo (replicherà) vi è il fomite, che rende la persona soggetta a peccare. Rispondo: dunque il corpo di Adamo prima di peccare era sacro? Inoltre, la possibilità di peccare non fa mutare la specie della santità del corpo. Di più, nè il fomite, nè il pericolo di peccare fa che *hic et nunc* il vivo non sia tempio dello Spirito Santo. Tanto più che questo fomite non porta all'anima alcun reato o macchia, poichè la Grazia della Redenzione ne' battezzati sana tutti i danni del peccato, anzi soprabbondantemente li risarcisce. *Copiosa apud eum redemptio. Ps.* 129. 7. *Ubi autem abundavit delictum, superabundavit gratia. Rom.* 5. 20. *Ego veni, ut vitam habeant, et abundantius habeant. Joann.* 10. 10. Onde definì il Tridentino *sess.* 5. *in Decr. de Pecc. orig. Can.* 5. che il Battesimo rende l'anime immacolate, e che il fomite niente nuoce, anzi giova per ricevere maggior premio a chi non consente: *In renatis enim nihil odit Deus . . . innocentes, immaculati, puri, ac Deo dilecti effecti sunt etc. Manere autem in baptizatis concupiscentiam, vel fomitem, haec sancta Synodus fatetur et sentit: quae cum ad agonem relicta sit, nocere non consentientibus non valet, quinimo, qui legitime certaverit, coronabitur.* Sicchè la ragione d'esser organo dello Spirito Santo non fa che il corpo d'un fedele o vivo o morto sia sacro; altrimenti il maledire i vivi, anche senza mal'animo, sarebbe sempre colpa grave; ed è certo il contrario, come lo stesso mio oppositore ammette. Onde bisogna ricorrere ad altra ragione (se mai l'avversario la trovi) per provare che i corpi de' defunti sian sacri. Nè vale a dire che maledicendo il vivo, può prescindersi, non riguardandolo come tempio dello Spirito Santo, ma avendo mira ad altri motivi particolari, v. gr. all'ingiurie da colui ricevute. Ed io ripiglio; e perchè non può farsi questa precisione anche a rispetto de' morti, maledicendoli per qualche aggravio da essi avuto, ma senz'animo pravo? Oltrechè tali maledizioni (come scri-

vemmo nella prima nostra Lettera) ordinariamente più si dicono, affin d'ingiuriare i vivi, che i morti. No, (dice), perchè i corpi de' defunti son sacri: ma qui siam da capo alla questione, perchè questo è il punto della controversia, in cui noi diciamo che niun corpo di defunto è sacro, se non quando la Chiesa lo dichiara santo, ed impone a venerarlo come sacro, elevando la venerazione dall'ordine umano al soprannaturale e divino, come da qui a poco proveremo coll'autorità di S. Tommaso.

Ma mi replicherà l'autore, che secondo lo stesso S. Tommaso nel l'*art. cit. ad 2.* le Reliquie de'Santi son degne di venerazione, perchè le anime di tali corpi attualmente godono Dio; e che perciò i corpi de' defunti (come dice) sebbene non possono venerarsi con culto di dulia, non possono però disprezzarsi, essendo cose sacre, dovendosi piamente credere che le loro anime sieno salve. Dunque, rispondo, essendo i corpi de' defunti cose sacre, si dee loro culto sacro? Ma qui vorrei intendere, quale culto sacro loro si debba? Il contradittore confessa che non si dee già ad essi culto di dulia, ma io non trovo che la Chiesa, o i dottori assegnino, nè so intendere che possa assegnarsi altra sorta di culto sacro, fuorchè di latria, iperdulia, e dulia. Ma a qual sorta di culto (mi dice) si riduce il culto che si dà agli altari, vasi, e vesti sacre? Rispondo, si riduce al culto di latria, poichè a queste cose non si dee il culto per se, mentre allorchè sono disgrate, non meritano più culto sacro: ma *relative*, o sia *reductive*; onde il loro culto si riduce a culto di latria, per ragione del sacrificio, a cui sono ordinate. E perciò dico che non potendosi venerare tutti i corpi de' defunti con culto di dulia, nè altro sacro, non debbono annoverarsi tra le cose sacre. Il P. *Suarez*, (*Opusc. Defens. Fid. Cath. adv. Angl. Sect. errores lib. 2. cap. 5. num. 14. circa fin.*) parlando della venerazione dovuta alle Reliquie de' Sant, e degli altri defunti, dice: *Imo insuper addo, hanc ipsam consuetudinem* (cioè di venerar come sacre le Reliquie de' Santi) *ostendere. longe altiori modo Ecclesiam de Sanctorum Reliquiis sentire, quam vulgarium hominum mortua corpora soleant reputari.* Trovo anche che S. Gregorio Nisseno, parlando de' corpi de' Santi, e de' fedeli defunti con morte volgare, dice che non vi è paragone tra il rispetto che deesi agli uni, ed agli altri; poichè soggiunge, che i corpi degli altri defunti apportano orrore, e son fuggiti; ma a' corpi de' Santi, perchè son sacri, ognuno cerca d'accostarsi, e crede di santificarsi con toccarli. Ecco come dice parlando del corpo di S. Teodoro (*In orat. de S. Theodoro*): *Corpus S. Theodori ad alia corpora quae communi et vulgari morte dissoluta sunt, nec comparandum quidem est . . . Nam caeterae quidem Reliquiae abominabiles plerisque sunt, ac nemo lubenter sepulcrum praeterit, aut si ex inopinato apertum offendit, praetercurrit. At si venerit in aliquem locum similem huic, ubi hodie noster conventus habetur, ubi memoria justi, sanctaeque Reliquiae sunt, primum quidem earum rerum quas videt magnificentia oblectatur . . . Cupit deinceps ipsi conditorio appropinquare, sanctificationem ac benedictionem contrectationem ejus esse credens.* Si noti da ciò, quanto sia differente la venerazione che si usa dalla Chiesa e da' fedeli verso de' corpi de' Santi, e verso de' corpi degli altri defunti.

In quanto poi alla venerazione dovuta a' corpi, perchè le loro anime godono Dio; rispondiamo che la

ragione di S. Tommaso non può correre che per i soli Santi dichiarati dalla Chiesa, de' quali solamente parla l'Angelico; poichè S. Tommaso dalla ragione che l'anime de' Santi godono Dio, prende a dimostrare che debbonsi adorare anche i loro corpi. Per intendere dunque il sentimento del Santo Dottore, e la verità, dobbiamo distinguere due sorte di cognizioni, per cui sappiamo o crediamo che l'anima d'una persona goda Dio, una umana, l'altra sovraumana e divina per la dichiarazione della Chiesa. Ora è certo che quel rispetto dovuto a' corpi de' Santi, di cui parla S. Tommaso, non può correre che solamente per que' corpi, delle cui anime abbiamo cognizione rivelata comunicataci dalla Chiesa, la quale eleva il rispetto che loro si dee dall'ordine umano all'ordine sovraumano.

Ond'è che non basta a noi il tener per salvo un defunto, anche con certezza morale, per dovere o poter venerare il suo corpo con culto sacro; ma bisogna che la Chiesa ci assicuri autenticamente con certezza a lei comunicata per lume Divino, che l'anima di quel corpo già gode Dio. Sentiamo come parla S. Tommaso *Quodlib.* 9. *art.* 16. Ivi all'opposizione che premette di non potersi venerare i Santi, perchè non può aversi vera certezza della loro salvazione, il Santo (*ad primum*) risponde così: *Dicendum quod Pontifex, cujus est Sanctos canonizare, potest certificari de statu alicujus per inquisitionem vitae, et attestationem miraculorum; et praecipue* (si noti) *per instinctum Spiritus Sancti, qui omnia scrutatur profunda Dei.* E soggiunge (*ad secundum*): *Providentia Dei praeservat Ecclesiam, ne in talibus per fallibile testimonium hominum fallatur.* Sicchè per qualunque certezza morale, ma umana e naturale, noi non dobbiamo nè possiamo tener per sacri i corpi dei fedeli defunti, nè dar loro culto sacro, se non quando la Chiesa li canonizza, poichè allora la Chiesa con quella notizia sovrannaturale che ha per istinto dello Spirito Santo, secondo dice l'Angelico, trasferisce la venerazione verso quel corpo dall'ordine umano all'ordine sovraumano, e divino. Lo stesso apparisce appresso ne Decreti di Urbano VIII appartenenti al culto de' servi di Dio non anche canonizzati, o beatificati (vedi *app. Bened. XIV de canoniz. lib. 2. cap. XI.*); ne' quali specialmente si ordinò, che nello scrivere le vite o fatti di tali servi di Dio si premettesse la seguente protesta dell'autore: *Profiteor me haud alio sensu, quidquid in hoc libro refero accipere, aut accipi ab ullo velle, quam quo ea solent quae humana dumtaxat auctoritate, non autem Divina Catholicae Romanae Ecclesiae, aut sanctae Sedis Apostolicae nituntur.* Si notino le parole, *Quae humana auctoritate, non Divina Ecclesiae, etc.* Sicchè le cose de' servi di Dio non hanno altra fede e venerazione, che umana; ma quando la Chiesa li dichiara santi, allora la venerazione passa da umana ad esser Divina, per ragione della Divina Autorità della Chiesa. Ond'è che per dare ad un defunto un culto sacro, ch'è sovraumano, è necessario che s'abbia un principio ed una cognizione sovraumana della santità dell'oggetto per mezzo del lume Divino comunicato alla Chiesa. E perciò quando i Santi son dichiarati dalla Chiesa, diventano sacre non solamente le loro ossa, ma anche le vesti, le lettere, e l'altre cose da loro usate; e sarebbe irriverenza grave e sacrilegio il servirsene per uso temporale senza un assoluta necessità. Il che all'incontro certamente non è vietato circa

le vesti de' morti non canonizzati, per qualunque certezza morale si avessimo della loro salvezza.

Possiamo sì bene tener con venerazione le reliquie di taluno defunto in concetto di santità, invocarlo, dipingere la sua immagine, e far cose simili, perchè queste cose non sono culto sacro, ma son solamente atti religiosi (non già civili) i quali, come dice il P. Giovanni *a S. Thoma*, la cui autorità mi oppone il contraditore, e come anche insegnano il Bellarmino *Contr. 4. lib. 1. cap. 10* e Benedetto XIV. *de Canoniz. SS. lib. 2 cap. 7. num. 4. et 7.* possono adoperarsi così verso i defunti, come i viventi. Anzi da ciò il Bellarmino ricava esser leciti i suddetti atti verso de' defunti, perchè son leciti verso de' vivi: *Si licet* (così egli conclude) *honorare viventes, quos credimus sanctos, cur non mortuos?* Ed essendogli stata al Bellarmino criticata questa venerazione ch' egli concedeva a' Santi non canonizzati, esso così si difese, dicendo, ch' egli non concedeva altro culto se non quello che davasi ai vivi. *Apud Bened. l. cit. c. 9. num. 1.* Ho detto, *atti di Religione*, perchè altro è l' atto di Religione, altro il culto sacro: il baciar le mani a' servi di Dio, il raccomandarsi alle loro orazioni, il lavare loro i piedi, e simili, questi sono atti di Religione, perchè dalla Religione procedono, ma non sono culto sacro, poichè non si adoperano circa cose sacre. E così il seppellire i morti in luogo sacro, l' incensarli, il baciare loro i piedi, il venerare le loro reliquie, sono sì bene cerimonie sacre, ed atti di Religione, ma non culto sacro.

Ben si dicono, e sono cerimonie sacre, perchè elle riguardano se stesse, che sono sacre come ordinate dalla santa Chiesa, ma non possono dirsi culto sacro, perchè il culto riguarda l' oggetto verso cui s' adoperano; e perciò non può mai dirsi culto sacro quando l' oggetto non è sacro. Inoltre, sono ben anche atti di Religione, e qui confesso che nella mia prima Risposta io presi abbaglio, (ma non so come), poichè in vece di dire, che le incensazioni, e benedizioni, ed altre cerimonie che si usano coi defunti, non sono culto sacro, dissi che non erano atti di Religione. Sì, signore, non dubito che sieno atti di Religione, ma non sono culto sacro, e per conseguenza non è che per ragione de' suddetti atti che si fanno verso i defunti, debbano i loro corpi aversi per sacri, e possa darsi loro culto sacro. E perciò Alessandro III. *cap. 1. de Reliq. et Ss. vener.* proibì assolutamente il venerare per santo alcuno senza l' autorità della Chiesa: *Cum etiam si per eum miracula fierent, non liceret vobis ipsum pro sancto absque auctoritate Romanae Ecclesiae venerari.* E quantunque anticamente veneravansi per santi alcuni senza la dichiarazione della Chiesa, ma solo per consuetudine de' popoli: nulladimeno risponde il Bellarmino nel luogo citato (*cap. 8. in fine*) che ciò era lecito per la tacita approvazione del Papa: *Sicut consuetudines aliae vim habent legis ex tacito consensu principis, ita Sancti alicujus cultus, ex consuetudine introductus, vim habet ex approbatione tacita vel expressa summi pontificis.*

Replico dunque, io non dubito che i riti che usa la Chiesa verso i defunti sieno cerimonie sacre, ed atti di Religione, ma non culto sacro. E vi aggiungo due altre riflessioni, che fanno ciò chiaro. Per prima, se un tal culto fosse sacro, sarebbe anche culto pubblico, giacchè egli vien dato da' sacerdoti come ministri della Chiesa; e ciò è certo che non può essere, mentre la stessa Chiesa vieta

di darsi culto pubblico a chiunque non è da lei dichiarato Santo, o Beato. Inoltre, dice S. Francesco di Sales, che il culto sacro a' defunti non si dà se non in protestazione della loro eccellente virtù, e la cognizione di questa eccellenza dev' essere certa. Or come potrà mai dirsi, che i riti che si usano co' defunti sieno culto sacro, quando de' morti (comunemente parlando) non si ha questa cognizione della loro eccellente virtù? Anzi si sa che tra' fedeli defunti molti se ne dannano, e frattanto questi riti si praticano indifferentemente con tutti. Dunque dee dirsi che la Chiesa non tiene tali riti per culto sacro.

Prevengo un argomento che forse potrebbe oppormisi, dicendo così: Se dunque mi si concede che il venerare i morti è atto di Religione; dunque il maledirli è atto contro la Religione. Rispondo preventivamente: Se valesse questo argomento per i morti, varrebbe anche per i vivi, poichè il venerare i servi di Dio viventi cogli atti di sopra nominati, come abbiam dimostrato, anche è atto di religione, ossia culto religioso; onde il maledire un tal servo di Dio, anche senz'animo pravo, pure sarebbe sacrilegio grave; ma ciò niuno lo dice. Ma la risposta diretta è questa. Bisogna distinguere, e vedere da qual motivo provenga l'atto di Religione, se proviene dal motivo dello stess' oggetto, perchè è sacro, allora il disprezzo verso l'oggetto è peccato contro la Religione, ed è sacrilegio: ma se l'atto d'ossequio procede dalla pietà religiosa del fedele, allora ben sarà atto religioso, perchè procede da motivo di Religione: ma la maledizione contro l'oggetto non sarà atto contro la religione, perchè non è atto che vada a riferirsi ad oggetto sacro.

Si maraviglia poi l'autore della Dissertazione, e chiama chiaramente imprudenti (per non dire temerari) coloro che dicono dal confessionario o dal pulpito, non essere per se stessa colpa grave la maledizione de' morti. Ma io con altri molto più ci ammiriamo di coloro che non si fanno scrupolo di predicare assolutamente, che questa maledizione sia per se peccato mortale, e bestemmia. Per poter dire che un'azione non sia colpa grave, basta secondo tutti l'averne una vera probabilità: intendo quella che ha fondamento non tenue, ma tale che sicuramente (secondo la sentenza comune, precisa la questione della probabiliore, e meno probabile) possa tenersi, ed insegnarsi. E poco fanno al caso le due dottrine, che mi oppone il mio contradittore di S. Agostino: *Graviter peccaret in rebus ad salutem animae pertinentibus, vel eo solo quod certis incerta praeponeret. L.* 1. *de Bapt. cap.* 3. E nel *cap.* 5. *Si incertum est esse peccatum, quis dubitat certum esse peccatum?* Mentre ivi il santo Dottore parla di chi opera in dubbio circa le cose appartenenti alla necessità della salute, dove ognuno deve abbracciare il certo. Oltrechè ivi parla il Santo d'un donatista, il quale era certo che nella Chiesa Cattolica si riceve rettamente il Battesimo, ed all'incontro era dubbio di riceverlo rettamente nella sua setta; ecco l'intiero testo del Santo: *Si dubium haberet non illic recte accipi, quod in Catholica recte accipi certum haberet, graviter peccaret in rebus ad salutem animae pertinentibus, vel eo solo quod certis incerta praeponeret.* Ed indi: *Accipere itaque in parte Donati, si incertum est esse peccatum, quis dubitat certum esse peccatum, non ibi potius accipere, ubi certum est non esse peccatum?*

Chi dubita che questo Donatista in tal caso certamente peccava? Ma non dicea Sant' Agostino, che pecca chi opera con vera e soda probabilità, quando il dubbio non è circa le cose spettanti alla necessità della salute, com' è il Battesimo, e quando l' azione non è certamente illecita: poichè la legge dubbia non impone obbligo certo, secondo quel che dice l'Angelico *Quodlib.* 14. *de verit. art.* 3. *Nullus ligatur per praeceptum aliquod, nisi mediante scientia illius praecepti.* E lo stesso si prova dal *cap. Cum jure* 31. *de Off. et Pot. Jud. del. Nisi de mandato certus extiteris, exequi non cogeris quod mandatur.* Lo stesso nel *can. Sicut quaedam. Dist.* 14. dove dice S. Leone: *In his quae vel dubia fuerint, vel obscura, id noverimus sequendum, quod nec praeceptis Evangelicis contrarium, nec decretis Ss. Patrum inveniatur adversum.* Ciò corre in quanto al potere asserire, che un' azione non sia gravemente illecita. Ma per asserire assolutamente, che una cosa sia peccato mortale, non basta l' opinione probabile, e neppure la più probabile; poichè la più probabile non esclude il timor ragionevole di errare; onde non fa che la legge non resti dubbia, e che l'opinione contraria non possa esser vera, se veramente è probabile, che perciò, trattandosi di Sacramenti, non è lecito di seguire la più probabile, quando l' opposta è più sicura, benchè meno probabile. Per asserire dunque, che un'azione sia gravemente illecita, si ricerca la certezza, come insegnano tutti con S. Raimondo, il quale (*lib.* 3. *de Poenit.* §. 21.) scrisse: *Non sis nimis pronus judicare mortalia peccata, ubi tibi non constat per certam Scripturam.* Sicchè il Santo consiglia a non giudicare, che un'azione sia peccato mortale, dove non costa che sia tale; e dicendo il Santo *ubi non constat*, viene sempre a riprovar com' eccesso l' asserire una cosa per colpa grave, quando non costa della sua gravezza. Sant' Antonino parimente disse (*P.* 2. *tit.* 1. *cap.* 11. §. 28.) che non può determinarsi senza gran pericolo di peccare, essere un'azione colpa grave, se non v'è espressa scrittura, o definizione della Chiesa, oppure ragione evidente. Ecco le parole del Santo: *Quaestio in qua agitur de aliquo actu, utrum sit peccatum mortale, vel non, nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturae, aut Canonis Ecclesiae, vel evidens ratio, periculosissime determinatur.* Perchè (come soggiunge) chi determina senz'alcuno di tali fondamenti, *edificat ad gehennam*, mette l'anime in pericolo di dannarsi. Quindi sapientissimamente Benedetto XIV., nella sua Opera *de Synodo*, non fa altro che insinuare a' vescovi di non condannare mai di colpa grave quelle opinioni, che probabilmente son difese da' Dottori dall' una e dall' altra parte.

Il mio contradittore per altro giunge a chiamare la sua opinione *Conclusione Teologica.* Io non voglio entrare a decidere, se l'opinione sua abbia peso, e qual peso di probabilità; ma non so come possa chiamarla *Conclusione Teologica*, quando non ha per se nè scrittura manifesta, nè definizione della Chiesa, nè ragione evidente, nè autorità comune de' DD. anzi neppure un solo io ho potuto trovare che abbia scritto secondo la sua opinione. Egli porta un passo di S. Isidoro Pelusiota (*lib.* 5. *Epistolar. Epist.* 491.) così: *Vivi incessunt etiam Mortuos; et hostes foedus ineunt! Cur igitur et naturae leges, et inimicitiarum superas terminos, vita functo maledi-*

cens? Videris enim in cinerem ac favillam linguam acuere; sed primo violas sanctimoniam, cui omnes mortales studeant, oportet. Deinde immortalem habet animam, cujus vindex est oculus Dei pervigil. Ma io nel mio libro della edizione fatta in Roma 1729. trovo che il passo (nella *pag.* 370) dice così: *Vivi solent calumniis incessi, cum jam defunctis etiam hostes conciliantur et foedus ineunt. Cur igitur ipse et naturae, et inimicitiarum terminis transgrederis, dum vita jam functum calumniaris et lacessis? nam putas quidem te solum adversus cinerem, et pulverem linguam stringere: sed heus primum ipsum sacrosanctum sepulturae jus violas, quod tamen nemo non ambit, et habere studet: deinde habet is animam immortalem, cujus oculus ille pervigil et semper excubans vindex est.* Vedano ora gli altri, se quest' autorità confermi niente l'opinione del mio oppositore, che vuole doversi venerare per sacri tutti i corpi de' fedeli defunti. S. Isidoro chiama sacro il gius della sepoltura, ma non già il corpo del defunto. Ma inoltre, l'oppositore si vanta di aver tutto per se, scritture, definizioni della Chiesa, autorità comune dei dottori, e ragioni evidenti. Le Scritture sono: *Neque maledici regnum Dei possidebunt.* (*Maledici*, commenta *Calmet; id est, qui obtrectant*, quei che mormorano). La definizione della Chiesa dice, ch' è la disciplina che usa la medesima nella sepoltura de' fedeli. Tiene ancora l'autorità comune de' DD. dicendo che i moralisti in tanto non hanno scritta questa sua sentenza, perchè secondo le loro regole l'han tenuta per certa. Tiene finalmente ragioni evidenti, che sono quelle appunto che egli ha scritto nella sua Dissertazione. Se queste cose persuadono, io non lo voglio decidere, lo decidano i savi.

Del resto parlando della mia sentenza, come di sopra ho riferito negli antecedenti miei fogli, oltre de' tre autori ivi citati che l'hanno scritta, io ho fatto esaminar il punto da molti dotti, e specialmente da tutte le Congregazioni de' missionari di Napoli, nelle quali, perchè di missionari, si fa special professione di teologia morale, e vi sta (come ognuno sa) il fiore del clero napoletano, e tutti concordemente sono stati del mio sentimento. Qui mi sputa una parola il mio contraddittore con un passo di Socrate, volendomi dire che non tutti son maestri atti a decidere simili questioni. Concedo, non tutti son maestri; ma essendomi stato risposto dalle suddette Congregazioni in nome di tutt' il corpo, dee supporsi che la risoluzione non siasi presa da' soggetti meno savi, ma dai più periti. La suddetta questione, come prima anche ho scritto, è stata ancora esaminata in Roma per ordine del papa Benedetto XIV. e secondo il sentimento dello stesso Pontefice (che per altro non ho preteso mai di dire che sia stata qualche definizione *ex Cathedra*) il punto si decise che non fosse peccato mortale. Ma qui scrive il mio contraddittore, ch' egli non è obbligato a credere nè questo esame, nè questa risoluzione fatta in Roma. Io non ho preteso d' obbligarlo a crederla; ma l'ho scritto, perchè io ho avuto sufficiente motivo a crederlo; mentre me l' ha attestato come testimonio di propria scienza, e diviso (poichè egli stesso ha veduto il biglietto del papa) un sacerdote, religioso, dotto, e non appassionato in questa controversia; e perciò ho stimato, che altri spassionati ragionevolmente potessero

ancora crederlo. Per altro in quanto a me io l'ho creduto con tanta certezza, che non ho avuta difficoltà di scriverlo nella stessa opera morale che ho dedicata e presentata al medesimo pontefice. Del resto, se il mio contradittore ha scritto con buon fine, io ancora tengo per certo d'avere scritto non già per passione, o per impegno (sarebbe un bello impegno, dopo che ho lasciato il mondo per salvarmi l'anima, perderla, perchè? per aver la gloria vana, diciamo meglio, per aver il vituperio di difendere un'opinione falsa!) ma con buon fine per liberare di tanti peccati mortali molte persone che hanno l'abito a maledire i morti, e che non ostante il credere (erroneamente, secondo me) che fosse colpa grave, siccome era stato loro detto da taluno, seguivano tuttavia a pronunziarla. Che poi il mio oppositore abbia voluto chiamarmi *ostinato, e spinto da falso zelo*, a ciò non rispondo altro che, *qui judicat me, Dominus est.* 1. *Cor.* 4. 4.

Soggiungo qui la Risposta inviatami dal Reverendiss. Abbate di Marco Basiliano (a cui ho mandata a riveder questa mia), soggetto molto stimato per la sua dottrina, non solo dalla sua religione che l'ha onorato delle maggiori cariche, ma anche da pertutto, in Napoli, ed in Roma, maestro di teologia, insegnata da lui per più anni, ed esercitato per 30. *o* 40. *anni nel ministero di prendere le confessioni. Io stava in dubbio, se doveva o no registrar qui la seguente sua Lettera; ma sono stato consigliato a farlo per due motivi,* 1. *per far vedere ch'io su questa controversia, affin di andar più cautelato e di non farmi sorprendere da qualche proprio impegno, siccome già par che vogliami sorpreso il mio contradittore, ho cercato sempre di prender consiglio da altri uomini dotti.* 2. *Per palesare il concetto che tengono anche gli altri valenti uomini così della mia sentenza, come della contraria. La Lettera è questa:*

Reverendiss. Padre, Sig. e Padr. Colendiss.

Da molto tempo fa ebbi la consolazione di leggere la sua erudita Dissertazione sopra l'imprecazione de' morti, sostenendo che non sia colpa grave il maledirli, siccome tal'è il sentimento mio, e delle persone più sagge, colle quali su di ciò ne ho tenuto spesso discorso. Ora per sua bontà mi manda la risposta fatta ad un suo contradittore, nella quale ho ammirata la sua dottrina, e aggiungendo ragioni a ragioni l'ha resa quasi dimostrativa; nè saprei con qual fondamento il suo contradittore difenda, che sia colpa grave, sembrandomi i motivi addotti da lui di niun momento conforme gli lessi in un libretto mandato dal medesimo alle stampe, e che V. S. Reverendiss. l'ha sodamente confutati, e presentemente li confuta. Certamente io non comprendo come possa esser peccato mortale il maledir i morti. Lodo poi la sua moderatezza in chiamar probabile questa sentenza, che dice di non esser colpa grave la bestemmia de' morti, dovea piuttosto chiamarla moralmente certa, e per conseguenza l'opposta, che si difende dal suo contradittore, moralmente falsa, e di debole, e tenue probabilità.

Io dunque non ho avuto nè che togliere, nè che aggiungere, nè che mutare della sua dotta scrittura; e prego il Signore, che illumini la mente del suo contradittore, e di alcuni pochi compagni, che fan

pompa di trovar la colpa in ogni piccola azione. V. S. Reverendiss. intanto non si arretri di mandar alla luce l' accennata Apologetica risposta, che ne sarà applaudita, come ne fu in tutte l' altre sue opere. Mi raccomando alle sue orazioni, e facendole riverenza con ogni rispetto le bacio le mani.

Di V. S. Reverendissima.

Mater Domini 14. Giugno 1758.

Umiliss. Serv. obblig. e devot.
Bartolommeo di Marco Abbate.

Soggiungo una parola. Il suddetto abbate reverendissimo, come scrive, par che supponga ch' io tenga la mia opinione per solamente probabile. Ciò io non l' ho detto: ho detto solo, che per asserire non esser colpa grave un' azione, basta l' esser probabile che non sia grave. Del resto io non ho voluto dar giudizio, se la mia sentenza sia ella moralmente certa, o no, rimettendo ciò al discernimento de' savi; ma per altro io l' ho tenuta, e la tengo per più che probabile.

PUNTO II.

DEL GIURAMENTO.

Quando si fa giuramento. 12. *Di quanti modi è il giuramento.* 13. *Condizione del giuramento lecito* 14. *S' è lecito giurar coll' equivoco.* 15. e 16. *Chi giura senz' animo di giurare.* 17. *Il giuramento non obbliga all'illecito.* 18. *In quanti modi si toglie l' obbligo del giuramento.* 19. *Dell' adiurazione, e degli esorcismi.* 20.

12. Il giuramento si definisce: *Invocatio Nominis Divini in testimonium veritatis.* Fa dunque giuramento chi dice: Per Dio, o per i Santi, o per le cose sacre, o per le creature in cui risplende con modo speciale la bontà o potenza di Dio, come per la Chiesa, Croce, Sacramento, Vangelo, Anima, Cielo, Terra, ec. Ma non già chi giuria per la coscienza, o per la fede su; (non intendendo già la Fede Divina o chi dice: *Viva Dio*: *Dio lo vede È vero come il Vangelo.* Oppure chi dice semplicemente: *Giuro esser così*, se non fosse che altri lo richiedesse a giurare per l' Anima, Vangelo, o altra cosa come di sopra (1).

13. Il giuramento può essere di quattro modi: *assertorio*, quando si asserisce qualche cosa: *promissorio*, quando si promette alcuna cosa con giuramento: *esecratorio*, ossia *imprecatorio*, con dire per esempio: *Dio mi gastighi, se non farò la tal cosa: comminatorio*, quando per esempio, si dice: *Se non mi ubbidisci, per Dio te ne farò pentire.* Quindi s'avverta, che nel giuramento assertorio pecca gravemente chi asserisce una cosa falsa. Pecca anche gravemente nel promissorio chi giura senza animo di attendere la promessa. Dico *senz' animo*, perchè se alcuno ha l'animo di attenderla, ma poi non l'attende, e la cosa è di poco momento, allora è molto probabile con *Soto*, *Suarez*, *Azor.*, *Salmat.*, *ec.* che non pecca mortalmente (2); perchè nel giuramento s' invoca Dio come testimonio della volontà presente, non già della futura esecuzione della promessa Se alcuno poi promettesse con giuramento, ma senz' animo di giurare, o d' obbligarsi, peccherebbe mortalmente; nondimeno probabilmente non sarebbe tenuto alla promessa, almeno non

(1) Lib. 3. n. 133. ad 138.
(2) Lib. 3. n. 73.

sotto colpa grave: *Sanch. Castrop. Bonc. S. Antonin. Salm. ec.* (1). Il giuramento poi esecratorio, quando in esso non v'è nominato Dio, è probabile che non obblighi sotto colpa grave. E lo stesso dicesi, quando è comminatorio; anzi se il castigo minacciato fosse ingiusto, il giuramento affatto non obbliga (2). E perciò i giuramenti che fanno i padri di castigare i figli, per lo più non obbligano, perchè si fanno o per cose inutili, o per passioni disordinate (3).

14. Per esser lecito il giuramento, vi bisognano tre cose, giudizio, giustizia, e verità. *Giudizio*, viene a dire che si giuri non vanamente, ma con ragionevol causa. Il difetto però di giudizio non importa più che peccato veniale. *Giustizia*, che la cosa giurata sia giusta; onde pecca gravemente chi giura di fare una cosa ingiusta, ancorchè sia leggiermente ingiusta. *Verità*, che la cosa, la quale si asserisce con giuramento, sia moralmente certa, almeno in qualche modo (4).

15. Qui si dimanda, s'è lecito giurar sull'equivoco? Altra è la bugia, altra è l'equivoco. L'equivoco può esser in più modi, o che la parola, o il sermone abbia doppio senso letterale; oppure ch'abbia un senso letterale, e l'altro spirituale, ossia mistico. Equivoco si chiama ancora la restrizione *non pura mentale*; perchè la *pura mentale* è affatto proibita, come si ha dalle Proposizioni 26. e 27. dannate da Innoc. XI. in cui generalmente diceasi esser lecito il negare qualche verità, semprechè la persona dentro di se intende qualche cosa vera. La *pura mentale* è quando in niun modo il prossimo può avvedersi dell'equivoco. La *non pura mentale* è quando dalle circostanze può il prossimo argomentare che tu parli intendendo dentro di te altra cosa di ciò che significa per se la proposizione. Per esempio, se sai una cosa sotto sigillo, puoi dire *non la so*, cioè non la so in modo ch'io possa palesarla; come appunto disse Gesù Cristo, che non sapeva il tempo del Giudizio finale: *De die illa nemo scit, neque Filius hominis. Matth.* 24. Intendendo che non lo sapeva come uomo oppure come meglio dicono *Gotti*, e *Tournely*, che non lo sapeva *ad revelandum* (1). E quando disse: *Non ascendo ad diem festum. Joan.* 7. intendendo *manifeste*, mentre egli occultamente già si portò al tempio. Quando dunque vi è giusta causa, ben possiamo lecitamente rispondere, ed anche giurare coll'equivoco, o colla restrizione non pura mentale, come comunemente dicono *Soto, Gonet, Palud. Wigan. Laym. Card. Holz. Salm. Tourn. Croix, Viva, ec.* (2), perchè allora non s'intende d'ingannare il prossimo (il che sempre è illecito) ma di permettere ch'esso da se s'inganni, giacchè non sempre siam tenuti di rispondere secondo la mente di colui che interroga. Ciò nondimeno non è lecito in giudizio, perchè ciascuno che dal giudice è legittimamente interrogato, è obbligato a dir la verità; onde giurando con equivoco pecca contro la giustizia legale (3).

16. Ma stando fuori di giudizio, dicono molti DD. che se taluno confessa già il suo peccato ad un confessore, interrogato poi da un altro può dire di non averlo commesso,

(1) N. 173. v. An autem.
(2) Lib. 2. n. 134. ad 6. et 143.
(3) N. 186. et 187.
(4) Ex n. 145. ad 150.

(1) Tournely t. 4. de Incarn. p. 349. v. Quo autem.
(2) L. 3. ex n. 151.
(3) N. 155.

intendendo di non averlo commesso in modo che sia tenuto a confessarlo di nuovo. Si avverta qui non però che ciascuno è obbligato a confessare l'abito fatto nel peccato, quando n'è interrogato dal confessore, come si ha dalla Proposizione 58. dannata da Innoc. XI. Così parimente se un povero tiene un solo pane, e vien richiesto a dar pane in prestito può dire di non averne (1); perchè dalla circostanza della povertà ben possono gli altri argomentare, ch'egli parli in altro senso, cioè che non ha per darne ad altri. In questi e simili casi nondimeno è più sicuro il rispondere: *Oh volesse Dio che l'avessi!* oppure: *E chi tiene pane? E dove ci sta pane* (2)?

17. Se uno giura senz'animo di giurare, e senz'animo di adempire la promessa, senza dubbio pecca mortalmente. Se all'incontro giura con animo di adempirla, ma senz'animo di giurare, è probabile che pecchi solo venialmente, perchè allora non v'è altra colpa che di nominare il nome di Dio invano. E lo stesso, se giura senz'animo d'obbligarsi, perchè tal promessa non è vero giuramento promissorio, nè vera promessa. Se poi giura senz'animo di adempire, ma con vero animo di giurare, allora pecca mortalmente, e tuttavia resta obbligato alla promessa, benchè non abbia avuta intenzione d'obbligarsi, perchè l'obbligo nasce allora dallo stesso giuramento, il quale per riverenza del Divin Nome obbliga a far vero ciò che si giura; purchè colui sappia l'obbligazione del giuramanto, che per altro non obbliga oltre l'intenzione di chi giura, come dice *S. Tommaso* (3).

(1) N. 163.
(2) N. 153. et seq.
(3) Vide l. 3. n. 172. v. Quaeritur.

18. Il giuramento non può mai obbligare a fare una cosa illecita: e così neppure ad adempire una cosa inutile, o ch'impedisce un bene maggiore, come se la cosa fosse contra i consigli evangelici; avvertendo non però che quando il giuramento è fatto in favor del terzo, egli deve adempirsi, sempre che si può senza peccato. Onde chi giura di pagar l'usure, o di dare la sua roba al ladro, è obbligato a darla, benchè poi se la possa compensare (1). Ed è probabile ancora con *Suarez*, *Sanchez*, e *La-Croix*, che allora può giurare colla condizione sottintesa di dare, se non ottiene la rilassazione del giuramento dal prelato; sicchè ottenuta la rilassazione, non è più tenuto (2). Che se poi la promessa venisse dalla stessa legge irritata per il ben comune, come sarebbe la promessa del chierico alla concubina, o la rinunzia del foro ecclesiastico, oppure il giuramento estorto per timore sulla professione religiosa, è sul matrimonio, o sponsali, allora è affatto nullo il giuramento (3). Del resto ogni promessa fatta con giuramento s'intende fatta sempre colle condizioni: 1. Se la persona a cui la promessa è fatta, l'accetti, o non la rimetta; 2. Se lo stato delle cose non si muti notabilmente; oppure se non vi è qualche circostanza, la quale se si fosse preveduta, non si sarebbe fatto il giuramento; 3. Se non cessa la causa finale per cui s'è fatta la promessa; 4. Se l'altra parte osserva la sua promessa; 5. Se i superiori non vietano l'esecuzion della promessa (4). 6. Se la promessa può osservarsi senza grave danno (5). Onde

(1) N. 174.
(2) N. 172. in fin.
(3) Num. 177.
(4) N. 180. 187. et 188.
(5) Num. 183.

se prometti il segreto, non sei tenuto ad osservarlo con tuo danno grave; purchè nol promettessi espressamente anche col tuo danno. Se poi promettessi il tuo segreto anche col pericolo della vita, è probabile, che non sei tenuto (1). Così ancora se prometti di non palesare qualche segreto per medicare i morbi, non sei obbligato a celarlo, quando altrimenti alcuno stasse in grave pericolo di morte (2).

19. Come si toglie l'obbligo del giuramento? 1. Coll'*irritazione*, che si può fare da ognuno, il quale ha la potestà dominativa, come padre, marito, prelato, badessa, tutore, ec. E ciò ancorchè sia in pregiudizio del terzo, in quei contratti che da' suddetti superiori possono irritarsi (3). 2. Colla *dispensa*, o *commutazione*, che può farsi da coloro che possono dispensare o commutare i voti (4). 3. Colla *rilassazione*, che può farsi da' prelati ecclesiastici co' loro sudditi, ed anche da' delegati che possono dispensare i voti (5). Qui si noti per 1. che il giuramento fatto in benefizio del terzo può dallo stesso terzo rilasciarsi, come insegna *S. Tommaso* (6) colla comune. E ciò (come dicono molti DD.) ancorchè il giuramento sia fatto ad onore di Dio, quando la promessa va tutta a benefizio del terzo, come del Monastero, della Chiesa, o del povero (7). Si noti per 2. che per l'irritazione non vi bisogna causa, ma sì bene per la dispensa, commutazione, e rilassazione (8). Si noti per 3. che quando la promessa è giurata, è dal terzo accettata, non può da altri rilasciarsi, che dal terzo medesimo quando v' interviene contratto. Ond' è che il giuramento, ossia voto di *perseveranza* che si fa in alcune Congregazioni, come nella ven. Congregazione e de' padri della missione di S. Vincenzo de' Paoli, e nella nostra minima del SS. Redentore, non può esser rilasciato da altri che solamente dal papa, o dal superior maggiore della Congregazione, poichè un giuramento (o voto) assume la natura di contratto, che v' interviene tra il soggetto e la Congregazione; mentre la Congregazione s'obbliga a sostentare ed istruire il soggetto, ed all' incontro il soggetto s' obbliga a servire la Congregazione, e così ha dichiarato il N. SS. Pont. Benedetto XIV. nella Bolla, *convocatis* §. 32. data fuori a' 25. di Novembre del 1749. e lo stesso ha confermato nella Bolla, *Inter proeteritos*, §. 5. *num.* 66. a' 3. di Dicemb. dello stesso anno 1749. (1). Notisi per ultimo, che la promessa giurata, ancorchè sia accettata dal terzo, ben può rilasciarsi dal superiore, quando ella fosse in pregiudizio del suo gius, o in danno comune, o quando il giuramento fosse stato estorto per timore (2).

20. Qui parlano i teologi ancora dell' *adjurazione*, la quale si fa allorchè si prega un altro a rispondere in Nome di Dio; oppure in suo nome si comanda, come si fa negli scongiuri degli ossessi cogli esorcismi; i quali ben possono lecitamente farsi da ciascuno in privato, ma solennemente solo posson farsi da' ministri della Chiesa, e colla licenza dell' ordinario. E chi mai fa tal uffizio, si guardi di domandare cose vane, o curiose; ma si serva

(1) L. 3. n. 971.
(2) N. 181. v. Juramenta.
(3) N. 189.
(4) N. 190.
(5) N. 192.
(6) 2. 2. q. 89. a 9. ad 2.
(7) N. 193.
(8) Num. 192.

(1) Vide l. 3 n. 255. v. Notandum.
(2) Lib. l. 3. n. 192.

di detti esorcismi a solo fine di evitare i danni, e liberare l'ossesso dalla vessazione del Demonio (1).

PUNTO III.

Del voto.

Dell' animo di obbligarsi. 21. 22. e 23. *Della maniera possibile, e migliore.* 24. *Del voto fatto per mal fine.* 25. *Del voto di non cercar dispensa.* 26. *Di ammogliarsi.* 27. *Di non fare più voti.* 28. *Diverse cose notabili.* 29. *Del voto condizionato.* 30. *Del voto disgiuntivo. E di chi soddisfa senza memoria del voto.* 31. *Se passa il tempo.* 32. *Della colpa in differire.* 33. *Del voto di Religione.* 34. *Della mutazione della materia.* 35. *Dell'irritazione.* 36. e 37. *Della commutazione.* 38. *Della dispensa, e delle sue cause.* 39. e 40. *Se il voto è fatto in utile del terzo.* 41. *Chi possa dispensare.* 42. e 44. *De' voti riservati.* 45. e 49. *Se il papa possa dispensare ne' voti solenni.* 50.

21. Il voto si definisce, *promissio facta Deo, deliberata, de bono possibili, et meliori.* Andiamo spiegando la definizione. Si dice per 1. *Promissio:* s'intende la promessa fatta con animo d'obbligo grave, a differenza del mero proposito, che (parlando per se stesso) non obbliga neppure con obbligo leggiero. Ond'è che il voto fatto senz'animo di promettere, nè di obbligarsi, è affatto nullo. All'incontro ben è tenuto al voto chi vuol promettere ed obbligarsi, quantunque non voglia adempirlo; oppure che vuol promettere e soddisfare, sapendo già l'obbligo del voto, benchè non l'avverta riflessivamente, perchè chi vuole l'antecedente vuole ancora il conseguente (1). Se alcuno poi volesse promettere, ma non obbligarsi, diciamo che costui peccherebbe, ma secondo la sentenza più probabile non sarebbe tenuto al voto, ancorchè sapesse l'obbligo del voto, perchè quando l'obbligo nasce dalla propria volontà, niuno può restare obbligato, se non ha volontà d'obbligarsi. E tal peccato (soggiungiamo) ordinariamente parlando, non sarebbe più che veniale, se cio non avvenisse già nel far la professione religiosa, o nel prendere gli ordini sacri; poichè allora sarebbe certamente mortale, *Les. Sanchez, Suarez, Salmat. ec.* (2). Anzi se alcuno si ordinasse senza volontà di obbligarsi alla castità, questi resterebbe a quella tenuto, almeno per il precetto della Chiesa (3). In dubbio non però della volontà d'obbligarsi, si presume ordinariamente esservi già stata in ciascun voto che si fa. E lo stesso corre in dubbio se siasi o no avvertito l'obbligo del voto, per la regola generale che *quilibet actus praesumitur rite factus.* In dubbio poi se la promessa è stata voto, o proposito, diciamo che allora si presume voto, quando la persona si ricorda di aver creduto nel far la promessa di peccare, se poi non l'avesse adempita (4).

22. Si dice per 2. *Deliberata*; mentre per l'obbligo del voto si richiede in primo luogo il perfetto uso di ragione, Onde il voto del fanciullo, s'egli è stato fatto prima de' sette anni, non obbliga, se non costa dell'uso di ragione; ma s'è stato fatto dopo il settennio, nel

(1) Vide l. 3. postin. 192. APPENDIX de Adjuratione.

(1) Lib. 3. n. 201.
(2) N. 202. Q. II.
(3) Lib. 6. n. 800. Dub. 2.
(4) L. 3. n. 201. Qu. III.

dubbio obbliga, perchè allora ben si presume esservi stato il perfetto uso di ragione, per quel che ordinariamente accade. E lo stesso dicesi nel dubbio se il voto è stato fatto prima o dopo il settennio, per la regola poco anzi mentovata, che ogni atto si presume ben fatto (1).

23. In secondo luogo si richiede la deliberazione piena e libera di volersi obbligare al voto. E perciò il voto fatto per timor ingiusto da altri incusso ad estorquere il voto, egli è nullo: e non solo se il voto è solenne (il che è certo), ma anche se è semplice, secondo la sentenza più probabile (2). E così parimente è nullo il voto, s'è stato fatto per errore (ancorchè supino), quando l'errore è stato circa la sostanza, o circa qualche circostanza sostanziale. Anzi probabilmente dicono *Suarez*, e *Sanchez* con *S. Tommaso* (3), che ogni errore anche intorno le circostanze accidentali libera dal voto, sempreché il voto non si sarebbe fatto se da principio fosse stato avvertito l'errore, *id liberare* (sono parole del S. Dottore) *a voti vel juramenti obligatione, quod si a principio notum fuisset, ea fieri impediret* (4).

24. Si dice per 3 d'un bene *possibile, e migliore*. Si dice *possibile*, perchè altr menti non tiene il voto. Se poi fosse possibile solo in parte, e potesse dividersi, sarebbe valido solo per la parte possibile. E così parimente deve adempirsi il principale del voto se l'accessorio non può soddisfarsi; ma per contrario, se il principale è impossibile, non v'è obbligo di adempire l'accessorio (5). Si dice di più d'un bene *migliore*, mentre anch'è nullo il voto, quando la materia è d'un bene inferiore, oppure indifferente, se non fosse che per le circostanze si rendesse migliore (1).

25. Si domanda qui per 1. Se sia irrito il voto fatto con mal fine? Si distingua: se il fine è pravo *ex parte voventis*, come per esempio, se taluno facesse voto di digiunare per ricavar lode umana dallo stesso atto di fare il voto, allora è valido. È nullo poi, se il fine è pravo *ex parte rei votae*, come se alcuno promettesse il digiuno per esser lodato nel fare il digiuno, oppure per risparmiare la spesa col digiunare. Se poi costui facesse il voto per ottenere da Dio qualche cosa temporale, oppure se il fine è posto in condizione (v. g. se uccide il nemico), il voto è certamente valido (2). Di più notisi qui, che se uno facesse voto di fare qualche peccato, ancorchè veniale, peccherebbe mortalmente; perchè vorrebbe che passasse in onore di Dio una cosa ch'è di suo disonore (3). E lo stesso dicono del giuramento di fare un peccato *Elbel*, *March.* e *Turrian.* (4), benchè in ciò spesso l'ignoranza scusa i rustici.

26. Si domanda per 2. Se vale il voto di non cercar dispensa? Si risponde che sì, purchè indi non si veda che la dispensa sia più utile al profitto spirituale di chi ha fatto il voto (5).

27. Si domanda per 3. Se vale il voto di ammogliarsi? Ordinariamente non vale, ancorchè il voto fosse di prendersi una povera, o meretrice, se pure non si facesse il matrimonio per togliere lo scandalo, o per riparare l'onor tolto; ovvero posto che

(1) Num. 196.
(2) L. 3. n. 197.
(3) In 3. Dist. 38. q. 1. a 3. q. 1. ad 1.
(4) Vide n. 198. et 226.
(5) N. 202.

(1) N. 20.
(2) N. 206.
(3) L. 3. n. 203.
(4) N. 146. v. 5. Venialiter.
(5) N. 2. 8.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

l'uomo voglia già casarsi, o non volesse avvalersi d'altri rimedi per contenersi, avendo già sperimentata la sua incontinenza (1).

28. Si domanda per 4. Se vale il voto di non fare più voti? Vale, se alcuno è troppo facile a far voti, con pericolo poi di non osservarli. Onde se appresso fa altro voto, egli pecca, ma il secondo voto è valido; purchè non abbia fatta l'intenzione che tutti i voti futuri sieno invalidi, e questa intenzione non l'abbia rivocata, come già s'intenderebbe fatta la rivocazione, se colui avesse fatto il secondo voto, ricordevole già del primo (2) Se alcuno poi facesse più voti incompossibili, sarebbe tenuto al più degno; e se fossero eguali, al più antico, secondo la sentenza più comune (3).

29. Parlando poi dell'obbligo del voto, debbono avvertirsi più cose, e per 1. Se la materia è grave, il voto obbliga gravemente, ma se uno volesse obbligarsi a quello sotto obbligo leggiero, è più probabile che resti obbligato solamente *sub levi* (4). Se poi la materia è leggiera, niuno benchè voglia può obbligarsi col voto a quella con obbligo grave. Che se taluno facesse voto di fare per ciascun giorno d'un anno un'opera leggiera in tal caso, quando il voto è fatto *per modum unius, ad sollicitandam obligationem* (come si giudica, ordinariamente ne' voti reali), allora omettendo l'opera per tempo, ossia in materia notabile, peccherebbe gravemente. All'incontro se il voto è fatto *in honorem diei, ad finiendam obligationem* (come si stima ne' voti personali, per esempio di dire una *Salve Regina* il giorno), allora le omissioni sono solamente veniali (1). Per 2. L'erede è tenuto per giustizia a tutti i voti reali del suo testatore, e questi dee soddisfarli prima de' legati, ma dopo i debiti dovuti per giustizia del defunto (2). Per 3. È lecito al padre di famiglia il far voti reali, ancorchè leda in qualche parte (ma moderatamente) la legittima dei figli. Ciò nondimeno non può farlo egli in morte, perchè allora dee disporre de' suoi beni secondo vogliono le leggi (3). Per 4. Non può il padre obbligare i figli a' voti da lui fatti in nome loro; nè le comunità possono obbligare i soggetti futuri (4). Per 5. I voti personali debbono soddisfarsi dallo stesso che gli ha fatti; ma i reali possono soddisfarsi per altri (5).

30. Per 6. parlando de' voti condizionati, avvertasi che se la condizione è turpe, o impossibile, il voto non tiene (6). Se un figlio fa voto, per esempio, di digiunare, sotto la condizione del consenso di suo padre egli non pecca, se lo prega a non consentire. Peccherebbe all'incontro se con inganno ne ottenesse il dissenso: ma allora più probabilmente resterebbe già libero dal voto, perchè già non si adempirebbe allora la condizione apposta (7). Per 7. Chi fa voto di castità con questa condizione, per esempio, se Dio per un anno lo libera da colpa grave, e poi cade: Se cade a posta per liberarsi dal voto, costui pecca ancora contro del voto: altrimenti poi se pecca per mera fragilità (8). Per 8. Chi fa voto, se giuoca, di soddisfare qual-

(1) N. 209.
(2) N. 209. v. Quaer.
(3) Ib v. Notandum.
(4) N. 213.

(1) N. 212.
(2) N. 214.
(3) N. 215.
(4) N. 216.
(5) N. 217.
(6) N. 219.
(7) N. 218.
(8) Ibid.

che pena, basta che paghi la prima volta. Ma se facesse voto di non giuocare sotto tal pena, allora quante volte giuoca, dee pagar la pena, eccettochè se giuocando affatto si dimenticasse del voto (1).

32. Per 9. Chi fa un voto disgiuntivo, e poi elegge a soddisfare una delle parti, egli è tenuto a quella, benchè dopo l'elezione l'altra parte si rendesse impossibile. Altrimenti poi, se una delle parti si rende impossibile prima dell'elezione, poichè allora non è tenuto a niente: purchè egli non sia stato in colpevol dimora di non eleggere. Fatta non però l'elezione è probabile che sempre possa eleggere la parte che vuole (2). Per 10. Chi fa voto di sentir la Messa per ogni giorno, probabilmente nelle feste non è tenuto a sentirne due. Chi fa voto di dire il Rosario, basta che ne reciti la terza parte; e certamente soddisfa dicendolo accompagnato. Chi fa voto di digiunare in tutti i sabati, non è tenuto probabilmente, se in tal giorno viene la Nascita del Signore, purchè espressamente non abbia anche ciò promesso (3).

32. Per 11. Se alcuno soddisfa l'opera del voto, ma senza ricordarsi del voto, non è tenuto ad altro, perchè ciascuno ha la volontà generale di adempire prima le cose d'obbligo, e poi di mera divozione; così insegnano comunissimamente *Lessio. Sanchez*, *Layman*, *ec.* (4). E generalmente parlando, chi ha ragione probabile di aver già soddisfatto all'obbligo del suo voto, non è tenuto ad altro, come dicono *de Lugo*, *Laym. Roncaglia*, *Bossio*, *Viva* ed i *Salmaticesi* (5).

(1) N. 223.
(2) N. 224.
(3) N. 224. et 226.
(4) L. 3. n. 224. in fine.
(5) Ibid. et l. 1. n. 76.

32. Si domanda per 1. Se uno facendo voto di digiunare, in alcun giorno determinato, passando quel giorno, sia poi tenuto al voto. Non è tenuto, se il giorno è apposto *ad finiendam obligationem:* in che in dubbio si presume ne' voti personali, come di sopra si è detto. Altrimenti poi se il giorno è apposto *ad sollicitandam obligationem*, come si presume ne' voti reali (1).

33. Si domanda per 2. per quanto tempo stiman che alcuno pecchi gravemente, differendo di soddisfare al voto? Se il voto è perpetuo, com'è il voto di religione, pecca gravemente (come dicono i DD.) se differisce oltre i sei mesi senza causa, poichè se egli è giovinetto, con qualche giusta causa può lecitamente differirlo anche per tre, o quattro mesi. Se il voto poi è a tempo, come di Rosari. pellegrinaggi, e simili, dicono *Castrop.* i *Salm. Trull. Garzia*, e *Croix*, che pecca gravemente, quando lo differisce per due o tre anni (2). Il voto indeterminato (per esempio di dire il Rosario ogni giorno) s'intende fatto in perpetuo (3). In dubbio non però del più o del meno, basta che la persona soddisfi alla minor parte di cui si dubita, come si ha dal *cap. Ex parte. de Censib.* (4).

34. Si domanda per 3. Se uno fa voto di religione, a che è tenuto? Se ha fatto voto semplicemente di religione, egli è obbligato ad entrarvi, ed anche a permanervi; altrimenti, uscendone senza giusta causa, peccherebbe gravemente, se non fosse ch'egli avesse inteso di solamente sperimentare. Per altro sarebbe giusta causa di uscire, se trovasse tale stato di vita superiore

(1) Lib. 3. n. 220.
(2) L. 3. n. 221.
(3) Loc. cit. v. Votum.
(4) Ibid.

alle sue forze; oppure vi sperimentasse una grave e lunga mestizia. Se poi ha fatto voto anche di professare, egli è tenuto ad adempirlo, ancora con suo grave incomodo; purchè non gli riuscisse lo stato religioso affatto intollerabile. Avvertasi di più. che chi ha fatto voto di religione, se non viene ammesso ne' Monasteri della provincia, non è tenuto ad andar fuori. E se ella è donna, non è obbligata ad andar fuori della patria (1).

35. L' obbligo poi del voto per prima si toglie da se per la *mutazione della materia*, come quando occorre qualche notabile circostanza nuova, o non preveduta; che se fosse stata avvertita. non si sarebbe fatto il voto (vedi al *n.* 23.) oppure quando la materia si rendesse inutile, o impossibile; che se il voto può adempirsi in parte e comodamente, ben deve a quella soddisfarsi (2). Per secondo si toglie l' obbligo del voto *coll' autorità de' superiori*, coll' irritazione, colla commutazione, e colla dispensa.

36. L' *irritazione* può farsi da tutti coloro che hanno la potestà dominativa, come sono i genitori, tutori, prelati, mariti, ed altri conforme si è detto di sopra n. 19. E ciò ancorchè i voti fossero futuri, cioè non ancor fatti dal figlio, pupillo, ec. e benchè non vi fosse causa sufficiente d' irritarli, almeno una tale irritazione senza causa non sarà colpa grave (3). Sicchè il padre, e l'avo paterno in difetto del padre, ed anche la madre (purchè non contraddica il padre) possono irritare tutti i voti, così degl' impuberi (anche in dubbio se il voto sia stato fatto prima o dopo della pubertà), come de' puberi, quando il voto è reale, e il pubere non è nell' età minore, nè ha beni propri; che se poi il voto fosse personale, anche possono irritarlo, quando quello pregiudicasse al governo domestico. Lo stesso dicesi de' tutori, e curatori (1). Notisi che quando il voto è stato fatto in tempo dell' impubertà, il padre può irritarlo, quantunque il figlio sia fatto pubere, purchè il figlio non l' abbia ratificato, con sapere già che il voto era infermo (2). Di più i prelati di religione anche locali; purchè il prelato primario non abbia approvato il voto, possono irritare tutti voti (fuorchè quello di passare a Religione più stretta) de' loro sudditi professi, poichè i voti de' novizi possono solamente sospenderli. Ciò si concede anche all'abbadesse (ma non il dispensare) da molti DD. come *Suarez*, *Bonac. Filliuc. Salm.*, *etc.* (3). Avvertasi per altro che i voti fatti prima della professione, tutti per quella poi restano estinti (4). Di più i mariti possono irritare tutti i voti delle mogli benchè non pregiudicassero alla famiglia, o al matrimonio, come molto probabilmente dicono *Soto*, *Sanchez*, *Prado*, i *Salm. ec.* Ed anche i voti da eseguirsi dopo la morte de' mariti, v. g. di religione, o di castità, come dicono *Sanch. Soto, i Salmat. ec.* contra *Navar.* e *Gaetano* (5). I voti nondimeno fatti prima del matrimonio non può irritarli il marito. ma solamente sospenderli in quanto gli fossero di pregiudizio (6). I voti poi de'mariti non possono irritarsi dalle mogli, se non in quanto loro pregiudicassero, come sarebbe il voto

(1) Vide l. 4. ex n. 72.
(2) Lib 3. n. 225.
(3) Ibid. n. 228.

(1) Lib. 3. n. 220. et 230.
(2) Ibid. n. 238.
(3) Ibid. n. 233. et l. 4. n. 52.
(4) Ibid. n. 237.
(5) N. 234.
(6) N. 227.

d' un lungo pellegrinaggio, ed anche il voto *non petendi debitum*, il quale per altro più probabilmente in quanto al marito ordinariamente è irrito da se, come di materia inetta (1).

37. Si noti qui per 1. che i voti de' sudditi più probabilmente con *S. Tommaso* non sono irriti da se stessi, ma son validi, finchè non s' irritino da' superiori; perchè i sudditi, sebbene debbon tenere la volontà soggetta a' superiori, non sono però di quella privi (2). Si noti per 2. che il superiore (come padre, prelato, o marito) può validamente irritare i voti del suddito, ancorchè gli avesse un tempo approvati, poich' egli non può, benchè volesse, togliersi quella facoltà che gli concede la legge anche naturale. Si è detto *validamente*, perchè irritandoli senza giusta causa, non sarebbe scusato almeno da colpa veniale, ma non peccherebbe gravemente, come dicono *Soto*, *Suar. Bon. Valenz. Spor. Petrin.* ed altri (3).

38. La *commutazione* poi de' voti, non può farsi che coll' autorità della Chiesa, almeno per quanto la commutazione si fa in opera alquanto minore, o dubbiamente eguale, perchè se fosse evidentemente eguale, non pare improbabile la sentenza di molti gravi autori, come di *Suarez*, *Lessio*, *Sa*, *Salmat. Bonac. ec.* che possa farsi la commutazione anche della stessa persona che ha fatto il voto (4). Si noti qui per 1. che se la commutazione si fa in opera migliore, non vi si richiede causa, altrimenti poi se si fa in eguale. Del resto basta per causa giusta la minorazione del pericolo della trasgressione, ed anche basta la maggior propensione del soggetto, e se l' opera è dubbiamente eguale, basta una notabile molestia nell' adempimento. Se poi l' opera si commuta in un' altra minore, è probabile con *Sanch. Tamb. Candido ec.* che validamente e lecitamente si adempisca la minore, se poi si supplisce con un' altra opera aggiunta (1). Si noti per 2. che chi ha la facoltà di commutare i voti, non può commutarli se non in opere eguali, s' intende moralmente eguali, in modo che non apparisca eccesso notabile manifesto, secondo la sentenza comune (2). È molto probabile che i voti reali possano commutarsi in personali, in reali, come dicono *Suar. Less. Laym. Castrop. Salm. ec.* (3). Si noti per 3. che fatta la commutazione del voto, sempre è lecito di ritornare al primo, ancorchè la commutazione fosse fatta in meglio; purchè il secondo voto non si accetti come nuovo, come ben dicono *Castropal. Prado. ec.* (4). Ma se mai l' opera commutata si rendesse impossibile, si dimanda se v' è obbligo di ritornare al primo voto? Vi è, se la commutazione s' è fatta per propria elezione, altrimenti poi, se si è fatta per autorità della Chiesa: e ciò ancorchè l' opera si fosse resa impossibile per colpa propria (5). Si noti per 4. che chi ha la facoltà di commutare per altri (e lo stesso corre nel dispensare) l' ha benanche per se stesso, come insegnano *Suarez. Azor. Sanch. Salmat. Prado*, ed altri con *S. Tommaso*, il quale (6) espressamente insegna che il prelato può anche dispensare con se stesso nel voto fatto (7).

(1) N. 135.
(2) L. 3. 231.
(3) N. 239.
(4) N. 244.

(1) Ibid. n. 244. et 245.
(2 N. 247.
(3) Ibid. Not.
(4) Lib. 3. n. 248.
(5) N. 246.
(6) 2. 2. q. 185. a. 8.
(7) Cit. n. 249. circa fin.

39. Per la *dispensa* finalmente del voto si richiede maggior causa che per la commutazione. Le cause sufficienti per la dispensa sono per 1. il bene della comunità, o della Chiesa, o della famiglia, oppure dello stesso soggetto, per esempio se la dispensa si stimasse di maggior suo profitto, come si ha dal *cap. Magnae, de Voto*, o se egli stasse in pericolo di trasgredire il voto, o fosse angustiato da scrupoli. Per 2. la difficoltà notabile per l'adempimento del voto. Per 3. l' imperfezione di libertà, o di liberazione, v. gr. se alcuno ha fatto il voto quand' era impubere, o spinto dallo sdegno, o da timore intrinseco d' incendio, naufragio, ec. o da timore estrinseco leggiero. Per 4. se cessa la causa impulsiva del voto (1).

40. Si noti per 1. che se veramente v' è stata la giusta causa, ma il prelato ha dispensato con mala fede, credendola ingiusta, la sua dispensa probabilmente è valida, ancorchè sia stata concessa dal delegato, come dicono *Suar. Ponz. Sanch. ec.* (2). All' incontro se il prelato ha dispensato in buona fede, ma la causa certamente non è stata sufficiente, la dispensa è nulla secondo la sentenza più vera: vedasi ciò che si è detto al *capitolo 2. n.* 53. Si è detto *certamente*, poichè in dubbio il possesso sta per il valore della dispensa (3). Se poi la causa non bastasse per la dispensa, può ella farsi con aggiungere qualche commutazione (4).

41. Si noti per 2. che se il voto è fatto in utile del terzo, e questo terzo è determinato, cioè il tal povero, la tale Chiesa, il voto non può dispensarsi, sempre ch'è stato accettato dal povero, o dal rettore di quella Chiesa. Ma se il voto è stato fatto per un postero indeterminato, può dispensarsi ancorchè da alcuno fosse stato già accettato. E lo stesso dicono probabilmente molti DD. come *Gaetano, Navarr. Viva, Trullench. Enriq., ec.* (contro *Suarez, Sanchez, ec.*) del voto fatto principalmente in onore di Dio, e secondariamente in benefizio del terzo per alcun riguardo particolare, v. g. della di lui povertà, bontà, ec. perchè allora il povero non acquista vero gius alla cosa promessa, oppure l' acquista dipendentemente dalla volontà di Dio, al quale principalmente la promessa è stata fatta (1). Ma avvertasi che ciò s' intende delle promesse totalmente gratuite, ma non già delle mutue, come avviene ne' voti e giuramenti di perseveranza che si fanno nelle comunità religiose; poichè allora quelli assumono la ragion di contratto; siccome si è spiegato di sopra al *n.* 19. coll' autorità del pontefice Benedetto XIV. (2).

42. Si noti per 3. che la facoltà di dispensare i voti l' hanno tutti i prelati che han la giurisdizione ordinaria nel foro esterno, come sono; 1. Il papa a rispetto di tutti i fedeli. 2. I vescovi a rispetto de' loro sudditi: ma non loro i vicari, nè i parrochi, nè i penitenzieri. 3. I prelati regolari così in quanto a' professi, come a' novizi: benchè avessero fatto il voto nel secolo (come dicono *Lessio, Sanch. e Busemb.*) almeno possono sospenderli in quanto pregiudica al nuovo stato di vita (3). 4. I confessori mendicanti, che colla licenza de' loro superiori possono dispensare i voti de' secolari anche fuori di confessione, giusta la senten-

(1) N. 252. et 263.
(2) Lib. 1. n. 181.
(3) N. 251.
(4) Ibid.

(1) Lib. 3. n. 255.
(2) Ibid. v. Notandum.
(3) N. 237. v. Quaer. in fin. et 242. ad 4.

za comune di *Less. Nav. Sanch. Pal. Salm. ec.* (1); possono essi ancora dispensare il voto di passare a religione più stretta; il che è concesso ancora a' vescovi, i quali co' sudditi, che han voto di entrare in qualche religione d' osservanza, possono dispensare, acciocchè vadano ad un altra di meno osservanza; *Soto, Less. Sanch. Led. Salm ec.* (2).

43. Tutti i superiori che han la podestà ordinaria, possono certamente delegarla a ciascun chierico, che abbia ricevuta almeno la prima tonsura. E conforme possono dispensare cogli altri, così anche con loro stessi, *Suar. Sanch. Less. Bon. Laym. Gaet. Ponz. Castr. ec.* con *S. Tommaso* 2. 2. *q.* 185. *a* 8. *in fine* (3). E chi può dar la dispensa ne' voti, può darla ancora ne' giuramenti (4).

44. Se poi possa il vescovo dispensare i voti de' pellegrini, che per breve tempo si ritrovano nella sua diocesi, la più probabile è che non possa, se non quando il pellegrino abita ivi per la maggior parte dell' anno. Ma la contraria non è improbabile, come dicono *Suar. Castrop. Sanch. Salas*, e i *Salmat. ec.* perchè (come dicono) i pellegrini, anche stando per breve dimora in un paese, si fan sudditi del di lui vescovo, sicchè son ben tenuti alle leggi di tal luogo dove si trovano; e così è giusto che godano ancora i privilegi de' sudditi: si legga quel che si è detto al *capitolo II. n.* 41. *e* 42.

45. Si noti per 4. ch' è riserbata al papa la dispensa de' cinque voti, cioè di religione, di castità, e de' tre pellegrinaggi alla Terra Santa, alla Chiesa di S. Pietro e S. Paolo in Roma, e a S. Giacomo di Compostella. In caso non però di urgente necessità, e quando non è facile ricorrere al papa, essendovi nella dimora pericolo di grave danno spirituale, o temporale; come di scandalo, violazione del voto, risse; allora a' suddetti voti possono dispensare, secondo la sentenza comune, anche i prelati inferiori di sopra nominati (1).

46. In più casi poi i detti voti non sono riservati, e 1. Se son fatti sotto obbligo leggiero. 2. Se son fatti per timore estrinseco da altri incusso, benchè leggiero, perchè allora già non sono fatti con piena libertà. 3. Se il voto non è perfetto secondo la materia riservata, come sarebbe nella castità il voto solamente di non accasarsi, di non fornicare, di non cercare il debito coniugale, ed anche il voto di conservare la verginità, quando la persona non intende di promettere l' astinenza da ogni atto venereo, ma la sola conservazione del pregio della verginità; così neppure è riservato il voto di castità a tempo, nè il voto di far voto di castità, o di religione, nè il voto di prendere gli Ordini sacri, perchè questo non è voto di castità già fatto, ma faciendo; così neppure il voto di andare in Roma, se non è fatto per cause di divozione, e speciamente per visitare i Ss. Apostoli. Neppure son riservate le circostanze del voto, come di andare a piedi e mendicando, tra un mese (2). Neppure è riservato il voto disgiuntivo, v. g. o di religione o di digiunare, e ciò ancorchè siasi eletta la parte riservata, come probabilmente dicono i *Salmat.* con altri molti, perchè, anche fatta l' elezione, sempre resta la libertà di tornare ad eleggere l' altra parte del voto (3).

(1) N. 257. v. Immo.
(2) N. 257.
(3) L. 3. n. 257. v. Quaer.
(4) Num. 190. et 254.

(1) N. 258. v. Not. I. et II.
(2) Lib. 3. n. 258.
(3) N. 224. v. Quaer.

Al voto poi di castità, dopo che si è contratto il matrimonio, possono ben dispensarvi così i vescovi, come i mendicanti, ancorchè il voto siasi fatto prima del matrimonio (1).

47. Si dubita per 1. Se conforme è riservato il voto, sia riservato ancora il giuramento di castità? altri DD. dicon di sì, perchè la promessa giurata include il voto, il quale non è altro che promessa. Ma da altri meglio si risponde, che quando la persona intende legarsi con due vincoli, cioè del voto, e del giuramento, resta sì bene obbligata al voto ch'è riservato; ma altrimenti poi dee dirsi, se taluno ha voluto obbligarsi col solo vincolo del giuramento, volendo che il suo proposito, ossia promessa non obbligatoria, si sia renduta irrevocabile, non già dal legame del voto, ma dall'obbligo del giuramento, che per altro obbliga meno del voto, come dice *S. Tommaso* (2); così *Sanch. Valenza. e Lopez.* Ed in dubbio se costui ha voluto o non legarsi con tutti i due vincoli di giuramento e di voto, non s'intende legato dal voto, per la regola comunemente accettata da' DD. che il voto dubbio non obbliga (3).

48. Si dubita per 2. Se commutandosi il voto riservato, resti riservata anche la materia commutata? Alcuni dicon di sì; ma è comune la sentenza contraria, perchè sebbene la materia commutata porti seco lo stesso obbligo del primo voto, nulladimeno non essendo ella riservata, non porta seco la stessa riserva, la quale è addetta solamente alla prima materia (4).

49. Si dubita per 3. Se il voto penale, o condizionato in futuro di castità, religione, o de' tre pellegrinaggi sia riservato? Si risponde colla sentenza più probabile di *Toledo, Castrop. Prado, Salm. Sanch. ec.* che no, perchè tali voti non procedono da affetto assoluto alla virtù. Altrimenti non però dee dirsi, se il voto è fatto già per mero affetto alla virtù, e la condizione solamente si appone, acciocchè il voto vaglia per quando si stima tolto l'impedimento ad osservarlo, come per esempio, quando alcuno facesse voto di farsi relig oso sotto la condizione se muore sua madre; poich'egli allora è veramente già mosso a fare il voto dal desiderio di perfezione; ma perchè non può eseguirlo per non potere abbandonare la madre, perciò vi appone la condizione (1).

50. Si dubita per 4. Se il papa possa dispensare ne' voti solenni de' cherici *in sacris*, e de' religiosi? In quanto a' cherici è più probabile che possa con *S. Tommaso*, e colla più comune; purchè vi sia una causa urgentissima (2). Si è detto co' cherici, ma non già co' sacerdoti, come vuole la sentenza comune (3). E conforme co' cherici, così anche è più probabile che il papa possa dispensare co' religiosi (4).

AVVERTIMENTO.

Avverto qui il mio lettore, che se mai gli è capitato in mano, o gli capiterà a leggere un nuovo libretto sopra la maledizione de' morti ultimamente uscito, intitolato *Lettera Ipercritica ec.* dove si prosegue a voler provare, che tal maledizione è vera bestemmia, contro di ciò ch'io più volte ho scritto su questo punto; non argomenti

(1) L. 6. n. 989. 990. et 1129.
(2) 2. 2. q. 89. a 8.
(3) Lib. 3. n. 259.
(4) Lib. 3. n. 260.

(1) N. 261.
(2) Lib. 6. n. 1059.
(3) Exod. l. 3. n. 808.
(4) Lib. 3.

dal non vedere altra mia risposta, che io sia forse rimasto convinto. Il mio oppositore in quest' altra operetta par che voglia costringermi a rispondere; ma io dopo fatta l'ultima risposta, ora voglio in ogni conto tener saldo il mio proposito di più non rispondere in questa materia, se non quando mi vedrò persuaso dell'opinione contraria. Ora dovrei ripetere cose già dette e ridette. Ognuno che ha senno, e legge quel che sopra tal punto io ho già scritto, può veder le risposte che vi sono su ciò che mi oppone il mio avversario. Ma queste, dic'egli, saranno sempre risposte insussistenti; ma io rispondo, che non sembrano insussistenti a me, ed a tanti altri dotti. Scrissi già, e mi giova qui ripeterlo, ch'io non avendo ritrovato questo punto individualmente discusso appresso gli autori (eccettuatone tre, che appena l'han toccato), dicendo per altro che la suddetta maledizione de' morti non è bestemmia, per mia quiete ne volli il parere delle tre celebri Congregazioni di missionari di Napoli, dette del P. Pavone, e dell'Arcivescovato, e di S. Giorgio, e tutti tre i segretari in nome delle medesime (ed io ebbi già la cura di conservar le Lettere) mi risposero esser quelle del mio sentimento. Lo stesso mi scrisse monsignor Sabatino, al presente degno vescovo dell'Aquila, allora Pio operario, avvisandomi che tutti i padri della sua Congregazione non sentivano altrimenti. E mi vien avvisato che in più diocesi si è tolta la riserva, che prima vi era sopra la detta maledizione de' morti.

Che poi il mio contradittore in questa ultima sua Lettera abbia voluto seguire ad insultarmi, con ripetere più volte, ch'io voglia ritener la mia opinione per impegno; potea farne di meno, dopo ch'io mi son protestato più volte, che io ho scritto per liberare molti abituati in questa maledizione dal reato di tanti peccati mortali, e per conseguenza dal pericolo della loro dannazione. E quel tanto esagerare che fa, ch'io resista per impegno, non so se giovi alla sua causa; poichè molti fondatamente potran giudicare, ch'esso voglia farsi stimar vincitore, non per forza di ragioni, ma col discreditarmi per ostinato, e col far credere agli altri, ch'io non mi revoco per non dichiararmi convinto. Ma quella cortesia ch'io ho usata con lui, dicendo che ha scritto per buon fine, e ch'egli non usa con me, spero di riceverla dagli altri che non vogliano giudicare, ch'io per loro impegno voglia dannarmi col sostenere un'opinione da me già conosciuta per falsa.

Poteva ancora far di meno di prendersi tanto fastidio (spendendovi due pagine) in rimproverarmi una proposizione da me scritta, ch'è la seguente: *Trattandosi di Sacramenti, non è lecito di seguire la più probabile* (opinione), *quando l'opposta è probabile, benchè meno probabile.* Dunque, mi riprende, noi in materia di Sacramenti siam tenuti a seguir l'opinione probabile contro la più probabile? La proposizione dannata, dicea, che trattandosi di valore di Sacramenti è lecito seguir l'opinione probabile, lasciando la tuziore: ma voi dite una cosa peggiore, mentre dite che non solo sia lecito di seguir l'opinione probabile, ma di più che s'abbia da lasciare la più probabile, e seguir l'opposta meno probabile. Rispondo, che in ciò potea bastare al mio avversario il dire, ch'io non mi fossi in ciò spiegato abbastanza. Ma chi non vede che il dire, *Trattandosi di Sacramenti, non è lecito di seguir la più probabile*, s'inten-

de a favor della libertà, e contra il valor del Sacramento? chi non vede che l'opinione a favor del valore è lecito di seguirla, ancorchè fosse improbabilissima? Io all' incontro già in più libri di morale che ho scritti (*Theol. Mor. lib. c.* 2. *n.* 29. *e nell'Istruz. tom.* 1. *c.* 1. *n.* 25. *e tom.* 2. *c.* 18. *n.* 81.) ho detto tante volte che contro il valor del Sacramento non può tenersi l'opinione a favore della libertà, se non è o tuziore, o almeno moralmente certa: e non basta nè la probabile, nè la più probabile: onde semprechè l'opinione tuziore per il valore è probabile, quella dee seguirsi.

Del resto ritornando al punto, io ho letta l'ultima Lettera a me apposta, l' ho considerata, e non ho trovata cosa che m' abbia persuaso; e per mia quiete a quel che ha scritto il mio oppositore, già mi ho notate le risposte; ma non le do alle stampe, per non esser sempre da capo. Basta l'averci io scritto per cinque volte. Prego qui solamente il mio lettore, che leggendo il di lui nuovo libretto, legga, o rilegga quel che in breve ho detto in questa materia, a differenza del mio contraditore, che ha stimato bene di scrivere diffusamente; ma io all'incontro ho stimato e stimo sempre che in ogni materia, così a fine che la scrittura facilmente si legga dagli altri, come anche per la migliore intelligenza de' leggitori, giova sempre più (proporzionatamente parlando) il restringersi alle ragioni più principali che fanno al caso, ed alle risposte delle principali opposizioni. Il voler rispondere ad ogni cosa di minor peso, più presto apporta confusione, o almeno tedio a chi legge. Se io volessi rispondere minutamente, come il mio avversario mi sprona a fare, sicchè avessi a commentar la sua Lettera, com'egli ha fatto con me, vi bisognerebbe un gran volume, e gran tempo; ma questo tempo io stimo meglio di spendere in cose più utili.

CAPITOLO VI.

Avvertenze sul Terzo Precetto

PUNTO I.

Dell' Obbligo di tal Precetto

Se tal Precetto oggi sia Ecclesiastico, o Divino, e se obbliga gl' Infedeli 1. *Chi pecca nella Festa.* 2. *Chi può istituir le Feste.* 3. *Obbligo di sentir la Predica.* 4. *Obbligo di predicare.* 5. *Quali Fanciulli ec.* 6.

1. Prima di entrare a vedere le obbligazioni particolari che induce questo terzo precetto, debbon notarsi più cose. Si noti per 1. che il terzo precetto, in quanto all'obbligazione di onorare Dio in alcun tempo della vita con qualche culto, egli era, ed è Divino e Naturale. Ma in

quanto al tempo assegnato del Sabato nell'antica Legge, e della Domenica nella nuova, era cerimoniale, ed ora è ecclesiastico, secondo la sentenza comune di *S. Antonino, Navar. Azor. Soto, Suar. Gaet. Sanch. Salm. Carden.* e d'altri con *S. Tomm.* (1), e col Catech. Romano (2). Stante ciò s' inferisce, che quantunque la Chiesa non possa dispensare generalmente da quest'obbligo di dare a Dio alcun culto, può nondimeno mutare ed anche dispensare dall'osservanza della Domenica e delle altre feste assegnate, come apparisce dal *cap. Licet, de Feriis* (3). Da ciò s' inferisce ancora esser probabile che non sia vietato nella festa l'imponere opere servili agl'infedeli che son fuori, e perciò non sudditi della Chiesa.

2. Si noti per 2. che giusta la sentenza anche comune di *S. Tommaso* (4), di *S. Antonino, Soto, Coninch. Sanch. Salmat. Covar. Bonac. Filliuc. ec.* In questo terzo precetto si desidera, ma non s'impone il culto interno cogli atti di carità e contrizione, come vogliono alcuni. Solamente si comanda il culto esterno di sentire la Messa, e di non faticare ne' giorni di festa; poichè sebbene la santificazione dell'anima è il fine del precetto, nondimeno il fine del precetto non cade sotto precetto, come insegna la sentenza comune collo stesso *S. Tommaso* (5), che dice: *Non enim idem est finis praecepti, et id de quo praeceptum datur.* E ciò lo conferma anche il Catech. Romano (6), dicendo: *Hoc legis praecepto externus ille cultus qui Deo a nobis debetur praescribitur.* E per questa ragione diciamo col medesimo Angelico (1), e colla sentenza comunissima di *Navar. Soto, Silvest. Gaet. Suar. ec.* non esser vero (come vogliono alcuni) che il peccar nella festa sia opera servile e doppio peccato (2).

3. Si noti per 3. che i vescovi possono istituir le feste in onore di alcun Santo (non già di Beato), come si ha dal *cap. Conquestus de feriis;* purchè vi acconsentino, o almeno non contraddicano il clero e il popolo.

4. Si noti per 4. che nelle feste non v'è obbligo (parlando per se) di sentir la predica, poichè nel *Can. Sacerdotes, Dist.* 1. *de Consecr.* altro non si ordina, se non che i vescovi e i parrochi predichino nelle Domeniche e feste più solenni per se stessi, o per altri idonei, e che nella Quaresima facciano la predica tre volte la settimana, soggiungendosi ivi: *Si ita oportere duxerint.* Si è detto, *parlando per se*, del resto i rozzi che ignorano i misteri principali, o le cose necessarie alla salute, essi ben sono tenuti a sentir la predica, o più presto il catechismo.

5. Qui giova avvertire che dal Tridentino, *Sess.* 5. *c.* 2. *de Ref.* s' impone a' vescovi il predicare nelle domeniche e feste solenni per se, o per altri, se essi stassero impediti. Lo stesso obbligo (che non può dubitarsi esser grave) parimente s'ingiunge a' parrochi colle seguenti parole: *Ut plebes sibi commissas pro earum capacitate pascant salutaribus verbis, docendo necessaria ad salutem, annunciandoque cum brevitate et facilitate sermonis vitia quae eos declinare et virtutes, quas sectari oporteat.* Dal che ragionevolmente dicono *Barb.* i *Salm.* e

(1) 2. 2. q. 122. art. 4. ad 1. et 4.
(2) 3. p. in Praec. Decal. n. 4. 6. et 19.
(3) Lib. 3. n. 263. et 265.
(4) 2 2. q. 122. art. 4.
(5) 2. 2. q. 100. a 9.
(6) De 3. Praec. n. 1.

(1) In 3. sent. Dist. 37. q. 1. n. 5.
(2) Lib. 3. n. 308.

Ronc. che pecca gravemente quel parroco, il quale omette di predicare per un mese continuo, o per tre mesi discontinui (1). Ciò non però corre per i parrochi, ma non già per i vescovi, i quali secondo la consuetudine comune che ha interpretata la legge, non sono obbligati a predicare con tanta frequenza, per ragione degli altri negozi ch'essi debbono spedire, e che nen possono da altri eseguirsi, come può eseguirsi l'officio del predicare: al quale già permette il Concilio a' vescovi di soddisfare per altri, se essi sono impediti (2).

6. Si noti per 5. che sono obbligati a questo terzo precetto tutti i fedeli che hanno l'uso di ragione, il quale ordinariamente si ottiene nell'età di sette anni. Se poi i fanciulli che prima del settennio son giunti agli anni della discrezione, sieno o no obbligati; vedi ciò che si è detto al *cap. II. n.* 37.

PUNTO II.

DELL'ASTINENZA DALLE OPERE SERVILI.

§. I.

DELLE OPERE PROIBITE NELLA FESTA.

Opere servili, liberali, e comuni. 7. *Liberali fatte per lucro.* 8. *Trascrivere.* 9. *Dipingere.* 10. *Andare a caccia, e pescare.* 11. *Opere forensi.* 12. *Mercati, vendite, e contratti.* 13.

7. Tre sorte d'opere a tal proposito si distinguono dagli autori. Opere *del corpo*, che col corpo si esercitano, e si ordinano ad utile del corpo, come sono il cucire, zappare, e simili; e queste si dicono *servili*, perchè solamente da' servi si fanno. Opere dell'*anima*, che principalmente dall'anima procedono, e s'appartengono alla cultura della mente, come il leggere, studiare, suonare, ec. e queste si chiamano *liberali*, perchè da' liberi soglion farsi. Opere finalmente *comuni*, ovvero *medie*, che insieme si fan dai servi, e da' liberi, com'è il viaggiare, l'andare a caccia, ec. Or nella festa le sole opere servili son vietate, ma non le liberali, nè le comuni (1).

8. Ond'è permesso lo studiare, l'insegnare, scrivere, cantare, suonare, e simili; e ciò anche per fine di lucro, come dicono *Soto*, *Nav. Suar. Salm. ec.* (contro altri) e *S. Tommaso* (2) che dice: *Nullius spiritualis actus exercitium est contra observantiam Sabbati, puta si quis doceat verbo, vel scripto.* Perchè l'intenzione dell'operante non può mutare la natura dell'opera da liberale in servile (3).

9. Così anche più probabilmente è permesso il copiare le scritture; *Suar. Bonac. Salm. Sa, Castrop. ec.* comunissimamente, perchè così lo scrivere, come il trascrivere s'ordina all'istruzion della mente. E perciò più DD. permettono anche il copiare le note di musica, ed i conti, ed ancora il comporre i caratteri per la stampa, ma non già l'imprimere i fogli (4).

10. Il dipingere voglion più comunemente i DD. esser opera servile poich'ella richiede un'operazione materiale. Ma la sentenza opposta non è improbabile, come dicono *Laym. Sa, Castrop. Ronc. Anacl.*

(1) Num. 269.
(2) Vide l. 4. n. 127. Dub. 3. v. Hinc.

(1) Lib. 3. n. 172.
(2) 2. 2. 5. 122. a. 4. ad 3.
(3) Num. 278.
(4) Num. 279.

Holz. ec. mentre il dipingere (purchè non vi sia una fatica notabile nell'apparecchio de' colori, o delle tele) par che più presto sia opera liberale che servile, avendovi più parte la mente, che le mani. Almeno è dubbio, se sia liberale o servile. E se non è liberale, almeno è opera comune, usandosi il dipingere così dà servi, come da' liberi. Lo scolpire poi non si dubita che sia arte servile (1).

11. L'andare a caccia collo schioppo, o colla rete, alcuni dicono essere opera servile; ma dalla sentenza più comune e più probabile ciò si nega, ancorchè si facesse per lucro. Più presto sembra servile il pescare, quando vi fosse una gran fatica; poichè altrimenti non vi sarebbe stato bisogno della dispensa del papa nella pescagione delle sardelle (o simili pesci piccoli) come si ha nel *cap.* 3. *de Feriis.* Ma se il pescare è con poca fatica, probabilmente viene scusato dalla consuetudine, come dicono *Castr. Fill. Sanch. Holz. ec.* (2).

12. Oltre le opere servili son proibite nella festa anche l'opere forensi: sotto il nome delle quali si intendono prima tutte le azioni che spettano al foro circa le decisioni delle cause; come sono il citar le parti, il formare i processi, l'esaminar i testimoni, il pronunziare o l'eseguir le sentenze. Tali opere dunque son vietate nella festa; purchè non le richieda la necessità, o la pietà, come si prescrive nel *c. ult. de Feriis.* Non è poi punto vietato lo scomunicare, il dispensare, o fare altro esercizio di giurisdizione, che non esige strepito giudiziale (3).

13. S'intendono per 2. sotto le opere forensi, i mercati, che si proibiscono nella festa; purchè non sieno di cose necessarie all'uso giornaliero, come sono i cibi, e le bevande ed anche le candele, le scarpe, e simili cose, delle quali il prezzo fu già determinato. Del resto oggidì son permesse dalla consuetudine le fiere universali (ed in molti luoghi anche le particolari), e così anche le vendite dell'altre robe, eccettuate quelle che si fanno nelle botteghe pubbliche, come dicono *Nav. Sanch. Castrop. Salm. La Croix, ec.* poichè queste sole son proibite dalla legge canonica per ragione dello scandalo (1). E più DD. permettono ancora a' mercanti il vendere qualche merce a porte chiuse, quando i compratori ne avessero necessità (2). Così anche per consuetudine in più luoghi si permettono (almeno colla licenza generale dell'ordinario) i contratti di locazioni, permutazioni, negoziazioni, e simili, che non ricercano strepito giudiziale (3).

(1) Lib. 3. n. 280.
(2) N. 283.
(3) N. 284. et 288.

§. II.

DELLE CAUSE CHE PERMETTONO L'USO DELLE OPERE SERVILI NELLA FESTA.

Scusa per I. la dispensa *del papa, o del vescovo, o del parroco.* 14. *Per II. la* consuetudine. 15. *Per III. la* pietà; *per IV. la* carità. 16. *e* 17. *Per V. la* necessità, 18. *a* 22. *Se per un gran lucro, ec.* 22. *Se per evitar l'ozio.* 23. *Per VI.* l'utilità. 24. *Per VII. la* parvità di materia. 25. *Chi fa faticare a dieci servi, ec.* 26.

14. Queste cause sono I. La *dispensa* del papa in tutta la Chiesa,

(1) N. 285. et 286.
(2) L. 3. n. 303. in fin.
(3) N. 286.

o del vescovo nella sua diocesi, o del vicario capitolare vacando la sede (ma non già del vicario del vescovo); purchè vi sia giusta causa, parlando delle feste comuni; ovvero del prelato regolare a rispetto dei suoi religiosi, e domestici. I parrochi possono anche dispensare (benchè il vescovo sia presente) in qualche caso particolare, ma solamente a tempo, ed in quelle cose, in cui la consuetudine permette loro il dispensare, cioè nel digiuno, e nel faticar la festa, come comunemente attestano *Suar. Sanch. Viva*, *Salmat. Sporer*, *ec.* (1).

15. II. La *consuetudine.* Onde si scusa l'andare in sedia portata dagli uomini (2). Il guidare i cocchi, o gli animali carichi di robe, *Roncag. Viva*, *Salm. Mazz. ec.* (3). L'adacquare l'erbe da mangiare, e il rivoltare o separare le biade (4). Così anche per consuetudine si permette nella festa l'uccidere e scorticare gli animali, quando ciò non può farsi nel giorno precedente, come accade nelle città grandi, ma non già ne' paesi, se non fosse tempo festivo, o concorressero più feste. Così anche è lecito per consuetudine l'apparecchiare e cuocere i cibi quantunque superflui; *Azor. Castropal. Viva*, *Mazzot. ec.* (5). In più luoghi si permette ancora per consuetudine macinare il grano (6). E così anche il calzare le scarpe, e il far la barba; anzi circa la barba alcuni DD. dicono esservi per tutto la consuetudine: ma altri di ciò ne dubitano; del resto probabilmente altri dicono permettersi universalmente il far la barba a' rustici faticatori, che solamente nelle feste han tempo di farsi radere; e dicono di più che possono essere scusati i barbieri, se ricusando di radere nelle feste, dovessero perdere un lucro notabile (1). Parlando di consuetudine dicono più autori, che la consuetudine dubbia non può scusare; ma bensì la probabile, come quando ella viene attestata da un dottore esimio: così i *Salm. Salas. Granado, Viva, Mazzotta, ec.* (2).

16. III. La *pietà.* Onde si permettono l'opere, che prossimamente spettano al culto Divino, come il suonar le campane, il portar le statue de' Santi nelle processioni, ed anche probabilmente (almeno per consuetudine) l'ornare gli Altari e le Chiese, il cuocere l'ostie, lo scopare i templi, il componere le macchine per i sepolcri, o per l'esposizioni del Venerabile. Il far poi i palchetti per vedere le processioni, non è lecito nella festa, se non quando non vi fosse altro tempo (3).

17. Qui si dubita, se sia lecito il faticar nella festa per la sola pietà, come il rappezzar le vesti de' poveri, il coltivar i campi delle Chiese, oppure il fabbricarle, o portar le pietre per la loro edificazione, altri lo permettono, perchè nel *cap. Conquestus de Fer.* già si permettono le opere forensi, *si necessitas, vel pietas suadeat;* onde stimano lo stesso potersi dire delle opere servili, poichè negli equiparati, dove corre la stessa ragione, corre anche la stessa legge. Altri non però più probabilmente lo negano, se non vi sia un'attuale e grave necessità, oppure se non v'è la licenza del vescovo; perchè le opere suddette solo rimotamente concorrono al culto Divino.

(1) Num. 288.
(2) Num. 275.
(3) Num. 276.
(4) Num. 290.
(5) Num. 298.
(6) Num. 277.

(1) L. 3. n. 290.
(2) Ibid. vers. Notandum.
(3) N. 291. et 292.

Del resto dicono i *Salm.* con *Suarez*, *Soto*, *Gaetano*, *Castr. Sanch. Bon. Trullench. ec.* che a' nostri tempi, essendo i luoghi pii quasi tutti poveri, ben possono esercitarsi le dette opere affin di sovvenirli (1). IV. La *carità;* onde si permette il far le cause de' poveri, il soccorrerli, ec. (2).

18. V. La *necessità*, propria, o aliena dell'anima o del corpo, s'intende quando non può lasciarsi qualche opera servile senza grave danno, o incomodo. Perciò possono scusarsi i garzoni, o servitori, che son costretti da' padroni a faticar nella festa, per il timore d'una grave indignazione, o d'un grave incomodo, v. gr. d'esser licenziati senza poter trovare facilmente e di breve altro padrone. E lo stesso dicesi delle mogli e figli costretti a faticare dal padre, *Suar. Az. Pal. Salm. ec.* (3). Così anche sono scusati i poveri, che nella festa debbon faticare per alimentare se stessi, o la famiglia; come anche per risarcire le vesti proprie, o de' loro congiunti (4).

19. Per ragione anche della necessità si permette il faticare agli speziali di medicina, ed a' cuocitori di calce, di mattoni, di sapone, o vetro, e così anche ad altri, la di cui opera incominciata una volta, non può lasciarsi senza grave danno (5). Perciò anche si permette il ferrare i cavalli di coloro che han da viaggiare, l'accomodare gli aratri che debbon servire nel giorno seguente (6). Così anche l'accomodare le fontane, i ponti, le vie pubbliche, e simili. Così anche è lecito a' sartori in giorno festivo cucir le vesti (se non vi è altro tempo) per causa di nozze, di funerali, e simili, come per esempio se un forestiere avesse bisogno di vesti decenti per quel luogo dove si trova, o ben anche se gli altri aspettassero le vesti promesse, e non portandole essi sartori avessero a soffrirne grave incomodo. Lo stesso dicesi de' calzolari (1).

20. Si permette anche a' panettieri pubblici il fare il pane ne' giorni di festa, sì per la consuetudine, come per la necessità del popolo, mentre v' è sempre pericolo che ad ogni mancanza del pane il popolo faccia qualche commozione. Se poi la consuetudine permetta a tutti di fare il pane ne' giorni festivi, di ciò ne dubita giustamente *Tamburino;* se non fosse che vi concorressero più feste, e il pane cotto prima di quelle si rendesse poco atto, oppure se il pane fosse necessario all'uso di quel giorno. E lo stesso dee dirsi *de pastillis*, cioè delle paste lavorate (2).

21. Così anche per evitare il danno si permette il raccogliere le biade, o il fieno, e (almeno per consuetudine) ancora i frutti, quantunque non necessari all' uso del giorno, acciocchè meglio si conservino, specialmente se v' è pericolo che sian rubati, o contaminati dalla pioggia, che perciò in molti luoghi sogliono raccogliersi in tutti i giorni le ulive, le castagne, o altri frutti selvaggi. Comunemente poi è lecito nelle feste far tutte quelle opere che son necessarie all'uso quotidiano della famiglia, come scopar la casa, accomodare i letti, lavare gli utensili di cucina, ec. (3).

22. Qui si dubita per 1. Se la perdita d' un gran lucro possa scusare chi fatica nella festa. Molti lo

(1) N. 193.
(2) N. 395.
(3) Lib. 3. N. 296.
(4) N. 397.
(5) N. 300.
(6) Ibid.

(1) N. 303.
(2) N. 252.
(3) Lib. 1. n. 298. v. Permittunt.

negano, come i *Salmatic. Roncaglia, ec.* perchè dicono non esser lo stesso patire alcun danno, che perdere qualche lucro. Ma molti altri DD. anche gravi, come *Suarez, Castropalao, Gaetano, Sanchez, Navarro, Armilla, Holzman, Bonacina, Viva, Elbel, Mazzotta, ec.* probabilmente lo scusano, perchè per la *l. un. C. de sentent.* la perdita d'un lucro s'equipara ad un grave danno. Almeno può dirsi che in tale circostanza il precetto della festa, ch' è umano, non obbliga con tanto incomodo (1). E per la stessa ragione dicono molti DD. che per non perdere un lucro straordinario, può essere alcuno scusato anche dal sentir la Messa; così *Suarez, Castr. Mazzotta, ec.* Tuttavia all' incontro non sappiamo approvare l'opinione d'alcuni, che possa taluno partirsi nel Sabato, per andare a caccia in qualche luogo, benchè ivi non possa poi ascoltar la Messa nella Domenica. Altrimenti non però dicono molti AA. di colui che si partisse il Giovedì; ed altrimenti di coloro che per uffizio viaggiano, o portano le merci (2).

23. Si dubita per 2. Se sia permesso faticar nella festa affine di evitare l' ozio. Altri DD. il negano; altri l' affermano, come *Laym. Silv. Sa, Mazzot. ec.* quando la persona altrimenti stasse in pericolo di peccare, poichè (dicono), se scusa la necessità che riguarda il bene del corpo, tanto più dee scusare la necessità che riguarda il bene dell'anima. Questa sentenza io la stimo probabile nel solo caso che la tentazione non potesse in altro modo superarsi se non con applicarsi la persona alla fatica; ma questo caso non so se moralmente possa avvenire; almeno sarà rarissimo (1).

24. VI. Scusa a faticar nella festa l'*utilità* del pubblico splendore, o allegrezza, che perciò è lecito nelle vittorie, nascite, o venute de' principi il componer teatri, fuochi, vesti ec. purchè non s' abbiano potuto prevenire ne' giorni antecedenti; mentre la consuetudine tali cose le permette, per esser questi segni di letizia moralmente necessari alla pace de' popoli. (2).

25. VII. La *parvità della materia* scusa almeno del peccato grave. Ma qui si dimanda per 1. quale sia la materia grave in faticare nella festa? Altri assegnano lo spazio di tre ore, ma quest'opinione è troppo larga; altri di una sol ora, e questa è troppo stretta, altri più comunemente lo spazio di due ore, e molti altri più delle due, per esempio due e mezza, come *Valenza. Granado, Henriq. Basseo, La-Croix, ec.* con *Viva*, il quale asserisce questa essere la sentenza più comune; anzi *Viva*, e *Mazzotta* dicono, che scusa anche maggiore spazio di tempo, se vi concorre qualche sorta di necessità, la quale per altro sola non basterebbe a scusare (3).

26. Si dimanda per 2. Se pecchi gravemente un padrone che comandasse a dieci servi il faticare ciascheduno per mezz' ora? Se la fatica è nello stesso tempo, è sentenza comune che non pecca gravemente. Il dubbio sta, se la fatica è successiva. Altri vogliono che sia peccato mortale. Nulladimeno è molto più comune la sentenza opposta con *Sanch. Bon. Salm. Roncag. Trull. Viva, ec.* che non ecceda la colpa veniale; ed è abbastanza probabile,

(1) L. 3. n. 301. cum Castr. tr. 5. de Leg. D. 5. p. 3. §. 1. n. 3. Suar. eod. tit. l. 6. c. 7. ex n. 9.
(2) N. 301. v. Ob eandem.

(1) L. 3. n. 302.
(2) N. 304.
(3) N. 305.

poichè un tal padrone non può peccare più che i medesimi servi, de' quali ciascuno in quella fatica certamente non peccherebbe più che venialmente. Altrimenti poi sarebbe, se il padrone ordinasse allo stesso servo che faticasse più volte nel medesimo giorno, perchè il tempo di quelle più volte ben si unisce a constituir materia grave (1). Si avverta qui in fine, che nelle opere forensi la gravità della materia, non tanto si prende dalla quantità del tempo, quanto dalla qualità dell' opera.

PUNTO III.

DELL' OBBLIGO DI SENTIR LA MESSA.

§. I.

COME DEBBA ADEMPIRSI QUEST'OBBLIGO.

Dell' intenzione. 27. *Dell' attenzione.* 28. *Chi nella Messa dice l'Uffizio, ec.* 29. *Chi celebra.* 30. *Chi si confessa.* 31. *Chi dormiglia, o raccoglie le limosine.* 32. *Della prava materia.* 33. *Chi sente due mezze Messe.* 34. *Del luogo donde può sentirsi la Messa.* 35. *Degli Oratorj, e dove possa celebrare il vescovo.* 36. e 37. *Se il vescovo può dispensare a celebrar nelle case private.* 38.

27. Questo precetto di sentir la Messa in tutte le Feste si ha dal *Can. omnes fideles*, e *Can. Missas de consecr. dist.* 1. ed obbliga tutti i fedeli che hanno l'uso di ragione. Per adempire quest' obbligo si richiedon due cose, l' intenzione, e l' attenzione. Per 1. Si richiede l'*intenzione*; cioè che la persona intenda di sentir la Messa; poichè non soddisfarebbe al precetto chi v'assistesse per solo fine di veder la Chiesa, di aspettar l' amico, ec. o vi stasse tenuto per violenza: dico *per violenza*, perchè se taluno sentisse la Messa per solo timore del padre, o del maestro, adempirebbe già l'obbligo, quantunque peccherebbe per la cattiva volontà di lasciar la Messa se potesse. Inoltre, basta aver l' intenzione di adempire l'opera comandata, e non importa che non s'abbia intenzione di soddisfare al precetto; onde chi già avesse ascoltata la Messa, ben ha soddisfatto, benchè non avesse saputo esser quello giorno di festa (e lo stesso dicesi de' voti, giuramenti, e penitenza Sacramentale, purchè l'opera promessa nel voto, o ingiunta per penitenza non si applichi per altro fine). (1). Anzi soddisfa sebbene avesse avuta espressa intenzione di non volere adempire il precetto, secondo la sentenza comunissima, e più probabile di *Suarez*, *Lessio*, *Sanch. Castrop. Tournely*, *Pontas*, *Valenz. Vasq. La-Croix*, *Salmatic. ec.* (2). La ragione è, perchè chi volontariamente già adempie l'opera comandata, necessariamente ancora già soddisfa al precetto. Nè osta la parità che adducono i contrari, cioè che conforme chi deve ad un altro cento scudi, e consapevole del debito gli dona cento, non resta egli liberato dal debito; così non resta liberato chi non vuole soddisfare al precetto. Ma la risposta è chiara: nel debito de' dànari (e lo stesso dicesi nel debito del voto), l'obbligo dipende dalla propria volontà, onde ben può taluno, non ostante il pagamento, voler rimaner obbligato: ma nel caso nostro l'obbligo della Messa dipende dalla volontà della Chiesa,

(1) Lib. 3. n. 106.

(1) N. 163.
(2) Lib. 3. n. 164. et fusius lib. 4. n. 76.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

onde non può la persona da sè imporselo; e per tanto, quando già l'adempisce, non può volere non adempirlo.

28. Per 2. Si richiede l'*attenzione* (almeno virtuale, o sia in confuso); cioè che la persona avverta ed attenda ad assistere come deve al sacrificio, che si fa; onde non soddisfa certamente chi v'assiste dormendo, o fuor de'sensi, o ignorando ciò che si fa. Si questiona qui da' DD. se nel sentir la Messa si richie da l'attenzione interna? Molti AA. lo negano, come *Suar. Lessio, Lugo, Conin. Silv. Medina, Hurtad. Henriq. Renzi, La Croix*, e più molti altri; mentre dicono che per adempire il precetto della Messa, non è necessario orare, ma basta assistervi colla presenza morale, intendendo con quella di onorare il Signore. Ma la sentenza più comune con *S. Tommaso, Laym. Bonac. Sporer, Salmat.* ed altri molti, vuole che sia necessaria l'attenzione interna, con attendere o a Dio (considerando per esempio la sua bontà, amore, ec.) o a' misteri della Messa, oppure alle parole ed azioni del celebrante; bastando per altro (come dicono comunemente) che al principio la persona abbia intenzione di attendere internamente, e non la rivochi con distrarsi volontariamente ed avvertitamente dalla Messa; dico *avvertitamente*; perchè se taluno si distrae volontariamente, ma non avverte che si distrae dalla Messa (lo stesso corre nella recitazione dell'Uffizio), anche soddisfa, perchè costui benchè volontariamente si distrae, non si distrae però volontariamente dalla Messa. Questa seconda sentenza io la stimo più probabile, e questa dee consigliarsi; ma non giudico improbabile la contraria, almeno dico, che stante le autorità di tanti DD. che sono per la prima sentenza, si rende cosa molto dubbia, se vi sia questa legge della Chiesa che obblighi i fedeli a sentir la Messa anche coll'attenzione interna (1).

29. Del resto comunemente si ammette, che ben soddisfa chi nella Messa esamina la coscienza per confessarsi, o legge qualche libro spirituale (ma non già d' istorie benchè spirituali) (2); oppure recita l'Uffizio, o la Penitenza Sacramentale, o altra orazione d' obbligo; perchè ben può soddisfarsi nello stesso tempo a due precetti, quando le cose comandate non sono incompatibili, come dicono comunissimamente *Suarez, Bonacina, Castropal. Sanch. Filliucc. Sa, Busem. Salm. ec.* contro alcuni pochi (3). Così anche soddisfano quei che servono la Messa, assentandosi per addurre le cose necessarie, come l' ostie, il vino, l' incenso ec. essendo tali cose ordinate allo stesso Sacrificio; ma ciò s' intende, purchè non s' esca dalla Chiesa, o almeno non per lungo tempo (4).

30. È probabile ben anche che il celebrante possa ascoltare un' altra Messa che si sta celebrando, perchè mentr' egli celebra già fa orazione. Così anche probabilmente soddisfa chi nella Messa patisce qualch' estasi, che lo fa uscire da' sensi, perchè allora l' anima già attende a Dio (5).

31. Se poi soddisfi chi si confessa nel sentir la Messa, molti DD. anche l' ammettono, purchè in qualche modo il penitente attenda anche alla Messa; così *Castrop. Regin. Molfesio, Hurt. La-Croix, Elbel, Pichler, ec.* dicendo questi, che

(1) L. 3. n. 313.
(2) N. 314.
(3) N. 309.
(4) Ibid.
(5) N. 315.

colla confessione già si onora Dio. E lo stesso dicono del confessore, per mentre sente le confessioni. Ma noi seguitiamo la sentenza contraria di *Lugo. Tambur. Bonac. Escob. Salm. ec.* per la ragione, che chi si confessa sta presente come reo, ma non già come offerente il Sacrificio col sacerdote. Dicono tuttavia *Lessio*, e *La Croix* assolutamente, che ben soddisfarebbe un servitore, o un garzone, che non avesse altro tempo da confessarsi, poichè almeno per costui si presume alla connivenza della Chiesa (1).

32. Soddisfa ancora, o almeno non manca in materia grave, chi nel sentir la Messa (o in dir l'Ufizio) oppresso dal sonno *dormitat*, cioè dorme leggiermente, purchè avverta a ciò che si fa (2). Probabilmente soddisfa ancora chi va per la Chiesa raccogliendo le limosine, purchè attenda alla Messa. Chi poi confabulasse per una parte notabile della Messa (checchè si dica *Busembao*); diciamo colla comune che questi non soddisfa, perchè il confabulare è distrarsi anche esternamente, il che certamente impedisce l'adempimento del precetto (3).

33. Si domanda per 1. Quale sia la parva materia nel precetto di sentir la Messa? Altri stimano esser parva materia l'omettere fino all'Evangelio *exclusive*. Molti altri anche *inclusive*, come *Azor. Lugo. Suar. Laym. Castrop. Sa*, *Bonac. Holzm. Elbel*, i *Salm. ec.* ed ancorchè si omettesse il *Credo*, come dice *Lugo* con altri. La prima sentenza è più comune, e più probabile: ma la seconda non la stimiamo improbabile, perchè secondo S. Isidoro, la Messa anticamente cominciava dall'offertorio. È comune poi la sentenza con *Suarez*, ed altri che non sia materia grave l'omettere quel che si dice avanti l'epistola, e quel che si dice dopo la comunione, ancorchè si lasciasse l'uno, e l'altro. Come anche è comune all'incontro, che sia materia grave l'omettere dalla consacrazione fino al *Pater noster*, anche escluso il *Pater noster*; oppure il lasciar d'assistere alla consacrazione, ed alla sunzione. Se poi sia grave il lasciare, o la consacrazione, o la sunzione, altri più comunemente l'affermano, anzi dicono esser grave, benchè si lasciasse la consacrazione di una sola specie. Molti altri nondimeno, come *Lugo. Suar. Hurt. Fagund. Escob. Tamb. Elbel. ec.* lo negano, poichè non costa (come dicono) se l'essenza del Sacrificio consista nella consacrazione (secondo si vuole più comunemente) oppure nella sunzione (come vogliono *Ledesma. Pignatelli*, ed altri con *Alberto Magno*). Tuttavia noi stimiamo più probabile la prima opinione, tenendo per più probabile la sentenza, che l'essenza del Sacrificio consista nell'una e nell'altra insieme, così nella consacrazione, come nella sunzione (1). Dicono poi alcuni dottori, che essendo probabile che l'essenza del Sacrificio consista nella consacrazione, perciò dicono ancora esser probabile che se taluno giungesse all'ultima Messa dopo la consacrazione, ma prima della sunzione, non sarebbe obbligato a sentire il restante. Ma noi teniamo il contrario con *Tournely*, e col *P. Zaccaria* (2). La ragione si è, perchè essendo ancor probabile l'opinione, che l'essenza del Sacrificio consista nella sunzione, diciamo che colui è tenuto a sentire il

(1) N. 314.
(2) Lib. 3. n. 316.
(3) N. 317.

(1) Vide l. 6. n. 395.
(2) Lib. 3. n. 310. Qu. 2.

resto con assistere alla sunzione; poichè chi non può soddisfare certamente al precetto imposto di sentir la Messa, che possiede, è obbligato almeno a soddisfarlo probabilmente, se può essendo che un tal obbligo di soddisfarlo probabilmente vien naturalmente incluso nel precetto di soddisfarlo con certezza: dovendo soddisfarsi il precetto, come meglio si può.

34. Si dimanda per 2. Se soddisfa chi sente due mezze Messe da due sacerdoti? Chi le sente nello stesso tempo, certamente non soddisfa; e l'opinione contraria fu dannata da Innocenzo XI. nella Prop. 53. Ma se in diverso tempo molti ammettono che soddisfi, come *Navar. Laym. Soto, Bonac. Sa, Castrop. ec.* per ragione, che tale assistenza, non già fisicamente, ma moralmente ben si termina ad un'intiera Messa; sicchè quelle due meta bastano all'unità dell'ossequio comandato dalla Chiesa. Questa no i neghiamo esser probabile, almeno estrinsecamente; ma stimiamo assai più probabile la contraria con *Suar. Lugo, Azor. Coninch. Tamb. Sporer, ec.* quando si ascoltasse una parte di Messa colla consacrazione da un sacerdote, e il resto d'un'altra Messa da un altro sacerdote; perchè queste due parti non vagliono a costituire un intiero sacrificio. Altrimenti poi diciamo, se si assistesse così alla consacrazione, come alla sunzione dello stesso sacerdote (1).

35. Si dimanda per 3. In qual luogo si adempisce il precetto di sentir la Messa? Si risponde, in qualsivoglia Chiesa pubblica, ancorchè non sia la Parrocchia, come oggidì è certo per la comun consuetudine. E ben soddisfa chi l'ascolta nel coro dietro l'Altare, o per alcuna finestra che sporge nella Chiesa, ancorchè non si veda il sacerdote, purchè almeno per mezzo d'altri possa avvertirsi ciò che si fa. Ed ancorchè si stia dietro a qualche muro o colonna del Tempio; ed anche fuori della Chiesa, purchè stiasi unito al popolo che sta di dentro. Ammettono anche altri (e non improbabilmente) come *Lugo, Escob. Mazz. Spor. Elbel, Dicastillo. e Gobato*, e non dissente *Tournely*, potersi adempire l'obbligo della Messa con sentirla da qualche finestra della casa, benchè vi sia la via per mezzo; purchè si guardi l'Altare, e poca sia la distanza, perchè così anche moralmente si assiste. Ammettono *Lugo* ed *Escobar* la distanza anche di 30 passi, ma questa giustamente non è ammessa da *Tamburino* e *Gobato* (1).

36. Si è detto *Chiesa pubblica*, perchè negli Oratorj privati non soddisfano tutti quei che vi sentono la Messa, se non sono i padroni, o loro congiunti che abitano nella stessa casa e vivono a loro spese (benchè alcuni DD. ammettono i fratelli, e le loro mogli, ancorchè facciano mensa separata), oppure i servitori che da essi padroni sono alimentati, quantunque costoro abitino fuori di casa come ammettono *Pellizario, Quarti, Diana, La-Croix. Castrop., Tamb. e Mazzotta* (contro *Barbosa, Lezana ec.*) Ma non già soddisfano i familiari che non son necessari, come parla l'Indulto (2), e tanto meno gli estranei, come dichiarò Clemente XI. contro l'opinioni di alcuni (3).

37. Circa gli Oratorj privati è bene avvertire qui più cose. Si avverta per 1. Che ne' medesimi non può celebrarsi in alcune feste prin-

(1) N. 311.

(1) Lib. 3. n. 312.
(2) N. 310.
(3) Vide l. 6. n. 350. Not. III. in fine Decreti Clementis.

cipali, e queste sono *Pasqua*, *Pentecoste*, *Natale*, *Epifania*, *Giovedì santo*, *Ascensione*, *Annunziazione*. *ed Assunzione di Maria*, *Ss. Pietro e Paolo*, e il giorno di *tutti i Santi*; così dal Decreto della S. C. Ma questa limitazione non s' intede fatta per quegli Oratorj che si concedono per ragione d' infermità (1). Avvertasi per 2. Che il nostro Pont. Benedetto XIV. nella Bolla, *Cum duo nubiles*, dell' anno 1740 ha dichiarato, che non possa celebrarsi la Messa negli Oratorj privati, se non v' assiste attualmente alcuna delle persone, a cui direttamente sta concesso l' indulto (2). Avvertasi per 3. Che nella Bolla *Magno*, dello stesso pontefice a' 2 di Giugno 1751 sta dichiarato, che atteso la formola solita di tali indulti in detti Oratorj privati, non possa celebrarsi che una sola Messa. essendosi ivi spiegato, che la parola *una Missa*, si deve intendere per *unica* (3). Avvertasi per 4. non esser lecito amministrare il Sacramento della Penitenza negli Oratorj privati senza licenza del vescovo, e senza giusta causa, come sta espresso nella citata Bolla, *Magno*, al §. 20. Se poi si richieda la licenza del vescovo anche per la comunione; altri dicono di no, ma più comunemente altri l' affermano; ed ho trovato, che lo stesso Benedetto XIV nell' Epistola enciclica diretta a' vescovi della Polonia nel medesimo giorno di sopra 2 di Giugno 1751 proibì darsi la Comunione negli Oratorj privati senza la licenza del vescovo. Avvertasi per 5. Che ciò corre per gli Oratorj privati concessi dal papa per privilegio ad alcune persone. ma non già per quelli che son benedetti dal vescovo, e designati ad usi sacri ne' seminari, conservatorj o spedali, o anche nelle case private; purchè in queste l' Oratorio, ossia Cappella abbia la porta alla via pubblica; poichè in tali Oratorj ciascuno può celebrare, e sentir la Messa in qualsivoglia giorno, mentre queste son vere Chiese pubbliche. E lo stesso corre degli Oratorj de' religiosi, e di quelli che si erigono ne' palagi de' vescovi, e cardinali (1). I vescovi poi possono celebrare, e far celebrare in tutte le case (anche fuori di diocesi) dove si ritrovano per causa o della visita, o di viaggio, o per la dimora fuor di diocesi che loro è permessa *a jure*, o dalla S. Sede per qualche causa speciale; così si ha dalla Bolla d'Inocenzo XIII. confermata da Benedetto XIII (2).

38. Se abbiano poi i vescovi la facoltà di dispensare a far celebrare qualche volta la Messa nelle case private; si risponde, che sebbene oggi per il Concilio di Trento *Sess.* 22. *in Decr. de celeb. Miss.* e più espressamente per il Decreto di Clemente XI. sia tolta a' vescovi la facoltà che prima aveano in vigor del *c. Missarum* 11. *de Consecr. Dist.* 1, di celebrare e far celebrare anche nelle case laicali; nulladimeno è molto probabile la sentenza, ed è comunissima con *Navarro*, *Suar. Lugo*, *Castrop. Vasq. Coninc. Salm. Croix*, *ec.* che ciò s' intende della licenza perpetua *per modum habitus*, ma non già a tempo *per modum actus*, intervenendovi qualche giusta causa particolare, e transitoria d' infermità, o d' altro. Alcuni DD. ammettono ciò solamente per alcune volte l' anno; ma altri, come *Holzman*, *Elbel*, e *Pasqualigo* il

(1) Vide cit. n. 359. v. Ex quo, et ex alio Decr. S. C. quod affert P. Zacharia ap. Croix l. 6. p. 2. ad n. 401.
(2) Lib. 2. n. 319. v. Probabilem.
(3) Ibid. v. Dices.

(1) Lib. 6. n. 357.
(2) Ibid. n. 357.

concedono per quante volte occorre qualche causa speciale, dicendo che solamente è vietato a' vescovi il dar la licenza per modo d'abito e per quante volte piaccia di servirsene al dispensato; e ciò viene anche approvato da *Gallemarte* nel citato luogo del Tridentino, e non è irragionevole (1).

APPENDICE

CIRCA GLI ORATORJ PRIVATI.

È bene qui notare la forma dei Brevi pontificj, con cui sogliono concedersi gli Oratorj privati; ed è la seguente: *Clemente XIII. tibi N. N. Dioecesis Neapolitanae. qui (ut asseris) ex nobili genere procreatus exsistis, ut in privato domus tuae solitae habitationis Oratorio, in Civitate N. existentis, ad hoc decenter (muro exstructo) ornato, ab omnibus domesticis usibus libero, per Ordinarium loci prius visitando et approbando, ac de ipsius Ordinarii licentia, ejus arbitrio duratura, unam Missam pro unoquoque die, dummodo in eadem domo, celebrandi licentia, quae adhuc duret, alteri concessa non fuerit. per quemcumque Sacerdotem ab eodem Ordinario approbatum saecularem, seu de superiorum suorum licentia regularem, sine tamen quorumcumque jurium parochialium praejudicio; ac Paschatis Resurrectionis. Pentecostes, et Nativitatis Domini nostri Jesu Christi, necnon aliis solemnioribus festis diebus exceptis in tua, et familiae tuae, necnon hospitum tuorum nobilium praesentia. Non obstantibus etc. Volumus autem quod familiares servitio tuo tempore dicto actu non necessarii ibidem Missae hujusmodi non interessentes, ab obligatione audiendi Missam in Ecclesia diebus festis de praecepto minime liberi censeantur. Datum Romae etc.*

Esaminiamo ciascuna delle sopraddette clausole. Clausola I *Tibi dioecesis Neapolitanae.* Qui si dimanda per 1. Se il privilegiato, trasferendo il domicilio in altra diocesi, possa avvalersi del privilegio? L'affermano molti dottori (1), poichè dicono esser tal privilegio concesso non al luogo, ma alla persona per sua nobiltà; onde perseverando già la stessa causa in altra diocesi, persevera ancora il privilegio. Soggiungono poi, che quel *tibi dioecesis Neapolitanae*, non si apponga tassativamente, ma dimostrativamente, cioè *tibi qui es dioecesis Neapolitanae*; e ciò affinchè il privilegio non possa usurparsi da alcun altro, forse dello stesso nome. Ma ciò non ostante, dee tenersi il contrario col P. Fortunato da Brescia (2), il quale cita altri autori per se. La ragione si è perchè presentemente negli esemplari de' Brevi di tal privilegio, a differenza degli antichi, il nome della città non solo si applica alla persona, ma anche agli stessi Oratorj, dicendosi: *in privato domus tuae solitae habitationis Oratorio in civitate N. exsistentis*; ed alle volte vi si aggiunge anche il nome della diocesi. Dunque siccome il privilegio si limita circa la persona, così anche si limita circa il luogo. Oltrechè, come ben dice il P. da Brescia (3) (ed asserisce questa esser sentenza comune), quantunque ciò fosse dubbio dee strettamente interpretarsi; poichè ge-

(1) Vide l. 6. cit. n. 350.

(1) Barbosa de Jure Eccl. l. 2. c. 8. n. 16. Pasqual. de Sacr. Miss. q. 629. La-Croix l. 6. p. 2. n. 269. cum Sylv. Bonac. et aliis.

(2) P. Fortunatus a Brixia de Orat. domest. p. 64.

(3) Loco cit. c. 3. Annot. I. pag. 91.

neralmente parlando, i privilegi essendo favorevoli debbonsi largamente interpretarsi; ma non già quelli che derogano al gius comune, com'è questo dell'Oratorio privato contro quel che dice Tamburino (1). Vedasi ciò che si dirà nel trattato de' privilegi al *capitolo XX. n. 7.*

Clausola II. *Qui (ut asseris) de nobili genere procreatus exsistis.* Si avverta dunque, che non verificandosi la condizione della nobiltà, è certamente nullo il privilegio, mentre quella è posta come causa finale (2). Se basti poi la nobiltà per ragion di privilegio, o di dignità, o sia grado acquistato, lo concedono alcuni (3); ma lo nega il P. da Brescia, dicendo che richiedesi la nobiltà propriamente di genere, giacchè principalmente per questa il papa concede il privilegio. Del resto sempre in ciò dee farsi distinzione da luogo a luogo.

Clausola III. *Ut in privato domus tuae solitae habitationis Oratorio in civitate N. exsistentis, ad hoc decenter (muro exstructo) ornato. ab omnibus domesticis usibus libero.*

Qui si domanda se il privilegiato possa servirsi di tal privilegio, stando per breve tempo nella casa della sua villa? L'affermano Pignatello, e Pasqualigo; ma giustamente anche lo nega Roncaglia (4), attese le parole dell'Indulto, dove dicesi: *in privato domus tuae solitae habitationis.* La parola *solitae* esclude la casa di breve abitazione.

Indi qui si noti per 1. Che per le parole, *muro exstructo*, come probabilmente dicono alcuni autori (1), non è necessario che vi sian quattro mura, le quali dividano l'Oratorio dagli altri luoghi; ma basta che per il quarto muro si adatti un tappeto, o una tela che si chiuda, e s'apra quando bisogna. Secondo poi l'uso di Napoli, io ben so che per questi Oratorj privati si approvano dall'arcivescovo gli armari di legno, dico non però che sempre dee osservarsi il Decreto della S. C. de'Riti fatto nell'anno 1661. a' 3. Dicembre, in cui si disse così: *Habens Indultum erigendi Oratorium in propriae domo si voluerit ibi aedificare Altare ligneum, non indiget facultate Apostolica, dummodo Altare cum sacro lapide parieti colligatum amovibile non sit et Altaris portatilis imaginem non praeseferat.* Si noti per 2. in quanto alla parola, *ornato*, che il luogo dell'Oratorio, come dicono tutti, dee esser talmente adattato e distinto, che si discerna dagli altri luoghi destinati ad usi profani. Anzi ben dice Pasqualigo, che in questi Oratorj privati conviene che l'ornamento sia più splendido che nelle Chiese, dove il luogo da per se chiama venerazione. Si noti per 3. in quanto alle parole, *ab omnibus domesticis usibus libero*, quel che dicono più autori (2). cioè che siccome nella Chiesa in qualche caso di necessità può dormirsi, mangiarsi, ed altre cose simili, tanto più ciò si permette nell'Oratorio; e siccome facendosi tali azioni nella Chiesa senza necessità, non è più che colpa veniale, purchè non si facciano per modo d'abito, come dicono il P. Suarez con altri (3); lo stesso tanto più dee dirsi dell'Oratorio privato. Nel caso nondimeno che si trattasse

(1) Tamb. Metb. cel. Miss. l. 1. c. 6. §. 4. n. 31.
(2) Vide Tamb. loc. cit. §. 4. n. 5.
(3) Pasq. et Clericat. cum Pignatel. cons. 98. n. 100.
(4 Ronc. de Sacr. Miss. c. 5. q. 3. v. Quarto.

(1) La-Croix l. 6. c 2. n. 266. et Tamb. loc. cit. n. 8.
(2) Salv. Eccles. n. 3. et Tamb. n. 9.
(3) Suar. de Relig. tom. 1. l. 3. c. 5.

l'Oratorio per modo d'abito come luogo profano, vogliono i dottori (1) che quel luogo diventi inetto, e cessi il privilegio; almeno, come dicono altri (2), vi bisogna nuova approvazione dell'Oratorio. Se poi sia illecito sopra il tetto dell'Oratorio dormire, e fare simili azioni profane, lo negano gli autori quasi comunemente (3), dicendo esser ciò di sola convenienza, ma non di precetto; mentre chi dorme sul tetto della Chiesa, dorme già fuori della Chiesa. È vero non però che S. Carlo Borromeo ciò lo proibì nella sua diocesi. Del resto dice il P. Gattico (4), che ciò può permettersi in alcuna casa, dove per la strettezza non potesse altrimenti provvedersi.

Clausola IV. *Per ordinarium loci prius visitando et approbando, ac de ipsius ordinarii licentia ejus arbitrio duratura.* Si noti per 1. che l'ordinario, avendo approvato una volta l'Oratorio, non può appresso impedire che ivi si celebri, come porta deciso Barbosa (5). Ciò nondimeno s'intende, quando non vi è giusta causa, perchè essendovi causa, ben può sospendere la celebrazione in vigor delle suddette parole, *ejus arbitrio duratura.*

Clausola V. *Unam Missam pro unoquoque die, dummodo in eadem domo celebrandi licentia, quae adhuc duret, alteri concessa non fuerit.* Già si è detto di sopra al *n.* 37. che per le parole *unam Missam*, s'intende *unicam*, come ha dichiarato Benedetto XIV. nella sua Bolla *Magno.* Per le parole poi, *Dummodo in eadem domo etc.* avvertasi che quantunque uno de' padroni avesse ottenuto l'Oratorio nel suo appartamento separato, ma della stessa casa, invalidamente l'altro padrone impetrerebbe il privilegio.

Clausola VI. *Per quemcumque sacerdotem ab eodem ordinario approbatum saecularem, seu de superiorum suorum licentia regularem.* Qui si noti non esser necessaria alcuna approvazione speciale per celebrare negli Oratorj privati, perchè oggidì ordinariamente i sacerdoti sogliono ivi celebrare in virtù d'una generale approvazione, che vi è secondo la consuetudine (1).

Clausola VII. *Sine tamen quorumcumque jurium parochialium praejudicio.* Per questa Clusola negli Oratorj privati non possono denunziarsi matrimoni, e cose simili. Se poi in essi possano amministrarsi i Sacramenti della Penitenza e della Eucaristia, vedasi ciò che si è detto di sopra al detto *n.* 37. *in fine.*

Clausola VIII. *Pascatis Resurrectionis, Pentecostes et Nativitatis Domini nostri Jesu Christi, necnon aliis solemnioribus festis diebus exceptis.* Si avverta con Gavanto (2), che sotto il nome di Pasqua, e di Pentecoste vien solo il primo giorno, non già gli altri due. Quali altri giorni poi si comprendano sotto quelle parole, *solemnioribus festis*, già si è detto allo stesso *n.* 37.

Clausola IX. *In tua, et familiae tuae, necnon hospitum tuorum nobilium praesentia celebrare facere valeas, etc.* Anche di sopra al detto *n.* 37. si è notato che per le parole, *In tua, et familiae tuae praesentia*, s'intende che non può celebrarsi, se non assiste una delle persone, a

(1) Pasq. q. 618. n. 8. cum aliis.
(2) Tamb. ex Castrop.
(3) Ronc. de Sacr. Miss. c. 8. q. 3. v. Primo, cum Pignatell. et Croix n. 266. cum Quart. et Tamb. n. 9. vers. illud vers. ex Sanch. et Glossa in cap. un. de cons. Eccl. in 6.
(4) Gat. de Orat. domest. c. 23. n. 6.
(5) Barbosa in Trid. Sess. 22. Decr. de observ. in Col. et c. n. 19.

(1) Tamb. loc. cit. n. 23.
(2) Gavant. part. 1. tit. 10. §. sciendum.

cui principalmente è stato concesso l'Indulto; siccome Benedetto XIV. ha dichiarato. Sotto la parola poi *familiae* vengono tutti i consanguinei ed affini, almeno fino al quarto grado; purchè abitino nella stessa casa, e vivano a spesa del privilegiato, come vogliono più comunemente i dottori (1).

Clausola X. *Volumus autem, quod familiares servitio tuo tempore dicto actu non necessarii ibidem Missae hujusmodi, interessentes, ab obligatione audiendi Missam in Ecclesia diebus festis de praecepto minime liberi censeantur.* Acciocchè dunque i servi godano del privilegio si richiede per 1. che non solo vivano a spese del padrone, come si è detto, ma ancora che attualmente stiano al suo servizio, come si ha dal *c. Sicut nobis, de Verb. sign. in* 6. Per 2. non basta che stiano al continuo servizio del padrone, ma richiedesi che sieno attualmente necessari in tempo della Messa. Tiene Pignatelli (2), che i servi utili anche possono riputarsi in qualche modo necessari, almeno, dice il P. Gattico, se non necessari al conveniente decoro del padrone; ma il P. da Brescia nega e l'uno e l'altro, per il principio di sopra già posto, che questo privilegio dee strettamente interpretarsi, come derogante al gius comune; solamente egli ammette col detto P. Gattico un solo servo, che si reputi moralmente necessario per le cose, che possono occorrere in tempo che si dice la Messa.

Si dimanda poi, se godano del privilegio quei servi, che vivono già a spese, o sia col salario del padrone, ma abitano fuori di sua casa? Altri lo negano, ma più comunemente altri l'affermano (1); e non improbabilmente, sempre che il servo continuamente serva in casa del padrone, ed attualmente, come si è detto, sia necessario in tempo della Messa.

(1) Pignatell. cons. 98. n. 95. Pasq. q. 699. Ronc. de Sacr. Miss. cap. 5. q. 3. v. Sexto. Croix l. 3. p. 1. n. 626. P. a Brixia p. 83. cont. Pelix. et Tamb.

(2) Pignatel. cons. 98. n. 197.

§. II.

DELLE CAUSE CHE SCUSANO DALL'OBBLIGO DI SENTIR LA MESSA

Scusa l'impotenza, cioè degl'infermi, scomunicati, carcerati, custodi, ec. 39. *Servi, figli, e mogli costrette ec.* 40. *Scusa il grave incomodo.* 41. *Scusa l'uso.* 42. *Se per lo scandalo, ec. o per un gran lucro, o per confessarsi può lasciarsi la Messa.* 43.

39. Scusa dal precetto della Messa qualsivoglia causa d'impotenza o reale, o morale, cioè, che apportasse grave danno, o grave incomodo, spirituale o temporale alla persona propria, o del prossimo. Onde per 1. sono scusati gl'infermi, che uscendo di casa possono patirne notabil nocumento, o grave dolore, o dilazione al guarimento. Nel dubbio poi ben può l'infermo acchetarsi al giudizio del medico, o del superiore, o d'altro uomo prudente; ed anche al giudizio proprio, s'egli può ciò prudentemente giudicare; e quando si tratta di grave danno, anche perseverando il dubbio, l'infermo probabilmente è scusato, poichè in tale dubbio prevale il precetto naturale di conservar la sanità (2). Per 2. Sono scusati gli scomunicati e car-

(1) Peliz. Man. tr. 8. c. 2. sect. 2. q. 22. Mazzotta, Gatticus, et Castrop. Quart. et alii ap. Croix l. 6. d. 2. n. 272. contra Bon. Bar. Lez. et c. ap. Croix.

(2) Lib. 3. n. 325.

cerati, i quali non son tenuti a procurar l'assoluzione o la libertà per sentir la Messa, come dicono molti DD. Ma io non gli scuserei, come meglio dicono altri, se potessero ottener l'assoluzione, o la libertà con incomodo leggiero: ovvero se essi a posta trascurassero di ottenerle, per non rendersi obbligati ad ascoltar la Messa (1). Per 3. Sono scusati i custodi delle città, e degli eserciti, o delle case, o delle greggie, o de' bambini (non potendo lasciarli senza pericolo, nè portarli seco senza notabil disturbo della Chiesa). Di più coloro, che probabilmente temono d'esser carcerati andando alla Chiesa, e quelli che debbono necessariamente assistere agl' infermi, per dar loro i rimedi o il cibo a tempo opportuno, o che non possono lasciarli senza gran loro disturbo (2).

40. Per 4. Sono scusati i servi, quando fosse necessaria la loro opera per evitare un grave incomodo de' padroni. Debbono tuttavia questi servi procurare (se possono) di sentir la Messa con qualche incomodo leggiero, v. g. con diminuir qualche poco il sonno, con uscire più presto di loro di casa, ec. Ma se l'opera loro non fosse necessaria per quel tempo in cui debbono sentir la Messa, non sono scusati, se non in caso che altrimenti avesser a patirne grave indignazione, o grave incomodo. v. g. d'esserne mandati via, e non potessero facilmente e presto trovare altro padrone. Lo stesso dicesi de' figli costretti da' genitori, e delle mogli costrette da' mariti a lasciar la Messa, o a faticar la festa; essi sono scusati se temono una grave indignazione (3).

(1) Lib. 3. n. 325. v. Excomunicatus.
(2) Lib. 2. n. 316.
(3) Num. 327.

41. Per 5. sono scusati i naviganti, e viaggianti, se col sentir la Messa dovessero patirne grave incomodo (1). Per 6. scusa la notabile distanza della Chiesa. In ciò debbon ponderarsi le circostanze della persona, del tempo, e del luogo; ma, ordinariamente parlando, come dicono *Suar. Castrop. Filliuc.* i *Salm. Trullench. Croix, Mazzot.* ed altri scusa la distanza di tre miglia, o sia il viaggio a più d'un'ora e un quarto, e meno se il tempo fosse piovoso o nevoso, o vi fosse altra causa scusante (2).

42. Per 7. scusa l'uso secondo i luoghi di non uscir di casa per sei settimane nel tempo susseguente al parto, o per un mese di tempo di lutto per la morte del marito, ed anche di sorella, o figlia, come dicono il *P. Suar.* ed il *P. Mazz.* Ma quelle persone che già escono di casa, elleno per dette cause non sono scusate dalla Messa. Per niun conto poi può esser lecita la consuetudine di non far uscire le zittelle a sentir la Messa, acciocchè non compariscano in pubblico. Sono bensì scusate le donne che non hanno le vesti, o servi, o compagne convenienti al loro stato; ma queste sono obbligate se possono, sentire la Messa prima di farsi giorno, o in qualche Chiesa rimota di poco concorso. Lo stesso dicesi di qualche zittella *inhoneste praegnante.* Alcuni DD. scusano le zittelle, se vi fosse una sola Messa, e dovessero in quella farsi le pubblicazioni per le loro nozze: ma ciò non può ammettersi se non solo ne' luoghi, dove tale fosse l'uso, o pure nel caso che la donzella avesse da ciò a patirne un rossore insoffribile; il che difficilmente occorre (3).

(1) Ibid. n. 328.
(2) Ibid. n. 329.
(3) Lib. 3. n. 330.

43. Per 8. Può anche scusare una donna il pericolo d' esser disonestamente desiderata; ma diciamo ch' ella non sarebbe obbligata perciò ad astenersi dalla Messa più che per una o due volte (1). Per ultimo può probabilmente scusare la perdita di un gran lucro, come si disse in caso simile al *n.* 22. E così anche possono scusarsi i vetturali, calessieri, molinari, o altri che per sentir la Messa dovessero soffrirne grave danno, o la perdita di un lucro straordinario (2). Così anche può scusarsi chi lasciasse la Messa per impedire qualche grave peccato, o danno, o per confessarsi. ed altrimenti dovesse restar lungo tempo in peccato mortale. Ma non è lecito il lasciar la Messa per fare qualche opera non di precetto, ancorchè di maggior merito (3). Se poi il pellegrino sia tenuto a sentir la Messa, ch' è di precetto speciale nel luogo dove si trova, ancorchè vi dimorasse per un sol giorno, si osservi quel che si è detto al *cap. II. n.* 41.

44. Si avverta che il SS. P. Bened. XIV. nel Breve *Cum sicut.* dato a' 22. di Dicembre 1748. ne' due regni di Napoli, e della Sicilia ha permesso di faticare nelle feste; eccettuandone la *Dom. di Pasqua*, *di Pentecoste*, *e tutte le altre Domeniche*: di più *il giorno della Circoncisione*, *dell' Epifania*, *Ascensione*, *Corpo di Cristo*, *Natale*, *Purificazione*, *Annunziazione*, *Assunzione*, *Nascita*, *e Concezione della B. V. Maria Immacolata*; *di più il giorno dei Ss. Pietro e Paolo*, *di tutt' i Santi*, *e del Patrono principale di qualunque città*, *o luogo della diocesi.* Nelle altre feste vuole che i fedeli sian tenuti solamente a sentir la Messa.

CAPITOLO VII.

AVVERTENZE SUL QUARTO PRECETTO

PUNTO I.

DELL' OBBLIGO DE' FIGLI

Dell' amor a' genitori. 1. *Della riverenza.* 2. *Dell' ubbidienza.* 3.

1. I figli son tenuti di portare a' lor genitori (come anche i sudditi a' loro superiori) amore, riverenza ed ubbidienza. Onde peccano gravemente per I. contro l'*amore* 1. se gli abborriscono, o desiderano loro male (nel che peccano doppiamente contro la giustizia, e contro la pietà). 2. Se loro impediscono con modi ingiusti di far testamento. 3. Se senza giusta causa gravemente gli contristano. 4. Se non gli soccorrono in grave necessità temporale o spirituale, specialmente se

(1) Num. 331.
(2) Num. 332.
(3) Ibid. v. Non excusatur.

trascurano di far loro prendere i Sacramenti in pericolo di morte (1).

2. Per II. peccano gravemente contro la *riverenza* 1. Se li percuotono anche leggiermente, o fan segno di percuoterli. 2. Se in presenza li contraffanno (o come suol dirsi, loro *fan gabbo*). 3. Se mandano loro imprecazioni in loro presenza, o gl' ingiuriano, chiamandoli *pazzi*, *ubriachi*, *bestie*, *scellerati*, *fattucchieri*, *ladri*. Il chiamarli poi *vecchi*, *ignoranti*, *storditi*, e simili, non dee condannarsi assolutamente di colpa mortale, se non quando quelli gravemente se ne contristassero (2). Si è detto in *loro presenza:* perchè se il figlio contraffacesse i genitori, o mandasse loro imprecazioni senz' animo pravo, stando da lungi, non saprei condannarlo di colpa grave (3).

3. Per III. peccano gravemente contro l'*ubbidienza*. 1. Se contro la loro volontà prendono mogli indegne con disonore della famiglia (si osservi in ciò quel che si dirà parlando degli sponsali al cap. XVIII.) 2. Se rubano in materia grave le robe di casa; del che si osservi ciò che si dirà parlando del furto al capitolo IX. *n.* 32. 3. Se disubbidiscono a' genitori in cose gravi e giuste da essi comandate (con precetto espresso, e seriamente dato, come dicono *Ronc. Holz.* e *Sporer*), v. g. di non giuocare a' giuochi perniciosi, non uscir di notte, non conversare con donne, e mali compagni, e simili (4). Si è detto in cose giuste, perchè circa poi l'elezione dello stato non sono i figli obbligati di ubbidire ai genitori, come dice *S. Tommaso* (5): *Non tenentur nec servi Dominis, nec filii parentibus obedire de matrimonio contrahendo, vel virginitate servanda.* Onde i genitori, come diremo nel punto seguente, se impediscono i figli dal prendere un decente stato, o se li sforzano a prendere qualche stato contro loro voglia, peccano gravemente.

(1) Lib. 3. n. 333.
(2) Lib. 3. n. 324.
(3) Cit. n. 324. v. Absolute.
(4) N. 335.
(5) 2. 2. q. 104. a. 5.

PUNTO II.

dell' obbligo de' genitori e de' fratelli.

Degli alimenti, legittima, e dote; Decisione delle Quattro Ruote. 4. *Dell' educazione. Se il padre impedisce la vocazione, o sforza a qualche stato, e ad entrare in Monastero.* 5. *Obbligo de' fratelli.* 6.

4. Due cose principalmente son tenuti i genitori di procurare a' figli, la conservazione, e l'educazione. In quanto alla *conservazione*, essi peccano, 1. Se dilapidano i loro beni in modo che si rendano impotenti di somministrare a' figli (benchè fossero spuri) gli alimenti necessari, oppure se trascurano di procurarglieli nel modo che possono. 2. Se ingiustamente il privano in morte della legittima, o in vita negano di costituire il patrimonio a' figli che voglion prender gli Ordini sacri: o negano le doti alle figlie, quantunque maritate contro loro voglia, quando esse si maritano passata l'età di 25. anni; se poi si maritano prima, vi sono diverse opinioni, ma la più probabile parmi quella di *Sanch. Mol. Salm. Trull. ec.* i quali dicono, che il padre è obbligato a dar loro almeno gli alimenti, benchè siensi sposate con persone indegne (1). A rispetto

(1) Lib. 2 n. 236. v. 2. Pater, et n. 317.

poi de' figli dicono *Sanch. Bossio* colla *Glossa in c. Admonere* 33. *q.* 2. e con *Surdo*, *Megal. ec.* (1). che il padre è tenuto a dare gli alimenti non solo al figlio, ma anche alla di lui moglie, benchè siasi sposata senza dote, e contro la volontà d'esso padre: di più dicono *Az.* e *Meren.* (2) con *Baldo*, e *Gias.* che il padre dee alimentare il figlio, ancorchè questi avesse consumato nei vizi la porzione già prima datagli. Di più qui si noti la Decisione delle quattro Ruote del Sacro Consiglio di Napoli, che il padre non può discacciare di casa i figli, ancorchè volesse di fuori somministrare loro gli alimenti; ed all'incontro, che i figli niente posson pretendere dal padre volendo star fuori di casa, se non fosse per causa di virtù (3). Quando poi il padre possa o no diseredare i figli, vedi quel che si dirà al *cap. X. n.* 115. parlando dei Contratti.

5. In quanto poi all' *educazione*, 1. peccano i genitori, se trascurano d'istruirli, o almeno di farli istruire nelle cose necessarie della Fede o della salute. 2. Se danno loro scandalo con dir bestemmie, parole oscene, ec. e specialmente se li tengono nel proprio letto, oppure in altro letto con fare star insieme maschi e femmine. 3. Se non li correggono de' loro peccati, e specialmente ne' furti che fanno. 4. Se non curano, che i figli adempiscano l'obbligo di prendere i Sacramenti. di osservar le feste, i digiuni, ec. 5. Se permettono loro che conversino con persone scandalose, e specialmente se non impediscono agli sposi delle loro figlie di entrar in casa. 6. Se impediscono a' figli di prendere un qualche decente stato di vita, v. g. qualche giusto matrimonio (1); vedasi circa ciò quel che si dirà al *cap.* XVIII. parlando degli sponsali. Tanto più peccano poi, se distolgono i figli senza giusta causa dallo stato religioso (2); si osservi su questo punto ciò che si dirà parlando dello stato religioso al *cap.* XIII. *n.* 25. 7. Peccano all' incontro, se costringono i figli a contrar nozze con persone particolari, purchè non vi fosse qualche gravissima causa: come sarebbe, se alcun matrimonio molto giovasse a sedare una grande inimicizia, o a sollevare essi genitori da una grave necessità; così dicono *Bell. Laym. Sanch. Petrocor. Toledo*, ed altri comunemente con *S. Tommaso*; ma ciò sempre s'intende, supposto che il figlio voglia ammogliarsi (3). Così anche peccano, se sforzano i figli a farsi preti, o religiosi; oppure le figlie ad entrare in Monastero. E qui s'avverta, che secondo il Tridentino *Sess.* 25. *c.* 18. incorre la scomunica chiunque costringe alcuna donna a professare in qualche Monastero, o a prendervi l'abito, ed ancora ad entrarvi, quantunque per solo fine di educazione, conforme abbiam tenuto con *Suar. Nav. Bon. ec.* contro *Sanch.* doversi senza meno intendere il Concilio nel luogo citato (4). All'incontro diciamo, che non corre la censura per quei genitori, che semplicemente cercassero di persuadere alle loro figlie di entrare in Monastero come dice *Barbosa* con *Rodriguez*, ed altri, contro il *P. de Alessandro* Teatino *de Monialib.* il quale non ben suppone ciò

(1) Sanch. de Matr. D 26. n. 21. Boss. de Effect. Matr. p. 2. c. 4. n. 95.
(2) Azor. p. 2. l. 2. c. 4. q. 12. Merend. Contr. l. 4. c. 34. n. 6.
(3) Ibid. n. 338.

(1) Lib. 6. n. 349. circa fin. v. Conveniunt.
(2) Lib. 3. n. 345. et l. 4. n. 77.
(3) L. 6. n. 850.
(4) Lib. 7. n. 212. v. Quoad.

essere una certa coazione per meto riverenziale; poichè in verità altro è l'entrare per timore incusso dal padre, altro per la volontà dichiarata dal padre, ancorch' egli vi aggiungesse le preghiere; purchè non sieno queste troppo inculcate, in modo che incutessero un probabile timore dell'indignazione del padre (1). Avendo poi il Concilio eccettuati i casi espressi *in jure*. probabilmente *Suarez*, *Bon.*, e *Filliuc.* permettono il potersi costringer le donzelle ad entrare in Monastero, in pena di qualche loro delitto, oppure affinchè non cadano in qualche disonestà, come si ricava dal *cap. Significavit*, e *c. Gaudeamus, de convers. conjug.* (2). Anz'io non saprei condannare ciò di colpa, quando la donzella restando in casa, stasse in pericolo di dare, o ricevere scandalo; poichè allora par che il fine della legge del Concilio cesserebbe non solo negativamente ma anche in contrario, giusta quel che si disse al cap. II. *n.* 69. Si osservi ciò che più a lungo si dirà su questa scomunica al T. II. al *capo* XIX *n.* 29. Inoltre s' avverta quì, che nel medesimo luogo del Tridentino si scomunicano quei che senza giusta causa impediscono le donne a professare, o a prender l'abito di qualche religione; ed anche se impediscono l'entrare in Monastero, come più probabilmente tengono *Suarez*, *Bonac.* e *Filliuc.* contro *Sanch.* e *Castrop.* (3).

6. In quanto poi a' fratelli, questi anche sono obbligati (potendo) a somministrare gli alimenti agli altri loro fratelli, ed ancora le doti alle sorelle: e non solo nella necessità estrema, ma anche nella grave, come insegnano comunissimamente *Azorio*, *Barbosa*, ed i *Salmaticesi* con *Trullench. Fagund. Menoch. ec.* Dicono non però questi AA. che ai fratelli, ed alle sorelle uterine non son tenuti dar altro che gli alimenti (1).

(1) Lib. 7. Dub. 2.
(2) Lib. 7. Dub. 2. in fine.
(3) Ibid. Dub. 3. v. Insuper.

PUNTO III.

dell'obbligo de' padroni, de' servi, e de' coniugi.

Obbligo de' padroni, specialmente circa il salario. 7. Obbligo dei servi; se permettono furti; se partono contro il patto. 8. Prescrizione del salario. 9. Compensazione. 10. e 11. Obbligo del marito. 12. Obbligo della moglie, specialmente di seguitare il marito. 13.

7. Per I. In quanto a' padroni, questi peccano, 1. Se dan causa ai loro servi di non adempire gli obblighi della Festa, o de' Sacramenti. 2. Se lor negano, o differiscono il salario. 3. Se non li correggono quando bestemmiano, o danno scandalo. 4. Se li discacciano senza giusta causa prima del tempo convenuto: ed allora son tenuti a pagar loro tutto il salario promesso, per la *l. Qui operas.* 38. e *l.* 16. *ff. Locati.* Ma ciò s'intende dopo la sentenza, poichè se il servo dall'esser discacciato non avesse patito danno, allora non si deve obbligare il padrone a tutto lo stipendio, ma bensì alla metà di quello, e qualche cosa di più (2). Se poi il servo cadesse infermo per più mesi; a nient' è tenuto il padrone, secondo la sentenza comune di *Lugo*, *Molina*, *Laym. Croix ec.* (checchè si dica il *P. Antoine*); purchè in quel luogo non vi fosse

(1) L. 3. n. 340. v. Notandum.
(2) Vid. l. 3. n. 242. v. 2. Peccant.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

contraria consuetudine. E non è tenuto neppure alle spese dell'infermità, come probabilmente dice *Lugo* contro d'altri: purchè il servo non fosse in grave necessità (1).

8. Per II. In quanto a'servi, peccano quelli, 1. Se mancano al servizio, e non ubbidiscono al padrone come debbono. Se permettono li di lui danno, potendolo impedire; e se il danno vien fatto dagli estranei, sono obbligati anche alla restituzione: ma se si fa dagli stessi domestici, secondo la sentenza più comune e più probabile con *Lessio*, *Lugo*, *Azorio*, *Molina*, *Holzman*, *Salm.* (contro *Ponzio*, ed altri) essi peccherebbero allora contro la carità, potendo comodamente impedire il danno, ma non contro la giustizia: purchè non sia stata specialmente commessa loro la custodia di quelle robe (2). 3. Pecca il servo, se avanti il tempo senza giusta causa lascia di servire ma in tal caso non può il padrone negargli tutto il salario che gli spetta, per quel tempo che ha servito; basterà nondimeno, che gliene paghi la metà, o poco meno; così dicono *Azor. Filliuc. Silvest. Salm. Trullench. Fagund. ec.* (3). Se poi ha lasciato per infermità o altra giusta causa, ben può pretendere tutto lo stipendio corrispondente alla servitù fatta, e non è tenuto allora a supplire per il tempo che ha mancato (4).

9. Qui si noti per 1. Che il servo dopo due anni, che si è partito dal padrone (secondo la Bolla di S. Pio V. appresso i *Salmatic. de 4. Praec. num.* 134.) anzi dopo due mesi (secondo il Decreto del Sacro Consiglio Napoletano), non può pretendere più il salario. Ma ciò s'intende in giudizio, perchè in coscienza ben può pretenderlo, e compensarselo; purchè a benefizio del padrone non vi sia la prescrizione di tre anni, legittimamente fatta col titolo e buona fede, secondo quel che si dirà al *cap. X. n.* 10. parlando della prescrizione.

10. Si noti per 2. Che se il servo avesse servito senza salario determinato, e il padrone non volesse soddisfarlo, ben può egli compensarsi almeno in quanto all'infimo prezzo, semprechè il padrone è stato solito di pagarlo ad altri, oppure si crederebbe pagato ad altri. Altri poi corre per quei figliuoli, per cui son pregati i nobili a prenderli nelle loro famiglie, a'quali secondo l'uso sogliono darsi i soli alimenti (1).

11. Si noti qui per 3. Che non può il servo occultamente compensarsi l'opera sua, s'egli [illegible] di maggior prezzo di quel [illegible] ceve, essendo dannata la *Prop.* 57. da *Innoc. XI.* la quale dicea: *Famuli domestici possunt occultae heris suis surripere ad compensandam operam suam quam majorem judicant salario quod recipiunt.* Nulladimeno dicono giustamente *Viva*, ed i *Salmat.* con *Suarez*, *Lessio*, e *Molina* (checchè si dica *La-Croix*) che ciò non corre, quando il servo costretto dalla necessità avesse convenuto d'un salario notabilmente minore del giusto, perchè allora, conforme il padrone sarebbe obbligato a soddisfargli il giusto, così il servo può compensarsi (ma non più che l'infimo prezzo). Purchè (io soggiungo) il padrone per lo stesso prezzo minore del giusto non avesse già senza ingiustizia ritrovati altri a servirlo (2). Inoltre dicono *Soto*, *Navar. La-Croix*, *Corella*, *Filguer-*

(1) Ibid. v. 2. v. Herus, et n. 864.
(2) Lib. 3. n. 344.
(3) Ibid. n. 345.
(4) Lib. 3. n. 347.

(1) L. 3. n. 348.
(2) L. 3. n. 322.

ra, ec. che il servo allora non può esiger maggior salario, quando per elezione propria accrescesse le fatiche dovute; ma non quando l' accresce per volontà espressa o tacita del padrone. Allora non però dicono *Viva, Cardenas*, e *Croix*, che il servo non può farsi da se la compensazione, senza il giudizio de' periti, o d' un Teologo molto dotto. All' incontro tengono i *Salmaticesi.* che se la compensazione fosse evidentemente giusta, e non vi fosse alcun pericolo di allucinazione, perchè la cosa fosse chiara, allora può il servo far la compensazione secondo l' infimo prezzo. E dicono, che la suddetta proposizione in tanto fu dannata, perchè parlava troppo generalmente (1).

12. Per III. In quanto a' coniugi, pecca il marito. 1. Se maltratta la moglie con percosse, o ingiurie, senza giusta causa; perchè all' incontro ben può castigarla se vi fosse causa giusta (come sarebbe specialmente la causa d' onore); purchè il castigo fosse moderato e proporzionato alla condizione, e stato della moglie, siccome dicono *Busemb. Elbel*, e *Gobato:* altrimenti doppiamente peccherebbe. Se impedisse alla moglie di adempire i precetti. 2. Se poi le impedisse solamente le cose di consiglio, come la frequenza de' Sacramenti, dicono *Bonac. Sairo, Busemb. Fill. ec.* che impedendo senza causa peccherebbe solo leggiermente, ma non gravemente, se pur non gli costasse, che la moglie riceve da quelli un grand' utile (2). 3. Se le nega, o trascura di procurarle gli alimenti, s'intende ingiustamente, poichè giustamente può all' incontro negarceli, se la moglie si parte da lui senza causa, o se quella commettesse adulterio, come dicono *Sanchez*, e *La-Croix*, con *Castrop.* (1). In quanto non però alla dote, per causa dell' adulterio, non può il marito appropriarsela senza la sentenza del giudice. Benchè (come dice *La Croix* con *Castrop*, contra *Sanchez*) alla moglie che ripetesse la dote, può egli opporre l' eccezione dell' adulterio (2).

13. All' incontro pecca la moglie. 1. Se non ubbidisce al marito in ciò ch' è giusto (*praesertim reddendo debito conjugali*); e s' ella si assume il governo della casa, purchè il marito non fosse inetto, o prodigo in dilapidare le robe. 2. Se spendesse contro la volontà del marito de' beni comuni, più di quel che sogliono l' altre mogli della sua condizione; vedi circa ciò quel che si dirà al *cap. X. n.* 32. parlando del furto. 3. Se passando a seconde nozze non riserba a' figli del primo matrimonio i beni che ha ricevuti dal primo marito, de' quali il solo usufrutto può ritenere, come si ha dall' autentica *Ex testamento*, ed Autent. *In donat.* C. *de secund. nupt.* 4. Se ricusa ingiustamente di seguitare il marito che muta domicilio, ancorchè senza bastante causa, ed ancorchè vada in paesi lontani, dov' abbia da stare per molto tempo: perchè se tra breve dovesse ritornare, nè la moglie è tenuta ad andare, nè il marito a portarla, com' anche il marito non è obbligato, quando vi volesse una grande spesa a condurla seco; così *Sanchez., Toledo, Filliuc. Salm.* ed altri comunemente (3). All' incontro non è tenuta la moglie a seguire il marito. 1. Se tale fosse il patto convenuto negli sponsali, e non vi fosse nuova

(1) N 523. et 524.
(2) L. 3. n. 356.

(1) Sanch. de Matr. l. 10. D. 8. n. 25. et Croix l. 3. p. 2. n. 714.
(2) Ibid.
(3) Lib. 6. n. 977.

e grave causa non considerata come dicono *Castrop. Nav. Sanc. Salmatic. ec.* (1). 2. Se il marito volesse condurla a mal fine. 3. S' ella per il viaggio dovesse esporsi a grave pericolo di morte, o d'altro grave danno. 4. Se il marito volesse andar vagando, come dicono *Sanch. Navar.* ed altri comunemente (2). Se poi la moglie sia o no tenuta a seguire il marito condannato all'esilio; altri lo negano, ma più probabilmente l'affermano *Sanch. Bossio.* ed altri (3).

PUNTO IV.

DEGLI OBBLIGHI DE' PASTORI D'ANIME.

§. I.

DEGLI OBBLIGHI DE' PARROCHI.

I. Della residenza. *Disposizione del Concilio.* 14. *Se il parroco risiede inutilmente.* 15. *La buona fede non lo scusa dalla restituzione.* 16. *Della licenza del vescovo.* 17. *dove han da risedere il papa, i cardinali, i vescovi, e i parrochi.* 18. *Scusano la carità, la necessità, l'ubbidienza, e l'umiltà.* 19. *Se basti la licenza a voce, o tacita, o presunta.* 20. *Se v'è causa per l'assenza, ma non v'è licenza.* 21. *Se debbano restituirsi tutti i frutti.* 22. *E a chi debbano restituirsi.* 23. *II. dell'* amministrazione de' Sacramenti. 24. *a* 27. *Se in tempo di peste, ec.* 28. *III. Della* celebrazione della Messa. 29 *IV. Della* correzione. 30. *a* 32. *Dev' impedire l'abito chericale, e negar le fedi agl' indegni.* 33. *Deve inquirere, ec. specialmente le cartelle della Comunione, e gl' impedimenti di matrimonio.* 34. *V. della* Predica e Dottrina. 35. *e* 36. *Cose più importanti a predicarsi.* 37. *a* 44. *Altre obbligazioni del parroco, cioè* 1. *Esempio.* 2. *Assistenza a' moribondi.* 3. *Limosina.* 4. *Esaminar le levatrici, ec. circa il Battesimo.* 45. *e* 46.

14. I parrochi son tenuti a molte obbligazioni, ma principalmente a cinque. I. Alla residenza. II. All'amministrazione de' Sacramenti. III. Alla Messa in benefizio del popolo. IV. Alla correzione. V. Alla predica ed istruzione. Parliamo di ciascun obbligo in particolare. E per I. in quanto alla residenza, deve in ciò prima di tutto avvertirsi quel che sta dichiarato e disposto dal Tridentino nella *Sess.* 23. *de Ref.* al *c.* 1. su questo punto. Ivi 1. bastantemente si dichiara (come i DD. comunemente l'intendono) che così i vescovi, come tutti gli altri curati son tenuti *de jure Divino* a risedere nel luogo della loro cura, mentre ivi dicesi che i pastori *de jure Divino* sono obbligati a pascer le loro pecorelle, non solo coi Sacramenti e colla Parola divina, ma anche coll'esempio, il che non può da loro adempirsi senza la residenza personale. 2. Si ordina a rispetto de' vescovi (lo stesso corre per i parrochi) ch'essi non si partano dalle diocesi, se non per le seguenti cause, cioè o di carità cristiana, o di necessità urgente, o di ubbidienza debita, o di utilità evidente della Chiesa, o della repubblica; da approvarsi tali cause dal papa, o dal metropolitano, ec. (ma da Benedetto XIV. nella sua Bolla, *Grave*, la suddetta approvazione si riserba solamente al papa): con provvedere

(1) Lib. 3. n. 353.
(2) Lib. 4. n. 677.
(3) L. 3. n. 353.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

nonperò che la loro assenza, quanto è possibile, non sia di danno alle proprie pecorelle. Si concedono per altro a' vescovi tre mesi, in cui possono essere assenti, ma per causa *equa*, e senza niun detrimento della greggia, il che si rimette alla loro coscienza; esortandoli nondimeno a risiedere nelle loro cattedrali nell' Avvento, Quaresima, Natale, Pasqua, e Pentecoste. A rispetto poi de' parrochi si dice, ch' essi non possono lasciar le loro Chiese per maggior tempo che di due mesi; purchè non vi sia grave causa di seguire a star fuori, ma allora n' abbiano la licenza *in iscriptis* dal vescovo. Ed anche per i due mesi non possono i parrochi lasciar le parrocchie, senza che il vescovo approvi così la causa, come il sostituto, che sempre dee lasciare il parroco quando parte. 3. Si dichiara, e stabilisce, che tutti i pastori mancando alla residenza, non solo peccano gravemente; ma secondo la rata dell' assenza non acquistano i frutti della loro cura, e son tenuti (*alia etiam declaratione non secuta*) a restituirli o alla fabbrica della Chiesa, o a' poveri del luogo, vietandosi su ciò ogni composizione.

15. Posto ciò, diciamo per I. col *P. Viva* che la stessa colpa e restituzione che corre per i pastori assenti, corre anche per coloro che risedono inutilmente nelle loro Chiese, e ciò sì per la legge naturale, poichè i frutti si danno a' pastori per la residenza utile, non già per la sola personale; sì perchè il Concilio espressamente gli obbliga a tale utile residenza, dicendo, *ubi injuncto sibi officio defungi teneantur*; e di più nella mentovata Bolla *Grave*, di Benedetto XIV. dicesi che la residenza non è vera, se non è formale cioè quando si adempisce al proprio officio. E notano *Barbosa*, ed i *Salmaticesi* con *Vasq.* e con una dichiarazione della S. C. che non si reputa residente quel parroco, che per due mesi non esercita per se gli offici più principali, come sono la predica, e l'amministrazione de' Sacramenti (1).

16. Diciamo per II. Che il parroco (o vescovo), mancando alla residenza, quantunque con buona fede credendo d' aver giusta causa, anch' è tenuto alla restituzione (checchè si dicono *Viva* e *Garzia*); e ciò per la stessa ragione di sopra, mentre il pastore è obbligato a risedere, non solo per la legge positiva, ma anche per la legge naturale a cagion del contratto tra il pastore e la Chiesa, per il quale si danno ad esso i frutti; onde non può ritenerseli, quando non adempisce (benchè senza mala fede) l' obbligo del contratto. Tanto più che Benedetto XIV. nella Bolla, *Ad universae*, del 1746. ha dichiarato espressamente, che i vescovi quali son assenti oltre i tre mesi dalle loro Chiese senza legittima causa, ed espressa licenza del papa, incorrono tutte le pene dei trasgressori, tra le quali (come si è detto) vi è specialmente la pena, che *non faciant fructus suos* (2).

17. Diciamo per III. Che sebbene il Concilio richiede la licenza del vescovo solamente per l' assenza del parroco oltre i due mesi, nulladimeno il parroco non può lasciar la parrocchia anche per i due mesi, quantunque avesse giusta causa, senza che il vescovo approvi la causa, ed anche approvi (ciò che più importa) il sostituto che lascia (3). Del resto se mai occorresse qualche necessità di partire, che non ammettesse dimora, allora ben si permette al parroco di andare, purchè sia per bre-

(1) Lib. 4. n. 127. Dub. 3.
(2) Lib. 4. cit. n. 127. Dub. 2.
(3) Vide lib. 4. n. 123. Dub. 2.

ve tempo, e lasci un vicario idoneo: così comunemente i DD. con un Decreto della S. C. Dee non però allora il parroco fare inteso almeno il vescovo di questa sua assenza, acciocchè almeno ne ottenga la licenza per l' altro tempo che dovesse trattenersi fuori, sempre che non fosse già in breve per ritornare. Inoltre una tale assenza bene ammette parvità di materia, come comunemente dicono *Castr. Anacl. Ronc. Barb. Holzm. ec.* Alcuni poi dicono esser parva materia lo spazio d' una sola settimana; molti altri anche di due, come *Tournely*, *Cabass. Sanch. Regin. ec.* (sempre s' intende con lasciare il sostituto). Ma nel Sinodo Romano sotto Benedetto XIII. (*tit. 25. c. 6.*) fu proibito a' parrochi star lontani dalla loro cura oltre due giorni senza licenza del vescovo, o del suo vicario: sento non però comunemente dire da' dotti, che tal Sinodo non è stato ricevuto nel nostro regno. *La-Croix* scusa dalla colpa grave il parroco che sta assente per soli due mesi senza licenza, ma con causa, e senza grave danno delle pecorelle, dicendo, che tale spazio già dal Concilio non si considera per grave, e cita *Navarro*, *Bonac. Barbosa*, ed altri. Ma a quest' opinione io non so accordarmi, mentre il Concilio (come si è detto) vuole che in tale assenza il vescovo approvi non solo la causa, ma anche il sostituto per il pericolo che può esservi, che un mal sostituto possa fare gran danno restando per lo spazio di due mesi (1).

18. Si domanda per 1. In qual luogo debbano risedere i pastori? Il papa, e i cardinali in Roma. Il vescovo, come dicono *Fagnano*, i *Salmat. ec.*, dee risedere nella sua Cattedrale; ma noi diciamo con *Cabass. Bonac.* ed *Holzm* che può risedere in qualunque luogo della sua Diocesi; e ciò oggi non dee porsi più in dubbio, mentre Benedetto XIV. nella Bolla, *Ubi primum*, dell' anno 1740. ha dichiarato: *Personalem in Ecclesia vestra, vel Dioecesi, servetis residentiam;* confermando per altro il Tridentino, dove si disse: *Obligari ad personalem in sua Ecclesia, vel Dioecesi residentiam.* Il parroco poi deve abitare nella casa della sua Chiesa, se vi sia: e se no, in altra casa che stia dentro i limiti della parrocchia, almeno moralmente, donde comodamente esso possa andare a servir la sua Chiesa, e dove i suoi sudditi all' incontro possano facilmente a lui ricorrere per i Sacramenti. Pertanto dicono *Bonac.* ed i *Salm.* che non si giudica risedere quel parroco che abitasse lungi dalla parrocchia per tre miglia, ed anche per due, come ragionevolmente dice *La-Croix;* anzi non senza ragione aggiunge il medesimo con quattro altri autori, che non abbastanza risiede il parroco, sebbene stasse dentro i limiti della parrocchia, che abita in luogo, al quale non facilmente possono accorrere le sue pecorelle (1).

19. Si dimanda per 2. Come s' intendano le quattro cause descritte di sopra dal Tridentino? E I. Per *carità cristiana* s' intende, quando bisogna al pastore andare altrove per comporre gravi inimicizie, specialmente tra' potenti, o per liberare un' altra Chiesa dall' eresia, o da altre enormi scelleraggini. II. Per *necessità urgente* s' intende, se al pastore sovrasta in quel luogo un particolar pericolo di morte; e specialmente a rispetto de' parrochi decretò la S. C. che per tal causa può il parroco star assente dalla sua Chiesa per

(1) L. 4. v. Ceterum.

(1) Lib. 4. n. 124.

sei mesi, lasciandovi il vicario, e colla licenza del vescovo, la quale può prorogarsi per altro tempo; ma finito l' anno deve il medesimo indursi a rinunziar la parrocchia. Parlando poi del suddetto pericolo, non s' intende pericolo comune, come sarebbe di peste (secondo i DD. dicono comunemente, e la S. C. ancora l' ha dichiarato), d' incursione di nemici, o simili: ma s' intende pericolo particolare a riguardo d' esso parroco (o vescovo), per causa v. gr. de' suoi nemici, o dell' aria nociva alla sua infermità: purchè non sia infermità perpetua, e l' assenza non sia per nuocere gravemente alla greggia; altrimenti il pastore o dee risedere, o rinunziar la cura. Si osservi su di ciò quel che specialmente a rispetto de' vescovi sta determinato da Benedetto XIV. nella Bolla, *Ad universae*, data nel 1746.(1). III. Per *ubbidienza debita*, s' intende quando il parroco, o vescovo, sta assente per ubbidire al papa, o al suo ordinario per bene della Chiesa, o della repubblica, o per qualunque altra causa grave, come dice *Tournely*, purchè l' assenza sia breve, perchè s' è lunga si richiede la necessità del bene comune. E qui si avverta, che il vescovo non può tenere appresso di se un parroco per vicario, o visitatore, ec. come la S. C. ha dichiarato, eccetto che limitano *Castr. Barbos. Azor.* e *Vasq.*) se non vi fosse altri che potesse supplire: il che è caso molto raro. IV. Per *utilità evidente* della Chiesa o della repubblica: s' intende, quando occorre star assente il pastore o per assistere a' sinodi, o per difendere se, o i suoi, o la Chiesa appresso la Corte regia in negozio grave, come dicono *Soto*, *Bonac. Vasq. Ronc.* e *Salm.* con una Decisione della Rota Rom. E ciò sempre s' intende con licenza, e purchè non vi sia altri che possa assistervi. E Benedetto XIV. dice nella citata Bolla, che trattandosi di lite della propria famiglia, non si concederà a' vescovi altra licenza che i soli mesi conciliari (1).

20. Si dimanda per 3. Se la licenza che deve ottenere il parroco vaglia, s' è data solamente a voce? L' affermano *Lessio*, ed altri, mentre dicono che la scrittura solamente si richiede in quanto al foro, ma non in quanto al valore. All' incontro lo negano *Sanch.* e *Castr.* dicendo, che dal Concilio si ricerca la licenza *in scriptis pro forma*, come parlano, altrimenti non ha valore. Ma perchè ciò non costa, stimano *Viva*, e *La-Croix* ben esser probabile l' opinione di *Lessio*. Anzi *Coninc.* e *Regin.* ammettono anche la licenza tacita del vescovo col consenso *de praesenti*. Aggiunge il *P. Mazz.* che basta ancora la licenza presunta *de futuro*, ossia interpretativa: ma *La Croix* dice che questa da niuno si ammette, e la S. C. ha dichiarato che la detta licenza dev' essere propriamente espressa (2).

21. Si dimanda per 4. Se il parroco (o vescovo) sia obbligato alla restituzione de' frutti, stando fuori senza licenza, ma con causa certamente giusta? dice il P. *Viva* (3), che il parroco allora peccherebbe contro il *gius* positivo, ma non contro il naturale: dal che n' inferisce, che non sarebbe obbligato a restituire i frutti se non dopo la sentenza. Ma a quest' opinione non so accordarmi, mentre vuole il Concilio a rispetto de' parrochi, che per il tempo dell' assenza (come si è detto di sopra)

(1) N. 125. v. Sic pariter.

(1) Lib. 4. n. 123.
(2) Lib. 4. n. 123. Dub. 1.
(3) Opusc. 3. Q. 3. art. 3. § 7.

non solo sia approvata la causa, ma anche il sostituto che si lascia. E già a rispetto de' vescovi ha dichiarato Benedetto XIV (come si è detto al *n.* 16.), che son compresi sotto il nome di trasgressori quei che lasciano le loro Diocesi *praeter tres menses absque legitima causa, et expressa Pontificis licentia.* E si avverta che i trasgressori, secondo il Concilio, e la Bolla di Benedetto, in pena, non solo son condannati alla restituzione de' frutti, ma anche a non acquistarli, *non facere fructus suos*, come ivi si dice. Onde anche per la legge positiva, par che sian tenuti alla restituzione dei frutti, poichè delinquendo nel lasciar la Chiesa senza licenza, non acquistano i frutti (1). Almeno, dico, è dubbio, se in tal caso possa il pastore far suoi i detti frutti; ed in dubbio del giusto titolo, niuno può acquistare legittimamente il dominio delle cose; come si dirà al cap. X. n. 42. parlando de' contratti (2). Del resto non saprei poi condannare alla restituzione quel Parroco, che partisse con causa evidentemente giusta, e lasciasse il suo economo che fosse stato già approvato dal vescovo, e che stasse attualmente servendo la parrocchia.

22. Si dimanda per 5. Se il pastore, mancando alla residenza, sia tenuto a restituire tutti i frutti corrispondenti al tempo dell'assenza? L'afferma *Navarro*, poichè il Concilio obbliga indefinitamente alla restituzione. Nulladimeno probabilmente dicono *Barbosa*, *Bonac.* e *Viva* con *Vasq.* e colla comune come asserisce, esser obbligato a quella sola parte che corrisponde ai pesi della residenza; mentre i frutti, non solo si danno per questi pesi, ma anche per gli altri delle Ore canoniche, della Messa, ec. Onde non avendo il Concilio espresso il contrario, si presume essersi in ciò rimesso alla ragion naturale, che detta non doversi privare di tutta la mercede chi adempie già parte dei pesi assunti (1).

23. Si dimanda per 6. A chi debbano restituirsi i frutti da' pastori non risedenti? Gli altri beneficiati, se omettono di recitare l'Uffizio, possono far la restituzione de' frutti a' poveri di qualunque luogo (oppure alla fabbrica della Chiesa, o della casa del benefizio); ma i pastori mancando alla residenza, come ha ordinato il Trident. *sess.* 23. *c.* 1. debbono applicarli senza meno *fabricae Ecclesiarum, vel pauperibus loci.* Nè basta applicarli all'anime del Purgatorio del paese con Messe, o altri suffragi, perchè in verità l'anime de' defunti non posson dirsi più esser di quel paese. Dice nonperò il *P. Viva*, con *Lessio*, che ben potrebbe il curato applicare a se stesso i suddetti frutti, se fosse veramente povero; purchè non lo facesse in frode, cioè se mancasse alla residenza con quest'animo di applicare poi a se la restituzione, *fraus enim nulli patrocinari debet.* Inoltre, potrebbe il curato ritenere i frutti, se i poveri stessi ce gli donassero; ma dopo che quelli gli avessero già ricevuti, poichè prima i poveri non posson donarli, mentr'essi non acquistano assoluto dominio di tali frutti, se non dopo la tradizione loro fatta (2).

24. Per II. Sono obbligati i parrochi, o altri curati ad amministrare i Sacramenti per se stessi. In quanto al Sacramento della Penitenza, è tenuto il parroco ad amministrarlo

(1) L. 4. n. 127.
(2) Vide l. 3. n. 660. et n. 761.

(1) L. 4. n. 227 Dub. 4.
(2) L. 4. n. 128.

non solo in tempo del precetto, e ne' casi di grave necessità; ma quante volte (come dicono comunemente *Lugo*, *Suar.* *Azor.* *Busemb.* *Salm.* *Holz.* *ec.* contro *Silvest.* ed altri pochi) i penitenti vogliono confessarsi anche per mera divozione; se non fosse (come giustamente limita *Aversa*) che quelli intempestivamente o troppo frequentemente volessero esser intesi, oppure se vi fosssero già altri confessori, ed esso parroco stasse legittimamente impedito (1). Onde dicono *La Croix*, *Gobato*, *Conc.* e i *Salm.* che pecca quel parroco che si rende tardo e difficile a sentir le confessioni, specialmente se è chiamato dagl' infermi. a' quali ordinò S. Carlo Borromeo, che i parrochi accorressero subito, ed in qualsivoglia ora. Se nonperò negasse il curato per una o due volte di sentire alcuno, fuori di necessità. dicono probabilmente *Suarez* e *La-Croix* con *Arriaga* (contro *Bonac.*) che non peccherebbe gravemente, purchè non vi fosse qualche occasione urgente, per esempio di Giubbileo, o d' una festa solenne, come limita *Aversa* (2). Se poi il parroco tenesse già l' economo approvato dal vescovo, non è obbligato a sentir le confessioni con tanto rigore; ma avverta ch' egli è tenuto ad accertarsi, che l' economo sia idoneo, così in quanto alla scienza, come in quanto a' costumi. altrimenti egli dovrà dar conto a Dio di tutti gli sconcerti che avverranno o per l' ignoranza, o per i mali portamenti di colui. Sarà sempre espediente poi (notiamo qui di passaggio), che di quando in quando il parroco faccia venire nel paese confessori forestieri per l' anime vereconde, specialmente se ivi non suol venirvi il predicatore quaresimale a confessarvi.

(1) Vid. l. 6. n. 58. et n. 623.
(2) Lib. 6. cit. n. 623.

25. In quanto alla Comunione, parimente dicono comunemente i dottori esser il parroco obbligato a somministrarla, sempre che ragionevolmente, ed opportunamente ne è richiesto, mentre il pastore non solo dee provvedere che le pecorelle adempiano i precetti, ma ancora abbiano quegli aiuti che giovano al lor profitto. Quindi si ordinò con Decreto della S. C. nel 1679 approvato da Innoc. XI che i pastori (vescovi, o parrochi) benchè possano per giuste cause tassar le Comunioni ad un suddito in particolare, non posson però prescrivere i giorni della Comunione per tutti in generale, ma debbono in ciò rimettersi all' arbitrio de' confessori (1). Circa poi il Viatico, quando possa e debba darsi, si osservi quel che si dirà in fine della parte II. nell' Appendice II dell' assistenza a' moribondi al cap. IV.

26. È obbligato ancora il parroco a far prendere la Comunione di precetto a' fanciulli, quando ne son capaci, cioè (ordinariamente parlando) nell' età degli anni dieci, sino ai dodici, come dicono *Lugo*, *Castropalao*, *Salmatic.* *Dicastillo*, *ec.* o almeno fino ai quattordici, come dicono *Suarez*, *Laym.* *Wigandt*, *Antoine*, e *La-Croix.* Ma S. Carlo Borromeo nel nono Sinodo Dioc. ordinò a' suoi parrochi, che abilitassero alla Comunione tutti i figliuoli giunti già al 10 anno; e certi parrochi poi fan difficoltà di dare ad essi la Comunione anche nel duodecimo anno; ma perchè? per non prendersi l' incomodo d' istruirli. Oh quanti parrochi trascurano questa obbligazione, la quale certamente non può dirsi leggiera.

27. Per 3. In quanto all' Estrema Unzione, sono i parrochi tenuti sotto

(1) Lib. 6. n. 253. et 254.

colpa grave a darla a chi la domanda. Ed avvertano quel che dice il Catechismo Romano (*part. 2. c. 6. n. 9*): *Gravissime peccant qui illud tempus Ægrotos. ungendi observare solent cum jam omni salutis spes amissa, vita et sensibus carere incipiant.*

28. Se poi in tempo di peste sian tenuti i parrochi a risedere, e ad amministrare i Sacramenti con pericolo della vita? In quanto alla residenza comunemente insegnano i DD. essere a quella obbligati con *S. Tommaso* il quale dice (1): *Ubi salus subditorum exigit pastoris praesentiam, non debet pastor gregem deserere propter aliquod periculum imminens.* Il S. Dottore non però n'eccettua il caso, quando il pastore possa bastantemente provvedere per altri, ma non parla in tempo di peste. Del resto abbiamo presso *Fagnano* (2), che Gregorio XIII. dichiarò che in tempo di peste senza meno son tenuti i parrochi alla residenza, e con altro Decreto (come porta lo stesso *Fagnano* nel luogo citato) dichiarò essere obbligati a risedere anche i vescovi, potendo per altro (come disse) star essi ne' luoghi più sicuri della diocesi, e di là provvedere a'bisogni. In quanto poi a'Sacramenti, approvando il Decreto della S. C. del Concilio nel 1576. dichiarò: *Parochus suis parochianis peste laborantibus teneri ministrare dumtaxat Sacramenta ad salutem necessaria, nempe Baptismum, et Poenitentiam.* Avendo dunque detto *dumtaxat*, dichiarò essere esenti i parrochi dall' obbligo di dar la Comunione, e l'Estrema Unzione agli appestati. Anzi soggiunse, che gli stessi Sacramenti del Battesimo e Penitenza possano i parrochi amministrarli per altri idonei, riserbandosi essi le Confessioni de' sani, i quali altrimenti gli fuggirebbero, se li vedessero accostare agli ammorbati (1). Avvertono non però *Suar. Holz. Conc. Castr. Sporer*, ed altri comunemente, che se l'appestato (s'intende stando fuori de' sensi) da lungo tempo non si fosse confessato, e probabilmente il parroco stimasse star quegli in peccato mortale, allora è obbligato anche con pericolo della vita a dargli l'Estrema Unzione (2).

29. Per III. I parrochi o altri curati, secolari o regolari (e tanto più i vescovi) son tenuti ad orare, ed a celebrar la Messa non solo, acciocchè il popolo l'ascolti, ma per applicarla a suo benefizio in tutte le Domeniche e feste, come ultimamente ha determinato Benedetto XIV. nella sua Bolla, *cum semper*, nel 1744, dichiarando, che ciò corre, quantunque alcun curato non avesse la congrua (*licet*, dice la Bolla, *congruis reditibus dest tuatur*), e quantunque vi fosse in alcun luogo consuetudine immemorabile in contrario: e se la parrocchia fosse vacante, ha data la facoltà al vescovo di assegnare all'economo una congrua porzione de' frutti, affinchè parimente egli possa nelle feste celebrare pel popolo. Ha concesso poi a' vescovi il poter dispensare con alcun parroco, il quale altrimenti non potesse vivere, che possa applicare le Messe per coloro che dan la limosina, e le vogliono nelle feste, ma col peso di supplirle appresso ne' giorni feriali. All'incontro ha dichiarato, che sebbene alcun parroco avesse rendite pingui, non è

(1) 2. 2. q. 185. art. 5.
(2) In cap. Clericos de Cler. non resid. n. 38.

(1) Vide Lib. 6. n. 233.
(2) Lib. 6. n. 729.

tenuto poi a celebrare pel popolo nelle ferie. Di più nella Bolla ha dichiarato, che la Messa conventuale che si canta ogni giorno dal clero nelle Chiese, debbasi applicare per i benefattori in genere di ciascuna Chiesa (1).

30. Per IV. I parrochi (e tanto più i vescovi) sono obbligati, anche con pericolo della vita, a correggere i sudditi che stanno in peccato mortale, o in prossimo pericolo di cadervi: e non solo nella loro estrema necessità, ma anche nella grave, sempre che vi è speranza di emenda: così comunemente insegnano *Suar. Bonac. Val. Conich. Viva*, i *Salm. ec.* con *S. Tommaso* 2. 2. *q.* 185. *artic.* 5. (2). Ed aggiungono con *Gaet. Sanch. Castrop. Diana, Roncaglia, Holz.* ed altri comunissimamente (contro alcuni pochi) essere a ciò tenuti i pastori non solo per carità, ma anche per giustizia; poichè a tal fine ricevono dalla comunità lo stipendio, acciocchè essi procurino per quanto possono d'impedire i vizi di ciascheduna lor pecorella, e perciò mancando eglino gravemente a tal obbligo di giustizia, restano obbligati anche alla restituzione de' frutti (3).

31. E quando vi è qualche scandalo di persona potente, al quale il parroco non potesse rimediare, dev' egli darne parte al vescovo, acciocchè vi provveda. E se mai il vescovo fosse in ciò imprudentemente trascurato, deve il parroco ricorrere alla podestà secolare, se il suddito è laico, o prendere altri mezzi che possano giovare, e non dee tralasciarli per qualunque rispetto o timore. Insomma dice il Vangelo, che il pastore è tenuto a dar la vita per la salute delle sue pecorelle. Quando nel paese vi fossero sconcerti notabili, a cui non si trovi rimedio, il parroco è obbligato adoprarsi, per farvi venire la Missione. (Quel parroco, che non ama la Missione, dà gran sospetto de' suoi portamenti; i buoni parrochi non lasciano di procurarla almeno ogni quattro, o cinque anni). Quando finalmente egli non avesse più che fare per dar riparo al male, sebbene generalmente parlando non v' è obbligo preciso di far la correzione, quando non v' è speranza di profitto, nulladimeno il parroco non dee lasciare di farla, ed anche di ripeterla di tempo in tempo a' peccatori ostinati: almeno in caso, che non vi sia pericolo di riceverne grave danno; servirà almeno quella correzione, affinchè esso parroco non perda il concetto appresso gli altri sudditi, in vedere coloro che lo scandalo persevera, e il pastore dorme; inoltre servirà la correzione, acciocchè gli altri non ne prendano esempio a marcire ne' peccati, senz' avere chi gli riprenda, e rimproveri.

32. E non solo il pastore è obbligato a impedire i peccati, e gli scandali già principiati, ma ancora quelli che possono facilmente avvenire in appresso. Tra l' altre cose specialmente deve impedire, che gli sposi entrino in casa delle spose, poichè quantunque a principio non v' entrassero con mal fine, nondimeno l' esperienza fa vedere che in tal occasione quasi tutti questi sposi poi cadono in peccato, e traggono seco ancora i padri e le madri, che loro permettono di conversar colle spose. Onde deve il parroco cercare in tutt'i modi d' impedire la ruina spirituale per ciò di due famiglie; la quale ruina durerà sin che non si faccia il matrimonio, specialmente se si son fatti già gli sponsali. E perciò dovrebbe attendere ogni parroco a non prendere le parole degli sposi, se

(1) L. 3. n. 359. et vide etiam l. 6. n. 325. Qu. II.
(2) Vide l. 3. n. 360. vers. Parochi.
(3) Lib. 3. vers. Sed dub. 1.

non poco tempo prima di farsi le nozze, sperimentandosi che fatti gli sponsali, tutto quel tempo prima delle nozze è tempo di peccati.

33. Inoltre deve impedire il parroco appresso il vescovo, che si dia l'abito chericale a que' giovani, o figliuoli, che ne' costumi non dan buon esempio, o almeno non dan segno d'indole ecclesiastica; poichè se egli tace, e lascia a costoro porsi la sottana, quelli poi avvezzati alla vita oziosa, e vergognandosi di spogliarsi, con tutta la mala vita, o *per fas* o *per nefas*, procureranno di ordinarsi, e riusciranno di ruina al paese: alla quale in principio avrebbe potuto il parroco rimediare, ma appresso non potrà più ripararci. E que' cherici, che già si trovan preso l'abito, procuri almeno d'istruirli, e indirizzarli per la vita divota, acciocchè riescano buoni ecclesiastici. Or quale conto poi avran da render a Dio que' parrochi, che fan le fedi agli ordinandi della frequenza de' Sacramenti, e de' buoni costumi, sapendo ch'eglino non han frequentati i Sacramenti, nè han dato buon esempio, ma più presto scandalo? Qual miseria è il vedere cherici, che appena si saran confessati e comunicati due o tre volte l'anno, e poi portano la fede del parroco d'aver fatta la Comunione in ogni settimana, o due volte il mese? Tali parrochi che fanno queste fedi, bisogna dire che abbiano perduta la fede, poichè certamente di tutti i peccati che cometteranno codesti talmente ordinati senza vocazione, e di tutti gli altri de' quali saran causa, il parroco n'avrà da render conto a Dio: giacchè i vescovi in ciò de' parrochi si fidano. Ma i vescovi più accorti non si fidano della fede de' parrochi in questa materia così importante, da cui dipende la salute de' popoli. Nè sarà scusato il parroco avanti Dio, se fa la fede per attestazione d'altri, se non istà più che certo di ciò che attesta nella fede circa i Sacramenti, ed i costumi.

34. Non solamente poi son tenuti i parrochi a correggere ed impedire i peccati, e gli scandali che vedono, ma ancora ad informarsi diligentemente per il paese, se v'è alcun suddito che sta in peccato, e non adempie la sua obbligazione: poichè al parroco sta commessa la salute di ciascuna sua pecorella; così insegnano comunemente i DD. *Gaetano*, *Laym.* *Soto*, *Salmatic.* ed altri con *S. Tommaso* (1), il quale dice: *Qui habet specialem curam alterius, debet eum quaerere ad hoc, ut corrigat de peccato* (2). Specialmente deve il parroco invigilare, che i sudditi adempiscano tutti il precetto pasquale, senza eccezione di persone; e perciò stia avvertito a non fidare le cartelle della Comunione a qualunque cherico. Terminato poi il tempo del precetto, dev'informarsi diligentemente, se alcuno non l'ha adempito (3); e dee correggerlo, e se non giova la correzione, darne subito parte al vescovo, affinchè proceda alla scomunica. Ciò ben lo fanno alcuni parrochi colle persone di bassa condizione, ma con altri di riguardo ne fan di meno, e dormono. Quanti di costoro se ne trovano nelle Missioni, che per molti anni avran lasciato di fare il precetto, e il parroco non gli avrà detta neppure una parola di ammonizione! Poveri parrochi! e povere pecorelle che hanno tali pastori! Di più, quando si fa alcun matrimonio, son obbligati i parrochi a far diligenza, per vedere se vi è qualche impedimento; e se giudica-

(1) 2. 2. q. 15. art. 1.
(2) Vede l. 3. n. 360. Dub. II.
(3) Barbosa de Offic. Par. c. 2. n. 7. et Segneri Paroch. instruct. n. 23.

no probabilmente esservi, son tenuti a negar la loro assistenza, e vietare le nozze, finchè almeno dall'ordinario non si decida ciò che si ha da fare, come dicono comunemente *Sanchez*, *La-Croix*, *Ledesma*, *Vega*, ed altri con *Lugo*, il quale aggiugne con *Coninch.* che se l'ordinario sa con certezza qualche impedimento occulto, dee proibire il matrimonio, ancorchè lo sappia per privata scienza, e non possa provarlo (1).

35. Per V. I parrochi sono obbligati all'istruzione, ed alla predica. In quanto all'Istruzione, debbono essi istruire le loro pecorelle a sapere, e credere i misteri della Fede, e le cose necessarie alla salute, come sono per 1. i quattro misteri principali, cioè che vi è un solo Dio, e che questo Dio è onnipotente, sapientissimo, Creatore, e Signore del tutto, misericordioso, ed amabile più d'ogni bene; specialmente che sia giusto rimuneratore de' buoni, e de' cattivi: di più il mistero della SS. Trinità, e dell'Incarnazione e morte di Gesù Cristo. Per 2. i Sacramenti necessari, come Battesimo, Eucaristia e Penitenza; e gli altri almeno quando si han da prendere: e le disposizioni necessarie per ricevere questi Sacramenti. Per 3. gli articoli del Credo, e fra questi specialmente la verginità di Maria Santissima, l'Ascensione di Gesù alla destra del Padre, cioè ch'egli in Cielo sta in gloria uguale al padre; la risurrezione de' corpi nel Giudizio finale che si farà da Gesù Cristo: l'unità della Chiesa romana, in cui solamente si trova la salute; e finalmente l'eternità del Paradiso, e dell'Inferno: le quali cose ciascun fedele per precetto grave è obbligato a sapere. Per 4. i comandamenti del Decalogo e della Chiesa. Per 5. il *Pater noster*, e l'*Ave Maria*, e gli atti di fede, speranza, amore, e contrizione. Ora conforme pecca gravemente chi trascura di saper queste cose (e di saperle non solo in quanto ai nomi, ma ancora in quanto al senso), così anche gravemente pecca il parroco, come dicono comunemente i dottori, se per se, o per altri idonei (stando egli legittimamente impedito, come dice il Concilio di Trento *Sess.* 5. *c.* 2.) tralascia d'insegnare almeno in sostanza a' suoi sudditi, fanciulli, o adulti, che non le sanno. Ond'è che quando egli vede che i padri, o padroni non mandano i loro figli, o garzoni alla Dottrina, è obbligato a prendervi i dovuti espedienti col vescovo, il quale, come dicesi nel Tridentino *Sess.* 24. *cap.* 4. può costringere i padri anche con censure ecclesiastiche. I buoni parrochi tengono la nota de' figliuoli per sapere chi manca. Anzi dice *La-Croix l.* 2. *q.* 146. e *l.* 3. *p.* 1. *num.* 767. che se vi sono persone ignoranti che non possono venire alla Chiesa, per dover custodire le case, o le greggie, stando questi in grave necessità spirituale, deve il parroco andar privatamente ad istruirli *cum quantocumque suo incommodo*, come parla il detto autore. Almeno diciamo quando ciò dovesse riuscirgli troppo difficile per la numerosità di questi ignoranti, procuri almeno d'esaminarli ed istruirli nel tempo del precetto pasquale, oppure quando vengono a domandar le fedi per cresimarsi, o accasarsi. È di bene ancora che il parroco esplori i maestri, e le maestre, acciocchè possano ben'insegnare a' figliuoli e figliuole la Dottrina ed i mezzi per vivere nel timore di Dio.

36. In quanto poi alla predica,

(1) Vide l. 6. n. 54.

il parroco è obligato a predicare in tutte le Domeniche, come ha ordinato il Tridentino *Sess. 5. c. 2. de Ref.* (del che vedasi ciò che si disse al *cap. VI. num. 5.* parlando del terzo precetto). Ma qui avvertasi che il Concilio, non solo ha imposto a' parrochi il pascere le loro greggi colla Divina Parola, ma anche il pascerle secondo la di loro capacità, facendo sermoni facili, affinchè intendano quel che si predica; poichè essendo vero che la Fede, come si sparge, così si conserva per mezzo della predicazione, *Fides ex auditu*, poco gioveranno a' popoli quelle prediche, che non saranno conformi al modo, con cui predicò Gesù Cristo, ed i Santi Apostoli, i quali predicarono *non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus, et veritatis*, come dice S. Paolo. E perciò con ragione il V. P. M. Avila chiamava non ministri, ma traditori di Gesù Cristo quei che predicano con vanità, per esser lodati, e il P. Gaspare Sanzio, dice, che costoro sono i maggiori persecutori della Chiesa; mentre col predicare così, son cagione che si perdano molte anime, le quali colle prediche all'apostolica si salverebbero. Le parole vane, i periodi sonanti, le descrizioni inutili, dicea S. Francesco di Sales, sono la peste della predica, il cui unico intento dev'essere il muovere al bene la volontà degli uditori, e non già il pascere inutilmente l'intelletto; come già coll'esperienza si vede, che con tal sorta di predicar fiorito l'anime non murano vita, perchè Iddio colla vanità non vi concorre. E ciò vaglia detto per tutti i predicatori che predicano con vanità, ma specialmente per i parrochi, a cui il Tridentino nel luogo citato prescrive: *Archipresbyteri quoque, plebani, et quicumque curam animarum obtinent, per se vel alios idoneos, si legitime impediti fuerint, diebus saltem Dominicis et festis solemnibus plebes sibi commissas pro sua et eorum capacitate pascant salutaribus verbis.* Notisi quel *pro eorum capacitate*, onde certamente contravvengono al Concilio que' pastori che predicano alto, oltre la capacità del popolo che sente.

37. Qui giova ancor avvertire alcune cose più importanti, che il parroco predicando dee più spesso inculcare al suo popolo. E per 1. che per l'emenda non basta proponere di fuggire il peccato, ma bisogna anche fuggire l'occasione del peccato. E parlando degli sposi che praticano nelle case delle spose, dica che così eglino, come i loro genitori che ciò permettono, non potranno essere assoluti, se non tolgono la suddetta occasione. Per 2. insista cogli uomini, che non vadano alle taverne, dimostrando loro i molti peccati, ch'ivi oltre l'ubriachezze soglion commettersi di bestemmie, di risse, di scandali, di oscenità, discordie colla casa, defraudamenti del vitto alla famiglia, ec. Per 3. predichi spesso, e gridi contro il vizio ch'è generale (specialmente ne' villaggi) di parlar disonesto nelle campagne, e nelle botteghe; tanto più se si parla innanzi a figliuoli, a zittelle, e persone di diverso sesso; per tali discorsi quanti giovani si perdono! Ed avverta in ciò i padri, i padroni, ed i maestri di bottega, che stiano attenti a correggere e castigare i loro figli, o garzoni che parlano così, specialmente in tempo di vendemmia. Per 4. insista a dimostrare l'enormità del sacrilegio che commettono quei che si confessano e comunicano, lasciando qualche peccato grave per vergogna; ed affine di mettere orrore a questo gran

male, procuri spesso di narrare qualche esempio terribile di coloro che han fatte Confessioni sacrileghe per rossore, e poi han fatta cattiva fine; e può servirsi in ciò specialmente del librettino del P. Vega, intitolato *Casi della Confessione*, ec.

38. Per 5. insinui spesso la necessità del dolore e proposito nelle Confessioni, anche de' peccati veniali, esortando che niuno vada a prendersi l'assoluzione, se non ha vero pentimento almeno d'alcun peccato veniale di quelli che si confessa, oppure se non mette la materia certa, cioè qualche peccato della vita passata, di cui n'abbia veramente il dolore necessario per la validità della Confessione. E perchè i rozzi poco intendano come dev' essere questo dolore, dichiari spesso che ogni penitente per confessarsi validamente (o il dolore sia di contrizione, o d'attrizione) deve avere un tal dispiacere del suo peccato, che l'odj ed abborrisca sopra ogni male.

39. Per 6. esorti che negli adiramenti, in vece di bestemmiare, o mandare imprecazioni, si avvezzino a dire: *mannaggia il peccato mio*, *mannaggia il Demonio*, oppure *Madonna aiutami*, *Signore dammi pazienza*. Per 7. ponga orrore alle superstizioni, o sieno vane osservanze che si adoprano dalla gente per guarire i morbi, e per conoscere i ladri, ec. Per 8. inculchi a' padri e madri, che castighino i loro figli, specialmente quando son piccoli, allorchè bestemmiano, o rubano, ec. Di più che attendano a vedere ed informarsi con chi conversano, e loro proibischino di praticare con mali compagni, e con persone di diverso sesso. Di più che non tengano i figli nel loro letto, o troppo piccioli per il timore di soffocarli, o troppo grandi (come se han già passati i sei anni) per non dar loro qualche scandalo; e tanto meno facciano dormire insieme figliuoli maschi e femmine.

40. Per 9. esorti continuamente i suoi uditori nelle tentazioni interne (specialmente d'impurità) a discacciarle con invocare i SS. Nomi di Gesù e di Maria: questo è un gran rimedio contro le tentazioni. Per 10. insista continuamente ad esortare, che se alcuno cade in peccato mortale, subito faccia un atto di Contrizione, per ricuperare la grazia perduta, col proposito di confessarsi quanto più presto può; e tolga loro l'inganno del Demonio, che tanto Dio perdona un peccato, quanto due, potendo essere che il Signore al primo peccato gli aspetti, ed al secondo gli abbandoni.

41. Per 11. insegni gli atti che ciascuno dee far la mattina in alzarsi, di ringraziamento, d'offerta, e preghiera, con dire tre *Ave* a Maria SS. e con proporre d'evitare ogni peccato, e specialmente quello in cui più spesso è solito cadere, pregando la Divina Madre che ne lo liberi; ed esorti tutte le madri, che ciò lo facciano praticare ogni mattina da'loro figli. Predichi di più che i genitori sono obbligati a far frequentare i Sacramenti da' figli, poichè non frequentandoli, facilmente caderanno in disgrazia di Dio, ed a questo danno debbono i padri provvedere. Dica ancora ch'essi peccano se senza giusta causa impediscono i matrimoni a' figli, o di farsi religiosi, o li costringono ad accasarsi contro la loro volontà, come all'incontro peccano i figli che fan matrimoni contro il giusto volere de' loro genitori; vedi quel che si dirà parlando degli sponsali.

42. Per 12. essendo vero, come di sopra s'è detto, che il parroco è tenuto non solo ad impedire il

male, ma anche a promuovere il bene, esorti il popolo alla visita quotidiana del SS. Sacramento, ed a qualche Immagine di Maria Santissima. Questa visita potrà farla egli in comune col suo popolo nella sera, destinando l'ora al popolo più comoda; come già si pratica in molti paesi. E dica che quelli che non possono venire alla Chiesa, se la facciano almeno dalla casa. Sopra tutto insinui la frequenza della Congregazione agli uomini, e della Comunione a tutti col dovuto apparecchio, e ringraziamento per mezzo degli atti di Fede, e d'amore, di offerta, e petizione, insegnando il modo pratico di fare questi atti.

43. Per 13. procuri spesso di affezionare la gente alla divozione di Maria SS. insinuando quanto sia grande la potenza, e la misericordia di questa Divina Madre in aiutare i suoi divoti. Perciò insinui a dire il Rosario comune ogni giorno colla famiglia, a fare il digiuno il sabato, e le Novene nella festività della Madonna, ch'egli avviserà al popolo dall'Altare, ogni volta che viene qualche Novena. Ben sarebbe poi, che nel Sabato egli facesse un sermoncino, con raccontare qualche esempio della Beatissima Vergine, ed una volta l'anno facesse una Novena solenne della Madonna col sermone, ed esposizione del Venerabile, e perciò potrebbe avvalersi tra gli altri del libro che ho stampato col titolo, *Glorie di Maria*, dove troverà raccolta la materia, e gli esempi. Beato quel parroco che tiene infervorate le sue pecorelle nella divozione di Maria, poichè quelle coll'aiuto di Maria viveranno bene, ed egli avrà una grande avvocata in punto di morte.

44. Per ultimo insinui sopra tutto l'uso della preghiera, cioè di raccomandarsi spesso a Dio con domandargli specialmente la santa perseveranza per amore di Gesù e di Maria; dichiarando spesso che le divine Grazie, e specialmente il dono della perseveranza, non si ottengono se non si cercano: *Petite, et accipietis.* E pubblichi spesso quella gran promessa di Gesù Cristo, che quanto domanderemo al Padre in nome di lui, tutto il Padre ci donerà: *Amen amen dico vobis, si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis.* Joann. 16. 23. Insinui anche molto l'uso dell'orazione mentale, e procuri di farla in Chiesa col popolo ogni giorno, o almeno in tutte le feste, insegnando anche il modo di farla in casa. Il modo pratico poi di far l'orazione mentale si porrà in fine della seconda parte all'Appendice I. *Della guida dell'anime spirituali.* Ma qui mi si permetta un giusto sfogo. Gran miseria! Quanto son pochi quei parrochi, e quei confessori che si prendon la cura d'insinuare ai loro penitenti quest'esercizio sì importante dell'orazione mentale, o sia della meditazione, senza cui è molto difficile che l'anima perseveri in grazia di Dio, ed è poi impossibile che si ponga nella via della perfezione. Con un poco d'attenzione in ciò quante anime si vedrebbero infervorate nel Divino Amore! Ma chi non lo fa per non prendersi quel poco di fastidio: chi per non sentire il rimorso di consigliare agli altri quel ch'esso non pratica; in somma non si fa, perchè poco si ama Gesù Cristo. O se i parrochi, e confessori amassero assai Gesù Cristo, da quanti ancora lo farebbero amare e gli libererebbero dall'Inferno! Bisogna dunque pregare il Signore, che se vuol essere amato dalle anime, si faccia amare da' sacerdoti.

45. Oltre poi le mentovate obbligazioni che sono le principali, ne

ha altre ancora il parroco, che anche sono di molta importanza. Per 1. egli è obbligato a dar buon esempio. Il Pastore dev'essere quella lucerna *lucens, et ardens*, che si dice nel Vangelo, ardente di santo zelo nell'interno, e risplendente di buoni esempi nell'esterno. Altrimenti, egli può predicare ed esortare quanto vuole gli altri a camminare per la via delle virtù, se esso non ne dà prima l'esempio, i sudditi neppure crederanno quel che dice; poichè gli uomini *magis oculis quam auribus credunt*, come dice il Concilio Urcellense (*Tract. 3. de Off. Cler.*) Per 2. deve assistere con molta attenzione a' moribondi; e specialmente a' peccatori male abituati, i quali stanno in gran necessità di un'assistenza più speciale. È vero che il parroco può commettere questa assistenza anche ad altri sacerdoti, ma non dee fidarsi in ciò d'ogni sacerdote, poichè in tale occasione di assistere a' moribondi possono succedere scandali di molto danno. Per 3. è obbligato a soccorrere i poveri colle rendite della Parrocchia che gli sopravanzano; toltone per altro il sostentamento suo, ed anche dei suoi congiunti, se quelli sono veramente poveri. Si osservi in ciò quel che si dirà al cap. XIII nel *Punto* II. parlando de' beneficiati. Per 4. è obbligato ad esaminare diligentemente le levatrici, s'elle sanno ciò che bisogna per dare il Battesimo ai bambini in caso di necessità, come si ha nel Rituale Rom. *de Bapt. pueris*; poichè tal caso spesso può loro succedere, e perciò sono elle tenute sotto colpa grave a sapere amministrare il Battesimo, come dicono *S. Antonino, Regin. Aversa, ec.* (1). Inoltre deve il parroco osservare circa il Battesimo quel che ordina a' parrochi il Rituale Romano, cioè 1. che notino in libro a parte i nomi de' battezzati, e de' loro genitori, e patrini. 2. Che avvertano i patrini della cognazione contratta, e della loro obbligazione. 3. Che avvertano le madri e nutrici a non dormire co' bambini nel letto. Notano nondimeno in ciò *Barbosa*, *Anacl. Tournely*, ed altri comunemente, che cesserebbe tal obbligo, se cessasse ogni pericolo, v. g. se il letto fosse grande, e il bambino altrimenti non potesse quietarsi per il freddo, e la donna solesse nel sonno ben ritenere il suo sito (1).

46. In somma da' buoni parrochi dipende la bontà, e la salute dei popoli. Se in un paese v'è un buon parroco, si vedrà ivi divozione, frequenza de' Sacramenti, orazione mentale, e buon'esempio; se un mal parroco, si vedrà il paese pieno di vizi, e di scandali.

(1) Vide l. 7. n. 117. v. quoad.

§. II.

degli obblighi de' vescovi.

I. Dell' Ordinazione 47. *Gli ordinandi debbon provarsi nello spirito.* 48 *a* 51. *E nella dottrina.* 52. *del Seminario a tal fine.* 53. *II. Dell'* elezione *de' Parrochi.* 54. *Quali cose dee loro insinuare il vescovo. Si parla qui delle Congregazioni delle figliuole.* 55. *Dell'elezione de' Confessori. Qui si parla dell'accademie.* 56. *Delle Congregazioni particolari degli ecclesiastici.* 57. *Deve attendere alla celebrazione delle Messe.* 58. *III. Della* visita 59. *e* 60. *IV. Della* cura per le monache. 61. *V. Della* residenza 62. *VI. Della* correzione 63. *VII. Della* limosina 64. *Della Messa, dell'udienza, e*

(1) Vide l. 6. n. 170.

dell' esempio, specialmente circa la mansuetudine, povertà, orazione, ec. 65. *e* 66.

47. Il vescovo ha molte obbligazioni di più che non ha il parroco. Sopra tutto per I. circa le ordinazioni de' cherici ha obbligo di eleggere per ministri dell' Altare quei che ne son degni, e di escludere gl' indegni. Tremava S. Francesco di Sales, pensando a quest' obbligo; e perciò il Santo non ammetteva agli ordini alcuno che non era accompagnato dalla buona vita, non avendo in ciò riguardo nè a raccomandazione, nè a nobiltà, nè alla dottrina del soggetto; mentre la dottrina unita colla mala vita cagiona più danno, poich' ella dà allora più credito al vizio. Ond' era che pochi egli ne ordinava, conforme praticano tutti i buoni vescovi, giacchè in verità pochi sono quelli che si fan sacerdoti per vera vocazione, e per fine di dar gloria a Dio; e da ciò poi avviene, che pochi sacerdoti son quelli che riescono buoni, e di profitto all' anime. Diceva lo stesso Santo, che non son necessari alla Chiesa i molti sacerdoti, ma i buoni sacerdoti.

48. Due cose deve esaminare il vescovo di coloro che prendono gli ordini, lo spirito, e la dottrina. Circa lo spirito, e i costumi, poco va sicuro quel vescovo, che si contenta delle sole fedi fatte da' parrochi; queste per lo più da loro si fanno per rispetti umani. Nè può certamente contentarsi il vescovo della sola bontà negativa dell' ordinando, come dice *S. Tommaso*, cioè che non ne sappia cosa in contrario, ma bisogna, che ne sappia anche la bontà positiva, con averne notizie tali che diano bastanti indizi di aver colui vero spirito ecclesiastico. Dice S. Paolo (1. *ad Tim.* 3.) esser necessario che il sacerdote (che sotto nome di vescovo già s' intende da' SS. Padri, come da S. Ambrogio, S. Grisostomo, S. Tommaso, ed altri) non sia neofito, cioè secondo spiega l' Angelico, *non solum aetate, sed etiam perfectione*. Onde dice il Tridentino *Sess.* 23. *c.* 12. che quei soli debbono ammettersi agli ordini sacri, *quos probata vita senectus sit*, viene a dire che abbiano il buon abito, e sian vecchi nelle virtù, giusto quel della Sapienza: *Aetas senectutis vita immaculata* 4. 9. Sogliono pertanto i vescovi zelanti non firmare il memoriale di qualunque ordinando, se prima non hanno avuti di lui le informazioni segrete di più persone fedeli che conoscono il soggetto. Si noti ciò con attenzione, perchè questo è un gran mezzo, anzi necessario al vescovo per assicurare la sua coscienza nelle ordinazioni che fa. Da queste informazioni deve poi il vescovo accertarsi, se il cherico non solo non dà scandalo coi giuochi, colle insolenze, colle male conversazioni; ma di più se positivamente fa vita spirituale, frequentando le Chiese, l' Orazione, i Sacramenti; se vive ritirato, o almeno pratica con buoni compagni; se è applicato allo studio; se veste e parla con modestia, e cose simili. E se mai si sa qualche scandalo positivo di alcuno, allora non basta esigerne la prova ordinaria, ma bisogna osservarne l' emenda di più anni: essendovi allora ragionevol sospetto, che tutto sia finzione ciò che quegli fa, per giungere agli ordini.

49. Anticamente secondo la prima disciplina della Chiesa, a chi avea commesso un solo peccato mortale, non più si permetteva l' ascendere agli Ordini, come attestano S. Girolamo, S. Isidoro, ed altri. Indi dopo alcuni secoli erano almeno esclusi per

sempre quelli che fossero stati diffamati per qualche grave delitto. È vero, che oggidì questo rigore non è da per tutto in uso; nulladimeno è certo (come abbiam veduto di sopra) che non può ammettersi alcuno, che non sia provato nelle virtù, e specialmente nella continenza che debbono osservare gli ordinati *in sacris. Nullus ordinetur clericus, nisi probatus fuerit*; si dice nel *c. Nullus debet ad ministerium Altaris accedere, nisi cujus castitas ante susceptum ministerium fuerit approbata. Lib.* 1. *epist.* 42. E vuole il pontefice, che tale prova si abbia di molti anni, dicendo: *Ne unquam ii qui ordinati sunt pereant, prius aspiciatur si vita eorum continens ab annis plurimis fuit.* E questa prova anche la richiede il Tridentino *Sess.* 23. *cap.* 13. prescrivendo, che gli Ordini sacri non si diano se non a coloro, che sono *in minoribus ordinibus probati*, cioè esperimentati nella buona vita.

50. In somma non dee dubitarsi che il vescovo non può senza colpa grave ammettere agli Ordini sacri un indegno; ed indegno è chiunque non ha data bastante prova della sua bontà positiva. La ragione la dà *S. Tommaso*: Dice il Santo (1), che per l'Ordine sacro si richiede maggior santità, che per lo stato religioso, a riguardo de' sublimi offici che l'ordinato dev' esercitare, *quia per sacrum Ordinem deputatur ad dignissima ministeria.* E in altro luogo (2) dice l'Angelico: *Sicut illi qui Ordinem suscipiunt, super plebem constituuntur gradu Ordinis, ita et superiores sint merito sanctitatis.* Sicchè secondo S. Tommaso, conforme i chierici coll' Ordin sacro che ricevono vengon sublimati a grado superiore sopra il popolo cristiano, così debbono essi trovarsi superiori nel merito della santità. E perciò asserisce che han bisogno d' un tal grado di grazia acquistata (s' intende certamente della grazia, non *gratis data*, ma di quella che ci fa grati a Dio, perchè questa sola fa il merito della santità) la quale li rende degni d' essere annoverati tra' ministri di Gesù Cristo: *Et ideo praexigitur gratia, quae sufficiat ad hoc quod digne connumerentur in plebem Christi.* Quindi conclude il Santo, che non basta al vescovo ordinante, per dare ad alcuno l' Ordine sacro, il non sapere alcuna cosa di male, ma di più egli dev' esser certo della bontà dell'ordinando: *Sed amplius exigitur*, (parole del Santo) *ut secundum mensuram Ordinis injungendi habeatur certitudo de qualitate promovendorum.* E porta a tal proposito l'autorità di S. Dionigi, il quale dice, che niuno dee ardire di farsi ministro nelle cose Divine (qual' è il sacerdote), se non si vede per un lungo abito fatto simile a Dio: *In Divino omni non est audendum ducem fieri, nisi secundum omnem habitum suum factus sit Dei fermissimus, et Deo similissimus.*

51. Inoltre, conforme peccherebbe l'ordinando se non avendo la bontà positiva, cioè l'abito acquistato della buona vita, volesse prendere l'Ordine sacro, almeno per il gran pericolo a cui s'espone di non poter indi portare il peso che si assume, specialmente del celibato, senza la vocazione Divina, che certamente allora non può presumere d'avere; così tanto più peccherebbe il vescovo che l'ordinasse, senza almeno una precedente e lunga prova della sua mutazione. Dice S. Tommaso (1): *Or-*

(1) 2. 2. qu. 184. a. 6.
(2) Suppl. d. 36. a. 1. ad. 3.

(1) 2. 2 q. 199. a. 1.

dines sacri praeexigunt sanctitatem, unde pondus Ordinum imponendum parietibus jam per sanctitatem desiccatis. Adduce il S. Dottore la similitudine della fabbrica, e vuol dire, che conforme le mura frescamente fatte non possono sostenere un gran peso, così a coloro che da poco tempo han mutata vita, e non sono ancora purgati dal mal umore de'vizi, non dee darsi l'Ordine sacro che porta seco l'obbligo della perpetua continenza, e d'una vita esemplare, qual si conviene ad un ministro dell'Altare. Sicchè il vescovo, dando l'Ordine sacro ad un indegno, pecca per doppio titolo: pecca perchè manca al suo officio, e pecca perchè coopera a tutti i peccati che colui farà, e sarà causa di far fare agli altri. Questo appunto significò S. Paolo (1. *Tim.* 5. 22.) quando disse: *Nemini cito manus imposueris neque communicaveris peccatis alienis.* Sul quale testo disse poi S. Leone: *Quid est communicare peccatis alienis, nisi talem effici ordinantem, qualis ille est qui non meruit ordinari?*

52. Abbiam parlato dello spirito, parliamo ora della dottrina che si richiede in colui che pretende l'Ordine sacro. L'ignoranza negli ecclesiastici non solo fa gran danno ad essi, ma ancora agli altri; e il peggio si è che l'ignoranza ne' sacerdoti è un male senza rimedio, come dicea S. Francesco di Sales, o perchè si troveranno sempre incapaci, o almeno perchè difficilmente dopo preso il sacerdozio si potranno più costringere a studiare. Deve pertanto il vescovo sommamente attendere a vedere, se chi pretende l'Ordine è bene istruito, ed è ancora amante dello studio: mentre chi non ama lo studio, non sarà mai buono per la Chiesa, anzi sarà necessariamente cattivo, poichè (come si dice) l'ozio è il padre de'vizi. Pertanto non deve il prelato contentarsi del semplice esame, che ordinariamente suol farsi sui requisiti degli Ordini, e sopra altre cose triviali, che facilmente gli ordinandi imparano da qualche librucciuolo, ma dopo che sono ordinati, restano anche ignoranti come prima. Monsignor D. Fabrizio di Capua di fel. memor. arcivescovo di Salerno nelle sue Ordinazioni precisamente de'sacerdoti, faceva esaminare i suoi ordinandi sopra tutta la morale. So ancora che un altro prelato (monsignor Vigilante) facea esaminare anche i cherici sulla morale assegnando a ciascun Ordine i trattati che dovean sapere; sicchè giungendo al sacerdozio, ciascuno poi veniva ad esser bastantemente istruito a poter sentire le Confessioni. Volesse Dio che tutti i vescovi, e precisamente quei delle piccole diocesi, praticassero lo stesso, che non si sentirebbero poi piangere, come tanti se ne sentono, che non hanno a chi dare la Confessione. Ma dirà alcuno, che il Concilio di Trento non esige tanta scienza dagli ordinandi. Ma rispondo, che all'incontro non proibisce il Concilio al vescovo che l'esiga dagli ordinandi suoi, come ben lo può (secondo dicono i dottori), quando vede tale essere il bisogno della sua Diocesi. Ma parlando anche secondo il Tridentino, il Concilio *Sess.* 23. *cap.* 14. dice che gli ordinandi al sacerdozio *ad populum docendum . . . ac ad ministranda Sacramenta diligenti examine comprobentur.* Alle quali parole Innoc. XIII. nella Bolla *Apostolici Ministerii*, fatta per la Spagna, ed ampliata poi per tutta la Chiesa da Benedetto XIII. (come riferisce il cardinal Lambertini, poi Benedetto XIV. *Notif.* 2. 16. e 32.) non potè dar più benigna interpretazione, che gli ordinandi almeno sapessero di morale.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

52. A tal fine dee procurare il vescovo di tenere un seminario ben regolato, poichè da questo (imponendo che tutti quei, che vogliono prendere gli Ordini, vengano a starvi almeno per tre o quattro anni) eleggerà poi i parrochi, i confessori, e gli altri sacerdoti; e così potrà vedere ben coltivata la sua diocesi. Ho detto *un seminario ben regolato*, altrimenti il seminario recherebbe maggior ruina alla gioventù, ed alla diocesi. I giovani ch' entrano nel seminario (per quanta diligenza s'usi) non saranno tutti angioli, molti non vi portano lo spirito, ma ve l' hanno da acquistare. Or se il seminario è mal regolato, avverrà che anche quelli che vi entrano angioli, fra poco tempo infettati dagli altri diventeranno demoni, ed essi poi infetteranno co' loro vizi i loro paesi. Onde se il vescovo per mancanza di rendite, o per altro difetto non potesse avere al suo seminario buoni ministri, è obbligato a dismetterlo, se non vuol dar conto a Dio d' innumerabili peccati e scandali. Bisogna dunque che il seminario sia ben regolato, così circa lo spirito, come circa le scienze. Circa lo spirito bisogna per 1. che vi sieno le regole stabilite della meditazione, della Messa coll' uffizio della Madonna, della lezione spirituale, della visita al Sacramento, degli esami, del silenzio fuori del tempo delle ricreazioni: e ciò per ogni giorno. Di più della Confessione e Comunione ogni settimana, o almeno due volte il mese, facendovi andare buoni e pii confessori, ed anche altri straordinari più volte l'anno. Di più del giorno di ritiro spirituale in ogni mese, con un sermone fatto da qualche padre di spirito, e degli Esercizi spirituali in ogni anno. Bisognerebbe stabilire ancora, che i seminaristi in tempo delle ferie non vadino alle loro case, poichè allora (specialmente in tempo delle vendemmie) questi lasciano tutti gli esercizi spirituali, ed in quel mese o due che son fuori, perdono quanto han fatto, e rientrano in seminario pieni di peccati. Per 2. il vescovo dee procurare un buon rettore, che abbia zelo, e sperienza, e che sia sagace a sospettare d' ognuno, e d' ogni azione: e sia tenuto a girare per le camerate, ed a spiare i difetti, con interrogarne spesso i prefetti, ed anche qualche seminarista più fedele, che terrà avvertito in ogni camerata ad avvisargli le mancanze che vede. Per 3. dee procurare prefetti che sian di buoni costumi, ed attendano a non partirsi mai dalle loro camerate, e a non permettere qualunque confidenza a' seminaristi tra di loro; e sian forti nel correggere e fedeli nel dar conto al rettore in ogni settimana de' difettosi. Per 4. conviene che il vescovo si affacci spesso nel Seminario, ed una o due volte l' anno faccia lo scrutinio particolare, informandosi di ciascun seminarista, se vi è qualche sconcerto. Per 5. soprattutto il vescovo deve invigilare sopra i figliuoli che si ricevono, procurando, che non si riceva alcuno che non ha dato buon esempio, con prenderne di ciò le informazioni segreti. Meglio è averne pochi e buoni, che molti, e tra questi gl' imperfetti, che poi guasteranno anche i buoni. Indi deve usare tutto il rigore senza remissione cogl' incorreggibili, e con taluno che avesse dato scandalo positivo, per esempio contro l' onestà, o di sollevamento, di furto, e simili. Un tal seminarista appena potrebbe soffrirsi la prima volta dopo un castigo esemplare e lungo; ma il più sicuro consiglio è di cacciarlo subito, perchè una pecora infetta di questa sorta può esser la rovina di tutto

il seminario. In tal punto l' usar carità, non è carità, ma tirannia ed ingiustizia: poichè il vescovo per giustizia è tenuto ad esitare il danno comune. In quanto poi alle scienze prima di tutto è necessario che il vescovo faccia ben istruire i suoi giovani nella lingua latina, altrimenti poco sapranno delle altre scienze, e se poco intendendo il latino, poca voglia poi avranno di studiare. Gli faccia ancora studiar la filosofia (e specialmente una buona logica), e la teologia scolastica, e dogmatica. Ma soprattutto specialmente nelle diocesi piccole, è necessario fare studiare a' seminaristi appieno la morale, acciocchè sieno atti a confessare, e il vescovo poi se ne possa servire quando bisogna. Altrimenti usciti che saranno dal Seminario, non più la studieranno e resteranno inutili alla Chiesa. È bene ancora fare esercitare i seminaristi in far loro fare in ogni settimana, ora da uno la dottrina cristiana, ad un altro un sentimento, ad un altro un colloquio, un catechismo, una predica. Così essi e gli altri si affezionano poi agli esercizi apostolici per quando saranno usciti dal seminario; perciò è utilissimo istruire specialmente i seminaristi sopra questi esercizi. Chi volesse vedere altre cose per il buon regolamento d' un seminario, potrebbe osservare il mio libretto che ne ho stampato a parte.

54. Per II. è obbligato il vescovo ad eleggere buoni parrochi, e buoni confessori. In quanto a' parrochi, già si sa che debbono preferirsi i più degni. Anche ne' benefizi semplici la sentenza più probabile con S. Tommaso ed altri (1). vuole che si preferiscano i più degni, perchè ciò richiede l' utile comune della Chiesa. Ma in quanto alle parrocchie è certo per il Concilio di Trento che il vescovo è tenuto ad eleggere il più degno, avendo riguardo alle qualità de' soggetti che concorrono, cioè alla prudenza, all' età, a' meriti, ma principalmente alla scienza, ed alla bontà della vita. Circa la scienza, ben può uniformarsi il vescovo al giudizio degli esaminatori, ma la sua maggior cura ha da essere in esaminare egli la proibità della vita, prendendone le informazioni segretamente da diverse persone. Non dee porsi in dubbio la massima di San Francesco di Sales, che nelle cure d' anime debbono senza meno preferirsi i sufficientemente dotti agli altri di maggior dottrina, ma di meno spirito: e la S. C. parlando dell' elezione de' parrochi (*ap. Piasec. pag.* 328. *num.* 19.) disse: *Praeferendus est minus doctus* (*modo idoneus*), *quando ejus mores sunt approbati, doctiori, cujus vita ignoratur*. È certo che sarà più utile al popolo un parroco santo in un mese, che un altro più dotto, ma meno santo in un anno.

55. È tenuto poi il vescovo ad informarsi dagli altri, come attendano i parrochi a far la dottrina; come a predicare, ed a predicare secondo ordina il Tridentino in modo facile. Di ciò deve il prelato ammonire spesso i suoi parrochi, che spezzino alle loro greggie il pane della Divina Parola: esortandoli insieme, che nelle prediche procurino sempre d' insinuare cose di pratica, per esempio, come si han da discacciare le tentazioni, che si ha da dire quando avvengono cose dispiacenti, o si ricevono ingiurie e simili. Di più s' informi il vescovo, come attendono i parrochi, e i confessori a sentir le confessioni. In certi luoghi i curati assistono anche al coro, e che succede? Succede,

(1) Vide l. 3. n. 93.

che al meglio che la gente sta più unita in Chiesa, quelli se ne vanno al coro, e la gente resta senza confessarsi per più mesi: in ciò è obbligato il vescovo a rimediarvi. Di più s' informi se i parrochi sono attenti a far prender la Comunione a' figliuoli capaci di 10. anni in circa, come si disse di sopra. Di più, se sono attenti a prender le cartelle della Comunione Pasquale, per vedere se tutti han fatto il precetto: se si seguita l' orazione mentale, e la visita in comune in Chiesa al Santissimo Sacramento, ed alla BB. Vergine, come si pratica in molti paesi. Ed è bene che il vescovo introduca quest' orazione, e visita dove non ci è; e raccomandi l' attenzione dove già vi sta. Raccomandi ancora l' assistenza a' moribondi, e l' assistenza alle congregazioni dei secolari. In più luoghi noi colle nostre Missioni abbiamo introdotte le congregazioni delle figliuole. Queste si fanno così: si uniscono in qualche Chiesa tutte le figliuole di 15. o 16. anni a basso, in ogni Domenica al giorno: ivi un sacerdote loro assegnato di nota probità farà loro oltre la Dottrina cristiana un breve sermone alla semplice, ovvero un' istruzione sopra l' orazione mentale, o sul modo di prendere i Sacramenti, o sopra altra virtù, che compete a quell' età, ed in fine assegnerà le divozioni che han da praticare in quella settimana; e ciò oltre le regole che vi saranno, e che il sacerdote spesso ricorderà alle medesime per ogni giorno, come del Rosario, della visita del Sacramento almeno dalle loro case, dell' esame di coscienza, della frequenza de' Sacramenti in ogni settimana, del vestire modesto e simili. Queste congregazioni, o siano adunanze delle figliuole producono poi un bene immenso, perch' elleno poi se si maritano, facilmente insegneranno a' figli ciò che han praticato, e resteranno santificate le famiglie intiere.

56. Inoltre, somma ha da esser la cura del vescovo nel dar la facoltà di confessare. Da' confessori dipende il regolamento delle coscienze di tutti i sudditi; ed un mal confessore che sia ignorante, o di mali costumi, può rovinare un intiero paese. Non dee dunque il vescovo approvare alcuno, se non è certo della di lui buona vita, e della dottrina, con farlo bene esaminare sulla morale. Alcuni vescovi danno la Confessione senza esame generalmente a tutti i quaresimalisti, ed a tutti coloro che l' hanno avuta in altre diocesi. Ma altri vescovi hanno scrupolo di far ciò, e con molta ragione; giacchè poi si vedono gli sconcerti che provengono da tali confessori così alla cieca approvati. Se vuole il prelato aver soggetti, di cui possa avvalersi senza scrupolo per le confessioni, oltre le congregazioni de' casi che sogliono farsi in molte diocesi, procuri di stabilire in ogni paese l' accademia della Morale per due o tre volte la settimana, pubblicando ch' egli non ammetterà per confessori coloro che non abbiano assistito almeno per un anno a queste conferenze: le quali sono utilissime (per non dir necessarie) a chi vuol essere versato in questa scienza, mentre così meglio si decifrano i dubbi, e restano più impresse le dottrine.

57. Ottimo consiglio sarebbe ancora che il vescovo procurasse nei luoghi più grandi della sua Diocesi di far le congregazioni a parte dei sacerdoti e chierici più spirituali, dove si esercitassero ogni settimana in far la pratica o di confessare, o di assistere a' moribondi, o di dir la Messa; ed altre volte in fare qual-

che sentimento, colloquio, sermone, o istruzione. Questi congregati poi avranno le loro regole particolari. v. g. di andar sempre vestiti di lungo, di non giuocare alle carte, ec. affinchè il popolo abbia di loro una special venerazione. Non importa che sieno pochi, anzi giova che non sieno molti, acciocchè si mantenghino più riserbati, ed applicati alle opere di carità. E la cura del vescovo ha da esser di sempre animarli, ed anche beneficarli, almeno con dar loro i quaresimali, o a fare altre prediche, e con mandarli ancora a far qualche Missioncina, o Esercizi spirituali, esortandoli sempre di predicare alla semplice alla povera gente se vogliono veder profitto dalle loro prediche.

58. Di più, come ben avverte *Roncaglia* con *Quarti*, e *Pasqualigo*, il vescovo è tenuto con obbligo grave ad attendere, che i suoi sacerdoti celebrino la Messa colla dovuta attenzione e gravità che richiede un tanto sacrificio, senza strapazzo delle parole e cerimonie, com' empiamente con comune scandalo de' secolari si fa da molti preti: il quale strapazzo, quando è notabile (come necessariamente avviene, quando si celebra la Messa in meno d' un quarto d'ora) è certamente peccato mortale, siccome si dirà parlando dell' Eucaristia al *cap. XV. n.* 84. dove si pondererà questo punto. Ma in quanto a' vescovi sta dichiarato dal Tridentino *Sess.* 22. *Decr. de observ. in celebr. Miss. ec.* esser eglino obbligati (e perchè la materia è grave, certamente anch' è grave il loro obbligo) a proibire nelle loro Diocesi che si celebrino le Messe con tali irreverenze. *Decernit S. Synodus* (son parole del Concilio), *ut ordinarii locorum ea omnia prohibere sedulo curent ac teneantur, quae... irreverentia* (*quae ab impietate vix sejuncta esse potest*) *induxit.*

59. Per III. Somma dev' essere ancora la cura del prelato nel far la visita de' paesi, che con tanta premura ordina il Tridentino a' vescovi nella *Sess.* 24. *c.* 3. *de Refor.* dove si dice: *Episcopi propriam Dioecesim per seipsos; aut si legitime impediti fuerint, per suum generalem vicarium, aut visitatorem, si quotannis totam propter ejus latitudinem visitare non poterunt, saltem majorem ejus partem, ita tamen ut toto biennio per se vel visitatores suos compleatur, visitare non praetermittant.* E s' aggiunge: *Studeant quam celerrime debita tamen cum diligentia visitationem absolvere ... Interimque caveant, ne ipsi, aut quisquam suorum procurationis causa pro visitatione, ec. nec pecuniam, nec munus quodcumque sit, etiam qualitercumque offeratur, accipiant; non obstante quacumque consuetudine etiam immemorabili; exceptis tamen victualibus quae sibi ac suis frugaliter pro temporis tantum necessitate, et non ultra erunt ministranda. Sit tamen in optione eorum, qui visitantur, si malint solvere quod erat ab ipsis antea solvi, certa pecunia taxata, consuetum, an vero praedicta victualia subministrare; salvo item jure conventionum antiquarum cum Monasteriis, aliisve piis locis, aut Ecclesiis non Parochialibus inito, quod illaesum permaneat. Quod si quisquam aliquod amplius accipere praesumpserit, is praeter dupli restitutionem intra mensem faciendam, aliis etiam poenis, etc.* Oh a quanti disordini si rimedia dal prelato col girare a veder le cose cogli occhi propri! È impossibile il ben governare una Diocesi per mezzo d' altri che del proprio pastore. S. Carlo, benchè fosse provveduto

di tanti buoni ministri, non lasciava egli di andare in persona, e con molto incomodo a visitare anche i paesi più lontani della sua Diocesi. Egli per giungere alcuna volta a qualche paese colla visita, camminò carponi dentro il fango e la neve. E leggasi nella sua vita quanto fece ed a quanto rimediò colle sue visite. Di S. Francesco di Sales si narra ancora, che per visitare alcuni luoghi, gli bisognò camminare per vie così rotte, che poi ne portava i piedi scorticati, fino a non poter reggersi in piedi per più giorni. Altre volte gli toccò a dormire sulle foglie secche; ed a chi lo pregava a non arrischiare così la sua vita, rispondea il Santo: *Ch' io viva non è necessario, ma è necessario ch' io soddisfi all'officio mio.*

60. In queste visite poi deve il vescovo far sentire la sua voce con predicare. Oh quanto più degli altri muove la voce del proprio pastore! S. Carlo nelle visite solea predicare due o tre volte il giorno. Di più, dev'esaminare i figliuoli, per vedere come stanno istruiti; e così può rimediare alla negligenza de' parrochi, con riprenderli, ed anche sostituire qualche economo a far la Dottrina a spese del parroco, almeno per esempio degli altri. Di più, nei luoghi rurali faccia esaminare i sacerdoti nelle cerimonie della Messa, e sospenda senza remissione chi non l' esercita come si deve. Può anche il vescovo richiamare all' esame i confessori approvati, e con giusta causa anche i parrochi; vedi al *Cap. XVI.* Soprattutto dee far lo scrutinio personale di tutti i sacerdoti e cherici del paese, interrogando ciascuno in segreto, prima de' di lui impieghi per insinuarli ciò che bisogna, e poi de' difetti degli altri, e specialmente del parroco, e de' confessori, per esempio come attendono, con chi praticano ec. Alcuni vescovi vigilanti tengono un libretto di memoria, dove notano le qualità di bene o di male di ciascuno ecclesiastico delle loro Diocesi. Queste memorie possono giovare a mille cose buone; e precisamente per accettare l' elezione de' parrochi, de' confessori, e degli altri ministri. Ed in fine interroghi poi di tutti gli altri abusi, scandali, e dissensioni che vi sieno nel paese. In queste visite procuri ancora d' infervorare e d' aiutare le Congregazioni de' secolari, con assegnare loro il predicatore e confessore se non l' hanno. Ed allora può ancora piantare le Congregazioni particolari e ristrette de' sacerdoti missionari notate di sopra. Bene sarebbe ancora in queste visite che il vescovo almeno si sedesse al confessionale, se non per prender le confessioni, almeno per sentire qualche persona che volesse parlargli in segreto. In fine non lascerà in queste visite il vescovo di amministrare il Sacramento della Cresima; ed è certo appresso tutti che pecca gravemente quel vescovo, il quale per lungo tempo non amministra questo Sacramento, perchè priva d' un gran bene le sue pecorelle. Onde dicono *Castrop. Salm.* e *Croix* non essere scusato da colpa mortale, se per 8. o 10. anni almeno non gira (ed a sue spese, se non fosse altra la consuetudine) per i paesi almeno principali della sua Diocesi; purchè non fosse a ciò moralmente impossibilitato (1).

61. Per IV. Il vescovo deve aver cura de' Monasteri di monache; intorno a' quali per 1. deve attender con diligenza ad esplorare la volontà delle monacande, giacchè buona parte di queste si fan religiose

(1) L. 7. n. 175.

per vocazione de' parenti, non di Dio; e da ciò nasce poi, che vivono inquiete, ed introducono rilasciamenti nelle comunità, con danno comune. Per 2. In tempo della visita che dee farsi dal vescovo ogni anno a' Monasteri di monache a se soggetti, secondo la *Clem. Attendentes, de statu Mon.* (Circa poi la visita de' Monasteri esenti in quanto alla clausura, vedi ciò, che si dirà al *Cap. XX. de' Privilegi num.* 82.) dev'egli fare lo scrutinio particolare ascoltando in segreto ciascuna monaca, per vedere se nel Monastero vi è qualche scandalo o sconcerto. Stia non però cautelato a non farsi vedere affezionato ad alcuna delle fazioni, che forse vi sono nel Monastero. Ascolti tutte, e poi dia gli ordini opportuni. Per 3. Sia difficile a dar licenza agli estranei di parlare colle monache, pensi che gli attacchi molte volte non si prendono a principio, ma col tempo, e col conversare: ad un solo attacco può essere di scandalo e rovina a tutto il monastero. E se il monastero stasse fuori della sua residenza, il vescovo avverta il vicario che n'avrà la cura, ad esser molto circospetto e ritenuto in dar queste licenze. Per 4. Stia attento a dar più volte l'anno i confessori straordinarj, almeno per rimediare alle male Confessioni che alcune monache fanno cogli ordinari, e non creda che questi casi sien molto rari, nè aspetti in ciò la richiesta delle monache, perchè quelle che ne avran più bisogno saran più ritenute a chieder lo straordinario. E mandandolo obblighi ad andarvi tutte nel confessionale, almeno a parlarci, come ha ordinato Benedetto XIV. nella sua Bolla *Pastoralis curae* il quale spiegando quelle parole del Trid. *Sess.* 23. *c.* 10. *Qui* (extraordinarius confessarius) *omnium confessiones audire debeat*; dice: *Extraordinario confessario singulae se sistant, ad sacramentalem Confessionem apud ipsum peragendam, sive ad salutaria monita accipienda ... ne aliae conferentur necessarias habuisse causas ob quas ad Extraordinarii opem confugere coactae essent, aliae vero ab hujusmodi necessitatibus immunes judicarentur.* Conviene anche perciò, che il vescovo senza precisa necessità non condiscenda a confermare i confessori ordinari oltre il triennio. Per ultimo procuri, che in ogni anno si diano gli Esercizi spirituali nel monastero da qualche sacerdote esemplare, e pratico di comunità: dico ciò, perchè altrimenti può essere più il danno che l'utile.

62. Per V. Il vescovo (come già si è detto di sopra) è obbligato alla residenza, ma egli v'è tenuto con maggiore obbligazione che il parroco, poichè egli è il principal pastore di quella gregge. Al vescovo si dà l'anello nella sua ordinazione, acciocchè in portarlo pensi ch'egli non è più suo, ma della Chiesa sua sposa, per assisterla continuamente sino che vive. Si concede bensì dal Concilio al vescovo lo stare assente per tre mesi dalla Diocesi per qualche causa; ma si noti, che papa Benedetto XIV. nella sua Bolla *Universae*, spiegando questa causa (chiamata *aequa* dal Tridentino) dice ch'ella non deve esser futile, nè per vana ricreazione: *Animi levitas, oblectationum cupiditas aliaeque futiles causae excluduntur*, sono le parole del pontefice S. Carlo quando si vedeva assente dalla sua Diocesi, parea (come si dice nella sua vita) che stasse legato da catene per il desiderio ch'avea di ritornarvi presto. Il cardinal Bellarmino, benchè astretto dal papa a stare in Roma, e fuori della sua Chiesa di

Capua, ma per bene della Chiesa universale, non istimava star sicuro in coscienza, e perciò ne fece la rinunzia.

63. Per VI. Il vescovo è obbligato a far le correzioni, ed a riparare agli scandali più che non sono obbligati i parrochi; sì perchè egli è il primo pastore, come si è detto; sì perchè egli ha più mano per poter rimediare, con ricorrere se bisogna anche al principe secolare. siccome fanno molti buoni vescovi, e ben giungono all'intento. Questo è quel gran peso, che fa tremare i vescovi santi. Monsignor Sanfelice di fel. mem. vescovo di Nardò diceva: *Come posso dormir quieto, quando so che una mia pecorella sta in disgrazia di Dio?* È vero che un tale officio è odioso, e il vescovo per bene esercitarlo avrà da conciliarsi contro rancori, maledicenze. ed anche pericoli; ma *bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis.* Dicea lo stesso monsignor Sanfelice, che il vescovo in accettare il vescovato s'ha da preparare ad essere *o processato, o avvelenato, o dannato.* Per bene poi rimediare agli scandali, bisogna che il vescovo continuamente attenda ad informarsene, e non solo da' parrochi, e dai vicari foranei, i quali molte volte tacciono per rispetti umani, o per non farsi veder trascurati, ma anche da altri sacerdoti zelanti, ch' egli terrà destinati per tutti i luoghi della Diocesi, a' quali raccomanderà sommamente di farlo inteso di ciò che fanno. E quando vengono questi o parrochi, o vicari, procuri di dar loro grata udienza, e subito sbrigarli, acciocchè sian facili a venire, e non abbiano scusa di non poter aspettare.

64. Per VII. Il vescovo è obbligato alla limosina. La Chiesa non già provvede il vescovo di rendite per ispenderle a suo capriccio, ma per soccorrere i poveri. Il patrimonio de' poveri è la mensa del vescovo. Dice S. Gregorio, che la limosina è la prima opera di misericordia che il pastore deve usare colla sua greggia. Oh a quanti mali può rimediare il vescovo colle limosine! Quanti sposi vivono per anni in peccato, per non aver modo di effettuare il matrimonio! Quanti figliuoli per la povertà dormono nei letti de' padri, o insieme femmine e maschi con tanto pericolo dell'anima! Perciò i buoni vescovi procurino essi d' informarsi da' parrochi de' bisogni che vi sono, e raccomandino loro di venire ad avvisarneli sempre che occorre. So bene che i dottori (1) dicono, che può il beneficiato riserbare i frutti superanti al suo sostentamento (s'intende sempre che non vi sono poveri in grave necessità) per farne compre in benefizio della Chiesa, e affin di provvedere in avvenire ad altri bisogni maggiori. Ma so ancora che i vescovi santi non lasciano danari, o fondi comprati, ma debiti. È vergogna di un vescovo, dicea S. Carlo, il far sentire che tiene danari in cassa. E S. Tommaso da Villanova dicea. che se morendo avesse lasciato danaro, si avrebbe tenuto per dannato.

65. Lascio per ultimo di parlare degli altri obblighi che tiene il vescovo. v. g. della Messa, che anch'egli più che il parroco è tenuto di applicare nelle feste per le sue pecorelle: dell' udienza che dee dare continuamente a'sudditi ec. e specialmente a' parrochi, e vicari foranei, che dee subito sentirli; e del cercar conto di tutto ciò che ha fatto il vicario capitolare, come ordina il Concilio di Trento *Sess. 24. cap. 16. de Ref.* Ma non posso lasciare di dir qual-

(1) Vide l. 3. n. 491. Qu. IV.

che cosa del buono esempio ch'egli è obbligato a dare. Se il pastore vuole che le pecorelle ascendano al monte, bisogna ch'egli vada avanti. Il vescovo è quel lume posto da Dio sul candeliere, acciocchè faccia luce a tutti quei che sono nella casa del Signore. Bisogna dunque, come dice S. Paolo a Tito, che il prelato in tutte le virtù che vuole vedere nella sua greggia, si faccia esempio di *mansuetudine*, pagando co' beneficj quanto può gl'ingrati, ed i nemici che lo maltrattano. Si leggano i belli esempi, che di ciò ne diedero S. Carlo, e S. Francesco di Sales. Esempio di *povertà;* è vero che il vescovo può senza ingiustizia spendere ciò che bisogna al suo decente mantenimento, ma egli dovrebbe in ogni cosa far risplendere la santa povertà: povertà in tenere una famiglia moderata, solo per quanto basta alla pura necessità; povertà in portar vesti moderate, e in tener mobili semplici in sua casa: non dà molta edificazione quel vescovo, che tiene il suo palagio ornato di quegli arredi di cui fan pompa i secolari. S. Carlo sbandì affatto dalla sua casa arazzi, parati, e quadri; povertà anche nel vitto, e sappiasi che appresso la gente non v'è cosa che dia miglior concetto dello spirito di qualunque ecclesiastico, che il sapere la frugalità ch'egli usa nel vitto: *Vivere enim de Altari, non luxuriari concessum est*, si dice nel can. della *Dist.* 64. *in princ.* E il Tridentino *jubet, ut episcopi modestia supellectili, et mensa, ac frugali victu contenti sint*, come si dice ivi *Sess.* 25. *c.* 1. Così anche il vescovo dee farsi esempio di orazione; il cardinal d'Arezzo scendeva a posta in Chiesa a fare orazione avanti al SS. Sacramento, per dar buon esempio agli altri; di mortificazione, privandosi di certi divertimenti che non convengono ad un prelato; di ritiratezza, non accostandosi se non per necessità alle conversazioni dei secolari; di modestia, in usar tutta la cautela nel trattare colle donne quando bisogna; di zelo, procurando d'inserire in qualunque discorso privato qualche sentimento di Dio, come praticava S. Carlo con qualunque personaggio con cui trattava.

66. Dissi parlando de' parrochi, che dal buon parroco dipende la salute de' sudditi. Ora dico, che dal buon vescovo dipende la salute di tutta la Diocesi; perchè il vescovo ordina buoni cherici, fa buoni sacerdoti, buoni confessori, buoni parrochi: l'aiuta poi colla sua attenzione e buon esempio a conservarli buoni, e così universalmente nella Diocesi si vedrà regnare la pietà. E perciò in questa materia dell'obbligo de' pastori mi sono più esteso a parlare che nelle altre, perchè in questa trattavasi di bene o danno comune, che tutto dipende da' buoni o da' mali pastori.

CAPITOLO VIII.

AVVERTENZE SUL QUINTO PRECETTO

PUNTO I.

DELL' UCCISIONE DI SE STESSO

Quando lice mettere a rischio la vita. 1. e 2. *Del castramento dei figliuoli.* 3. *Dell' ubriachezza.* 4. *Se sia lecito ubriacarsi per medicina.* 5. *Se per evitare d'essere ucciso.* 6. *Se lice indurre il prossimo ad ubriacarsi per impedirgli un maggior male.* 7. *Quali colpe s'imputino all'ubriaco.* 8.

1. A niuno è permesso l'uccidere se stesso direttamente e di proposito, senza l'autorità o ispirazione Divina, per cui già senza colpa alcuni Martiri si diedero la morte. E così anche è illecito il mettersi positivamente a pericolo grave della vita: onde peccano i *Funamboli* (quei che fan giuochi colle funi da' luoghi alti) ed altri che sorbiscono veleni, o si fan mordere dalle vipere, con pericolo di morte (1). Si è detto *direttamente*, perchè indirettamente alcuna volta è lecito per giusta causa esporsi al pericolo, come comunemente insegnano i DD. (2). Quindi dicono per 1. che può, anzi deve il soldato perseverare nel suo posto, ancorchè preveda di doverne patire la morte, e ciò è comune. Dicono per 2. esser lecito cedere il cibo all'amico nella penuria, o la tavola nel naufragio, ancorchè la tavola fosse già presa; così *Toledo*, *Less. Silvio*, *Lugo*, *Salm. Prado*, *Busemb. Vittoria*, ed altri più comunemente contro *Soto*, *Layman*; ed è molto probabile, perchè altro è darsi la morte, altro è lasciare di difender la vita, il che è lecito per giusta causa, e ciò l'insegna espressamente anche *S. Tommaso* (1) dicendo: *Tradere seipsum morti propter amicum est perfectus actus virtutis; unde hunc actum magis appetit virtuosus, quam vitam corporalem* (2). Dicono per 3. esser lecito in caso d'incendio il buttarsi dalla finestra, semprechè v'è qualche speranza di sfuggir la morte imminente: così *Layman*, *Lessio. Lugo*, *Filliuc. Busemb. Salmat. Sporer.* ed *Elbel*, il quale ciò permette anche al reo condannato a morte, o a carcere perpetuo (3). Dicono per 4. *Bonac. Lugo*, *Les. Salm. Trullench. ec.* esser lecito bruciar la nave, anche con pericolo evidente della vita, affinchè non venga in mano de' nemici con danno comune (4). Dicono per 5. *Layman*, *Busemb.* e *Mazzotta*, che sebbene alcuna vergine non può uccidersi da se, nondimeno può esporsi a pericolo di morte, per non esser violata: e ciò non pare improbabile, sì per l'amore che deesi alla castità, come

(1) Lib. 3. n. 369.
(2) Ibid n. 265.

(1) 3. Sent D. 29. a. 5. ad 3
(2) Lib 3. n. 366. et n. 971. v. Hoc.
(3) N. 367.
(4) N. 367. Qu. II.

per il pericolo di peccato che sempre vi è in tale occasione (1).

2. Per 6. è lecito al reo il non fuggire potendo, ed anche il presentarsi al giudice per esser punito, quantunque la pena fosse di morte. Anzi dicono *Vasquez*, *Bonac.* ed altri che potrebbe il reo anche darsi la morte, se il giudice lo costituisse carnefice di se stesso; ma ciò lo negano più comunemente *Suarez*, i *Salmat.* con *S. Tommaso ec.* dicendo, che l'uccisione di se stesso è intrinsecamente mala. Del resto comunemente si permette al reo di salire la scala, di adattare il collo alla mannaia, essendo tali azioni rimote alla morte (2). Per 7. è lecito, anzi lodevole a' Certosini l'astenersi da' cibi di carne anche con pericolo della vita, come più probabilmente dicono *Sanch. Busemb.* i *Salmat. ec.* Ma se ne mangiassero in tal pericolo (purchè fosse almeno probabile), non peccherebbero, come dicono *Azorio*, *Medina*, e *Vittoria:* anzi se non vi fosse altro cibo che di carne, son tenuti a cibarsene (3). Dicono per 8. esser lecito mortificarsi colle penitenze e digiuni per amor della virtù, ancorchè dovesse abbreviarsi la vita per molti anni (purchè non sieno penitenze indiscrete); poichè altro è procurare positivamente l'abbreviazione della vita, altro è permetterla per affetto alla virtù (4). Per 9. è lecito il farsi collocare sulla terra poco prima di morire per atto di umiltà, come praticano i monaci Trappesi; *Busemb. cum Vasq.* Inoltre dicono comunemente *Soto*, *Bonac. Salm. ec.* niuno esser tenuto a conservar la vita (se non fosse necessario al ben comune) con mezzi straordinari, o molto dolorosi, v. gr. con farsi segar la gamba, cavar la pietra, o simile. E così anche dicono *Lessio*, *Sanchez*, *Escob. Turrian. Salmat. Busemb. ec.* non teneri Virginem aegrotantem subire manus chirurgi in verendis, ut suae infirmitati occurratur, potest tamen id sinere. Tenetur autem permittere, ut curetur ab alia femina (1)

3. All'incontro poi conforme non è lecito uccidersi, così neppure mutilarsi qualche membro, se non per conservare la vita. Se poi sia permesso il castrare i fanciulli, per conservare loro la voce, lo negano *Layman*, *Lugo*, *Busemb. Salm. ec.* colla più comune; ma altri l'affermano, come *Trullench. Salonio*, *Elbel*, *Mazzotta. Pasqual.*, e *Tambur.* purchè il figliuolo vi consenta, e non siavi pericolo della vita; sì perchè (come dicono) la conservazione della voce in quei che sono poveri, par che sia un bene di gran momento, che gli fa mutar fortuna e stato; sì perchè gli eunuchi sembrano utili al ben comune, giovando col loro canto a tenere con divozione la gente nelle Chiese; sì finalmente perchè tal cosa tutto giorno si usa, e si tollera da' prelati (2).

4. S'appartiene ancora a questo quinto precetto la proibizione dell'ubriachezza, la quale è colpa mortale, quando è perfetta; anzi s'imputano per sua causa a colpa tutt'i mali che la persona probabilmente prevede, che commetterà in tale stato. Ma deve avvertirsi che l'ubriachezza, come insegnano *S. Tommaso*, *S. Antonino*, e tutti, allora dicesi perfetta, e colpa grave, quando taluno col vino avvertitamente e volontariamente si pri-

(1) Ibid cit. Qu. II.
(2) Lib. 3. n. 369.
(3) N. 370.
(4) Num. 371.

(1) N. 372.
(2) Vide lib. 3. n. 374.

va in tutto dell'uso della ragione, mentre in ciò consiste la malizia dell'ebrietà (secondo dice *S. Tommaso*) che *homo volens et sciens privat se usu rationis* (1). Dal che s'inferisce per 1. Che non pecca gravemente chi non giunge a perdere totalmente la ragione, ma resta valevole (benchè gli giri la testa) a discernere il bene e il male, con *Gaet. Layman, Tol. Wigandt, Holz. Salm. Elb.* ed altri comunemente (2). S'inferisce per 2. con *S. Tommaso* ed altri anche comunemente, che non commette peccato grave chi bevendo non giudica che quella porzione, quantunque immoderata, sia potente ad inebriarlo: dice il S. Dottore nel luogo citato non esser mortale l'ubriachezza, quando avviene *quod aliquis percipiat potum esse immoderatum, non tamen aestimet inebriare potentem.* Nondimeno in ciò deve avvertirsi collo stesso *S. Tommaso* ed altri, che se la persona avesse avuta frequente esperienza d'ubriacarsi col bere la medesima quantità, allora non è scusato dalla colpa mortale. Com'anche (qui aggiungo) non è scusato, se prende quella quantità che avverte già esser atta ad inebriarlo, ancorchè poi pongasi a dormire, perchè già fa un'azione intrinsecamente mala.

5. Si domanda per 1. Se sia lecito ubriacarsi, quando ciò fosse necessario per guarire da qualche morbo mortale. Molti lo permettono, come *Lessio, Castr. Layman, Tol. Ronc.* e *Salmat.* con *Silvio, Gaet. Silv. ec.* dicendo, che il mangiare e bere allora è colpa, quando è immoderato, ma che non può dirsi immoderato, ciò ch'è necessario a conservare la vita. Altri poi lo negano, come *Tour. Petrocor. Felice Pot.* ed *Holzm.* dicendo che la privazione volontaria dell'uso della ragione è intrinsecamente mala. Noi diciamo così: il bever vino direttamente a fine d'ubriacarsi, ciò è intrinsecamente malo: e non mai può permettersi, e perciò sarebbe illecito l'ubriacarsi per sopire i sensi, e non sentire il dolore di qualche incisione, o adustione sulle carni: ma non già quando il vino si prendesse per rimedio a discacciare, e correggere gli umori maligni, conform'è lecito alla madre (come diremo al *n.* 23.) prender la medicina, per ovviare al morbo, benchè ne succeda per accidente l'espulsione del feto inanimato (1).

6. Si dimanda per 2. S'è lecito a taluno ubriacarsi, per evitar la morte, che altri gli minaccia se non si ubriaca? Molti affermano. *Less. Bon. Castrop. Laym. Busemb. ec.* dicendo, che in tal caso la privazione dell'uso di ragione non s'intende, ma si permette, come si è detto nel caso antecedente. Ma più probabilmente lo negano *Azor. Wigandt, Tournely, Holzm. Salm. ec.* i quali rettamente dicono, che nel caso antecedente in tanto è lecito il permettere l'ubriachezza, in quanto il pericolo è intrinseco, qual è il morbo che si cerca di discacciare; ma non è lecito quando il pericolo è estrinseco; siccome non è permesso alla madre espellere il feto per non essere uccisa da' parenti, essendo ciò intrinsecamente malo, come sta dichiarato da Innocenzo XI. nella *Propos.* 34. da lui dannata. E così insegna S. Agostino *serm.* 232. *de tempor.* dove parlando di taluno che fosse costretto da altri ad ubriacarsi, dice: *Etiamsi tibi diceretur, aut bibas aut morieris, me-*

(1) 2. 2. q. 250. a. 2.
(2) Lib. 5. n. 75.

(1) N. 76.

lius erat, ut caro tua moreretur, quam per ebrietatem anima moreretur (1).

7. Si dimanda per 3. Se sia lecito indurre il prossimo ad ubriacarsi, per impedirlo di commettere un male maggiore, v. g. un sacrilegio, un omicidio? Altri lo negano, ma non pare improbabile la sentenza di *Lessio*, *Medina*, *Gobato*, e d'altri che lo permettono, per quel che sta detto al *Cap. IV. n.* 30. dove si dice con *Soto*, *Sanch. Gaet. Mol. Nav. Castr. Bon.* ec. esser ben lecito il consigliare ad un altro un peccato minore (benchè d'altra specie), per liberarlo dal fare un peccato maggiore, che vuol commettere; poichè il minor male sempr'è virtualmente incluso nel maggiore (2).

8. Si dimanda per 4. Se all'ubricaco s'imputi a colpa ogni specie di male ch'egli prevede che commetterà nell'ubriachezza? I *Salmaticesi* con *Soto* distinguono, e dicono che i mali d'opera, come uccisioni, fornicazioni, ec. questi tutti s'imputano, ma non già i mali di parole, come le ingiurie, bestemmie, e spergiuri; perchè (come dicono) tali parole proferite da chi è privo di ragione, son pure materiali, come dette da un pappagallo, onde non hanno malizia formale. A questa opinione mi accordo circa le ingiurie verso gli uomini, perchè veramente quando son dette da un ubriaco, non recano disonore, purchè quegli non manifestasse qualche fatto d'infamia; ma non in quanto agli spergiuri, e bestemmie, perchè queste, benchè proferite materialmente, sempre apportano ingiuria a Dio: e s'elle non son volontarie in atto, son volontarie in causa (3).

(1) Cit. n. 76. Qu. II.
(2) N. 77. v. Quaer.
(3) N. 98. in fin. v. Quid si.

Si dimanda se per esser imputati a colpa gli effetti peccaminosi, che provengono da qualche causa, è necessario che sieno preveduti in principio dell'azione?

Qui è opportuno di parlare di questa controversia ch'è di molta conseguenza a rispetto di tutte l'altre materie. Lo nega il P. Elizzardo (1), e dice che al peccato non è necessaria alcuna attuale avvertenza della malizia di quello, ma che basta qualunque ignoranza che nasce da colpa per quel che scrisse S. Tommaso: *Si ignorantia causatur a culpa non potest subsequentem culpam excusare* (2). Onde ne inferiscono taluni, che se l'ignoranza, o l'inavvertenza di qualche effetto peccaminoso proviene dalla negligenza dell'uomo in non reprimere le sue passioni, o in trascurare gli obblighi del suo stato, allora Dio lo priverà della sua luce, e quindi tutti i mali che farà, benchè senz'alcuna avvertenza precedente, gli saranno imputati a colpa. Ma la sentenza vera e comune insegna, che acciò l'effetto sia imputato a colpa, è sempre necessario che nel porsi la causa siavi l'avvertenza, almeno in confuso, della malizia dell'effetto, o almeno del pericolo, o dell'obbligo di avvertirlo, affinchè l'effetto sia colpevole per ragion dell'avvertenza, se non attuale, almeno virtuale: così dicono *Gersone*, *Navarro*, *Silvestro*, *Wigandt* il *Continuatore* di *Tournely*, ed altri innumerabili, da S. Agostino, il quale dice, *Non enim quod* (homo) *naturaliter nescis, et non potest, reputatur ad culpam, sed quia scire non studuit* (3). Ed in altro luogo

(1) Eliz. lib. 5. Quaest. 5.
(2) S. Thom. lect. 6. in c. 1. Epist. ad Rom.
(3) S. Aug. lib. 3. de lib. arb. c. 19.

dice: *Non tibi imputatur ad culpam, si invitus ignoras, sed si scire neglexeris* (1). Che perciò parlando il Santo dell'incesto commesso da Loth nella sua ubriachezza scrive: *Culpandus est quidem, non tamen quantum incestus, sed quantum illa meretur ebriedis* (2). Sicchè allora l'effetto malo s'imputa a colpa dell'uomo, quando proviene dalla sua colpevol negligenza circa la stessa cosa di cui si tratta.

Nè osta l'autorità opposta di S. Tommaso, poichè ivi parla il Santo, (come parlava l'Apostolo) degl'infedeli, i quali, errando circa la vera fede, già prevedevano almeno in confuso tutti gli errori, che lasciando la vera Fede potean commettere; e perciò tutti giustamente gli erano imputati a peccato. Siccome lo stesso dee dirsi del confessore, il quale, avvertendo alla sua ignoranza, giustamente sarà poi incolpato di tutti gli errori che sarà nel giudicare; poichè nel mentre ch'egli avverte alla sua ignoranza, avverte già ancora in confuso a tutti gli errori, che farà. Così corre parlando delle cause prossime, che portano necessariamente la conseguenza di molti errori particolari; perchè ivi vi è sempre almeno l'avvertenza in confuso di quegli errori, che necessariamente han da nascere da tali cause. Ma ciò non corre per le cause rimote, e disperate, da cui nasca qualche errore particolare; allora non s'imputa l'errore, se non quando l'uomo avverte l'effetto futuro, almeno in confuso: o almeno quando avverte all'obbligo di prevederlo, e positivamente trascura di farlo. E ciò in più luoghi l'insegna lo stesso Angelico, il quale in un luogo dice: *Ignorantia quae est omnino involuntaria, non est peccatum. Et hoc est quod Augustinus dicit*: Non tibi imputatur ad culpam, si invitus ignoras, sed si scire neglexeris. *Per hoc autem, quod ait*, sed si scire neglexeris, *dat intelligere quod ignorantia habet quod sit peccatum ex negligentia praecedente, quae nihil est aliud quam non applicare animum ad sciendum ea quae quis scire debet. Peccatum igitur fit ex negligentia, cum recusat actu deliberato addiscere ea quae scire tenetur* (1). Si noti *recusat actu deliberato*. Lo conferma in altro luogo dicendo, che allora pecca l'uomo per ignoranza, quando deliberatamente ricusa di sapere quel ch'è tenuto a sapere affin di non esser impedito dal peccato che ama: *Ne impediatur a peccato quod diligit, scientiam recusat; et sic ignorantia est a voluntate quodammodo imperata* (2). Ed in altro luogo (1. 2. *q.* 19. *a.* 6.) dice che l'ignoranza indirettamente volontaria è quando l'uomo, *propter negligentiam non vult illud scire, quod scire tenetur*. Ed ivi lo stesso nella (*q.* 6. *a.* 3. *ad* 2.) spiega come s'intende quel *non vult*, dicendo: *Haec quod est, non velle legere, significat, velle non legere*. Non potea parlare più chiaro il S. Dottore per dichiarare, che acciò l'ignoranza sia colpevole, si richiede l'avvertenza almeno in confuso del male, che da tale ignoranza può avvenirne. Inoltre, parlando il medesimo Santo dottore in altro luogo della dilettazione peccaminosa, scrive così: *Antequam ratio delectationem perpendat, vel nocumentum ipsius, non habet interpretativum consensum, etsi non resistat; sed quando jam perpendit ratio de delectatione insurgente, et de nocumento consequente, utpote cum per-*

(1) Idem loco cit. c. 19.
(2) Idem vide loc. cit.

(1) S. Thom. de verit. q. 3. a. 7. ad 7.
(2) Idem loco cit. ad 8.

cipit homo per delectationem in praeceps ruere, nisi expresse resistat, videtur consentire; et tunc peccatum ad rationem transfertur per actum ejus (1). Dunque, acciocchè l'uomo pecchi col consenso interpretativo nell'effetto che proviene dalla dilettazione, è sempre necessario che la ragione in qualche modo l'avverta.

Lo stesso scrive S. Antonino, dicendo: *Aut tamen manet talis complacentia per sufficientem deliberationem, et animadversionem periculi, et tunc est mortale. Ratio quia non datur aversi, nisi sit perfecta libertas; et ut libertas sit perfecta, requiritur advertentia malitiae, saltem in confuso* (2). Lo stesso dice Gaetano, confermando tutto ciò che di sopra abbiam detto: in due modi (egli scrive) l'atto proveniente dalla causa posta può esser virtualmente deliberato. Nel primo modo, quando già al principio della prima azione fatta l'uomo ha conferite le ragioni, e preveduti gli effetti che doveano succederne. Nel secondo modo, quando ha già avvertito all'obbligo di considerare gli effetti di quella causa, e per colpevol negligenza ha ricusato di farlo. Ecco le sue parole: *Voluntarius actu deliberatus ex collatione plurium potest fieri virtualiter dupliciter. Primo, si in suo principio collatio praecessit, et ille tunc fuit deliberatus; tunc enim omnes sequentes actus sunt virtualiter deliberati. Secundo modo, quando actus ille, si volenti placet, ut nolit conferre de illo, ut contingit quando quis operatur ex consuetudine, aut negligentia; qui enim consuetudinem suam prosequitur, non deliberat actualiter, sed virtualiter qui refutat collationem, dum sic acceptat illud, quod fugit oppositum* (1). Dunque acciocchè l'uomo pecchi negli effetti mali, che procedono da una mala azione, si ricerca o che nel principio dell'azione abbia già preveduto il male futuro, o il suo pericolo; oppure si ricerca, che nel tempo in cui pecca per abito, rifiuti la collazione, ossia il consiglio, che già avverte d'esser tenuto a fare tra se, per discernere se l'atto che fa è colpevole o no. Oltrechè non bisogna mai credere a coloro che peccano per abito, come a' bestemmiatori se dicono non avervi avvertito; perchè questi tali, quantunque non abbiano una cognizione riflessa e vivace del peccato, come l'ha chi non v'è abituato, nondimeno sempre ne hanno attualmente una cognizione almeno confusa, e tale, che basta a far che l'atto sia deliberato. Si veda quel che diremo nel tomo terzo al *Cap. ult. n.* 19.

Dopo scritto ciò, ho letto un libretto moderno (per altro ultimamente già proibito dalla S. Sede) intitolato, *Lettere scritte da un teologo sovra la scelta de' confessori*, composto dall'abbate Covet, che fu vicario del cardinale di Noailles. Ivi l'autore nella lettera IV. *pag.* 186. prima riferisce la sentenza da noi difesa, insegnata appunto secondo i nostri termini dal P. Vasquez: *Nullum esse peccatum mortale in voluntatis consensu, nisi cogitatio aliqua praecesserit, et consideratio expressa (quam vocant actualem) malitiae mortalis, vel periculi, vel saltem expressa aliqua dubitatio seu scrupulus* (2). Indi dice che questa sentenza fu anche abbracciata dal Suarez, dal Sanchez, Lessio, Filliuccio, de Lugo, Castropalao,

(1) Idem de verit. d. 15. a. 4. ad 10.
(2) S. Antonin. p. 2. tit. 5. c. 1. §. 5. in fine.

(1) Cajet. 2. 2. q. 88. n. 1. Dub. 2. v. Verum ne fallaris
(2) Vasq. 1 2. Disp. t. 7. c. 3.

Tirillo, Tannero, e da altri, come dal P. Baunio, e dal P. Fabri, il quale scrisse della medesima: *Nec ullus auctor catholicus refragatur.* (1). E poi soggiunge il suddetto scrittore Covet: *L'autore delle provinciali* (cioè M. Pasquale) *dimostrò, che secondo questa dottrina i peccati d'inavvertenza, come sono quelli de' giusti, e i delitti commessi in una totale dimenticanza di Dio, come sono quelli de' libertini, non si potranno loro imputare giammai. Io ho sempre creduto* (*dice M. Pasquale col suo solito vezzo e forza*) *che tanto più si pecchi, quanto meno a Dio si pensa. Ma a quel ch'io vedo, è cambiato sistema, e quando si giunge a non pensare più a niente, ogni cosa divien pura e santa.* Da tutto ciò cerca inferirne l'autore delle Lettere, che il dire che il peccato non può esser mortale, quando non vi è avvertenza della sua malizia, o almeno non precede il dubbio, o almeno lo scrupolo, è lo stesso che ammettere il peccato filosofico. Ma in ciò questo autore va molto errato, mentre ognun sa che il peccato filosofico è quello, che si apprende come opposto alla natura ragionevole, ossia alla retta ragione, ma non come difforme alla Divina legge; onde poi falsamente diceano taluni, che per tal peccato, non offendendosi propriamente Dio, non si perdea la Divina amicizia. Ma questa proposizione giustamente da Alessandro VIII. fu condannata, perchè implica il dire che il peccato grave sia filosofico, e non sia insieme teologico: mentre implica che l'uomo apprenda già di offender la natura ragionevole, e non apprenda ancora (almeno oscuramente) di offendere l'autore della natura. Ma sempre s'intende, che l'uomo per peccare ha da conoscere che quell'atto è malo, ed opposto alla ragione; poichè tal cognizione è già un'impressione di lume Divino, che basta a renderlo reo avanti a Dio. Che ha che fare dunque il peccato filosofico con quell'azione che fa taluno in buona fede, senza che mai abbia avuta alcuna cognizione, o alcun dubbio precedente, neppure in confuso della sua malizia? Che poi veramente non possa darsi l'ignoranza invincibile contro i precetti naturali, parlando, non già de' primi principj, e delle conclusioni immediate, ma delle conclusioni mediate e rimote, è sentenza comune appresso i dottori con Gaetano, Soto, Wigandt, card. Gotti, cont. di Tournely, Antome, ed altri innumerabili con Gonet, il quale dice esser improbabile l'opinione in contrario. E l'insegnò espressamente anche S. Antonino, parlando de' monti della Pietà, che in quel tempo erano così controversi, dicendo: *Cum autem dicitur ignorantia juris naturalis non excusare, intelligitur de his, quae expresse sunt contra jus naturale, et divinum, ut contra fidem, vel praecepta per evidentes rationes, vel determinationem Ecclesiae, vel sententiam communem doctorum; et non de his, quae per multa media, et non clare probatur esse contra praecepta, et articulos, par. 2. tit. 1. c. 11. §. 18.* vedasi quel che si è detto al *cap. I. n. 5.*

(1) P. Fab. t. 1. p. 397.

PUNTO II.

DELL'UCCISIONE DEL PROSSIMO.

Dell'uccisione per autorità pubblica. 9. e 10. *Per difesa propria.* 11. *Dell'invasor dell'onore.* 12. *Delle robe.* 13. *Della pudicizia.*

14. *Per difesa del prossimo.* 15. e 16. *Del prevenir l'aggressore.* 17. *Dell'adultero, ec.* 18. *Dell'uccisione dell'innocente.* 19. *Dell'aborto.* 20. *Se incorrono la scomunica le pregnanti.* 21. *Della dubbia animazione del feto.* 22. *Se possa la madre prender la medicina con pericolo d'aborto.* 23. e 24.

9. A niuno è lecito uccidere un altro uomo, se non già o per autorità pubblica, o per difesa propria. Per l'*autorità pubblica* possono certamente uccidersi i rei condannati, ed anche i proscritti (volgarmente *fuorgiudicati*), purchè si stia nel territorio del principe proscribente. Del resto neppure a'satelliti è lecito di uccidere il malfattore che fugge o resiste, benchè condannato già a morte, se di ciò non abbiano special mandato dal principe. Questo mandato per altro ben può darlo il principe, quando il reo fosse già condannato, o convinto, o bastantemente diffamato d'alcun delitto capitale, e lasciandolo fuggire, si potessero da lui temere mali maggiori, come dicono *Layman. La-Croix Elbel.* ed altri (1). All'incontro non può comandar il principe l'uccisione d'un reo che già sta ritenuto in carcere, e non ancora è stato condannato, quantunque costasse per privata scienza che merita la morte; purchè (limitano i *Salmat.*) il di lui delitto non fosse notorio, o vi fosse pericolo di sedizione trattenendosi di giustiziarlo, oppure v'intervenisse disonore del principe nel condannarlo giuridicamente (2).

10. Si notino qui due cose. La prima, che non possono i clerici, benchè abbiano la podestà laicale, condannare alcuno alla morte, se non ne hanno l'espressa dispensa dal papa. Per altro i vescovi che hanno il dominio temporale d'alcun paese, nelle cause di sangue ben posson commettere la loro podestà a' secolari: così *Bon. Trullench.* e *Salm.* con *S. Tommaso* (1). La seconda, che il giudice è tenuto sotto colpa grave concedere al condannato a morte il tempo di confessarsi, ed anche di comunicarsi (purchè non si tema altrimenti grave danno): poichè allora obbliga il precetto divino, stando il reo veramente in articolo di morte, sicchè ben può egli comunicarsi anche non digiuno, come dicono *Suar. Lugo, Nav. Salmat. ec.* Se poi il reo si ostinasse a non volersi confessare, dopo l'ammonizione, ben può eseguirsi la giustizia; *Bon. Trull. Salm. ec.* (2).

11. Inoltre per la propria difesa anch'è permesso l'uccidere l'ingiusto aggressore della vita, purchè si faccia *cum moderamine inculpatae tutelae*, cioè che non s'inferisca più danno al prossimo di quello ch'è necessario per evitare il proprio. Ciò è lecito per ogni legge umana e divina, come dicono S. Tommaso (3). il Catechismo Romano (4), e tutti i DD. e si ha espresso nel *cap. Si vero.* 3. *de Sent. excomm.* dove si dice: *Cum vim repellere omnes leges omniaque jura permittant.* Nè osta il dire, che dee preferirsi la vita spirituale del prossimo alla vita temporale propria, perchè quest'ordine di carità (come rispondono il *Petrocorense*, il *Lessio*, e gli altri DD. comunemente) allora corre, quando la vita propria è assolutamente necessaria alla salute spirituale del prossimo, che sta in estrema neces-

(1) Lib. 3. n. 376. et 380. v. Decius.
(2) N 377.

(1) Vide lib 3. n. 378.
(2) Cit. n. 378. et 376.
(3) 2. 2. q. 69. a. 7.
(4) De V. Praec. n. 8.

sità (per esempio, se il bambino sta in pericolo prossimo di morir senza Battesimo, allora v'è obbligo di dar la vita per battezzarlo); ma non quando l'aggressore esso volontariamente si mette al pericolo di dannarsi, poichè allora la sua perversa volontà non può togliere agli altri il gius che hanno di difendere la loro vita (1).

12. E quest'è la ragione ancora, per cui dicono comunemente *Navar. Azor. Molin. Less. Pasq. Laym. Lugo, Roncaglia, Tapia, Cardenas. Filliuc.* ed altri molti contro d'alcuni pochi, esser permesso ad un nobile secolare l'uccidere, non per vendetta, ma solo per difendersi da chi volesse gravemente offenderlo nell'onore, e non già colle sole parole (perchè alle parole con altre parole può riparasi, per esempio rispondendo ch'egli è un bugiardo, ec.) ma anche co' fatti, v. gr. con calci, schiaffi, o simili ingiurie gravi reali, che fatte una volta non possono più risarcirsi, se non col ripercuotere, il che all'incontro è certamente illecito, come si ha dalla Propos. 30. dannata da Innocenzo XI. perchè allora non sarebbe più difesa, ma vendetta. Onde fatta ch'è l'ingiuria, non è più lecito ferire il percotente, se non fosse solo per impedire altre nuove percussioni, che oltre la contumelia apportassero grave lesione al corpo, e non vi fosse altro modo per difendersi da quelle. Si è detto poi, *ad un nobile secolare*, perchè non è lecito ciò a' plebei, nè a' cherici o religiosi, a' quali non è ignominia la fuga, e perciò son tenuti a fuggire, sempre che possano senza pericolo della vita (2).

13. Per la stessa ragione dicono anche comunemente *S. Antonino, Suar. Soto, Gaetan. Less. Bon. Lugo. Roncaglia, i Salmat.* ed altri, esser lecito ancora uccidere il ladro d'una roba di gran momento, semprechè essendo avvisato il ladro a non rapirla, oppure a lasciarla se non vuole esser ucciso, quegli ostinatamente ricusasse. E di questa sentenza è certamente ancora *S. Tommaso* (1), il quale per provare che sia lecito il difender la vita coll'uccisione dell'aggressore, rapporta il testo dell'Esodo (22. 2.): *Si effringens fur domum, seu suffodiens; fuerit inventus, et accepto vulnere mortuus fuerit, percussor non erit reus sanguinis.* E poi soggiunge il Santo: *Sed multo magis licitum est defendere propriam vitam, quam propriam domum.* E lo provano ancora dal *cap. Dilecto, de Sentent. excom. in* 6. dove si dichara lecito il difender i beni così colla spada temporale, come colla spirituale, (2). Si è detto non però, *se la roba è di gran momento*, perchè non basta il valore, non solo di un aureo (cioè ducato) come dicea la Propos. 31. dannata da Innocenzo XI. ma nè anche di otto e dieci ducati. Dicono *Molina, Vasquez*, ed i *Salmaticesi*, esser già gran somma quella, la cui perdita apporta notabile danno. *Cardenas* dice, che la somma di 40. ducati è grande a rispetto d'ognuno. Ma *Viva* ed *Elbel* quella stimano a tal proposito gran somma, quella sola, che, tolta, mancherebbe a taluno il sostentamento per se, e per i suoi. Neppure poi mi accordo all'opinione d'alcuni DD. che possa un nobile difendersi colle armi dal ladro, che volesse per violenza toglierli qualche cosa anche minima, per riguardo dell'ingiuria, perchè questa in tale occasione non mi pare ingiuria talmente grave, per cui possa darsi

(1) L. 3. n. 370.
(2) Lib. 3. n. 381.

(1) 2. 2. q. 64. art. 7.
(2) Ibid. n. 383.

la morte al ladro, come ben dicono *Diana*, ed i *Salmaticesi* (1). All'incontro, secondo la sentenza più probabile di *Lugo*, *Lessio*, *Vasq. Busemb. Tanner*, *Malder*, (contro i *Salmat. Bonac. ec.*) lecitamente può il padrone uccidere il ladro, che vuole impedirgli di ripigliarsi la roba furata (ma del valore descritto già disopra), quando non v'è altro modo di ricuperarla; poichè allora il ladro anch'è vero invasore (2). E ciò ch'è permesso a'laici per difender i loro beni, esser lecito ancora a'cherici e religiosi dicono comunissimamente *Lugo. Becano*, *Lessio*, *Tanner. Salmat. Elbel*, *Busemb. ec.* e si prova dallo stesso testo citato *in cap. Dilecto* (3). Nè questi allora incorrono l'irregolarità, come si prova (4). E quella difesa che può fare il padrone per se, può farla ancora per i suoi servi: *Navar. Lugo. Laym. Sporer*, *Salmat. Elbel. ec.* (5).

14. Se poi è lecito uccidere l'invasore delle robe, tanto più è lecito il difendersi colle armi dall'invasore della pudicizia quando non v'è altro mezzo, come dicono i DD. anche comunemente. E sebbene quando il fatto è già succeduto, non è lecito il castigar l'invasore; non però bene avverte il *cardinal de Lugo* esser lecito, ed io aggiungo ancora spediente, che la donna offesa (purchè lo faccia immediatamente dopo l'oltraggio ricevuto, e non per vendetta) procuri d'insultare il suo oltraggiatore con pugni, e schiaffi (ed anche come dicono altri, con qualche ferita, ma non grave, nè pericolosa), acciocchè faccia conoscere la sua costanza, e il disgusto inteso, e così quegli un'altra volta non ardisca oltraggiarla di nuovo (1).

15. Conforme è lecito difender la vita propria, così anche la vita del prossimo innocente, anche colla morte dell'ingiusto aggressore, come insegna *S. Tommaso* (2), e gli altri comunemente. Nè osta il dire che il prossimo può cedere alla difesa della sua vita, perchè sebbene può egli cedere al diritto di difendersi, non può cedere però alla sua vita, della quale non ne ha il dominio. I magistrati, ed ancora i satelliti a ciò condotti son tenuti per giustizia a difender la vita degl'innocenti, ed anche con pericolo della loro vita, quando si tratta di ben comune, come sarebbe di toglier via i ladroni pubblici: così *Less.* e i *Salmat.* Dicono poi i *Salmat.* con *Nav. Bonac. ec.* che ancora i privati son tenuti ad uccidere l'aggressore dell'innocente se lo possono senza grave incomodo, ma più probabilmente ciò lo negano *Lessio e Lugo*, perchè praticamente l'uccidere un uomo non può succedere senza grave incomodo, e senza un grande orrore, qual è l'imbrattarsi le mani di sangue umano. N'eccettuano nulladimeno i DD. se l'assalito fosse persona necessaria al ben pubblico, o fosse genitore, figlio, o fratello (3).

16. Così anche dicono comunissimamente *Less. Filliuc. Bonac. Lugo*, *Salm. Trullench. ec.* esser lecito uccidere l'aggressore della pudicizia o dell'onore del prossimo, se quegli vuole offenderlo co'fatti, come si è detto al *n.* 12. Ma in quanto alla pudicizia, ciò non s'intende quando la donna vi acconsentisse espressamente o tacitamente, eccettochè s'ella (come dicono *Lessio*, *Salm. Sporer*,

(1) Ibid. Quaer. 2.
(2) Cit. n. 383. Quaer. 3.
(3) Lib. 3. n. 384. et l. 1. n. 41.
(4) L. 7. n. 389.
(5) L. 3. n. 385.

(1) Lib. 3. n. 386.
(2) 2. 2. q. 60. a. 6. ad. 2.
(3) L. 3. n. 389.

ed altri) fosse tua stretta parente, e tu non potessi in altro modo che con ferir l'aggressore evitare il tuo disonore (1). E così ancora dicono *S. Antonino*, *Lessio*, *Navar. Bonac. Lugo*, *Molina*, e *Salm.* esser lecito il difendere la roba di gran valore dell'innocente colla morte dell'invasore, quando non v'è altro mezzo; poichè in tutti questi casi vale sempre la stessa ragione mentovata al principio, che l'ordine della carità in preferir la vita del prossimo ai beni temporali, corre solo quando il prossimo sta in estrema necessità, ma non quando egli volontariamente vuol soggiacere al pericolo di sua morte (2). Si avvertano poi qui la Proposizione 18. dannata da Alessandro VII. e le altre 30. 31. 32. 33. dannate da Innoc. XI.

17. Si questiona per I. Se sia lecito alcuna volta il prevenir l'aggressore della vita, ed ucciderlo? Vi sono due sentenze opposte, ma queste ben si conciliano da *Soto*, *Azorio*, *Covarr. Roncaglia*, *Busemb. Salmaticesi. ec.* i quali dicono che se alcuno è moralmente certo che il nemico è determinato ad ucciderlo, per esempio sa certo che abbia già apparecchiate l'armi a questo fine, oppure ch'abbia commessa già l'uccisione all'assassino, allora ben può prevenire, se in altro modo non può sfuggire le insidie, ed il pericolo della sua morte. Altrimenti poi, se di ciò ne avesse qualche solo sospetto, mentre non è giusto il privare il nemico di vita per un semplice dubbio di timore (3).

18. Si questiona per II. Se sia lecito all'adultero per difesa della sua vita uccidere il marito che l'assalisce? L'adultero è obbligato certamente a fuggire se può, poichè in tal caso il fuggire anche al nobile non è vergogna; almeno non è vergogna grave. Ma se non potesse egli fuggire senza pericolo della vita, altri DD. lo fan reo se uccide, altri no. Noi distinguiamo con *Suarez*, *Layman*, *Castropal. Coninch. Salmat. Roncaglia*, *Sporer*, *ec.* così: se egli ha preveduto già il prossimo pericolo dell'assalimento del marito, e temerariamente voglia eseguire la sua prava intenzione, allora non può scusarsi dall'omicidio, e dalla irregolarità, perchè allora l'adulterio è prossimo pericolo dell'omicidio, come si dirà parlando delle censure al *Capitolo XIX;* altrimenti poi se il pericolo fosse rimoto, procedendo l'adultero con cautela (1).

19. Si questiona per III. Se qualche volta sia lecito uccidere l'innocente? Direttamente non è lecito mai; ma indirettamante è lecito in certi casi. Per 1. Se il tiranno minaccia l'eccidio della città se non si uccide l'innocente, non è già lecito l'ucciderlo, ma è permesso il consegnarlo al tiranno, quando colui ricusa di presentarglisi, come dicono, più probabilmente *Molina*, *Lessio*, *Layman*, *Lugo*, *Filliuc. Busemb.* contro *Soto*, *ec.* perchè allora egli è obbligato a presentarsi per evitare il danno comune; onde quando ricusa, si fa reo, e come reo ben può la repubblica conseguarlo (2). Per 2. Se taluno fuggendo a cavallo non può scampar la morte dal nemico che lo perseguita, se non colla morte del bambino che si trova in una stretta via, ben può quegli fuggire, purchè il bambino sia battezzato, *Sanch. Less. Lugo*, *Filliuc. Busemb. Salmat. Prado* ed altri comunemente (3). Per 3. è lecito nella guer-

(1) Ibid. n. 391.
(2) N. 392.
(3) N. 487.

(1) Lib. 3. n. 398. v. In ordine.
(2) N. 393.
(3) Ibid. etc.

ra indirizzare i cannoni o altri stromenti verso il luogo de' nemici, quantunque gl' innocenti avessero a patirne la morte; *Lessio Busemb. ec.* (1).

20. Si questiona per IV. Se mai sia lecito esser causa dell'aborto? Procurare l'aborto di proposito, certamente è sempre illecito, ancorchè il feto fosse inanimato, perchè se non si offende la vita d'alcuno, si offende almeno la natura della generazione. E qui deve avvertirsi che sisto V. nella sua bolla, *Effraenatum*, oltre le pene della privazione de' privilegi chericali e benefizi, e dell'inabilità a riceverli, impose la scomunica papale *ipso facto*, e l'irregolarità a tutti quei che scientemente procurano l'aborto del feto (o sia animato, o inanimato) colla loro cooperazione, consiglio, o favore. Ma poi venne Gregorio XIV. e colla sua Bolla *Sedes Apostolica*, del 1591. restrinse la suddetta scomunica ed irregolarità solamente all'aborto del feto animato (2); e circa la scomunica concesse la facoltà di assolverla a' vescovi, e agli altri da essi specialmente a questo caso deputati: il che non esclude che possano assolverla anche gli altri, a' quali il vescovo dia la facoltà generale di assolvere tutti i casi del papa a lui riservati come dicono molto probabilmente *Bonac. Viva, Elbel, Sporer* (3). Possono ancora assolverla i regolari. come si dirà al *Cap. XX. n.* 102. parlando de' privilegi. Ma quì dee notarsi per 1. che dicendosi nella Bolla di Sisto *Scienter*, non incorrono la scomunica e l'irregolarità quei che son causa dell'aborto per ignoranza crassa, come dicono comunemente i DD. (4), si osservi ciò che si dirà parlando delle censure. Si dee notare per 2. che circa il tempo in cui debba giudicarsi fatta l'animazione del feto, vi sono diverse opinioni (1), ma la comunissima vuole che non si faccia l'animazione prima di 40. giorni dopo la concezione, se la prole è maschio, e di 80. s'è femmina; così *Silvestro, Azorio, Elbel, Busembao*, e *Salmaticesi* con *S. Tommaso* (2) (il quale per le femmine stende il tempo anche a 90. giorni); e questa sentenza dice *il Continuatore di Tournely* (3) esser di quasi tutt'i teologi, ed aggiunge alla *pag.* 419. *in fine*, con *Navarro*, e *Silvio*, che questa è tenuta dalla S. Penitenzieria, quando si tratta di pene e d'irregolarità.

21. Ma qui si dubita per 1. inquanto alla scomunica, se l'incorrano le donne pregnanti che procurano d'abortire? Molti l'affermano come *Bonac. Viva, Sporer, ec.* per quel che si dice nella Bolla di Sisto (al §. 5.); *Ad mulieres ipsas quae pecula scienter sumserint.* Ma è molto probabile, e secondo la ragione intrinseca più probabile la sentenza negativa con *Lugo, Avila, Lezana, de Leone, Salmat. ec.* perchè le suddette parole della Bolla s'intendono solamente per le pene temporali, non per le spirituali; e ciò si ricava dalle parole che seguono al §. 7. dove dicesi: *Insuper, ut hujus delicti gravitati non solum temporalibus, sed etiam spiritualibus poenis prospiciamus, omnes qui, vel quae uti principalis, vel ut sociae opem, consilium, favorem dederint, ec.* Ed a questi soli cooperanti par che sia imposta la scomunica, non già alle pregnanti, mentr' elle qui non si esprimono , come s' esprimono

(1) Cit. n. 393
(2) Lib. 3. n. 395.
(3) N. 397.
(4) N. 365.

(1) Vide n. 394. Qu. III.
(2) In 3. Dist q. 5. a. 2.
(3) T. 3. p. 452.

antecedentemente nell' altre pene. Nè qui la scomunica s' impone a tutti coloro che procurano l' aborto, ma solo a' principali o soci che danno aiuto, consiglio, o favore: il che non può intendersi della donna, di cui non può dirsi ch' ella dia a se stessa aiuto, o consiglio, ec.

22. Si dubita per 2. in quanto all' irregolarità, se l' incorrano quei che han procurato l' aborto, in dubbio se il feto è stato animato, o no? L' affermano i *Salmaticesi*, *Viva*, ed altri per ragione del *cap. Ad audientiam*, *de Homic.* e d' altri simili testi, dove si dice, che in dubbio se alcuno sia concorso o no all' omicidio, si ha per irregolare. Ma a me sembra certa la sentenza contraria, che tengono *Preposito*, *Giballino*, *Moja*, *Pelliz. Marcanzio*, *Verde*, *Tamb. Elbel*, *Diana*, *Sporer*, ed altri col dotto autore dell' istruzione per i novelli confessori. E la ragione par che sia convincente, perchè da una parte noi abbiamo nel *Cap. Is qui*, *de Sent. exc.* che l' irregolarità non s' incorre, s' ella non è espressa in legge. Dall' altra, nel caso nostro non v' è in alcun luogo espresso che s' incorra l' irregolarità, poichè quantunque ne' testi suddetti furono dichiarati irregolari alcuni, di cui si dubitava se fossero o no stati causa dell' omicidio, nondimeno ivi era certo l' omicidio succeduto; ma nel nostro caso, essendo dubbia l' animazione del feto, è dubbio ancora l' omicidio: sicchè siamo nel caso dove non si trova espressamente imposta l' irregolarità da alcuna legge. Altrimenti all' incontro dee dirsi di coloro de' quali si dubita, se sian concorsi o no all' aborto colla loro opera reale (2). Se poi si dubitasse del concorso solamente verbale fatto col mandato o consiglio, si osservi quel che si dirà parlando della irregolarità al Cap. XIX. E ciò che qui si dice per l' irregolarità, dee dirsi anche per la scomunica. Ma in quanto all' irregolarità non però non può esser dispensata che dal papa. Se il vescovo poi possa dispensare quel che han procurato l' aborto dall' inabilità a ricever benefizi, l' affermano *Elbel*, *Sporer*, e *Roncaglia*, contro *Anacleto* (1). Si osservi quel che si è detto al *Cap. II. n.* 58.

23. Si dubita per 3. (ritornando al quesito della proposta questione IV.) Se sia lecito alla madre prender la medicina direttamente a cacciar fuori il feto inanimato? In ciò da una parte è certo che parlando per se, non è lecito (come si è detto da principio) il procurare direttamente di espellere il feto anche inanimato (purchè non fosse certamente già corrotto) per qualsivoglia causa, quantunque la madre stasse altrimenti in pericolo di morte, o per ragione de' parenti offesi per la sua gravidanza, come ingiustamente permettea la Proposizione 34. dannata da Innoc. XI. oppure per ragione del pericolo sperimentato dalla madre negli altri sgravidamenti, come dicono colla sentenza comune *Sanchez*, *Azorio* e il *Petrocorense*. Dall' altra parte è certo appresso tutti che sia lecito dare il rimedio alla madre direttamente a guarirla dal morbo, quantunque col pericolo dell' aborto, quando il morbo è mortale. Posto ciò dicono molti DD. che in tal caso è lecito espellere il feto, che certamente non sia animato, anche direttamente perchè allora (come dicono) si ha il feto come aggressore della vita della madre. Altri DD. all' incontro più comunemente ciò lo negano. Ma

(1) Vide l. 3. n. 395. Q. V.
(2) L. 3. n. 396.

(1) N. 397. v. Quoad.

dice bene qui il *P. Busembao:* che occorre a servirsi dell'opposta opinione del discacciamento diretto, quando secondo tutti può senza colpa discacciarsi il feto indirettamente (1).

24. Si dubita per 4. Se sia lecito alla madre del feto già animato prender la medicina direttamente per guarire, ma col pericolo della prole? Quando si giudica moralmente certo che morendo la madre muoia anche la prole, niuno dubita che ciò sia lecito. Corre la difficoltà, quando v' è qualche speranza che ancora morendo la madre possa la prole sopravvivere, e battezzarsi. Lo permettono anche in tal caso *Holz. Prado*, e i *Salmat.* dicendo che l' obbligo di dar la vita temporale, affin di procurare la vita eterna al prossimo, allora vi è, quando la salute spirituale del prossimo è certa, ma non quando è dubbia. Ma a questa opinione io non so accordarmi, perchè altro è il dovere esporsi a morire per ottenere la salute spirituale al prossimo, e qui corre la regola de' contrari che la salute del prossimo dev' esser certa; altro è per difender la propria vita mettere positivamente il prossimo a pericolo della morte eterna; poichè quando è uguale il pericolo, così della madre, come di quella della prole di morire senza Battesimo, mi sembra certo che per l'ordine della carità debba evitarsi più il pericolo della prole che della madre. Onde stimo doversi tenere in ogni conto col *Petrocorense*, *Elbel*, e *Tournely*, (il quale cita *Silvio*, *Comitolo*, *Habert*, e chiama comune questa sentenza) che il dar la medicina alla madre col pericolo del feto animato è lecito nel solo caso che non vi è più alcuna speranza ragionevole della vita della prole, sì che possa darsele il Battesimo dopo la morte della madre; poichè allora solamente par che la carità non obblighi la madre (posta in estrema necessità) ad astenersi dalla medecina, per qualche sola rimotissima speranza che vi fosse della vita della prole. Del resto per questa ragione appunto dicono i *Salmaticesi*, che i medici non debbono esser tanto scrupolosi in dare i rimedi alle madri, perchè è rarissimo il caso e moralmente impossibile, come sentono ancora *Sanchez*, *Lugo*, e *Ronc.* che morendo la madre sopravviva la prole; e lo stesso mi han confermato più medici dotti che ho consigliati su questo punto, poichè stando la madre aggravata da qualche morbo mortale, si corrompono gli umori, ed infettano l'alimento della prole, e così la prole muore probabilissimamente nel ventre (e forse anche prima) che muoia la madre (1). Non è poi lecito incidere la madre con pericolo probabile della sua morte, per dare il Battesimo alla prole, ancorchè vi fosse il dilei consenso. Se non però il pericolo della madre per la perizia del chirurgo fosse rimoto, allora potrebbe incidersi, e sarebb' ella tenuta a soffrir l' incisione. Se poi con tale incisione possa giungersi a darsi il Battesimo al bambino, senza pericolo grave della madre, lo vedano i periti; del resto a me pare difficile (2).

(1) Vide n. 394. v. Quaer. igitur 1.

PUNTO III.

DEL DUELLO, E DELLA GUERRA.

§. I. Del duello: *proposizioni dannate da Benedetto XIV. sul duello.* 25. *Quando il duello sia lecito.* 26. *§. II. Della* guerra. *Se sia*

(1) Lib. 3. num. 394. Quaer. II. et num. 400.

(2) Vide lib. 6. n. 106. v. Omnino.

lecito muover la guerra coll'opinione probabile. 27. *Se chiamare in aiuto i nemici della Fede.* 28. *Se il soldato possa militare in dubbio della giustizia.* 29. *Quali azioni nella guerra sian lecite.* 30.

§. I.

Del duello.

25. Il duello è una pugna di due o più persone colla convenzione precedente del luogo, del giorno, e dell'armi. Non è lecito già il duello, nè ad indagar la verità, nè a terminar le liti, nè a purgare il delitto opposto, e tanto meno ad evitar la nota di timidità (come il permetteva la Prop. 2. dannata da Alessandro VII.) o d'ignominia, benchè si facesse per sola apparenza, così dee tenersi colla sentenza comune, contro di alcuni (1). E s'avvertano qui le cinque Proposizioni ultimamente dannate nel 1752. da Benedetto XIV. nella sua Bolla *Detestabilem*, e sono le seguenti: *I. Vir militaris, qui nisi offerat et acceptet duellum, tamquam formidolosus, timidus, abjectus, et ad officia militaria ineptus haberetur, indeque officio, quo se suosque sustentat, privaretur, vel promotionis alias sibi debitae, ac promeritae spe perpetuo carere deberet, culpa et poena vacaret, sive offerat, sive acceptet duellum. II. Excusari possunt etiam honoris tuendi, vel humanae vilipensionis vitandae gratia, duellum acceptantes, vel ad illud provocantes, quando certo sciunt pugnam non esse sequuturam, utpote ab aliis impediendam. III. Non incurrit ecclesiasticas poenas contra duellantes latas dux vel officialis militiae acceptans duellum ex gravi metu amissionis famae vel officii. IV. Licitum est in statu hominis naturali acceptare et offerre duellum ad servandas cum honore fortunas, quando alio remedio eorum jactura propulsari nequit. V. Asserta licentia pro statu naturali applicari etiam potest statui civitatis male ordinatae, in qua nimirum vel negligentia, vel malitia magistratus, justitia aperte denegatur.*

26. In due soli casi è lecito il duello. I. A terminar la guerra comune e giusta con minor danno: oppure (come dicono alcuni) a conservar la stima dell'esercito appresso i nemici. II. Ben ti è lecito accettare il duello, se il nemico è determinato ad ucciderti, ed egli per sua millanteria ti concede l'armi a difenderti; poichè allora il tuo combattere è vera difesa, posto che non possi sfuggire la pugna (1). Tre poi sono le pene imposte dal Tridentino al duello (*Sess. 25. cap. 19.*): 1. L'infamia colla proscrizione de' beni. 2. La privazione della sepoltura ecclesiastica per coloro che muoiono nel conflitto, ancorchè morissero dopo aver presi i Sacramenti. come si dice nella cit. Bolla *Detestabilem.* 3. La scomunica papale, che s'incorre *ipso facto* così da' duellanti, come da' padrini, da' consultori (purchè il consiglio abbia avuto l'effetto di persuadere, come nota *Elbel*), ed inoltre da coloro che danno il luogo a favore, ed anche dagli spettatori: s'intendono non già quei che a caso trovansi ivi di passaggio, ma quei che *data opera* assistono, come spiegò Gregorio XIII. nella sua Bolla, *Ad tollendum*, dicendo ivi, *ex composito spectantes:* anzi aggiungono comu-

(1) L. 3. n. 399. et 400.

(1) L. 3. n. 400.

nemente *Tournely*, i *Salm. Elbel.* ed altri, che s' intendono propriamente i soli soci de' duellanti, oppure quelli che colla loro presenza gl' incitano alla pugna (1). In ciò s'avverta per 1. che le suddette pene e scomunica non s' incorrono se non nel duello strettamente preso, cioè premeditato (come si è detto) colla designazione del tempo, del luogo, e dell' armi (benchè per altro si facesse senza padrini, come ha dichiarato Gregorio XIII. nella Bolla citata); ma non già se la pugna avvenisse all' improvviso, ancorchè i combattenti nell' impeto della rissa andassero ad alcun luogo più idoneo come dicono comunemente i DD. (2). S'avverta per 2. che quantunque secondo il Concilio par che richiedasi che il duello sia seguito, nulladimeno per l' altra Bolla di Clemente VIII. *Illius vices*, ancorchè il duello non succeda, pure s'incorre la scomunica così da' principali, come da tutti gli altri cooperatori (3). S' avverta per 3. che se il duello non è notorio, nè dedotto al foro, ben possono i vescovi assolvere dalla detta scomunica per il *Cap. Liceat* del Trident. *sess.* 24. Ma non già i regolari, se non in Roma, o fuor d' Italia (4).

§. II.

DELLA GUERRA.

27. Tre condizioni si richiedono, affinchè la guerra sia giusta, l' autorità del principe supremo, l' intenzione retta del ben comune, e la causa giusta e grave. Si domanda per 1. Se sia lecito muover la guerra ad altro principe che possiede il regno in buona fede, colla sola opinione probabile? Vi sono tre sentenze. La prima l' affermano con *Azorio*, *Sanch. Filliuc. ec.* dicendo che conforme si concede a' privati intentar la lite colla sola opinione probabile, così dee concedersi al principe muover la guerra; almeno ad ottenere parte del regno preteso, non essendovi giudice supremo che possa decider la lite. La seconda con *Bannez*, *Prado*, e *Ledesma* richiede almeno l'opinione più probabile, poichè (come dicono) conforme in tal caso il giudice deve giudicare a beneficio del privato ancorchè non possieda, così il principe, non essendovi giudice competente, può colla guerra impadronirsi di ciò che pretende. La terza sentenza insegna che non può muoversi la guerra senza certa ragione, mentre è regola generale (come dicemmo al *Cap. I. num.* 20.) che il possessore di buona fede non può essere spogliato della roba, se non costa che ingiustamente la ritiene, così parlando della guerra dicono *Castrop. Layman*, *Vasquez*, *Salas*, *Montesin. Lillalob*, i *Salm. Elb.* (che tiene per certa questa sentenza) e *Tamburino*, che ha la contraria per improbabile. Questa terza sentenza secondo la ragione intrinseca a me sembra assai più probabile. Del resto dicono *Roncaglia*, ed i *Salmat.* ch' essendo la guerra ordinariamente causa di tanti danni della Religione, e di tante scelleraggini, almeno praticamente con molta difficoltà potrà apparir cosa giusta il muover la guerra senza un certo gius sul regno dall' altro principe posseduto (1).

28. Si dimanda per 2. Se sia lecito a' principi Cattolici nella guerra giusta chiamare in aiuto gl' infedeli, o

(1) L. 3. n. 401. et l. 7. n. 220. inf. Noct.
(2) L. 3. 401. in fine.
(3) L. 7. n. 220. Not. 4.
(4) Vide ib. Not. 3.

(1) Lib. 3. n. 404.

gli eretici? Altri lo negano assolutamente; altri assolutamente l'affermano; altri finalmente colla più comune, come *S. Antonino*, *Suar. Silvest. Bonac. Castrop. Coninch. Busemb. ec.* dicono esser probabile questa seconda sentenza, semprechè non vi abbiano a sucedere danni alla Religione. Ma perchè questi danni praticamente sono inevitabili, perciò diciamo con *Molina*, *Sporer*, *Salm. Diana*, *ec.* che in pratica dee seguirsi onninamente la prima sentenza (1).

29. Si dimanda per 3. Se possa il soldato militare col dubbio della giustizia della guerra? Si distingue: se egli è suddito, ben può, anzi è tenuto a militare, come dicono comunemente i DD. col celebre testo di S. Agostino nel *c. Quod culpatur*, *Dist.* 23. *q.* 1. dove dicesi che il soldato può giustamente militare, semprechè non è certo esser la guerra ingiusta: *Si utrum sit* (contra praeceptum Dei) *certum non est*; sono le parole del S. Dottore. La ragione è perchè il suddito è obbligato ad obbedire, dove non vede certo peccato, come si disse al *Cap. I. n.* 18. Chi poi non è suddito, non può militare, se non sa di certo che la guerra è giusta, perchè niuno può cooperare a spogliare il prossimo della roba che possiede, se non sa di certo che la possiede ingiustamente. E lo stesso dee dirsi dei soldati forestieri condotti con stipendio, purchè non si trovassero condotti prima di muoversi la guerra (2). Si noti qui che peccano i soldati che fuggono dall'esercito, non essendo ancora disperata la vittoria, o dal campo senza giusta causa (1).

30. Si dimanda per 4. Quali azioni sieno lecite nella guerra giusta? È lecito per 1. l'uccidere, e il prender le robe de' nemici. Gl'innocenti non però non è lecito direttamente ucciderli, ma sì bene lo spogliarli delle robe, se essi son parte della repubblica nemica, ed altrimenti non possa ottenersi la vittoria, come dicono *Molina*, *Bellarm. Laym. ec.* Ma i beni ecclesiastici dice *Sporer* doversi restituire, se ancora sono in essere (2). Per 2. è lecito diroccare le Chiese, se i nemici se ne servono per loro difesa. Per 3. servirsi de' stratagemmi, ma non già l'infettare i pozzi co' veleni, o far altro che la prudenza non può prevedere. Per 4. in qualche caso, ma raro, per urgentissima causa può ordinarsi anche il sacco alla città dal comandante, come dicono *Layman*, *Filliuc. Sa*, *ec.* Per 5 è lecito ai presi in guerra il fuggire sempre che possono. Per 6. sono lecite le dannificazioni a' nemici chiamate *repressalia*, purchè vi sia l'ordine del principe, e costi dell'ingiuria fatta da' cittadini della repubblica nemica, e non si ecceda la giusta compensazione (3). Dei beni poi presi in guerra, gl'immobili spettano al principe, i mobili a chi li prende, se altra non è la consuetudine (4).

(1) Ibid. n. 406. v. Quaerit.
(2) L. 3. n. 408.

(1) N. 410. ad 6.
(2) L. 3. n. 409.
(3) Lib. 3. n. 410.
(4) Num. 411.

CAPUT IX.

ANIMADVERSIONES SUPER SEXTO PRAECEPTO

PUNCTUM I.

De Tactibus, Aspectibus et Verbis turpibus

An detur parvitas materiae in delectatione carnali, aut sensibili. 1. *et* 2. *De tactibus.* 3. *De choreis.* 4. *De muliere permittente se tangi.* 5. *An puella oppressa teneatur clamare.* 6. *An possit unquam permittere sui violationem.* 7. *De aspectibus.* 8. *De verbis.* 9. *De audientibus verba turpia.* 10.

1. Il peccato contro questo precetto è la materia più ordinaria delle Confessioni, ed è quel vizio che riempie d'anime l'Inferno; onde su questo precetto parleremo delle cose più minutamente; e le diremo in latino affinchè non si leggano facilmente da altri che da' confessori, o da quei sacerdoti che intendono abilitarsi a prender la confessione; e preghiamo costoro a non legger nè in questo, nè in altro libro di questa materia (che colla sola lezione o discorso infetta la mente) se non dopo tutti gli altri trattati, e quando già sono prossimi ad amministrare il Sacramento della Penitenza.

2. Ante omnia advertendum, quod in materia luxuriae (quidquid alii dicant de levi attrectatione manus foeminae, vel de intorsione digiti) non datur parvitas materiae; ita ut omnis delectatio carnalis, cum plena advertentia et consensù capta, mortale peccatum est. Hinc damnata fuit ab Alexandro VII. Propos. 40 quae dicebat non esse mortale osculum habitum ob delectationem carnalem et sensibilem, quae ex osculo oritur. Et sic etiam reprobanda est opinio admittentium parvitatem materiae in delectatione sensibili, nempe si vir delectetur de contactu manus foeminae, tamquam de contactu panni serici, quia in hoc saltem adest proximum periculum incidendi in delectationem carnalem (1). Bene tamen advertit *Continuator Tournely* (2), aliud esse agere propter delectationem, aliud cum aliqua delectatione naturali, quae de se consurgit ex qualitatibus corpori annexis, quia in ea potest quidem dari parvitas materiae, puta in medico qui ex necessitate mulierem tangit; modo (addendum) curet ille non sistere in tali delectatione, eamque tangendo detestetur; alias jam ageret propter delectationem, quae licet naturalis sit, tamen (ut diximus) non est sejuncta a proximo periculo transeundi in carnalem, si ex proposito quaeratur. His positis, procedamus ad loquendum de singulis luxuriae speciebus. 1. De non consummatis. 2. De naturalibus consummatis. 3. De consummatis contra naturam.

3. Et I. De *tactibus*. Extra matrimonium mortales sunt omnes tactus, oscula, et amplexus ob delectationem carnalem exerciti, omnes

(1) Lib. 3. n. 415. et 416.
(2) Tom. 3. Pag 507. sub initio.

enim ejusdem sunt naturae quam actus consummatus; ut ex Propos. damnata ab Alex. VII unde explicandum in Confessione, an habiti sint cum eodem, an cum diverso sexu, et an cum persona conjugata, cognata, aut sacra. Et sic pariter mortalis est tactus propriorum genitalium, maxime cum commotione spirituum, nisi fiat ex necessitate, si autem ex curiositate vel levitate fiat. poterit esse tantum veniale, modo tamen sit obiter, ac sine mora, et absque commotione spirituum, ac scandalo, aut periculo delectactionis tactus autem verendorum alterius corporis, maxime si sint nudi, et fortius si diversi sexus, etiam secluso affectu venereo habiti, vix unquam excusantur a mortali. Excipe tantum nisi fiant ob necessitatem, puta a chirurgo, dummodo ipse in delectationem non consentiat. Tangere autem genitalia brutorum, per se non ost lethale, sed tactum hujusmodi usque ad pollutionem, merito *Bonaz. Holzm. Croix, etc.* contra aliquos, non excusant a mortali, cum sit actio valde incitans ad venerem (1).

4. Choreae si fiant a laicis, et modo honesto, sine inhonestis gesticulationibus, sive periculosis, non sunt per se illecitae, ut loquitur *D. Antoninus* cum aliis (2).

5. Mulier, aut adolescens non peccat, si permittat se pudice juxta morem tangi, nisi (excipe) ei constet de pravo affectu tangentis, possitque tunc resistere sine sua infamia, aut scandalo aliorum, ut docent *Cajet. Azor. Sa, Bon. Busemb. etc.* Peccat vero, si non obsistat tactibus impudicis, aut osculis morosis, vel furtivis (3).

(1) Lib. 3. n. 417 ad 420.
(2) Ibid. n. 429.
(3) N. 430.

6. Hinc dubitatur 1. An puella oppressa teneatur clamare si oporteat, ad se liberandam a turpitudine? Alii ut *Nav. Soto, Bonac. etc.* si ipsa resistit omni modo quo potest, et si clamando periculum ei imminet infamiae, eam excusant, nisi sit in periculo consentiendi; nec obstare dicunt illud Deuteronomii 22. 23. ubi damnatur puella, *quia non clamavit*, eo quod (ut ajunt) tale praeceptum pertinebat ad externum judicium, in quo praesumebatur puella non clamans consensisse. Alii vero ut *Cajet. et Salm.* cum aliis, affirmant, et haec quidem sententia ut tutior consulenda est, licet opposita non sit damnanda, maxime si proximum non adsit periculum consensus (1).

7. Dubitatur 2. An mulier teneatur potius mortem pati vi repellendo invasorem, quam sui violationem permittere? Negant *Tolet. Sotus, Nav. Holz. etc.* modo voluntate resistant, absitque periculum consensus. Sed haec opinio in praxi non videtur probabilis, quia mulier quiescendo in tali congressus, nimis difficulter poterit se eximi a periculo consentiendi in illum (2). An autem et quomodo liceant tactus inter conjuges, aut sponsos? Vide quae dicentur de Matrimonio.

8. II. De *aspectibus*. Aspicere verenda personae diversi sexus, difficulter excusatur unquam a mortali, nisi forte aspectus fiat e loco valde longinquo, et ita obiter ut nullum periculum delectactionis adsit. Et etiam loquendo de verendis personae ejusdem sexus, non excusarem a mortali virum morose et delectabiliter aspicientem pulcrum adolescentem nudum. Censeo tamen cum *La-Crois* (quicquid dicant *Salmant.*)

(1) N. 430.
(2) Lib. 3. n. 368.

simplicem aspectum turpem, sine desiderio tactuum, nunquam inducere speciem personae quae aspicitur, nimirum consanguineae, sacrae aut conjugatae; species enim incestus, sacrilegii, vel adulterii non contrahitur, nisi per tactum, quo pietas, vel jus conjugii violatur (1). Aspicere concubitum humanum sine dubio est lethale; brutorum vero, valde periculosum, unde nulli permittendum, nisi tantum illis quibus incumbit animalia conjungere ad generationem; modo absit in ipsis periculum consentiendi in turpia (2). Aspicere autem partes minus honestas mulieris, sed non turpes, nempe brachia, crura, aut pectus, non semper est per se mortale; sed si aspectus sit deliberatus et diuturnus, aut si aspiciens sit ad venerem proclivis, difficillime a mortali excusabitur; et idem sentio de eo qui vultum mulieris pulchrae morose inspicit, saltem si inordinato affectu eam diligit (3). Aspicere picturas obscenas ex mera curiositate, dicunt AA. non esse mortale, si absit periculum turpis delectationis; sed vir morose aspiciens pudenda muliebria depicta nuda, vel levi velo tecta, nescio quomodo a mortali excusari possit (4). Qui autem pingunt vel exponunt hujusmodi imagines, gravissimo peccato scandali delinquint, cum ipsae valde adolescentes ad libidinem provocant (5). Et idem puto dicendum de iis qui eas domi retinent expositas omnium aspectui.

9. III. *De verbis.* Verba obscena non sunt mortalia, si proferantur ex ira aut loco, prout solent messores, vindemiatores, et muliones. Secus si verba sint nimis lasciva, aut si proferantur cum ipsarum rerum turpium delectactione, vel cum audientium scandalo; quod ut plurimum adest, si hujusmodi verba dicuntur coram puellis aut pueris. et maxime si quis se jactat de aliquo peccato turpi: in quo se jactans tripliciter ordinarie peccat, 1. quia gloriatur de re mala, 2. quia magnum praebet scandalum, 3. quia de facili se complacet de peccato patrato (1). Insuper hic sedulo notandum cum *Salm. et Roncaglia* ex *D. Thoma*, non esse sine gravi periculo diuturnum colloquium cum puella inordinate dilecta (2).

10. Audientes autem verba turpia, aut turpes comoedias tantum ob curiositatem, aut ob vanum solatium, possunt aliquando excusari a mortali; nisi adsit delectatio turpis, vel illius periculum, quod facile fere semper aderit in adolescentibus, vel aliis parum timoratae conscientiae (3). Aut nisi adsit scandalum, et ideo merito docet *Bened. XIV.* (4) clericos et religiosos non posse comoediis turpibus interesse sine scandalo gravi. Et etiam merito hinc *Holzman*, et *La-Croix* propter scandalum aliorum damnant de mortali eos, qui pecunia aut plausu cooperantur ad hujusmodi comoedias notabiliter turpes: eosque qui eas impedire tenentur; aut commode possunt, et non impediunt; ac fortius qui illas representant (5). Gravissime quoque peccant qui libros componunt incitantes ad turpia, vel ad inhonestos amores (6). Hactenus de actibus luxuriae non consummatis, nunc videamus de speciebus turpibus consummatis.

(1) Lib. 3. n. 321.
(2) N. 418. in fine.
(3) Lib. 3. n. 420. et 422.
(4) Ibid. n. 424.
(5) N. 429. v. 10.

(1) Lib. 3. n. 426.
(2) Num. 22. in fin.
(3) Lib. 3. n. 426. et 427.
(4) Ben. XIV. de Syn. 12. c. 10.
(5) Op. nost. lib. 3. n. 427. et 428.
(6) Ibid.

PUNCTUM II.

De Actibus turpibus consummatis naturalibus.

De Fornicatione. 11. *An permittendae meretrices.* 12. *An fornicatio sponsorum sit diversae speciei.* 13. *De stupro.* 14. *De raptu.* 15. *De adulterio.* 16. *De incestu.* 17. *et* 18. *Si dispensati coeant, etc.* 19. *De sacrilegio.* 20. *ad* 23.

11. I. De *fornicatione.* Fornicatio est coitus inter solutos ex mutuo consensu. Concubinatus autem non est aliud quam continuata fornicatio, habita uxorio modo in eadem vel alia domo. Quando vero concubinarii possint vel ne absolvi, vide quae dicentur infra de iis qui sunt in occasione proxima. *Cap. ult. Punct. I.* De poenis autem concubinariorum, et praesertim clericorum vide (1).

12. Dubitatur hic 1. An permittendae sint meretrices? Alii affirmant ex *D. Thoma*, quia plura graviora crimina alioquin evenirent. Sed probabilius alii negant, *Nav. Roncaglia, Guttierez*, et alii. quia permittendo meretrices innumera peccata jam patrantur, et contra, mala graviora non evitantur. Ceterum sedulo omnino advertendum, quod esto in magnis Urbibus meretrices permitti possent, nunquam tamen permittendae in oppidis aut civitatibus parvis (2).

13. Dubitatur. 2. An fornicatio sponsorum diversam induat speciem peccati? Alii id affirmant de utroque sponso; alii tantum de sponsa; alii vero satis probabiliter de utroque negant, ut *Pontius, Sanchez, Laym. Lugo, Salm. Trullench. Covar. Ledesma, Elbel, etc.* quia uterque sponsus, licet se obliget ad matrimonium ineundum, neuter tamen aliquod jus tradit alteri in corpus suum, ita ut nequeat illo ad suum arbitrium uti sine alterius injuria (1).

14. II. De *stupro.* Stuprum est defloratio virginis ipsa invita, et ideo praeter fornicationis malitiam habet etiam injustitiae. An autem virgine consentiente sit speciale peccatum? Affirmant *Nav. Azor. etc.* Sed communius negant *Less. Sanch. Bon. Busemb. Salm. Barbosa, etc.* Potest tamen aliunde esse specie diversum, nimirum ratione dedecoris familiae, moeroris parentum, aut rixarum (2). Ad quid vero teneatur stuprator, vide dicenda de VI. *Praec. Cap. X. ex n.* 91.

15. III. De *raptu.* Raptus committitur, cum abducitur foemina aut masculus libidinis causa illata vi personae illius, vel iis quibus ipsa subest, nempe parentibus, aut tutoribus (3). Ad quid autem teneatur raptor, vide de Matrimonio *Cap. XVIII.*

16. IV. De *adulterio.* Adulterium est copula habita cum persona conjugata, estque speciale peccatum injustitiae, etiam adsit consensus mariti, ut constat Ex Propos. 50. damnata ab Innoc. XI. quia per adulterium irrogatur injuria non solum ipsi, sed etiam proli et generationi humanae. Hinc sentiunt *Lugo, et Les.* (4). quod in adulterio dissentiente marito, duplex adest injustitia, sed *Viva* (5) *cum Cajet., et Turriano* te-

(1) Lib. 3. n. 442.
(2) Ibid. n. 434.

(1) Lib. 3. n. 447. et Vide lib. 6. n. 847.
(2) Lib. 3. n. 443.
(3) Num. 444.
(4) Lugo de Poen, D. 16. n. 218. et Less. c. 7. Dub. 3.
(5) In Prop. 50. damn. ab Inn. XI. n. 10

net unicam tantum adesse injustitiam contra bonum generationis, eo quod per adulterium infertur injuria marito, non ut personae privatae, sed ut marito; ac ideo ipsi spectat consulere prolis bono, cui nequit ipse cedere, sicut nequit quis consentire ut membrum ei ab altero mutiletur. Qui sodomitice cognoscit uxorem, ex communi sententia committit adulterium, et debet explicare, peccasse nefande cum propria uxore (1). Ad quid autem teneantur adulteri, si proles ex adulterio nascitur, vide de Restit. *Cap. X. n.* 98.

17. V. De *incestu*. Incestus est congressus cum consanguinea vel affine, ex copula licita usque ad quartum gradum, ex illicita usque ad secundum. Hic dubitatur 1. An incestus cum consanguinea differat specie ab incestu cum affine? Affirmant probabiliter *Less. Salm. Bonc. Croix, etc.* quia in consanguinitate vinculum est ab identitate sanguinis, in affinitate autem est a copula, unde diversa videtur deformitas. Alii vero, ut *Sot. Cajet. Sanch. Lugo, etc.* probabilius negant, quia uterque incestus ex eodem motivo pietatis vetatur; et consentit *D. Thomas* (2) dicens: *Ejusdem rationis inconvenientiam facit consanguinitas, et affinitas.* Omnes autem incestus inter affines ex communi sententia sunt ejusdem speciei, excepto incestu inter privignum et novercam interque socerum et nurum (3).

18. Dubitatur 2. An omnes incestus cum consanguineis sint ejusdem speciei? Tres sunt sententiae omnes probabiles. Prima cum *Cajet., Pontio, Soto, Nav. Castrop. etc.* affirmat, excepto primo gradu, in linea recta, quia (ut dicunt) commixtio conjugalis inter alios consanguineos tantum ab Ecclesia est vetita, non vero a naturali jure, per quod specifica diversitas solummodo constituitur. Secunda sententia cum *Suar. Vasq. Laym. etc.* tenet omnes gradus usque ad quartum speciem diversam incestus constituere, quia major debetur reverentia proximiori gradui, quam remotiori. Tertia demum cum *Less. Lugo, Sanch. Salm. Ronc. etc.* dicit tantum primum gradum, tam vero in linea recta, quam in transversali constituere diversam speciem; quia sentiunt commixtionem inter fratres, et sorores ab ipsa natura esse vetitam (1). Certum autem est quod incestus inter cognatos spirituales, et legales (ratione scilicet adoptionis) sunt diversae speciei; quam inter consanguineos et affines (2).

19. Dubitatur 3. An cognati, obtenta, et executa dispensatione ad matrimonium ineundum, committant incestum si ante conjugium fornicentur? Adest duplex probabilis sententia. Alii communius negant, ut *Sanch. Lugo, Cajet. Armilla*, et *Vega;* quia, sublata prohibitione matrimonii, cessat ratio incestus. Alii vero, ut *Major*, et *Gallego*, affirmant, quia impedimentum propinquitatis ablatum est tantum ad nuptias contrahendas, non autem ad fornicandum (3).

20. VI. De *sacrilegio*. Sacrilegium est, cum violantur sacra per actum venereum. Potest igitur sacrilegium committi circa personam, locum, et Rem. et I. circa *personam* fit, si quis peccat habens votum castitatis, vel cum habente il-

(1) Lib. 3. n. 446.
(2) 2. 2. q. 154. art. 9.
(3) Vide l. 6. n. 469.

(1) Lib. 6. n. 470.
(2) Lib. 3. n. 450.
(3) Lib. 3. n. 452.

lud: hinc sacerdos peccans cum alia persona sacrata duplex committit sacrilegium. Contra vero religiosus qui est etiam sacerdos, castitatem laedendo probabilius unum sacrilegium committit, tum quia sacerdos probabilius tantum ratione voti Ordini Sacro annexi tenetur ad castitatem (ut dicemus in Exam. Ordin. *n.* 81.); tum quia talis, etiamsi teneretur ad castitatem ex solo praecepto Ecclesiae, tamen adhuc contra Religionem peccaret, cum Ecclesia tantum ex motivo Religionis castitatem praecipit (1). Sacerdos autem inducens suo consilio laicum ad fornicandum, committit sacrilegium, si ex affectu ad libidinem inducit: secus si ex alio pravo fine (2).

21. II. Circa *locum*, committit sacrilegium qui fornicatur in loco sacro, nempe intra Ecclesiam, aut coemeterium, non autem in atrio Ecclesiae, Monasterio, aut Oratorio privato non benedicto ab episcopo(3). Dubitatur hic 1. an copula maritalis, aut occulta habita in Ecclesia, sit sacrilegium? Adest triplex probabilis sententia. Alii negant de maritali, ut *Alensis*, *Pontius*, *Sa*, *etc.* Alii negant de occulta, ut idem *Pontius*, *Tolet. Vasq. Azor. etc.* Alii vero communius et probabilius de utraque affirmant, quia per utramque irreverentia irrogatur Ecclesiae, et Ecclesia polluitur, tametsi, cum crimen sit occultum, non est obligatio a divinis Officiis abstineri; ita *Suar. Sanch. Less. Holzm. Croix*, *Bonac. Salm. etc.* Attamen iidem AA. merito excusant conjuges copulantes in Ecclesia, si ipsi sint in morali necessitate coeundi, puta si sint in periculo incontinentiae, vel si diu in Ecclesia permanere debeant. Quo modo autem intelligendum illud *diu*, alii putant decem dies; alii vero probabilius mensem, aut saltem 20. dies; at si conjuges judicent per mensem esse in Ecclesia mansuros advertunt *Sanchez*, *Salmant.* et alii, eos ab initio copulari posse (1).

22. Dubitatur 2. an omnes actus externi impudici habiti in Ecclesia, nempe tactus, aspectus, aut verba sint sacrilegia? negant *Cajet. Navar. Bonac. etc.* eo quod tantum per seminis effusionem Ecclesia polluitur. Sed probabilius affirmant *Suar. Sanc. Molina*, *Salmant. etc.* quia his actibus, licet non violetur Ecclesia, tamen jam illi irrogatur irreverentia, actus vero interni sive cogitationes non sunt sacrilegia, nisi sint de peccando exteme in Ecclesia (2).

23. III. Circa *rem* demum committit sacrilegium, qui abutitur rebus sacris ad turpia. Idem dicendum de sacerdote qui turpiter peccat indutus ad Missam, aut gestando Eucharistiam, aut statim post Communionem, v. gr. infra mediam horam (3). Egimus de speciebus turpibus naturalibus, nunc de iis quae sunt contra naturam.

PUNCTUM III.

DE ACTIBUS TURPIBUS CONSUMMATIS CONTRA NATURAM.

De sodomia. 24. 25. *et* 26. *De bestialitate.* 27. *De coitu cum Daemone.* 28. *De pollutione.* 29. *De distillatione.* 30. *An liceat expellere semen corruptum.* 31. *An teneamur impedire pollutionem de se evenientem.* 32. *An vitare*

(1) Lib. 3. n. 454. ad 456.
(2) Num. 417.
(3) L. 3. n. 460.

(1) L. 3. n. 418.
(2) Ibid. n. 459. ad 462.
(3) N. 463.

omnes pollutionis causas. 33. *Quid si actiones ponantur ex justa causa.* 34.

24. Et I. De *sodomia.* Sodomia habet quidem specialem deformitatem. Dubitatur autem inter DD. in quo ipsa consistat. Alii sentiunt consistere in concubitu ad indebitum vas; alii vero communius et probabilius cum *D. Thoma*, in concubitu ad indebitum sexum. Hinc infertur 1. quod coitus feminae cum femina, et masculi cum masculo perfecta est sodomia, in quacumque parte corporis fiat congressus, quia ordinarie semper adest tunc affectus ad indebitum sexum; et ideo non est opus explicare in Confessione, an pollutio fuerit intra vel extra vas praeposterum; quamvis ad incurrendum casum reservatum requiratur seminatio intra vas, ut ait *P. Mazzotta* (1). Censeo vero in sodomia omnino explicandum in Confessione (quicquid dicant *Salmant.*) an quis fuerit agens, vel patiens, quia patiens non facile semper polluitur ut agens, prout non bene *Salmant.* supponunt (2). Imo explicandum si sodomia habita sit per vim, vel cum conjugata, aut habente votum castitatis (3).

25. Infertur 2. Coitum viri in vase praepostero mulieris esse sodomiam imperfectam, specie distinctam a perfecta Si quis autem se pollueret inter crura aut brachia mulieris, duo peccata diversa committeret, unum fornicationis inchoatae, alterum contra naturam. An pollutio in ore sit diversae speciei? Affirmant aliqui, vocantque hoc peccatum *irrumationem*, dicentes quod semper ac sit pollutio in alio vase quam naturali, speciem mutat. Sed probabilius sentiunt *Cajetan. Filliuc. Holzman.*, *Grassius*, *etc.* quod si pollutio viri fit in ore maris est sodomia; si in ore foeminae, est fornicatio inchoata, et insuper peccatum contra naturam, ut mox diximus. Coitus autem cum femina mortua non est bestialitas, ut quidam ajunt, sed est pollutio, et insuper est fornicatio effectiva (1). Praeterea, pollutio, habita tangendo puerum vel mulierem dormientem, absque tamen concubitu sive coniunctione corporum, non habet nisi simplicis pollutionis malitiam, ut probabilius dicunt *Salmant. Cajetan. Azor. Bonac. etc.* Item qui polluitur tactibus alienis, jam dupliciter peccat cooperando peccato alterius; non tenetur vero explicare an tactibus maris, vel feminae, nisi illa habeat virum, aut votum castitatis (2). Item probabilius est cum *Lug. Silvest. Salmant. Roncaglia*, *Croix*, *etc.* contra aliquos, quod tam sodomia, quam omnes tactus impudici inter consanguineos aut affines, vel cognatos spirituales aut legales induunt malitiam etiam incestus, cum eamdem habeant deformitatem, quam actus consummatus (3).

26. Quoad poenas sodomitarum, si sint laici, damnantur morte et combustione. Clerici vero et religiosi per Bullam 27. S. Pii V. editam die 30. Aug. 1568. *Horrendum*, privantur omni Officio, beneficio, et privilegio clericali, dummodo (ut docent DD.) sodomia 1. sit cum alio viro, non femina, aut bruto, 2. sit perfecta cum pollutione intra vas, 3. sit frequentata, dum dicitur in Bulla, *Sodomiam exercentes.*

(1) Mazzat. t. 3. pag. 549. de Cas. res.
(2) Vide Opus nostrum l. 3. n. 468.
(3) N. 469. in fine.

(1) Lib. 3. n. 466.
(2) N. 467.
(3) N. 469.

Prob bilius est has poenas incurrere etiam patientes, ut dicunt *Bonac. Salmant. Diana*, et *Barbosa*. contra alios, dum patientes sunt vere sodomitae. Contra vero probabilius et communius docent *Suar. Navar. Bonac. Barbosa. Less. Filiuc. Trullench. Salmant. etc.* (adversus *Azor. Dicast. etc.*) has poenas non incurri nisi post sententiam quamvis dicatur in Bulla. *Praesentis Canonis auctoritate privamus;* quia ut diximus in *Cap. II. n.* 25. nulla poena privans jure acquisito incurritur nisi post sententiam saltem declaratoriam (1).

27. II. De *bestialitate.* Bestialitas est coitus cum bestia: ipsaque detestabilior est quam sodomia. Non oportet autem explicare, an bestia fuerit mas vel femella. ut communiter docent DD. contra paucos. quia tota hujus criminis deformitas est in accessu ad speciem diversam (2).

28. Coitus cum Daemone succubo, vel incubo. ut communissime sentiunt *Azor. Cajet. Bonac. Filliuc. Salmant. Busemb. etc.* reducitur ad peccatum bestialitatis, addita tamen malitia culpae contra religionem: et etiam fornicationis, aut sodomiae effectivae, si Daemon appareat in forma pueri aut mulieris: et etiam adulterii, aut incestus, si quis delectetur de coitu cum Daemone tamquam cum nupta vel conjuncta, juxta quae diximus de delectatione morosa. *Cap. III. n.* 34. (3).

29. III. De *pollutione.* Pollutio est seminis effusio sine congressu cum alio; ipsaque est vetita de jure naturali, ut patet ex Propos. 49. damnata ab Innoc. XI. Unde per se est peccatum gravius quam fornicatio, cum sit contra naturam. Pollutioni autem additur malitia sacrilegii, si sit ab habente votum castitatis, adulterii, si a conjugato: item fornicationis, si quis se polluendo delectatur tamquam de coitu cum femina, vel sodomiae, si cogitet coire cum puero (1).

30. Dubitatur 1. An distillatio voluntaria, nempe illa quae est fluxos humoris inter urinam et semen sit culpa mortalis? Resp. si est cum aliqua delectatione venerea, vel cum commotione spirituum, erit quidem mortalis, si non videtur, sicut vitanda est poliutio. Si vero evenit absque sensu et commotione, poterit ea permitti tamquam emissio alterius excrementi, ut communissime docent *Cajet. Bon. Sayr. Busemb. Holzm. Salmant. Sporer, Elbel, etc.* Diximus *permitti*, sed nunquam potest data opera procurari, ut recte advertunt *Sanch.* et *Bonac.* (2).

31. Dubitatur. 2. An liceat expellere semen corruptum medicins (nunquam enim licet tactibus)? Negant *Salmant.* et *Bonc.* Sed communius affirmant *Laym. Sanch. Bonac Anaclet. Spor. Croix., etc.* modo expulsio possit fieri sine sensu venereo: et modo semen sit certe corruptum, nec aliter expelli valeat (3).

32. Dubitatur 3. An sit obbligatio impediendi pollutionem de se evenientem, puta si incoeperit in somno, et in vigilia consummetur? Communiter negant AA. modo absit consensus in delectationem, vel ejus proximum periculum ex praeterita experientia; ita *Sanch. Concina, Navar. Azor. Salm. Holz. Spor. Trull. etc.* tum quia difficilimum est illam cohibere, cum jam incoepta sit; tum quia non tenetur

(1) Lib. 3. n. 470. ad 471.
(2) Lib. 3. n. 474.
(3) N. 475.

(1) Lib. 3. n. 476.
(2) N 477.
(3) N. 478.

homo eam impedire cum periculo morbi ex corruptione seminis: tunc enim ipsam non vult, sed patitur. Ceterum sapienter monet *Gerson* semper expedire, ut tunc homo conetur impedire quantum potest; saltem (juxta *Sanch.*) omnino curare debet, ut eo tempore se muniat signo crucis, avertatque mentem ab illa delectatione, invocando SS. Nomina Jesus, et Mariae, ut adjuvent, ne ipse in culpam ruat. Notandum autem quod si persona existit tunc in semiplena vigilia, et delectetur de pollutione incoepta, minime damnandus est de mortali, cum ad mortale omnino requirantur et plena advertentia, et perfectus consensus (juxta dicta *Cap. III. n.* 24. 26.) quibus certe caret qui est semidormiens, et ideo non habet usum rationis perfecte liberum et expeditum (1).

33. Dubitatur 4. An sit obligatio vitandi omnes causas in pollutionem influentes? Resp. S. causae sint graviter influentes, prout certo sunt illae quae sunt graviter culpabiles in materia luxuriae, nempe tactus vel aspectus impudici, delectationes morosae, et similes, sine dubio tenetur homo eas evitare; alioquin pollutio, saltem in confuso praevisa, licet non intenta, illi ad culpam imputatur. Et idem dicendum de pollutione causata ob colloquium diuturnum cum puella inordinate dilecta, vel orta ex actione quae esto per se non sit mortalis, esset tamen talis respectu alicujus qui pollutionibus hujusmodi habitis fuit solitus consentire (2).

34. Advertendum tamen quod si praefatae actiones graviter influentes ponantur ex causa necessaria, vel utili, absitque periculum consensus, tunc pollutio ex eis orta non imputatur ad peccatum, ut omnes docent Hinc etiam praevisa pollutione (intellige semper involuntaria), I. licet confessariis excipere confessiones, et tractatus legere de rebus turpibus: item chirurgis aspicere et tangere partes feminae aegrotantis, ac studere rebus medicis; ita communiter *D. Antonin. Navar. Cajet. Petrocorens. Sanch. Bonac. Anacl. Spor. Salm. Holz.* et alii plures cum *D. Thoma* (1). Idque admittunt *Navarr. Hurtad. Roncaglia*, *Salmat. Elbel*, *Sporer*, *etc.* etiamsi aliquis chirurgus ex officio medens, vel parochus excipiendo Confessiones aliquoties in pollutionem consenserit, modo proponat in futurum convenientibus mediis se praecavere ad peccatum vitandum; secus vero dicunt de simplici confessario; hic enim tenetur eo casu se abstinere ab audiendis confessionibus, si possit sine gravi suo damno. Imo si parochus vel chirurgus in iis occasionibus semper vel fere semper lapsus fuerit, et non appareat nova probabilis spes emendationis, hic omnino tenetur etiam cum jactura vitae officium deserere (2). Sic etiam II. dicunt quamplurimi, ut *Cajet. Bonac. Laym. Sanch. Navarr. Filliuc. Salm. Spor. Croix*, *Busemb. Villal. Ledesma*, *Marchant. Trull. etc.* licere iis qui magnum patiuntur pruritum in verendis, tactum illum abigere, etiamsi pollutio sequatur. Recte vero id prohibet *Roncaglia*, si pruritus non sit valde molestus; quamvis permittat eum abigere cum aliqua tantum commotione. Nihilominus non facile credatur quibusdam puellis quae tactibus se polluere solent,

(1) Lib. 3. n. 479.
(2) Ibid n. 282.

(1) Part. 3. q. 8. ar. 7.
(2) Lib. 2. n. 483. et l. 5. n 63. vers. Quaer.

praetextu hujusmodi ardoris, nam si diligenter examinentur, cognoscetur ille pruritus multoties potius excitatus fuisse vel a pravis cogitationibus praehabitis, vel ab habitu pravo contracto se tangendi. III. dicunt etiam *Castrop. Laym. Sanch. Armil. Less. Azor. Navarr. Vasq. Bonac Anacl. Salm. etc.* licere equitare causa utilitatis, et adhuc recreationis, ut subdunt *Layman. Sanch. Anacl. Castrop. ec.* IV. Dicunt quoque *Sanch. Laym. Castrop. Holzm. Spor. etc.* ex communi, unicuique licere decumbere in aliquo situ ad commodius quiescendum. V. Demum dicunt *S. Anton. Less. Tolet. Pichler. Salm. Holzm. Spor. etc.* etiam communiter, licere cibos aut potus calidos moderate sumere, et honestas choreas ducere (1).

35. Si vero causae leviter influant in pollutionem, alii dicunt omnes esse vitandas sub gravi, praevisa pollutione, etiamsi sint leviter culpabiles. Alii id admittunt, si sint mortales, quamvis in alia materia quam luxuriae. Sed communiter et probabilius docent *S. Anton. Sar. Abulens. Sanch. Silv. Sa, Roncag. Bonac. Anacl. Salm. Holzm. Elbel, etc.* non esse obligationem gravem vitandi causas nisi graviter culpabiles in eadem materia luxuriae. Diximus *gravem;* nam erit obligatio levis, nisi adsit aliqua rationabilis causa, ut probabilius tenent *Sanch. Less. Ronc. Bonac. Salm. etc.* contra *Holzm. Croix, etc.* Imo valde probabiliter *Ronc. et Salm.* dicunt non excusari a mortali qui frequenter pollutiones expertus fuerit ex causis culpabilibus (licet per se non graviter) in materia turpi, puta ex lectione turpium curiosa, aspectu picturae inhonestae, vel coitu animalium, et similibus; quia respectu talis personae causae praedicta non leviter, sed graviter influunt. Secus autem ajunt idem *Salm.* et *Sanchez* de causis quae sunt omnino leves, quas universe vitare esset mortaliter impossibile (1). Pollutio habita in somno non est peccatum, nisi fuerit antea intenta, vel nisi postea quis se complaceat de delectatione habita; si vero gaudeat de exoneratione, vide dicto *Cap. III. n.* 38.

36. Denique sedulo hic advertendum, quod in hac materia sexti Praecepti oportet, quantum possibile est, omnem adhibere severitatem; cum in re tam labili nulla cautela unquam nimia existimari debeat, et plures opiniones, quae speculative loquendo sunt probabiles, in praxi improbabiles evadunt. Hinc confessarius ubi periculum poenitentium inspicit, licet actionem, quam illi velint perpetrare, de certo peccato mortali damnare non valeat, tamen nullo modo permittat. Hoc medici animarum est: praesertim respectu eorum qui in vitio turpi habitum in praeterito habuerunt; his enim, non solum proximas occasiones vitare, sed etiam remotas opus erit, alias ob fragilitatem contractam semper in idem recident, cum in hac materia, ad quam homines naturaliter sunt proni, de facili a minoribus ad ulteriora mala ipsi progrediuntur.

(1) Cit. n. 483.

(1) Lib. 3. n. 434.

CAPITOLO X.

Avvertenze sul VII. Precetto

PUNTO I.

Della Giustizia, Gius, e Dominio

Divisione della giustizia, del gius, e del dominio. 1. *Peculj del figlio di famiglia, del castrense, e quasi castrense.* 2. *Del profettizio; e de' beni dati in patrimonio; oppure lucrati dal figlio nel negozio.* 3. *Dell' avventizio.* 4. *Beni delle mogli.* 5. *Beni de' cherici. I. Patrimoniali. II. Industriali. III. Ecclesiastici. IV. Parsimoniali.* 6. *Se il benefiziato abbia il dominio assoluto de' frutti.* 7. *Chi riceve questi frutti dal benefiziato.* 8. *In quanti modi si acquisti il dominio, ec.* 9. *Della prescrizione.* 10. *a* 13.

1. La giustizia si divide in legale, distributiva e commutativa. La *legale* riguarda i diritti e le pene secondo le leggi; la *distributiva* i meriti delle persone circa i premi e gli onori; la *commutativa* il valore delle robe, sicchè sia renduto a ciascuno quel che gli spetta. Il gius poi si divide in gius *in re*, e gius *ad rem*. Il *gius ad rem* si dice quello che dà l'azione a pretender qualche cosa non ancora obbligata. Il gius poi *in re* si dice quello che dà l'azione sopra la roba già obbligata, com'è il gius che acquista il compratore sulla cosa venduta, o il cherico sul benefizio a lui conferito. Indi il gius *in re* si divide in dominio, ed usufrutto. Il *dominio* altro è di *giurisdizione* verso i sudditi, altro di *proprietà* verso le robe; inoltre altro è il dominio *diretto*, che ha il principe sul feudo, e il padrone sul fondo dato ad enfiteusi: altro è l'*utile*, che ha il feudatario, e l'enfiteuta. L'*usufrutto* poi è il gius di percepire, ed anche di alienare i frutti di alcun fondo, a differenza dell'*uso* per il quale, chi l'ha, può bensì servirsi de' frutti per quanto bisognano a se, ed alla sua famiglia; ma non può alienarli agli altri (1).

2. Vediamo qui, su quali beni hanno dominio i figli di famiglia, le mogli ed i cherici. E per I, circa i figli di famiglia, bisogna notare che di quattro modi può essere il lor peculio: castrense, quasicastrense, profettizio, ed avventizio. E I. il *castrense* sono quei beni che il figlio acquista nella milizia, o per cagione della milizia. II. Il *quasicastrense* sono i beni acquistati negli offici pubblici di giudice, avvocato, lettore, medico, ed anche di notaro, come insegnano *Navar*, *Molina*, *Lugo*, e *Sanchez* aggiunge di architetto del principe, o della città. Di questi due peculj il figlio ne ha il pieno dominio nella proprietà e nell'usufrutto. E lo stesso dicesi di ciò che acquista il figlio di famiglia ch'è cherico, così per l'officio chericale (secondo si ha dall'*Autent.* 1. *c. de Episc et Cleric.*,) come per ogni

(1) Lib. 3. num. 486. et 487.

altro titolo, secondo la comune sentenza di *Lugo*, *Sanch. Molina*, *ec.* (1). eccettuatone il titolo di benefizio, per cui è questione se il cherico acquista pieno dominio de' frutti, come vedremo al n. 7.

3. III. Il *profettizio* poi sono i beni che il figlio ha lucrati negoziando il danaro del padre, oppure sono stati donati al figlio, ma a solo riguardo del padre. Questo peculio è tutto del padre in quanto alla proprietà, ed all' usufrutto. Si noti non però per 1. Che in dubbio se i beni sono stati donati al figlio a riguardo suo, o del padre, allora solamente il figlio può ritenerli intieramente, quando avesse cominciato a possederli di buona fede. Si noti per 2 che i beni dati dal padre al figlio in patrimonio per ordinarsi *in sacris*, non sono già più profettizi: ma questi debbono bensì conferirsi coi fratelli. quando il cherico domandasse la porzione dell' eredità paterna. Si noti per 3. Che se il figlio ha negoziati i beni paterni in nome del padre, il lucrato sarà peculio profettizio; ma se in nome proprio, sarà avventizio, come insegnano *Lugo*, e *Molina*. Ed in dubbio se il lucro sia pervenuto da' beni del padre, o d' altri, allora solo si ha per profettizio, quando il figlio ha avuta l' amministrazione de' beni paterni; *Lugo* con *Gomez*, *Bartolo*, *ec.* Si noti per 4. che se il figlio negozia i beni del padre, abitando fuori della casa paterna, e niente ricevendo dal padre per gli alimenti, allora quel che lucra è avventizio; ma se negozia in casa del padre, e riceve da lui gli alimenti, è profettizio. Ma se la servitù fatta dal figlio sia stata eccedente, allora può pretenderne lo stipendio (2); su ciò vedasi al *Cap. X. n.* 228.

(1) Lib. 3. n. 488.
(2) Cit. n. 488. v. III. Peculium.

4. IV. Il peculio finalmente *avventizio* sono i beni che pervengono al figlio di famiglia altronde che da' beni paterni. oppure son donati al figlio a riguardo suo proprio. Di questi, se sono consuntibili coll' uso, il padre ne può disporre, ma coll' obbligo di renderli al figlio dopo sua morte: se poi sono stabili, il figlio ne ha la proprietà, e il padre l' usufrutto, ancorchè sieno beni del maiorascato, come dice il *cardinal de Lugo*. Ma in certi casi spetta al figlio anche l' usufrutto, come sarebbe se l' usufrutto è donato ancora precisamente al figlio, o se la donazione è fatta contraddicendo il padre. 2. Se il figlio succede insieme col padre all' eredità dei fratelli. 3. Se il figlio riceve la dote senza obbligarvisi il padre. Del resto fuori di questi casi il figlio non può disporre de' beni avventizi senza il consenso del padre; ed ancora col consenso non può testarne, se non a beneficio di cause pie, come dal *cap. Licet 4. de sepult. in* 6. L' usufrutto, poi è del padre finchè vive quantunque il figlio fosse uscito dalla patria potestà, purchè non fosse stato eletto al vescovado, o ad altre gran dignità; *Salmat.* ed *Holzman*. E se il padre emancipa il figlio volontariamente dice il *Cardinal de Lugo* che la metà dell' usufrutto è del padre, e metà del figlio, ma che ciò non corre, se l' emancipa per causa di matrimonio: dice di più, che se il padre permette al figlio di partire dalla sua casa, non si giudica perciò che rimetta il detto usufrutto, se non quando lo licenzia a procurarsi altronde il vitto. o pure quando il figlio spende questo usufrutto, vedendolo e tacendo il padre (1).

5. Per II. Circa le mogli, altri

(1) Lib. 3. cit. n. 488. v. IV.

sono i loro beni *dotali*, altri i *parafernali*, de' quali elleno hanno il pieno dominio. De' beni poi dotali l'usufrutto e l'amministrazione spetta al marito, la proprietà alla moglie, e perciò morto il marito ella è preferita a tutti i creditori personali del medesimo. Ed anche in vita può ripeter la dote, se il marito stasse per rendersi impotente a restituirla. Ma se la dote consiste in danari, o in altre cose usuconsuntibili, il marito ne acquista il pieno dominio, coll'obbligo poi di restituirne il prezzo alla moglie. E lo stesso corre de' beni stabili dati al marito coll'apprezzo, e con animo di vendita; sicchè perendo i detti beni, a lui periscono (1).

6. Per III. Circa i *cherici* finalmente vi sono quattro sorte di beni. I. *Patrimoniali*, che son quelli che pervengono al cherico per ogni causa profana. II. *Industriali* ovvero *quasi patrimoniali*, che son quelli che il cherico acquista dalle funzioni ecclesiastiche, come sono gli stipendi delle messe, delle prediche, ec. III. *Ecclesiastici*, che sono i frutti dei benefizi. IV. *Parsimoniali*, che sono quelli che il cherico da' frutti del benefizio sottrae al suo sostentamento vivendo più parcamente di quel che decentemente potrebbe. E 1. In quanto a' beni patrimoniali, non si dubita ch'egli ne abbia il pieno dominio. II. Lo stesso corre dei beni *industriali*, secondo la comune sentenza di *Lessio*, *Sanch. Castrop. Lugo*, *Anacl. Salmat. ec.* E lo stesso dicono probabilmente *Silvest. Azor. Ang. Bonac. Lugo*, *Salmat. Less. ec.* delle distribuzioni quotidiane che si danno a' canonici (contro *Navar.* e *Sanch.*); perchè queste non si danno immediatamente per il titolo del benefizio, ma per il servizio come stipendio della persona (1). III. Lo stesso corre de' beni *parsimoniali*, de' quali può il cherico disporne a suo arbitrio, come dicono anche comunemente *Navar. Cabassuz. Soto*, *Less. Anacl. Covar.* ed altri, contro *Petrocor.* ed altri pochi (2). E lo stesso espressamente insegna *S. Tommaso* (3), il quale dice così: *De his autem quae sunt specialiter suo usui* (cioè del cherico) *deputata, videtur esse eadem ratio quam de propriis bonis.* La ragione è, perchè tai frutti si danno al cherico come stipendio delle fatiche, ch'egli fa in servire la Chiesa, secondo già dichiarò il Concilio Agatense nel *Can.* 36. (4).

7. IV. La maggior difficoltà è circa i beni ecclesiastici, che superano al proprio sostentamento, se il cherico spendendoli malamente sia tenuto alla restituzione. Non si dubita che il benefiziario pecca mortalmente, spendendo malamente i frutti superanti, e non distribuendoli a' poveri, o ad altre cause pie; come dicono comunemente i DD. (5). Il dubbio si è se inoltre è obbligato ancora alla restituzione. La prima sentenza lo nega con *Lessio*. *Molina*, *Lugo*, *Cabassuz. Sanch. Viva*, *Salm.* ed altri con *S. Tommaso*, il quale espressamente insegna (6), che nei beni del benefizio deve aversi la stessa ragione che de' beni patrimoniali; onde dice che di quelli non è tenuto il cherico ad alcuna restituzione. Appresso vedremo quali sono le ragioni di questa sentenza, che non nego esser probabile almeno per l'autorità di S. Tommaso. Nulladimeno in quanto alla ragione intrinseca mi pare molto più probabile l'op-

(1) Lib. 3. n. 389.

(1) Num. 490. et 491.
(2) Cit. num. 491. v. III. Idem.
(3) 2. 2. q. 185. a. 7.
(4) Lib. 3. cit. n. 491.
(5) Lib. 3. n. 491. ad IV.
(6) Quodlib. 6. a. 12. ad 3.

posta, che tengono *Navar. Layman, Petrocorèn. Bonac. Roncagl. Habert, Concina*, ed altri. La ragione è, perchè non si prova per qual gius acquisti il beneficiario il dominio dei frutti del beneficio. Credono ciò provarlo i contrari per la divisione un tempo fatta da Simplicio, e Gelasio pontefici, i quali ordinarono che dei beni ecclesiastici la quarta parte si dasse alla Chiesa, la quarta al vescovo, la quarta a' poveri, e la quarta ai cherici. Ma si risponde con *Habert*, che questa divisione non si fa dopo essersi effettuata; onde fintanto che non si prova essersi certamente fatta, ritengono i poveri il loro gius sopra i beni ecclesiastici superanti il sostentamento de' cherici. Tanto meno vale ciò che dice *Cabassuzio*, che l'intenzione de' testatori è stata di dare a' beneficiari il pieno dominio di tutti i frutti; ma ciò anche dovrebbe provarsi, quando all'incontro si presume il contrario. Oltrechè se il beneficiario di questo dominio almeno l'ha limitato (come dicono *Layman, Paludano, Bonac. e Roncaglia*) sotto la condizione di dare il superfluo a' poveri; questa almeno è l'intenzione della Chiesa, come si è provato nel libro, alla quale senza dubbio s'appartiene il dominio supremo di tutt'i beni ecclesiastici (1).

8. Quindi si dimanda, se colui che indebitamente riceve in dono dal beneficiario questi frutti superflui, sia tenuto restituirli a' poveri? Bisogna distinguere: se con tal donazione non si è renduto impotente il beneficiario a soddisfare al suo obbligo, e il donatario ha ricevuti detti frutti in buona fede, egli non è tenuto a niente; poichè gli ha ricevuti dal cherico, che probabilmente (come si è detto di sopra) n'era il padrone, almeno col dominio limitato. Se poi il cherico si rendesse impotente, e il donatario ricevesse i suddetti frutti con mala o dubbia fede, diciamo ch'egli dovrebbe per la maggior parte restituirli a' poveri secondo quel che si dirà in simil caso al *n.* 126. dico *per la maggior parte*, perch'essendo già probabile (ma meno probabile) con S. Tommaso la prima sentenza, cioè che il beneficiario sia padrone assoluto de' frutti, non può esser tenuto a tutto il donatario, ma è tenuto bensì per la maggior parte, perchè colla sola opinione probabile non si può cominciare il possesso di alcuna cosa, come si dice in simil caso (1). Circa l'amministrazione de' frutti de' benefizi si osservino l'altre cose che si diranno al *Cap. XIII.* al *n.* 45. parlando degli obblighi de' beneficiati.

9. Vediamo per ultimo in quanti modi s'acquisti il dominio. S'acquista in tre modi, cioè per la volontà del padrone, per il gius naturale delle genti, e per il gius positivo. E I. S'acquista il dominio per la volontà privata del padrone, e di ciò si parlerà trattando de' contratti. II. Per il gius naturale delle genti, com'è 1. coll'*occupazione*, poichè le cose che non han padrone, s'acquistano dal primo occupante, §. *Fera inst. de rer. div.* (De' tesori e delle cose ritrovate a caso se ne parlerà nel *n.* 69. e 70.). 2. Colla *nascita*, per ragion della quale i parti degli animali spettano al padrone delle madri, §. *Idem, cap. eodem.* 3. Coll'*alluvione*, per cui se insensibilmente si aggiunge qualche porzione di terra al fondo di alcuno, a lui si acquista; ma non già se patentemente, §. *Praeterea eod.* 4. Colla *specificazione*, quando alcuno dà la forma a qualche mate-

(1) Lib. 3. num. 492.

(1) Vide l. 3. n. 666. e 761.

teria aliena, per esempio se fa una veste colla lana d'altri, §. *Cum ex aliena.* 5. Coll'*accessione*, v. g. se alla tua veste si unisce un ornamento (che non facilmente può disunirsi, come un ricamo ec.), quello si fa tuo, §. *Sic tamen* (1). 6. Colla *confusione*, come di olio con olio; o colla *commistione*, come di danaro con danaro, frumento con frumento, allora la roba si fa di chi la possiede (purchè sia stata sua la maggior parte di quella), coll'obbligo non però di restituire il valore al padrone della minor parte; così si ha dalla *l. alieni nummi*, *ff. de Salut.* E ciò che corre per la pecunia, corre anche per le altre cose simili, come dice *Lessio*, *Lugo*, *Vasq. Silv. ec.* Del resto il padrone della minor parte sempre può prendersi ciò ch'è suo dal cumulo, secondo dicono probabilmente *Lessio*, *Castrop.* i *Salm.* e *Trullench.* (2). 7. Coll'*edificazione*, se alcuno edifica nel suo suolo con materia aliena, acquista il dominio della materia, ma è tenuto restituire il doppio di quella; se poi un altro con materia propria edifica scientemente in suolo alieno, perde tutto; §. *Cum in suo*, *Inst. de Rer. div.* perchè si presume che voglia donarla; ma ciò non corre, se costa che colui non ha voluto donare; *l.* 1. *c. de Rei vind.* 8. Colla *piantazione*, come quando alcuno pianta l'albero alieno nel suo territorio. La pianta non però posta accanto a' confini del fondo alieno, che abbia gittate le radici in quello, si fa comune, §. 51. *Inst. eod.* Se poi l'albero posto nel fondo alieno sporgesse i rami nel proprio territorio, non è lecito tagliar detti rami, se non quando il prossimo ammonito ricusa di tagliarli (3). 9. Colla *percezione* de' frutti fatta in buona fede, §. *Si quis eod.* 10. Colla *tradizione* della roba, colla quale voglia il padrone trasferirne ad altri il dominio, §. *Per traditionem.*

10. III. Si acquista finalmente il dominio per il gius positivo per mezzo della prescrizione. Ma per la prescrizione si richiedono quattro condizioni, cioè per 1. la *buona fede*, per cui creda il possessore che la roba sia certamente sua. Per 2. il *titolo giusto*, di compra, di donazione, ec. almeno probabilmente presunto, o colorato, come dice *La-Croix* colla comune (1) Per 3. il *possesso continuato* per 3. anni nelle cose mobili, come si ha dal §. 1. *Inst. de Usucap.* o sia tra' presenti, o tra gli assenti, come dicono *Lessio*, *Anacleto*, e *Verde* colla comune, contro *Bonac.* che vuole quattro anni tra gli assenti. Non però *Busemb.* con *Trullench. ec.* per i frutti raccolti vuole due anni tra i presenti, e quattro tra gli assenti. I beni poi immobili si prescrivono per lo spazio di dieci anni tra' presenti, e venti tra gli assenti, cioè abitanti in diverse province; come vuole *Anacleto*, oppure in diversi paesi, come vuole *de Lugo.* Ma se taluno in parte è presente, ed in parte assente; debbono moltiplicarsi gli anni dell'assenza. Se poi mancasse il titolo, così per i beni stabili come mobili, vi vogliono 30. anni. E lo stesso spazio richiedono i DD. per la prescrizione delle azioni. Per i beni immobili di Chiesa vi vogliono 40. anni; c. 1. *de Inst. Restit.* e della Chiesa Romana 100. Se poi per i mobili di Chiesa vi bisogni lo stesso tempo di 40. anni, l'affermano *Anacleto*, *Ostiense*, *Panorm. ec.* dicendo che nel citato testo non si fa distinzione. Ma *Bonac.*

(1) Num. 393. ad 407.
(2) L. 4. n. 498. et. 499.
(3) Num. 501.

(1) Num. 504. et 505.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

Lessio, *Layman*, *Molina*, *Castrop.* e *Lugo* vogliono che basti il triennio. L'una e l'altra sentenza son probabili (1). Si noti qui, che chi possiede il benefizio per tre anni, o i frutti di quello, già prescrive secondo la regola della cancelleria, riferita in esteso da *La-Croix* (2) ancorchè il titolo fosse stato nullo; pur chè non vi sia stata intrusione, o ingresso simoniaco (3).

11. Si è detto *possesso continuato*, poichè il possesso può interrompersi naturalmente per la cessazione del medesimo; o civilmente, come quando vien mossa una giusta lite sulla roba, oppure se si prosiegue il possesso con ignoranza d'una legge manifesta, come abbiam tenuto colla sentenza più probabile di *Molina*, *Dicast. Croix ec.* (contro *Lugo*, *Lessio*, *Castr. ec.*) perchè allora, mancando la fede civilmente buona, le leggi (in vigor di cui s'acquista il dominio) negano la prescrizione. Se poi, essendosi già cominciato il possesso colla buona fede, sopravviene il dubbio, e fatta la diligenza non si trova la verità, dicono *Anacleto*, *La-Croix*. e *Lugo*, con *Molina*, *Lessio*, e la comune come asserisce, che la prescrizione non s'interrompe (4).

12. Si noti qui per 1. che il successore particolare (come compratore, legatario ec.) del possessore di mala fede ben può prescrivere, ma non mai l'erede, come dicono *Molina*, *La-Croix* ed altri comunemente; ed in Napoli sta ciò determinato colla decisione delle quattro Ruote dal S. C. del 1738. E ciò corre, ancorchè fosse erede dell'erede, come più probabilmente tengono *Lugo*. *La-Croix ec.* contro *Lessio*. Si noti per 2. che colla buona fede si può prescrivere anche la libertà del pagamento di qualche debito, se il debitore invincibilmente l'ignora, come dicono *Lugo*. e *La-Croix*. Di più qui s'avverta che nella mentovata decisione fu ancora ammessa la prescrizione di 30. anni a beneficio del terzo possessore: presumendosi la sua buona fede, sempre che non si provi chiaramente il contrario dall'attore. Di più fu stabilito che gli avvocati e procuratori non possano pretendere le loro fatiche dopo due anni: lo stesso fu stabilito per i notari in quanto alle scritture fatte, se non hanno data la copia, perchè, data la copia, non posson più agire. Lo stesso per gli speziali di medicina a rispetto de' principali debitori, perchè a rispetto de'loro eredi non possono agire dopo due mesi. Gli artigiani, dopo un anno: I servi e garzoni, parimente dopo due mesi. Ma si avverta che tali prescrizioni (come ivi si disse) non han luogo, se l'attore produce per se scrittura pubblica o privata. Di più si dice ch'elle han luogo, *non ope praescriptionis*, *sed praesumptae solutionis*; di modo che in coscienza resta tenuto il debitore, che in verità sapesse non essersi pagato il debito (1). Si noti per 3. che a certe persone privilegiate, come a' minori, luoghi pii, e mogli per le doti, si concede la restituzione *in integrum* per quattro anni dopo compita la prescrizione a ricuperar la roba prescritta (2). Si noti per 4. che per la prescrizione si richiede che la roba sia atta a prescriversi, ond'è che le robe furtive, o possedute per violenza non si prescrivono mai. Quelle cose non però che il terzo possessore ha ricevute in buona fede dal

(1) Lib. 3. n. 305. ad 310.
(2) La Croix l. 4. n. 689.
(3) Lib 3. n. 507. v. Si quis.
(4) Lib. 3. c. 511

(1) L. 3. n. 516.
(2) N. 512. ad 514.

ladro, può prescriverle, ma vi necessita lo spazio di 30. anni tra' presenti, e 40. tra gli assenti; e purchè vi sia titolo, altrimenti non si posson prescrivere. Per prescrivere poi i beni del fisco, vi bisognano 40. anni (1).

13. Per ultimo bisogna notare esser comune sentenza appresso i teologi e giuristi, che anche nel foro della coscienza s' acquista il dominio delle robe per mezzo della prescrizione, così *Gaetano*, *Soto*, *Molina*, *Lessio*, *Lugo*, *Silvestro*, *Covarruv.* *La-Croix*, ed altri. E si prova dal *cap. fin. de Rescript.* dove la sola prescrizione di mala fede si riprova; mentre ben può la legge umana trasferire il dominio delle robe da uno in un altro per il bene comune, affine di evitare tante liti. Ed avvertasi che la legge comune della prescrizione del nostro regno di Napoli, benchè nel foro esterno non si ammetta per ragion della difficoltà di provar la buona fede, nondimeno non si trova ella già per altra legge abrogata, come dicono *Staibano*, *Galluppo*, *Prato*, *Verde*, ed *Amato*, ond' è che lecitamente anche in regno (come dicono i suddetti AA. contro *Ursillo*, e *Rovito*, e come anche m' insegnò il dottissimo vescovo D. Giulio Torni) possiamo in coscienza avvalerci della prescrizione legittimamente fatta (2).

PUNTO II.

DEL FURTO.

§. I.

DELL' ESSENZA DEL FURTO.

Definizione del furto. 14. *Del povero in estrema, o quasi estrema necessità.* 15. *Del riscatto de' cristiani.* 16. *Se il povero sia tenuto a cercare.* 17. *Se possa prender la roba di valore.* 18. *Del ladro che consuma il furto in estrema necessità.* 19. *Se il ricco non sovenendo sia tenuto alla restituzione.* 20. *Della compensazione.* 21.

14. Il furto si definisce, *occulta, et injusta rei alienae ablatio, invito rationabiliter Domino*: un' occulta ed ingiusta ablazione della roba altrui, ripugnando ragionevolmente il padrone. Si dice per 1. *occulta*, per distinguere il furto dalla rapina, la quale si fa per violenza, ed aggiunge nuova colpa d' ingiustizia per ragione dell' ingiuria. Che se la roba è sacra, vi s'aggiunge il sacrilegio. Si dice per 2. *ingiusta*, perchè altrimenti non è furto, nè peccato; ond' è che non pecca (per esempio) la moglie che toglie il danaro al marito, acciocchè non dilapidi con danno della famiglia, o li toglie il vino, acciocchè non s' ubriachi (1). Si dice per 3. *ripugnando ragionevolmente il padrone*, poichè in due casi può taluno prendere la roba altrui, anche ripugnando il padrone, cioè in necessità estrema, e quando vi entra giusta compensazione.

15. E per I. In quanto alla necessità, se alcuno prendesse l' altrui per se, o per altri che sta in estrema necessità, per quanto è puramente necessario, non pecca perchè in tal caso i beni son comuni, secondo insegnano tutti con *S. Tommaso* (2). E lo stesso corre per la necessità quasi estrema come dicono comunemente *Lugo*, *Lessio*, *Soto*, *Gaet.* *Azorio*, *Silv.* *Cardenas*, i *Sal-*

(1) N. 515. et 516.
(2) V. 517.

(1) Lib. 3. n. 518. et 519.
(2) 2. 2. q. 66. a 7. 66.

mat. ec. Tal necessità sarebbe quando taluno stesse in probabile pericolo della vita, come dicono *Navarro. Vasq. Roncaglia ec.* o di perdere un membro principale come *Castrop. Dicast.* e *Tambur.*, o di esser fatto schiavo, o di andare in galera, o incorrere un gravissimo morbo, o infamia, come *Lugo, Roncaglia, Elbel.* e *Sporer* con *S. Tommaso.* Lo stesso dice il *P. Mazzotta* con *Suarez, ec.* del pericolo di prostituire la figlia; ma quest' ultimo più probabilmente lo negano i *Salmaticesi.* All' incontro parmi più probabile con *Lessio, Castrop. Bannez, Roncaglia, Viva, ec.* che possa un nobile provvedersi della roba altrui, se stesse in estrema necessità, e talmente si vergognasse di mendicare, che più presto si contenterebbe di morire (1).

16. Ma qui cadono più dubbi. Si dimanda per 1. Se i ricchi sieno tenuti a riscattare i cristiani da' turchi? Altri più comunemente l' affermano, come *Azorio, Gaetano, Major*, e *Filliuc.* Altri lo negano, come *Sporer* con *Urtado.* Ma se *Sporer* non dubita di concedere ad alcuno il prender l' altrui, quando si trovasse in pericolo d' esser fatto schiavo, come poi può liberare i ricchi dal contribuire, almeno qualche mediocre sussidio, per redimere coloro che già son fatti schiavi? Il *P. Concina* scrive così, e molto probabilmente: se il ricco sa certo che alcuno di tali schiavi sta in pericolo di perdere la Fede, o la vita, allora è più grave il suo obbligo. Del resto poi dice che se il riscatto importasse gran somma, egli non ardirebbe d' imporre tal peso al ricco, perchè ciò potrebbe incitare i turchi a più straziare i cristiani schiavi, ed a fare più prede: le quali cose ridonderebbero poi in danno comune de' fedeli (1).

17. Si dimanda per 2. Se pecca il povero estremo, prendendo l' altrui senza prima cercarlo al padrone? *Coninchio* lo condanna di colpa grave; ma altri più comunemente, come *Lessio, Layman*, e *Concina* solo di colpa leggiera. Noi distinguiamo col dottissimo *Cardinal de Lugo* così: Se quella roba particolare non è assolutamente necessaria al povero, egli pecca gravemente prendendola senza chiederla; perchè altrimenti tutti i poveri potrebbero prender l' altrui senza domandarlo. Ma se poi quella roba gli è assolutamente necessaria, affatto non pecca, come dice *S. Tommaso* (2), perchè allora esso ha gius di appropriarsela (3). Si è detto *povero estremo*, perchè nella necessità grave non è lecito a niuno il prender la roba aliena, come si ha dalla Propos. 36. dannata da Innoc. XI.

18. Si dimanda per 3. Se nel detto caso che quella cosa sia al povero assolutamente necessaria a conservarsi la vita, possa egli prenderla, quando la roba fosse di gran valore? Lo negano *La Croix.* e *Concina;* ma più giustamente l' affermano *de Lugo*, e *Sporer*, e lo chiama probabile *La-Croix;* perchè nella necessità estrema il povero ha diritto nella roba altrui di qualunque volore ella si sia. Nè osta il dire che in questo caso il ricco non è tenuto (come per altro vuole la sentenza più comune, e più probabile) a sovvenire il povero con tanto dispendio, v. gr. a dargli 3. o 4. mila ducati, come dicono *Lugo, Castrop. Coninch. ec.* purchè il povero non fosse padre o figlio; poichè la carità

(1) Lib. 3. n, 520.

(1) Lib. 3. v. 520. Qu I.
(2) 2. 2. q. 66. a. 7.
(3) Vide l. 3. n. 510. Q. II

non obbliga con tanto incomodo. Mentre si risponde collo atesso *Card. de Lugo*, che conforme nel principio del mondo, prima della divisione de' beni, ciascuno ben potea provvedersi del necessario, ma niuno all' incontro era obbligato per giustizia a provvederne il prossimo; così nel caso di estrema necessità (nel quale i beni si fan comuni) può bensì il povero prendere i beni del ricco; ma non è tenuto il ricco per giustizia di provvederlo; sarebbe tenuto solamente per carità, ma la carità (come si è detto) non obbliga con tanto dispendio. Se non però in tal caso l' impedisse positivamente, egli peccherebbe contro la giustizia (che che si dica *Sporer*); perchè il povero allora, avendo diritto di potersi servire di quella roba, ha diritto ancora di non esser impedito a prenderla (1).

19. Si dimanda per 4. Se il ladro sia tenuto alla restituzione del furto, dopo che venendo in estrema necessità l' ha consumato? L' affermano probabilmente, e più comunemente *Lessio*, *Azorio*, *Concina*, ed altri, dicendo che la necessità sopravveniente non estingue l' obbligo della restituzione già contratta. Ma con tutto ciò la sentenza contraria di *Castrop. P. Navarr. Coninchio*, *Sporer*, *ec.* (chiamata probabile dallo stesso *Lessio*) io non posso condannarla per improbabile. perchè in tal caso ha il ladro lo stesso gius su quella roba che ha ogni altro povero di farla sua. Nondimeno ciò s' intende per 1. sempre che il povero ha bisogno di quella in particolare, come abbiam detto nel terzo quesito. S' intende per 2. se il ladro in quel tempo è povero non solo di fatti, ma anche di speranza (2);

(1) Lib. 3. n. 250.
(2) Ibid. Qu. V.

poichè con tal distinzione diciamo ancora con *Castrop. Lugo*, *Valenzia*, *Holzman*, *La-Croix*, *Sporer*, *Salm.* ed altri che se uno è assolutamente povero anche di speranza, allora conforme il ricco è tenuto a dargli assolutamente in limosina ciò che gli bisogna, nè soddisfa se ce lo dà ad imprestito; così il povero, se a caso poi divenisse potente a restituirlo, non è tenuto; ben sarebbe tenuto all' incontro, s' egli avesse altrove altri beni, o almeno speranza probabile (1).

20. Si dimanda per 5. Se mancando il ricco di sovvenire il povero in estrema necessità, passata la necessità, sia tenuto alla restituzione? L' affermano *Layman*, *Concina*, *ec.* dicendo che il povero già avea diritto di prender la roba del ricco. Ma comunissimamente e rettamente lo negano *Lessio*, *Lugo*, *Suarez*, *Vasquez Coninchio*, *Sanch. Holzman Salmatic. ec.* perchè essendo tale obbligo di carità, come sopra abbiam veduto, tolta ch' è la necessità, non stringe ad alcuna restituzione; e benchè il povero avea diritto di prendere allora la roba del ricco, nulladimeno di quella non ha già acquistato il dominio (2).

21. Per II. Può ancora taluno prender la roba del prossimo senza il di lui consenso, quando v' interviene giusta compensazione. Per far lecitamente la compensazione occulta, tre condizioni si richiedono: 1. che non si faccia con danno del debitore. 2. che il credito sia certo e liquido: 3. che non possa ottenersene altrimenti la soddisfazione: onde il creditore dee prima domandarlo per via di giudizio: benchè se ciò tralascia, non commette colpa grave,

(1) Ibid. Qu. IV.
(2) Lib. 3. n. 520. Qu. VI.

anzi neppur veniale, se la via del giudizio apportasse spese, odj, o altro danno; e perciò ordinariamente non pecca il servo compensandosi occultamente, se non gli è soddisfatto dal padrone il salario convenuto, o se iniquamente dal padrone è stato indotto a servire per un salario ingiusto; ma s' avverta che allora non può prendersi più del prezzo infimo (1). Se poi i servi possono compensarsi le fatiche straordinarie, si veda ciò che si è detto al *Cap. VII. num.* 11.

§. II.

DELLA QUANTITA' DEL FURTO PER ESSER MATERIA GRAVE.

Della gravità della materia a rispetto di diversi generi di persone. 22. *De' furti delle vigne.* 23. e 24. *e delle legna.* 25. *Dei furti minuti.* 26. *Furto delle reliquie sacre.* 27. *De' furti minuti fatti a molti, specialmente da' bottegai.* 28. e 29. *De' furti minuti fatti da molti nello stesso tempo.* 30. *Chi prende poca materia dopo il furto grave.* 31. *De' furti dei figli.* 32. *Delle mogli.* 33. *De' servi.* 34.

22. Per giudicare quando la quantità del furto giunga o no a grave materia, dee considerarsi la quantità non solo in se stessa, ma anche a rispetto della persona, del tempo, e del luogo; per esempio il togliere un ago al sartore può esser materia grave, se quegli non potesse in quel luogo averne altro da procacciarsi il vivere. E così anche può esser grave (almeno contro la carità) il rubare una cosa di poco prezzo, se il padrone avesse a sentire una gran pena in perderla (1). Ma parlando della quantità del furto in se stessa, questa diversamente si misura secondo le diverse qualità dei padroni. E perchè tal misura dipende dal giudizio de' savi, perciò giustamente dicono i *Salmaticesi* che in ciò le opinioni più comuni si rendono ancora intrinsecamente le più probabili. I. A rispetto de' poveri che van mendicando, assegnano più comunemente i DD. un regale (che dagli autori si chiama anche *giulio* o *argenteo*, il quale importa in circa un *carlino* della nostra moneta), ed anche mezzo in qualche caso raro di gran povertà e bisogno. II. A rispetto de' poveri che faticano, due regali; benchè diversamente parlano i DD. degli zappatori, che degli artigiani; onde diciamo che per gli zappatori probabilmente son materia grave due regali, ma per gli artigiani vi vogliono almeno due regali e mezzo, se tanto è già o maggiore il lor guadagno giornaliero. III. A rispetto de' benestanti che vivono di entrate proprie, *Concina* e *Roncaglia* assegnano tre regali: ma più comunemente altri ne assegnano quattro, ed altri fino a cinque. Nondimeno in ciò stimo doversi distinguere, poichè alcuni, benchè vivano di entrate, nulladimeno vivono strettamente; e per questi saran materia grave anche tre regali, e forse anche meno, se vivono molto miseramente. All' incontro per una persona molto opulenta probabilmente il *Card. de Lugo* richiede sei o sette regali. IV. A rispetto de' mercanti molto ricchi, molti DD. richiedono tre fiorini (il *fiorino* importa quattro regali). Ma questa somma parmi troppo eccedente: più volentieri mi unisco con *La-Croix*, che per essi richiede otto regali. Per

(1) L. 3. num. 521.

(1) Lib. 3. n. 526.

gli altri mercanti poi di mediocre fortuna ricercano i DD. quattro regali; ma io stimo che per coloro che son di tenue patrimonio, bastino a far materia grave anche due regali e mezzo. V. A rispetto de' magnati più comunemente ricercano un aureo (cioè un ducato o sia scudo); benchè altri ricercano più somma. E lo stesso dicono *Sanchez*, e *Cardenas* a rispetto d' una comunità molto opulenta. VI. A rispetto finalmente de' monarchi dicono non esser materia grave quella somma che non eccede due aurei; così *Soto*, *Silvestro*, *Vigandt*, *Layman*, *P. Navar.* *Bonnez. ec.* (1). Si noti nonperò per 1. che ne' furti delle robe molto esposte, come sono i frutti nelle vie, e le legna ne' boschi, per rendere il furto grave, si richiede maggior materia (2).

23. Ma qui si dimanda per 1. Se sia lecito cibarsi dell'uve della vigna aliena? L'ammettono *Covarruvia*, *Valerio*. *Ripa*, *ec.* avvalendosi del testo nel Deuteronomio: *Ingressus vineam proximi tui comede uvas quantum tibi placuerit. foras autem ne afferas tecum.* 23. 24. E lo stesso dice l' *Abulense* de' pomi, e d'altri frutti. All' incontro lo negano *de Lugo*, ed *Holzm.* dicendo che ciò s'intendea per i soli ebrei, anzi per i soli vendemmiatori, che faticavano nella stessa vigna. Queste due asserzioni nonperò non si provano, anzi par che si provi il contrario, mentre Giuseppe Ebreo, e molti altri autori appresso *Calmet* sentono che il testo non solo parlava per gli ebrei, ma per tutti gli altri; e che s'intenda non per i soli vendemmiatori, ma per tutti i viandanti, par che si provi dalle stesse parole citate del testo. *Ingressus vineam proximi tui*, le quali più presto dinotano un passante, che altri, il quale stia già faticando nella vigna; onde non giudico improbabile la prima sentenza. Del resto anche il *card. de Lugo*, concede a ciascuno il poter prender uno, o due pomi, oppure due uve della vigna per dove passa (1).

24. Si dimanda per 2. Se mai sia lecito prender le legna della selva aliena? In ciò bisogna distinguere le selve delle comunità da quelle de' privati. Se la selva è della comunità, quantunque possa la comunità proibire sotto qualche pena il toglier le legna (purchè vi sia altro luogo d' onde possansi comodamente quelle trasportare): nulladimeno dicono comunemente i DD. quando la selva è di tutta la comunità, i paesani, che contro la proibizione tagliano, non peccano gravemente (anzi vogliono *Soto*, *Sanc.* *Salonio*, *Angles*, *Corduba*. *ec.* che non pecchino neppur venialmente), nè sono tenuti ad alcuna restituzione, ma alla sola pena dopo la sentenza del giudice; poichè tal proibizione si reputa come legge mera penale, che non obbliga a colpa. E lo stesso dice *de Lugo*, *Molina*, *Bonac.* *Filliuc.* *ec.* di chi taglia le legna della selva della comunità vicina, perchè allora si presume esser contenta quella comunità delle sole pene ch' esige, sempre che non dimanda la restituzione. Ciò non però s'intende, purchè i tagliatori non facessero una grande strage d'alberi, con gran danno della comunità; onde *Sanchez*, con *Enriquez*, scusa chi tagliasse una sola sarcina il giorno per uso proprio, oppure due la settimana per venderle, e col ritratto alimentar la famiglia. Lo stesso tanto più corre, come dicono *Soto*, *Mol.* *Sanc.* *Bonac.* *ec.* Quando vi sono due paesi vicini, i cui abitanti so-

(1) Vide Lib. 3. n. 527. et 528.
(2) Lib. 3. n. 528.

(1) N. 529. Q. 1.

glion vicendevolmente tagliar le legna delle loro selve. Questo val per le selve della comunità; ma se fossero de' privati (checchè si dicano altri) diciamo con *Soto*, *Molina*, *Bonac.* ed altri molti, che chi ne taglia le legna è tenuto alla restituzione; perchè i padroni hanno assoluto dominio su queste loro selve, sicchè a loro arbitrio possono venderne le legna ad altri. E lo stesso ben dice *La-Croix* de' privati, che dalle stesse comunità si hanno comprate o affittate tutte le legna; perchè allora la comunità trasferisce loro tutto il suo diritto che ha su della selva. Quel che poi si è detto per le selve, si dice ancora per i pascoli (1).

26. Si noti per 2. Che maggior materia parimente si richiede per render la colpa grave ne' furti minuti, perchè sebbene è dannata la Prop. 38. da Innoc. XI. la quale diceva: *Non tenetur quis sub poena peccati mortalis restituere quod ablatum est per pauca furta*, quantunque *sit magna summa totalis*. Onde ben può farsi la materia grave, ancorchè i furti sieno stati tutti in materia parva, ed ancorchè sieno fatti a diversi padroni, come diremo nel numero seguente; nulladimeno vogliono comunemente i DD. che ne' furti minuti si richieda maggior materia; e maggiore se son fatti a diversi padroni, e più se in diversi tempi. Dicono *Lessio*, *Trullench.* e *Villalob.* inidistintamente, che per i furti fatti in varie volte vi bisogna doppia materia per esser grave: per esempio se in una vi voglion quattro giuli, in più volte vi bisognano otto. Ma a me pare più equa la sentenza d'altri, che parlano con più distinzione, e dicono che se il furto è fatto in più volte o a diversi padroni nello stesso tempo, vi bisogna la metà di più, cioè sei giuli; se poi a diversi tempi, il doppio cioè otto. Ma ciò s'intende, purchè il ladro da principio non avesse animo di prender materia grave, perchè allora corre la stessa regola, che corre in altro furto fatto in una volta. All' incontro non s'intende, quando tra l'uno e l'altro furto v'intervenisse un grande intervallo; poichè allora i furti minuti non si uniscono a far materia grave. Si dubita poi tra' DD. quale intervallo si stimi talmente grande, che scusi dalla restituzione sotto colpa grave? *Laym.* dice un anno; all' incontro *Toledo*, *Navar.* *Filliuc.* *Vidal.* *ec.* dicono un mese, ed anche quindici giorni. Ma io in ciò m'uniformo a *Bonc.* e *Viva*, che ributtano quest' opinione; solamente l'ammette *Viva*, se la materia fosse molto tenue: e *Bonc.* par che senta lo stesso, dicendo che si richiede almeno l'intervallo di due mesi, quando la materia di ciascun furto si accostasse alla grave (1). Sicchè secondo quest'ultima opinione l'intervallo di due mesi scusa dall' obbligo grave di restituire i furti fatti con intervallo di due mesi, che non giungono a materia grave.

27. Si noti per 3. che conforme non pecca gravemente chi differisce la restituzione per breve tempo, com' insegnano comunemente *Sanchez*, *Rebellio*, *Vasq.* *Sairo*, *La-Croix*, *ec.* così probabilmente dicono anche *Lessio*, *Lugo*, *La Croix*, e *Vasq.* che neppure è colpa mortale il prendere una somma grave aliena con animo di restituirla subito (2). E qui si noti di passaggio, che chi ruba qualche parte anche minima di Reliquia sacra nel distretto romano, incorre la scomunica imposta da Cle-

(1) Lib. 3. n. 129. Q. 1. Vide Edit. Ven. t. ubi haec fusius explicantur.

(1) Lib. 3. n. 532.
(2) Num. 531.

mente VIII. All'incontro probabilmente scusano dalla colpa grave *Sanch. Castrop. La-Croix, Bonac.* ed altri, chi in altro luogo furasse una piccola parte di reliquia senza difformarla; purchè non fosse una Reliquia insigne o rara, come della Santa Croce, e delle vesti di Gesù Cristo, o de' Capelli di Maria Santissima (1).

28. Si noti per 4. che circa i furti minuti alcuni han detto, come *Angelo, P. Nav. e Medina*, che tali furti, quando son fatti a diversi padroni, non portano obbligo grave di restituzione. Nulladimeno quest'opinione è contro la comune, e deve affatto ributtarsi, come ben dicono, *Lugo, Sanch. i Salm. ec.* Onde sempre che tali furti minuti, uniti insieme, giungono a materia grave (secondo si è detto nel *num.* 22.) dee farsi la restituzione sotto colpa grave. La ragione, perchè il precetto di non furare obbliga, non solo a non danneggiare il prossimo gravemente, ma anche a non arricchirsi colle robe d'altri (2); bensì quando son fatti a diversi padroni, sempre vi vuole più materia, come si è detto al *num.* 26. Ma si fa il dubbio in tal caso a chi debba farsi la restituzione? Se i padroni sono incerti, non si dubita che allora debba farsi a' poveri. o a' luoghi pii, come si dirà più a lungo nel *num.* 67. Se poi i padroni son certi, secondo la regola generale par che ad essi senza meno debba farsi la restituzione, benchè sia piccola la porzione di ciascheduno. Non pertanto io stimo con altri dotti (da me consultati su questo punto) che non peccherebbe gravemente chi restituisse a' poveri del luogo: poichè tal ladro non ha già recato danno grave a' padroni in tal caso, ma alla repubblica, la quale, perchè allora a lei spetta il gius più principale delle robe furate; perciò si presume ch'ella non sia gravemente invita che la restituzione si faccia a' poveri, o a' luoghi pii, che sono le sue parti più bisognose. Onde concludiamo che restituendo il ladro a' poveri, o a' luoghi pii del paese, sarà scusato dal mortale, ed anche dal veniale, se vi è qualche causa, come se non potesse restituire a' padroni senza grave incomodo, o pericolo d'infamia, oppure se vi fossero poveri molto bisognosi, a cui si presumesse che i padroni stessi acconsentirono di far la restituzione (1). E lo stesso diciamo per la restituzione che dovesse farsi da' bottegai per i furti minuti, fatti v. g. d'olio, vino, ec. poichè in tal caso diciamo colla sentenza comunissima, che (per se parlando) la restituzione non può farsi a' poveri, come dicono alcuni; ma dee farsi a' cittadini, i quali ordinariamente sieguono a comprare queste sorti di robe nelle stesse botteghe; ma chi restituisse a' poveri, per la ragione detta di sopra, sarebbe scusato dal peccato grave; ed anche dal leggiero, se non potesse farsi la restituzione a' cittadini senza pericolo, o senza un notabile incomodo (2).

29. Si noti per 5. che quantunque per l'obbligo grave della restituzione vi voglia la colpa grave teologica, come diremo al *num.* 39. nulladimeno ne' furti minuti, quando taluno è giunto a rubare materia grave, egli è obbligato sotto colpa grave alla restituzione, ancorchè nell'ultimo furto che ha compita la materia grave, non abbia avvertito al peccato mortale; poichè allora è tenuto, non già per l'ingiusta eccezio-

(1) Num. 532. infra.
(2) Lib. 3. n. 534. v. Qu. I.

(1) Ibid. Qu. II.
(2) Lib. 3. n. 595.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

ne, ma per l'ingiusta retenzione che fa della roba altrui; così comunemente *Lugo*, *Cardenas*, *Viva*, *Tambur*, *La-Croix*, *ec.* contro alcuni pochi. Avvertendo nonperò che allora per liberarsi costui dalla colpa grave, gli basterà restituire quella sola materia parva che ha compita la grave, come dicon *Less.* *Sanch.* *Bon.* *Vasq.* *Rebellio*, e *La-Croix.* contro alcuni altri (1).

30. Si noti per 6. che se accadesse che molti rubassero parva materia, purchè non lo facciano di comun consiglio, niuno di essi pecca gravemente, quantunque ciascuno avvertisse il furto dell'altro, e il grave danno che ne avviene al padrone: così comunemente *Habert*, *Lugo*, *Lessio*, *Sanch.* *Salm.* *ec.* E ciò corre ancorchè rubassero nello stesso tempo, come dicono *Lessio*, *Soto*, e *Sanchez*, (contro *Lugo*); perchè allora niuno in verità è per se causa del danno del padrone, al quale il danno si rende grave per accidente. Ed ancorchè l'uno si muova dal mal esempio dell'altro, è comune la sentenza di *Molina*, *Lessio*, *Bon.* *Sanch.* *Lugo*, *Salm* e d'altri che ciascun di coloro che prendon parva materia con grave danno del padrone, pecchi già gravemente contro la carità per ragion dello scandalo che vicendevolmente si danno, ma non contro la giustizia; poichè l'esempio non è causa che positivamente influisce nel danno alieno (2).

31. Si noti per 7. che se alcuno dopo compita la materia grave fa altri furti minuti, vogliono *Lugo*, *La-Croix*, *ec.* che sempre di nuovo pecchi gravemente; ma più probabilmente dicono *Lessio*, *Bonac.* *Tapia*, *i Salmat.* che gli altri furti susseguenti non sono mortali, se non giungono a nuova materia grave (1).

32. Si noti per 8. che i furti dei domestici, come dei figli, moglie, e servi per esser gravi si richiede maggior materia: mentre i padroni a rispetto di costoro son meno inviti, o meno ragionevolmente inviti, che a rispetto degli estranei; e spesso sono inviti più in quanto al modo (di prendere di nascosto), che in quanto alla sostanza. E parlando particolarmente per 1. circa i furti de' figli, dicono *Lessio*, *Nav.* e *Filliuc.* che non pecca gravemente il figlio che ruba al padre ricco due o tre scudi; anzi dice *Bannez* che ad un padre molto opulento non è mortale il furto, se non giunge a cinquanta scudi; ma ciò lo ributtano giustamente *de Lugo*, e *La-Croix*, se non fosse un figlio del principe. E lo stesso dice *Holzm.* il quale all'incontro ammette non esser grave il prender dieci scudi ad un padre molto ricco; *Sanch.* l'ammette fino a cinque o sei. Se poi il padre mandasse cento scudi al figlio che sta altrove a studiare, dicono probabilmente *Soto*, *Navar.* *Layman*, *ec.* che il figlio ben può spenderne di quelli cinque in oneste ricreazioni (2). Avverte non però *Lessio*, che benchè il figlio peccasse gravemente rubando al padre, non è obbligato alla restituzione, quando il furto è già dissipato, e si presume che il padre non voglia obbligarlo a tanto (3). Se poi il figlio negoziando in casa del padre possa compensarsi il salario delle sue fatiche, si osservi ciò che si dirà al *Cap.* *X.* *n.* 227. parlando della Società.

(1) Lib. 3. n. 595.
(2) Lib. 3. n. 537. et vide etiam l. 2. n. 45. in fine.

(1) Lib. 3. n. 538.
(2) L. 5. n. 543.
(3) Num. 444.

33. Per 2. Circa i furtti delle mogli anche vi vuole maggior materia. Può per altro la moglie prender quel ch'è necessario per le spese della famiglia, se il marito poco ci attende, come dicono *Bonac. Trullench. e Busemb.* (1). Inoltre, se la moglie tiene i genitori o figli d'altro matrimonio poveri, può prender dai beni comuni, ed anche del marito, per quanto bisogna a coloro per vivere secondo il loro stato, ancorchè il marito ripugni, perchè in ciò irragionevolmente ripugna; così *Nav. Castrop. Less. Busemb. ec.* Anzi *Lugo, Molina, Sanch. Less. e Trullench.* ammettono ciò anche per i fratelli poveri (2). Inoltre la moglie ben può spendere in limosine e doni ciò che sogliono le altre sue pari, come comunemente dicono i DD. Dice *Molina* con altri, che può la moglie spendere in ciò la vigesima parte delle rendite annue del marito, cioè il cinque per cento; ma questa somma meritevolmente la stimano eccedente *Lugo, Sporer, La-Croix ec.* almeno universalmente parlando (3).

34. Per 3. Circa i furti de' servi dicono comunemente i DD. come *Less. Gaetano, Navar. Sanch. Spor. Busemb. ec.* che i furti minuti che fanno i servi de' cibi che non sogliono chiudersi, questi non giungono mai a colpa grave, purchè non si vendano, o non si caccino fuori di casa; e purchè non si prendano in quantità straordinaria: oppure (si dee aggiungere) se non fossero di straordinario prezzo (4).

(1) Num. 541. ad 6.
(2) Lib. 2. n. 542.
(3) Num. 540.
(4) N. 545.

PUNTO III.

DELLA RESTITUZIONE.

§. I.

DONDE NASCE LA RESTITUZIONE, E PER QUALE COLPA ELLA SI DEE.

Quando vi sia l'obbligo della restituzione 35. *e* 36. *Delle radici della restituzione* 37. *Della colpa teologica, e giuridica* 38. *e* 39. *Se la colpa veniale obblighi alla restituzione* 40. *Se ne' contratti, e negli offici obblighi la sola colpa giuridica* 41.

35. La presente materia della restituzione richiede molta considerazione; sì perch'è piena di questioni intricatissime, sì perchè egualmente il confessore dee farsi scrupolo se non obbliga alla restituzione i penitenti che son tenuti a restituire, che se obbliga gli altri, che non son tenuti. E specialmente se obbliga coloro che son possessori di buona fede, i quali, anche secondo gli autori della sentenza più rigida (come sono *Habert, Natale, Alessandro, Wigandt, Henno ec.*) non debbono costringersi a privarsi de' loro beni, se non costa che ingiustamente tengano la roba d'altri. E perciò così in questa materia della restituzione, come in quella del punto seguente de' contratti, io ho procurato nell'opera grande della mia morale d'impiegarvi una fatica e diligenza straordinaria. E perciò bisogna ancora che in questa pratica mi stenda più del solito a notarvi le varie opinioni de' DD. intorno a molte questioni, e il peso delle loro ragioni, almeno succintamente.

36. La restituzione si definisce così: *Est actus justitiae commuta-*

tivae, quo reparatur damnum proximo illatum per injuriam. Si dice per 1. *Atto della giustizia*, perchè non ogni lesione che si fa al prossimo (come se fosse contro la carità, o altra virtù) induce obbligo di restituzione; ma solamente quella, con cui si offende il gius che ha il prossimo *in re*, oppure *ad rem* sopra alcuna roba. Si dice per 2. *della giustizia commutativa*, perchè la lesione della giustizia legale, che riguarda l'osservanza delle leggi, e della distributiva, che riguarda i meriti delle persone circa i premi, o le pene, non porta obbligo di restituzione. Si dice per 3. *Col quale si ripara il danno recato al prossimo per ingiuria;* perchè l'obbligo della restituzione non nasce solamente dal furto, ma anche dal danno che si fa al prossimo con sua ingiuria (1).

37. Le radici o sieno le ragioni della restituzione che comunemente si assegnano da' moralisti, sono due: 1. *Ex injusta acceptione*, a cui si unisce la radice *ex injusta damnificatione*. 2. *Ex injusta retentione*. a cui si unisce la radice *ex obligatione contractus* (2).

38. Inoltre deve avvertirsi altra essere la colpa *teologica*, che s'appartiene alla coscienza, ed è propriamente il peccato. Altra la giuridica che spetta alla legge; e questa si divide in *lata*, ch'è quando si omette la diligenza che ordinariamente si usa da tutti: in *leve*, quando si omette la diligenza che si usa dagli uomini diligenti; ed in *levissima*, quando si ommette la diligenza che si usa dai diligentissimi. E parlando di questa colpa giuridica, dicon comunemente i DD. che se il contratto è in comodo di chi riceve la roba, come sono il precario, e comodato, il comodatario è obbligato alla restituzione sotto colpa levissima; se il contratto è in comodo di chi dà la roba, com'è il deposito, il depositario è tenuto solamente sotto colpa lata; se poi il contratto è in comodo d'ambedue le parti, allora chi riceve la roba è obbligato sotto colpa leve (1).

39. Ciò posto dicono comunemente i dottori, che per la sola colpa giuridica niuno è tenuto in coscienza alla restituzione sotto colpa grave, se non v'è ancora la colpa teologica grave; così *Nav. Soto, Azor. Lessio, Cabassuz. Lugo, Laym. Salmatic. Roncaglia*, e tutti. La ragione è, perchè, affinchè la coscienza resti obbligata, bisogna che nella coscienza vi sia stato il delitto; e perchè l'obbligo è grave, bisogna che grave ancora sia stata la colpa. Onde chi non intende, nè prevede il danno del prossimo (almeno in confuso) ancorchè si adoperi in cosa illecita, a niente è tenuto: come a niente è tenuto il ladro che andando a rubare non ha fatto il furto, nonperò colla sua andata è stato causa (ma affatto a caso) dell'incendio delle biade; così *Less. Rebell. Bonac. Salmat.* ed altri comunemente (2).

40. Si dimanda per 1. Se la colpa veniale obbliga alla restituzione? Bisogna distinguere: Se la colpa è veniale per ragione della parvità della materia, certamente obbliga a restituire, ma non più che sotto colpa anche leggiera. Se poi la colpa è veniale per ragione che sia stata commessa senza perfetta avvertenza, o pieno consenso (condizioni amendue necessarie al peccato mortale, come si è detto al *Cap. III. n.* 24. e 26.), allora altri dicono, come *Layman, Molina, La Croix, ec.* che induce obbligo di restituire sola-

(1) Lib. 3. n. 547.
(2) Num. 548

(1) Lib. 3. n. 547.
(2) Lib. 3. n. 549. et 550.

mente la materia leggiera, secondo è stata la colpa. Ma la sentenza più comune e più probabile di *Less. Lugo, Sanch. Azor. Sa, P. Navar. Filliuc. Roncaglia, Viva*, e di altri molti tiene, che non induce niun obbligo di restituzione, nè sotto colpa grave, nè leggiera. La ragione: non sotto colpa grave, perchè tal obbligo non ha proporzione colla colpa leggiera: non sotto colpa leggiera, perchè l'obbligo leggiero non ha proporzione colla materia grave (così la discorre il savissimo *cardinal de Lugo*, che nelle decisioni de' dubbi ha saputo trovar da se le ragioni intrinseche, senza che alcuno l'abbia preceduto): tanto più che una colpa che non è perfettamente deliberata, non può indurre una perfetta obbligazione (1).

41. Si dimanda per 2. Se nei contratti, per l'obbligo di restituire o pagare, basti la colpa giuridica? L'affermano probabilmente *Laym. Navar. Mol. Vasq. ec.* perchè a ciò obbliga la legge de' contratti, alla quale si sottopongono i contraenti. Ma non improbabilmente lo negano *Soto, Toledo, Lessio, Lugo, Filliuc. Sa, Croix, Roncaglia, Salmat. ec.* i quali dicono non essere equità obbligare alcuno in coscienza a pena grave senza sua grave colpa, semprechè non costi ch'egli abbia voluto sottoporsi alla sola colpa giuridica. E lo stesso probabilmente dicono *Soto, Lessio, Lugo, Vasq. Salm. ec.* per le colpe commesse negli offici (2).

§. II.

DI COLORO CHE SON TENUTI ALLA RESTITUZIONE.

De' cooperanti, e *I. del* mandante. 42. e 43. *II. Del* consulente. 44. *In dubbio se il consiglio, ec.* 45. *Se l'esecutore era determinato.* 46. *Se si consiglia un danno minore.* 47. *Se si rivoca il consiglio.* 48. *Chi consiglia per ignoranza.* 49. *III. Di chi dà l'iniquo* suffragio. 50. *IV. Dell'*adulatore. 51. *V. Del* ricettatore. 52. *Chi compra dal ladro, se possa rendergli la roba.* 53. *Del* partecipante. 54. *Se molti bruciano una casa.* 55. *Chi coopera per timore del proprio danno.* 56. e 57. *Chi impedisce un altro che vuole impedire il danno.* 58. *VII. Delle* cause negative. 59. *Chi prima è tenuto de' cooperanti; e se il creditore rimetta ad uno la sua parte, ec.* 60. *Chi impedisce il prossimo da un giusto bene. ec.* 61. *Chi impedisce il fisco di prendere l'intercetto.* 62. *Chi impedisce per odio, ma senza male arti.* 63.

42. Oltre i principali che rubano o danneggiano la roba aliena, son tenuti alla restituzione tutti i cooperanti, che sono causa influente ed efficace del danno del prossimo, oppure che per obbligo di giustizia son tenuti ad impedire il danno, e non l'impediscono. Questi si comprendono ne' seguenti due versi:

I. *Jussio.* II. *Consilium*, III. *Consensus*, IV. *Palpo*, V. *Recursus.*
VI. *Participans*, VII. *Mutus*, *non obstans*, *non manifestans.*

43. E cominciando dal I. *Jussio.* È tenuto a restituire il mandante, ch'espressamente, o tacitamente ha comandato di farsi alcun danno; ma non già quegli che solo ha approvata qualche dannificazione fatta: oppure che prima d'eseguirsi il mandato, l'ha rivocato, manifestando già la rivocazione al mandatario (1).

(1) Ibid. n. 552.
(2) Num. 554. et 555.

(1) Lib. 3. num. 557. e 558.

44. II. *Consilium.* È tenuto anche a restituire chi ha consigliato il danno, conforme ancora chi induce altri a fare il danno, contro la Prop. 39. dannata da Innoc. XI. la quale lo scusava. Si noti qui per 1. che sebbene il consulente non sia tenuto alla restituzione, quando non ha peccato gravemente nel dare il mal consiglio; nondimeno è tenuto poi per giustizia a far quanto può (senza però grave incomodo) per impedire il danno; conforme è tenuto ancora per giustizia a smorzare il fuoco, chi senza sua colpa grave l'ha acceso nella casa altrui; *Sanch. Lessio, Viva, ec.* comunemente (1). Si noti per 2. che se l'esecutore era già determinato a fare il danno, allora a niente è tenuto il consulente, come dicono comunemente *Lessio, Molina, Vasq. Busemb. Viva*, ed altri con *S. Tommaso* (2). il quale insegna che l'ingiuria senza danno non obbliga alla restituzione: *Si aliquis passus sit injuriam* (parole del Santo) *et non damnum, illi non est facienda de jure restitutio realis.* Altrimenti poi sarebbe, se l'esecutore sia stato mosso anche dal consiglio, perchè allora il consulente è già con causa efficace del danno (3).

45. Ma si dubita per 1. Se sia tenuto alla restituzione il consulente nel dubbio se il suo consiglio è stato o no causa del danno? Lo negano *Silvestro, P. Nav. Rebell. Henriq. Salmat. Busem. Elbel. Dicast. ec.* E per quest'opinione par che sia anche *S. Tommaso* (4), il quale dice che allora solamente è tenuto il consulente, o l'adulatore, quando *probabiliter aestimari potest, quando ex hujusmodi causis fuerit injusta acceptio subsecuta;* e quel *probabiliter* facilmente si può intendere della probabilità per una sola parte, sicchè costituisca una persuasione moralmente certa. La ragione di questi DD. è, perchè a niun può imporsi obbligo certo di restituzione, se non è certo ch'egli sia stato causa del danno. All'incontro l'affermano *Habert, Lugo, Sanch. La-Croix, Roncaglia, ec.* e dicono che in tal dubbio possiede il delitto, e la presunzione ch'esso consulente sia stato causa del danno. Con tutto ciò non istimo improbabile la prima sentenza, perchè non sempre, come dice lo stesso Angelico nel luogo citato, il consiglio opera in effetto. Il *P. Concina* tiene che il consulente in tal caso è tenuto secondo la rata del dubbio; ma noi replichiamo che niuno può avere alcun'obbligo certo, quando non è stato certa causa del danno. Se non però il consulente è stato già causa del danno, egli è tenuto a restituire, quantunque non vi sarebbe mancato chi avrebbe dato l'istesso consiglio (1). Ciò che poi si è detto del consulente, si dice d'ogni altro cooperante circa il dubbio della sua cooperazione (2).

46. Si dubita per 2. Quando alcuno è già determinato a fare il danno, e tu solamente gli consigli il modo o il tempo, per esempio col veleno, non colla spada, oppure oggi, non domani ec. se sia tenuto alla restituzione? dicon di sì *Gaetano, Molina, Viva, ec.* perchè (come dicono) l'esecuzione del danno senza il tuo consiglio sarebbe stata incerta, potendo l'altro mutar volontà. Ma più comunemente lo negano *Lessio, Layman, Lugo, Holzman*, e *Sporer*, e lo dicono probabile i *Salm.*

(1) Num. 564. in fin.
(2) Opusc. 73. cap. 20.
(3) Vide lib. 3. num. 561.
(4) 2. 2. q. 61. art. 7.

(1) L. 3. n. 562.
(2) Num. 575.

con *S. Anton. Silvestro. Navar. ec.* perchè in tal caso il consulente non è causa efficace in quanto alla sostanza del danno: e rispondono alla ragione contraria, che allora non possiede già il consiglio, ma la determinazione prava già fatta dall'esecutore. Io dico non però che sempre ch'è dubbio se l'esecutore avrebbe mutata volontà, oppure se il danno non sarebbe dello stesso modo avvenuto, è obbligato il consulente alla restituzione, poichè possiede il mal consiglio che già ha avuto il suo certo effetto (1). Altrimenti poi, se fosse moralmente certo, che il danno anche senza il consiglio sarebbe succeduto.

47. Si dubita per 3. Se ad uno che sta determinato di far un danno maggiore, possa consigliarsi un minore? Rispondiamo che sì con *Sanc. Bonac. Busemb. Viva ec.* purchè il danno sia verso la stessa persona; mentre non può consigliarsi il danno (benchè minore) ad altro particolare; e neppure (come io sento con *Sporer*, contro *Viva*) in generale ad altre persone, perchè allora il consiglio anche si fa causa d'un danno alieno (2).

48. Si dubita per 4. Se il consulente resta disobbligato, quando revoca il consiglio prima di succedere il danno? La prima sentenza comunissima con *Lessio. Lugo. Habert, Croix, Holzman, Sporer, ec.* distingue: se ha dato un semplice consiglio, basterà che lo revochi, ma non già poi se ancora ha insinuato il motivo o il modo di eseguire il danno. La ragion'è forte, perchè allora, benchè si revochi il consiglio, il motivo e il modo dato sempre seguono a muovere; conforme chi mette fuoco alla casa, quantunque si sforzi per spegnerlo, pure è tenuto al danno. La seconda sentenza all'incontro con *Concina, Merbes. S. Anton. Azor. Nav. Salmat. ec.* (e la chiamano probabile *Lessio. Laym. Bon. Roncaglia, ec.*) scusa il consulente, semprechè egli cerca come meglio può di dissuadere il danno: adducendo almeno a ragione della salute eterna, che dee prevalere ad ogni altra ragione umana. Nè osta (come dicono) la parità del fuoco, perchè il fuoco opera necessariamente; ma quando il consiglio è revocato, il danno non più avviene per causa sua, ma per la malizia dell'esecutore. Non posso negare che questa sentenza non sia probabile, almeno per l'autorità dei DD. che le assiste; ma certamente mi pare più probabile la prima. Ma sempre in tal caso (come avvertono i *Salmat. Sporer, ec.*) è tenuto per giustizia il consulente avvertire la parte che si cauteli dal danno (1).

49. Si dubita per 5. Se sia tenuto alla restituzione chi consiglia per ignoranza (ma colpevole) a taluno qualche cosa in di lui danno? Si risponde con *Less. Laym. Holzm.* e *Viva*, che se il consulente è stimato per uomo perito secondo il suo officio, v. gr. di confessore, d'avvocato, e simile, allora è tenuto; altrimenti poi, s'è conosciuto per ignorante, perchè allora l'evento del danno più presto s'imputa all'imprudenza dell'altro che segue il consiglio d'un noto ignorante: s'intenda purchè il consiglio non sia stato dato con dolo, ossia animo pravo di nuocere, perchè allora sempre è tenuto il mal consulente (2).

50. III. *Consensus*: s'intende colui che ingiustamente dà il suffragio o sia voto, e il suo voto è

(1) L. 3. n. 561.
(2) Num. 565.

(1) Num. 559.
(2) L. 3. n. 564.

causa del danno; perchè coloro che non son causa, come sono gli ultimi a votare, peccano sì, ma non sono tenuti alla restituzione; purchè non abbiano prima di comun consenso concertata l'ingiusta conclusione. Ma si dimanda che debba dirsi, quando ciascuno de' votanti non è certo se il suo voto sia stato causa del danno; altri dicono, che allora tutti son tenuti *in solidum;* altri all' opposto che niuno è tenuto a niente. Ma la vera sentenza con *Lugo*, *Molina* e *Sporer* è, che ciascuno è tenuto allora per la sua rata a rifare il danno; se gli altri non restituiscono. è tenuto a tutto. Nè osta il detto di sopra al *n.* 45. che il cooperante non è tenuto, quando non sa d'essere stato certo causa del danno; perchè nel nostro caso ciascun votante almeno ha deteriorato il diritto che avea il dannificato a ricuperare dagli altri votanti il danno sofferto, e perciò ognuno è obbligato a restituire tutto il danno, se gli altri non lo restituiscono (1).

51. IV. *Palpo:* s' intende l'adulatore che induce, o anima alcuno a denneggiare altri, con lodarlo, o con rinfacciargli la sua pusillanimità (2).

52. V. *Recursus:* s' intende colui che somministra al ladro il ricovero della persona, o delle robe furate. Questi è tenuto a restituire sempre ch'egli è causa del furto fatto, o futuro; e così son tenuti gli osti che prendon le cose rubate da' servi, o figli di famiglia. Ma non è tenuto l' oste, che dopo il furto aiuta il ladro a fuggire; oppure ricetta il ladro e i beni rubati per ragione del suo officio, o di amicizia, come dicono comunemente il *P. Concina*, e i *Salm.* con altri. Ciò nondimeno s'intende, come bene avvertono *Croix*, *Busemb.* e *Concina*, purchè l' oste con ciò non fosse causa de' furti futuri (4).

53. Qui cade poi a parlare di quella difficilissima questione, se il compratore di buona fede d' una cosa furtiva può restituirla al ladro, per ricuperare il suo prezzo? La prima sentenza (ch'è comunissima) lo permette, quando non ha altro modo di ricuperare il prezzo pagato: così *S. Anton. Lugo*, *Nav. Less. Silvest. Reb. Soto Holzm. Salmat. ec.* i quali dicono che il compratore non fa ingiuria con ciò al padrone, rimettendo la roba nello stesso stato che stava. La seconda sentenza lo nega con *Laym. Gaet. Mol. Croix Conc. ec.* i quali vogliono doversi la roba restituire al padrone, perchè essendo ella già liberata dalle mani del ladro, è già in migliore stato; onde con rendersi al ladro, non già si rimette nel primiero stato, ma in peggiore. Questa sentenza è molto probabile, ma non meno probabile è la prima, poichè risponde il *Card. de Lugo* alla ragione opposta per 1. che il compratore non è tenuto di serbare la roba al padrone col danno proprio. Se uno (dice) prendesse la veste altrui che trova nella via, e vedesse poi che il ritenerla gli apportasse grave danno, ben può riporla nello stesso luogo, quantunque preveda che altri se l'abbiano a prendere. Risponde per 2. (e questa ragione è più forte) che avendo il compratore, gius a rescindere il contratto, non può essergli vietata l'azione di render la roba al ladro, poichè tale azione gli è assolutamente necessaria per la recissione del contratto, e per ricuperare il suo prezzo, benchè per accidente ne avvenga il danno del padrone (2). E

(1) Num. 566.
(2) Num. 567

(1) Lib. 3. n. 568.
(2) N. 560.

come dicono *Toled. Prado. Silv. Alens. Holzm.* ed altri (e lo dicono probabile *Less. Lugo*, e *Busemb.*) ciò corre, ancorchè il compratore avesse comprato in mala fede, perchè così il compratore di buona fede, come di mala fede, hanno lo stesso gius di ricuperare il lor prezzo colla rescissione del contratto. E sebbene quel di mala fede ha peccato già nel ricever la roba dal ladro, nulladimeno nè per quell' accezione, nè per il rendimento della roba al ladro egli è già causa del danno del padrone, avendo già diritto di renderla (1). La sola ingiuria poi fatta al prossimo non obbliga alla restituzione, quando ella non è causa del danno, come si è detto al *n.* 44. con *S. Tommaso* (2).

54. VI. *Participans.* Il partecipante può intendersi in due modi: quegli che partecipa nella roba furata, e questo è tenuto a quella sola parte che riceve, sempre ch'egli non è stato causa del danno fatto dagli altri, perchè allora è tenuto a tutto: o quegli che partecipa nell' azione del furto, e sopra costui occorrono più questioni. Si questiona per 1. Se di tutti i partecipanti che concorrono al danno, ciascuno sia tenuto alla restituzione *in solidum*, cioè a tutto il danno? Si distingue: Se la roba è dividua, come una vigna, un mucchio di grano, ec. allora il motor principale è tenuto a tutto, gli altri alla sola loro parte, come dicono *Lugo, Less. Nav. Bonac. Salmat. ec.* quantunque rubino di comun consiglio; purchè (deve eccettuarsi) l'uno non muova o animi l'altro a rubare, e con ciò venga ciascuno a farsi causa di tutto il danno, e lo stesso sarebbe, se non concorrendo ciascuno, non avverrebbe il furto poichè allora tutti son tenuti *in solidum*. Benchè in quanto alla pratica i rozzi difficilmente soglion persuadersi d' esser tenuti a restituire quel che si han preso gli altri. Ed all' incontro in tal caso si presume, che gli stessi padroni si contentino della sola loro parte, per il timore di non ricever nulla, se si costringono coloro a restituir tutto. Ond' è bene che il confessore a taluno di costoro (specialmente s'è di coscienza poco timorata) esorti che restituisca quel che deve, senza spiegare il quanto, rimettendolo a quel che gli detta la coscienza (1).

55. Ma il maggior dubbio è quando la roba è individua, per esempio, quando molti bruciano una casa, una barca, ec. se tutti sian tenuti *in solidum* alla restituzione? Molti probabilmente l'affermano, come *Soto, Sanch. Gaet. Ronc. Salm. ec.* perchè allora ciascuno è causa morale di tutto il danno. Ma probabilmente ancora lo negano *Silv. Nav. Lug. Sporer*, ed altri, i quali dicono che ciascuno di costoro è obbligato alla sola sua parte; perchè conforme chi concorre alla parte d' un danno dividuo, ancorchè concorresse cogli altri a tutto il danno, non è tenuto che alla sola sua parte, per ragion della parzialità della roba circa il danno causato; così ancora chi concorre parzialmente a qualche danno individuo, alla sola sua parte è obbligato, per ragion della parzialità della causalità, o sia dell'influsso che vi mette. Ma ciò deve intendersi, semprechè il danno senza il suo concorso sarebbe anche avvenuto; perchè se mancando alcuno de' cooperatori, non sarebbe accaduto il danno, allora (come s' è detto) certamente ciascuno è tenuto a tutto (2).

(1) Lib. 3. n. 570.
(2) Num. 570.

(1) Num. 579.
(2) Lib. 3. n. 579.

56. Si questiona per 2. Se quegli che per timore di grave danno coopera al danno altrui, sia scusato dal peccato, e dalla restituzione? In tal questione i DD. han parlato molto confusamente, nè mi pare secondo la mia debolezza, che abbian toccato il punto co' suoi veri principj. Altri universalmente scusano un tal cooperante, come *Sanchez*, *Lessio*, e *Busemb.* Altri poi lo condannano, se la sua azione prossimamente concorre al danno, come sarebbe lo scassar la cassa, cacciar le robe della casa, e simili. Lo scusano poi, se l'azione è rimota, come il tener la scala al ladro, il dargli le chiavi, il trasportar le robe già rubate; così *Bonac. Spor. Holzm.* ed i *Salmatic.* benchè i *Salmaticesi* in altro luogo dicano che anche queste azioni rimote sono intrinsecamente male, perchè tutte (come dicono poi) cooperano all'ingiusta azione del ladro, onde anche per queste seconde cooperazioni condannano il cooperante al peccato, ed alla restituzione. Io nella mia morale ho distinto il punto in altro modo, dicendo che l'azione del cooperante diversamente dee considerarsi a riguardo del danno del padrone, e diversamente a riguardo del peccato del ladro. In quanto al danno, ho detto che niuno può cooperare al danno alieno per liberarsi dal proprio, quando il danno è dello stesso ordine. Ond'è ch' io anche con pericolo della mia morte son tenuto a negar la spada a chi vuol uccidere il nemico, perchè non posso per liberar me dalla morte, cooperare positivamente alla morte del prossimo (1). Altrimenti poi, se il mio danno fosse d'ordine maggiore, mentre per evitare la morte, o l'infamia, io ben posso cooperare al danno delle robe altrui, perchè allora stando io in estrema necessità, irragionevolmente sarebbe invito il padrone di quelle, se ripugnasse alla mia cooperazione (1).

57. In quanto poi al peccato del ladro ho detto cogli autori della prima sentenza, che per evitare il danno della mia vita, o fama, io ben posso fare le azioni così del secondo come del primo genere, mentovate di sopra, perchè in verità elle sono pure materiali, e tutte per se indifferenti, poichè tutte possono esercitarsi senza peccato, e benchè il ladro se ne abusi al suo mal fine, io però non pecco; e tanto meno son tenuto alla restituzione, esercitandole con giusta causa, come già si disse al Cap. IV. *num.* 31. e 32. parlando della cooperazione materiale. E così meco la sente anche il *P. Molina*, il quale dice che ben possono i cattivi per timor della morte prender le robe de' cristiani, *quoniam* (ecco la ragione che ne adduce) *sunt in necessitate eorum bonorum ad vitam conservandam.* Così ancora il *Continuat. di Tournely*, che dice: *non teneor subire grave detrimentum ut alterius peccatum avertam.* Così anche il dotto *P. Milante*, che dice: *innoxie cooperatur qui ex metu ad ea* (parlando de' danni di robe) *concurrit.* Se mai (io soggiungo) fosse intrinsecamente malo il dar le chiavi al ladro, per ragione che allora io coopero al suo peccato, io non potrei neppure dargli le chiavi della mia casa per liberarmi dalla morte; ma ciò chi potrà mai asserirlo? Onde quelle azioni solamente dico esser intrinsecamente male, quelle che aumentano o confermano la mala volontà del ladro: come sarebbe il guardargli le spalle, avvisargli l'ora,

(1) Vide l. 3. n. 607. v. Teneri.

(1) Num 571. v. Secunda.

o il modo più atto ad eseguire il furto; perchè tali azioni son formali, influendo nella prava intenzione del ladro, e perciò non sono mai lecite per qualsivoglia timore. Così io ho distinto, discorrendo il punto da' suoi principj, e penso che non possa dirsi altrimenti; del resto mi sottometto a chi sa più di me. S'osservi il citato luogo (1).

58. Si questiona per 4. S' è tenuto alla restituzione chi impedisce un altro che volesse impedire il danno del prossimo? L'affermano generalmente *Navarro*, e *Medina*. Ma noi distinguiamo con *Lugo*, *Lessio*. *Mol.* e *Croix* così: se l'impedisce con violenza o frode, è tenuto; ma non già se col solo consiglio, o preghiere, perchè allora pecca contro la carità, ma non contro la giustizia. S'intende ciò nondimeno, purchè l'altro non fosse obbligato per giustizia ad impedire quel danno (2).

59. VII. *Mutus, non obstans, non manifestans:* S' intendono le cause negative, cioè quelli che potendo impedire l'altrui danno con parlare, o con manifestare il reo, e dovendo ciò fare per patto, o per officio, non lo fanno. Tali sono i principj, magistrati, comandanti di eserciti, tutori, amministratori di Chiesa, custodi, satelliti, e servi (3): ma i servi solo in quanto a' danni fatti dagli estranei, come si è detto al Cap. VII. *n.* 8. Se poi sia tenuto alla restituzione il confessore che non obbliga il penitente a restituire come dee, vedi ciò che diremo al Cap. XVI. parlando del Sacramento della Penitenza.

60. Qui si noti per 1. che tra' suddetti cooperanti è tenuto alla restituzione in I. luogo chi tiene la roba. In II. il mandante se la roba non esiste. In III. l' esecutore. In IV. l'altre cause positive, come il consulente, partecipante, ec. In V. l' altre cause negative (1). Si noti per 2. che se il creditore rimettesse la restituzione al principale dannificante, s' intende rimessa anche a' meno principali. Inoltre, se il creditore promette ad alcuno degli eguali principali di non molestarlo, s' intende tutta rimessa a colui la sua porzione; altrimenti, se il creditore volesse poi esigere tutto il credito dagli altri, la promessa sarebbe vana, perchè gli altri costringerebbero quel debitore a contribuir loro la parte ch' esso doveva al creditore (2).

61. Oltre de' suddetti cooperanti, son tenuti alla restituzione quelli che impediscono il prossimo dal conseguire qualche giusto bene. Ma in ciò si distingua: se la roba era dovuta a colui per giustizia, in qualunque modo che tu gl' impedisci di conseguirla, sei tenuto alla restituzione. Se poi non gli era dovuta, allora sei tenuto, quando gliel' impedisci per violenza, o per frode, poichè sebbene il prossimo non avea gius a quel bene; nondimeno ciascuno ha diritto di non esser impedito con male arti dal conseguire qualche bene, di cui non è positivamente indegno. E lo stesso dicono i *Salmatic.* se gliel' impedisci per mezzo di preci importunissime, o di meto reverenziale (3). Ed allora la restituzione si dee fare secondo la speranza che avea il prossimo a quel bene (4).

62. Ma qui si dimanda per 1. se sia tenuto alla restituzione chi im-

(1) Lib. 3. n. 571.
(2) Num. 572.
(3) Num. 573.

(1) Lib. 3. n. 580.
(2) Num. 581.
(3) Vide ex n. 581.
(4) Num. 587.

pedisce con male arti di applicarsi al fisco le robe d'intercetto? Rispondo con *Lessio*, *Sanchez*, *Lugo*, *Azor*. *Salmat*. ed altri comunissimamente, ch'è tenuto dopo la sentenza, ma non prima, mentre il fisco non acquista diritto alla pena, se non dopo la sentenza. Almeno dice *Lugo* questo gius di fisco alle pene così comunemente s'intende ricevuto (1).

63. Si dimanda per 2. S'è tenuto a restituire chi impedisce al prossimo per odio, ma senza mal'arti, di conseguire qualche bene, per altro a lui non dovuto per giustizia? Altri l'affermano, come *Lugo*, *Gaet*. *Salmat*. *ec*. poichè dicono che allora l'animo ingiusto rende ingiusta anche l'opera. Ma altri più probabilmente e comunissimamente lo negano con *Lessio*, *Petrocor*. *Castr*. *Nav*. *Vasq*. *Soto*, *Layman*, *Mol*. *Bonac*. *Sanch*. *Ronc*. *Holzm*. *Croix*, ed altri molti. La ragion'è, perchè per l'obbligo della restituzione non basta la sola iniqua intenzione, ma vi bisogna l'opera esterna gravemente ingiusta, che da se esternamente offenda il diritto del prossimo, e influisca nel suo danno; altrimenti il malevolo pecherà contro la carità, ma non contro la giustizia (2). Dal che s'inferisce non esser tenuto ad alcuna restituzione chi per odio al suo nemico dissuadesse, ma senza inganno o violenza, al testatore di lasciargli l'eredità, o al vescovo di conferirgli il benefizio: s'intende del benefizio semplice, perchè altrimenti dee dirsi del benefizio curato, mentre (secondo la sentenza più probabile) il vescovo è tenuto per giustizia conferirlo al digniore, dopo che si è fatto il concorso (3).

(1) Lib. 3. n. 583.
(2) Num. 584.
(3) Lib. 3. n. 585. et l. 4. n 108.

Si osservi ciò che si dirà al *Cap. XIII. num.* 37.

§. III.

A chi debba farsi la restituzione.

Se i beni son certi, e il padrone sta lontano. 64. *e* 65. *Se il padrone evince la roba dalle mani del tuo compratore.* 66. *Se i beni sono incerti.* 67. *Della composizione.* 68. *Delle robe ritrovate.* 69. *De' tesori.* 70. *Degli animali presi nella caccia.* 71. *Quale caccia sia proibita a' cherici, ed a' religiosi.* 72.

64. Bisogna distinguere i beni certi dagl'inceti; diconsi *beni incerti* que'che hanno incerto padrone. Se dunque il padrone è certo, a lui senza dubbio dee restituirsi la roba; purchè ella non si fosse presa dalle mani d'un terzo giusto possessore, come dal conduttore, custode, ec. poichè allora ad essi, non al padrone, dee farsi la restituzione: se non fosse che questi probabilmente avessero a servirsene con ingiuria del padrone (1).

65. Si dimanda per 1. Se il padrone è lontano, a spese di chi dee farsegli capitare la roba? Se la roba è presa in buona fede, la spesa spetta al padrone; ma se in mala fede, spetta al ladro. Ma si chiede a quanta spesa è tenuto il ladro? Altri l'obbligano a qualunque spesa, altri poi a quella sola che equivale al valore del furto; ma la sentenza a me più probabile con *Molina*, *Sporer*, e *Tambur*. è, che il ladro è obbligato a far capitar la roba al padrone, ancorchè la spesa superasse il debito; e, come dice *de Lugo*, ancorchè fosse due volte più grande.

(1) Lib. 3. n. 5. 6.

Se poi fosse più eccessiva di ciò, allora la sentenza comune l'obbliga solamente a far la restituzione a' poveri: s'intende quando non vi fosse speranza di poter restituire in altro tempo la roba, o il prezzo al padrone; perchè altrimenti deve il ladro aspettare; ed anche può probabilmente (come dicono *Lugo*, *Lessio*, e *Bonac.*) differir la restituzione che dovrebbe fare con grave suo danno; purchè il creditore dalla dilazione della restituzione non ne abbia a patir simil danno, come dicono *Lessio*, *Nav. Tamb. Lugo*, *ec.* comunemente; mentrechè il danno che patisce il padrone per causa del furto, sempre resta a carico del ladro (1).

66. Si dimanda per 2. Se tu compri in buona fede la roba da alcuno, ed in buona fede la vendi ad un altro, e poi comparisce il vero padrone, a che sei tenuto? Si distingua: se il padrone evince, cioè ricupera la sua roba dalle mani del tuo compratore, allora giustamente dicono *Lessio*, *Soto*, *Bonac. Castr. Busemb. ec.* che tu sei obbligato di restituire al compratore il prezzo ricevuto, ancorchè avessi convenuto di non esser obbligato all'evizione, come sta espresso nella *l. Emptorem*, §. *Autem*, *ff. de Act. empt.* perchè non è giusto che il venditore lucri col danno del compratore. In tre soli casi nondimeno non saresti tenuto a detta restituzione: 1. Se espressamente avessi convenuto di non restituire neppure il prezzo: 2. se non fossi fatto diziore colla tua vendita, v. gr. se avessi consumato in buona fede il prezzo in donativi, ec. 3. se il compratore avesse comprato da te in mala fede, sapendo esser quella roba aliena, perchè allora in pena del suo delitto (semprechè tu espressamente non gli avessi promessa l'evizione) non può pretendere il suo prezzo, come si ha dalla *l. Si fundum. C. de evict.* Ma come avverte *Castrop.*, allora neppure puoi tu ritenerti il prezzo, perchè in coscienza, prima della sentenza, dei renderlo allo stesso compratore, e dopo la sentenza al fisco. Se poi la roba non è evitta dal padrone, ma resta in mano del compratore, non sei tenuto a niente, come dicono *Lessio*, ed i *Salmat.*; perchè allora tu non sei già causa che il padrone resti privo della sua roba; nè sei all'incontro tenuto col tuo grave danno a far che il padrone la ricuperi (1).

67. Ciò corre se il padrone della roba è certo. Se poi è incerto, allora anche bisogna distinguere, e vedere se la roba è stata presa in buona, o in mala fede. Chi l'ha presa in mala fede, dopo la diligenza per trovare il padrone è tenuto restituirla almeno a' poveri, come si ha dal *Cap. Cum tu, de usur.* e basta a' poveri di qualunque luogo; oppure a' luoghi pii, come ammettono comunemente i DD. (2). Si è detto, *dopo la diligenza*, perchè restituendo a' poveri prima della diligenza, sarà obbligato a rifare il danno al padrone, se poi quegli comparisce (3).

68. Si noti qui che sopra questi debiti incerti si può far la composizione. Ma questa non può farsi col vescovo, ma solamente col papa (o penitenzieria) come ben dicono *Lugo*, *Mol. Turrian. ec.* contro alcuni; e s'intende sempre che vi sia giusta causa (4), e quando il padrone sia affatto incerto; onde giustamente

(1) Lib. 3. n. 598. et 697.

(1) Vide lib. 3. edit. Venet. n. 601. et n. 800.
(2) Lib. 3. n. 589.
(3) N. 506. ad 5.
(4) N. 594.

dicono *Soto* ed *Henriquez*, che non è permessa la composizione, quando si fa la restituzione a' poveri per essere il padrone lontano, secondo si è detto al *n.* 66. (1): conforme neppure è permessa, quando dee farsi la restituzione de' furti minuti da quei che vendono vino, olio, ec. poichè ella necessariamente ha da farsi ai poveri dello stesso luogo; anzi secondo la sentenza più comune di *Laym. Concina, Salmat. Diana, Spor. Croix, ec.* non basta farla ai poveri del luogo, come ammettono *Vasq. Anacl. Escob. con S. Tommaso*, ma dee farsi agli stessi cittadini che frequentano la bottega. Sebbene come dicemmo al *n.* 28. se si fa ai poveri, non si pecca gravemente (2). Ma qui si dubita, se il debitore resti libero da ogni obbligo, ancorchè comparisse il padrone, dopo che già si è fatta la composizione? Altri lo negano dicendo che resta tenuto a quello in cui è fatto diziore; ma più comunemente l'affermano *Lugo, Salmat. Trull. Tapia, ec.* perchè in tal caso il papa, come amministratore dei beni temporali per quanto s'appartiene al bene spirituale, ben può trasferire il dominio, e togliere ogni obbligo (3).

69. Ciò corre quando la roba è stata presa in mala fede, ma se in buona fede, v. g. se taluno trova a caso un anello per via, o per errore incolpabile ha ricevuto più del dovere, e non sappia il padrone a cui dovrebbe restituire, si dimanda se possa ritenerlo? L'affermano *Soto, Sa, Navar. ec.* purchè premetta la diligenza, poichè (come dicono) le robe derelitte si fan del primo occupante. Ma lo negano *Less. Laym. Castrop. ec.* dicendo che quella roba o il suo prezzo deesi applicare ad usi pii, presumendosi tal essere la volontà del padrone. Noi distinguiamo con *Lugo, Croix. ed Holzman* così: se il padrone affatto non può più ritrovarsi, allora può ritenerlo; perchè allora la roba si ha per derelitta, e ne acquista il vero dominio il primo occupante. Altrimenti poi, se anche dopo la diligenza v'è qualche speranza di trovare il padrone; poichè allora deve a lui conservarsi la roba, o almeno il prezzo: e se nè l'uno, nè l'altro può conservarsi, dee darsi a' poveri, perchè fintanto che dura una tale speranza, il padrone ne ritiene il dominio (1). E questa sentenza tiene anche *S. Tommaso* (2) dicendo: *Si* (res) *pro derelictis habeantur, et hoc credit inventor, licet sibi eas retineat, non committit furtum.* E lo stesso dee dirsi del povero a cui dal ladro è stata data la roba, non essendosi trovato il padrone; poichè se non v'era allora speranza di ritrovarlo, è già passato il dominio al povero, sicchè questi non è obbligato di render la roba al padrone, ancorchè poi a caso comparisse (3).

70. Inoltre si dimanda, a chi spettino i tesori che si ritrovano? Dico per I. Per legge comune, quando l'inventore lo ritrova nel suo territorio proprio, il tesoro è suo. II. Quando lo trova in luogo alieno, allora se lo ritrova a caso, si divide tra il padrone del luogo, e l'inventore: il quale è tenuto in coscienza a darne al padrone la metà, come dicono comunemente *Lugo, Less. Castr. Laym. Salm. ec.* Ma se lo trova per industria, dee darlo tutto al padrone; come si dice nella *l. un. C. de Thesaur.* III. Se poi il tesoro

(1) Ibid.
(2) N. 595.
(3) N. 594.

(1) Lib. 3. n. 703.
(2) 2. 2. q. 66. a. 15. ad 2.
(3) Num. 590.

si trova in luogo pubblico o sacro, si divide tra l'inventore, e il fisco, o vescovo. IV. Se finalmente si trovasse per arte magica, spetta tutto al fisco; ma ciò non prima della sentenza del giudice. Così per legge comune; ma per legge del nostro regno, se si trova in luogo pubblico, e per arte non propria, si deve tutto al fisco; se in privato ed a caso, la terza parte è del fisco, la terza dell'inventore, e la terza del padrone del fondo (1).

71. Inoltre si dimanda, a chi spettino gli animali che si prendono nella caccia? Se la belva da uno è ferita, e dall'altro è presa, spetta a chi la prende, semprechè quella sarebbe fuggita. In dubbio poi dee dividersi. Gli animali non però presi nelle reti spettano a chi ha tesa la rete (2). Se poi alcuno prende la fiera nella selva riserbata (notisi che solo dal principe, o da' suoi privilegiati possono riserbarsi le caccie), dicono *Less.* e *Layman*, che pecca mortalmente, ed è tenuto a restituire il valor della fiera, secondo la speranza che poteva il principe avere di farla sua; ma *Soto*, *Molina*, *ec.* ciò l'ammettono solamente nel caso che il luogo sia chiuso; e *Lessio* lo niega affatto quando oltre la proibizione di andare ivi a caccia, v'è imposta la pena (3).

72. Si avverta qui che a' cherici non tutte le caccie son vietate, ma la sola clamorosa, cioè con strepito, fatta co' cani, o con uccelli di rapina. E dicono *Lessio*, *Castrop.* *Vasq.* e *Rebel.* che neppure la clamorosa è proibita a' cherici sotto colpa grave, se non è frequente, o con iscandalo o con grandi spese. Aggiungono altri (come *Molina*. *Gaet.* *Sa*, *Spor.* *ec.*) che non dee condannarsi mai a colpa grave, preciso lo scandalo, il cherico per la sola caccia, poichè nel resto del *Cap.* 1. *de Cler. ven.* ella non si proibisce se non sotto la sola sospensione ferenda; anzi *Layman*, *Less.* *Valenza*, e *Sa*, dicono esser lecita, quando è moderata e rara, e si fa per causa di necessità, o d'esercizio. Dal che conclude il dotto autore del libro intitolato *Istruz. per i novelli confess.* che la caccia non clamorosa è affatto lecita per la ricreazione, e la clamorosa non è mortale, se non v'è disprezzo, o contumacia. Ai religiosi poi la clamorosa è vietata con più rigore dalla *Clem. v. III.* §. *Porro de stat. Mon.* Ma dice *Castropalao* che neppure ad essi è mortale se non v'è scandalo: almeno (dicono i *Salmaticesi*) se la fanno due o tre sole volte l'anno senza grande strepito (1).

(1) Lib. 3. n. 602.
(2) Num. 604.
(3) Num. 605.

§. IV.

CHE COSA DEBBA RESTITUIRSI DAL POSSESSORE DI BUONA FEDE? E CHE DAL POSSESSORE DI MALA FEDE?

Del possessore di buona fede 73. *De' frutti naturali, civili, misti, e industriali* 74. *Chi riceve dal ladro la roba furata mischiata colla sua* 75. *Chi fa un danno stimato meno di quello ch'è.* 76. *Del possessore di mala fede.* 77. *Se la roba cresce, o sarebbe cresciuta di prezzo, e delle spese utili fatte dal ladro; e di chi si finge povero* 78. *Se la roba sarebbe perita anche in mano del padrone* 79. *Chi compra col dubbio* 80. *Chi frauda le gabelle* 81.

73. Parlando del possessore di buona fede, cioè di colui che ha fatta al padrone ingiuria solo materiale

(1) Num. 606.

(ingiuria *materiale* s'intende senza colpa, *formale* con colpa), egli è tenuto a restituire la sola roba se esiste; e se non esiste, oppure se l'ha mischiata colla propria, solo quello in cui è fatto diziore; sicchè se ha consumata una veste aliena, è tenuto a quel che avrebbe speso a farsi la propria (1). Ma in dubbio se sia fatto o no diziore, non è tenuto a niente, come ben dicono *Sanch. La-Croix*, ed altri; perchè in dubbio niuno è tenuto a spogliarsi del suo (2). Dicono alcuni AA. che chi in buona fede riceve il danaro alieno dal ladro, non è tenuto a restituirlo al padrone, ancorchè il danaro esista, semprechè il ladro può restituire del suo; ma questa opinione non la stimo probabile, perchè il dominio del denaro in specie spetta al padrone, come di tutte le altre cose (4). A che poi sia tenuto il possessor di buona fede, sopravvenendogli il dubbio, e non potendolo chiarire? Vedi ciò che si è detto al *Cap. I. n.* 20.

74. Inoltre, il possessore non solo dee restituir la roba, ma ancora i frutti che ha percepiti da quella. Ma qui bisogna distinguere i frutti naturali da' civili, da' misti, e dagl'industriali. I *naturali* son quelli che si producono dalla sola natura, come i pascoli, i parti degli animali e simili. I *civili* son quei che si ricavano dall'affitto delle case o delle bestie: ed anche de' libri, vesti, e cose simili, come dee tenersi colla comune, contro *Laym.* I *misti* son quei che si hanno parte della natura, e parte dall'industria, come sono l'olio, il vino, il cacio ec. Gl' *industriali* finalmente sono quei che s'acquistano per la sola industria, come è il lucro che si ricava dal danaro applicato al negozio, oppure dal miglioramento fatto nella roba. Posto ciò, diciamo che i frutti *industriali* non debbono restituirsi neppure dal possessore di mala fede. poichè su questi non ha alcun diritto il padrone della roba. I frutti poi *naturali* e *civili* debbono intieramente restituirsi (tolte le spese), e così dal possessore di mala, come di buona fede; con questa differenza, che il possessore di buona fede non è tenuto a niente, se non gli ha percepiti, o se in buona fede gli ha consumati, e in niente è fatto diziore; oppure se gli ha prescritti per tre anni col titolo, o per 30. senza titolo, come si è detto già al *num.* 10. Ma il possessore di mala fede dee sempre soddisfar detti frutti intieramente, ancorchè non gli abbia percepiti, semprechè il padrone gli avrebbe già esatti, se avesse avuta la roba; ed ancorchè il padrone gli avrebbe esatti, egli pure è obbligato a restituirli, quando gli ha già percepiti, perchè la roba sempre fruttifica al suo padrone. I frutti *misti* finalmente debbono restituirsi colla stessa regola, cioè della buona o mala fede; ma qui s'avverta che non già debbono restituirsi detti frutti (come dicono alcuni) tolte le spese, e il valor della fatica, ma come meglio dicono *Molina*, *Dicast.* e *Croix* con altri (1), in quanto al solo valore corrispondente alla natura, perchè il valore corrispondente all' industria del possessore tutto a lui s'appartiene (2).

75. Si dimanda per 1. Se tu sia tenuto restituire al padrone il danaro, frumento, o simile che ricevi dal ladro, dopo ch'egli l'ha mischiato col suo? Non sei tenuto, se il ladro resta potente a restituire, men-

(1) L. 3. n. 607. et 608.
(2) Num. 605.
(2) Cit. n. 607. v. Dicunt.

(1) Lib 3. n. 825. v. Bene autem.
(2) Lib. 3 n. 61.

tre quel che tu hai ricevuto (benchè in mala fede) era cosa già fatta propria del ladro. Altrimenti poi se il ladro si rende impotente, perchè allora tu con quell' accettazione sei stato vera causa del danno del padrone; e così in ogni conto dee tenersi con *Sanchez*, *Tambur.* ed altri comunemente, checchè si dicano alcuni (1).

76. Si dimanda per 2. A che sia tenuto chi gitta in mare una gemma aliena, stimando che vaglia dieci, se quella valea cento? Altri con *Lugo* l'obbligano a cento, dicendo che chi ingiustamente danneggia il prossimo con colpa grave, è tenuto a tutto il danno, benchè ignorato. Altri nonperò più comunemente, come *Ponzio*, *Esparsa*, *Holzman*, *Croix*, *Dicast.* *Diana*, *Mazzotta*, *ec.* e molto probabilmente dicono esser tenuto solo a dieci. La ragione, perchè l'obbligo della restituzione corrisponde alla colpa, e la colpa corrisponde all'ingiuria, che s'intende di fare al prossimo. Onde conforme quando la colpa è leggiera, non v'è obbligo grave di restituire (come concede lo stesso *Lugo*), così quando la colpa è minore, minore ancora è l'obbligo della restituzione. Alla ragione contraria poi si risponde che il dannificante allora è tenuto a tutto il danno con sua colpa, quando apprende almeno in confuso (come per altro ordinariamente s'apprende) il danno che fa, ma non quando affatto invincibilmente non lo conosce, come ben avvertono i *Salm.* *Holzm.* *Maz.* *Croix*, ed altri comunemente (1).

77. Parlando poi del possessore di mala fede, questi è tenuto non solo a restituir la roba esistente, e tutto ciò, in cui è fatto dizione, ma ancora tutto il detrimento fatto al padrone per causa di danno emergente, o di lucro cessante, preveduto almeno in confuso, come poco anzi s'è detto. Ciò nondimeno s'intende, quando il padrone su quella roba avea pieno *gius in re*, poichè se avea solamente *gius ad rem*, allora dee soddisfarsegli il solo valore della speranza che aveva di farla sua (1).

78. Qui si noti per 1. Che se la roba furata cresce di prezzo nel tempo che ingiustamente si ritiene, cresce al padrone: e ciò corre, ancorchè il padrone l'avrebbe consumata prima dell'aumento, se non gli fosse stata tolta; ond'è che se il padrone avrebbe venduto l'agnello quando valea cinque, e il ladro l'ha consumato quando valea dieci, debbon restituirsi dieci, non cinque, come dee dirsi con *Lugo*, *Castr.* *Conc.* *Salmat.* *ec.* contro altri, perchè la roba sempre fruttifica al suo padrone. Dice il *P. Concina* che se l'agnello cresce al valore di dieci, e poi deteriora all'antico valore di cinque, soli cinque debbon restituirsi, perchè allora solo di cinque è stato il danno, ed a questa opinione io ho aderito nella mia Morale (2), ma ora affatto ella parmi improbabile, perchè essendo già cresciuto il valore a dieci in beneficio del padrone, e non avendo allora, come doveva il ladro, restituito l'agnello, il danno non è stato di cinque ma di dieci, e la mora colpevole del ladro è stata la causa del detrimento. Molto probabile all'incontro, anzi più probabile parmi quel che dicono *Lessio*, *Molina*, *Croix*, *ec.* comunissimamente (contro *Soto*, ed altri), cioè, che se uno uccide l'agnello altrui quando vale cinque, basta che restituisca i soli

(1) Num. 612. et vide etiam n. 722.
(2) Num. 613.

(1) Lib. 3. n. 614.
(2) Num. 621.

cinque al padrone, ancorchè l'agnello appresso sarebbe avanzato di prezzo, e il padrone già l'avrebbe conservato, semprechè il padrone con i cinque restituiti possa senza incomodo comprare un altro agnello simile (1). Si noti per 2. Che al possessore di mala fede dalla *l. Adeo*, §. 7. *Ex diverso*, *ff. de Acquir. Dom.* vien negata l'azione di pretendere le spese utili fatte nella roba; onde dice *Sanchez* (e *Lugo* la chiama sentenza tuta) che possa perciò il padrone lecitamente ritenerle. Ma giustamente *Lessio*, *Castrop. Molina*, *Navarro* e lo stesso *Lugo* chiamano più probabile la contraria, poichè la detta legge (come penale) non obbliga che dopo la sentenza del giudice (2). Si noti per 3. Che chi si finge povero, è tenuto a restituir la limosina (purchè non fosse piccola) o al padrone, come dice *Molina*, oppure gli altri poveri, come dice *Castrop.* (3).

79. Si dimanda per 1. Se il ladro sia tenuto a restituire il prezzo della roba perita quando quella egualmente sarebbe anche perita appresso il padrone? Si distingue: se la roba è perita senza colpa del ladro, e nello stesso tempo e pericolo (v. gr. nello stesso incendio) in cui sarebbe già perita appresso il padrone, è certo allora, come dicono tutti, che non è obbligato a niente; perchè allora il furto non è causa del danno, e la sola ingiuria, (come si è detto al *n.* 44.) non obbliga alla restituzione. All'incontro se la roba è perita per la colpa del ladro, o d'altri prima di tal pericolo comune, è certo che il ladro è tenuto a restituirla, perchè il pericolo sopravvenuto non lo libera dall'obbligo già contratto; benchè se egli consumasse la roba nello stesso tempo che già prevede la ruina imminente, probabilmente lo scusano *Less. Lugo*, *Vasq. Spor.* e *Laym.* Ma il maggior dubbio si fa, se passato quel pericolo comune perisse la roba in altro pericolo? Allora dicono *Castr. Lessio*, i *Salm.* che il possessore è tenuto alla restituzione per ragion della mora sua colpevole in restituire. Ma semprechè il secondo pericolo parimente è stato comune, sicchè la roba egualmente sarebbe perita appresso il padrone, probabilmente lo scusa *La Croix*; giacchè allora non fu mora, ma il pericolo è stato la causa del danno (1). Se poi il ladro sia tenuto a restituire, quando consuma la roba venendo in estrema necessità, vedi ciò che si è detto al *n.* 19.

80. Si domanda per 2. A che sia tenuto chi compra una cosa col dubbio che non sia del venditore, ed indi fatta la diligenza non può saper la verità? Alcuni dicono che questi è obbligato di darla, o a colui a cui dubita spettar la roba, oppure a' poveri. Ma comunemente, e più probabilmente dicono *Castrop. Lugo*, *Less.* i *Salm. ec.* che dee dividerla secondo il dubbio; poichè da una parte non può ritenerla tutta, mentre non gli giova il possesso cominciato con dubbia fede: dall'altra non è giusta obbligarlo a restituirla tutta, essendo dubbio se quella è aliena o sua (2).

81. Qui si dimanda per 3. Se chi fraude la gabella sia tenuto alla restituzione? La sentenza comunissima, a cui ho aderito nella mia opera, l'afferma; perchè conforme il re è tenuto al governo del popolo, così il popolo è tenuto al di lui

(1) Ibidem.
(2) N. 618.
(3) N. 622.

(1) Lib. 3. n. 620.
(2) Num. 625.

mantenimento, così *Molina*, *Suar.* *Sanch.* *Croix*, ed altri molti. E si prova dal testo dell' Apostolo: *Reddite omnibus debita. cui tributum tributum, cui vectigal vectigal.* Rom. 13. Altri poi lo negano, quando, v' è ingiunta la pena, così *Navarro*, *Beja*, *Sa*, *Duard.* *Malder.* *ec.* dicendo che sebbene i sudditi son tenuti a somministrare il congruo sussidio al loro principe, e sebbene il principe possa a ciò obbligarli anche sotto colpa di coscienza, nulladimeno non si presume che il principe voglia obbligare alla colpa, semprechè impone una gran pena di lucro per il principe, ed a quella si sottopongono i sudditi. Di più anche secondo la sentenza che la legge mista obbliga a colpa e pena, dicono che posta la legge, la quale ingiunge la pena, può dirsi che allora pecca il fraudante, quando anche dopo la confiscazione della roba non volesse pagar la pena, o volesse compensarsela; poichè la legge in tal caso pare disgiuntiva, cioè che si paghi o la gabella, o la pena, secondo quel che dice *Sanchez*, con *Salon.* *Cordub.* *Angles*, ed altri. Almeno soggiungono esser dubbio se questa legge obblighi all' una, ed all' altra, ed in dubbio non può esservi obbligo certo (1). Ciò non ostante io non lascio di consigliare la prima sentenza. Del resto *Sanchez*, con *S.* *Anton.* *Gabriel.* *ec.* scusa quei che portano robe ad uso proprio, o della famiglia, purchè anche su tali robe non sia espressamente imposta la gabella, come si ricava dalla *l. Universi, C. de Vectig.* o purchè il pagamento anche per le robe ad uso proprio non sia introdotto già per consuetudine. Inoltre *Silv.* *Lugo*, *Lessio*, *ec.* scusano i poveri, se la loro povertà fosse tanta, che non potessero pagando la gabella, alimentare se ed i suoi (1).

(1) L. 3. r. 615. Qu. III. vide Edit. Venet ubi alia dubia disceptantur.

§. V.

CHE DEBBA RESTITUIRSI PER CAUSA DELL' OMICIDIO.

Che debba restituire l' omicida. 82. *Se per l' offesa fatta nella vita, fama ec.* 83. *Chi uccide uno per un altro, se sia tenuto alla restituzione.* 84. *E se incorre la scomunica, l' irregolarità.* 85. *Chi ha la remissione dell' ucciso, se sia obbligato a' figli.* 86. *Che debba restituirsi agli eredi del defunto; e se s' intende il loro danno, o de' creditori.* 87. *Se s' imputa l' omicidio al terzo,* 88. *Chi uccide eccedendo la giusta difesa.* 89. *Se gli eredi del giustiziato sien tenuti a' danni* 90.

82. L' omicida è obbligato a restituire tutti i danni causati ne' beni dell' ucciso, così per le spese fatte nella cura (non già ne' funerali) come per il lucro cessato secondo la speranza che l' offeso poteva avere d' acquistarlo. Nè per essere stato già punito il reo s' intendono rimessi i nominati danni; benchè si presumono rimessi, se in tal caso non si esigono (2). Alcuni dicono che nella restituzione del lucro cessato dee detrarsi il prezzo della fatica, che l' offeso avrebbe avuto a spendervi. Altri nonperò ciò lo negano. Meglio dice *Bonacina*, che solo debba detrarsi ciò che l' offeso verisimilmente avrebbe dato per liberarsi da tal fatica (3).

83. Si dubita per 1. Se oltre i

(1) Vide loc. cit.
(2) Lib. 3. n. 631. ad 42.
(3) Num. 625.

detti danni sia tenuto l' offensore a soddisfare in danaro l' offesa fatta nella vita, o nella fama al prossimo? L' affermano *Soto*, *Gaet. Silvestr. ec.* dicendo che chi non può restituir tutto, è tenuto almeno alla parte, e s' appoggiano alla dottrina di *S. Tommaso* (1) il quale dice: *Cum aliquis abstulit membrum alicui, debet ei recompensare vel in pecunia, vel in aliquo honore.* Nulladimeno è più probabile, e molto più comune la sentenza contraria, che tengono *Lessio*, *Lugo*, *Bonac.*, *Laym. Sanch. i Salmat.* e molti altri. ed il *P Concina* la chiama probabile (che vien a dire in senso suo moralmente certa, o almeno probabilissima, sicchè l' opposta non sia abbastanza probabile). La ragione è, perchè la giustizia commutativa obbliga a restituire secondo l' uguaglianza del danno fatto; ma dove il danno è d' ordine diverso dalla soddisfazione, non può darsi mai nè eguaglianza, nè compensazione, nè in tutto, nè in parte; e perciò non v' è obbligo di compensare colle robe la lesione della vita e della fama, che son d' ordine superiore alle robe. E ciò si comprova dalla Scrittura dove dicesi che, guarendo il ferito, *Percussor erit innocens, ita tamen ut operas ejus, et impensas in medicos restituat;* sicchè pagati i danni, il percussore resta innocente, cioè (come ben dice *Lugo*) resta disobbligato da ogni altro peso. Si prova ancora dalla *l. fin. ff. de his qui effud. etc.* dove si dice: *Cicatricum autem, aut deformitatis nulla sit aestimatio, quia liberum corpus* (si noti) *nullam recipit aestimationem* (2).

84. Si dimanda per 2. Se sia tenuto alla restituzione chi volendo uccidere il suo nemico, uccide per errore l' amico? Tale questione è simile a quell' altra, se sia tenuto a restituire il danno chi volendo bruciar la casa del nemico, brucia quella dell' amico? Altri l' affermano, come *Bonac. Busemb. ec.* dicendo che ogni azione eseguita contro la giustizia obbliga alla restituzione. L' errore poi circa il padron della casa è circa la qualità, e non circa la sostanza, e perciò non iscusa dalla restituzione. Altri DD. non però, come *Lugo*, *Molina*, *Sporer*, *Croix*, *Leand. ec.* (col mio dottissimo fu Maestro *Mons. Torni*) lo negano, semprechè colui ha inteso senz' alcuna dubitazione di bruciar la casa del nemico, non dell' amico, poichè per la restituzione a cagion di danno fatto non basta l' azione materialmente ingiusta, o sia ingiuriosa, ma vi bisogna la formalmente cioè volontariamente ingiuriosa verso l' offeso. Onde s' io ledo l' amico affatto involontariamente, io non gli reco ingiuria formale, e perciò l' errore è circa la sostanza, non circa la qualità, giacchè tutto l' obbligo della restituzione del danno nasce dall' ingiuria. E lo stesso corre per l' errore nell' omicidio, come dicono *Filliuc. Sporer. Croix, Tamb.* e *Leand.* Lo stesso dicono circa il furto *Molina*, *Lugo*, e *Sporer*, per esempio se taluno prende una roba, intendendo di toglierla condizionatamente al suo nemico, ma in verità la toglie al suo amico, e la consuma, questi (come vogliono) non è tenuto alla restituzione. Ma in quanto al furto giustamente contraddice *Sanchez*, perchè questa è la differenza tra il furto e il danneggiamento: nel furto s' intende principalmente il lucro ingiusto, e accessoriamente l' ingiuria al padrone: ma nel danneggiamento principalmente s' intende l' ingiuria al pa

(1) 2. 1. q. 42. a. 2. ad 1.
(2) L. 3. n. 627.

drone, e accessoriamente il di lui danno; onde nel dannaggiamento l' errore della persona è circa la sostanza, ma nel furto è circa la qualità (1).

85. Si domanda per 3. Se incorre la scomunica del canone chi volendo ferire un chierico, ne ferisce un altro? Lo negano *Concina*, *Diana*, *Suar ec.* dicendo che l' ingiuria a rispetto di quell' altro è involontaria. Ma parmi assolutamente più probabile la sentenza comunissima di *Molina*, *Sanchez*, *Bonac. Viva*, e d' altri che l' affermano; perchè la scomunica s' incorre, non perchè si offende la persona, ma lo stato, il quale in tal caso già si offende, ancorchè si erri nella persona. Sarà dunque il percussore scusato bensì dalla restituzione del danno fatto alla persona, come si è detto nel dubbio antecedente, perchè non v' è stata l' ingiuria volontaria verso la persona; ma non già dalla scomunica (2). E tanto meno sarà scusato dall' irregolarità, come ben dicono *Sanch. Covar. Led. Vega ec.* contro *Filliuc. Spor. Tamb. ec.* perchè l' irregolarita è imposta al delitto d' ogni omicidio, e chi uccide uno per un altro, benchè erri nella persona, non erra però nel delitto, uccidendo già volontariamente un uomo. Diverso poi sarebbe il caso, se taluno mandasse ad uccidere il nemico, e il mandatario uccidesse un altro, come si porta aver dichiarato la S. C. Poichè allora l' omicidio a rispetto di quell' altro è affatto involontario, così in quanto alla persona, come in quanto a quel delitto individuo; mentre quell' omicidio succede non per il mandato, ma per l' errore del mandatario (3).

(1) L. 3. n. 620.
(2) L. 3. n. 628. Qu. 2.
(3) Num. 628. Qu. 1.

86. Si dimanda per 4. Se l' uccisore avendo avuta la remissione de' danni dal ferito prima della sua morte, sia ciò non ostante obbligato a restituire il danno a' figli del medesimo? L' affermano *Lugo*, e *La-Croix*, dicendo che il padre non può pregiudicare a' figli nel gius ch' essi hanno sopra i di lui beni. Ma comunemente ciò lo negano *Soto*, *Sanch. Bonac. Salmat. Busemb. ec.* perchè a' figli non si fa ingiuria se non in quanto son pregiudicati ne' beni del padre contro la di lui volontà; onde siccome per il padre acquistano il gius, così per lui ancora lo perdono, benchè mal farebbe il padre in fare tal remissione in pregiudizio de' figli poveri (1).

87. Si dimanda per 5. Che cosa debba restituir l' omicida agli eredi del defunto? agli eredi non necessari deve restituir ogni debito già contratto col defunto prima di sua morte, cioè (come si è detto a principio) tutte le spese fatte per la cura, e il lucro cessato nel tempo ch' è stato infermo. Ma agli eredi necessari, come sono figli, genitori, e moglie, è tenuto di più a restituire il lucro (secondo il valor della speranza) che il defunto verisimilmente avrebbe potuto guadagnare, e somministrare loro per gli alimenti, se fosse vivuto; così comunemente *Soto*, *Sanch. Navar.* con *S. Tommaso. ec.* Dice non però giustamente *La-Croix*, che ciò non corre se i detti eredi necessari indi ricevessero da altri egualmente gli alimenti, poichè allora non v' è danno (2). Inoltre, ciò non corre per i fratelli o sorelle, che il defunto avrebbe seguitato ad alimentare se fosse vivuto, ancorchè l' omicida avesse già avvertito a questo lor dan-

(1) Num. 639.
(2) Num. 632.

no, come dicono più probabilmente *Lessio*, *Concina*, *Soto*, *Lugo*, *Bonac. Salmat. ec.* (contro *Sanch. Azor. ec.*) Nè osta il dire che chi impedisce per violenza il prossimo dal conseguire un giusto bene, pecca contro la giustizia, e perciò è tenuto alla restituzione, come si è detto al *n.* 61. Perchè ciò corre, quando direttamente s' intende il danno del prossimo, ma non quando il danno avviene a colui per accidente. E perciò all' incontro secondo questa ragione diciamo con *Tamb. Conc. Lessio*, *Viva*, *Croix*, *Elbel* (contro *Soto*, *Bonac. ec.*) che se l' omicida ha direttamente inteso di nuocere a' detti congiunti (o a qualunque altra persona) è allora tenuto a rifare il danno; perchè ciascuno ha diritto di non esser direttamente per violenza impedito dal conseguir qualche giusto bene (1). E lo stesso dee dirsi con *Lessio*. *Becano*, *Salmat. Concina*, *Viva*. *Tambur. ec.* contro altri, a rispetto de' creditori del defunto, cioè che allora solamente dee l' uccisore compensare il danno loro avvenuto, quando questo è stato da lui direttamente inteso (2).

88. Si dimanda per 6. Se sia tenuto l' omicida restituire il danno che avviene al terzo, a cui s' imputa l' omicidio? Diciamo che no, con *Soto*, *Less. Sanch. Tamb. e Croix* (contro alcuni pochi), quantunque l' omicida avverta il suddetto danno; e quantunque ancora l' intenda, perchè l' intenzione prava (come si disse al *num.* 63.) senza l' azione esternamente, e gravemente ingiusta contro il dannificato, non obbliga alla restituzione. S' intende ciò nondimeno, purchè l' omicidio non si eseguisca con tali circostanze che moralmente inducano la suddetta imputazione, come se colui uccidesse vestito colle vesti del terzo, o nel di lui campo ec. perchè allora già vi è l' opera esternamente ingiusta (1).

89. Si dimanda per 7. S' è tenuto alla restituzione chi essendo assalito dal nemico l' uccide, ma eccedendo la giusta difesa. Alcuni lo scusano, dicendo che allora il nemico cede al suo diritto. Ma noi non lo scusiamo con *Lugo*, *Sanchez*, *Navar. Croix*, ed altri comunemente; perchè eccedendo già fa egli grave ingiuria al suo nemico, il quale non perde già per causa del suo iniquo assalimento il gius che ha alla sua vita. Probabilmente nondimeno *Lugo* con *Vasq.* ed altri (contro *Suarez*) scusa dalla restituzione chi provoca il nemico alla pugna e l' uccide; poichè allora non pugna contro la giustizia, mentre quegli già cede il suo diritto, accettando la pugna (2).

90. Si dimanda per 8. Se gli eredi dell' uccisore sian tenuti a restituire i danni, quando il medesimo già è stato giustiziato colla morte? Lo negano *Soto*, *ec.* Ma deve affermarsi con *Sporer*, *Croix*, ed altri comunemente. N' eccettuano nulladimeno probabilmente *Soto*, *Less. Filliuc. Busemb.* e *Croix*, se gli eredi dell' ucciso non cercassero la suddetta restituzione; perchè allora si presume che la rilascino; purchè (s' intende) non esistesse la roba, o purchè quella non fosse di gran valore (3).

(1) L. 3. n. 613.
(2) Num. 634.

(1) Num. 636.
(2) Lib. 3. n. 637. et 638.
(3) Num. 750.

§. VI.

CHE DEBBA RESTITUIRSI PER CAUSA DELLO STUPRO.

A che sia tenuto il violatore se la donna consente. 91. *A che, se viola per forza, o minacce.* 92. *Se v' è promessa vera, o finta, è tenuto al matrimonio.* 93. *Si limita I. Se la donna poteva avvertir l' inganno.* 94. *II. Se si teme mal esito. III. Se la donna rimette. IV. Se v' è disonore della famiglia. V. Si vir habet tantum tactus.* 95. *VI. Si inveniat puellam corruptam. VII. Se la donna ricusa le nozze.* 96. *Se il violatore ha voto di castità.* 97. *S' è consanguineo.* 98.

91. In ciò bisogna distinguere a che sia tenuto il violatore, quando non v' è promessa di matrimonio, ed a che quando v' è la promessa. Quand' egli non ha promesso il matrimonio, e la donzella spontaneamente ha consentito alla sua violazione, a niente è tenuto a rispetto di lei. E lo stesso dicono *Lugo*, *Sanch. Suar.* e *Lessio*, a rispetto de' genitori, essendo ella padrona del suo corpo; ma *S. Antonin. Navar. Salon. ec.* l' obbligano a riparare la loro stima con qualche segno di onore, o dimanda di perdono, purchè quelli non lo ricusino (1). Del resto comunissimamente dicono *Soto. Suar. Molina, Sanch. Vasq. Ronc. Laym. Lessio*, *Lugo*, *Salmat. ec.* che non è tenuto l' uomo a rifare al padre il danno de' beni per la dote maggiore che bisognasse alla collocazione della figlia. Se n' eccettua nonperò per 1. S' egli manifestasse il delitto. Per 2. Se la zittella fosse povera, e l' uomo molto ricco, come dicono i *Salmatic. Bann. Tapia*, *ec.* (contro *Dicast.* e *Rebell.*) poichè allora si presume ch' ella sotto tal condizione abbia consentito. Per 3. Se il giudice condannasse l' uomo in pena del suo delitto a darle qualche somma di danaro; del resto le leggi (*cap. 1. et 2. de Adult. et l. un. ff. de Rapt.*) condannano il violatore, o a sposare, o a dotare, perchè le leggi presumono l' inganno, o la violenza, semprechè non si prova l' opposto. Ma in coscienza ben dicono i *Salmat.* che l' uomo non è a ciò tenuto, se la donna in verità spontaneamente ha consentito (1), secondo quel che si disse al *Cap. II. n.* 26.

92. Se poi l' uomo avesse violata la vergine con violenza, frodi, o minacce, allora è tenuto a rifare così a lei, come a' genitori tutti i danni fatti nell' onore e ne' beni, con dotarla, o con accrescere la dote. E quantunque non tiene obbligo di sposarla, come dicono comunemente *Lugo*, *Lessio*, *Salmat. ec.* nulladimeno ben può il giudice obbligarlo alle nozze in pena del suo delitto, giusta il testo nel *cap. 1. de Adult.* e nell' Esodo al *cap. 22.* (2). Anzi quando il violatore non potesse d' altro modo risarcire il danno, è tenuto da se a sposare, come dicono comunemente *Lessio*, *Lugo*, *Salmat. Bann. Dicast.* ec. (3).

All' incontro non è tenuto a niente, 1. se la donna era già stata prima violata, purchè per l' oltraggio dopo ricevuto non restasse ella infamata. 2. Se quella egualmente si maritasse come se fosse vergine, perchè allora in effetto non vi è danno; così dicono i DD. comune-

(1) Vide l. 3. Edit. Venet. n. 611. § 1.

(1) Lib. 3. n. 641. cit.
(2) Ibid. v. Haec de Viro.
(3) Num. 549. in fin. v. Illis.

mente. Ma non però avvertono che se la donna fosse maltrattata poi dal marito per il difetto conosciuto, deve il violatore compensarle in qualche modo il danno che patisce (1). A che sia poi tenuto, se l' avesse indotta al consenso con preci o doni? Dicono comunemente *Sanchez*, *Lessio*, *Lugo*, *Vasq. Salm. ec.* che non è tenuto a niente, purchè non vi sieno state anche minacce, o timore di grave danno; ed allora dicono che neppure è tenuto a tutto il danno (2).

93. Ciò corre quando non vi è promessa di matrimonio: ma quando v' è la promessa, il violatore della vergine è tenuto a sposarla; e non solo quando la promessa è stata vera, ma ancora quando è stata finta. come dee tenersi con *S. Tommaso* (3), seguitato comunemente da *S. Antonin. Sanch. Lugo*, *Lessio*. *Tamb. Salmatic. Croix*, *Viva*, *ec.* (contro alcuni pochi, che l' obbligavano solo a riparare il danno). La 1. ragione è, perchè un tal danno non puo ripararsi adequatamente in altro modo che col matrimonio. La 2. ragione (e questa è più forte, e varrà appresso per decidere molti casi) perchè ne' contratti innominati, *do ut des*, e simili, quando l' uno pone la sua parte, l' altro, ancorchè fintamente abbia promesso, pur è tenuto per giustizia a metter la sua, appunto come avesse promesso con vero animo; mentre ciò è necessario a rimuovere da' contratti le frodi, che con danno comune impedirebbero il commercio umano (4). E lo stesso dee dirsi con *Lugo*, e *Salmat.* (contro *Sanchez*,) se taluno con finta promessa di matrimonio conoscesse una vedova di buona fama (1). Ciò va in quanto alla coscienza, ma in quanto al foro esterno, notiamo qui di passaggio quel che avverte il *Continuatore di Tournely* (2), che sarebbe una cosa molto utile ad evitare questi frequenti misfatti, che i vescovi e i magistrati dichiarassero affatto nulle tutte queste promesse di matrimonio, anche fermate con giuramento, se non si provano pienamente per testimoni, o scrittura valida.

94. Si limita non però la suddetta sentenza circa l' obbligo del violatore colla finta promessa per I. Se la donna dalle parole o da altre circostanze facilmente poteva accorgersi dell' inganno; come sarebbe, secondo dicono comunissimamente *Lugo*, *S. Antonin. Nav. Silv. Salm. Busemb.* ed altri con *S. Tommaso* (3), se l' uomo fosse molto più nobile o ricco, perchè allora (come dice l' Angelico) giustamente può presumersi che la donna abbia finto, o voluto ingannarsi, ma non siasi veramente ingannata. Quanta poi debba esser questa disparità, *Lessio* adduce per esempio se l' uomo fosse figlio di magnate, e la donna figlia di fabro. Ma *Sanchez*, *Nav.* e *S. Anton.* dicono che basta minor disuguaglianza: v. gr. se un nobile (ma non magnate) dovesse prendersi la figlia d' un agricoltore, o d' artigiano. E lo stesso dicono i suddetti AA. con altri, e col medesimo *Lessio*, se l' uomo fosse notabilmente più opulento (4). Di più dicono probabilmente *Sanchez*, *Lugo*, *Lessio*, *Salmat. Viva*, ed altri ciò correre, ancorchè la zittella abbia affatto ignorata la disparità, perchè se vi

(1) L. 3. n. 641. Edit. Ven. dub. 1. v. Haec de viro.
(2) Ibid. Dub. 2.
(3) Suppl. q. 46. a. 2. ad. 4.
(4) Num. 642.

(1) Num. 646. in fin.
(2) Tom. 3. pag. 484. v. Quaeres.
(3) Suppl. q. 46. a. 5. ad 4.
(4) L. 3. n. 643.

fosse l'obbligo preciso del matrimonio, allora sarebbe l'uomo tenuto a rendere una cosa ch'eccede l'uguaglianza dovuta all'ingiuria fatta; onde basterà allora che solo cerchi di riparare il danno con dotarla (1). All'incontro se la donna potea già percipere la disparità, come di sopra s'è detto, è più probabile con *Lessio*, *S. Antonin.* *Lugo*, *Sanch.* *Silv.* *ec.* (contro d'altri) che allora non è tenuto neppure a compensare il danno, com'anche espressamente l'insegna *S. Tommaso* nel luogo citato, dicendo: *Et etiam quoad hoc* (cioè alla riparazione del danno) *non tenetur*, *quia praesumi probabiliter potest*, *quod sponsa non fuerit decepta*, *sed decipi se finxerit* (2).

95. Si limita per II. Se dal matrimonio si temesse pessimo esito, come dicono *Lugo*, *Sanchez*, *Busemb.* *Henriq.* *ec.* (3). Si limita per III. Se la donna rimettesse al suo violatore l'obbligo di sposarla; essendo tale remissione ben valida, ancorchè v'intervenisse il disonore della famiglia, come probabilmente dicono *Lugo*, *Lessio*, *Roncaglia*, e *Layman*, mentre il gius del matrimonio propriamente a lei spetta, e perciò liberamente ella può cedervi (4). Si limita per IV. Se il matrimonio non potesse farsi dall'uomo senza disonore della sua famiglia, poichè allora non è tenuto al matrimonio, ancorchè la promessa fosse stata vera, essendo allora quella invalida, come di cosa illecita, secondo dicono comunemente *Layman*, *Nav.* *Sanch.* *Roncaglia*, *Sporer*, *ec.* (5). Ma ben sarebbe tenuto poi, se la promessa fosse stata vera.

(1) Num. 642. Dub. 2.
(2) Ibid. Dub. 3.
(3) Num. 644. ad 648.
(4) Ibid.
(5) Ibid. et lib. 9. n. 851.

e la disparità fosse solamente nelle ricchezze, come si dirà al Cap. XVIII. parlando degli sponsali. Si limita per V. Se l'uomo *adhibet tantum tactus cum virgine*, come dicono *Sanchez*, *Nav.* *Lugo*, e *Croix*, perchè i soli tatti non sono di tanta ingiuria che inducano l'obbligo del matrimonio fintamente promesso, nè di tanto peso che tolgano alla donna il sospetto della finzione; purchè (se n'eccettua) la donna non fosse nobile ed onesta; ovvero purchè l'uomo non avesse richiesto se non i soli tatti colla promessa delle nozze, e per quelli (fatti poi noti, o fatta nota almeno la formalità) la donzella restasse infamata (1).

96. Si limita per VI. *Si vir puellam conferet virginem*, *sed corruptam inveniret;* così comunemente *Sanchez*, *Layman*, *Salmat.* *Roncaglia*, *Holzman*, *Sporer*, *ec.* Ed in tal caso dicesi secondo la sentenza più probabile di *Lessio*, *Concina*, e *Roncaglia*, che l'uomo non è tenuto a dar niente *ratione copulae traditae*, se non ci fosse patto espresso, oppure se da tal fatto restasse infamata la donna. Ma dice probabilmente *Elbel*, che s'ella stessa pubblicasse la sua ignominia, l'uomo neppur è obbligato a cos'alcuna (2). Si limita per VII. Se la stessa donzella, dopo aver acconsentito alla sua violazione, per rispetto della promessa finta del matrimonio, ripugnasse poi di contrarre le nozze, giacchè allora l'uomo non è tenuto ad altro; se non fosse (come giustamente n'eccettua il *card.* *de Lugo*) ch'egli si fosse finto di migliore, o di egual condizione di lei, e fosse d'inferiore; perchè allora quantunque la donna rifiutasse le nozze, pur egli è tenuto a compensare il danno

(1) Lib. 3. n. 645.
(2) Num. 646.

della dote maggiore che le bisogna per collocarsi. Alla stessa compensazione diciamo con *Navar. Vasq. Silv.* ed *Henriq.* (contro *Sanchez.* e *Lugo*) esser l'uomo obbligato, se al matrimonio non ripugna la zitella, ma i suoi genitori, poichè la promessa finta principalmente s'intende fatta a compensare il danno. Lo stesso diciamo con *Lessio, Azor. Bon. Lugo, Croix* (contro *Mol. ec.*). se la donna fosse stata violata senza il suo consenso, e non volesse poi sposarsi con chi l'ha offesa. All'incontro il violatore. come ben dicono *Lugo, Lessio*, ed altri, non è tenuto a sposarla, quando non ha fatto alcuna promessa, nè vera, nè finta, purchè non vi fosse altra via di riparare il danno, e non vi fosse gran disuguaglianza (1).

97. Si dubita per 1. Se chi avendo voto di castità viola una vergine. sia tenuto a sposarla? Lo negano *Laym. Salm. e Concina*; ma giustamente l'affermano *Lugo, Sanch. Less. Vasq. Tamb. Spor. et Croix.* nè so se la sentenza contraria possa dirsi probabile, perchè (come si è detto al *num.* 93.) a fine che si conservi la buona fede ne'contratti, chi fintamente promette, è tenuto a metter la sua parte. come se avesse veramente promesso, quando l'altro contraente ha posta la parte sua. Oppongono che la promessa è nulla per ragion del voto precedente. Ma si risponde per 1. che i debiti onerosi sempre debbono pagarsi prima de'gratuiti, quali sono i voti. Per 2. che il violatore. se non potea promettere il matrimonio, poteva almeno promettere d'impetrar l'assoluzione del voto; ed a ciò s'è già obbligato, promettendo il matrimonio, mentre chi è tenuto al fine, è tenuto anche a mettere i mezzi, cioè a chieder la dispensa. E nel caso che non potesse ottener la dispensa, è obbligato almeno a compensare il danno. come ben dicono *Lugo*, e *Sporer* (1).

98. Si dubita per 2. A che sia tenuto chi ha violata una vergine sua consanguinea sotto promessa di matrimonio? Se la promessa è stata vera, ed è stata col patto d'impetrar la dispensa, e comune la sentenza con *Lugo, Laym. Sanch. Salm. ec.* che la promessa è valida, ed obbliga prima ad impetrar la dispensa, e poi al matrimonio, sempreché simili dispense sian solite a concedersi. Or lo stesso diciamo con *Lugo. e Tamb.* se la promessa fosse stata finta, nè la donna avesse potuto avvertir la finzione. poich'è tenuto il promittente a far tutto (come di sopra si è detto) quel che avrebbe dovuto fare. se la promessa fosse stata vera. Se non però egli incolpabilmente non avesse avvertito all'impedimento che vi era della parentela, e per la dispensa vi bisognasse grande incomodo, o spesa, non è obbligato a tanto; ma è tenuto a compensare il danno, come ogni altro ingiusto violatore (2).

§. VII.

CHE DEBBA RESTITUIRSI PER CAUSA DELL'ADULTERIO.

A che sia tenuta l'adultera, e se sia obbligata a palesarsi al figlio spurio 99. *Se il figlio sia tenuto a crederle* 100. *A che sia tenuto l'adultero; e benchè non abbia indotta la madre a supponer la prole* 101. *In dubbio, se la prole sia del marito, o d'un altro adul-*

(1) Lib. 8. n. 648.

(1) N. 640.
(2) Lib. 3. n. 650.

tero 102. *Se si manda la prole allo spedale, ec.* 103.

99. Distinguasi l'obbligo dell'adultera da quello dell'adultero. L'adultera quando non può riparare il danno del marito, e dei figli legittimi per la prole spuria ch'è nata, è tenuta almeno a compensarlo coi suoi beni propri, o col privarsi di quelli che potrebbe pretendere, o colle sue industrie, o con indurre il figlio a farsi religioso, se quegli sia a ciò idoneo (1). Il dubbio sta, se sia tenuta a manifestare il suo delitto? Rispondiamo che non è tenuta, quando temesse prudentemente la morte, o l'infamia, e tale suo danno molto preponderasse al danno del marito, e de' figli legittimi. Ma quando il danno fosse respettivamente eguale, o poco maggiore ella non può occultare il suo peccato: così dicono comunemente *Lugo. Soto, Less. Molina, Tol. Croix, Ronc. Diana, Tamb. Sporer* (contro d'alcuni): ond'è che l'adultera dee palesare il suo delitto 1. S'ella ha già perduta la fama appresso il volgo, oppure, come dicono *Lessio* e *Lugo*, s'ella fosse di sì vil condizione che la sua fama non fosse più stimabile che l'altrui danno. 2. Se altrimenti si temesse il danno comune, v. g. se lo spurio fosse di mali costumi, e dovesse succedere ad un principato. 3. S'ella potesse manifestarsi al marito senza molto danno; ma ben dicono qui *Lugo*, e *Sporer*, che difficilmente l'adultera potrà essere a ciò tenuta, perchè difficilmente potrà evitare una gran vessazione, come si ricava dal *c. 7. de poenit.* dove dicesi: *Mulieri, quae de adulterio prolem suscepit, quamvis id viro suo timeat confiteri, non est poenitentia deneganda.* Ma all'incontro dicono comunemente *Lugo, Less. Ronc. Spor. Croix, Tamb. ec.* che la madre è tenuta palesarsi al figlio spurio, se da lui potesse probabilmente sperare, che di ciò avvisato cedesse ai beni del marito. Nè osta il dire che la perdita della fama prepondera alla perdita delle robe: perchè da una parte non è certo che la manifestazione del delitto appresso d'una o di due persone probe sia grave infamazione; anzi non pare improbabile il contrario come si dirà al *Cap. XI. n.* 11. Dall'altra parte la madre è certamente obbligata a riparare il danno; onde semprechè non è certa che il suo danno è molto maggiore di quello degli altri figli, ella è tenuta a ripararlo (1).

100. Ma il punto sta che il figlio non è obbligato in ciò a credere alla madre com'insegnano comunemente *Azor. Fill. Lugo, Less. Laym. Ronc. Salmat. Holzman, ec.* poichè niuno è tenuto a credere ad un solo testimonio, ancorchè probatissimo, siccome si ha dal *cap. Relatum, de testam.* e dal *c Licet, de testib.* dove dicesi: *Nulla est causa quae unius testimonio, quamvis legitimo terminetur.* Essendo ciò necessario al ben comune, per evitar le frodi che altrimenti potrebbero facilmente commettersi. E perciò dicono *Elbel*, ed altri, che di rado può esser tenuta la madre di manifestarsi al figlio, perchè di rado può avvenire che il figlio sia tenuto di credere alla madre. Ma se mai dell'illegittimità del figlio vi fossero tali indizi che se fossero noti, ben sarebbe il figlio condannato nel foro esterno (v. g. se la madre chiaramente dimostrasse l'assenza o l'impotenza del marito in tempo della procreazione), allora il figlio sareb-

(1) N. 652.

(1) L. 3. n. 653.

be tenuto di credere alla madre, e la madre di manifestarsi al figlio (1).

101. Ciò in quanto all'adultera. In quanto poi all'adultero, egli è tenuto di restituire a' figli legittimi così l'eredità lasciata alla sua prole, come gli alimenti a lei dati dal terzo anno; perchè sino al terzo anno è obbligata la madre a lattarla se può, ma se non potesse, pure a ciò è obbligato l'adultero (2). Dicono alcuni AA. che se l'adultero non avesse egli indotta la madre a supporre la prole tra i figli legittimi, ma in ciò *negative se habuisset*, allora non è tenuto agli alimenti, o almeno non all'eredità. Ma noi diciamo con *Less. Molina, Gaet. Concina, Salm. Croix ec* comunemente, ch'è obbligato all'uno e all'altro; perch'egli sempr'è causa prossima morale di tutt'i suddetti danni, mettendo l'adultera in moral necessità di supporre la prole (3).

102. Si dimanda per 1. A che sia tenuto l'adultero in dubbio se la prole sia sua, o del marito? Dice *Layman* ch'è tenuto al danno secondo la rata del dubbio. Ma comunemente insegnano *Soto, Nav. Lugo. Less. Sanch. Castrop. Tournely, Concina, ec.* non esser tenuto a niente, sempre ch'egli non sa certo esser sua la prole; poichè altrimenti possiede il matrimonio, e possiede anche l'adultero l'esenzione dal soddisfare il danno (4). E lo stesso corre (come ben dicono *Soto, Sanch. Salm. Trull. ec.*) se si dubita fra due adulteri, di chi sia la prole; per la stessa ragione, perchè non può imporsi un peso certo per un obbligo dubbio. Solamente deve eccettuarsi con *Elbel*, ed altri, il caso, quando il secondo adultero avvertisse, che col suo peccato egli si fa causa dell'incertezza che induce a conoscer di chi sia la prole: posta la quale incertezza, non si può esigere poi il danno dal primo adultero; e perciò allora per questo scandalo resta tenuto a tutto il danno (1): a somiglianza di ciò che si disse al *num.* 50.

103. Si dimanda per 2. Quando gli adulteri fossero opulenti, e mandassero la prole allo spedale, se allora son tenuti di rifare a quello le spese? L'affermano *Sporer, Elbel, i Salm. ec.* perchè (come dicono) tali opere sono istituite solo per i poveri. Ma più probabilmente lo negano *Enriquez, Dicast. Rodrig. e Renzi*, e il dicono probabile anche gli AA. della prima sentenza: perchè gli spedali non solo son fatti per sovvenire ai padri poveri, ma anche e forse più presto alle proli spurie per il pericolo, in cui soglion elle essere della morte temporale ed eterna, se i genitori dovessero alimentarle a spese proprie (2).

§. VIII.

del tempo e modo della restituzione.

Obbligo di restituire subito, e di rifare il danno. ec. 104. *Non deve assolversi il penitente prima che restituisca* 105. *Può restituire per mezzo d'altri. Ma se questi non restituisce. ec. E se il confessore ne fa dire Messe, essendo certo il padrone, ec.* 106.

104. In quanto al tempo, il ladro è obbligato (potendo) a restituir quanto prima; altrimenti pecca gra-

(1) Cit. n. 653. in fine et 654.
(2) N. 655.
(3) L. 3. n. 659.
(4) N. 657.

(1) N. 658.
(2) N. 656.

vemente, e pecca tante volte (secondo l'opinione di *Bonac.* e d'altri), quante sono le occasioni di restituire; ma secondo quel che dicono *Lugo*, *Nav. i Salmat. ec.* probabilmente commette un solo continuato peccato; si veda ciò che si disse al *Cap. III. num.* 47. Non è capace poi di assoluzione chi volosse restituire in morte potendo in vita; o volesse restituire in parte, potendo già tutto. Del resto può alcuna volta il debitore differire la restituzione, quando v'è giusta causa; come sarebbe per evitar lo scandalo, la propria infamia, o per altri moti vi che si esamineranno nel §. seguente. Ma deve avvertirsi colla sentenza più comune di *Lugo*, *Less. Mol. Tamb. ec.* (checchè altri si dicano) che quando il debito è per delitto, non ostante che vi sia giusta causa per differir la restituzione, sempr'è tenuto il ladro a rifare tutto il danno che ne patisce il creditore, perchè di tal danno sempre n'è causa il furto prima fatto (1). Altrimenti poi, se il debito è per ragion di contratto (2).

105. Inoltre può diferirsi la restituzione, quando la dilazione fosse piccola (cioè di 20. giorni, come stima *Castropalao*), e il creditore non ne patisse danno. Del resto, quando il penitente può subito restituire, regolarmente parlando, diciamo col *P. Concina* che il confessore non deve assolvere il debitore, se prima non restituisce, siccome diremo parimente nel *Cap. ult. al punto I.* parlando di coloro che stanno nell'occasione prossima. La ragione è, perchè, essendo la restituzione una cosa molto difficile in se ad eseguirsi, se il penitente si assolve prima di farla, per la comune sperienza che ve n'è, si lascia il medesimo in prossimo pericolo di non restituire. Onde ben disse S. Tommaso di Villanova: *Prius restituat, et tunc ad confessarium redeat, ut absolvatur.* Si è detto *regolarmente*, purchè (come dice lo stesso *P. Concina*), se la restituzione non può farsi così presto, e il penitente si conosce veramente risoluto a soddisfare, ben può assolversi la prima volta, e probabilmente (come dicono *Lugo*, e i *Salm.*) anche la seconda, e la terza, se concorrono tali circostanze che il confessore debba accordarli la dilazione (1). Se poi la monizione della restituzione non fosse *profutura*, vedi quel che si dirà al *Cap. XVI.* parlando del Sacramento della Penitenza.

106. In quanto poi al modo di restituire, chi non potesse senza sua infamia restituire per se stesso, deve almeno restituire in segreto per mezzo del confessore, o d'altra persona fedele. Ma qui si fa il dubbio: quando avvenisse che il confessore si ritenesse il danaro datogli per restituirlo, se il penitente è tenuto a pagarlo di nuovo? Lo negano *Soto*, *Castrop. ec.* dicendo che non essendo il debitore obbligato a restituire in palese, è tenuto il creditore a contentarsi della restituzione per mezzo d'altri. Ma noi assolutamente l'affermiamo con *Lugo* (che chiama la contraria poco probabile) *Less. Nav. Silvio*, *Sporer*, *Salm. Croix*, *ec.* 1. perchè sebbene il ladro non è tenuto a manifestare il suo delitto, sempre nondimeno è obbligato a render indenne il padrone: 2. perchè il ladro è tenuto a tutti i danni fortuiti che avvengono al padrone per causa del furto, e non si presume mai che il creditore sia contento, finchè non ricupera quello che gli è stato tolto (2). Se poi il

(1) Lib. 3. n. 670. ad 682.
(2) N. 740.

(1) L. 5. n. 679. et 682.
(2) Vide l. 1. n. 53.

padrone fosse certo, e il confessore imprudentemente del furto ne facesse dir Messe, dice *Tamb.* che se la prima opinione contraria detta di sopra di *Sot. ec.* è probabile nel primo caso, è probabile ancora in questo, che il debitore non sia tenuto ad altro. Ma neppur a questo so acquetarmi, perchè il creditore sempre vuol il suo, e ne vuole disponere ad arbitrio suo, non degli altri (1). Già si disse poi al *n.* 65. che il ladro è tenuto a far capitare la restituzione a spese sue in mano del creditore.

§. IX.

DELL' ORDINE DELLE PERSONE ALLE QUALI DEE PRIMA FARSI LA RESTITUZIONE.

Se la roba esiste, dee darsi al padrone. Ma s'è venduta, ec. 107. *Debbon preferirsi i crediti onerosi.* 108. *Se tutti sono onerosi.* 109. *Se i crediti per delitti, o contratto, ec.* 110. *Se i crediti certi.* 111. *Se gl' ipotecari anteriori; e se gli anteriori personali.* 112. *Se il debitore possa preferire chi vuole.* 113. *Se il creditore esige, ec.* 114. *Se il servo riceve il salario dal padrone indebitato.* 115.

107. Quando il debitore può soddisfare a tutti, non v'è obbligo di osservare alcun ordine. Ma quando non può a tutti, debbono osservarsi le seguenti regole. Per 1. Se la roba esiste, deesi quella certamente restituire al padrone, o mancando esso, a' poveri, come dice *Busemb.* Lo stesso corre per la restituzione della roba comprata, quando non sa se n'è pagato il prezzo, perchè allora il dominio è restato in mano del venditore, come si ha dal §. *Venditae*, *Instit. de Rer. div.* Altrimenti poi se il venditore per il prezzo ne avesse ricevuto il pegno, o la sicurezza; poichè allora il dominio è già passato al compratore, e il venditore è già sicuro del prezzo che gli spetta: e lo stesso diciamo con *Lugo*, *Mol. Laym. Castr. Vasq. Azor. ec.* (contro *Bonac.* e *Salmat.*) se ha ricevuto fede del prezzo, perchè anche allora il dominio della roba spetta al compratore, come diremo al punto seguente de' contratti al *num.* 166. Onde allora non compete altro al venditore l'azione personale verso del compratore (1). Se non però fosse pecunia furtiva mischiata colla propria, giustamente dicono *Castrop. Ronc.* e *Croix*, che quella dee restituirsi al suo padrone, mentre in tal caso resta al medesimo tutto il cumulo specialmente obbligato (2).

108. Per 2. I debiti onerosi debbon soddisfarsi prima de' gratuiti, perchè la promessa di questi include sempre la condizione tacita, *deducto aere alieno* (cioè pagati i debiti), come dicono comunemente *Lugo*, *Silv. Mol. Nav. Less. ec.* per la *l. Inter.* §. 15. *ff. de Re jud.* (3).

109. Per 3. Se i debiti poi son tenuti onerosi, 1. debbon soddisfarsi i debiti per cui stanno obbligati i beni del debitore coll'ipoteca espressa; 2. i debiti coll'ipoteca tacita, e fra questi debbon preferirsi le doti delle mogli; 3. i depositi perduti in mano del debitore; 4. i debiti da pagarsi a' privilegiati, cioè pupilli, luoghi pii, ec. 5. gli altri debiti personali. Ma a tutti questi creditori, quantunque aves-

(1) lb. v. Quod si.

(1) L. 3. n. 585.
(2) N. 686.
(3) Vide n. 649. v. Secunda et n. 679.

sero l'ipoteca espressa, dee sempre preferirsi chi ha dato il danaro a comprar la roba, o a riparare la casa, o a coltivare e custodire il campo, o a raccoglier le biade, come sta espresso nella *l.* 3. *ff. Qui potiores etc.* (1).

110. Si dubita per 1. Quali debiti prima debban pagarsi, se quelli che sono per delitto, o per contratto? Vi sono tre sentenze. La 1. preferisce i debiti per delitto: così *Medina*, *Elbel. ec.* con *S. Tommaso* (2). perchè il ritenere le robe furate è maggior ingiuria, che mancare al pagamento promesso per contratto. La 2. preferisce i debiti per contratto, non già gratuito, ma oneroso; così *Gaetano*, *Navar. etc.* perchè altrimenti (questi dicono) si farebbe la restituzione del furto da ciò che spetta ad altri; ma questa ragione *Lugo* non l'ha per ben fondata. La 3. più comune di *Lugo*, *Less. Castrop. Bonac. Laym. ec.* ed a me più probabile, dice che i suddetti debiti debbon soddisfarsi *pro rata*, purchè non esista in specie la roba del padrone, o purchè non sia ipotecata al creditore; altrimenti non si ha verun fondamento per alcuna legge, che tra' creditori per delitto e per contratto debba farsi preferenza (3).

111. Si dubita per 2. Se i debiti certi (cioè de' quali i creditori son certi) debban preferirsi agl'incerti? Probabilmente l'affermano *Lessio*, *Bonacin. Busemb. Salmat. ec.* perchè i debiti certi per legge di natura si debbono a' creditori, ma gli incerti sol per legge positiva si debbono a' poveri. Tuttavia è abbastanza probabile la sentenza di *Molina*. *Bannez*, *Tapia*, *Rebel*, *ec.* chiamata da *Lugo* probabilissima, che la restituzione debba farsi *pro rata*; mentre è molto probabile, come altronde dicono *Gaetano. Covar. Arag. ec.* che la restituzione a' poveri debbasi anche per legge naturale; poichè tale si presume esser la volontà de' creditori ignoti, che non potendo farsi loro la restituzione, almeno si faccia a' poveri in beneficio delle loro anime (1).

112. Si dubita per 3. Se debbono preferirsi sempre i creditori anteriori? Parlando de' creditori ipotecari con ipoteca espressa, è certo che tra questi sempre debbon preferirsi gli anteriori. E lo stesso dicono *Lugo*, *Vasq. Molina* con altri comunemente de' creditori d'ipoteca tacita, che debban questi preferirsi ancora a chi ha l'espressa. Tra' creditori poi personali non si nega esser probabile la sentenza di *Castrop. Less. Holzman. ec.* che questi debbon tutti soddisfarsi secondo la rata del loro credito, mentre a costoro non sono obbligati i beni, ma la sola persona del debitore, che egualmente è obbligata a tutti. Ma è più comune e più probabile la sentenza di *Lugo*, *S. Antoin. Suar. Nav. Bon. Concina*, *Croix*, *Tol.* e *Salmat.* i quali citano *S. Tommaso* ed altri, che anche debbono preferirsi i personali anteriori, perchè la regola, *qui prior est in tempore*, *prior est in jure*, quantunque dalla legge civile è assegnata per i soli ipotecari; nondimeno dalla legge canonica (*reg.* 45. *jur. in* 6.) ella si assegna per tutti; e tal regola è fondata sulla legge naturale, mentre sebbene il creditore personale direttamente tiene obbligata la sola persona del debitore, tuttavia indirettamente tiene obbligati anche i suoi beni (2).

(1) L. 3. n. 689. et 690.
(2) Opusc. 73. a. 17.
(3) Lib. 3. n. 688.

(1) L. 3. n. 687.
(2) N. 690.

113. Si dubita per 4. Se il debitore possa preferire tra' creditori personali il più povero? probabilmente l'asseriscono *Molina, Sa, Lessio, Laym. Med. ec.* con *S. Tommaso* (1), perchè il povero patisce più danno. Ma più probabilmente lo negano *Lugo, Castrop. Azor. Vasq. Less. ec.* perchè tale prelazione non si trova indicata da alcuna legge. Ne eccettuano *Less.* e i *Salm.* se il povero fosse in grave necessità, ma ciò dico doversi intendere solo quando gli altri creditori fossero tenuti in particolare di sovvenire a tal povero per l'obbligo preciso della limosina (2).

114. Si dubita per 5. Se il creditore che ha esatto intieramente il suo credito, possa ritenerlo senza farne parte agli altri creditori personali? Il *Card. de Lugo* lo nega, se quegli non è anteriore, e se ha esatto fuor di giudizio. Ma è comunissima la sentenza opposta di *Lessio, Nav. Cabassuz. Salm. ec.* perchè le leggi favoriscono i diligenti ad esigere; e non fanno esse distinzione se in giudizio o fuori, come si osserva nella *l. Pupillus. ff. Quae in fraud.* e *l. Si non* 6. §. 1 *ff. de Bon. auct. jud. etc.* Da ciò dice *Busemb.* con *Silv. Navar. e Bonac.* che quando alcuni de' creditori personali eguali domanda il suo credito, il debitore è obbligato a soddisfarlo (3). Se non però niuno di tali creditori esige, non può il debitore (ch'è impotente a pagar tutti i suoi debiti) a suo arbitrio soddisfare intieramente ad un solo. Ed in tal caso diciamo con *Castrop. Tournely, Concina. Salm. Bonac. Azor. ec.* (contro *Lessio* ed altri) che il creditore non può ritenersi l'intiero pagamento a lui fatto. Nè osta il d're che la detta *l. Pupillus*, non rivoca quel che s' è pagato, perchè le leggi intendono solamente di premiare la diligenza del creditore ch'esige, ma non già di dare a lui il diritto di ritenersi ciò che ingiustamente gli ha dato il debitore; nè in ciò può giovargli l'averlo ricevuto in buona fede (1).

115. Si dubita per 6. Se possa il servo, che non è precisamente necessario, ricevere lo stipendio dal padrone ch'è aggravato di debiti? Si risponde che se già l'ha ricevuto in buona fede, ben può ritenerlo. Ma s'egli vede che il padrone in avvenire con tal pagamento si rende ingiustamente (senza necessità) impotente a soddisfare i creditori, diciamo con *Navarro. Angelo, ec.* ch'è tenuto a lasciarlo, nè può seguire ad esigere; poichè altrimenti egli si fa causa del danno de' creditori, come si è detto in simil caso al *n.* 75. (2). All'incontro la moglie, ed i figli lecitamente ricevono gli alimenti dal padre quantunque carico di debiti, come dicono *Sanch. Layman*, e *Croix* (purchè non abbiano altronde come vivere); essendo che un tal debitore è tenuto per giustizia a sostentarli. Anzi in quanto alla moglie dicono *Molina Navar. Vasq.* e *Layman*, ch'ella, benchè avesse altronde come vivere, anche può ricevere gli alimenti dal marito usurario, e ch'è impotente a restituire, perchè il marito non meno è tenuto ad alimentare la moglie, che a pagare i debiti. Aggiunge *Laym.* che le mercedi degli operai per gli usi necessari del debitore, debbon preferirsi anche a' crediti ipotecari (3).

(1) Opusc. 75. c. 18.
(2) N. 691.
(3) L. 3 n. 692.

(1) N. 693.
(2) N. 694.
(3) L. 3. n. 695.

§. X.

QUALI CAUSE SCUSINO DALLA RESTITUZIONE.

Le cause che scusano per parte del creditore, sono: 1. *Se si restituisce al di lui creditore:* 2. *Se si presume il suo consenso:* 3. *Se si prevede il suo abuso.* 116. *Per parte del debitore:* 1. *Se manca la colpa,* 2. *Se si ottiene la composizione:* 3. *Se il suo danno è molto maggiore:* 4. *Se v'è pericolo dell'anima,* 5. *o della vita, o fama:* 6. *Se fa la cessione de' suoi beni.* 117. *Scusa la necessità.* 118. *Ma che, se il creditore anche stesse in necessità?* 119. e 120.

116. Alcune cause scusano per parte del creditore, altre per parte del debitore. Per parte del creditore, scusa per 1. se tu paghi al creditore del tuo creditore, perchè allora acquistando la cessione del credito di colui, già puoi giustamente compensare. Per 2. se prudentemente puoi presumere che il padrone consenta che tu ti prenda quella sua roba, o che presa tu la ritenga, come comunemente ammettono *Silv. Navar. Lugo, Lessio, Sanch. Sa. Sair, Holzman. Croix, ec.* (1). Ed espressamente ciò l'insegna *S. Antonino* (2) il quale dice: *Invito Domino dicitur, quia si credit Dominum permissurum, et subest justa causa credendi,* (restituere) *non tenetur.* E si ha dalla *l.* 46. *§. 7. ff. de Furtis,* dove si dice: *Recte dictum est, qui putavit Domini voluntate rem attingere, non esse furem; quid enim dolo fecit, qui putat Dominum consensurum fuisse?* La ragione è perchè tutta la malizia del furto consiste nel prendersi l' altrui contro la volontà del padrone, onde supposto il consenso del padrone, non è più furto. Si conferma ciò da *S. Tommaso* (1), il quale permette il donare al religioso che spera la *ratiabizione* dal prelato, cioè se stima che ne avrebbe la licenza, se gliela cercasse. Per 3. il debitore non è tenuto alla restituzione, se il padrone della cosa restituita avesse ad abusarsene a peccare, come dicono *Less. Lugo, Soto, Mol. Nav. Croix, ec.* contro d' altri, ed espressamente l' insegna *S. Tommaso* (2) dicendo: *Quando res restituenda apparet esse graviter nociva ei, cui restitutio facienda est, vel alteri, non ei debet tunc restitui; quia restitutio ordinantur ad utilitatem ejus cui restituitur.* Anzi quando il padrone avesse a fare abuso della roba in danno del terzo, tu sei tenuto a negarcela, semprechè puoi negarla senza tuo danno, ma danno più grave, come si è detto al *num.* 56. dove si disse non esser mai lecito, anche per evitar la morte propria, il restituir la spada a chi vuol uccidere il nemico. Ed allora peccheresti non solo contro la carità, ma ancora contro la giustizia. come insegnano comunemente *Lugo Soto, Less. Castrop. Concina* e *Salmat.* perchè il prossimo ha dritto che niuno cooperi al suo danno (3).

117. Per parte poi dello stesso debitore, egli è scusato dalla restituzione per 1. se nel fare il danno non ha commessa colpa mortale, come si è detto al n. 39. Per 2. se la restituzione dovesse farsi a' poveri per essere i debiti incerti. e il debitore ottenesse la composizione dal papa,

(1) N. 790. v. Quær. hic. I.
(2) 2. p. tit. 1. c. 15. in princ.

(1) In 4. D. 15. q. 2. a. 5. q. 4.
(2) 2. 2. q. 62 a. 5. ad 2.
(3) L. 3. n. 697.

come si è detto al *num.* 68, oppure s'egli fosse anche povero, e l'applicasse a se stesso (1). Per 3. se non potesse restituire senza suo danno molto maggiore, e più del doppio; poichè allora ben può differire la restituzione, purchè il creditore dalla dilazione non ne patisse egual danno, come si è detto al n. 65. Per la sola perdita poi del lucro non può il debitore differir la restituzione, come ben dicono i *Salmat.* N'eccettua *Beya*, se per la dilazione il creditore non ne patisse alcun danno (2). Per 4. se non potesse il debitore restituire senza pericolo dell'anima sua, o de'suoi, v. gr. se vi fosse pericolo che la moglie o le figlie si prostituiscano, o si rilascino a far latrocini, ec. così *Less. Mol. Bonac. Filliuc. ec.* (3). Per 5. se non può restituire senza pericolo della vita, o della fama; purchè la perdita di sua fama preponderi al danno del creditore. come si è detto al *num.* 99. *in fin.* Per 6. se cede a' suoi beni; poichè le leggi concedono al debitore. impotente a soddisfare tutti i suoi creditori, il ritenersi quanto gli è necessario per sostentarsi secondo il suo stato, con cedere loro gli altri suoi beni, e con ciò restar libero per quel che non può pagare, purchè non venga a miglior fortuna *l. Cum et filiis. Cod. Qui bon. etc.* Benchè dice *Layman.* che ancor restando egli nella sua povertà, è obbligato di faticare e d'acquistare quel che può per soddisfare. Notisi non però che tale cessione non ha luogo ne'debiti per causa di delitto; quantunque *Less. Nav.* e *Salon.* anche concedono al ladro il cedere i suoi beni col ritenersi quanto gli basti al solo vitto (1).

118. Per 7. scusa la povertà, se restituendo non potesse il debitore vivere decentemente secondo il suo stato; *Azor. Lugo, Scoto, S. Anton. Laym. Salm. Croix*, ed altri comunemente (2); purchè (s'intende) il debitore l'abbia giustamente acquistato, perchè se ingiustamente con furti e frodi, egli è obbligato a restituire, ancorchè debba decadere dal suo stato, come comunemente i DD. insegnano. Inoltre s'intende, come dicono *Castrop. P. Nav. Silvestr. Laym. Croix, ec.* purchè il debitore non siasi posto da se colpevolmente in tal bisogno co' giuochi e bagordi; ma ciò non ostante, semprechè il debitore dovesse decadere dal suo stato giustamente acquistato, sembra a me, e ad altri dotti cosa dura l'obbligarlo all'intiera restituzione. Del resto ben avvertono *S. Antonino, Sporer, Elbel, ec.* che in tal caso è sempre tenuto il debitore a diminuire le spese, per restituire almeno quel che può (3).

119. Ma il dubbio maggiore è, se la povertà scusi dalla restituzione, quando il creditore fosse anche povero? Qui bisogna distinguere la necessità estrema dalla grave: se il debitore col restituire dovesse metter se o i suoi (cioè figli, genitori, o moglie) in necessità estrema, egli è scusato, perchè allora si serve di quei beni che dovrebbe restituire, come già stesse in estrema necessità, e ciò quantunque la roba dovuta esistesse nella sua specie, come dicono *Soto. Less. Gaet. Toledo. ec.* comunemente; ed ancorchè il padrone della roba fosse nella stessa

(1) Num. 698.
(2) Num. 697.
(3) Num. 696. ad 9.

(1) L. 3. n. 699.
(2) Num. 702.
(3) N. 698. ad 5. et 6. et n. 702.

necessità estrema, perchè in tal necessità ogni cosa è comune, e perciò in tal caso è migliore la condizione del possessore; ma giustamente n' eccettuano *Lessio*, e *Castrop.* se accadesse il caso che il padrone della roba per quel furto particolare fosse stato posto in estrema necessità; mentre allora dee preferirsi il padrone che prima la possedea (1). Se poi il ladro, passata tal necessità, sia tenuto alla restituzione, vedi ciò che si disse al *n.* 19.

120. Parlando poi della necessità grave, se il solo debitore sta in grave necessità, oppure se restituendo dee cadere dal suo stato giustamente acquistato, ben egli può differir la restituzione, come si è detto nel *num.* antecedente. Ma il dubbio sta quando così il debitore, come il creditore stanno nella medesima necessità grave, se debba farsi la restituzione? e si risponde che se il creditore già si trova in grave necessità, il debitore dee restituire; ancorchè debba porsi in egual grave necessità, perchè nella necessità eguale dee preferirsi il creditore; così comunemente *Azor. Molin. Lessio, Laym. Spor. Salmat. Croix, ec.* Se poi il debitore, e il creditore già si ritrovano nella stessa grave necessità, sicchè non hanno quanto basti per vivere secondo il loro stato; allora alcuni dicono che il debitore anche dee restituire; almeno quando il debito è per delitto, come dice *Roncaglia;* ma *Lessio, Castrop. Silvio e Trull.* collo stesso *Roncaglia* giustamente dicono esser probabile; che in tal caso possa differir la restituzione; perchè allora il debitore restituendo dovrebbe soggiacere ad un danno molto maggiore, mentre dalla necessità grave dovrebbe passare alla quasi estrema. Ma se n' eccettua sempre, se il creditore per quel furto in particolara fosse caduto in quella grave necessità. E se n' eccettua, se la roba esistesse nella sua specie (1). S' avverta qui per ultimo, che chi dubita se il danno, che ha fatto, è leggiero, o grave, non è tenuto a ricompensare che il solo leggiero; ma se la roba furata esiste, e dubita il ladro, se sia di valore grave, o leggiero, è tenuto sotto colpa grave a restituirla; altrimenti esporrebbe il padrone ingiustamente a patire un danno grave (2). A che sia poi tenuto il possessore di buona fede, sopravvenendogli il dubbio che la roba non sia sua, vedi ciò che si è detto al *num.* 73. di questo *Cap.* ed al *Cap. I. num.* 20.

(1) L. 3. n. 701. Qu. III.

PUNTO IV.

DE' CONTRATTI.

§. I.

DEL CONTRATTO IN GENERE

In quanti modi si costituiscono i contratti. 121. *Chi contrae senz' animo di contraere, o d' obbligarsi.* 122. *Dei contratti turpi.* 123. *De' contratti fatti per dolo, o per errore.* 124. *Per meto.* 125. *Senza solennità.* 126.

121. Il contratto in quattro modi si costituisce, 1. col solo consenso, com' è nella vendita, locazione, ed altri: 2. Colle parole, com' è nella stipulazione: 3. Colla scrittura, com' è nel censo: 4. Colla tradizione, com' è nella donazione, mutuo, deposito, e comodato (3).

(1) Num. 701. et 701.
(2) Num. 706.
(3) Lib. 3 num. 708.

122. Si noti per 1. Che se alcuno contrae esternamente, ma senz'animo di contraere, non resta obbligato (se non fosse che l' altro contraente, essendo il contratto oneroso, già avesse adempita la sua parte, come si è detto in questo *Cap. VII. n.* 93). E chi contraesse senz' animo di volersi obbligare, probabilmente nep pure resta obbligato (1).

123. Si noti per 2. Che i contratti turpi, v. g. di assassinio, di fornicazione, ec. prima di commettersi il delitto, essendo essi affatto nulli. non obbligano; ma dopo commesso, è sentenza più comune, e più probabile tenuta da *Soto*, *Gaetano*, *Lessio*, *Sanchez*. *Lugo*, *Molina*, i *Salmaticesi*, *La-Croix*, *ec.* (benchè la contraria di *Adriano*, *Comitolo*, *Tournely* e *Concina* sia abbastanza probabile, per molte leggi che vi sono che riprovano tali contratti) che sia tenuto a pagare il prezzo chi l' ha promesso, e chi l' ha ricevuto non sia obbligato a restituirlo, così per la ragione di sopra mentovata, che quando uno de' contraenti ha posta la sua parte, l' altro è tenuto a poner la sua; come anche perchè l' opera mala già posta, benchè non meriti prezzo come mala, è non però estimabile come utile all' uno, ed onerosa a chi la pone (2). Si veda quel che si dirà al *Cap. XIII. n.* 67. Si quis autem donum aliquod mulieri traderet ad copulam extorquendam, non posset illa, copula non concessa, donum retinere; secus vero, si donum datum fuisset tantum ad voluntatem mulieris alliciendam (3).

124. Si noti per 3. Che il contratto fatto per dolo, o per errore circa la sostanza, egli è invalido. ancorchè l' errore non avesse dato causa al contratto, cioè quando, ancorchè la parte avesse conosciuto l' errore, pure avrebbe contratto. All' incontro quando l' errore è circa la qualità della cosa, e non ha data causa al contratto, egli è certamente valido. Ma se poi l' errore fosse stato circa la sola qualità, ed avesse dato causa al contratto, alcuni DD. dicono che il contratto è nullo. Ma la sentenza comune, e molto più probabile vuole che sia valido; poichè tal contratto non può dirsi invalido nè per legge naturale, essendovi già il pieno consenso circa la sostanza: nè per legge positiva, come costa dal testo di Giustiniano *Instit. lib.* 4. *tit* 13. *de except.* dove si dichiara già valido un tal contratto, benchè si dia l' azione alla parte ingannata di rescinderlo. Ma ciò non ostante, quando l' errore fosse stato invincibile, *et res adhuc esset integra*, è probabile con *Lessio*, *Laym. Castrop. ec.* che l' ingannato non è tenuto in coscienza di stare al contratto, essendo la mente tacita di tutti i contraenti di non volersi obbligare a quei contratti dove vengono ingannati (1).

125. Si noti per 4. Che i contratti fatti per meto (purchè il meto sia grave ed ingiusto) parimente possono rescindersi non solo dal giudice, ma anche dalla parte che ha patito il meto di propria autorità, e ciò ancorchè la roba sia passata in mano del terzo possessore di buona fede. E se mai la parte lesa cercasse di rescindere il contratto, e l' altra ricusasse, bene ella può allora compensarsi occultamente il danno patito (2). Del resto tali contratti son validi per se stessi, benchè fossero gratuiti, secondo la sentenza comunis-

(1) Num. 701. et l. 6. n. 833.
(2) Num. 712.
(3) Cit. n. 712. Qu. II.

(1) Lib. 3. n. 715.
(2) Num. 717. Qu. 2.

sima, e più probabile che tengono *Lessio. Azorio*, *Lugo*, i *Salmaticesi* ed altri molti (1). Nulladimeno se n' eccettuano 1. il matrimonio (ed anche gli sponsali, come si dirà al *Cap. XVIII.*) 2. La professione religiosa. 3. Il voto. 4. La promessa o tradizione di roba di Chiesa. 5. L' elezione del prelato. 6. L' autorità del tutor estorta per meto. 7. La giurisdizione ecclesiastica per meto acquistata. 8. L' assoluzione dalle censure. 9. La rinunzia de' benefizi. Parlando poi per gli altri contratti, già si è detto che chi patisce il meto ha l' azione di rescinderli: s' intende quando il meto è grave, ma non già quando è leggiero, secondo la sentenza più probabile; benchè la contraria di *Lessio*, *Navarro*, *Soto*, *Sanchez*, *Castrop. Salmatic. ec.* non la stimino improbabile. Ma n' eccettuano sempre questi DD. il matrimonio, e la professione religiosa, che non possono invalidarsi per causa del meto leggiero patito (2).

126. Si questiona poi fra' DD. se obblighi in coscienza il contratto celebrato senza le dovute solennità? Molti l' affermano, come *Soto*, *S. Antonino*, *Sa*, *Molina*, *ec.* dicendo che la legge umana toglie bensì l' azione in tali contratti, ma non l' obbligo naturale, per cui basta il solo consenso. Molti altri lo negano, come *Lessio*, *Lugo*, *Bonac.* i *Salm. ec.* e dicono che la legge umana per ovviare al pericolo delle frodi ben può togliere anche l' obbligo naturale. Ma essendo abbastanza probabili tutte queste due sentenze, stimo che in pratica deve abbracciarsi in ogni conto la terza sentenza di *Sanchez*, *Cabassuzio*, *Bannez*, *Beja*, *ec.* (alla quale si uniforma poi anche *Soto*) cioè che avvenendo tal dubbio, dee preferirsi il possessore, finchè non sia condannato dal giudice a restituire (1).

(1) Num. 716. v. Quaeritur. I.
(2) Lib. 3. n. 716. Qu. 1. et seq.

§. II.

DELLA PROMESSA, E DELLA DONAZIONE.

Della promessa. 127. *Chi non possa donare; e se uno riceve doni dall' indebitato.* 128. *Delle donazioni tra' coniugati, e tra' padri e figli.* 129. *Della donazione non accettata; e s' è fatta per nunzio, o per lettera.* 130. *S' è per causa pia; e se l' erede possa accettare.* 131. *Tradizione. Adempimento. Donazione prodiga. Causa finale.* 132. *Causa per la rivocazione della donazione; specialmente s' è inofficiosa.* 133. *Della donazione causa mortis.* 134.

127. In quanto alla promessa, è probabile che la semplice promessa, se non v' è stata volontà espressa di obbligarsi sotto colpa grave, ella non obblighi che a colpa leggiera, mentre una tal promessa non già obbliga per giustizia, ma per sola fedeltà o sia onestà, come dice *S. Tommaso* (2), e di questa sentenza sono anche *Gaetano*, *Bannez*, *Ledesma*, *Henriquez*, ed i *Salmatic.* con altri (3). Ed è certo poi, che non obbliga affatto, quando la cosa promessa si rende o molto nociva, o impossibile, oppure illecita, o inutile; ovvero quante volte sopravvenisse tale mutazione di cose, che se fosse stata preveduta, non si sarebbe fatta la promessa; così espressamente *S. Tommaso* (4) con altri comunemente (5).

(1) Num. 711.
(2) 2. 2. q. 88. a. 3. ad 1.
(3) Lib. 3. n. 720. v. In hac.
(4) 2. 2. q. 110. art. 3. ad 5.
(5) Lib. 3. num. 720. v. Notandum.

128. In quanto poi alla donazione, debbono notarsi molte cose. Si noti per I. che sono impediti di donare le seguenti persone: 1. quei che son privi di ragione: 2. i muti e sordi dalla nascita: 3. i pupilli ed anche gl' impuberi (se non per causa pia): 4. i condannati a morte: 5. gli amministratori di comunità, eccettuate le donazioni rimuneratorie, e le limosine (1). Inoltre, non posson donare gl' indebitati; e si avverta che quelli che ricevono i doni dagl' indebitati, son tenuti a restituirli, quando i debitori si rendessero impotenti con quei doni a soddisfare i loro creditori; perchè tali donatarj col ricevere son causa positiva del danno de' creditori, giacchè il contratto della donazione non consiste nella sola volontà del donante. ma anche dell' accettante; ond' essi come causa positiva del danno de' creditori, sono obbligati alla restituzione (2).

129. Si noti per II. che le donazioni tra' coniugi non han vigore. se non sono confermate con giuramento, oppure colla morte del donante, dopo fatta in vita la tradizione del dono. Son valide nondimeno, se son fatte *causa mortis*. e se sono rimuneratorie, o se son fatte dal marito ch'è prodigo, o dalla moglie per fare ottenere al marito qualche dignità (3). Lo stesso ch'è tra' coniugi, dicesi della donazione fatta del padre a' figli di famiglia. È valida non però tale donazione, s' è fatta per causa di matrimonio, o degli studi (ed allora non si presume che il padre voglia che si computi la roba donata nella legittima); oppure se il figlio è solamente naturale, o se il padre dona il frutto del peculio avventizio (1).

130. Si noti per III. che la donazione prima d' essere accettata, non partorisce obbligo alcuno (eccetto che se fosse fatta ad infanti, poichè allora la legge accetta per essi). La ragion' è, perchè niun obbligo può contrarsi tra le parti senza il mutuo lor consenso (2). E ciò corre, ancorchè la donazione fosse giurata (3); mentre il giuramento segue la ragione dell' atto, cioè della donazione che per se è rivocabile, sempre che non è stata accettata. Ond' è che se mai la donazione è stata fatta per nunzio, ella può rivocarsi, finchè non sia accettata avanti dello stesso nunzio; e se è stata fatta per lettera, finchè non ritorna la risposta di accettazione (4). E perciò in tal caso (secondo la sentenza più probabile di *Lopez*, *Tiraquello*, *Decio*, e d' altri) il donatario non può accettare una tale donazione, se ne ha l' avviso dopo la morte del donante; perchè allora non può più unirsi (come si è detto) il consenso del donante con quello del donatario a far valido il contratto. E secondo questa sentenza, se il nunzio per sua colpa non ha portata al donatario la roba donata, oppure se non ha eseguita la donazione a lui commessa di fare, egli sarà obbligato dopo la morte del donante, non solo a restituir la roba all' erede, ma anche il danno fatto al donatario. Ma ciò non ostante, non giudico improbabile la sentenza contraria di *Lessio*, *Sanchez*, *Lugo*, *Salmatic.* e *Viva*, i quali dicono che il donatario, anche dopo la morte del donante, può accettar la donazione,

(1) Num. 721.
(2) Lib. 3. n. 722.
(3) Num. 723.

(1) Num. 724.
(2) L. 3. n. 725.
(3) Num. 727.
(4) Num. 728.

per ragione che la volontà del donante virtualmente persevera nella lettera, o nel messo inviato, ovvero nella commissione data a lui di far la donazione. E posto che le suddette sentenze sieno amendue probabili, dico che se il donatario in buona fede ha accettata la donazione, e se ha già ricevuta la cosa donata, lecitamente può ritenerla. E tanto più se allorchè è stata accettata la donazione, nè il nunzio, nè il donatario sapeano la morte del donante, perchè allora l'accettazione è certamente valida, come dicono *Sanchez*, *Lugo*, ed i *Salmatic.* per la *l. Inter causas. ff. Mandati, etc.* All'incontro il donatario è obbligato alla restituzione, se ha ricevuta la roba con mala o con dubbia fede, essendo che conforme si è detto al *num.* 8. di questo *Cap.*, e dicesi nell'opera (1), col dubbio anche positivo, ossia coll'opinione probabile, non può acquistarsi il legittimo possesso (2).

131. Quel che si è detto poi di sopra, cioè che la donazione non obbliga prima dell'accettazione, ciò corre ancorchè fosse fatta per cause pie (avvertendo nondimeno che le donazioni pie possono accettarsi da qualunque persona); così insegnano più probabilmente *Sanch. Castropal. Covar. Rebellio*, *Salmat. ec.* Ma se ne accettua, se la donazione è fatta direttamente a Dio, perchè allora è voto; ed in dubbio si presume già voto, nel quale è probabile poi, che possa dispensare il vescovo, ancorchè la donazione fosse stata accettata per parte della causa pia (3). Se poi essendo morto il donatario (parlando generalmente d'ogni donazione) prima dell'accettazione, il suo erede possa accettarla, dicon di sì *Molina*, *Suar.* *Sanchez*, *ec.* Ma più probabilmente lo negano *Lessio*, *Castrop.* *Salmatic.* e *Rebellio*, perchè l'erede succede ne' diritti reali del defunto, non già ne' personali, com'è detto (1).

132. Si noti per IV. che il dominio della cosa donata non s'acquista se non dopo la tradizione. Per V. che la donazione fatta principalmente affin di obbligare il donatario a qualche cosa, ella non varrà, se manca per il donatario di adempire il fine. Altrimenti poi, s'è fatta per allettare a far quella cosa (2). Per VI. che la donazione prodiga non è valida (3). Per VII. che la donazione fatta per causa presente o passata non è valida. se manca la causa primaria: altrimenti se manca la secondaria (4).

133. Si noti per VIII. che la donazione *inter vivos* per molte cause può rivocarsi, cioè, 1. Per l'enorme ingratitudine del donatario (5). 2. Se al donante fosse nata prole, di cui prima era privo; s'intende quando la donazione fosse d'una gran parte de' beni, e quando fosse fatta ad estranei; perchè se mai fosse fatta ad alcuno ascendente, oppure a cause pie, allora può rivocarsi solo per quanto è necessario che i figli abbiano la loro legittima (6). Se poi per la nascita d'altri figli possa il padre rivocar la donazione; è probabile che sì, benchè altri lo negano. Ma se il padre non la rivoca, non può rivocarsi da' figli (7). 3. Se la donazione è inofficiosa, cioè se lede la legittima de' figli; ed allora

(1) Lib. 3. n. 660. et 761 Qu. II.
(2) Num. 729. et 730.
(3) Num. 726.

(1) Num. 731.
(2) Num. 634. et 736.
(3) Num. 735. et fusius l. 6. n. 851.
(4) Lib. 3. n. 737.
(5) Num. 738.
(6) Lib. 3. n. 739.
(7) Num. 740. ad 6. in fin.

s'è stata fatta dal padre ad estranei con tal animo pravo, si rivoca in tutto; ma se senza tal animo, o è fatta ad altri figli, si rivoca solo in parte. Il donatario nondimeno niente è obbligato a restituire, prima della sentenza del giudice. Se poi possa ledersi la legittima de' figli con impiegare i beni in opere pie, il permettono *Navarro*, *Cardenas*, *Rodriguez*, *Lopez*, *Vega*, *ec.* purchè restino a' figli gli alimenti. Ma lo negano *Sanchez*, *Lessio*, *Concina*, *Salmat. ec.* e questa sentenza pare più probabile, perchè le leggi civili debbono osservarsi, dove non son rivocate dalle canoniche, come abbiam detto al *Cap. II. num.* 14. 15. *e* 43. (1).

134. Si noti per ultimo che tutte le donazioni *causa mortis* son sempre revocabili sino alla morte. E si suppongono fatte *causa mortis*, sempre che son fatte dal donante o per il tempo dopo la sua morte, o a considerazione di sua morte. In dubbio poi s'intendono fatte *inter vivos*, e perciò irrevocabili (2). Queste donazioni *causa mortis*, quando son fatte agli assenti non vagliono se non si destina il nunzio, o l'epistola; ma se vi sono i testimoni vagliono come fideicommissi (3).

§. III.

del comodato, precario, e deposito.

Del comodato e precario. 135. *Del deposito.* 136. *Se dee preservarsi la roba del padrone.* 137. *In quali casi il depositario non è tenuto a restituire.* 138.

135. Qui poco v'è da notare. Il *comodato* è quando si dà in prestito qualche cosa a tempo determinato; il *precario*, sino che il padrone lo richiegga; e questo precario cessa per la morte di chi lo riceve, ma non per la morte di chi lo dà, finchè gli eredi non lo ripetano. Il comodato poi non può ripetersi prima del tempo determinato, se non fosse che altrimenti il comodante ne patisse danno. Le spese ordinarie nel comodato toccano a farsi dal comodatario, le straordinarie dal comodante (1).

136. Il *deposito* poi è quando si dà qualche cosa a tenerla custodita; onde il depositario non può servirsene senza la volontà almeno presunta del padrone: altrimenti è tenuto a restituire il valore dell'uso, se la cosa non sia consuntibile coll'uso (2).

137. Si noti qui per 1. che in caso d'incendio, naufragio, ec. il depositario non è obbligato a preferire la conservazione del deposito alla roba propria, se non fosse di molto maggior valore; perchè allora deve preferire la roba depositata; ma può sì bene compensarsi il valore della sua. All'incontro il comodatario è sempre obbligato a preferire la conservazione della roba data in prestito, altrimenti almeno è tenuto a soddisfare il prezzo al padrone (3). Se poi il comodatario, o depositario sia tenuto alla restituzione, quando la roba perisse per sua colpa, non già teologica, ma solamente giuridica; è probabile che non sia tenuto alla restituzione, come dicono *Lugo*, *Cabassuzio*, *Roncaglia*, e *Salmaticesi* (4): vedi ciò che si è detto al *num.* 41.

138. Si noti per 2. che il depositario non è obbligato a restituire

(1) Vide l. 3. n. 740.
(2) Num. 741.
(3) Num. 742.

(1) Lib. 3. 744. et 745.
(2) Num. 748.
(3) Num. 752.
(4) Num. 749.

il deposito, se sa per certo che la roba è rubata, o s'egli avesse causa certa di compensazione; oppure se prudentemente temesse che il padrone sia per abusarsene contro la giustizia (come della spada per uccidere il nemico), o anche contro la carità, come dice *Lessio*, con *S. Tommaso* (1), avverso *Sanchez* e *Bonac.* (2).

§. IV.

DEL MUTUO, E DELL'USURA.

Del mutuo, e del quando dee restituirsi. 139. *Del mutuo dato a' minori.* 140. *Del dato a' figli di famiglia.* 141. *Dell'usura.* 142. *Del mutuo dato colla speranza del lucro.* 143. *Del lucro dato gratis.* 144. *Del dato per timore, ec.* 145. *Del patto di non ripetere la sorte, se non tra lungo tempo.* 146. *Del danno emergente.* 147. *Del lucro cessante.* 148. *Condizione* 1. *che ne sia ammonito il mutuatario.* 149. *Condizione* 2. *Che non si esiga più della speranza.* 150. *Condizione* 3. *che il mutuo sia causa del danno, o del lucro cessante.* 151. *Se il danno, o lucro dev'esser certo.* 152. *Del pericolo.* 153. e 154. *De' monti di pietà.* 155. *Della pena convenzionale.* 156. e 157. *Se per esiger la benevolenza, ec.* 158. *De' patti obbligatorj, ec.* 159. *Del patto di restituire nella quantità.* 160. *Di dare il dovuto per giustizia, o per carità.* 161. *Obbligo degli usurari, e degli eredi.* 162. *De' cooperanti* 163. e 164.

139. Parlando del *mutuo*, il mutuo è quando si dà una roba consuntibile coll'uso, con obbligo di restituirla nella stessa specie e bontà a tempo prefisso. Ma se non è prefisso tempo ella dee restituirsi quando è richiesta (passato non però qualche spazio conveniente); anzi dee restituirsi anche senza richiesta, se dal mutuante non si richiede o per dimenticanza, o per riverenza, o per la distanza del luogo (1).

140. Si noti qui per 1. che il mutuo dato alle Università, Minori, e Chiese, o ad altra causa pia, non può ripetersi, se non si prova esser quello andato in loro utile; eccettochè se si desse a qualche Chiesa con consenso del prelato, e del capitolo (2).

141. Si noti per 2. che i figli di famiglia, i quali non hanno beni castrensi, o quasi, non sono obbligati a restituire il danaro preso a mutuo, per la *l.* 1. *c. de S. C. Macedon.* E ciò vale non solo per il foro esterno, ma anche per l'interno della coscienza, eccettochè se ne avessero promessa la soddisfazione con giuramento (il quale per altro ben può rilasciarsi da' superiori ecclesiastici): ma in caso che l'avessero preso con saputa del padre non contraddicente, oppure se il mutuo fosse andato in utile del padre, cioè in cose che egli avrebbe dovuto somministrare al figlio, allora è tenuto il padre a soddisfare (3). Ciò nondimeno che si è detto del danaro, non corre per la roba presa a mutuo dal figlio di famiglia. E non v'è altro che dire del mutuo.

142. Parlando poi dell'*usura*, l'usura è quel lucro di prezzo stimabile che si esige dal mutuo per l'uso della cosa mutuata. Ella per legge positiva e naturale è illecita,

(1) 2. 2. q. 62. a. 5. ad 1.
(2) Vide l. 3. n. 753.

(1) Lib. 3. n. 754. et 755.
(2) Num. 756.
(3) Num. 757.

poichè nelle altre cose l'uso è distinto dal dominio, ma nelle cose distruggibili coll'uso, l'uso dal dominio non si distingue, mentre l'uso importa la distruzion della cosa; e perciò essendo che nel mutuo necessariamente si trasferisce il dominio nel mutuatario, se il mutuante n'esigesse qualche lucro, l'esigerebbe da una cosa che non è più sua, e ch'è per se sterile, com'è il danaro, il frumento, ec. (1).

143. Sicchè per la mera ragione del mutuo non può esigersi alcun lucro avuto. Anzi neppure è lecito dare il mutuo colla speranza di qualche lucro; sebbene *S. Tommaso* (2) par che permetta l'aspettare alcun lucro, quando il lucro si aspetta o s'esige, non per obbligo di patto, ma per sola benevolenza; ciò nondimeno diciamo doversi intendere, quando il mutuo si dà principalmente per cattivare la benevolenza, e meno principalmente si spera qualche lucro. Ma dare il mutuo principalmente per il lucro sperato (quantunque sperato per mera benevolenza), come sarebbe, se altrimenti senza tale speranza il mutuo non si darebbe, diciamo esser affatto illecito, dicendosi nell'Evangelio. *Mutuum date, nihil inde sperantes. Luc.* 6. E ciò sta espresso nel testo del *c. Consult. de usur.* dove si dice doversi stimare usurario chi dà il mutuo con intenzione del lucro, benchè senza patto, *alias non traditurus*, parole del testo; ed appunto adducesi ivi per ragione il suddetto testo del Vangelo (3). E notisi qui la Proposizione 24 dannata da Innocenzo XI che diceva: *Usura non est, dum ultra sortem exigitur aliquid tanquam ex benevolentia debitum.* Proposizione giustamente riprovata, perchè la benevolenza non può mai obbligare a dar quel lucro, potendo ella dimostrarsi in molti altri modi (1).

144. Se poi il mutuatario desse qualche cosa veramente gratis, ben può ritenersela il mutuante. Ma che dee dirsi, nel caso che si dubiti, se il mutuatario l'ha data gratis, o per prezzo del mutuo? Si risponde che se il mutuante in buona fede l'ha ricevuta, e poi sopravvenendo il dubbio non può chiarirsene, allora lecitamente può ritenerla. Ma non già se l'ha ricevuta col dubbio (che che si dicano alcuni), perchè niuno col dubbio può cominciare legittimamente a possedere (2). Del resto se il mutuatario non fosse povero, nè stretto di mano, nè avesse dato per essere stato spinto da qualche dimanda, o minaccia del mutuante, allora può moralmente presumersi ch'abbia dato quel dono meramente gratis; precisamente se l'ha dato dopo la restituzione della sorte mutuata (3).

145. Dicono poi molti DD. come *Layman*, *Soto*, *Lugo*, *Castrop. i Salmatic.* ed altri, che se il mutuatario ha data qualche cosa oltre la sorte per non comparire ingrato, o per timore che non gli sia negato il mutuo in avvenire, ben possa ritenersela il mutuante; per ragione che il mutuatario a dar quel dono non viene allora spinto da qualche opera estrinseca del mutuante, ma solo da' suoi motivi intrinseci, che rendono tutta spontanea quella donazione (4).

146. Qui si noti di più la Propos. 42. dannata da Alessandro VII. la quale dicea: *Licitum est mutuanti aliquid ultra sortem exigere, si se*

(1) L. 3. n. 759.
(2) 2. 2. q. 78. a. 2. ad 3.
(3) Num. 762.

(1) Num. 764.
(2) Lib. 5. n. 669. et 761.
(3) Cit. n. 761.
(4) Num. 763.

obligat ad non repetendam sortem usque ad certum tempus. Nel mutuo è intrinseco l'obbligo che ha il mutuante di aspettare la restituzion della sorte per qualche tempo conveniente; onde con ragione fu dannata la suddetta Proposizione, la quale parlava generalmente dell'aspettazione di qualunque tempo. Ma se il mutuante si obbligasse ad aspettare per un tempo lungo e straordinario (v. g. per tre a quattro anni), dicono *Medina*, *Serra*, *Ledesma*, *Trull.* *Henriq.* e *Sporer*, che egli potrebbe esigere qualche cosa, perchè un tal obbligo è estrinseco al mutuo, e perciò degno di prezzo; almeno perchè (dicono i *Salmatic.* *con Prad.* *Bann.* *Aragon.* *ec.*) obbligandosi il mutuante ad aspettare per tanto tempo, è moralmente impossibile che non ne patisca qualche danno, o notabile incomodo. E se può alcuno lecitamente esiger qualche cosa, se s'obbliga a dare il mutuo tra un lungo tempo, come dice *Molina* colla sentenza più comune, perchè nol può chi s'obbliga a non ripetere il suo se non dopo un tempo straordinario (1)?

147. Quattro poi sono i titoli ordinari per cui il mutuante può esigere qualche interesse più della sorte. Il I. titolo è del *danno emergente* che patisce il mutuante per causa del mutuo, poichè allora, come dice *S. Tommaso* (2), non è ch'egli venda l'uso del danaro, ma si rifà il danno che soffre (3).

148. Il II. titolo è del *lucro cessante*, cioè che venisse a mancare al mutuante per ragione del mutuo. Della giustizia di questo titolo alcuni han dubitato, ma irragionevolmente, mentr'egli è comunemente approvato da' DD. ed anche da *S. Tommaso* (1), il quale dice, che in due modi uno può essere danneggiato, o con esser privato di quel che aveva, o con impedirsegli d'acquistare quel che già stava in via ad acquistare. E sebbene l'Angelico in altro luogo (2) dice, che il mutuante non può pattuire che gli si renda il lucro sperato, perchè non dee vendere quel che ancora non ha; nulladimeno saviamente avverte il dotto *Silvio* (3), con ciò doversi intendere che il mutuante non può esigere tutto il lucro che spera, ma solo secondo il valore di detta speranza. Ma di questo titolo oggi non può più dubitarsi, avendo dichiarato il SS. P. Benedetto XIV. nella Bolla, *Vix pervenit*, che uno dei titoli giusti per esigere l'interesse dal mutuo è questo del lucro cessante, cioè (come si spiega nella Bolla) se il danaro altrimenti si sarebbe impiegato, *sive ad proventus annuos conquirendos*, *sive etiam ad licitam negotiationem exercendam*, *honestaque lucra percipienda* (4).

149. Per esiger nonperò quest'interesse per ragione o del danno emergente, o del lucro cessante, vi si richiedono tre condizioni. La prima, che il patto dell'interesse preceda al contratto (eccettochè se il mutuante fosse costretto contro sua voglia a mutuare, o che il mutuatario, giunto il termine, non restituisse il mutuo); e di più che anche prima del contratto sia il mutuatario ammonito del detto titolo. Nè basta il presumere ch'egli avrebbe acconsentito all'interesse promesso se fosse stato già ammonito del giusto titolo; perchè al contratto non basta la volontà interpretativa, ma

(1) Vide n. 760.
(2) 2. 2. q. 78. n. 2. ad I.
(3) Lib. 32. n. 768.

(1) 2. 2. q. 62. a. 4.
(2) 2. 2. q. 78. a. 2. ad 1.
(3) 2. 2. q. 77. a. 1. q. 5.
(4) Vide l. 8. n. 769.

vi vuole l'attuale. Se nondimeno i contraenti acconsentissero al contratto in ogni miglior modo lecito che può farsi, allora probabilmente dicono *Lessio*, *Tournely*, *i Salmat.* e *La Croix* che può esigersi l'interesse promesso. Del resto il Papa Benedetto XIV. nella suddetta Bolla vuole che si ammonisca a' mutuanti, che affin di liberarsi da ogni macchia d'usura, si spieghi antecedentemente il contratto da farsi, con tutte le sue condizioni, e il lucro che domandano. Ecco le sue parole: *Qui ab omni usure labe se immunes praestare volunt, admonendi sunt, ut contractum instituendum antea declarent, et conditiones inserendas explicent, et quem fructum ex pecunia postulent* (1).

150. La seconda condizione è, che per ragione del lucro cessante non si esiga più del valore della speranza di detto lucro sperato, dedotte sempre le spese, e il prezzo della fatica, la quale avrebbe dovuto impiegarsi per ottenere tal guadagno, non già in tutto, ma in parte, cioè per quanto il mutuante avrebbe pagato ad un altro per liberarsi da detta fatica (2).

151. La terza condizione è, che il contratto del mutuo sia vera causa del danno, o della cessazione del lucro; poichè se il mutuante si procurasse quel lucro con altro danaro che tiene, o per altra industria, alla quale non avrebbe potuto attendere mettendo il danaro a negoziazione, allora, non può esiger niente. Ma se il mutuante desse a mutuo il danaro destinato al negozio, e non avesse allora intenzione di sostituire al negozio il danaro che tiene in cassa riserbato per i bisogni della famiglia, o per altro suo fine, allora probabilmente può esiger l'interesse per causa del lucro cessante del danaro mutuato, come dicono *Lessio*, *Molina*, *Lugo*, *Layman*, *Castrop.* *Valenzia*, *i Salmaticesi*, *ec.* perchè allora in verità la mutuazione è causa che cessi il lucro sperato da quel danaro; nè il mutuante è tenuto in grazia del mutuatario esporre al negozio il danaro non destinato a quello, ma ad altri suoi fini. Nondimeno io ciò non l'ammetterei nel caso che il mutuante, quando dà il mutuo avesse già intenzione di sostituire al negozio quel danaro riservato (1).

152. Aggiunge il *P. Concina* a queste tre condizioni la quarta, cioè che il danno, o lucro cessante sia certo, ciò per esser pronte le occasioni di lucrare. Ma meglio dicono altri comunemente con *Silvio*, *Navarro*, *Maldero*, *Salas*, *Decoquer*, *Salmatic. ec.* che ben può dedursi in patto l'interesse da pagarsi per causa di detti titoli incerti, purchè sieno probabili, e purchè non si esiga più del valore del pericolo del danno, o della speranza del lucro; mentre il sottoporsi a tal pericolo del danno incerto, e il privarsi della speranza del lucro incerto, certamente son degni di prezzo (2).

153. Il III. titolo è il pericolo di non potere ricuperare la sorte. Questo titolo è fortemente negato da alcuni, ma comunemente, e giustamente è ammesso anche dagli autori probabilioristi, come sono *Fagnano*, *Petrocorense*, *Cabassuzio*, *Tournely*, *Wigandt*, oltre poi *Silvest.* *Silvio*, *Less.* *Molina*, *Lugo*, *Salmat.* ed altri, purchè il pericolo sia straordinario, non già comune. La ragion è perchè l'addossarsi tal pericolo è cosa certamente degna di prezzo, co-

(1) Lib 3. n. 769. et 733.
(2) N. 769. v. II. Conditio.

(1) L. 3. n. 771.
(2) N. 770.

me insegna *S. Tommaso* (1), il quale dice: *Res extra periculum plus aestimantur, quam existentes in periculo.* E ciò si conferma da quel che fu espresso nel Concilio Lateranense sotto Leone X. *Sess.* 10. dove si condannò il ricevere alcun lucro dal mutuo, purchè (si noti) non vi fosse pericolo della sorte, o di spesa per ricuperarla, dicendo il Concilio che l'interesse ch'esige allora è usura, *quando nullo sumptu, nullove periculo conquiri studetur.* Si conferma ancora dalla dichiarazione fatta dalla S. C. *de Propaganda Fide*, approvata da Innocenzo X. e riferita da più gravi autori, come da *Cabassuz. Tournely, La Croix, Bancel.* e prima da *Hurtado*, che ne adduce la copia autenticata per mano di notaro apostolico: in quella si disse potersi nel mutuo ricever l'interesse oltre la sorte *ratione periculi probabiliter imminentis* (2).

154. Oppongono i contrari il testo del *c. Naviganti, de Usur.* dove si legge che il patto di esiger qualche cosa oltre la sorte si deve stimare usurario, quando il mutuante prende sopra di se di quella sorte il pericolo; le parole del testo sono: *Eo quod* (mutuans) *suscipit in se periculum, usurarius est censeundus.* Ma si risponde per 1 da molti, che nel testo citato si presume tolta per errore degli scrittori la particella *non* avanti la parola *censendus*; come dicono molto probabilmente *Tournely, Cabassuzio, Layman, Castr. ec.* per ragione del contesto delle parole che ivi immediatamente seguono: *Ille quoque... non debet ex hoc usurarius reputari ec.* parlando d'altro caso; altrimenti ciò non accorderebbe colle parole suddette *usurarius est censendus.* Ma (checchessia di ciò) si risponde per 2. con *Fagnano*, che questo vale per il foro esterno, il quale presume in tal contratto l'animo usurario, ma non gia per l'interno. Si risponde per 3. che ciò corre, quando il mutuante in vigor dello stesso mutuo volesse obbligare il mutuatario a transigere tal pericolo, poichè se il mutuatario offerisse l'assicurazione, il mutuante è obbligato ad accettarla: ma non quando non intende a ciò obbligarlo (1).

155. Qui è ben sapere, che dallo stesso Concilio Lateranense mentovato di sopra furono approvati i *Monti* detti *della pietà*, ne' quali si esige un certo lucro oltre la sorte per le spese degli ufficiali del monte, e per la conservazione de' pegni, i quali si vendono dopo il tempo prefisso alla restituzione del mutuo, e il restante si dà a' padroni, se si trovano; altrimenti s'applica o a' poveri, o all'aumento dello stesso Monte. Dicono alcuni, che i mutui di questo Monte non debbono darsi che solamente a' poveri; ma crederei che questo corra solamente quando il Monte è povero, in modo che mancasse poi il sovvenimento a' poveri, e per cui principalmente tali Monti si sono istituiti (2).

156. Il IV. titolo è della *pena convenzionale*, cioè il patto che se il mutuatario non soddisfa il pagamento della sorte nel termine determinato, abbia a pagare una certa somma oltre la sorte. Questo titolo anche comunemente è stimato giusto da *Scoto, Lessio, Tournely, Cabassuzio, Errico di S. Ignazio. Wigandt, Salmaticesi*, ec. poichè tal pena non s'impone, nè deve imporsi per fin di lucrare dal mutuo, ma per rendere puntuale il mutuatario a restituire nel tempo prefisso. Per

(1) Opusc. 75. cap. 6.
(2) Lib. 3. num. 765.

(1) Lib. 3. n. 765. v. Objiciunt II.
(2) N. 765. v. Circa.

esiger nonperò detta pena vi si richiedono tre condizioni, per 1. che la dilazione del mutuario in soddisfare la sorte nel tempo determinato sia notabile, e sia colpevole. Per 2. che la pena sia moderata, e proporzionata alla colpa. Per 3. che il mutuatario s'obblighi a restituir la sorte in tempo che veramente egli può restituirla, altrimenti il patto si presume usurario (1).

157. Si dubita poi se la suddetta pena debbasi prima della sentenza del giudice? Altri dicono di no; ma è più probabile che sì con *Lessio*, *Tourn.* *Silvestro*, *Salm.* ec. perchè tal pena ha ragione di patto, non di pena (2). E qui si avverta che il patto chiamato *legis commissoriae*, cioè che non restituendosi nel termine prefisso il mutuo, resti il pegno tutto al mutuante, questo patto, per se parlando, è usurario, e il mutuante non ostante il patto dee restituire tutto il di più che vale il pegno oltre la sorte, ed inoltre anche i frutti esatti da quello, se il pegno è di cosa fruttifera: e perciò il patto di esigersi dal mutuante i frutti del fondo dato in pegno, detto *antichriseos* (volgarmente *a godere*), è per se illecito. Se n'eccettua, se fosse dato tal pegno per la dote promessa (ma non anche costituita); affin di sostenere i pesi del matrimonio (3).

158. Per discernere poi quali patti nel mutuo sian leciti o no, bisogna attender la regola insegnata da *S. Tommaso* (4), che ogni peso che s'impone di prezzo stimabile, è usura; ma non già poi, se si esige per patto una cosa che non si acquista con danaro, com'è la benevolenza (5); purchè non si esiga qualche beneficio in particolare, come dovuto per causa di detta benevolenza, e gratitudine, essendo stata dannata la *Propos.* 42. da Innocenzo XI. la quale dicea non esser usura l'esiger alcuna cosa, *tamquam ex benevolentia, et gratitudine debitum:* come sarebbe per esempio se il mutuante obbligasse il mutuatario a conferirgli qualche officio; la ragion'è, perchè la gratitudine può dimostrarsi in molti altri modi, come in lodare, onorare il benefattore, ec. onde l'obbligo di render qualche cosa in particolare, è peso di prezzo stimabile, e perciò è usura.

159. Così anche è illecito l'obbligare il mutuatario a comprare in futuro dal mutuante le cose necessarie; o ad affittargli la casa, a vendergli il grano, e dargli il danaro, o altra cosa. Si è detto *in futuro*, perchè il richiedere queste cose dal mutuatario nello stesso tempo che egli cerca il mutuo, ciò non è illecito, come dice *S. Tommaso* con altri comunemente (1).

160. È illecito ancora il patto che il danaro, o altra cosa mutuata si renda in altra specie, perchè questo sarebbe peso anche stimabile di prezzo. Qui si dubita poi, se è lecito il patto che si renda la cosa mutuata in certo tempo determinato nella stessa specie e quantità: per esempio se si mutua il grano ad agosto col patto di renderlo nella stessa quantità a maggio? Si risponde: Quando il dubbio è uguale, che a maggio il grano (e lo stesso corre per l'altre cose) possa crescere e mancare; oppure se il mutuante sta determinato di conservare il grano fino a maggio, allora certamente è lecito il patto; dedotte nonperò sempre le spese, e il pericolo della conservazione. Ma se la roba non può mancar di prezzo

(1) L. 3. n. 766.
(2) Num. 767.
(3) Vide l. 3. n. 775. et 776.
(4) 2. 2. q. 78. a. 2.
(5) Lib. 3. n. 774

(1) L. 3 n. 780. et 781.

a maggio, ed all'incontro il mutuante non era per conservarlo (checchè sentano *Soto*, e *Molina*, dicendo che la natura del mutuo è che si renda la roba nella stessa quantità); diciamo con *Less. Salm. Azor. Bonac. ec.* che tal patto è usurario; poichè nell'obbligare il mutuatario a rendere il grano precisamente a maggio, quando vale più, si scorge l'animo in lucrare; onde allora nella restituzione della sorte si dee da quella dedurre il valore dell'aumento. Nel mutuo nonpertò del danaro è sempre lecito il patto che quello si renda nella stessa specie, almeno se il discapito non è moralmente certo (1).

161. È comune poi tra' DD. non esser illecito nel mutuare l'esiger qualche cosa che per giustizia è dovuta, come sarebbe che il mutuatario cessi dalla vendetta, o dall'ingiusta vessazione, o che si paghi qualche debito prima contratto (2). Abbiamo detto *per giustizia dovuta*, perchè non corre lo stesso, se la cosa era dovuta per sola carità. Onde diciamo con *Azorio*, *Bonacina*, *Sporer. Salmaticesi*, *ec.* (checchè si dicano il *P. Concina*, ed altri) che dandosi il mutuo al medico, o all'avvocato, ch'era obbligato a medicare, o patrocinare solo per carità, non è lecito pattuire ch'egli sia tenuto a farlo; perchè, posto il patto, si aggiunge il peso di giustizia, ch'è degno di prezzo (3). Così anche diciamo con *Lugo. Laym. Bonac. ec.* contro d'altri, non esser lecito al mutuante obbligare il mutuatario a condonargli l'ingiuria che solo per carità dovrebbe rimettergli, ma per giustizia potrebbe chiederne la soddisfazione (4).

162. Per ultimo parlando dell'obbligazione degli usurari, e degli altri che positivamente e gravemente cooperano contro la volontà de' mutuatari, essi sono obbligati a restituire tutte le usure esatte, ma non già l'acquisto fatto colle usure, perchè questo è frutto d'industria che tocca alla persona che la fa (1). È probabile poi che gli eredi degli usurari non sian tenuti *in solidum* alla restituzione delle usure, ma ciascuno per la sua rata, come si ricava dal *c. Tua nos. 9. de usur.* e dalla *l. 1. c. de Delict. Defunct. lib. 4. tit. 17.* (2).

163. I servi dell'usurario che cooperano in cosa non ingrata al mutuatario, come in portare i pegni, o il danaro, oppure in scrivere i conti, o cercare amichevolmente il pagamento dell'usure, questi sono scusati dalla restituzione; ma non quelli che firmano le polizze, o forzano con minacce o altri mezzi al pagamento (3).

164. Parlando finalmente di coloro che danno il consiglio, o il danaro all'usurario, questi sono scusati dalla restituzione, secondo dice *Lugo*, *Toledo*, *Silvestro*, ed altri comunemente, quando ciò fanno in grazia del mutuatario (4). Si noti per ultimo che gli usurari pubblici sono infami, e il lor testamento è nullo, nè possono ammettersi alla Comunione, nè seppellirsi in luogo sacro; e chi n'è consapevole, e li seppellisce, resta *ipso facto* scomunicato (5).

§. V.

DELLA COMPRA, E VENDITA.

Determinazione del prezzo, e roba. 165. *Della caparra.* 166. *Quan-*

(1) Num. 781.
(2) Lib. 3. n. 764. v. 7. et n. 774.
(3) N. 777.
(4) N. 778.

(1) Num. 784.
(2) Vide n. 790.
(3) Lib. 3. n. 769.
(4) Lib. 3. n. 785.
(5) N. 792.

do si trasferisca il dominio. 167. *Della compra condizionata.* 168. *Se il pericolo e il frutto della roba spettino sempre al compratore.* 169. *Del patto d' esigere i frutti sino al pagamento.* 170. *Se si compra con danaro alieno; o si vende una roba aliena.* 171. *Del prezzo giusto.* 172. *Come il prezzo cresce, o manca.* 173. *Della merce ultronea; e quando può vendersi più caro.* 174. *Delle vendite* sub hasta. 175. *a* 177. *Se per la dilazione, o anticipazione del prezzo, ec.* 178. *Della compra delle polizze.* 179. *Del patto di retrovendere.* 180. *E di ricomprare.* 181. *Del contratto* mohatra, *ed* antichryseos. 182. *Del monopolio.* 183. *e* 184. *Del vizio della roba.* 185. *a* 187. *Chi sa che tra breve il prezzo crescerà, o mancherà, ec.* 188. *Delle venditrici, e sensali., ec.* 189. *Se la roba è venduta a due.* 190. *Se la roba perisce ec.* 191.

165. Si noti per 1. che acciò il contratto di compra sia valido, si ricerca la determinazione così del prezzo (con rimetterla almeno ad un terzo), come della roba, almeno in misura, per esempio se si vende il vino di quella botte a tanto il barile, oppure in speranza, v. gr. se si vende un tratto di rete (1).

166. Qui si dimanda se data la caparra, possa chi l' ha data recedere dal contratto, solamente con perder quella? Si risponde che sì, poichè questa è la consuetudine. Ma altrimenti sarebbe, se si dasse la caparra solo per maggior cautela. Del resto in dubbio rettamente dice il *P. Concina*, (contro *La-Croix*) che può recedere il dante con perdere la caparra, poichè regolarmente ogni contratto intende farsi secondo l' uso che corre (1).

167. Si noti per II. che il contratto della compra si perfeziona col solo consenso; ma il dominio della roba non si trasferisce se non colla tradizione di quella: anzi neppure colla tradizione si trasferisce, se il compratore non paga, o almeno non offerisce il prezzo, ovvero ne dia il pegno, o sicurezza, (detta volgarmente la pieggieria); o almeno ne dia la fede ossia promessa, come si ha dal testo del §. *Venditae. Instit. de rerum divis.* (2); si veda ciò che si è detto al *n.* 107.

168. Si noti per III. che quando la compra è condizionata, adempita ch' è la condizione, il contratto si fa valido sin dal tempo della compra, sicchè i frutti spettano al compratore; eccettochè se la condizione fosse rimessa ad arbitrio del compratore (3).

169. Si noti per IV. che quantunque il pericolo e comodo della roba regolarmente spettano al padrone di quella, nulladimeno nella compra di cosa determinata, ancorchè la roba non sia stata consegnata al compratore, oppure è stata consegnata, ma senza fede del prezzo (ne' quali casi come si è detto di sopra, il dominio resta al venditore), il pericolo tuttavia e il comodo spettano al compratore, come sta espresso ne' testi seguenti, §. *Cum autem.* 3. *Instit. de Emptione, et Vendit. l. Id. quod.* 7. *de Peric. et Commod. ac l. Post perfectum.* 1. *C. eod. tit.* Se ne eccettua non però, se espressamente siasi convenuto il contrario, o se la roba non fosse stata consegnata, e il venditore sia stato in mora di consegnarla, oppure se la

(1) L. 3. n. 794.

(1) N. 794. v. Quaeritur.
(2) Lib. 3. n. 795. et 796.
(3) Num. 797.

roba per sua colpa sia perita o deteriorata (1). Ma fuori di detti casi eccettuati, conforme il pericolo della roba spetta al compratore, così gli spettano ancora i frutti di quella (2). E le leggi civili contrarie in tal punto son riprovate dal gius anonico, come favorabili al lucro usurario, secondo dicono i *Salmaticesi* (3).

170. Si dubita poi se il venditore possa da principio convenire di esigersi i frutti della roba sintanto si paga il prezzo, quando il dominio è già trasferito colla tradizione della roba e fede del prezzo? Alcuni lo negano, ma è comune, e più probabile la sentenza che l' afferma con *Sanchez*. *Molina*, *Bonacina*, *Petrocorense*, *ec.* perchè allora il venditore lecitamente può riserbarsi il dominio utile della roba, sinchè si soddisfa il prezzo (4).

171. Si noti per V. che se alcuno compra una cosa con danaro alieno, ma in nome suo, la cosa è sua per la *l. Si eo C. de rei vend.* N' eccettuano i DD. se il danaro fosse di Chiesa, o d' alcun minore, o soldano (5). All' incontro se uno vende la roba aliena, quantunque circa la cosa sia invalida la vendita, nondimeno acquista già il dominio del danaro. Se poi egli avesse venduto in mala fede, è tenuto a restituire tutti i danni al compratore; ma se in buona fede, non è tenuto nè a' danni nè all' evizione, ma dee restituire il prezzo al compratore (quando già fosse ritornata la roba per l' evizione in mano del padrone), ancorchè abbia fatto il patto di non esser tenuto a niuna evizione, come si ha dalla *l. Emptorem. §. Qui autem. ff. de Action. Emt.* Se n' eccettua nondimeno per 1. se si fa patto espresso di non restituirsi il prezzo. Per 2. se il venditore in niente sia fatto diziore, perchè forse egli ha donato il prezzo ricevuto. Per 3. se il compratore sapeva esser la roba aliena, o ad altri obbligata, per la *l. si fundum*, *C. de Evict.* Ma ciò va per il foro esterno; del resto in coscienza, se il prezzo in pena non si è aggiudicato al fisco, il venditora dee sempre restituirlo al compratore (1).

172. Si noti per VI. che quando al prezzo sia fatta la tassa dalla Repubblica, a quella debbono star tutti, anche gli ecclesiastici; se non fosse che si mutassero le circostanze, o che la maggior parte de' cittadini con saputa de' superiori non osservassero più la tassa (2). Fuori poi di tassa ogni roba ha il suo prezzo infimo, medio, e supremo, e ciascuno è giusto. In ciò si avverta per 1. che il prezzo si stima secondo il tempo della tradizione della roba, e secondo il luogo dove si vende. Si avverta per 2. che il prezzo delle cose preziose e straordinarie ha maggior latitudine delle vili ed ordinarie. Mettiamo l' esempio di tal differenza: il vino che vale 5. può comprarsi 4. e 6.; se vale dieci, può comprarsi 8, e 12.; se cento, 95. e 105. Così parlando delle cose ordinarie; ma parlando delle cose straordinarie e di gran prezzo, una villa che per esempio è stata venduta per ventimila, può comprarsi per 12. mila (3). Si avverta per 3. c e se nel prezzo v' è lesione *ultra dimidium*, la parte lesa può rescindere il contratto in giudizio; ma se *infra dimidium*, l' altra parte anch' è obbligata in

(1) L. 3. n. 778.
(2) Ibid. v. Ita.
(3) Tract. 14. c. 2. n. 17.
(4) L. 3. n 798. v. Diximus.
(5) L. 3. n. 799.

(1) Vide Costrop. tr. 33. D. 5. p. 28. §. 1. n. 1. et Salm. ar. 14. c. 2. n. 31. cum aliis.
(2) Lib. 3. num. 803.
(3) Num. 804.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

coscienza à rifare il danno sino al prezzo giusto. Se nondimeno ambedue le parti ignorassero il giusto prezzo, allora è giusto quello che si conviene (1). Si avverta qui per ultimo, che ordinariamente parlando non si dà fede alle bugie de' vendituri; onde questi regolarmente non son tenuti alla restituzione, se il prezzo non eccede il supremo; o se non avvertissero per certo che i compratori abbian dato loro fede (2).

173. Si noti per VII. Che il prezzo cresce o per il concorso de' compratori, o per la penuria delle merci. E così all' incontro manca o per la scarsezza de' compratori, o per l' abbondanza delle merci. Questa regola dee con specialità avvertirsi, per la risoluzione di molte questioni che appresso si mentoveranno (3). Si noti ancora qui, che la comune estimazione del paese, dov' è la roba, rende giusto qualsivoglia prezzo (4).

174. Si noti per VIII. in quanto al compratore, ch' egli può comprare a minor prezzo dell' infimo la roba che poco gli serve, o che compra in grazia del venditore. Onde dicono alcuni che la merce ultronea per se manca di valore sino alla metà; ma più probabilmente secondo la più comune sino alla terza parte. La ragione per cui la merce ultronea manca di prezzo, è perchè in tali vendite ultronee è più scarso il numero de' compratori (5). E per la stessa ragione quegli che compra molte merci tutte insieme, può similmente comprarle a minor prezzo dell' infimo (6). All' incontro il venditore, egli non può vendere più del prezzo supremo, per ragione che la roba fosse utile al compratore, o molto da lui desiderata (1). Ma ben può esigere di più, se vi sono altri titoli, come per 1. se vi è suo danno, o lucro cessante (purchè n' ammonisca il compratore); e ciò quantunque vi sia la tassa del prezzo, e quantunque il venditore si offerisca a vendere. Per 2. se il venditore ha un affetto speciale alla roba che vende (2). Per 3 se son cose singolari, come gemme, pitture, fiere, e simili. Se poi possa queste vendere *quanti plurimi*, è probabile che sì; ma più probabilmente si nega, *nisi sit usus mulieris honestae* (3). Per 4. se vende la roba a minuto, per ragione della maggior fatica che ci vuole, e del discapito (detto volgarmente *sfraudo*) della roba, che v' interviene (4).

175. Si noti per IX. che le robe che si vendono *sub hasta*, o sono pubblicamente esposte per sensali, si possono vendere e comprare ad ogni prezzo che si trova, come si ha dalla *l. 2. C. de rescind. vend.* Purchè non vi sia frode o per parte del venditore, se per esempio egli celasse il vizio della roba, o se v' intromettesse offerenti finti: o per parte del compratore, se questi con dolo, minacce, o preghiere importune impedisse ad altri l' offerire (5).

176. Qui si dubita per 1. se può alcuno con semplici preghiere lecitamente procurare che gli altri non offeriscano? Alcuni lo negano, ma comunissimamente lo permettono *Tournely*, *Lugo*, *i Salmat. Castr.*

(1) Lib. 3. n. 805. v. Quod si.
(2) Ibid. v. Hic etiam.
(3) Num. 801. v. Not. 2.
(4) Num. 808. infr. Not. 1.
(5) Lib. 3. n. 802.
(6) Loco cit. in fin. v. 2. Emptor.

(1) Num. 896.
(2) Ibid. Qu. 1.
(3) Lib. 3. num. 808.
(4) Num. 809.
(5) Num. 808. v. Notandum.

P. Navarro, *Vega*, *Tapia*, *Conrado*, *ec.* (1).

177. Si dubita per 2. se può il compratore convenire con altri a più non offerire? Questo caso poco da' DD. si trova discettato. *Diana* (2) col *P. Navarro*, ed altri, sembra che ancora lo permettano, sempre che egli abbia già offerto almeno il prezzo infimo che vale la roba. Ma io col Cardinal *de Lugo* (3), e con altri dotti da me consigliati stimo il contrario, nel caso che la roba si esponga a vendersi *sub hasta* per sentenza di giudice; la ragione, perchè essendo allora il venditore obbligato a dar la roba a chi più offerisce, gli fa ingiustizia il compratore, se offerendo il solo prezzo infimo, o anche medio, impedisce al venditore di sperare il prezzo medio, o supremo, al quale ha gius. cioè di non essere impedito a conseguirlo; poichè siccome il venditore, se non si trova altr' offerente, sta in pericolo di dar la roba a prezzo minore, ed anche minore dell' infimo; così all' incontro vuol l'equità che non sia privato della speranza d'ottenere il maggior prezzo, se forse interverranno più offerenti che per emulazione accrescano il prezzo. Ciò vuol l' equità, e ciò par che assolutamente richieda il gius della licitazione.

178. Si noti per X. che precisamente per la dilazione o anticipazione della paga del prezzo, non può il prezzo accrescersi, o diminuirsi, se non vi fosse altro titolo di pericolo o di danno, o di lucro cessante, de' quali titoli sempre deve esserne ammonito il compratore, come si è detto al *num.* 149. Ed avvertasi qui che i mercadanti nel vendere che fanno a credito per maggior prezzo, difficilmente sono scusati per il solo titolo di lucro cessante; perchè vendendo a credito vendono in maggior copia, e così rinfrancasi il lucro che loro cessa coll'aspettare (1). Più presto può scusare il titolo della comune estimazione, che probabilmente rende giusto il prezzo di tali vendite a credito, come dicono *Lugo*, *Lessio*, *Cano*, *Molina*, *Toledo*. *Sanchez*, *Castrop*, *Bonac.* ed i *Salmat.* perchè in tali vendite vi è maggior copia di compratori, e più scarsezza di venditori; e perchè sempre v'è infinito il pericolo comune di perder la sorte. E lo stesso dicono de' compratori che pagando anticipatamente danno minor prezzo, perchè in tali compre v' è all' incontro moltitudine di venditori, e scarsezza di compratori, ed anche qualche pericolo di non aver la roba, o di non averla come la vogliono (2).

179. E per la stessa ragione dicono probabilmente *Navarro*, *Gaetano*, *Sanchez*, *Tourn.*, *Anacleto*, *Azorio*, *Lugo*, con *S. Bernardino da Siena*, ed altri, che le polizze di credito, ancorchè sieno liquide, possono comprarsi a minor prezzo; perchè altro è avere il danaro, altro il comprare l'azione al danaro, la quale comunemente si stima di minor valore, perchè in pratica tali azioni non sono esenti da qualche pericolo dell' esazione, o almeno di molestia e di spesa. Dico non però che debbono eccettuarsi le polizze de' banchi, chiamate *fedi di credito*, per cui non v' è alcun morale pericolo; purchè la persona non stasse lonta-

(1) Ita Tournely tom. I. p. 446. Lugo de Contr. D. 26. n. 45. Salmat. eod. tit. cap. 2. num. 38. cum Palao, Trull. Tapia, et Dicast. ac Diana p. 1. tr. 8. R. 76. cum P. Navar. Regin. Vega, Conrado, et Arag.

(2) P. 1. tr. 8. R. 76.

(3) Disp. 26 n. 45. in fin.

(1) Lib. 3. num. 810.

(2) Num. 811.

no, e vi fosse incomodo, o pericolo per rispetto di chi si manda ad esigere (1).

180. Si noti per XI. che il *patto di retrovendere* è lecito, quando vi sono le dovute condizioni, cioè 1. che si minori il prezzo, il quale può diminuirsi sino alla quarta parte: anzi altri dicono sino alla terza; ed allora ben vale il patto che il compratore sia tenuto a retrovendere per lo stesso prezzo, benchè si avanzasse il prezzo della roba. 2. Che il pericolo della roba stia appresso il compratore. 3. Che il fondo si retrovenda co' frutti o senza frutti, come si ritrova allorchè si consegna (2).

181. Così anche secondo la sentenza più probabile di *Lessio*, *Lugo*, *Molina*, *Castrop. Silvestro*, *P. Nav. Bonac. Azorio*, ed altri, è lecito il patto di ricomprare, cioè che il venditore sia obbligato a ricomprar la roba a richiesta del compratore colle seguenti condizioni, cioè, 1. che non vi sia animo usurario. 2. Che si accresca il prezzo nella prima vendita. 3. Che il venditore sia tenuto a ricomprare collo stesso prezzo; ma se la roba deteriorasse, debba solamente pagare quel ch'ella vale a tempo della ricompra; ed all'incontro. se la roba avanza, avanzi a beneficio del venditore. E in questo modo ella è vera compra, non mutuo, come i contrari suppongono, mentre frattanto che non si fa a ricompra, il pericolo spetta al compratore, il che non è così nel mutuo (3).

182. Il contratto detto di *moatra* è certamente illecito, come costa dalla Propos. 40. dannata da Innocenzo XI. Questo contratto è quando taluno vende col patto espresso o tacito che se gli rivenda poi la roba a minor prezzo (1). E così anche è illecito ed usurario il contratto chiamato *antichryseos*, volgarmente detto *a godere*, cioè quando l'uno dà a godere qualche fondo fruttifero, e l'altro dà a godere l'uso del danaro (2).

183. Si noti per XII. esser proibito il monopolio, quando si fa ne' seguenti due modi, cioè, I. Quando alcuno impedisce che s'introducano nel paese altre merci, acciocch'egli solo venda le sue con danno de' cittadini. II. Quando uno o più persone si comprano tutte le merci, acciocchè le vendano più del prezzo supremo, di quello con cui si venderebbero in piazza, se non si facesse il monopolio. Del resto se alcuno o più persone si comprano le merci dopo che i cittadini se ne sono già convenientemente provveduti, per venderle con qualche moderato lucro, ciò è ben lecito, come comunemente i DD. insegnano. E probabilmente dicono *Lugo*, *Molina*, *Lessio* ed *Holzman*, che tali mercatanti non peccherebbero contro la giustizia, se vendessero anche al prezzo supremo; e neppure contro la carità, purchè non inducessero gli altri a vendere a prezzo più caro (3). Ond'è che se tra loro cospirassero di non vendere a minor prezzo che al supremo, quantunque è probabile con *Lessio*, *Lugo*, *Viva*, *Holzman*, *Molina*, *Bonac. Salmatic.* ed altri (contro *Tournely*, *Sporer*, *ec.*) che non peccherebbero contro la giustizia, nulladimeno non possono scusarsi dal peccato grave contra la carità com'è certo appresso tutti. E specialmente poi per questa ragione non peccano

(1) Lib. 3. num. 829.
(2) Num. 812.
(3) Num. 813.

(1) Ibid. vers. Nota.
(2) Vide Salm. c. 3. n. 176. et 916.
(3) Lib. 3. n. 816.

contro la giustizia, ancorchè convenissero di non vendere che al prezzo supremo, perchè tal patto, essendo illecito, e contro la carità, non induce obbligazione, come si ricava dal testo Reg. jur. 69. in 6. dove dicesi: *In malis promissis, fidem non expedit servare* (1).

184. Se poi, fatto il monopolio ingiusto tra alcuni di vendere a maggior prezzo del supremo, sia lecito agli altri vendere per lo stesso prezzo; l'ammettono i *Salmaticesi* con *Bonacina*, *Medina*, ed altri, dicendo che quel prezzo già è fatto comune. Ma a questa opinione, ributtata già da *Rebellio*, *Tapia*, *Di castil.* e *Concina*, io non posso accordarmi; perchè tal prezzo per ingiustizia avanzato, sempre è ingiusto; nè deve tenersi per giusta estimazione quella ch'è provenuta dall'ingiustizia (2).

185. Si noti per XIII. parlando del vizio della cosa che si vende, che il vizio può essere circa la sostanza, circa la quantità, e circa la qualità. Se il vizio è circa la *sostanza*, il contratto è nullo, o almeno l'ingannatore dee rifare il danno, ancorchè si avesse fatto donare dalla parte l'eccesso del prezzo ingiusto (3). E qui si noti, che se la roba è più perfetta di quella che comunemente si vende, ella senza ingiustizia può vendersi al prezzo comune, benchè mischiata con altra d'inferior condizione: come sarebbe il vino con acqua, purchè il compratore non lo prenda per conservarlo, perchè essendo mischiato con acqua facilmente si corrompe. Lo stesso dicono degli speziali di medicina, che vendono a minor prezzo una roba per un'altra, purchè sia quella certamente di utile eguale, e si diminuisca il prezzo; così *Soto*, *Lugo*, ed i *Salmaticesi* (1).

186. Se il vizio è circa la *quantità*, anche dee rifarsi il danno; ma quando mai la tassa fosse ingiusta, o ingiusto il prezzo per monopolio de' compratori, allora non è improbabile, come dicono *Lugo*, *Layman*, *Castrop. Salmat. ec.* che il venditore possa servirsi della misura scarsa, sino a procacciarsi il prezzo giusto, ma solamente l'infimo (2).

187. Se finalmente il vizio è circa la *qualità*, allora bisogna distinguere quando il vizio è patente, non v'è obbligo di manifestarlo, e non manifestandolo il venditore, il contratto è valido; purchè a lui non costi l'ignoranza del compratore; e purchè la qualità non passi in sostanza, com'è quando il compratore si fosse spiegato di non voler la roba se non con tale qualità. Se poi il vizio è occulto, allora certamente il venditore è tenuto a manifestarlo, purchè non si protesti di vendere, come volgarmente dicesi, *a sacco d'ossa rotte*, e come senza tal protesta si pratica comunemente nelle fiere; avvertendo non però che allora non può vendersi la roba più che al prezzo supremo, avendosi già riguardo al vizio occulto (3).

188. Si dubita poi, se alcuno possa vendere al prezzo corrente la roba, la quale sa che tra breve varrà meno? È molto probabile, che lecitamente possa, come dicono comunissimamente *Gaetano*, *Lessio*, *Soto*, *Castrop. Tournely*, *Salmat. Bonac.* con *S. Tommaso* (contro d'alcuni); perchè nella vendita non s'attende il prezzo futuro, ma presente: il quale si stima non già secondo la

(1) Num. 817.
(2) Num. 817. vers. Sed hic.
(3) Num. 819.

(1) Lib. 3. n. 820. Dub. 1. et n. 821.
(2) Num. 822.
(3) Num. 823.

notizia particolare, ma secondo la comune presente estimazione. (E così parimente è lecito comprar le merci al prezzo corrente, benchè tra breve sappiasi per notizia particolare che abbia ad avanzarsi). E chi vende così, probabilmente dicono ancora *Lessio*, *Bonac.* *Tournely*, *Boncaglia* ed i *Salm.* che neppure pecca contro la carità, se non fosse che il compratore avesse perciò a cadere in grave necessità; ovvero se colui potendo vendere a chi subito sta per consumare la roba volesse venderla a chi vuol conservarla. S'avverta non però che ciò corre, quando il mancamento, o aumento del prezzo si fa per notizia particolare, perchè se la notizia fosse comune, già da se il prezzo varia (1).

189. Si noti per XIV. che chi riceve robe a vendere, benchè a prezzo determinato, non può ritenersi l'avanzo che ne ricava, ancorchè le vendesse in luogo più lontano, e con sua maggior fatica; se non fosse però, 1. ch'egli v'impiegasse una tal diligenza straordinaria, il cui prezzo corrispondesse al lucro ricavato. Per 2. s'egli migliorasse la robe. Per 3. se quel lucro fosse di poco momento. Per 4. se vi fosse patto tacito di non rendere più del prezzo determinato, come sarebbe quando il padrone non gli assegnasse alcuno stipendio. Per 5. se fatta la diligenza ordinaria, esso stesso sensale si comprasse la roba al prezzo che ne trova, e poi la vendesse a prezzo maggiore. E lo stesso dicesi relativamente per colui, al quale fosse commessa la compra di qualche roba (2). I sartori che s'offeriscono a comprare i panni, non possono esiger più del prezzo che pagano, se non fosse che il mercadante veramente a lui o per amicizia particolare, o perch' egli frequenta la sua bottega, gli rilasciasse qualche cosa del prezzo comune (1).

190. Si noti per XV. che la roba venduta a due si acquista da colui, al quale è già consegnata dopo il pagamento del prezzo, o dopo data la fede, come si è detto al *n.* 167. Ma se questi la comprasse in mala fede, sapendo ch' era venduta ad altri, allora è tenuto a renderla al primo compratore, come dicono comunemente i DD. Ma non prima della sentenza, se non fosse. 1 ch'egli avesse indotto il venditore a venderla. 2. Se il primo compratore fosse Luogo pio, o Minore, o Università. 3. S' egli fosse donatario, perchè allora è tenuto restituirla al compratore, se la cerca tra un anno, per la *l.* 1. *ff. Quae in fraud. etc.* (2).

191. Si noti per XVI. che se la roba venduta è determinata, come tale casa, tale botte. ec. quando perisce, perisce al compratore, purchè il venditore non sia stato in mora di consegnar la roba. Ma se non è determinata, come dieci pecore di questa greggia, o determinata solo a misura, come questa botte di vino a tanto il barile, allora avanti la tradizione o la misurazione perisce al venditore, purchè il compratore non sia stato in mora colpevole a non ricever la roba, o a non farla misurare, così per la *l. Lector. ff. de Peric.* Ma l'aumento o decremento della roba sempre spetta al compratore, come dicono *Lessio*, *Bonac. i Salmat. ec.* (3). Quando poi la roba è stata già consegnata, il di lei pericolo spetta sempre al compratore, ancorchè non abbia pagato il prezzo, nè n'abbia data fede, come dicemmo di sopra al *n.* 169.

(1) Lib. 3. n. 824.
(2) Num. 825.

(1) Num. 826.
(2) Lib. 3. n. 827
(3) Num. 828.

§. VI.

DELLA NEGOZIAZIONE.

La negoziazione a chi sia proibita; e quando è colpa grave; se il cherico negozia per mezzo d'altri o per utile altrui 192. *Il comprar le pecore per i pascoli propri, ec.* 193. *Vendere a maggior prezzo per comprare a minore. Comprar le lane, ec. Se v'è necessità* 194. *Se al cherico è lecito l'offizio di tutore, fattore, ec.* 195.

192. La negoziazione è propriamente quando si compra una roba per rivenderla a maggior prezzo, senza che sia mutata. Questa è vietata sotto colpa grave a' religiosi, e a' cherici ordinati *in sacris*; ma non a' minoristi, se non fossero beneficiati, come dicono comunemente i DD. dal *Can. Placuit* 3. *cap.* 21. *q.* 26. (1). Pecca perciò gravemente il cherico o monaco che negozia frequentemente, ancorchè senza scandalo, e benchè in materia non turpe, nè grave, come dicono *Lessio*, *Lugo*, ed i *Salm.* con altri contro alcuni pochi. Quantunque probabilmente lo scusano dal mortale, se fosse solo per due o tre volte in materia non grave, o per una sola volta in materia grave (2). E così anche lo scusano comunemente *Layman*, *Castrop. Salmat. ec.* se negoziasse per mezzo di altri, purchè (come dice *Lugo*, e i *Salmat.*) non fosse grande la sua sopraintendenza (3). All'incontro ha dichiarato Benedetto XIV nella Bolla, *Apostolica*, che quel cherico che negozia per utile d'altri, incorre le stesse pene che se negoziasse per se: se non fosse che il negozio fosse stato già incominciato da' laici, e non potesse lasciarsi senza danno, poichè allora può seguitarlo, ma solamente per qualche tempo; e per mezzo di un'altra persona laica, e con licenza della S. C. (1).

193. Non è vietato a' cherici comprar le pecore per pascerle ne' pascoli propri, e poi venderle, o venderne i parti, la lana, ec. ciò è comune con *Lessio*, *Layman*, *Roncaglia*, *Castrop.* e i *Salmaticesi*. Ma diciamo poi non esser lecito far ciò con affittare i pascoli alieni, essendo proibito dal Concilio Calcedonese (*nel cap. Pervenit.* 21. *Quaest.* 3.) l'affittare pascoli altrui, per venderne i frutti. Se poi sia permesso il comprare i pascoli alieni, per ingrassare gli animali propri e venderli, lo negano *Layman* e *Sporer*; ma lo concedono i *Salmaticesi* e *Viva*, purchè non vi sia scandalo; e quest'opinione parmi molto probabile, mentre ciò non si trova da alcuna legge proibito (2).

194. È lecito poi a' cherici vendere più caro, per comprare a minor prezzo. E così anche è lecito vender la roba a maggior prezzo, quando si è comprata, non già per venderla, ma per conservarla. Di più anch'è lecito il comprar maggior roba, per assicurare che non manchi la provista della casa, e poi vendere il resto che avanza. Di più il comprare i colori per vender le pitture, e le lane per vendere il panno; purchè non si lavori per altri operari condotti come dicono *Lugo*, *Salmat.* *Molina*, *ec.* (3). Di più è lecito al cherico anche propriamente il negoziare, quando ciò fosse necessario per il sostentamento proprio, e de' suoi, come si ha dal

(1) N. 831.
(2) Ib vers. Non peccas.
(3) Lib. 3. n. 832.

(1) N. 833.
(2) N. 635.
(3) N. 836.

cap. Multa ne cler. vel mon. ed in ciò basta la grave necessità di conservare lo stato decente, secondo più probabilmente e più comunemente dicono *Castropal. Sporer, La-Croix*, e *Mazzotta*, contro *Layman* che ammette il solo sostentamento della vita (1).

195. È proibito poi a' cherici far l'officio di tutore, di tabellione, o d'altro pubblico ministro, per cui sia tenuto poi a dar conto dell'amministrazione. E se alcun cherico ha esercitato alcuno di detti offici, egli non può ordinarsi, finchè non renda i conti, o almeno ne dia la sicurezza. Ma ciò non s'intende dell'amministrazione de' luoghi pii, pupilli e vedove. Inoltre è proibito a' cherici far l'officio di fattore de' secolari: ciò non però corre nel caso (come si dice nel *cap. Sed nec 4. de cler. vel mon.*) che per far dett'officio il cherico trascurasse il suo proprio ministerio ecclesiastico: *Si quis ab ecclesiastico* (son parole del testo) *fiat ministerio alienus, pro eo quod, officio clericali neglecto, fluctibus seculi se immergit*; ed in tal caso il cherico incorrerebbe anche la sospensione dal suo officio ecclesiastico, ma *ferendae sententiae* (2).

§. VII.

DEL CENSO.

Si spiega il Censo. 196. *Condizioni richieste da Nicola V. Condizioni richieste da S. Pio V.* 197. *Se sia lecito il censo personale.* 198. *Se sia lecito il censo redimibile per parte del compratore.* 199. *Se perisca tal censo perendo il fondo.* 200. *Se possa costituirsi il censo col danaro prima dovuto.* 201.

196. Il contrattto di censo, ossia vendita d' annue entrate, è quando uno per certa somma (v. gr. di duecento) esige annualmente la pensione del tanto per cento su qualche fondo fruttifero. Questo contratto è ben lecito, purchè vi sieno le debite condizioni; poichè è vera compra, per la quale chi dà il danaro, compra non già la pensione, ma il gius a percipere parte de' frutti di quel fondo (1). Circa poi le condizioni richieste, vi sono due Bolle, l'una di Nicola V. l' altra di S. Pio V. In quella di Nicola (che si osserva nel regno di Napoli) si richiede per I. che il censo si costituisca sopra una cosa certa specialmente, e generalmente sopra l' altre robe; II. che vi sia il patto di retrovendere per lo stesso prezzo; III. che la pensione ecceda il dieci per cento (2).

197. In quella di S. Pio si richiede di più: I. Che il censo sia sopra un corpo stabile e fruttifero; basta per altro che sia un officio perpetuo, o qualche altro censo. II. Che il prezzo sia di pecunia numerata. III. Che non vi sia patto di pagare anticipatamente la pensione. IV. Che non s' obblighi il venditore a sostituire altro fondo, se si perde l' assegnato. V. Che il venditore non sia privato di alienare il corpo obbligato. VI. Che non si convenga a pagare alcuna pena o interesse per lucro cessante, non soddisfacendosi la pensione. VII. Che non si crei nuovo censo dalle pensioni non pagate. VIII. Che il compratore non possa a suo arbitrio ripetere il prezzo, e che il venditore possa sempre redimere il censo, del resto de jure

(1) N. 837.
(2) Lib. 3. n. 838.

(1) N. 833.
(2) Ibid. n. 845.

naturali è sentenza comunissima potersi pattuire che il censo sia irredimibile. IX. Che non si renda il censo ad altri per maggiore o minor prezzo, se non fosse che il censo diventasse non liquido (1). Ma circa questa Bolla di S. Pio avvertono comunemente gli autori, ch' ella non è stata ricevuta in più regni, cioè nelle due Sicilie, nella Spagna, Germania, Francia, Fiandra; anzi asserisce il Continuatore di Tournely che neppure in Roma. E dov' ella non è stata ricevuta, è sentenza comune che non obblighi (2).

198. Si dubita poi per 1. Se sia lecito il censo personale? Altri lo negano, ma molti altri gravi DD. più comunemente, e più probabilmente l' affermano, parlando in quanto al gius naturale. come *Soto*, *Lessio*, *Merbesio*, *Tournely*, *Habert*, *Vigandt*, *Castrop. Roncaglia*, *ec.* purchè conforme nel censo reale si compra il gius a percepire i frutti del fondo, così nel personale si compra il gius a percepire i frutti dell'industria e fatiche di taluno, addetto già a tale impiego, come d' un pittore, mercadante ec. (3). Si è detto in quanto al gius naturale, poichè secondo la Bolla di S. Pio poc' anzi mentovata si richiede (dov' ella è stata ricevuta) necessariamente il corpo stabile.

199. Si dubita per 2. S' è lecito questo contratto, convenendosi che il censo sia redimibile, non solo per parte del venditore, ma anche del compratore. Altri come *Lessio*, *Layman*, *Castrop. ec.* l' ammettono, purchè si osservino le condizioni che altrove (al *n.* 181.) abbiamo assegnate nel patto della ricompra de' fondi. Ma altri, come *Soto*, *Covarruv.* i *Salmaticesi*, *ec.* lo negano; e questa sentenza dee senza dubbio consigliarsi, mentre tutti poi convengono che in tal contratto v' è pericolo almeno d' intenzione usuraria (1).

200. Si dubita per 3. Se, precisa la Bolla di S. Pio, perendo il fondo senza colpa del venditore, debba ancora perire il censo? Lo negano i *Salmaticesi*, *Soto*, *Castrop.*, *ec.* dicendo che in tal caso è tenuto il venditore a sostituire altro corpo. Ma noi teniamo l' opposto con *Lessio*, *Lugo*, *Roncaglia*, *ec.* perchè nel contratto di censo, non già si obbliga principalmente la persona, ed accessoriamente la roba (come suppongono i contrari), ma la sola roba, vendendosi il gius sui frutti di quella; onde mancando il fondo, niente più si deve. E con ciò diciamo, che sebbene è lecito il patto di pagar la pensione (purchè sia diminuita) anche negli anni sterili, non è lecito all' incontro il patto di pagarla, ancorchè il fondo si perda (2).

201. Si dubita per 4. Se possa costituirsi il censo, dando per prezzo il danaro prima dovuto dal venditore? Secondo la Bolla di S. Pio non si può, perchè ivi si richiede la pecunia numerata. Ma parlando *de jure naturae* non è improbabile che sì, con *Navarro*, *Lessio*, *Valenzia*, *ec.* essendo che il censo ha ragione d' ogni altra compra, che già può farsi col prezzo del danaro dovuto (3).

§. VIII.

DEL CAMBIO, LOCAZIONE, ENFITEUSI, FEUDO, E LIVELLO

Del cambio e delle sue diverse sorta. 202. *Chi riceve moneta falsa.*

(1) L. 5. n. 846. et 849.
(2) N. 849.
(3) N. 840.

(1) Lib. 2. n. 482.
(2) N. 846.
(3) N. 847. ad 49.

203. *Della locazione.* 204. *Del Successore del locatore.* 205. *In caso di sterilità, ec.* 206. *Se può affittarsi il gius di mendicare.* 207. *Se il corriere va per due persone allo stesso luogo, ec.* 208. *Se debbasi il salario al servo infermo.* 209. *Dell' enfiteusi.* 210. *Del feudo.* 211. *Del livello.* 212.

202. Il cambio è un contratto col quale il camsore cambia il danaro al camsario con certo lucro. Il cambio è di quattro sorte: minuto, per lettere, reale, e secco; il *minuto* (ossia *manuale*) è lecito, e questo è quando si danno monete maggiori per minori, o al contrario. Parimente è lecito il cambio *per lettere*, e questo è quando il camsore riceve il danaro dal camsario per pagarlo dopo in altro luogo. Il pagamento poi per tale cambio ha stabilito S. Pio V. che non si differisca più del tempo passato. Il *reale* all' incontro è quando il camsore dà qui il danaro, per riceverlo dopo altrove dal camsario per mezzo del suo fattore; e questo anche è lecito. Il *secco* finalmente (o *finto*, come ancora si chiama), col quale solamente si finge il luogo diverso del pagamento, e frattanto dal camsore si esige il lucro: questo senza dubbio è illecito (1). A questa sorta di cambio secco si riduce ancora il cambio detto *colla ricorsa*, che in somma (per dire in breve) viene ad essere un cambio di una duplicata finzione (2). Il cambio poi chiamato *francofurtense*, questo è lecito, purchè veramente vi sia il lucro cessante per il mercadante (3).

203. Si avverta che se taluno ha ricevuto a caso una moneta falsa, non la può spendere; e se mai l' ha spesa, secondo la sentenza più vera, è obbligato alla restituzione. Dicono nondimeno *La Croix*, e *Sporer*, che ciò debba intendersi, quando la materia della moneta è falsa, ma non già quando è falso solamente l' impronto (1).

204. La *locazione* è un contratto con cui taluno per qualche mercede dà ad un altro la sua roba, e la sua persona in uso. Si noti su questo contratto per 1. che se la cosa rendesi inutile all' uso, il conduttore non è più tenuto alla pensione promessa (2). Si noti per 2. che le spese ordinarie di poco momento spettano al conduttore; ma le straordinarie (purchè siano utili) spettano al locatore. Ma in caso che il conduttore si fosse obbligato alle migliorazioni, s' intende obbligato di farle a sue spese (3). Si noti per 3. Che se perisce la roba, il conduttore non è tenuto a niente, purchè il locatore non provi la di lui colpa. Si noti per 4. che il locatore non può ripetere la roba prima del tempo, se non in quattro casi, cioè 1. se il conduttore non paga la pensione per due anni: 2. se la roba si renda necessaria al locatore: 3. se altrimenti il fondo non possa ripararsi: 4. se il conduttore se n' abusa, v. gr. affitta la casa a meretrici (4).

205. Si noti per 5. che il successore universale, cioè l' erede, non può sciogliere la locazione fatta dal testatore, ma ben può scioglierla il successore particolare, come il legatario, donatario o compratore, conforme si ha dalla *l. Emptorem, C. de legat.* N'eccettuano alcuni DD. se il campo fosse già coltivato, o

(1) Lib. 3. n. 850. ad 854.
(2) Cit. n. 854. v. Quaeritur.
(3) Ibid.

(1) Num. 855.
(2) Num. 857. ad 2.
(3) Num. 763.
(4) Lib. 3. num. 858.

seminato, ma io non so come questa limitazione possa aver luogo, quando la legge (come sta espresso nella *l. Qui fundum*, 25. *ff. de locat.* dove si parla del legatario) già dà al conduttore l'azione per i danni che patisce contro l'erede (1).

206. Si noti per 6. che il danno della sterilità per se parlando, spetta al conduttore; ma parlando per equità, quando non v'è colpa del conduttore, e la sterilità è grande (come se in qualche anno il fondo non fruttasse neppure la metà della pensione, secondo dicono *Lessio*, *Lugo*, *ec.*) ben si deve il rilascio, conforme si ha dal *cap. Propter*, *de locat.* e dalla *l.* 8. *C. eod. tit.* E se non fruttasse niente, niente si deve (2).

207. Si dubita per 1. Se sia lecito affittare il gius di mendicare? Alcuni dicono di sì; ma noi non l'ammettiamo colla più comune, se non in caso che il povero non potess' egli andar mendicando da per se (3).

208. Si dubita per 2. Se il nunzio andando ad un luogo possa da due persone ricever la mercede duplicata? **I vetturali è certo che possono, per l'uso che v'è. In quanto agli altri poi è probabile, come dice il *P. Concina*, ond'è lecito dargli la** sola metà, ma è probabile ancora con *Lessio*, *Layman*, *Castropal.* e *Croix*, che possano esigere l'intiera mercede da ciascun de'mandanti, essendo che per accidente l'opera è utile a tutti due (4).

209. Si dubita per 3. Se il padrone debba il salario al servo condotto per un anno, quando il servo in alcuni mesi stesse infermo? Diciamo colla comune (contro alcuni pochi) che no: se non fosse altro l'uso in qualche luogo. E diciamo con *Lugo* ed altri (contro *Azorio*) che neppure è tenuto alle spese dell'infermità, se non fosse che il servo stesse in grave necessità (1).

210. Il contratto dell'enfiteusi è quando il padrone dà un corpo stabile ad un altro in perpetuo, o almeno per 10. anni a migliorarlo; sicch' egli ritiene il dominio diretto, e il dominio utile passa all'enfiteuta, col peso di pagare l'annuo canone; il quale canone, non pagandosi per 36. anni, il padrone può ripigliarsi la roba s'ella è di secolari, 26. se di Chiesa; il suddetto canone poi sempre si deve, ancorchè il fondo perisse in parte (ma non se perisse in tutto), ed ancorchè vi fosse grave perdita de' frutti; se non fosse una pensione grande, quasi eguale a' frutti; poichè allora per equità dev'ella diminuirsi (2).

211. Il *feudo* è simile all'enfiteusi, dandosi un fondo nobile o rustico al vassallo, coll'obbligo di rendere la fedeltà, e l'ossequio personale al padrone diretto (3).

212. Il *livello* poi finalmente è **quando l'enfiteuta o feudatario dà a un terzo il medesimo colle stesse condizioni; e** questo contratto si chiama **ancora** *subenfiteusi*, e *subinfeudazione* (4).

§. IX.

DELLA SPONSIONE, E GIUOCO.

Della sponsione, ossia scommessa, *se sia lecita.* 213. *Se una parte dicesse di sapere il fatto per certo.* 214. *Del giuoco de' figli di*

(1) N. 859.
(2) N. 860.
(3) N. 861.
(4) N. 862.

(1) Lib. 3. n. 864.
(2) N. 865. et 866.
(3) N. 867.
(4) N. 868.

famiglia, e de' religiosi. 215. *Delle frodi.* 216. *De' giuochi proibiti; se sian proibiti a' laici, e se il vincitore possa ritener il lucrato.* 217. *Se chi perde, sia tenuto a pagare; e se v'è giuramento di pagare, e di non ripetere.* 218. *De' giuochi proibiti a' cherici.* 219. *A' religiosi.* 220. *A' vescovi.* 221.

213. La sponsione (detta volgarmente *scommessa*) è quando taluni, contendendo dell'evento di un fatto, scommettono qualche somma a favore di colui per cui si troverà la verità. Queste scommesse non sono proibite (almeno gravemente), se non si facciano sotto condizioni peccaminose, come se alcuni scommettessero a chi beve più vino; oppure se uno scommettesse di perdere un tanto, se non fa un tal peccato, perchè allora si espone con ciò a maggior pericolo di peccare: altrimenti poi se taluno scommettesse di non peccare (1).

214. Per essere giuste le suddette scommesse, deve esservi l'uguaglianza così del premio, come del dubbio circa l'evento. Ma se mai uno dicesse che sa per certo una cosa, e l'altro con tuttociò pure volesse scommettere, allora dicono altri che può ritenersi il premio, perchè allora l'altro cede al suo diritto. Ma noi sentiamo il contrario con *Lugo.* e *La-Croix*, quando quell'altro anche tenesse per certa la sua asserzione, poichè allora egli non ha animo di cedere, ma è condotto a così scommettere dal solo suo inganno, per cui non ha gius l'altra parte di ritenersi il premio. Altrimenti poi direi, se colui già ne dubitasse, perchè allora cessa l'inganno, ed egli veramente vuol cedere al suo diritto (1).

215. Parlando poi del giuoco, bisogna distinguere il giuoco in generale dal giuoco proibito. Circa il giuoco in generale, si noti per 1. che la somma vinta al figlio di famiglia dee restituirsegli, purchè non sia de' suoi beni castrensi, o quasi castrensi; oppure se vi sia il consenso de' genitori, ossia la somma di poco momento, ovvero sia qualche parte moderatamente riservata dagli alimenti che gli somministrava il padre, e lo stesso dicasi delle mogli, e de' religiosi. All'incontro questi son tenuti a restituire il danaro lucrato dagli altri (se non fosse piccola somma), ancorchè gli altri avessero saputo ch'essi erano sudditi e non aveano danaro proprio (2). Qui poi si fa la questione, se quei religiosi che hanno la licenza generale dal superiore di spendere il lor peculio a loro arbitrio, pecchino contra il voto di povertà, perdendolo al giuoco? E se i vincitori sian tenuti alla restituzione? Più autori, come *Suar. Lugo, Hurtad. Kebel. Salas, Medina, ec.* dicono esser probabile che no; sì perchè allora il superiore toglie l'impedimento del voto, sì perchè almeno allora la licenza si presume data dalla Religione, la quale bench'è invita circa il modo, non è però circa la sostanza. Nulladimeno noi diciamo con *Navarro, Lessio, Sanchez, Salmat. ec.* essere assolutamente più probabile l'opposto, perchè tal licenza nè si presume data da' prelati, nè i prelati benchè volessero posson darla; essendo essi semplici amministratori, non già padroni de' beni del monastero (3).

216. Si noti per 2. che se il giuo-

(1) L. 3. n. 860. et 870.

(1) N. 879.
(2) N. 875. e 876.
(3) lib. 3. num. 873. e l. 4. num. 31.

catore si serve di frodi ingiuste, v. gr. segnando le carte, o mutando i *tanti* ec. allora dee restituire il guadagnato, ed anche il valore della speranza che avea l'altra parte di guadagnare. Si è detto, *frodi ingiuste*, poichè del resto è lecito l'avvalersi di quelle astuzie che permette la regola, e l'uso del giuoco, come guardar le carte che l'altro fa vedere per sua negligenza, o conoscer le carte ch'esternamente per qualche segno causale si fan conoscere da se stesse (1).

217. Circa poi il giuoco *proibito*, dee notarsi che tutti i giuochi di fortuna (i quali son chiamati, *lusus alearum*) come sono i giuochi di dadi, di bassetta, primiera e simili, questi son vietati così dalla legge canonica, *c.* 1. *Episcopus*, *dist.* 35. e *cap. Clerici*, *de vita et honest. cleric.* come dalla civile *l. Alearum. de rel. et sumpt. fun.* Indi bisogna distinguere in questa materia i laici dagli ecclesiastici. In quanto a' laici, è comune tra' DD. che tali giuochi non sieno lor proibiti sotto colpa grave, perchè il citato Canone *Episcopus* è stato derogato dalla consuetudine, e le leggi civili in ciò son pure penali, dando (in pena de' vincitori) l'azione a chi perde di ripetere la somma perduta (2). Dal che per altro s'inferisce che chi vince, può ritenersi il lucrato, finchè per sentenza del giudice non sia obbligato a restituire, secondo la comune (3). E ciò, ancorchè abbia giuocato con intenzione di ripetere se perdeva (4).

218. All'incontro è sentenza più comune e più probabile con *Sanch. Lessio*, *Lugo*, *Viva*, *Navarro*, *Tolet. Layman*, *Molina*, *Salmat.* ec. (contro *Sairo*, *Bannez*, ed altri pochi) che chi perde, non è tenuto a pagare; perchè dandogli già la legge il beneficio di ripetere, glie lo dà ancora a non pagare, come si ricava da un altro testo della *l. Creditori.* 5. *C. de pactis*, dove dicesi: *frustra solvitur*, *quod statim repetendum est* (1). Se poi volesse transigersi, ben può farlo, ancorchè non avesse animo di andare in giudizio (2). ed ancorchè avesse rinunziato al beneficio della legge, perch'essendo fatta la legge per il ben comune, la sua rinunzia è nulla. Purchè (si limita) dall'una e dell'altra parte non siasi promesso con giuramento, non solo di pagare, ma anche di non ripetere; poichè la legge vieta bensì di giuocare a tali giuochi, ma non già di pagare il perduto; onde allora niuno de' giuocatori può neppure cercare la rilassazione del giuramento, mentre vi è il pregiudizio del terzo (3). E se quegli che ha perduto, avesse già pagato, non può compensarselo, se non ricorre al giudice, ancorchè non avesse giurato di non ripetere (4). Ma se egli cercasse la rescissione del contratto, e l'altro la negasse, vedi ciò che si è detto al *n.* 125.

219. In quanto poi agli ecclesiastici, non dee dubitarsi che i chierici (s'intendono gli ordinati *in sacris*, o i beneficiati, mentre per gli altri la proibizione almeno è andata in desuetudine) peccano mortalmente, giuocando a' giuochi di mera fortuna spiegati di sopra, quando vi giuocano frequentemente, e per lungo tempo; benchè in poca quantità, perchè tali giuochi notabilmente disconvengono allo stato ecclesiastico; e lo stesso dicesi, se giuocano in gran quantità, benchè di rado; almeno quando

(1) L. 3. n. 882.
(2) N. 885.
(3) N. 887.
(4) N. 889.

(1) N. 890.
(2) L. 3. n. 894.
(3) N. 891. et 892.
(4) N. 893.

in ciò vi fosse grave scandalo degli altri, come vuole *Layman* (1). Si è detto *a' giuochi di mera fortuna*. poichè i semplici giuochi di carte, ne' quali il vincere dipende così dalla sorte, come dall'industria, conforme sono i giuochi chiamati di spasso, v. gr. l'*ombre*, il *tressette* e simili, questi non sono proibiti gravemente a' cherici, almeno secondo l'odierna consuetudine, se non vi fosse scandalo, o special proibizione in alcun luogo (2).

220. Parlando poi de' religiosi, se questi sono riformati, o di stretta osservanza, come cappuccini, teresiani, gesuiti, alcantarini e simili, eglino giuocando a' giuochi di fortuna, ancorchè per una volta, non sono scusati da peccato grave; e tanto meno sono scusati i superiori che lo permettono. E lo stesso io giudico doversi dire, se giuocano a qualunque giuoco di carte, anche di spasso (come di sopra s'è detto). almeno se giuocassero più d'una volta. si per lo scandalo che darebbero a' secolari, si per l'abuso che introdurrebbero. In quanto poi agli altri religiosi di meno osservanza, conforme si è detto de' cherici, così dicono ancora i DD. che allora peccherebbero gravemente, quando giuocassero a giuochi di mera sorte, o frequentemente, o in molta quantità; oltre del peccato contro il voto della povertà, come si dirà nel *Cap. XIII. num.* 13. *e* 14. Se poi il giuoco fosse di semplice spasso (come di sopra s'è spiegato) *Peirino*, *Dicast.* i *Salmat. ec.* gli scusano da colpa grave, ed anche da leggiera, come dicono, se giuocassero per ricreazione; ma una tale ricreazione a me pare sempre indecente allo stato religioso, nè parmi che l'uso possa mai renderla onesta (1).

221. Se un vescovo poi giuocasse a' giuochi di fortuna, anche per una volta, o frequentemente a' giuochi di spasso colle carte. io non so come possa scusarsi di scandalo grave. E lo stesso dico per un prelato che frequentemente e di proposito assistesse a' giuochi di fortuna. Ma in quanto a' cherici e religiosi che v' assistono, quantunque ciò anche sia proibito da' Canoni (*cap. Clerici de vita. et honest. cler.*), nulladimeno comunemente i DD. gli scusano da colpa grave (2).

§. X.

Della società.

Condizioni della giusta società. 222. *Deve prima detrarsi il capitale al padrone.* 223. *Deve attendersi il valor della fatica.* 224. *Danno della comodità della sorte che spetta al padrone.* 225. *Della sorte; della società degli animali* a capo salvo; *e del patto a supplire gli animali mancanti.* 226. *De'* tre contratti. 227. *Se il figlio negoziando con danaro del padre ec.* 228. *Della società tra' fratelli.* 229. *In quanti modi termini la società.* 230.

222. Il contratto di società si fa quando due persone conferiscono il danaro o la fatica, per dividersi poi il lucro o il danno. Le condizioni della società son tre: I. Che facciasi in materia onesta. II. Che vi sia uguaglianza tra l'estimazione della fatica, e la commodità del danaro. III. Che ciascun de' soci sopporti i danni e le spese che avvengono per cagion

(1) N. 895. ad n. 898.
(2) N. 890.

(1) L. 3 n. 901.
(2) N. 902. et 903.

del negozio, ma la perdita della sorte spetti al solo padrone (1).

223. Dal che s'inferisce per 1. che se uno conferisce il danaro, e l'altro la fatica, in fine della società, prima dee restituirsi la sorte al padrone, e il resto poi dividersi, come rettamente insegnano *Lugo*, *Bonac. Cabassuzio*, *Petrocorense*, *ec.* (checchè si dicano altri); perchè siccome perendo la sorte, tutta perisce al padrone, così la medesima (quando esiste) tutta a lui si deve. Nè vale a dire che conferendo l'uno la fatica, e l'altro il danaro, è giusto che in fine il tutto si divida; perchè si risponde che in tale società chi conferisce la sorte, non già conferisce il danaro, ma la comodità di quello; onde conforme se uno conferisce la sua nave, e il nocchiero la fatica, in fine la nave spetta certamente tutta al padrone, che ha conferita la sola comodità di quella; così quando alcuno conferisce la sorte, quella al solo padrone s'appartiene (2).

224. S'inferisce per 2. che nel farsi la divisione, prima (come già si è detto) dee detrarsi il capitale in beneficio del padrone, indi dee dividersi il lucro secondo la proporzione del valore della fatica posta da un socio, e il valore, non già della sorte (come dice *Cabassuzio*) ma della comodità della sorte conferita dall'altro, giusta la comune estimazione del lucro che può rendere la pecunia applicata a negozio, come ben dicono *Castrop. Roncaglia*, e *Rebellio*. Nel che può talvolta avvenire che il valor dell'industria talmente avanzi il valore dell'uso del danaro, che rendasi giusto il patto (il quale per se sarebbe ingiusto) che si divida anche la sorte. Avvertasi all'incontro che in alcuni luoghi il valor dell'industria è così piccolo per l'uso del paese, o per il numero degli operarj, che giustamente si addossi all'operario il pericolo in parte anche della sorte, benchè detto pericolo spetti per se al solo padrone di quella (1).

225. S'inferisce per 3. che il danno della sorte spetta tutto al padrone, quantunque la sorte perisca prima che l'operario ponga la sua fatica (come non bene n'eccettuano alcuni AA.); perchè, come più volte si è spiegato di sopra, non si conferisce la sorte, ma il solo uso di quella. Onde posto che perisca la sorte in principio della società, il padrone non viene a conferire niun uso del suo danaro; e perciò l'operario non è tenuto a niente, ancorchè non metta niente di sua fatica (2).

226. S'inferisce per 4. esser ingiusta la società degli animali col patto, che si chiama *a capo salvo*, cioè che in fine si rendano prima gli animali dello stesso numero, e dello stesso valore, quantunque quelli fossero morti o deteriorati, e poi il resto si divida; questo contratto è ingiusto, perchè il danno della sorte (come si è detto) spetta tutto al padrone, e niente al pastore (3). E così anche diciamo con *Tamburino*, *Silvestro*, *Angelo*, *ec.* (contra *Azorio*, *Ronc. ec.*) non esser lecito il patto (per se parlando) di supplire durante la società le pecore mancanti dai parti che nascono, perchè gli agnelli, come frutti della società, non debbono già sostituirsi, ma dividersi; onde tal parto ridonderebbe in danno del pastore (4). Si avverta qui all'incontro

(1) L. 3. n. 904. ad 906.
(2) N. 907.

(1) Cit. n. 907. Qu. II.
(2) L. 3. n. 907. Qu. III.
(3) N. 909.
(4) Cit. n. 909. Qu. 2.

che mancando gli animali conseguati, tocca al pastore il provare che sien periti senza che colpa, come notano *Pontas*, *Tournely*, *ec.* dalla *l. Cum duobus*, 52. §. *Damna*, *ff. Pro socio* (1).

227. Qui poi per 1. si fa quella gran questione così agitata tra' DD. se sia lecito esigere il lucro certo, senza pericolo della sorte, per mezzo de' *tre contratti*, cioè della società, dell' assicurazione della sorte, e dell' assicurazione del lucro; cedendo all' incontro chi mette il danaro alla maggior parte del lucro che probabilmente gli spetterebbe senza le suddette assicurazioni. Molti DD. come *Merbesio*, *Concina*, *Habert*, *Tournely*, *ec.* lo negano, perchè (come dicono) tal convenzione, posto che viene assicurata la sorte, e il lucro, non sarebbe più di società, la quale di sua natura porta il peso di soggiacere al pericolo; ma passerebbe in mutuo, da cui non può esiger alcun lucro. Ma altri più comunemente l' ammettono, come *Navarro*, *Toledo*, *Lessio*, *Lugo*, *Castrop. Bonac. Roncaglia*, *Salmat. ec.* dicendo che i suddetti tre contratti, se si facessero separatamente, già sarebbero giusti, e così vagliono ancora, facendosi unitamente. Nè esser vero, soggiungono, che un tal contratto passi in mutuo; perchè nel mutuo chi riceve il danaro, può spenderlo a suo arbitrio, ma qui il socio dee necessariamente impiegarlo al negozio, onde vien mutata essenzialmente la natura del mutuo. E sappiasi che questo trino contratto fu approvato già per lecito dalle facoltà teologiche di Colonia, di Treveri, Salamanca, Moguntina, e da altre, come si rapporta in un libro stampato in Parigi nel 1745. sotto il titolo: *Exam. Theolog. sur la Societé du prêt à rente*. Direi non però che tal contratto non si facesse mai senza consiglio de' teologi.

228. Si questiona per 2. Se un figlio negoziando con danaro del padre, possa prendersi la parte del lucro corrispondente alla sua fatica? Il concede *Roncaglia*, semprechè il figlio negozia in nome suo, perchè dice che allora, detratto il valore degli alimenti che riceve dal padre, potrebbe prendersi quanto il padre darebbe a un altro per simil fatica. Ma a questa opinione non possiamo accordarci, poichè quantunque ella sia probabile, nondimeno anch' è probabile la contraria di *Lugo*, *Molina*, *Silvestro*, e d' altri, cioè che il figlio faticando in casa del padre, non può compensarsi secondo lo stipendio che spetterebbe ad un estraneo; purchè le fatiche non fossero eccedenti (1); onde trattando di compensazione, per cui vi bisogna il gius certo e liquido, non può farsela il figlio senza consenso del padre (2).

229. Si noti che tra' fratelli non s' intende fatta la società, se tutti i fratelli non s' impiegano in alcun negozio, oppure se negoziando uno di loro, gli altri non conferiscono i beni propri oltre i comuni; poichè se uno conferisce i beni propri, e gli altri i soli beni comuni, ben egli può compensarsi secondo la quantità maggiore, che de' suoi beni o di sua fatica impiega al negozio. Se poi uno de' fratelli stando lontano dagli altri negoziasse in comune coi beni comuni s' intende durar la società fintantochè gli altri fratelli non cercano la divisione (3).

230. Si noti finalmente che la società può terminare in più modi:

(1) Cit. n. 909. v. Hic operae.

(1) Vide l. 3. n. 544. et vide etiam n. 488. ad v. III. in fin.
(2) Exod. lib. 3. n. 910.
(3) L. 3. n. 907. Qu. V.

per I. quando termina il negozio e il tempo prescritto; II. per il consenso mutuo de' soci, anche tacito. verb. gr. se l'altro comincia a' negoziare a parte solo per se. Del resto niun socio può rinunziare al contratto, se non fosse che deve attendere al ben pubblico, oppure se l'altro nuocesse alla società, ovvero non osservasse i patti; III. colla morte d'uno de' soci, perchè la società non passa agli eredi, se non solamente per i negozi già cominciati, o purchè non vi fosse il patto giurato col socio defunto, come dice *Bonacina*; IV. coll'esilio, e colla professione religiosa; V. se un de' soci per infermità, o altra causa necessaria non potesse più adempir la sua parte; VI. se si perde il danaro conferito; VII. se le cose si mutano in modo, che la società diventa non più idonea (1).

§. XI.

DELL' ASSICURAZIONE, FIDEJUSSIONE, PEGNO, IPOTECA, TUTELA, E TESTAMENTI.

Dell' Assicurazione. 231. *Della fidejussione.* 232. *Del pegno, e dell' ipoteca.* 233. *Della tutela, e curatela; e se i pupilli possono obbligarsi, e donare.* 234. *De' testamenti. Se costa della volontà del testatore ec. Se v'è un solo testimonio, ec.* 235. *Del legato alle vergini. Se l'ultime volontà possano mutarsi dal papa, o dal vescovo.* 236. *Dell' obbligo di lasciare i beni a' figli, fratelli, o altri parenti poveri.* 237. *In quali casi il padre possa diseredare i figli.* 238.

231. Il contratto dell' *assicurazione* è quando alcuno prende sopra di se, per qualche giusto prezzo, il pericolo di alcuna roba, obbligandosi a pagarla se si perde. Acciocchè sia giusto questo contratto, bisogna che sia incerto l'evento almeno secondo la presente notizia (1).

232. II. La *fidejussione*, ossia *sicurezza* (detto volgarmente *pieggeria*) è quando alcuno s'obbliga a soddisfare per il debitore, se quegli non potesse soddisfare, come deve. Onde dee farsi prima la discussione del principale; e se il principale non fosse tenuto a niente, a niente ancora è tenuto il fidejussore. Per la fidejussione è sempre lecito esiger il prezzo, benchè non vi sia altro pericolo, come dicono comunemente i DD. contro alcuni pochi perchè l'addossarsi un tal peso, è da se degno di prezzo (2).

233. III. Il *pegno*, e l'*ipoteca* son simili, mentre il pegno è quando il debitore dà al suo creditore una roba mobile; l'ipoteca poi quando dà un corpo stabile per assicurazione del debito. Il creditore non può servirsi del pegno senza consenso del debitore; e se egli se ne serve, dee computar nella sorte i frutti che ne ricava. Del resto ben si presume il detto consenso, quando l'uso non è di danno del padrone, secondo dice il *P. Viva*, come sarebbe il libro dato in pegno, e simili. Le cose sacre, come calici, pianete, ec. non possono darsi in pegno, se non per sovvenire a' poveri, o alle Chiese. Di più si avverta che il contratto *antichryseos*, volgarmente *a godere*, è illecito (come si è detto al *n.* 182), se non vi fosse giusto titolo di danno, o lucro cessante, o di pena convenzionale (3).

(1) Cit. n. 997. Qu. VI.

(1) L. 3. n. 911.
(2) N. 912.
(3) Lib. 3. n. 913. ad 916.

234. IV. La *tutela* e *curatela* son certi quasi contratti, per cui i tutori e curatori si obbligano ad aver cura de' loro pupilli e minori, così in quanto all' educazione, come all' amministrazione de' beni. E qui si noti che i pupilli e minori non possono obbligare i loro beni (eccettuati i castrensi, o quasi), se sono stabili, senza l' autorità del giudice: e se mobili, senza il consenso del tutore, o curatore. Si dubita nondimeno, se obbligandosi essi, restino almeno obbligati naturalmente? Diciamo che sì con *Lessio*, *Lugo*, *Navar. Sanch. Layman*, *Castropal. Salm.* ed altri (contra *Bonac. ec.*) sempre che il pupillo sia almeno prossimo alla pubertà, e il contratto sia non già collo stesso suo tutore o curatore, ma con estranei, poichè nella *l. Novatio. ff. de Novat.* ciò sta espresso dicendovi ivi, che debbono soddisfarsi i creditori *dummodo obligatio civiliter teneat. aut naturaliter*, *ut puta* (notasi) *si pupillus sine auctoritate tutoris promiserit.* Inoltre si avverta, che i pupilli e minori non possono donare, se non quelle cose che gli altri di simil condizione sogliono donare; ma i donatari non son tenuti a restituire le cose ricevute, se non dopo la sentenza del giudice, poichè tali donazioni già son valide per legge naturale (1).

235. V. Circa i testamenti anche i moralisti ne scrivono a lungo, ma perchè son cose, le quali più s' appartengono al foro, che alla coscienza, io lascio qui di parlarne, rimettendomi a ciò che n' ha detto nella morale (2). Qui solamente noterò alcune cose più speciali, che giova sapere a' confessori. Si noti per 1. che quando all' erede costa la volontà del testatore circa le disposizioni pie, egli è tenuto in coscienza di adempirle, ancorchè non vi fossero prove esterne. Ma quando ciò non gli costa, non è obbligato di credere ad un solo testimonio, benchè probatissimo, che glielo attestasse; poichè almeno debbono esservi due testimoni; così si ha dal *c. Relatum. 1. de Testam. et cap. Licet. de Te tib.* dove si dice: *Nullum tamen est causa. quae unius testimonio, quamvis legitimo terminetur.* E questa è regola certa, come dice *Layman*, e ricevuta da tutti comunemente (1).

236. Si noti per 2. che il legato lasciato alle vergini, debetur etiam corruptae, si ejus corruptio est occulta, secondo la comune sentenza (2). Si noti per 3. che il legato lasciato alle zittelle originarie, non si dee dare alle nate di quel luogo al caso, come dicono *Sanch. Trullench.* e *Barbosa* appresso il *P. Ferrari* (3). Si noti per 4. che le disposizioni pie solo dal papa posson mutarsi, quando v' è giusta causa, come sta espresso nella *Clemen. Quia contigit. de domib. Relig.* Ma non già da' vescovi, i quali (secondo probabilmente dicono *Layman*, *Bonac. Salm.* e *Trullench.*) solamente allora che sopravvenisse una causa tale, che se foss' ella stata nota al testatore, altrimenti avrebbe egli disposto, possono interpretare la di lui volontà, ed applicare il legato ad altro uso pio (4).

237. Si noti per 5. Che i testatori sono in coscienza gravemente obbligati a lasciare i loro beni, non solo agli eredi necessari, come sono i figli, e i genitori, o avi in quanto alla

(1) N. 917. et 918.
(2) Vide Lib 3. Cap. IV.

(1) N. 924.
(2) N. 930. Dub. 6.
(3) Ap Ferrar. Bibl. v. Civitas. n. 71.
(4) Lib. nost. n. 931.

legittima; ma anche a' fratelli e sorelle, quando questi sono in necessità o estrema o grave, come dee tenersi con *Lugo*, *Bonac.* *Silvestro*, *Diana*, *ec.* contro i *Salmaticesi*. La ragione è, perchè non già in vita siam tenuti ad amare, e soccorrere i fratelli poveri sotto obbligo grave, com'insegnano comunemente *Laym.* *Silv.* *Ang.* cogli stessi *Salmaticesi*. per ragione del vincolo del sangue, talmente che se uno offende il suo fratello, fa due peccati, uno contro la giustizia, e l' altro contro la pietà. Or se l' obbligo di pietà ci stringe in vita, perchè poi non in morte? Ho detto *in necessità estrema, e grave*, perchè se i fratelli fossero bensì poveri, ma non in tanta necessità; oppure se fossero congiunti in grado più rimoto, ancorchè stessero questi in grave necessità, allora probabilmente non vi sarà obbligo grave, ma vi sarà almeno il leggiero (1).

Si noti per 6. Che il padre può diseredare i figli per giuste cause, come se questi avesser tentato di ucciderlo, o d' impedirgli il testare, o gli avessero fatta altra ingiuria grave; ma non già se si fossero ammogliati con persone indegne. All'incontro è molto probabile, che il padre possa diseredare la figlia, ch' essendo minore di 25. anni abbia vivuto lascivamente (2). Ciò nondimeno s' intende, se la figlia (o il figlio) abbia come vivere, perchè quando quella è povera, il padre sempre è tenuto a darle gli alimenti necessari alla vita (3).

CAPITOLO XI.

AVVERTENZE SULL' OTTAVO PRECETTO

PUNTO UNICO

DEL GIUDIZIO TEMERARIO, DELLA CONTUMELIA E DETRAZIONE

§. I.

DEL GIUDIZIO TEMERARIO

Del Giudizio, e del sospetto temerario. 1. *Avvertimenti per la pratica.* 2.

1. Il *giudizio temerario* allora è peccato grave, quando senza bastante fondamento giudichiamo che il prossimo abbia certamente commesso un grave male. Dal che si deduce, che tali giudizi per lo più sono scusati da colpa mortale, o perchè il fondamento si giudica bastante, o perchè non sono giudizi, ma sospetti, i quali, benchè temerari, non giungono a peccato mortale, se non fossero dubitando che persone di buona fama fossero ree di colpe gravissime come

(1) Lib. 3. n. 946.
(2) N. 948.
(3) L. 3. n. 341.

d'ateismo, d'eresia, d'incesto commesso co' propri genitori, e simili (1).

2. In questa materia dunque avverta bene il confessore, che molti rozzi si accusano di aver fatti giudizi temerari; in ciò bisogna far loro intendere per 1. che quando vi sono sufficienti motivi da così giudicare di qualche fatto, il giudizio non è temerario, ma giusto, e perciò non è colpevole; per 2. che per lo più questi non sono giudizi, ma sospetti, che i padrini, ed i padri di famiglia alle volte sono anzi obbligati a fargli per impedire qualche peccato: per esempio, acciocchè i servi non rubino, acciocchè le figlie non pecchino praticando cogli uomini, e cose simili. Solamente loro s'avverta, che tali sospetti poi non gli comunichino ad altre persone senza necessità.

§. II.

DELLA CONTUMELIA

Della contumelia, e della restituzione dell'onore 3. *Cause scusanti da una tale restituzione* 4. *Dell'aprire e leggere lettere altrui* 5. *A chi sia ciò permesso* 6.

3. La *contumelia* anch'è peccato grave, quando con quella si offende gravemente l'onore del prossimo in sua presenza. Onde s'è stata pubblica, pubblicamente se gli dee restituire l'onore, con cercargli perdono, o almeno onorandolo con segni speciali, avanti tutte le altre persone che vi fossero state presenti, o almeno facendo loro sapere questa restituzione d'onore già eseguita (2). E se la contumelia è stata fatta in segreto, anche deve in segreto darsi la soddisfazione, secondo la vera e comune sentenza di *Lessio*, *Lugo*, *Sporer*, *Ronc.* *S. Antonino*. *Salmaticesi*, *ec.* contro *Layman*, e *Molina* (1).

4. Se n'eccettua nondimeno per 1. se probabilmente si presume che l'offeso, per i segni che ne dimostra, abbia già rimessa l'ingiuria, o che ricusi quella pubblica soddisfazione, per non soffrire un nuovo rossore; ed in tal caso basterà cercare di onorarlo in altri modi. Per 2. se vi fosse probabil pericolo, che colla soddisfazione si rinnovassero gli odi. Per 3. se l'offeso già se ne sia vendicato, oppure se l'offensore ne sia stato già pubblicamente punito dal giudice con castigo sufficiente a riparare l'onore tolto (2).

5. Benanche sarebbe contumelia al prossimo chi aprisse e leggesse le di lui lettere, se non ne ha, o almeno ne presume il consenso di colui a chi viene, o che manda la lettera, come dicono *Lugo Busemb.* *Escob.* *Nav. ec.* (3). E peccherebbe gravemente, quando la materia fosse grave, ovvero stimasse che il prossimo l'apprendesse per grave ingiuria, talmentechè gravemente se ne offendesse. In tal caso non però, se veramente la materia fosse in se leggiera, chi legge non peccherebbe contro la giustizia, ma contro la carità, come rettamente dice *La-Croix* colla comune, contro *Bonacina* (4).

6. È lecito all'incontro per 1. ai principi aprir le lettere de' nemici, ed anche degli altri che in tempo di guerra scrivono da' paesi nemici. E lo stesso è lecito anche a' ministri pubblici, se lo giudicano necessario per il ben comune. Per 2. i prelati religiosi possono benanche aprir le lettere de' loro sudditi, se in ciò vi

(1) Lib. 3. num. 962. ad 965.
(2) Num. 966. et n. 984. ad 988.

(1) Num. 985.
(2) L. 2. n. 988. et 989.
(3) L. 5. n. 70. ad 2.
(4) L. 5. n. 70. v. Ita.

è statuto, o l'uso, o almeno sospetto probabile che in quelle contengasi cosa di male. Ma ciò non s'intende per le lettere che vanno o vengono da' superiori maggiori. Per 3. è lecito ancora a' privati aprir le lettere de' loro avversari, che ingiustamente gli vessano; così comunemente *Lessio*, *Lugo*, *Layman*, *Sanch. Navar. Salm.* e *Roncaglia*. E lo stesso permettono *Lugo e Busemb.* per evitare un'ingiuria grave che sovrasta ad un terzo (1). Se poi alcuno raccogliesse una lettera lacerata dal padrone, e gittata in luogo pubblico (non già occulto), e per curiosità la leggesse, allora non gli fa ingiuria (purchè non propalasse il segreto con danno di colui) poichè tutte quelle cose che si hanno per derelitte, ben è lecito convertirle in util proprio: così *Layman*, *Busemb. Diana*, *S. Antonino*, *Silvestro*, *ec.*) E ciò, quantunque (dicono *Lugo*, e *Roncaglia*) il padrone avesse lacerata la lettera in minute parti, poichè sembra che allora abbia voluto cedere al suo gius. Ma a ciò più probabilmente contraddice *La-Croix* con *Rebellio*, *ec.* perchè lacerando colui minutamente la lettera, ben ha dato a vedere non voler che si legga, e che non ha voluto cedere al suo diritto. E quel che si è detto delle lettere corre per ogni altra scrittura; perchè ciascuno ha il gius del segreto ne' suoi scritti, che non vuole esser comuni agli altri, come dicono *Navar. Molina*, *Busemb. ec.* (2).

Ma qui generalmente parlando delle contumelie, avverta quel che scrisse, ed ordinò Benedetto XIV nella sua costituzione. *Sollicita.* sulla proibizione de' libri, data nel giorno 8 di luglio 1753. Ivi riprova sommamente il pontefice l'uso detestabile che ne' tempi nostri si pratica tra gli autori, che scrivono di controversie, e par che non sappiano difender la loro causa, se non con lacerarsi scambievolmente, condannano le opinioni opposte, prima che sieno condannate dalla Chiesa; e caricano d'ingiurie, e dileggiamenti gli avversari, perchè si oppongono a ciò ch'essi dicono. Ecco le sue parole: *Utinam vere in aspectum lucemque hominum libri ejusmodi in hac temporum licentia et pravitate non efferrentur, in quibus dissidentes auctores mutuis se jurgiis convicisque proscindunt; aliorum opinione nondum ab Ecclesia damnatas censura perstringunt, adversarios, eorumque scholas, aut coetus sugillant, et pro ridiculis ducunt, magno bonorum scandalo, haereticorum vero contemtu, qui digladiantibus inter se catholicis, seque mutuo lacerantibus, plane triumphant.*

Indi soggiunge, che quantunque non possan togliersi le dispute dal mondo, dalle quali dice per altro ricavarsi alle volte grand'utile; nulladimeno vuole che nello scrivere si osservi la moderazione e mansuetudine cristiana. Onde rinnova l'ordine prima già dato da Innoc. XI. e dice: *Quamobrem firmum sit omnibus, qui adversus aliorum sententias scribunt ac disputant, id quod graviter ab Innocentio XI. praescriptum est in Decreto edito die 2. martii 1679.* (ubi): *Tandem ut ab injuriosis contentionibus doctores, aut alii quicunque in posterum abstineant, ut caritati consulatur. idem sanctissimus in virtute S. Obedientiae praecipit. ut tam in libris, quam in thesibus etc. caveant ab omni censura, et nota, nec non a quibuscumque convitiis contra eas propositiones; quae adhuc inter catholicos convertuntur, donec a S.*

(1) L. 5. n. 70. et l. 3. n. 960. circa fin.
(2) L. 3. cit. n. 70. v. 6. Si literas.

Sede recognitae sint, et super eis judicium proferatur. Quindi loda S. Tommaso l'Angelico, dicendo che il S. dottore, parlando delle opinioni d'altri Teologi, non mai offese alcuno, e parlando anche degli eretici, cercò bensì di confutare ciò che diceano, ma sempre con modestia: finalmente ordina: *In hujusmodi scriptorum licentiam graviter censuram intendant revisores librorum, eamque congregationis cardinalibus cognoscendam subiiciant, ut eam pro zelo suo et potestate coerceant.*

Giustamente ordina il pontefice, che tali sorte di libri, e di scritti si aboliscano, poichè questi niente giovano a chiarir la verità, ma ad altro non servono che a far trionfare gli eretici, e scandalizzare la Chiesa; mentre chi legge tali scritture miste verso i contradittori di oltraggi, d'invettive, e d'irrisioni (le quali sono ingiurie peggiori, che le ingiurie manifeste), già s'accorge che l'autore scrive così spinto dalla passione che ha per la sua opinione, affin di ricavarne almeno la confusione del suo avversario; e chi scrive per passione, poco persuade, e poco è creduto; sì perchè ognun sa che la passione altera la vista, e non fa veder la verità; sì perchè di colui che si avvale di parole mordaci e disprezzanti in difender la sua causa, facilmente si giudica, che abbia poca ragione che gli assista, e per difetto di ragioni si serva d'ingiurie e d'irrisioni, affin di così sopraffare, ed atterrir l'oppositore per costringerlo a tacere.

§. III.

DELLA DETRAZIONE.

Della Detrazione quando sia colpevole. 7. Del segreto saputo per frode. ec. 8. Dell'obbligo del segreto. 9. Se possa pubblicarsi un delitto per difesa. 10. Se per consiglio, e sollievo; e se ad una persona proba. 11. Se il delitto è pubblico in un luogo, ec. 12. S'è stato pubblicato in un tempo, ec. 13. Se il delitto è concesso. 14. Chi lo riferisce come inteso da altri. 15. Chi nomina qualche ordine, o monastero. 16. Chi induce e chi sente mormorare. 17. Della restituzione della fama, ec. 18. Cause scusanti dalla restituzione. 19. Se vi sia obbligo di compensare l'infamazione con danaro. 20. Se l'infamato possa da se compensarsi. 21.

7. La detrazione dell'altrui fama allora è peccato grave, quando si pubblica o un delitto falso del prossimo, oppure un delitto vero, ma occulto, e che non è per farsi pubblico fra breve; e di più quando si manifesta a fine d'infamarlo: poichè se si manifesta ad altro giusto fine (parlando del delitto vero), v. gr. acciocchè il prossimo sia corretto, e per evitare un danno grave proprio o d'altri, e non vi fosse altro mezzo d'evitarlo, allora il palesarlo non è illecito (se non in caso che il danno del diffamato fosse eccessivamente maggiore del danno proprio); perchè, come dice *S. Tommaso* (1), quella sola si chiama vera detrazione, la quale si fa per denigrare la fama altrui, ma non quella che si fa per altro bene necessario: *Si verba* (sono le parole del S. D.) *per quae fama alterius diminuitur, proferat quis propter aliquod bonum necessarium, non est peccatum, neque potest dici detractio* (2).

8. Qui cade una gran questione:

(1) 2. 2. q. 73. art. 2.
(2) Lib. 3. n. 964.

se taluno per evitare il suo grave danno, possa rivelare il delitto occulto d'un altro, ma saputo ingiustamente per violenza o per frode, v. gr. aprendo le lettere ec.? Vi sono molte sentenze, fra le quali a noi piace quella di *Lugo*, *Layman*. *Tourn*. *La-Croix*. e *Sporer*, i quali dicono che non può; perchè quell'azione ingiusta obbliga colui che la fa, a restituire al prossimo tutti i danni che da quella saranno per provenirgli. Nel solo caso potrebbe egli rivelare l'altrui delitto, quando gli fosse lecito investigarlo anche per violenza, o con aprire le altrui lettere, come sarebbe se la rivelazione fosse necessaria al ben comune, o se quel prossimo fosse gravemente obbligato a palesare il segreto, per riparare il danno: o se quegli desse un'ingiusta vessazione, e l'altro che apre la lettera probabilmente stimasse che in quella si contiene cosa che direttamente sarebbe cagion dell'ingiusto suo danno, o d'alcun altro innocente; poichè altrimenti, se non si contiene direttamente nella lettera la vessazione, ma solo da quella potesse ricavare indirettamente qualche notizia per procurare il suo vantaggio, o evitare il suo danno, non è lecito allora aprir la lettera, essendo ciò contra il ben comune del commercio umano, il quale deve anteporsi al bene privato; così *Lessio*, *Layman*, *e i Salmaticesi* con altri comunemente (1)

9. Qui cade anche a proposito il sapere, quando siamo o no tenuti a osservare il segreto? In ciò bisogna distinguere il segreto naturale dal promesso. e dal commesso: *il naturale* è quando taluno vien sapendo a caso qualche fatto occulto: il *promesso* è quando si obbliga a non manifestare alcuna cosa; il *commesso* finalmente è quando alcuno confida ad un altro il segreto con proibizione di palesarlo. Veniamo ora all'obbligo del segreto. Il *promesso* obbliga secondo l'intenzione del promittente, ma non avrà egli obbligo grave di osservarlo, se non quando è certo d'essersi così obbligato. Il *commesso* poi (detto ancora *rigoroso*) obbliga più strettamente del naturale, e può solamente palesarsi ne'seguenti casi: 1. se si presume il consenso del principale: 2. se il fatto già sia certamente pubblicato. Anzi *Azor*. *Lugo*, *Bonac*. *Roncaglia*, *Salmat*. ed altri dicono non esser colpa mortale il comunicare ad una o due persone probe il segreto commesso, benchè di cosa grave; purchè la persona non sia tale, che specialmente a lei si stimi il committente aver voluto che si celasse. 3. Se l'occultare il segreto ridondasse in danno comune, o d'alcuno innocente, o dello stesso committente, perchè allora tu ben puoi palesarlo (e talvolta anche lo dei) quanto basta a rimuovere di danno, quantunque avessi giurato di non manifestarlo. Inoltre secondo la sentenza più comune e più probabile con *Soto*, *Navar*. *Layman*, *Lessio*, *Lugo*, *Bonac*. *Roncaglia*, *ec*. puoi rivelarlo ancora per riparare il tuo grave danno proprio, non essendo tu allora di condizione inferiore degli altri innocenti; purchè (si limita) la rivelazione non ridondasse in grave danno comune; e purchè non ti fossi obbligato ad occultarlo ancora con qualche tuo danno. Se poi si possa palesarlo in pericolo della vita, quando anche con tal pericolo ti fossi obbligato ad occultarlo; l'una e l'altra sentenza affermativa e negativa son probabili (1).

10. Si noti per 1. esser lecito (co-

(1) Num. 969. circa fin.

(1) Lib. 3. n. 970. et 971.

me dicono *Lugo*, *Cardenia*, *Tournely*, e *Busemb.*) palesare qualche delitto vero del prossimo, per quanto giova ed è necessario a difendersi da qualche calunnia da lui tramata. Si è detto *vero*, perchè l'opponere un delitto falso è sempre colpa grave, come si ha dalla Propos. 44. dannata da Innoc. XI. la quale diceva: *probabile est non peccare mortaliter, qui imponit falsum crimen alicui ut suam justitiam et honorem defendat ec.* (1). Molti DD. non però scusano da peccato mortale chi per evitare gravi tormenti confessasse d' aver commesso un delitto che non ha fatto, ma ciò noi con altri non l'ammettiamo (2); si osservi ciò che si dirà al *Cap. XIII. n.* 83.

11. Si noti per 2. esser lecito il palesare l'altrui peccato, per quanto è necessario al proprio consiglio, o sollievo in qualche grande ingiuria ricevuta, come dicono comunissimamente *Navarro*, *Bonac. Sairo*, *Ledesma*, *Mazzotta*, *Busemb. Salmat.* ed altri. E molti gravi DD. come *Lessio*, *Gaetano*, *P. Navarro*, *Bonac. Covar. Navar. Trullench. ec.* scusano (almeno da colpa grave) chi palesasse un delitto segreto del prossimo ad una o due persone prudenti; mentre la fama consiste nell' estimazione comune degli uomini, e perciò non si stima diffamazione il far sapere quel peccato ad uno o due, che lo terranno occulto. Ed a ciò chiaramente consente anche S. Tommaso (3), dicendo: *si ex incautela alicui dixerit hoc* (cioè l'altrui peccato) *ita tamen quod non proveniat inde infamia delinquenti; tunc non peccat mortaliter, licet incaute agat* (4).

12. Si noti per 3. che quando il delitto è pubblico in un luogo, non è peccato (almeno grave) il palesarlo, ancorchè in altro luogo non ne sia giunta ancora la notizia, nè sia per giungervi tra breve, come dicono probabilmente *Gaetano*, *Navar. Lugo*, i *Salmat. La-Croix ec.* contro d'altri; la ragione (come dice il *Card. de Lugo*,) è, perchè pubblicatosi il delitto in un luogo, il delinquente ha già perduto il jus alla sua fama, essendo ciò anche spediente per il ben comune, che gli altri si guardino da coloro che notoriamente son cattivi (1). Si avverta non però che il delitto pubblicato in una sola famiglia, o monastero, non può dirsi assolutamente pubblico; onde non può manifestarsi altrove, e neppure in altro monastero dello stesso ordine, che coll'altro non avesse frequente comunicazione (2).

13. Il delitto poi d'alcuno, pubblico in un tempo, non può pubblicarsi in un altro, nel quale è occulto, senza colpa grave, almen contro la carità; eccetto che se il delitto fosse pubblico non solo *notorietate facti*, ma anche *notorietate juris*, cioè per sentenza del giudice, o per confessione del reo in giudizio, come insegnano *Lessio*, *Lugo*, *La-Croix ec.* (3). Del resto con tutto ciò non si vieta agl' Istorici di scrivere i delitti pubblici, anche per il solo fatto; *Soto*, *Molina*, *Vasquez*, *ec.* (4).

14. Si noti per 4. che se alcuno è diffamato per un delitto, non è peccato grave diffamarlo d'un altro a quello connesso o affine, come il dire d' un soldato che abbia formi-

(1) N. 972.
(3) Lib. 4. n. 275.
(3) Quod l. 11. a. 13. ad 3.
(4) Vide l. x. n. 37. et lib. 3. n. 973.

(1) Vide lib. 1. n. 36.
(2) Cit. n. 36.
(3) Ibid. n. 36. v. Similiter.
(4) Vide Salm. de Restit. c. 4. n. 37.

cato e simili. Altrimenti poi, se si palesasse un altro peccato disparato; oppure di taluno che avesse commesso un adulterio, si palesasse che n' ha commessi due (1).

15. Si noti per 5. che pecca solo venialmente chi riferisce un peccato del prossimo, ma come narrato de' suoi nemici, o da altri di poca fede; oppure se stimasi verisimilmente che gli uditori non lo credano. Ma pecherà poi mortalmente, se dice averlo inteso da persone di credito, ovvero se riferisce un delitto gravissimo; perchè in questa sarà colpa grave anche il darne un sospetto fondato (2).

16. Si noti per 6. che pecca chi infama non solo un Ordine religioso, o un monastero d'alcuna religione, ma ancora chi pubblica qualche delitto d'uno de' religiosi, nominando il monastero, o l'Ordine. Nondimeno, se l'Ordine fosse grande, rettamente dice il *P. Concina*, che non dee stimarsi peccato grave, nè frazione di sigillo, il nominare l'Ordine, quando non è di stretta osservanza (3).

17. Si noti per 7. che pecca gravemente chi induce altri a mormorare. Chi poi senza indurre si dilettasse della mormorazione fatta da altri, pecca anche gravemente, ma solo contro la carità. Ma chi si dilettasse, non del danno che patisce il prossimo in quella mormorazione, ma solo del sentire una cosa nuova o curiosa, molti DD. lo scusano da colpa grave; purchè non foss' egli superiore, il quale ha obbligo grave di correggere il suddito che mormora. I superiori dunque peccano gravemente contro la carità (ma non contro la giustizia) come ben tengono *Lugo*, *Soto*, *Reb. Dicast. ec.* se omettono di far la correzione a' sudditi che mormorano del prossimo in cosa grave e segreta (1). Ma chi non è superiore, da molti gravi DD. è scusato dal peccato mortale, se per verecondia o timore non cerca d'impedir la detrazione, purchè al prossimo (oltre l'infamia) non gli sovrasti altro danno per causa della detrazione: e purchè come dice S. Tommaso (2), non abbia certezza che correggendo già impedirebbe la mormorazione; ma questa certezza è moralmente impossibile averla chi non è superiore, almeno se non è molto maggiore in dignità, o nobiltà (3). Avvertono poi *Lugo*, *Busemb. ec.* ch'errano coloro i quali al principio che sentono parlare contro del prossimo, subito pensano di esser tenuti a far la correzione, perchè spesso più gioverà al prossimo che la detrazione incominciata si termini, che s'interrompa; mentre alle volte, terminato ch'è il discorso, di quella cosa meno si apprenderà di quel che al principio s'era concepito. Del resto, per liberarsi da ogni scrupolo, in sentire alcuno che mormora, e mormora certamente di cosa grave, ed occulta, basta o il partirsi dalla conversazione, o cercare di mutar discorso, oppure di mostrarne una certa dispiacenza con voltar la faccia, o con abbassare gli occhi, o con farsi veder serio (4).

18. Si noti per 8. che l'ingiusto detrattore è tenuto a restituir la fama, ed anche il danno cagionato (purchè sia almeno in confuso preveduto); e non solo quando il delitto imposto è falso, col disdirsi avanti gli uditori, così immediati, come

(1) Lib. 3. n. 976.
(2) Ib. n. 977. et 978.
(3) Vide l. 3. n. 978. et l. 6. n. 655. in fin.

(1) Num. 979. et 980.
(2) 2. 2. q. 73. ar. 4.
(3) L. 3. n. 984.
(4) Num. 979.

mediati (quando gl' immediati trascurassero di avvertirne i loro uditori) ma ancora quando il delitto è vero, rimediando nel maggior modo che si può, con dire v. g. *ho preso abbaglio: ho fatto errore:* oppure come ammettono altri: *mi sono ingannato: ho mentito*, perchè ogni peccato è inganno e bugia, secondo dice S. Giovanni. Io soglio consigliare a dire: *me l' ho cavato di capo;* parlando per antifrasi, poichè tutti i detti escono dalla mente, per cui s' intende il capo. Che se poi il restituir la fama si stimasse prudentemente dover riuscire di maggior danno che d' utile al diffamato, per causa che la cosa si presumesse già dimenticata (come già si presume, quando la diffamazione fosse accaduta da lungo tempo, e dopo non se ne fosse fatta più menzione), allora è meglio cercar di lodare il diffamato in qualche sua virtù, per metterlo in buon concetto, che andar rinnovando la memoria con ricordare il fatto. Ma procuri il confessore, quando comodamente si può, di fargli fare tali restituzioni di fama prima dell' assoluzione, perchè dopo con difficoltà si fanno, benchè per altro queste sieno meno difficili delle restituzioni di roba (1).

19. Si noti per ultimo, che il detrattore può essere scusato dalla restituzione di fama per più cause: 1. Se il delitto già s' è fatto pubblico per altra via, oppure se per altri modi il diffamato ha ricuperata la sua fama. 2. Se prudentemente si presume che il diffamato rimetta la restituzione, mentre ciascuno è padrone della sua fama, come dicono *Laym. Nav. Trull. Bus. Holzman ec.* colla comune (2), purchè (s' intende) possa rimetterla, mentre non può, quando la sua infamia cagionasse scandalo, o ridondasse in danno comune, o de' suoi. 3. Se nel restituir la fama s' incontrasse pericolo della vita, o d'un danno molto maggiore di quello del diffamato. 4. Se stimasi che la detrazione non sia stata creduta, come quando è stata detta nel fervore della passione. 5. Se prudentemente si giudica che il fatto è andato in dimenticanza, come di sovra s' è detto. 6. Se il diffamato esso ancora ha tolto a te la fama, e non te l' abbia ancora restituita; perchè allora, secondo la sentenza più comune e più probabile di *Soto, Silvio, Vigandt, Tourn. Laym. Salm. ec.* tu puoi sospendere la tua restituzione, finchè l' altro faccia la sua (1).

20. Si dubita per 1. Se quando la restituzione della fama non può farsi, sia il detrattore obbligato a compensarla con danari? Altri come *Silvio, Soto, ec.* con *S. Tommaso* (2), probabilmente dicono di sì, perchè la fama anche è di prezzo estimabile. Ma la sentenza più comune, e più probabile con *Lessio, Lugo, Sanch. Laym. Vasq. Bonac. Salmatic, Croyx, ec.* lo nega, perchè la giustizia obbliga solamente a restituire il tolto, o almeno l' equivalente; ma la fama essendo di diversa specie, poich' è d' ordine superiore alle robe, non può mai compensarsi con qualunque prezzo; onde la restituzione fatta con danaro non è mai competente a soddisfare, giacchè l' infamato resterebbe sempre creditore dello stesso modo com' era prima di quella soddisfazione del prezzo (3); si osservi quel che si disse al *Cap. X. num.* 83.

(1) L. 3. n. 902.
(2) N. 1003.

(1) N. 998. e 999.
(2) S. Thom. 2 2. q. 62. ar. 2. ad 2.
(3) Lib. 3 n. 627. et n. 1000.

21. Si dubita per 2. Se quando il detrattore non può o non vuole restituir la fama, possa l' infamato compensarsi col danaro del detrattore. Altri DD. lo negano, perchè la compensazione non può farsi colla sola opinione probabile. Altri nondimeno l' affermano, come *Lessio*, *Molina*, *Aragona*, *Ledes. ec.* ed i *Salmat.* ammettono questa opinione per praticamente probabile, dicendo che la regola di non potersi far la compensazione colla probabile, corre quando il credito è dubbio, ma non quando il credito è certo (com' è certo il credito che ha l' offeso della sua fama), e si dubita solamente del modo di compensarsi, ed alcun modo probabilmente da' DD. si ammette (1). Ciò non ostante, io aderisco alla prima sentenza, mentre l' infamato è creditore in materia di fama, ma non di roba; e s'è probabile, anzi è più probabile (come abbiam detto poc' anzi) che il detrattore non è tenuto a compensare in danaro, quando non può restituir la fama, sempre avviene, che compensandosi in roba l' infamato, si compensa col solo credito probabile, non certo (1)

22. Deve aggiungersi qualche cosa qui circa i libelli famosi. Il *libello famoso*, ossia *infamatorio* è quando si pubblica qualche infamia grave ed occulta in iscritto. Si chiama ancora libello famoso la scrittura data al giudice senza nome dell'accusatore. Contro chi fa questi libelli vi è la scomunica *ferenda* dal *c. Qui alterius*, 5. *quaest.* 11. Ma *lata* se il libello è contro il papa, o i cardinali; anzi è riservata, s'è contro l'Ordine francescano, o domenicano, oppure altro comunicante; ma non già s'è contro qualche religioso particolare. Incorrono la stessa colpa e pena chi appende alla porta d' alcuno qualche segno infamatorio (2).

(1) Ib. n. 1001.

(1) Vide l. 5. n. 35. v. Attamen.
(2) Lib. 3. n. 995.

CAPITOLO XII.

Avvertenze sui Precetti della Chiesa

1. I Precetti della Chiesa son molti, ma quelli che sono i principali e comuni al popolo cristiano, son cinque: 1. Sentir la Messa nelle Domeniche e feste comandate (ma di questo già se n'è parlato, trattando del terzo precetto del Decalogo) 2. Digiunare la Quaresima, le Vigilie, e quattro Tempora. 3. Astenersi dalla carne il venerdì e sabato. 4. Confessarsi una volta l'anno, e comunicarsi la Pasqua. 5. Non celebrare le nozze in tempi proibiti, e di questo si parlerà trattando del Matrimonio. Sicchè resta solo qui a trattare del 2. 3. e 4. Precetto. Nel I. Punto parleremo del Digiuno, e qui si parlerà anche dell'astinenza dalla carne; nel II. Punto della Confessione, e Comunione annuale.

PUNTO I.

Del Digiuno Ecclesiastico

§. I.

Dell' Obbligo del Digiuno

Dell' Astinenza dalle carni. 2. *Da' latticini.* 3. *e* 4. *Dal lardo.* 5. *Delle tre Bolle di Benedetto XIV.* 6. *Se i Dispensati posson cibarsi di pesci.* 7. *Della carne porcina.* 8. *Dell' unica comestione* 9. *Del dividere il pranzo.* 10. *Degli elettuarj. ec.* 11. *Delle pozioni.* 12. *Del vino, e della birra.* 13. *Del sorbetto.* 14. *Della cioccolata.* 15. *Della colazione della sera.* 16. *a* 19. *Se uno si ciba di carne più volte, o più volte mangia altro cibo.* 20. *e* 21.

2. Tre sono le condizioni che richiede il digiuno ecclesiastico, l'astinenza dalla carne, l'unica comestione, e l'ora della refezione. La prima condizione dunque è l'*astinenza della carne.* Principalmente il digiuno consiste nell'astenersi dal mangiare le carni di quegli animali che in terra nascono, e respirano, secondo la regola di *S. Tommaso* (1): o che comunemente son reputati carni e non pesci, secondo la sentenza comune degli altri. Quindi dicono *Bonac. Regin. Concina, Tamb. Holzm. Elbel, ec.* non esser vietate le carni delle testuggini, rane, lumache (volgarmente *maruzze*), locuste (o sieno grilli), o conchiglie. Lo stesso dicono *Holzman*, ed *Elbel* delle lontre (volgarmente dette *lutrie*), castori, beveri, e delle anatre d'un certo genere. All'incontro gli uccelli, benchè alcuni di loro si nutriscono nell'acque, nondi-

(1) 2. 2. q. 147. ar. 8.

meno tutti si reputano per vere carni; come le folaghe, mallardi, corvi marini, e simili (1). Da tal precetto sono esenti i pazzi, ed i fanciulli non anche giunti all' uso di ragione. Se poi ne sieno esenti i fanciulli che anche prima del settennio hanno il perfetto discernimento, si veda ciò che si disse al *Cap. II. n.* 37.

3. Nella quaresima poi agli adulti si proibiscono sotto colpa grave, non solamente le carni, ma anche l' ova, ed i latticini, come si ha dalla Prop. 32. dannata da Alessandro VII. la quale dicea: *Non est evidens quod consuetudo non concedendi ova et lacticinia in quadragesima obliget.* Qui si dimanda per 1. Se nelle vigilie fuor di quaresima sieno universalmente vietati i latticini? Alcuni (ma pochi) l' affermano, per il *Can. Denique* 6. *dist.* 4. dove S. Gregorio scrisse: *Per autem est, ut jejunemus a caseo, et ovis.* E di tale opinioni par che sia ancora *S. Tommaso* (2), dicendo, che la Chiesa proibisce a' digiunanti così la carne, come l' ova. Ma noi diciamo colla sentenza comune, che nelle vigilie non si vietano i latticini, se non in quei luoghi dove vi sta la consuetudine; così *Navar. S. Antonino, Laym. Sanch. Concina* ed altri co' *Salmatic.* i quali adducono in ciò anche il Conc. Toletano. Ne osta il detto canone *Denique*, perchè ivi S. Gregorio parla della sola quaresima; e della stessa parla *S. Tommaso*, ma parlando poi degli altri digiuni nel *cit. Art.* 8. *ad* 3. dice: *Et ideo in quolibet jejunio interdicitur esus carnium; in jejunio autem quadragesimali interdicuntur etiam ova.* Dunque fuor di quaresima non si vietano l' ova. Neppur osta quel che dicesi nella Bolla, *In suprema* del SS. P. Benedetto XIV. *In quadragesima aliisque diebus quibus carnium et lacticiniorum esus est prohibitus, dispensari contigerit etc.* Poichè come ha scritto probabilmente un dotto Autore moderno (il P. *de Petio* Teatino *in Addit. ad Fel. Pot.*), per le suddette parole non è riprovata la sentenza contraria, mentre per quelle non apparisce fatta alcuna particolare definizione circa ciò, e le parole, *lacticinorum esus est prohibitus*, possono intendersi relative al solo tempo della quaresima, non agli altri; e che il pontefice non abbia inteso di dichiarare nella suddetta Bolla esser vietati i latticini anche nelle vigilie, apparisce chiaro da ciò che ha scritto nell'opera *de Synodo* (1), dove avverte i vescovi a non proibire i latticini ne' digiuni fuori di quaresima in quei luoghi, dove si mangiano; se dunque dice che i vescovi non debbano ciò proibire, dunque è certo ch' egli nella sua Bolla non ha inteso di spiegare che era ciò proibito (2).

4. Si dimanda per 2. Se dove l' astinenza de' latticini sta in uso, sieno a quella tenuti i paesani sotto colpa grave? Lo negano *Sanch. Villalob. Tambur ec.* perchè non costa (come dicono) se tal consuetudine sia stata da essi introdotta e prescritta con animo d' obbligarvisi gravemente, com' era necessario. Ma l' afferma la sentenza comune che noi seguiamo con *Less. Laym. Concina, Salmat. Conc. Viva*, ed altri con *S. Tommaso* (3); perchè, siccome abbiam detto al *Cap. II. num* 79. *in fine*, essendo tale astinenza di grave peso, e vedendosi ella costan-

(1) N. 1011.
(2) 2. 2. q. 147. ar. 8.

(1) Ult. edit. l. 11. c. 5. n. 13.
(2) Opus nostr. lib. 3. n. 1009.
(3) Cit. q. 147. ar. 8. ad 3.

temente osservata, ben si presume che sia stata introdotta e continuata con animo di obbligarvisi, altrimenti facilmente sarebbe cessata; e posto che la presunzione sta per l'obbligo, per quello ancora sta il possesso, non per la libertà (1). E lo stesso diremo per la stessa ragion dell'obbligo delle monache di recitar l'Officio; vedi nell' *Appendice III. dell' Esame degli ordinandi*, che si porrà nel fine della parte seconda.

5. Si dimanda per 3. Se a coloro che son permessi i latticini, sia permesso ancora il lardo? L'affermano *Silvest. Ostiense*, *Abbate*, *ec.* e il *P. Viva* lo chiama probabile (citando *Layman*, ed *Azorio:* ma io ho ritrovato che *Layman* ciò affatto lo riprova, ed *Azorio* solamente non lo condanna). *Tamburino* con *Diana*, ed *Henriq.* l'ammette sol quando è liquefatto. Ma io stimo doversi seguire la sentenza comune di *Sanch. Bonac. Conc. Ronc. Elbel*, *Milante*, e d'altri, che affatto lo negano perchè il grasso è vera carne (2).

6. Si dimanda per 4. Se i dispensati alla carne, o a' latticini, possano nel giorno del digiuno cibarsi di pesci? Ma qui prima di tutto bisogna notare più cose che dal SS. P. Benedetto XIV sono state ordinate e dichiarate circa il digiuno in tre sue Bolle. Per 1. nella Bolla *Non ambigimus*, del 1741 a' 3 di maggio dichiarò il pontefice che niuno potesse esser dispensato a cibarsi di carne *sine legitima causa, et de utriusque medici consilio*, cioè del medico e del parroco, o confessore: e di più dichiarò che per dispensarsi ad un popolo intiero vi bisogni causa gravissima, e la dispensa debba ottenersi ogni volta dalla Sede Apostolica: e che allora anche i dispensati alle carni sian tenuti all'unica commemorazione, e a non mischiare nello stesso pasto insieme *licitas atque interdictas epulas*, cioè carne e pesce, come spiegò più chiaramente poi nella Bolla *Libentissime*. Per 2. nella Bolla *In suprema*, dello stesso anno a' 22 d'agosto dichiarò che agli stessi due precetti stesse obbligato ciascun privato che fosse dispensato: e non solo nella quaresima, ma anche negli altri giorni di digiuno. Per 3. nella Bolla *Libentissime* del 1754 a' 10 di giugno dichiarò che i dispensati alle carni nella piccola colazione della sera dovessero *eo cibo eaque potione uti, quibus utuntur jejunantes recte meticulose conscientiae.* Per 4. che dovessero i medesimi osservare la stessa ora prescritta a' digiunanti. Per 5. che i cibi vietati a' dispensati alle carni erano i pesci (anche nelle domeniche di quaresima): sicchè non potessero insieme nello stesso pasto cibarsi di carne e pesce: *Epulas interdictas* (son le parole della Bolla) *esse pisces*, *adeoque utrumque simul adhiberi non posse;* soggiungendo ivi che ben erano poi permessi i pesci a' dispensati ai soli latticini.

7. Posto ciò, si dubitava da alcuno, se nella mensa privata fosse lecito a' dispensati alle carni cibarsi di qualche pesce? Su questo punto scrisse il mentovato autor moderno (il *P. de Petio*) che la proibizione intendevasi propriamente fatta per i conviti a ragion dello scandalo, ma non già per taluno che nella mensa privata volesse cibarsi di qualche pesce moderatamente, senza scandalo, e non per golosità. Ma con tutte queste limitazioni, affatto non mi pare probabile tal opinione, mentre per 1. la Bolla parla gene-

(1) L. 3. n. 1009. Dub. III.
(2) Num. 1110.

ralmente. Per 2. nella costituzione *fraternitas*, inserita nella Bolla *Libentissime*, il papa ordina a' medici che non diano la licenza delle carni ad alcuno (o ne' conviti, o fuor dei conviti, come certamente s' intende) se non colle due condizioni dell' unica comestione, e del non mischiare carne e pesce. Per 3. ivi stesso dicesi che solo a quei che son dispensati a' latticini, è permesso il pesce. dunque è vietato a' dispensati alle carni (1).

8. Si dimanda per 5. Se a' dispensati alle carni nella Quaresima sia proibita la carne porcina? L' afferma assolutamente il *P. Concina.* per un certo Decreto che adduce di Clemente XI. dato in Roma nel 1702 a' 24. di febbraio. Ma comunemente lo negano *Lugo*, *Sanch. Croix*. *Tamb*ur. *Salmat.* con *Trullench. Villalob. ec.* perchè sarebbe (come dicono) una cosa troppo scrupolosa, e forse più molesta dello stesso digiuno, il dover ciascuno ch' è dispensato esaminare quali carni gli sian nocive, e quali no. Nè osta a ciò l'Editto (non già Decreto) mentovato di Clemente, dove furono ordinate due cose, l' una che i dispensati fossero tenuti all' unica comestione, l' altra che non si permettessero loro le carni insalubri: non osta, dico, perchè il suddetto editto non fu generale, ma particolare per il solo stato Romano, come attestano *Viva*, ed altri; e come dichiarò lo stesso Benedetto XIV. essendo arcivescovo di Bologna nella *Notif.* al *tom.* 1. *n.* 24. Ed indi nella Bolla *Non ambigimus*, facendo menzione del nominato Editto, fè sì bene universale il precetto dell' unica comestione per i dispensati alle carni, ma non già il precetto dell' astenersi dalle carni non salubri; onde s' argomenta chiaramente non aver voluto il pontefice, che fosse universale anche questo secondo precetto. Ma parlando in particolare della carne porcina, non parmi che possa assolutamente dirsi nociva, mentre ella, come scrive il celebre medico *Hoffmanno*, tiene una massima convenienza col sangue umano. Ma dirà alcuno; perchè tale carne fu vietata agli ebrei, se non perchè nociva? Si risponde che nella Palestina (regione così adusta) in tanto potè esser ivi proibita come nociva, perchè ivi i porci (secondo *Calmet* sul *Levit.* 11. 8.) son più soggetti alla lebbra: il che non corre per l' altre parti: siccome la carne di lepre anche fu proibita, ma tra noi la lepre per certo non si stima carne nociva. Inoltre dice *S. Tommaso* (1) che le carni vietate a' giudei, altre furon proibite per la troppa umidità o siccità, altre perchè immonde, come le carni del porco; ed infatti la ragione propria assegnata da Mosè di tal proibizione è, perchè quelle erano carni immonde agli ebrei: *Horum carnibus non vescimini, quia immunda sunt vobis*, son le parole della Scrittura nel suddetto luogo. E si chiamano immonde, perchè come scrisse Plutarco, *nullum animal ita gaudet caeno ac sordidis locis.* Di più dice *Natale Alessandro*, e lo stesso scrisse prima Tertulliano (*L. 2. contra Marcionem c.* 18.), che la carne porcina fu proibita a' giudei, per mortificar la loro gola, e frenar l' incontinenza.

9. La seconda condizione del digiuno è l' unica comestione. Si dubitava prima, se i dispensati alle carni fossero a quella tenuti, per ragione che cessando l' astinenza della carne, mancava l' essenza del

(1) L. 3. n. 1014. et 1015.

(1) 2. 2. qu. 102. ar. 6. ad 1.

digiuno; ma oggi (come abbiam veduto) sta dichiarato da Benedetto XIV. che il digiuno consiste in due precetti; onde ancorchè cessi il primo dell'astinenza dalla carne, non cessa però il secondo (benchè meno principale) dell'unica comestione; eccettochè se la dispensa della carne fosse concessa per infermità o debolezza delle forze, come dicono comunemente i DD. e come sta dichiarato dallo stesso Pontefice nella Bolla, *In suprema*, dove dicesi: *Dummodo nulla certa et periculosa affectae valetudinis ratio intercedat, vel aliter necessario fieri exigat* (1).

10. Si permette nondimeno per 1. dividere il pranzo, per qualche negozio che incidentemente si frammette. Senza causa per altro non è lecito interrompere il pranzo, e poi tornare a mensa: ma ciò s'intende moralmente, poichè ancora senza causa, e quantunque la persona avesse terminato il suo pranzo, ben può ritornare a cibarsi, se i compagni seguono a desinare, o se esce a tavola qualche altra vivanda che non si prevedea; così *Sanchez*, *Salm.* e *Villal.* Anzi *Filliuc.* *Tambur.* ed *Elbel* concedono generalmente il prendere altro cibo per un quarto e mezzo dopo. È certo poi che per lo spazio d'un'ora, quando non v'è causa, il pranzo ben s'interrompe: ma quando occorre qualche affare, ben può interrompersi per un'ora: anzi *Lezana*, *Diana*, *Fagund.* *Tambur.* *ec.* lo concedono fino a due: il che giustamente dice *Holzman* esser lecito, quando la persona non ha preso il cibo bastante. Ed io non dubito di asserire, per quel che dicono *Lessio*, *Filliuc.* i *Salm.* *ec.* che quando alcuno non ha preso il bastante, e non può tollerare il digiuno senza notabile incomodo, può sempre tornare a cibarsi, perchè la Chiesa non intende d'obbligare niuno a passar la giornata senza la sufficiente refezione (1). Probabilmente poi dicono *La-Croix*, *Fagund.* e *Tamb.* esser lecito prolungare il pranzo fino a due ore: ed *Elbel* con *Gobato* l'ammette sino a tre o quattro almeno per i germani, a riguardo del loro costume (2).

11. Per 2. si permette di prender qualche cosa per modo di medicina, come sono gli elettuari (che sono certe conserve composte di zucchero e ginepro, o cedro e simile) de'quali parla *S. Tommaso* (3), e dice così: *Electuaria assumuntur ad digestionem; unde non solvunt jejunium, nisi forte aliquis in fraudem electuaria in magna quantitate assumat per modum cibi.* Sicchè è lecito prender questi elettuari per ogni giusta causa, cioè per aiutar la digestione, per confortar lo stomaco, per conservare la voce, per togliere il fetor della bocca, e per simili cause. Così anche si permette il prender qualche poco di cibo (v. g. un'oncia) per toglier la debolezza, come dicono comunemente *Azorio*, *Lessio*, *Tol.* *Laym.* *ec.* Alcuni poi questo lo permettono quante volte si ha da bere, affinchè non nuoccia la bevanda: ma ciò, come ben dicono altri, appena può permettersi una o due volte tra la giornata (4).

12. Per 3. si permettono tutte le pozioni che prendonsi per modo di bevanda come sono quelle di *caffè*, e dell'erba *thè*, *salvia*, *ec.* ma non già di latte, o brodo, perchè sebbene queste si sorbiscono, tuttavia non han ragione di bevanda

(1) N. 1015. in fine.

(1) L. 3. n. 1020. Qu. III. e IV.
(2) Ibid. Qu. V.
(3) 2. 2. q. 147. a. 6. ad 3.
(4) N. 1018. e 1019.

ma di cibo, ed appartengono più al nutrimento che al veicolo del cibo. E lo stesso dicesi del sugo delle frutta, come di pomi, pera, melloni d'acqua (contro quel che improbabilmente ha scritto un moderno), ed anche dell'uve masticate o per allora premute (1).

13. Dico dell'uve per allora premute, non già del *vino*, perchè quantunque gli antichi cristiani si astenessero anche dal vino, oggidì il vino non è proibito, ancorchè si bevesse a sedare la fame, come comunemente tengono *Azorio*, *Sanch. Less Navar. Layman*, *Bonac.* con i *Salmaticesi*, i quali per ragion della consuetudine presente questa sentenza la chiamano certa. Ed anche a' suoi tempi S. Gregorio nel *cit. cap. Denique*, *dist.* 4. permette il vino senz'alcuna distinzione, dicendo: *vinum quoque ita bibere permittitur, ut ebrietatem omnino fugiamus.* E lo stesso dicesi della *cervogia*, ossia *birra* (che si compone d'acqua d'orzo, e d'altri ingredienti) la quale anche si ha per mera bevanda (2).

14. Lo stesso diciamo del *sorbetto*, ossia *limonata*, che si compone di zucchero, e sugo di limone, cedro, o cannella (purchè la quantità di queste cose sia piccola, e si mescoli con una gran quantità di acqua), come tiene la sentenza comune con *Wigandt*, *Concina*, *Roncagl. Bannez*, *Elbel*, *Salm. Viva*, *Croix*, *ec.* mentre (come dicono) semprechè si mischia piccola quantità di tali materie con una gran quantità d'acqua, si ha per mera bevanda. Nè dee stimarsi che congelandosi tal pozione ella muti natura, perchè la mutazion di natura importa la privazione il primo essere, ma l'acqua congelata, posta ch'è in bocca, subito si liquefa, ritorna al suo essere. E che la congelazione non muti la natura della pozione, l'abbiamo anche dalla rubrica del Messale (al *cap.* 10. *n.* 11.), approvata da S. Pio V. dove si dice che quando nel celebrar la Messa si congelano dopo la consacrazione le specie del vino, non debbono già di nuovo consacrarsi (il che dovrebbe farsi necessariamente, se la congelazione mutasse la natura della specie), ma debbono liquefarsi col fuoco, e sorbirsi (1).

15. Molto poi si questiona tra' DD. se la pozione della *cioccolata* franga il digiuno. Molti lo negano come il *card. Brancazio*, *Escob. Hurtad. Holzman*, *Viva*, *ec.* purchè la porzione dell'acqua sia in molta quantità eccedente; dicendo che da ciò si prende la ragione di bevanda; e perciò dicono esser lecito prenderla quante volte piace tra il giorno. Altri poi l'affermano, come *Sanchez*, *Silvio*, *Laym. Bonc. Concina*, e *Tambur.* dicendo che quella sola pozione ha ragione di bevanda, che serve al veicolo d'alimento; ma non quella ch'è alimento in se stessa, com'è il latte, e il brodo, e così anche la cioccolata; onde concludono ch'ella rompa il digiuno, purchè non si prendesse in parva materia. Dico il mio sentimento; io non già tengo la cioccolata per pozione, mentr'ella certamente nutrisce, e non pare che sia semplice bevanda. Ma all'incontro dico esser lecita per due motivi; il primo, perchè la cioccolata, se non ha ragione di bevanda, comunemente almeno per molti ha ragione di medicina, e conforme abbiam detto con *S. Tommaso*, che si posson prendere gli elettuari, benchè nutriscano, così la cioccolata;

(1) L. 3. n. 1021.
(2) N. 1022.

(1) N. 1022. Qu. II.

ed in ciò conviene anche il *P. Concina*. Il secondo motivo più universale, perchè oggidì tal pozione è usata da tutti, come attestano i *Salmaticesi*, *Viva*, *Holzman*, *Tambur. e Roncaglia*, il quale, stante questa consuetudine, ha per certo che possa lecitamente pigliarsi. Ma così per ragione di medicina, come dalla consuetudine, stimo co' *Salmaticesi e Mons. Miliante*, che non se ne permetta più che una tazza il giorno. V'è poi una gran confusione d'opinioni circa la quantità, in cui possa prendersi, per non offendere il digiuno. Il *P. Concina* dice che può ammettersi già per ragion di medicina, ma solamente con ponere nell'acqua *parum pulveris*, il che è troppo rigore, e da niuno finora detto. Altri come i *Salmaticesi* con *Leone*, e *Turriano* permettono sino a due oncie. Ciò che pare a me più ragionevole con *Mons. Milante*, è che si possa ammettere secondo l'uso comune sino ad un'oncia e mezza, con quella quantità d'acqua che capisce nei vasi usabili, perchè questa è quella quantità che comunemente si usa (1)

16. Per 4. si permette nella sera la piccola refezione secondo la consuetudine che oggidì v'è ne' luoghi, tollerata già da' prelati; poichè *S. Tommaso* (2). parlando appunto del digiuno, dice: *ex hoc ipso quod prelati dissimulant, videtur annuere*. Ed in ciò dee certamente starsi più all'autorità degli AA. moderni, benchè minori di numero, che degli antichi, i quali non poteano già niente attestare delle consuetudini moderne. Non ha dubbio che anticamente il digiuno era più rigoroso: ma secondo la presente disciplina, oggi da per tutto si ammette la colazione della sera. In questa dee considerarsi che cosa permette la consuetudine così circa la quantità, come circa la qualità de' cibi. Circa la *quantità* (checchè si dica il *P. Concina*, che non permette altro che tre oncie di cibo), altri permettono la quarta parte della solita cena: ma questa regola non mi piace, perchè o può essere troppo indulgente (almeno a rispetto d'alcuni), oppure è troppo oscura e scrupolosa. Meglio dunque è l'attenersi alla sentenza d'altri comunemente oggidì abbracciata, come attestano *Castr. Bonc. Salm. Viva*, *Bonac. Holzm. Tambur. Elbel. Diana*, *Spor. Milante*, *Croix. Felice Pot. Mazzotta*, *ec.* la quale permette universalmente a tutti (anche a coloro che abbisognano di poco cibo, siccome anche comunemente dicono) la quantità di otto oncie, e qualche cosa di più (cioè due altre oncie, ch'è materia parva, come si dirà al *n.* 21.) a chi avesse bisogno di maggior nutrimento (1). Nella vigilia poi di Natale comunemente si ammette la colazione doppia, cioè di 16. oncie, per la ragione d'una tal solennità; ma non già nel Sabato Santo, nè nella vigilia di Pentecoste. Alcuni, come i *Salmatic.* permettono nella vigilia di Natale il cibarsi a sazietà di erbe, frutti, e dolci, dicendo tal'esser la consuetudine; ma io molto dubito di tal consuetudine nelle nostre parti; tanto più che il *P. Mazzotta*, *Pasqual. e Renzi* affatto lo negano. Se poi alcuno in detta vigilia volesse anticipar la colazione nella mattina, per cenare poi la sera, ragionevolmente avverte *Sanchez*, (contro il sentimento d'altri) che non può eccedere le otto oncie: perchè allora non è ancora

1) Lib. 3. n. 1023.
(2) 2. 2. q. 147. art. 4. ad 3.

(1) N. 1025.

incominciata la festività, che non comincia prima del Vespro (1).

17. Circa poi la *qualità* de' cibi, è certo che son permessi i frutti, il pane, l'erbe, e i dolci. Ma si dimanda per 1. Se son permessi i pesci? Molti AA. come *Sporer*, *Marcanzio*, *Pasq. Elbel*, *Tambur.* *Vivald.* e *Burghaber* dicono che secondo l'odierna consuetudine è lecito nella sera cibarsi de' pesci anche freschi, e grandi, com' è lecito nella mattina. Del resto tra noi è ricevuta la consuetudine di mangiare i pesciolini anche freschi, e come dicono il *P. Viva*, e il *P. Mazzot.* con *Bonac.* anche piccola parte (v. gr. due o tre oncie) di pesce grande. Lo stesso conferma *monsignor Milante* (2), il quale attesta che oggidì anche le comunità regolari danno la sera i pesci piccoli freschi nella Quaresima; ed in quanto poi ai pesci maggiori, dice così: *Attenta praesenti disciplina, sine ullo scrupulo posse etiam magnos pisces permitti existimo, cum debito moderamine* (3).

18. Si dimanda per 2. Se sia lecito di prender otto oncie di pane cotto con acqua ed olio? Alcuni l'ammettono, ma questa opinione è giustamente ributtata da' *Salm.* *Viva.* *Ronc.* *Tambur.* e da altri comunemente: perchè il pane, per la cozione e fermentazione nell' acqua, acquista una certa diversa natura, poichè diventa una sostanza coll' acqua, sì che da quella non può più separarsi: almeno ciò non è ammesso dalla consuetudine. Appena dunque può permettersi con *Tambur.* l'infondere il pane nell' acqua o nel vino, e subito cibarsene, perchè allora non è fermentazione; oppure con *Roncaglia* il prendere 4. oncie di pane cotto nell' acqua, o al più cinque, come dicono i *Salmaticesi.* E lo stesso può dirsi de' legumi cotti in acqua. Probabilmente poi *Castr.* *Layman*, *Bonac.* *Azor.* *Viva*, *Mazzotta*, e *Salmat.* permettono il cibarsi d'una minestra cotta con olio o aceto, o vin cotto, avvertendo non però *Viva*, che l'olio, l'aceto, e il vin cotto ben entrano nel peso delle 8. oncie, mentre tali cose non han ragione di bevanda (1).

19. In quanto poi a' dispensati alle carni, essendo stato richiesto il nostro pont. Benedetto XIV. se essi potessero nella colazione della sera cibarsi anche di carne, rispose (come si legge nella Bolla *Libentissime*) così: *Non licere, sed opus habere eo cibo eaque uti potione, quibus utuntur homines jejunantes rectae meticulosae conscientiae.* Prima di ciò dicevano più AA. che a' dispensati alle carni, o a' latticini, parea probabile secondo l'uso che ve n' era appresso molti, purchè non s' ecceda la quantità d'un' oncia, o d' un' oncia e mezza (di cacio dico, ma non di uova): ma dopo essendosi scritto su di ciò da un confessore alla Penitenzieria, ed essendone stato richiesto il medesimo papa, rispose il cardinal penitenziere, avere il papa dichiarato *oretenus* esser proibito anche il formaggio; e questa Dichiarazione sta appresso di me nel suo proprio originale. Alcuni poi han voluto dire, che la suddetta dichiarazione avea bisogno di promulgazione per obbligare, ma secondo quel che abbiamo detto al *Cap. II. n. 73.* e *74.* quando la Dichiarazione è dello stesso legislatore, che spiega la sua mente, ella non ha bisogno di promulgazione (2). Oltre questa dichiarazione

(1) L. 6. Ibid. v. in Vigilia.
(2) In Prop. Alex. VII. Exerc. 23.
(3) Vide n. 1026. et n. 1028.

(1) L. 6. n. 1029.
(2) Vide num. 1027. v. Olim edit. Venet.

avvertasi, che v'è una Bolla del pontefice Clemente XIII. che principia, *Appetente*, sotto li 20. di dicembre 1759. dove il papa, avendo inteso l'abuso di prendere fuori di pranzo alcune pozioni di latte, l'ha condannato, ed indi ha dichiarato che il sentimento di Benedetto XIV. fu di non esser permesso a' dispensati adoperare la carne, o latticini, se non se nella sola unica comestione, che fuori di questa si dovessero portare in tutto a guisa di coloro che non hanno dispensa. Queste son le parole della Bolla. *Nova infrigendis jejuniis legibus vel opinionum commenta, vel a vera jejunii vi et natura abhorrentes consuetudines humani pravitate ingenii sint invectae, ea omnia radicitus convellenda curetis. In quibus profecto abusum illum censemus omnino numerandum, cum nonnulli, quibus ob justas et legitimas causas ab abstinentia carnium dispensatum fuerit, licere sibi putant potiones lacte permistas sumere: contra quam praedictus praedecessor noster censuit tam di spensatos a carnium abstinentia, quam quovis modo jejunantes, unica excepta comestione, in omnibus aequiparandos iis esse, quibusdam nulla est dispensatio, ac propterea tantummodo ad unicam comestionem posse carnem, vel quae ex carne trahunt originem, adhibere.* E quali sieno quelle cose che traggono origine dalla carne, si ha nel *Can. Denique*, *dist.* 4. ove dicesi: *Quae trahunt originem sementiam a carnibus, ut sunt ova, et lacticinia.* In modo che a' dispensati nella colazione non è permesso altro cibo, se non quello che si permette a' non dispensati.

20. Se taluno poi guasta il digiuno, bisogna che spieghi al confessore in che modo l'ha guastato, se con desinare più volte, oppure con cibarsi di carne: poichè quante volte uno non mangia carne o latticini, tante volte pecca; ma se mangiasse cibi permessi, ma più volte in quantità notabile, non è più obbligato al digiuno; così tengono comunemente *Azor. Gaet. Suar. Tol. Castrop. Sanch. Layman, Anacl. Roncaglia, Holzm. Salm. ec.* contro alcuni pochi; perchè l'essenza del precetto di astenersi dalla carne consiste nell'astinenza, onde sempre dura l'obbligo di astenersene; ma l'essenza del precetto di non mangiare più volte consiste all'unica comestione, come insegna *S. Tommaso* (1): *Ecclesiae moderamina statutum est, ut semel in die a jejunantibus comedatur;* onde distrutta ch'è l'essenza del precetto colla seconda comestione, il precetto è già sciolto, nè può più osservarsi (2). Si fa poi la questione, se chi senza colpa s'è cibato due volte in quantità notabile, debba astenersi da altro cibo? *Layman, Bonac. Castrop. Holzm. Sporer, ec.* lo negano per la stessa ragione. Io non riprovo quest'opinione; ma parmi più probabile l'opposta di *Azor. Valenza, Sa*, e *Navar.* perchè, sebbene chi rompe il digiuno inavvertentemente, materialmente già lo scioglie, nondimeno par che, avvertendo poi all'obbligo, sia tenuto ad osservarlo, acciò non lo sciolga formalmente (3).

21. Si è detto *in quantità notabile:* ciò s'intende più delle due oncie, ch'è materia parva, come dicono *Sanch. Viva, Salm. Vivaldo, Turrian. Leone, Tambur. Leand. Spor. Busemb. Elbel*, ed altri (4). Ma se uno prendesse più volte nel

(1) 2 2. q. 147. a. 6.
(2) L. 6. n. 1030.
(3) Ibid. Q. II.
(4) N. 1025. et 1029. v. 3. In Confess.

giorno materia parva, che giungesse poi alla grave, peccherebbe mortalmente, come si ha dalla Propos. 29. dannata da Aless. VII. Si noti che anche nel cibarsi di carne può darsi parvità di materia, ma questa è assai più limitata: dicono i *Salmat. Diana* e *Roncaglia*, che la quantità di carne ch' eccede l' ottava parte d' un' oncia, cioè mezza quarta, è materia grave (1). Permettono poi i *Salmat.* con *Diana* il mangiar due biscotti composti con uova, o butirro (chiamati *ciambelle*); ma ciò meglio dicono *Ledesma*, e *Villalob* che solo può scusarsi come materia leggiera (2).

§. II.

DELLE CAUSE CHE SCUSANO DAL DIGIUNO.

I. Della dispensa, *e chi può dispensare.* 22. *II. Dell'* impotenza fisica. 23. *Dell' impotenza* morale. 24. *De' giovani, e de' vecchi.* 25. *III. Della* fatica. 26. 27. *De' viaggianti* 28. *a* 30. *Degli artefici opulenti.* 31. *Se l' artefice può digiunare senza grave incomodo.* 32. *Chi senza causa imprende qualche fatica.* 33. *IV. Della* pietà, *e chi per questa causa sia scusato.* 34.

22. Quattro son le cause che scusano dal digiuno: la dispensa, l' impotenza, la fatica, e la pietà. Parliamo di ciascheduna in particolare. I. Scusa la *dispensa.* Può dispensare nel digiuno per 1. il papa con tutto il popolo cristiano. Per 2. i vescovi, ma questi coi soli sudditi, e solamente in particolare, poichè per la dispensa ad un' intiera università circa la quantità de' cibi, dee quella ottenersi dalla Sede Apostolica come dichiarò Benedetto XIV. nella Bolla *Non ambigimus.* Si dubita, se il vescovo per qualche causa particolare possa dispensare o commutare il digiuno universale per una volta, occorrendo qualche causa urgente, v. gr. se vi fosse pericolo che altrimenti non si osservi il digiuno. Molti AA. l' affermano come *Azor. Sanchez, Gaet. Layman, Salmat. ec.* Ma Benedetto XIV. nella Bolla *Prodiit.* §. 10. disse che l' opinione contraria è più comune, e più fondata, e così aver egli risposto ad alcuni vescovi d' Italia, dando ad essi la licenza per quell' anno di trasferir la vigilia di S. Mattia, che accadeva nell' ultimo giorno di carnevale (1). Per 3. Possono ancora i parrochi dispensare dal digiuno con alcuno de' loro sudditi, come si disse al *Cap. II. n.* 59. E ciò anche essendo presente il vescovo, come dicono comunemente *Sanch. Azor. Concina, Salmat. ec.* perchè tale giurisdizione compete a' parrochi per la consuetudine, la quale ben conferisce la giurisdizione, giusta il *cap. Contingat. de fori compet.* E lo stesso possono i vicari de' parrochi, ch' esercitano gli atti parrocchiali. purchè il parroco non ripugni; *Sanch. Palac. Salmat. ec.* (2). Per 4. i prelati de' regolari anche locali, ed i loro vicari posson dispensare co' sudditi, e con se stessi. Ma tutti questi superiori nominati fuori del papa, non posson dispensare se non con giusta causa, altrimenti la dispensa è nulla (3). In quanto il suddito poi, dice *S. Tommaso* (4), che se la causa, che l' esime dal digiuno,

(1) Cit. n. 1020. v. In Confess.
(2) N. 1009. Dub. IV. in fin.

(1) Lib. 3. n. 2031. ad 2.
(2) Ibid. ad 3.
(3) Ibid. ad 4.
(4) 2 2 q. 547. a. 4.

è evidente, può il suddito esimersi da se specialmente quando non potesse facilmente ricorrere al prelato (s'intende per maggior quiete di sua coscienza); ma se la causa è dubbia, deve allor senza meno ricorrere ai superiori.

23. II. Scusa l'*impotenza*, ossia fisica, o morale. Per l'impotenza *fisica*, sono scusati per 1. gl' infermi, a cui il digiuno può recar notabile danno; e così anche i convalescenti, o deboli, che non posson prendere l'alimento bastante in una volta. Per 2. le donne pregnanti, o che allattano, alle quali anzi non è permesso di digiunare (se non forse una o due volte, e la donna fosse robusta); ma all'incontro in giorno di digiuno è permesso loro il cibarsi anche di carne, se alcuna è debole, o se il bambino è infermo (1). Per 3. sono scusati i poveri, che non hanno il pasto sufficiente per una sola refezione; così dicono tutti con *S. Tommaso* (2), il quale scusa coloro, *qui non possunt simul habere quod eis ad victum sufficiat.* Onde molto probabilmente dicono *Sanch.* con *Angles*, *Roncaglia*, ed i *Salm.* che quelli i quali non hanno altro che pane ed erbe, o legumi, non sono obbligati all'unico pranzo; giacchè tali cibi son di poco alimento, ed intanto loro bastano usualmente, quanto se ne cibano più volte il giorno (3).

24. Per l'impotenza *morale* poi sono scusati tutti quei che non posson digiunare senza un grande incomodo, o difficoltà estrinseca. Che perciò sono scusati per 1. quelli a cui il digiuno cagiona un gran dolore di testa: *Sanch. Abul. Nav. Holzman, Elbel, ec.* Per 2. quei che digiunando, nella notte poi possono prender caldo, o sonno, *Cast. Lessio*, *Sanch. Laym. Salm. ec.* Dicono alcuni che questi tali son perciò tenuti a far la colazione nella mattina, per poter cenare poi nella sera, ma probabilmente da ciò gli scusano *Filliuc. Elb. Viva. Tambur. Fagund.* ed altri molti; perchè il differire il pranzo fino alla sera, è mezzo oggidì staordinario e di notabile incomodo, e perciò s'è mutata già l'antica disciplina. Per 3. i soldati, o che si trovino in campo, o negli ospizi; *Roncaglia*, *Concina*, *Pasq. Salm.* e gli altri comunemente. Per 4. le mogli, se per digiunare avessero a patire una grande indignazione da' mariti; et viri si aliter fiant impotentes ad reddendum conjugale debitum, *Sanch. Cajet. Nav. Laym. Salmat. Concina, ec.* Dictum est *impotentes ad reddendum*, non vero excusantur, si tantum fiant minus potentes ad reddendum, vel impotentes ad potendum; nisi casus esset quod vir, abstinendo a petitione, nequiret amovere ab uxore periculum incontinentiae, aut suspicionem quod ipse aliam diligat mulierem (1).

25. Per 5. sono scusati i giovani fino all' età di 21. anni compiti. Per 6. i vecchi sessagenari, ancorchè validi. Lo negano *Bonac. Laym. Filliuc. ec.* Ma molti probabilmente l'affermano, come *Sanch. Castrop. Azor. Roncag. Holzman, Salmat. Mazzot. Elbel, Viva*, ed altri; sì per ragion della consuetudine universale; sì perchè altrimenti sarebbe cosa molto scrupolosa alla persona, il dover esaminare s' ella sia abbastanza robusta o no per soffrire il digiuno; sì ancora, perchè (e questa ragione è più forte) i vecchi per difetto di calore e di robustezza non

(1) L. 3. n. 1033.
(2) 2. 2. q. 147. n. 4. ad 4.
(3) L. 3. cit. n. 1033. ad 2.

(1) L. 3. n. 1035.

possono prender il cibo tutto insieme, e benchè taluni sembrino validi, non però la loro robustezza in tal età non è ferma; poichè le forze son più tenui, talmentechè se cadono in qualche morbo, con difficoltà se ne rianno perfettamente; onde scrisse Galeno, che circa il vitto si debbono regolare i vecchi, come i convalescenti (1). Ed a scusare il sessagenario dal digiuno, basta che l'anno sessagesimo sia incominciato, come dicono *Castropalao*, *Angles*, *Sa*, *Naldo*, *Viva*, *Busemb. Mazzott. ec.* perchè nelle cose favorevoli l'anno principiato si ha per compito (2). Altri poi hanno scusate dal digiuno anche le donne quinquagenarie; ma questa opinione (se non vi fosse qualche particolar circostanza d'infermità o debolezza) è riprovata da molti, da *Laym. Tamb. Elbel*, e *Croix*, onde *Diana* con ragione dubita della sua probabilità (3). Chi poi facesse voto di digiunare, e dicesse espressamente, *sino alla morte*, oppure *in tutto il tempo della vita*: (che che altri si dicano) noi diciamo che costui sareb be tenuto a digiunare anche dopo il 60. anno. Ma altrimenti poi dee giudicarsi (come tengono *Elbel*, ed *Anacleto*) di colui che senza tale espressione, e non avvertendo all'età sessagenaria facesse il voto; perchè allora già sopravviene una notabile mutazione, la quale, posto che non è preveduta, bene scusa dal voto, secondo si disse al *Cap. V. n.* 35. parlando de' voti. E lo stesso noi diciamo colla medesima distinzione de' digiuni di Regola, che si permettono da' religiosi (4).

26. III. Scusa la *fatica*. Prima di tutto, su ciò bisogna avvertire la Prop. 3. dannata da Aless. VII. la quale dicea: *Omnes officiales qui in Republica corporaliter laborant, sunt excusati ab obligatione jejuni, etc.* questa Proposizione con ragione fu condannata, perch' ella era troppo generale, e secondo essa sarebbe scusato ognun che fatica o per officio, o per divertimento, e la fatica sia compatibile o incompatibile col digiuno, e ciò è falso. Del resto anche oggidì niuno dubita, che tutte le arti, che non possono esercitarsi senza molt' agitazione del corpo, scusano dal digiuno. Quindi sono da quello scusati gli zappatori, gli agricoltori, scalpellini, cavatori di pietre, segatori di marmi o di legni, tessitori, vasai, lanaiuoli, tintori, lavatori, facchini, ossian baioli, calessieri, marinai che remano, falegnami, ferrari, fabbricatori, corrieri, scarpari, fornai, panettieri, cuochi che apparecchiano molte vivande a molte persone, torcolieri che faticono al torchio nelle stampe, servi che si occupano in fatiche maggiori, ma non già le serve che filano, o attendono ad altre fatiche leggiere: venditori di merci che girano per la città, apparatori di Chiese che portano le scale. Ma tutti questi (s' intende) allora sono scusati, quando per la maggior parte del giorno stanno applicati alla fatica (1).

27. I barbieri ordinariamente non sono scusati, se non fosse che taluno (come dicono comunemente *Sanchez.*, *Less. Castrop. Concina*, *Mazzotta*, *ec.*) per la quantità della fatica, o per la debolezza della complessione digiunando non potesse esercitare il suo mestiere. Lo stesso diciamo con *Roncaglia*, *Concina*, e *Salmat.* de' sartori. E lo stesso dei

(1) N. 1036.
(2) Ibid. in fin.
(3) N. 1037.
(4) L. 3. n. 1038.

(1) N. 1041.

notai, scrittori, pittori e degli orologiai, parlando di quei che fanno orologi piccoli, poichè per i grandi vi vuole gran fatica (1). Altri poi assolutamente scusano i molinai, gli orefici, e gli scultori. Ma in questi debbon parimente considerarsi le circostanze, avendosi sempre mira alla regola comunemente ricevuta, che chi non può esercitar la sua arte (quantunque per se non faticosa) senza grande incomodo, per ragion di sua debolezza o d' altra causa particolare, non è obbligato al digiuno (2).

28. Sono scusati anche dal digiunare quei che per la maggior parte del giorno fanno viaggio a piè, come sono i vetturali, e mulattieri. S' avverta non però che se taluno d' essi, essendo compito il viaggio, e non avendo ancor presa quantità notabile di cibo, già si ristorasse abbastanza, questi non può desinare la seconda volta, se non fosse che nel giorno seguente dee proseguire il cammino. Inoltre, ciascuno (se comodamente può) è tenuto a differire il viaggio, per non rendersi scusato dal digiuno, come insegna *S. Tommaso* (3), seguito da *Less. Laym. Tol. ec.* e secondo quel che diremo appresso al *n.* 33. Ma se alcuno già avesse incominciato il viaggio e sopravvenisse fra quel tempo il giorno di digiuno, non è tenuto ad interrompere il cammino affin di digiunare, come dicono comunemente *Sanch. Laym. Abul. Sporer, ec.* (4).

29. Si dimanda per 1. Qual cammino basti per iscusare? *Pasqualigo* stima che basti il cammino di sette miglia; ma questa opinione è rigettata dagli altri, i quali almeno richiedono il viaggio di 4. o 5. leghe (cioè di 12. o 15. miglia, mentre la lega si computa per 3. miglia, ossia per un' ora di cammino come dice *La-Croix*); così *Castrop. Viva, Salmat. Diana* e *Trullenchio*; ma *Croix* con *Bonac. Filliuc. ec.* richiede almeno 5. leghe. Se non però la via fosse disastrosa; o chi viaggia fosse debole, o non assuefatto a camminare, sicchè non potesse poi digiunare senza grave difficoltà; allora dicono *Sanch. Salmat. Ronc.* e *Croix*, che potrà bastare a scusarlo anche il viaggio di sei miglia (1).

30. Si dimanda per 2. Se sia scusato dal digiuno chi viaggia a cavallo, o in calesso? Sta dannata già la Propos. 31. da Aless. VII. la quale diceva: *Excusantur absolute omnes illi qui iter agunt equitando, utrumque iter agant, etiamsi iter necessarium non sit, et etiamsi iter unius diei conficiant.* Del resto comunemente i DD. scusano coloro, che per più giorni in tal modo viaggiano: *Layman* e *Viva* richiedono il viaggio di otto giorni, ma ciò sembra troppo rigoroso. Per altro ben avverte il *P. Viva* non essere scusato, chi con tutto il viaggio può senza grave incomodo digiunare. Ed all' incontro anche ben dicono *Azor. Sanch. Tol. Ronc. Salm. Croix, ec.* che ancora il viaggio d' un giorno può scusare alcuno che dovesse farlo con gran fatica (come accade ai cursori), o che fosse debole di forze, o il tempo fosse aspro, o la via faticosa, o il viaggio straordinario. Ma il viaggio di 8. o 10. leghe non lo stimano già straordinario *Sanch. Tol. Salm. Corell. ec.* (contro *Machado, Diana, ec.*) Ragionevolmente poi dice il *P. Viva*, che se il vian-

(1) Ib v. Barbitonsores.
(2) Lib. 3. Ib. v. alii.
(3) 2. 2. q. 147. a. 4. ad 3.
(4) N. 147.

(1) Ib. 2. Sed dub. 2.

dante non avesse cibi quaresimali bastanti, più presto dee cibarsi di latticini, ed osservare il digiuno, che cibarsi di cibi leggieri, insufficienti a sostentarlo, e poi mangiare più volte (1).

31. Si dimanda per 3. Se gli artefici opulenti ch' esercitano arti faticose sien obbligati al digiuno? L' affirma il *P. Concina* con *Durando*, ed *Armilla*. Ma lo nega la sentenza comune con *Silv. Sanch. Navar. Less. Ronc. Tol. Viva, Salmat. Elbel*, ed altri molti; perchè ridonda in bene del pubblico, che gli artefici non tralascino l' opere, a cui attendono per proprio mestiere; poichè se ne' giorni di digiuno dovessero in quelle occuparsi i soli poveri, la repubblica ne patirebbe. E di ciò tutti gli AA. citati ne apportano un' espressa dichiarazione di Eugenio IV. del 1440. dove disse: *Artifices laboriosas artes exercitantes, et rustici, sive divites, sive pauperies, non tenentur jejunare sub praecepto peccati mortalis, etc.* (2).

32. Si dimanda per 4. Se sian tenuti al digiuno quegli artefici che faticando posson digiunare senza grave incomodo; altri, come *Tamb. Pasqual.* e *Leand.* assolutamente lo negano, sì per la consuetudine contraria, come perchè le leggi non riguardano i casi straordinari. Altri non però più comunemente, e con più ragione l' affermano *Bon. Regin. Conc.* e *Viva*, semprechè digiunando non ne ricevano incomodo grave; purchè ciò sia manifesto, giacchè in dubbio la presunzione sta per l' esenzione dal digiuno. Questa seconda sentenza speculativamente par che sia più probabile, mentre la legge generalmente obbliga ognuno che senza grave incomodo può già digiunare; ma in pratica difficilmente si ritrova chi da tali fatiche non rimanga lasso o almeno indebolito a faticare nel giorno seguente (1). Lo stesso diciamo correre per quell' artefice che nella quaresima sta un giorno o due senza faticare; perchè, sebbene è sentenza comune con *Azor. Sanch. Bonac. Ronc. Croix, ec.* che in quei due giorni non è tenuto a digiunare (nel primo per la fatica del giorno antecedente, nel secondo per la fatica del susseguente), nondimeno se colui può senza grave incomodo digiunare, è obbligato, come giustamente dicono *Bon.* e *Viva*, contro *Sanch.* ed *Elbel* (2).

33. Si dimanda per 3. Se pecca chi senza giusta causa imprende una fatica che lo scusi dal digiuno. Alcuni lo negano, come *Ronc. Bonac. ec.* purchè non si ponga a faticare in frode del precetto, cioè affin d' esentarsi dal digiuno. Altri, come i *Salm. Pasqual. ec.* lo scusano, ancorchè imprendesse tal fatica a posta per non digiunare, dicendo che costui lecitamente si serve del suo diritto di esimersi dall' obbligo. Ma noi teniamo che pecca, ancorchè non fatichi in frode del digiuno, e così tengono *Castrop. Sanch. Laym. Croix* ed altri; poichè come dicemmo al *Cap. II. n.* 20. ogni legge richiede, che senza giusta causa non si ponga impedimento alla sua osservanza. E lo stesso insegna espressamente *S. Tommaso* (3), dicendo, che pecca chi s' applica a qualche affare, per cui gli venga poi impedito di sentir la Messa, e ne adduce la ragione: *Qui enim vult aliquid, cum quo aliud esse non potest ex consequenti vult illo carere.* Si è

(1) Lib. 3. ib. Dub. 2.
(2) N. 1042.

(1) L. 2 n. 1043.
(2) N. 1044.
(3) 2. 2. q. 71. a. 5.

detto che *pecca*; del resto se alcuno s'occupasse nella fatica, ma con animo di digiunare, costui non peccherebbe se dopo quella rompesse il digiuno, poichè tutti comunemente *Laym. Conc. Sylv. Sanch. Castrop. ec.* convengono in dire, che quantunque alcuno in frode del precetto, o per altro mal fine avesse già fatta qualche grave fatica, dopo quella non è tenuto al digiuno; perchè allora già si trova fatto moralmente impotente a digiunare. Inoltre, dice *Sanch.* che se alcuno facesse qualche fatica per qualche fine onesto, v. g. per visitare i parenti, per divertirsi colla caccia, o col giuoco delle palle, costui neppure peccherebbe, ma a ciò, universalmente così detto, giustamente contraddicono *Abelly* e *Sporer*, quando il cammino o fatica s'imprendesse per pura dilettazione. Chi poi fa qualche gran fatica per ritrarne un gran guadagno, dicono probabilmente *Navar. Gaet. Laym. Sanch. Spor. Elbel, ec.* che costui non peccherebbe, ancorchè non faticasse per proprio officio (1); a ciò fa quel che si è detto al *Cap. VI. n. 22.* poichè secondo la *l. un. c. de sentent.* la perdita d'un gran lucro si reputa un grave danno.

34. IV. Scusa la *pietà*, quando per esempio dovesse la persona esercitarsi in qualche opera pia di maggior valore che non è il digiuno. E ciò l'ammettono *Sanch. Bonac. Armil. Gabr. Salmatic. ec.* (contro d'altri), ancorchè l'opera non si esercitasse per officio, o per ubbidienza, ma per vera divozione: purchè non potesse comodamente differirsi ad altro tempo (2). Quindi scusano i DD. per 1. quei che assistono con gran fatica a molti infermi, *Castrop. Bonac. Salmat. ec.* Per 2. quei che fanno qualche pellegrinaggio che ridondasse in molta gloria del Signore, o in grand'edificazione comune, o in gran profitto dell'anima propria, come *Sanch. Castropal. Silv. Holzm. Salm. ec.* Purchè non possano comodamente differirlo, come già s'è detto, e come ben limitano *Less. Laym. Salm. Holzm. con S. Tommaso* (1). che dice: *Si peregrinatio, aut operis labor commode differri possit, aut diminui absque detrimento corporalis salutis, non sunt Ecclesiae jejunia praetermittenda.* Ma se il pellegrinaggio fosse già incominciato e tra quello occorresse qualche giorno di digiuno, non dee perciò interrompersi; *Laym. Abul. Sanch. Salm. Spor. ec.* Per 3. scusano i predicatori che nella quaresima predicano giornalmente, per ragione dello studio e dell'agitazione del corpo, e specialmente ciò varrebbe per i missionari che predicano con maggior agitazione; così dicono comunemente *Wigandt, Gaet. Nav. Tol. Salm. ec.* Del resto io dico che i sacri oratori, i quali debbon predicare più coll'esempio che colle parole, dovrebbero, quanto è possibile osservare il digiuno. Nè mi accordo poi (generalmente almeno parlando) cogli AA. i quali scusano anche quei predicatori che predicano per tre o quattro volte la settimana. Per ex. molti DD. scusano anche i cantori che digiunando perdessero la voce, ed i lettori di scienze (*Sanch.* vi aggiunge ancora di gramatica) che con grande studio avessero a far le lezioni. E lo stesso dicono degli avvocati e giudici, che dovessero star molto applicati per soddisfare al lor obbligo, poichè questi per la consumazione degli spiriti abbisogna

(1) L. 3. n. 1045.
(2) N. 1046. e n. 1048.

(1) 2. 2. q. 147. art. 4. ad 3.

no di cibo, se non maggiore, almeno più frequente. Così anche *Castropal. Ronc. Salmat. Sanch. Spor. Viva, ec.* scusano i confessori che dovessero fare una fatica straordinaria per soddisfare al concorso de' penitenti. Ma ben avverte *Tamburino.* che tutti costoro allora sono scusati quando col digiuno non potessero adempire il loro officio, e tal' impotenza fosse manifesta, perchè in dubbio possiede l'obbligo di digiunare. Inoltre avvertono *Laym. Nav. Gaet. Silv. Tol. e Sporer*, che se taluno non avesse già causa bastante ad essere scusato dal digiuno quaresimale, ma all'incontro egli stimasse in buona fede di aver giusta causa di soddisfare al precetto con soli due o tre digiuni la settimana, non si dee dal confessore obbligare costui agli altri, quando v'è pericolo che poi gli lasci tutti (1).

PUNTO II.

DEL PRECETTO DELLA CONFESSIONE, E COMUNIONE ANNUALE.

Del precetto della Confessione annuale; se obbliga chi ha sole colpe veniali; e se debba prevenire chi prevede ec. 35. *Se chi ha trascurata la Confessione nell'anno passcto, debba farla quanto prima; e quanti peccati faccia chi la tralascia.* 36. *Se chi si confessa nell'anno seguente, soddisfi al passato.* 37. *Pene de' trasgressori.* 38. *Del precetto della Comunione pasquale.* 39. *Chi l'ha trascurata se è tenuto a farla quanto prima? E se è tenuto prevenire ec.* 40. *Se gli scomunicati, carcerati ec.* 41. *La Comunione dee farsi nella parrocchia.* 42. *Sono esenti da tal obbligo i sacerdoti, i pellegrini, ed i servi de' monasteri. Quando debbano o possano comunicarsi i fanciulli.* 43. *Quando i pazzi.* 44.

35. E, I. in quanto alla Confessione dee sapersi che nel Concilio Lateranense sotto Innocenzo III. fu ordinato che ogni fedele, giungendo all'uso di ragione, debba confessare tutti i suoi peccati almeno una volta l'anno, così nel *Cap. Omnis de poenit. et rem.* dove: *Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua peccata. saltem semel in anno, fideliter confiteatur proprio sacerdoti.* Si dice per 1. *Omnis fidelis*, s'intende ogni battezzato, ancorchè eretico. Si dice per 2. *Postquam ad annos etc.* s'intende ognuno che sia giunto a conoscere Dio, almeno *crasso modo*, e che l'ha offeso co' suoi peccati, e s'ha meritato il castigo. Onde (come dicemmo al *Cap. II. n.* 37.) sono obbligati a questo precetto i fanciulli che han peccato anche prima de' sette anni, se già hanno acquistato l'uso della ragione; poichè il Concilio obbliga universalmente ciascuno che già è arrivato agli anni della discrezione. Si dice per 3. *Omnia sua peccata.* Qui si fa la questione, se sono obbligati a confessarsi tra l'anno coloro che in quell'anno non han fatti peccati mortali? L'affermano *Silv.* ed altri con *S. Bonav.* Ma lo nega la sentenza comune e più vera con *S. Anton. Cano, Suar. Gaet. Lugo ec.* perchè la Chiesa, ordinando la Confessione, ordina quella che dee farsi secondo l'istituzione di Gesù Cristo: ma il Signore non comanda che la Confessione de' soli mortali, come ha dichiarato il *Trid. sess.* 14. *cap.* 5. E ciò si ricava dallo stesso testo citato, dove si dice. *Omnia sua peccata fideliter confiteatur.* Dicendo *Omnia*, certa-

(1) L. 3. n. 1049.

mente intende de' soli mortali, giacch'è certo appresso tutti che non v'è obbligo di confessare i veniali. Si dice per 4. *Saltem semel in anno.* Quest'anno propriamente si dovrebbe intendere da gennaio a dicembre, ma secondo la comune consuetudine s'intende da una pasqua all'altra, come dicono *Suar. Lugo, Conc. Holzman, ec.* (1). Qui si fa un altro dubbio: Quando taluno preveda che non avrà più comodità di confessarsi tra l'anno, se debba prevenire, e confessarsi prima che l'anno termini? Lo nega *Holzm.*, ma noi l'affermiamo con *Lugo* e *Busemb.* (2) perchè avendo costui peccato mortalmente, già ha contratto l'obbligo di confessarsi in quell'anno; onde se prevede che appresso non può adempirlo, è obbligato a prevenire. Si dice per 5. *Fideliter confiteatur*, e perciò non si soddisfa colla Confessione invalida, e tanto meno colla sacrilega, essendo stata dannata la Proposizione 14. da Alessandro VII la quale dicea: *Qui facit Confessionem voluntarie nullam, satisfacit praecepto Ecclesiae.* La ragione, perchè la confessione nulla non è vera confessione. Si dice per 6. *proprio sacerdoti*, non s'intende non solo il parroco, ma ogni sacerdote approvato alle Confessioni, come spiega la *Glossa;* e l'intendono *Fagnano*, *Cabassuz.* ed altri comunemente; e ciò oggidì non si mette più in dubbio per la consuetudine universale che ve n'è; che perciò la S. C. del 1584. dichiarò che se un vescovo ordinasse, che niun confessore nella Pasqua sentisse le Confessioni de' penitenti senza la licenza de' loro curati, di tal decreto non se ne dovesse aver conto (3).

36. Si dimanda per 1. Se chi avendo già l'obbligo di confessarsi, ha fatto passare l'anno, sia quanto prima tenuto a far la confessione? Lo negano *S. Antonino, Soto, Silv. Tol. ec.* dicendo che sebbene v'è il precetto Divino di confessarsi più volte in vita, nondimeno in quanto alla confessione annuale il precetto è Ecclesiastico, e questo è addetto all'anno, onde terminato l'anno cessa il precetto. Ma l'afferma la sentenza più comune che noi seguiamo con *Gonet, Suar. Navar. Lugo Tourn. ec.* col *card. Lambertini* (1), sì per il precetto Divino, lasciato a determinarsi dalla Chiesa, e la Chiesa ha determinato che obblighi almeno una volta l'anno, come tiene la sentenza più probabile e più comune (2); sì per il precetto Ecclesiastico, il quale è imposto a confessarsi nell'anno, non già a finire l'obbligo, ma a sollecitarlo (3). Quanti peccati poi faccia colui, che passato l'anno non si confessa; dicono *Silv. Laym. Valenz. ec.* che commette un solo peccato continuo: ma più probabilmente dicono *Bonac. Suar. Lugo, Vasq. ec.* che pecca tante volte quante ne ha l'occasioni e le trascura; giacchè tal peccato non persevera in alcuno effetto, ma nel solo mal proposito, per cui già si moltiplicano i peccati, quando persevera per lungo tempo, come dicemmo al *Cap. II. n.* 46.

37. Si dimanda per 2. se facendo il peccatore nel seguente anno la Confessione omessa nell'antecedente, soddisfi al precetto dell'uno, e dell'altro anno? Altri l'affermano, altri lo negano. Ma la sentenza più vera di *Castr. Viva, Hurtad. Salm, ec.* distingue così: Se il penitente manifesta in quella confessione peccati gravi così del primo, come del se-

(1) Lib. 6. n. 662.
(2) L. 3. n. 675.
(3) Vide l. 6. n. 564.

(1) Lamb. Notif. t. 3. pag. 42.
(2) L. 6. n. 663.
(3) N. 668. et vide etiam n. 297.

condo anno, allora ben soddisfa all'obbligo dell'uno e dell'altro, perchè già adempie il fine del precetto di riconciliarsi con Dio per i peccati di quell'anno. Non così poi, se si confessa di peccati gravi del solo primo anno, e nel secondo anno dopo la confessione cade in altri mortali; perchè allora dee confessarsi di nuovo, per soddisfare al precetto di quel secondo anno; mentre comunemente dicono *Suarez, Laym. Castr. Salm. Lugo, ec.* che se uno si confessa di soli veniali in principio dell'anno, e poi nell'anno stesso cade in colpa grave, è obbligato di nuovo a confessarsi. Sicchè quella confessione de' mortali del solo primo anno non è soddisfattiva del precetto del secondo (1).

38. Di legge comune per il suddetto testo nel *Can Omnis*, a chi trasgredisce il precetto della Confessione o della Comunione, stanno imposte due pene, cioè la proibizione di entrar nella Chiesa, e la privazione della sepoltura. Ma queste pene non s'incorrono, se non dopo la sentenza del giudice. Gl'impuberi sono da queste universalmente scusati, come dicono comunemente i DD. (2). In quali altre occasioni poi, e tempi siavi il precetto della Confessione, ne parleremo trattando del Sacramento della Penitenza.

39. In quanto al precetto della Comunione Pasquale, si avverta ch'egli è insieme Divino ed Ecclesiastico. *Divino* perciò che disse il Signore in S. Giovanni: *Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis. Jo. c.* 6. È poi *ecclesiastico*, perciò che si dice nel citato *Can. Omnis: suscipiens reverterent ad minus in Pascha Eucharistia Sacramentum.* E nel Tridentino *Sess.* 13. *Can.* 9. dove: *Si quis negaverit omnes fideles teneri singulis annis, saltem in Paschate, ad communicandum juxta praeceptum S. Matris Ecclesiae, anatema sit.* Per l'adempimento di questo precetto, l'anno si computa da Pasqua a Pasqua, secondo la consuetudine comune oggidì praticata. Il tempo Pasquale comincia dalla Domenica delle palme, e termina nella Domenica *in albis*, come dichiarò Eugenio IV. nel 1440. nella sua Bolla, *Fide digna;* benchè i vescovi per privilegio o per consuetudine ben possono prorogarlo, come già sogliono (1).

40. Siccome si è detto della Confessione, diciamo ancora della Comunione, che se taluno non ha potuto far la Comunione nel tempo Pasquale, è tenuto a farla quanto prima: perchè urge il precetto così Divino (determinato dalla Chiesa ad osservarsi in ogni Pasqua), come l'Ecclesiastico, che assegna il tempo Pasquale, non a terminare, ma a sollecitare l'adempimento (2). Si dubita poi, se taluno prevedendo di non potersi comunicare nella Pasqua, sia tenuto ad anticipare la Comunione? Circa la Confessione abbiamo detto che sì, perchè avendo alcuno già peccato gravemente, ha già contratto l'obbligo di confessarsi tra l'anno: onde prevedendo che non può confessarsi appresso, prima che l'anno termini, è tenuto a prevenire. Ma ciò non occorre per la Comunione, come rettamente dicono *Suar. Azor. Holzm. ec.* (contro *Layman*, ed *Habert*); perchè l'obbligo di comunicarsi, secondo la sentenza comune, oggidì non comincia se non cominciato il tempo Pasquale, onde prima di detto tempo

(1) L. 3. n. 660.
(2) N. 674.

(1) L. 4. n. 296.
(2) N. 297.

non è ancora contratto l'obbligo, e se alcuno previene, non soddisfa già al precetto (1): talmentechè se mai questi prevenisse per l'impedimento che prevede, e l'impedimento poi cessasse, anch'è obbligato a comunicarsi nella Pasqua, come ben dicono *Lugo*, *Salmat. ec.* (contro *Tamb.*) (2). Non ha dubbio poi che quando è già principiato il tempo Pasquale, se alcuno prevede esser impedito di comunicarsi appresso, è obbligato a far la Comunione prima che termni il detto tempo (3).

41. Si noti per I. che gli scomunicati e carcerati son tenuti potendo a procurar l'assoluzione, o la libertà, per poter adempire la Comunione Pasquale, essendo ella di precetto Divino, come si è detto (4). Si noti per II. che niuno può prender nella Pasqua la Comunione fuori della sua propria Parrocchia (o almeno della cattedrale, come probabilmente ammettono *Bonacina*, e *Busemb.* contro *Lugo*: ma non so se ciò sia abbastanza probabile, se non v'è l'uso comune che faccia presumere il consenso del vescovo): se non ne ha licenza dal curato, o dal vescovo, o dal suo vicario; basta nondimeno in ciò la licenza presunta o sia interpretativa, come dicono *Suarez*, *Lugo*, *Salmatic. Busemb.* purchè vi sia una moral certezza del consenso (5). Han detto poi alcuni esser lecito far la Comunione pasquale nelle Chiese de' regolari, per ragione de' loro privilegi; ma comunemente ciò è riprovato da *Suarez Lugo*, *Salmat. Tamb. ec.* con un Decreto della S. C. Nè in ciò vagliono i detti privilegi, mentre spesso han dichiarato i pontefici che in quanto alla Comunione pasquale, sempre si conservi illeso il gius de' parrochi (1). Anzi appresso Benedetto XIV. (2) vi è un Decreto della S. C. de' 9. luglio 1644. e poi confermato agli 11. giugno 1650. che possa il vescovo proibire ai regolari, che nel giorno di Pasqua non diano la Comunione, neppure a chi si comunica per divozione. E sebbene a' 31. giugno 1687. la medesima S. C. ad istanza de' parrochi di Lovanio, i quali volevano che i PP. Gesuiti non avessero data la Comunione in tutto il tempo Pasquale, fu risposto che poteano darla *excepto die Paschatis*, pure si ha da intendere (come l'intende il suddetto pontefice), presupposta la proibizione.

42. Si noti per III. che da tal obbligo sono esenti. 1. i sacerdoti, i quali soddisfano al precetto in ogni luogo dove celebrano, giusta la comune sentenza: ma se non celebrassero, ben sono obbligati a comunicarsi nella parrocchia. 2. I pellegrini, i quali si trovan lungi dalla parrocchia propria, posson far la Comunione in qualunque Chiesa; nè son tenuti a farla nella parrocchia del luogo, dove si trovano: così comunissimamente *Gaetano*, *Soto*, *Azor. Suar. Lugo*, *Sanch. Bonac. Castropal. Salmat. ec.* (contro *Barbosa*, *Tourn.* e *Ronc.*) La ragione è, perchè essi non hanno allora il proprio pastore che debba riconoscerli, onde cessa affatto il fine di comunicarsi in parrocchia (3). 3. I servi de' monasteri che vivono dentro la stessa clausura, e sotto l'ubbidienza de' loro prelati, come sostiene fondatamente il *Cardin. Lambertini* (4) con *Wigandt*, e più Decreti della S. C. contro *Castropal. Bonacina*, *Salmat.*

(1) N. 298.
(2) L. 6. n. 297. circa fin. V. Dicit autem.
(3) N. 298. in fin.
(4) N. 299.
(5) N. 300. ad 3.

(1) Ibid. vers. Cum.
(2) De Synodo l. 9. c. 16. n. 13.
(3) L. 6. n. 240. ad 9. v. Huic.
(4) Tom. 2. Notif. 55.

Ronc. ec. i quali n'esentano generalmente tutti coloro che abitano ne' monasteri.

43. Si noti per IV. che a' fanciulli prima dell'uso di ragione, ed a' pazzi perpetui sta proibita la Comunione per il Concilio Lateranense. Ma si dimanda, se i fanciulli subito che son giunti all'uso di ragione, e son capaci della Confessione possano e debbano comunicarsi? L'affermano *Palud. S. Anton. ec.* Ma comunemente e più probabilmente lo negano gli altri, perchè la Comunione, richiedendo maggiore riverenza, richiede ancora maggior discernimento; almeno perchè quest' obbligo così è stato interpetrato dal comune uso della Chiesa. Del resto molto probabilmente dicono *Soto, Suar. Layman, Castrop. ec.* con *S. Tommaso* (1), che sebbene tali fanciulli non sien tenuti, posson nondimeno ammettersi alla Comunione, semprechè sappiano distinguere il Pane celeste dal terreno. *Quia* (dice il S. Dottore) *possunt aliquam devotionem concipere.* E ciò si conferma dal *Can. penult.* 26. *q.* 6. dove dicesi: *Cui poenitentiae Sacramentum conceditur, neque Eucharistiae Sacramentum negari debet, si desideret.* Ed a quei fanciulli che sono in punto di morte non solo si può, ma dee darsi la Comunione, come dicono comunemente i suddetti DD. con Benedetto XIV. (2) perchè in tal punto avendo coloro già l'uso di ragione, son tenuti per precetto Divino a comunicarsi: fuori nonperò del pericolo di morte, dicono comunemente i DD. che (regolarmente parlando) l'obbligo della Comunione ne' fanciulli non comincia se non dopo il nono o decimo anno, e non può differirsi oltre l'anno 12. o al più 14. così *Suarez, Layman, Antonin. Croix ec.* S. Carlo ordinò a' parrochi, che avessero istruiti per la Comunione tutt'i fanciulli, giunti che fossero al 10. anno (1).

44. Si dimanda qui per ultimo se possa darsi la Comunione a' pazzi? Già si è detto, che a' pazzi perpetui si deve in ogni conto negar la Comunione, anche in articolo di morte, come si dice nel Rituale Romano (*de Eucar.*). Agli altri poi, che son pazzi, ma non sono stati sempre fuor di senno, può darsi (come dice lo stesso Rituale) quando hanno già qualche luce d' intervallo: oppure, come dice *S. Tommaso* (2), se un tempo stando in se han dimostrata divozione al Sacramento: *Si prius quando erant compotes mentis, apparuit in eis devotio hujus Sacramenti, nisi timeatur periculum expuitionis*, sono le parole del Santo; e lo stesso dice il Catechismo Rom. (3). Dal che ben concludono molti DD. che basta per dare la Comunione al pazzo in punto di morte, che per il passato egli un tempo sia piamente vivuto (4). A' semifatui poi dicono *Castropal. Wigandt, Layman, Holzm. Salmat. ec.* che solamente in tempo di morte, e del precetto pasquale può darsi la Comunione; semprechè la sappiano discernere dal cibo terreno. Lo stesso asseriscono *Layman, Castrop.* e *Salmat.* de' muti e sordi dalla nascita, purchè costi da' segni, ch'essi intendano contenersi nel Sacramento una persona Divina (5).

(1. 3. p. q. 80. ar. 9.
(2) De Synodo l. 7. c. 12. n. 3.

(1) L. 6. n. 301.
(2) 3. p. q. 80. ar. 9.
(3) P. 2. c. 4. n. 64.
(4) L. 6. n. 302.
(5) Num. 303.

CAPITOLO XIII.

Avvertenza sui Precetti spettanti ad alcuni Stati particolari di Persone

PUNTO I.

Dello Stato Religioso

§. I.

Dell'Obbligo della Professione Religiosa

Definizione dello stato religioso, e chi possa approvare le Religioni, 1. Il religioso dee tendere alla perfezione; quando pecchi il prelato, non correggendolo. 2. Età, accettazione e spontanietà richieste per la professione. Circa le cause di nullità ec. 3. Se i Vescovi sian tenuti a' voti, ed alle regole. 4. E se i fuggitivi e i discacciati. Cause per discacciare.

1. La religione parlando secondo lo stato di vita, si definisce: *Est status ab Ecclesia approbatus fidelium in comuni viventium, et ad perfectionem tendentium per vota paupertatis, castitatis, et obedientiae.* Si dice per 1. *Ab Ecclesia approbatus*, perchè le Religioni prima s' approvano anche da' vescovi, ma dal Concilio Lateranense fu stabilito, che d'indi in poi si approvassero solamente dalla Sede Apostolica.

2. Si dice per 2. *Ad perfectionem tendentium*, perchè ogni religioso per la sua professione è obbligato a tendere alla perfezione. mentr' è obbligato ad osservare le cose del suo stato, che sono già di consiglio, non di precetto. Perciò gravemente pecca il religioso contro quest' obbligo 1. se trasgredisce le regole del suo Ordine per disprezzo, cioè o perchè le stimi vane, o perchè non voglia a quelle star sottoposto: del resto, come dice *San Tommaso* (1), il mancare d' altro modo alle regole (anche frequentemente), le quali per se non obblighino a colpa grave, non eccede la veniale. Ma ancorchè le regole non obbligassero a colpa alcuna, non sarà mai scusata dal veniale chi avvertentemente, e senza giusta causa le trasgredisce: *Layman*, *Sanchez*, *Valenza*, ed altri dallo stesso *San Tommaso* (2). 2. Se col suo esempio è causa del rilasciamento delle regole, o almeno di qualche regola più importante, com' è quella del silenzio, dell' orazione, o d' altra simil cosa, con danno grave della comune disciplina (3). 3. Se assolutamente determina di non far conto della perfezione. Ma si dimanda se pecca gravemente chi volesse osser-

(1) 2. 2. q. 186. a. 6. ad 3.
(2) Vide Opus nostrum. L. 4. n. 10.
(3) L. 3. Ibid. Resp. III.

vare le sole regole che obbligano a colpa mortale, e non curare dell'altre? Molti lo scusano. molti no. Ma ben dice *Sanchez*, che costui difficilmente potrà essere scusato dal peccato mortale, almeno per altri capi, cioè per il pericolo in cui si mette o di mancare poi ai voti, o d'esser causa (come s'è detto) del rilasciamento della comunità (1). E qui avvertasi che quantunque i sudditi non peccassero che leggermente, nondimeno i prelati che trascurano di correggerli, peccano gravemente, quando i difetti son molti, e tali che possan rilasciare la disciplina, come sono le rotture del silenzio, dell'orazione, de' digiuni ec. E così anche pecca gravemente (come dicono il *P. Suarez*, ed altri) chi ha l'offizio di zelatore, se molto trascura d'avvisare il superiore de' difetti che vede (2). Inoltre, dice *S. Tommaso* (3), che il prelato (bisognando) può anche bastonare il suddito, e rimproverarlo con villanie, purchè non lo faccia per ira, nè avanti a' forestieri, o novizi.

3. Si dice per 3. *Per vota paupertatis etc.* perchè l'essenza della Religione consiste in detti voti. Qui si noti per 1. che per il valore della professione religiosa non è necessario che i voti sieno solenni, ma sì bene son necessarie tre cose. I. Che il soggetto abbia 16 anni compiti, ed abbia fatto un anno intiero di noviziato, e non tenga alcun impedimento sostanziale per quell'Ordine, come ha stabilito il Trident. *Sess.* 35. *et* 15. *de reg.* Ed in quanto alle donne ha dichiarato di più la S. C. che a niuno possa darsi l'abito prima de' 12 anni, contro la sentenza di *Sanchez*, *Villalob. ec.* inoltre, prima di prender l'abito, e prima della professione, deve il vescovo o il suo vicario esplorare la volontà di ciascuna donzella, altrimenti si commetterebbe colpa grave, benchè la professione resterebbe valida. E notano i *Salmaticesi*, che il vescovo può esplorar la volontà delle monache anche ne' monasteri (1). II. È necessaria l'accettazione del prelato, e dei capitolari, secondo gli statuti di ciascun Ordine. E l'errore circa la sostanza, così per parte del prelato, come di chi professa, vizia la professione (2). Qui si noti, che vale la professione fatta in articolo di morte, come dichiarò Leone IX. oppure Stefano X. secondo riferisce Benedetto XIV. *de Syn.* (*lib.* 13. *cap.* 12. *n.* 5.) Di più si noti che S. Pio V. diè privilegio alle novizie domenicane (il quale privilegio per comunicazione vale anche per le altre religioni) che fosse valida la loro professione in morte, anche fatta prima di finir l'anno della probazione in mano della badessa, maestra di novizie, o altra superiora. Dichiarò nondimeno la S. C. del Concilio, che una tal professione valea solamente a riguardo di guadagnar l'indulgenze. Ordinariamente non però, come dicono comunemente i dottori, *Laym. Busemb. Holzm. ec.* la professione dee farsi in mano del superiore regolare, parlando delle monache esenti giusta il *cap. ad Apostolicam de regul.* dove Innocenzo III. avendo inteso che alcune monache, e monaci professavano nell'infermità, senza l'anno della probazione, e poi se ne ritornavano al secolo, decise che fosse valida la professione, sempre che era stata accettata dall'abate, o da altri per di lui commissione; e lo stesso dice *Gonzalez* con *Peyrin*, *Tamb.*

(1) Num. 11.
(2) Num. 13.
(3) 2. 2. q. 72. a. 2. ad 2.

(1) Lib. 4. n. 5.
(2) Num. 6.

de Jure Abat. disp. 6. *q.* 14. *n.* 4. *Sanch. dec. lib.* 5. *cap.* 4. *n.* 62. Pertanto, acciocchè sia valida la professione, sempre dee farsi in mano del superiore. III. È necessario che la professione sia spontanea, e non sia fatta per timore incusso da altri a questo fine, o per timore reverenziale, o per esservi state minacce, e una continuata indignazione de' parenti, o preci importune e spesso replicate, per cui tema il novizio una grave indignazione, se non professa (1). Chi poi avesse fatta la professione nulla, e volesse uscir dalla Religione dee tra cinque anni reclamarne, altrimenti non sarà più inteso, secondo il Trid. *Sess.* 35. *c.* 19. perchè si presume averla ratificata. E su questo punto giova qui notare più cose stabilite da Benedetto XIV. nella sua Bolla: *Si datum* (*num.* 47. *in tom.* 3. *Bullar.*) cioè 1. Che il superiore non possa discacciar niuno, se non si è fatta prima la causa formalmente, 2. Che le cause di nullità si debbano riconoscere così dal prelato regolare locale, come dall'ordinario del luogo. 3. Che il professo non ostante che non abbia reclamato tra il quinquennio, possa nondimeno ottenere la restituzione *in integrum* dalla Sede Apostolica, 4. Che il professo non possa uscire dopo la prima sentenza, ma debba aspettar la seconda, semprechè prenda l'appellazione (2).

4. Si noti per 2. che i vescovi regolari non restano già assoluti dei voti, se non in quanto la di loro osservanza ripugna all'officio vescovile: così *S. Tommaso* (3), e comunemente gli altri dal *c. Statutum*, *n.* 18. *Qu. I.* Che perciò il S. Dottore vieta a' vescovi regolari il far testamenti (1). All'incontro è probabilissima la sentenza, che il vescovo regolare non sia tenuto ad osservar le regole del suo Ordine, come si ricava dal canone citato, dove dicesi: *Monachus quem canonica electio a jugo Regulae absolvit etc.* E così anche non è tenuto agli altri voti particolari della sua Religione (2). Il religioso poi fatto parroco è obbligato così a' voti, come alla Regola, secondo la sentenza più probabile: ed a portare anche l'abito (3). A tuttociò sono obbligati anche i religiosi fuggitivi; e notasi che tutto quello che costoro acquistano, è del monastero. I discacciati poi restano bensì obbligati al voto della castità, ma in quanto alla povertà, di ciò che acquistano, l'uso è di essi, il dominio è del monastero; ed in quanto all'ubbidienza, ed alle regole, come anche all'Uffizio divino, non sono obbligati fintantochè non sono di nuovo ricevuti. Essi non però son obbligati a cercare d'esser ricevuti di nuovo, ma i prelati son obbligati a riceverli. Le cause per discacciare un religioso sono queste: 1. Se all'esser ammesso ha taciuto qualche impedimento essenziale, o qualche difetto molto nocivo alla comunità, come di lebbra, o di simile morbo. 2. Se ha commesso qualche delitto infame, che porta danno a tutta la Religione. 3. S'è incorreggibile in altri delitti. Anticamente per ogni delitto grave, ancorchè commesso una volta, potevano discacciarsi i religiosi; ma Urbano VIII. nel 1644. dichiarò che niuno (eccettochè nella compagnia di Gesù) possa essere discacciato, se non è incorreggibile, ma che possa solamente castigarsi con digiuni e carcere, il che

(1) Num. 7.
(2) Num 8.
(3) 2. 2. q. 88. a. 11. ad 4.

(1) Num. 2.
(2) Num. 3.
(3) Lib. 4. n. 4.

COLLEGE LIBRARY

dee farsi poi sempre colle monache, ancorchè incorreggibili (1).

§. II.

dell' obbligo de' voti.

I. Circa il voto della povertà. Dei manoscritti. 5. *Del peculio.* 6. *Quando si pecchi contro la povertà.* 7. *Della proibizione de' doni.* 8. *e* 9. *Quanta sia la materia grave, e quando il religioso sia tenuto a restituire.* 10. *Se basti la licenza presunta.* 11. *Se ingiustamente vien negata la licenza. Quando il prelato l' avrebbe negata, se avesse saputo, ec. Se l' abbadesse possan donare. e dar licenza.* 12. *Se il religioso spenda in usi turpi e vani colla licenza generale.* 13. *Se il prelato possa dar licenza di esporre al giuoco.* 14. *II. Circa il voto di castità, e circa la clausura.* 15. *III. Circa il voto d' ubbidienza, quando obbliga. e circa quali cose.* 16. *Se il capitolo ordina la primiera osservanza. La disubbidienza è doppio peccato. Se in dubbio vi sia obbligo di ubbidire.* 17. *Se il precetto è di rivelare il segreto.* 18. *Se sopravviene nuova circostanza.* 19. *Se l' inferiore dà la licenza negata dal superiore.* 20. *A chi son tenute d' ubbidire le monache.* 21. *Circa l' elezione dell' abbadessa.* 22.

5. Per il voto della *povertà* è proibito a' religiosi il possedere o disponere di qualunque roba stimabile di prezzo. Se n' eccettuano i manoscritti, come ben dicono *Lugo. Tourn. Spor, Salmat. ec.* (contro *Henno*) perchè questi più presto son cosa spirituale, essendo parti della mente. E ciò si prova così da un Breve di Benedetto XIII. dove si disse che il religioso promosso al vescovado dee consegnare tutte le sue robe a' superiori, ma non i manoscritti: come da un' altra Dichiarazione di Clemente VIII. che i religiosi posson disporre de' loro manoscritti anche senza licenza. Lo stesso dicono i *Salmat.* delle reliquie sacre (1).

6. Al voto poi della povertà non ripugna per 2. il possedere beni in comune, come insegna *S. Tommaso* (2), ed è espresso nel Trid. *sess.* 25. *cap.* 3. e nell' *Extrav. ex iis de verb. sign.* Non ripugna per 3. il peculio, ossia vitalizio che tengono i religiosi in molti Ordini con licenza de' prelati; perchè sebbene secondo il Concilio *sess.* 25. *cap.* 2. par che non possa dubitarsi ciò esser proibito, dicendo il Concilio: *Nemini liceat bona immobilia vel mobilia... etiam nomine conventus possidere.* Nulladimeno per la consuetudine, oggidì fatta quasi universale, e tollerata dalla S. Sede, ben è lecito avere il peculio con licenza de' superiori per gli usi necessari ed onesti, purchè il religioso sia apparecchiato a privarsene ad arbitrio del prelato; essendoc è il voto della povertà, quantunque non possa abrogarsi in quanto alla sostanza, può nondimeno (come dicono i DD. comunemente) mutarsi in quanto al modo, secondo la consuetudine: la quale si presume giusta, semprechè è praticata anche da' religiosi timorati, ed è tollerata da' superiori che ne sono consapevoli, e potendo facilmente contraddire non contraddicono. Ma bisogna qui avvertire per 1. che se alcun prelato permettesse senza precisa necessità l' uso del peculio, dove non v' è, io non saprei scusarlo

(1) Num. 79. et seq.

(1) Lib. 4. n. 14.
(2) 2. 2. q. 187. art. 4.

da colpa grave, non già per causa della lesione del voto, ma per il rilasciamento che da tal uso ne avverrebbe. Si avverta per 2. che se i superiori in qualche monastero volesser rimettere la vita comune, non possono i sudditi ripugnare. come dicono comunemente *Suar. Nav. Less.* ed altri; perchè sebbene non è contro il voto il non osservar la vita comune, è nondimeno contro il voto il ricusarla; semprechè (s'intende) da' prelati bastantemente si provvedesse alla necessità di ciascuno (1).

7. È certo poi che pecca il religioso contro il voto per 1. se delle cose date a qualche uso se ne serve ad un altro, mentr'egli non può servirsi di quelle se non in quanto gliel concede il superiore (2). Per 2. se le robe date a suo uso le dà ad imprestito. Dicono non però *Laym. Sanch. Peyrin. e de Alessand.* nella sua opera *de Monialibus*, che non peccherebbe gravemente, se fosse sicuro della restituzione (3). Per 3. se riceve per uso proprio, oppure consuma, o dona qualche cosa senza licenza del prelato, ed è allora obbligato alla restituzione. Lo stesso se senza licenza riceve danaro a poter ne disporre a sua libertà, ancorchè in opere pie, mentre il religioso non può avere nè la proprietà, nè l'uso della roba indipendentemente dal prelato; vedi il *P. Rodriquez p.* 3. *tr.* 3. *c.* 15. con *Azor.* Lo stesso, se ne asconde alcuna roba, per sottrarla dalla disposizione del superiore. Lo stesso, se rimette a' debitori qualche cosa da lui già acquistata, oppure qualche eredità, o legato a lui fatto; ma non già se non volesse accettare qualche donazione. La ragione si è, perchè il dominio de' doni, prima di essere accettati, non si trasferisce dal donante; ma sull'eredità, o legato lasciato al religioso, morto che sia il testatore, già subito vi acquista gius il monastero. Così dicono comunemente *Lugo, Sanch. Tournely. ec.* Potrebbe in ciò peccare solamente contro la carità, impedendo il bene del suo monastero, ma non già contro il voto, il quale obbliga a non alienare l'acquistato, ma non ad acquistare (1). Conforme poi il religioso non può donare senza licenza, così non può testare. Dico non però il *P. de Alessandro* che se il religioso con licenza lascia qualche cosa ad un altro seguita la sua morte, e il prelato promette d'eseguire la sua volontà, è tenuto il prelato ad attendere la promessa, siccome è tenuto il padrone d'osservar la promessa fatta al servo, secondo, dicono *Less. e Sanchez* (2).

8. Ma parlando specialmente dei doni, è bene qui notare quel che ordinò Clemente VIII, nella sua Bolla *Religiosae.* 28. I. Proibì a' religiosi, sudditi e superiori sotto pena di privazione dell'officio, e di voce attiva e passiva, e d'inabilità *ipso facto incurrenda*, di far qualunque dono, o in nome proprio o del convento, anche a' suoi religiosi o prelati, se non avessero il consenso del capitolo generale; eccettochè se il dono fosse di soli esculenti, o poculenti, o di cose di divozione di poco prezzo; oppure se si disse per qualche limosina necessaria, o per esercitare l'ospitalità, ma tutto sempre con licenza de' superiori. II. Proibì a' superiori di far conviti contrari alla frugalità religiosa per qualunque persona, o festività. III. Che chiunque riceve doni contro detta Bolla, non v'acquisti alcun diritto, ma sia

(1) Lib. 4. n. 35. circa fin.
(2) N. 19.
(3) N. 17.

(1) Num. 20.
(2) Num. 22.

tenuto di restituirli al monastero, e non possa essere assoluto se non dopo la restituzione; e che tal restituzione non possa condonarsi, o concedersi di farsi a' poveri. Ma Urbano VIII. nella Bolla *Nuper.* 158. sebbene confermò e rinnovò la Bolla di Clemente nondimeno vi pose alcune moderazioni. I. In quanto a' doni, permette quelli che si fanno *propter actum virtutis, et meriti*, cioè per rimunerazione o gratitudine, oppure per limosina (la quale vivamente, come dice *La-Croix*, non viene sotto nome di *munerum*); ma anche sempre col consenso del prelato locale, dicendo che per ciò basta la licenza data a voce. II. In quanto a' conviti permette quelli che si fanno nel ricevere gli ordinari, e benefattori. purchè non ripugnino alla decenza religiosa. III. In quanto alla restituzione de' doni, disse potersi quella fare anche al convento più vicino, se non si potesse far comodamente al proprio. E qui si noti coll' istruttore de' confessori novelli (1) che questo caso del ricevere contro la Bolla di Clemente doni da' religiosi, sta riservato al papa (benchè senza censura); mentre ordinò Urbano che i confessori ordinari non potessero assolvere il suddetto caso dopo l'emanazione della sua Bolla, e che se il dono fosse più di dieci scudi, non possa essere assoluto il donatario neppure dalla S. Penitenzieria, se non fatta già la restituzione del dono. il che è stato ancora confermato da Benedetto XIV. nella sua Bolla *Pastor bonus*, del 1744 (2).

9. Molti DD. appresso i *Salm.* (3) han detto che la Bolla di Clemente non è stata ricevuta, o almeno è andata in desuetudine; che perciò non obbliga. Lo stesso han detto poi altri (a cui molto aderiscono i *Salmaticesi*) della Bolla di Urbano, dicendo che questa, essendo declarativa della Bolla di Clemente, e non facendo nuovo gius, conforme non obbliga oggidì quella di Clemente; così neppure obbliga la Bolla di Urbano. Ma quest' opinione non so come possa sostenersi, mentre, come ben dice l' istruttore de' confessori novelli (1), Urbano non solo dichiarò e moderò la Bolla di Clemente, ma ancora la confermò e rinnovò, e condannò ogni uso in contrario fino ad allora introdotto. Dicono non però *La-Croix*, e il *P. Mazzotta* (2), ch' essendo state fatte le suddette Bolle affin d' impedire l' ambizione e la disposizione de' beni, non s' incorrano le pene in esse fulminate con dare due soli scudi, perchè a rispetto di dette pene non si reputa grave tale somma. Nè si vietano i conviti e donazioni moderate per giusta causa, v. gr. per affezionare gli animi al monastero, per rimuovere qualche vessazione, o per mera benevolenza, come dice *Croix*. Quanta sia poi la somma che oggidì sia permessa a' superiori, o ai sudditi di donare, dicono che ciò dipende dall' uso approvato, secondo cui in ciascun Ordine le suddette Bolle sono state ricevute.

10. Restano a decifrarsi molti dubbi in questa materia. Si dimanda per 1. Quale quantità, spesa dal religioso senza licenza, sia grave? Alcuni dicono che dee farsi lo stesso giudizio de' furti de' religiosi a rispetto del monastero, che de' furti de' figli a rispetto de' padri. Ma giustamente ciò non l'ammettono *Sanch.* e *Lugo*, perchè i figli posson pos-

(1) Pars 2. n. 439.
(2) Vide l. 7. n. 470. ad n. XI.
(3) L. 3. tr. 13. de Rest. c. 6. n. 10.

(1) Part. 2. n. 439.
(2) Croix l. 3. p. 2. n. 808. e Mazzot. de Donat. tom. 2. pag. 54. c. 3. §. 1.

sedere, ma non i religiosi, e poi sono più inviti i prelati ne' furti dei religiosi, che i padri ne' furti de' figli. Del resto comunemente dicono i DD. che per esser grave il furto del religioso de' beni del monastero, si richiede maggior materia che negli altri furti. Su ciò vi sono diverse opinioni: *Azor. Nav. Castrop. Sanch. ec.* assegnano per materia grave quattro scudi, e più per i conventi ricchi; ma questa opinione pare troppo benigna. *Soto*, e *Rodriq.* assegnano due scudi per grave: e ciò *La Croix* (1) l'ha per certo. *Lugo*, dic' esser materia grave sei carlini, ed otto, se il monastero è opulento, e il religioso gli prende dalla porzione assegnata al suo uso; ma se gli desse ad altri religiosi del convento, gli stende fino a' 5. scudi, purchè non sieno danari. Ammettono poi *Sanch. Bon. Lugo*, *Salmat. ec.* non esser colpa grave il prender cose comestibili in più volte, ed in materia leggiera benchè giungessero poi a materia grave, presumendosi che in ciò i prelati non sieno gravemente inviti; purchè (limitano) non sia troppo il danno del convento, e non sieno cose di prezzo (2). Quando poi la materia è grave, se sia tenuto il religioso a restituire, non avendo altro che la sola porzione che il monastero gli dà per uso proprio; altri l'affermano, ma altri lo negano, come *Pelliz. de Leone*, *Fagund. Salm. ec.* perchè non si presume (come dicono) che il prelato voglia obbligare un suo suddito a restituire con tanto incomodo. E ciò non pare improbabile nel caso che quella porzione è assolutamente necessaria al religioso per gli usi ordinari (3).

(1) L. 3. p. 7. n. 808.
(2) L. 4. n. 24.
(3) L. 4. num. 26.

11. Si dimanda per 2. Se per non offendere la povertà, basta la licenza presunta; non ha dubbio che basta la licenza tacita o sia presunta *de praesenti*, come sarebbe se il superiore già volesse quel che prende, o spende il religioso, e potendo facilmente vietarlo, non lo vietasse (quantunque ben dice *Tournely*, che questa non può esser regola generale; oppure, come dicono *Sanch. Castrop. Pelliz. Salm. ec.* se in quella Religione vi fosse qualche consuetudine di spendere, o ricevere alcuna cosa senza licenza, e il prelato la tollerasse (1); la ragione, perchè in tali casi la tacita licenza equivale all'espressa. La maggior difficoltà è, se basta la licenza presunta de futuro; ossia ratiabizione, cioè che se il religioso la domandasse, il prelato la concederebbe? Questa non l'ammette *Sanchez*; ma l'ammettono poi *Suarez. Castrop. Azor. Nav. Tol. Valenz. Holzm. Elbel*, ed altri; e non improbabilmente, sempre che la presunzione è ragionevole; perchè allora il suddito già procede con dipendenza dalla volontà del superiore, e questo fa che lo liberi dalla colpa di proprietà. E per questa sentenza è ancora *S. Tommaso* (2), il quale dice che il religioso non può far limosine *sine licentia abbatis vel expresse habita, vel probabiliter praesumpta.* E che intenda il S. Dottore della presunzione, non *de praesenti*, ma *de futuro*, ch'è la ratiabizione, lo dichiara in altro luogo (3) dove dice: *Non esse proprietarium religiosum, qui donat aliquid ponens spem in ratihabitione praelati.* Del resto tali disposizioni del suddito per licenza presunta, per lo più sono ille-

(1) Num. 17.
(2) 2. 2. q. 32. a. 8. ad 1.
(3) In 4. Dist. 15. q. 2. ar. 9. q. 4.

cite, almeno venialmente; perchè i superiori, almeno in quanto al modo, per lo più in ciò sono inviti, e non rare volte anche gravemente, specialmente quando elle sono espressamente proibite (1).

12. Si dimanda per 3. Se negando il prelato indebitamente la licenza, sia scusato il suddito dal voto della povertà? Si risponde che no; perchè (si limita) il pericolo del danno non sia nella dimora, talmentechè il suddito abbia allora diritto alla concessione della licenza, perchè in tal caso si presume esservi almeno il consenso del superiore maggiore; ed in qualche caso potrà ancor giudicarsi che non obblighi il voto; così comunemente *Castrop. Holzman, de Aless.* ed altri con *S. Tommaso* (2), dove dice: *Si vero sit subitum periculum, non patiens tantam moram, ut ad superiorem recurri possit, ipsa necessitas dispensationem habet annexam, quia necessitas non subditur legi* (3). Si dimanda per 4. Se può il suddito dare colla licenza qualche cosa a taluno, il quale se fosse stato noto al prelato, non avrebbe quegli data la licenza? Se si presume che il prelato rivocherebbe la licenza, non può; altrimenti poi, se presumesi che non la rivocherebbe, se lo sapesse, benchè a principio l' avrebbe negata. In dubbio poi, dee richiedersene il prelato; ma in caso che non possa farsi una tal richiesta, la presunzione sta per la licenza data, così *Molina*, e *de Alessandro* (4). Si dimanda per 5. Se l' abbadesse possano fare donazioni (s' intende lecite), e dar licenza di farle? Si risponde che sì, sempre che sieno moderate e ragionevoli, perchè l' abbadesse ben hanno già l' amministrazione de' beni. Possono ancora elleno delle rendite far limosine, e possono ancora applicarle alla Chiesa, o ad accrescere l' abitazione, o le rendite del monastero (1). Quali contratti poi, o remissioni possa far l' abbadessa, e il suo capitolo, vedasi quel che si dice nel libro (2).

13. Si dimanda per 6. (e questo punto è di maggior conseguenza), se il religioso che ha la licenza generale dal suo prelato di spendere a suo arbitrio qualche somma, e la spende in usi turpi o vani, pecchi contro il voto, e sia tenuto alla restituzione così esso, come chi quella somma riceve? L' afferma la prima sentenza che noi seguiamo, ed ella è comunissima con *Castrop. Sanchez, Silv. Mol. Salmat. Ronc. ec.* sì perchè il prelato, dando la licenza, non intenda darla a tali usi illeciti, sì perchè quantunque l' intendesse, la sua licenza sarebbe valida, essendo il prelato non già padrone, ma semplice amministratore de' beni del monastero. Lo nega all' incontro la seconda sentenza che sostengono il *P. Alessandro, Rebell. Bordone*, ed altri. Dicono questi ch' essendo la licenza illimitata comprende gli usi così leciti, come illeciti; e sebbene il prelato è semplice amministratore, non si ha però per alcuna legge che la sua facoltà sia ristretta a dar licenza per i soli usi leciti; onde, benchè fosse illecita la licenza, almeno non è invalida. Ma dando il prelato (soggiungono) la licenza generale, non è che voglia concederla anche agli usi illeciti, nè che la limiti ai soli leciti, ma toglie di mezzo l' impedimento che avea il suddito di spender quella somma a suo arbitrio per

(1) Lib. 4. n. 18.
(2) 1. 2. q. 96. a. 6. in fine.
(3) Lib 4. n. 33.
(4) Lib. 4. n. 34.

(1) Num. 36.
(2) Ibid. v. Potest.

difetto della licenza. Ed ancorchè tal licenza del prelato fosse invalida, dicono che almeno la restituzione della roba si presume rimessa dalla Religione, acciocchè non patisca la fama o del suddito, o del prelato, o della persona che riceve quella somma. Ma con tuttociò io non so partirmi dalla prima sentenza, perchè non mi si prova abbastanza che il prelato possa mai dare questa licenza o speciale, o generale agli usi illeciti; mentre sui beni del monastero il prelato non ha altra facoltà, se non quella che i Canoni, o la Religione gli concedono; ma questa facoltà non gli è concessa nè da' Canoni, nè dalla Religione, la quale non può presumersi che voglia darcela in ruina de' suoi figli. In quanto poi alla restituzione, dicono *Sanchez*, *Mol.* ed i *Salm.* con altri, che basta a chi ha ricevuta la roba il restituirla al medesimo religioso, purchè quegli non sia di nuovo per abusarsene. Ma ciò non s' accorda colla Bolla di Urbano notata di sopra, dove s' ordina che la restituzione si faccia al monastero. Di più dicono *Castrop.* i *Salmat. ec. quod si mulier ad turpem usum rem acceperit a religioso, excusatur a restitutione, si propter ipsum honor religionis vel religiosi periclitetur.* Ma questo pericolo mi pare molto difficile ad avvenire. Scusano ancora la donna, se potesse presumersi che il religioso intende donarle quella roba che dovrebbe restituire, per ragione ch' ella è povera: mentre allora già il religioso spende la somma data in uso onesto. Ma a ciò anche ostano le Bolle mentovate, ordinandosi ivi che la restituzione si faccia al convento, e che dal convento non possa condonarsi, nè concedersi di farla a' poveri (1).

(1) Lib. 4. n. 30. et 32.

14. Si dimanda per 6. Se il prelato possa dar licenza al religioso di esponer qualche somma al giuoco? Lo può se il giuoco è lecito, cioè di ricreazione, e non di mera sorte, e se la somma è piccola, e il religioso non sia di Religione di stretta osservanza, come dicemmo al *Cap. X. n.* 220. come dicono *Azor. Less. Mol.* e *Salm.* in ciò può il religioso servirsi anche della licenza tacita, o presunta. Se poi la somma è grande, o il giuoco per se è illecito, già abbiamo detto nel numero antecedente, ch' è invalida la licenza, o generalmente, o espressamente data (1).

15. II. In quanto al voto di castità, già si sa che ogni religioso che l' offende, pecca ancora di sacrilegio; ed inoltre di scandalo, se per il suo peccato venisse a patire la fama della Religione. Per tutela poi della castità è stata introdotta la clausura, non solo per le monache, ma anche per i religiosi, i quali per la Clementina *Nullus*, non possono uscir dal monastero se non con causa, e col compagno, e con licenza del prelato in ciascuna volta particolare, e non generale. E comunemente dicono i DD. che la trasgressione di tal precetto è grave, se non fosse per una o due volte, ma di giorno, (non di notte), senza scandalo (2).

16. III. In quanto al voto d'ubbidienza, debbon notarsi più cose. Si noti per 1. che se il prelato non esprime il precetto, dicendo, *impongo, comando ec.* non v'è obbligo preciso d'ubbidire, così *Suar. Salmat. Pelliz. ec.* Ma in ciò aggiungo che bisogna distinguere l'uso di ciascuno Istituto, poichè in alcuni i superiori invece di dire *comando*, soglion dire, *lo prego, si compiaccia V. R. ec.* In qualunque modo

(1) Lib. 4. n. 32.
(2) Num. 37.

non però diasi l'ubbidienza, dicono comunemente i DD. *Suar. Sanch. Vasq. Molina, ec.* non obbliga sotto colpa grave, se non dice, *in virtù di santa ubbidienza*, oppure, *in nome di Gesù Cristo, o sotto pena di scomunica ipso facto* e simili (1). Si noti per 2. che il superiore può comandare tutte le cose che spettano direttamente, o indirettamente alla Regola, o alla maggiore osservanza di quella; ma non già quelle cose che sono contro la Regola (purch' egli non vi dispensi), o sopra la Regola, se non lo facesse per esercitare l'ubbidienza. Non può imporre poi l'ubbidienza di eseguire certe penitenze o altre gravezze straordinarie (se non fossero in pena), nè di accettare il vescovato, o altro benefizio, ossia curato o semplice; nè di andare agl' infedeli con manifesto pericolo di morte, o di schiavitù; nè di assistere agli appestati estranei, se non fosse per mancanza di chi amministri loro i Sacramenti necessarj. Si è detto *estranei*, perchè son tenuti poi di ubbidire in assistere a coloro che son dello stesso Ordine; *Sanch. Gaet. Sporer*, ed altri comunemente (2). Qui si noti quel che dicesi nel Tridentino (*sess. 25. de reg. cap. 4.*); *Non licet regularibus a suis conventibus recedere etiam praetextu ad superiores suos accedendi, nisi ab iisdem missi, aut vocati fuerint.*

17. Si noti per 3. che non peccano i religiosi non osservando la primitiva regola, fatto ch' è l'uso in contrario, come dicono *Turrecrem. Sanchez, Gaet. Salmat. ec.* Si dubita qui, se peccano non obbedendo al capitolo generale, che ordinasse la prima osservanza? Lo negano *Castropal. Layman*, *Sporer, ec.* se non fosse che la Religione, se non si riforma, si renderebbe più nociva che utile. Ma altri assolutamente, e probabilmente l'affermano, come *Suarez, Pelliz. Salm. de Alessandro, ec.* (1). Del resto è certo che sempre il capitolo generale, o provinciale può fare qualche nuovo statuto utile alla Religione, che non sia difforme alla Regola (2). Si noti per 4. che il religioso che trasgredisce il precetto del superiore, più probabilmente, come dicono *Suarez, Castrop. Pelliz. Salm. ec.* commette non uno, ma due peccati; uno contro la virtù della Religione per ragion del voto; l'altro contro la virtù dell'obbedienza promessa al prelato, la quale obbliga precisamente al voto (3). Si noti per 5. che il suddito è obbligato ad ubbidire, semprechè la cosa imposta non è certo peccato; così insegnano tutti, *S. Antonino, Silvio, Gaetano, Cabassuz. Tournely*, ed altri con *S. Bernardo, S. Bonav.* e *S. Agost. in cap. Si quid culpatur, dist. 23. q. 1.* perchè il superiore è in possesso della sua podestà di comandare, onde non può esser di quella privato, se non costa che il suo precetto è illecito (4); si osservi ciò che si è detto al *Cap. 1. num. 18.* E lo stesso dee dirsi nel dubbio, se il precetto ecceda o no la facoltà del superiore, o se il precetto sia sopra la Regola, come dicono *Azor. Sanchez, Tol. Salmat. ec.* (5). Lo stesso dicesi in dubbio, se chi comanda sia legittimo superiore, stando in tal possesso (6), sempre allora deve obbidirsi. Se n' eccettua nondimeno, se l'obbedienza imposta da una parte fosse molto

(1) L. b. 3. num. 38.
(2) N. 39. et 40.

(1) Num. 42.
(2) Num. 43.
(3) Num. 46.
(4) Lib. 4. n. 47.
(5) Ibid. v. Infr. II
(6) Ib. in fin. v. Dub. 2.

molesta al suddito, e dall'altra probabilmente illecita, o probabilmente eccedesse la podestà del superiore: oppure se l'obbedire apportasse al suddito pericolo di grave danno spirituale o temporale, così comunemente *Soto*, *Less. Tournely*, *Sanchez*, *Castrop. Salmaticesi*, *Holzman*, *ec.* (1).

18. Si dimanda circa il voto d'obbedienza per 1. Se sia tenuto il suddito obbedire al prelato che gl'impone di rivelare il segreto a lui commesso? Si risponde con *S. Tommaso* (2), *S. Antonin. Navar. ec.* che no, perchè prevale il precetto naturale al precetto del superiore. Ma altrimenti corre, se occultando il segreto ne avvenisse danno al monastero, o ad altro innocente, o allo stesso prelato (3). Se poi possa taluno rivelare il segreto per evitare il danno proprio, vedi ciò che si è detto al *Cap. XI. n.* 9.

19. Si domanda per 2. Se possa essere scusato il religioso da' voti fatti nella professione, quando sopravvenisse qualche circostanza che se fosse stata preveduta, esso non gli avrebbe fatti? Già dicemmo al *Cap. V. n.* 23. 35. ciò esser probabile con *S. Tommaso*, *S. Antonino*, ed altri, parlando de' voti semplici, eccettuati non però il voto di Religione, e di castità, come ben dicono *Sanchez. Suarez*, *Ponzio*, *Castrop. Diana*, *Salmat. ec.* contro *Bonac.* il quale dice che sarebbe scusato da essi chi si trovasse in gran pericolo d'incontinenza, ma noi diciamo che se valesse questa ragione, quasi sempre tali voti rimarrebbero vani. Ma parlando de' voti solenni che si fanno, o nella professione religiosa, o nel prendere gli ordini sacri; niuna circostanza, quantunque nuova e non preveduta, può da quelli mai scusare, come dicono tutti senza contradizione; perchè il professo, oppure ordinato *in sacris*, non si considera come persona particolare, cui giovi più l'essere sciolto dal voto, ma come membro della comunità, al ben della quale dee posporsi il privato (1). E lo stesso per la stessa ragione corre ne' voti che si fanno (benchè non solenni) in alcune congregazioni di uomini, o di donne; e massimamente se vi si aggiunge il voto, o giuramento di perseveranza, perchè allora (come dicemmo al *Cap. V. num.* 19.) v'è il contratto colla Congregazione obbligatoria per ambe le parti; sicchè conforme non può la Congregazione licenziare il soggetto per qualunque nuova circostanza che sopravvenga (s'intende senza sua colpa), così non può il soggetto licenziarsi dalla Congregazione (2).

20. Si dimanda per 3. Se vaglia la licenza concessa dal prelato inferiore, quando è stata prima negata dal superiore? Si risponde che sì, con *Holzman*, *Pelliz.* e *Croix*, semprechè il superiore non abbia proibita positivamente la cosa richiesta; poichè col negare solamente la licenza, non s'intende ch'egli irriti la potestà dell'inferiore. Se poi il superiore vietasse all'inferiore di dare una qualche licenza, probabilmente anche dicono gli AA. citati, che la licenza dell'inferiore sarebbe valida (benchè illecita), semprechè il superiore non la dichiari affatto nulla (3).

21. Si dimanda per 4. A chi sono obbligate le monache di ubbidire per ragion del voto? Si risponde:

(1) Lib. 4. cit. n. 47. v. Communiter.
(2) 2 2. q. 70. ar. 1.
(3) Lib. 4. n. 49.

(1) N. 50.
(2) L. 4. n. 50. v. Et idem.
(3) Cit. n. 10. v Quaer. in fin.

I. al sommo pontefice. II. al vescovo, se non sono esenti; se poi sono esenti, al prelato dell'Ordine. Ma circa la clausura anche l'esenti son tenute di ubbidire all'ordinario del luogo per la Bolla di Gregorio XV. *Inscrutabilis*; vedasi ciò che si dirà al *Cap. XX. de' privilegi* al *n.* 82. In quanto poi all'ubbidienza generalmente dovuta all'ordinario, si noti che le monache non son tenute ad ubbidire circa l'elezione delle officiali del monastero, come ha dichiarato la S. C. Si noti di più, che in tempo della visita sono obbligate le monache di palesare al prelato le religiose inosservanti che trasgrediscono la regola, eccettochè se il delitto fosse emendato, o affatto occulto, o fosse cognito per segreto naturale, e potesse occultarsi senza danno comune: o se dall'altre già sarà palesato, o finalmente se il manifestarlo si prevede inutile, o ridondante in danno proprio, e l'occultarlo all'incontro non sia di danno comune (1). III. Sono obbligate le monache di ubbidire alla badessa in ciò che spetta all'osservanza. Dicono poi alcuni DD. che la badessa non possa comandare in virtù d'ubbidienza, poich' ella non ha giurisdizione spirituale, ma solo presiede al governo economico del monastero. Ma con molta ragione il *P. de Alessandro* con *Pasquale* e molti altri sostiene il contrario, essendo che per il voto d'ubbidienza sono obbligate le monache di ubbidire a tutti i legittimi superiori, e le badesse ben sono riconosciute da' pontefici, allorchè approvano l'Ordine, per vere superiore (2). E per questa ragione della podestà dominativa la badessa, quantunque non possa dispensare i voti particolari delle monache, ben può nondimeno irritarli, come dicono *Soto*, *Navarro*, *Silv. Tamb. et de Aless.* (1). E può irritarli, ancorchè i voti fossero stati fatti di suo consenso; *Armil. Silv. Salmat. de Aless. ec.* (2).

22. Qui giova avvertire, che secondo il Trident. *sess.* 25. *cap.* 7. non può esser eletta per badessa quella che almeno non ha 40. anni di età, ed 8. di professione; e dev' esser corista. Di più si avverta, che se le monache son discordi, deve il prelato assegnare il termine, dopo il quale egli deputerà la badessa, secondo il Decreto della S. C. Ne' monasteri non esenti il prelato sarà il vescovo; negli esenti poi sarà il superiore regolare, che prenderà i voti insieme col vescovo che solo assisterà. Fatta l'elezione non potrà la badessa esercitare l'officio, se prima non è confermata dal prelato. Altre cose più minute possono osservarsi nell'opera (3).

§. III.

A chi sia proibito l'entrare in Religione.

Se possano entrare i figli, lasciando i genitori in necessità? E se i professi siano tenuti ad uscire per soccorrere i genitori? 23. *Se possano entrare con dissenso de' genitori? Se si lasciano i figli in necessità, e i fratelli o sorelle.* 24. *Chi distoglie dallo stato religioso.* 25. *Chi trascura la sua vocazione.* 26. *Se possano entrare i debitori.* 27. *Se i vescovi.* 28. *I parrochi?* 29.

23. Per I. non possono entrare coloro, ch'entrando in Religione do-

(1) N. 57.
(2) L. 4. n. 52.

(1) N. 53.
(2) N. 54.
(3) N. 59.

vrebbero lasciare in necessità i loro genitori, semprechè all'incontro potrebbono sovvenirli restando nel secolo; eccettochè se nel secolo, come dice S. Tommaso (1), restassero in pericolo di cadere in colpa grave, *si videns non posse vivere sine peccato mortali, vel non de facili*, sono le parole del Santo; e lo stesso dicono *Sanch. Castropal. Lez. Peyr. Salmat. ec.* (2). Per *pericolo* poi, come dicono i *Salmaticesi*, s'intende pericolo prossimo. E per *necessità* s'intende non solo l'estrema, ma anche la grave, come dicono comunemente i DD. con *S. Tommaso*, il quale dice all'incontro nel luogo citato, che non è obbligato il figlio a restar nel secolo, *si* (parentes) *possunt aliqualiter sustentari, non honorifice* (3). Si noti non però che se il figlio lasciasse colpevolmente i suoi genitori in grave necessità non sarebbe invalida la sua professione. E perciò, secondo la sentenza più probabile di *S. Antonino, Gaet. Sanch. Bonac. Salmat. Bord. Busemb. ec.* se il figlio è già professo non è tenuto ad uscire dalla Religione per soccorrere i genitori che stanno in grave necessità. La ragione si è, perchè il professo ha già preso stato, siccome il figlio che fosse già ammogliato. E ciò l'insegna lo stesso Dottore Angelico (4), dicendo: *pro fessus reputatur mortuus mundo, unde non debet occasione sustentationis parentum exire a claustro.* Si è detto *necessità grave*, perchè nell'estrema ben sarebbe il figlio obbligato ad uscire (5).

24. Fuori nondimeno del caso di necessità, dicea Lutero, che peccano i figli entrando in Religione senza il consenso de' genitori. Ma il contrario han detto i SS. Padri, S. Girolamo, S. Ambrogio, S. Agostino, S. Gio. Grisostomo, il Concilio Toletano X. *c. ult.* S. Tommaso, e tutti i cattolici; mentr'è certo, come dice l'Angelico (1), che circa l'elezione dello stato i figli sono affatto liberi. E sebbene conviene (come dicono i Dottori) che i figli non partano senza la benedizione de' genitori, ciò nulladimeno s'intende, quando non v'è pericolo, che i parenti gl'impediscano la vocazione, ma perchè questo pericolo ordinariamente sempre vi è; perciò *S. Tommaso* (2) assolutamente avverte i figli a non prender consiglio da' parenti, quando si tratta di vocazione religiosa: *ab hoc consilio* (dice il Santo) *amovendi sunt propinqui: propinqui enim in hoc negotio non sunt inimici.* E S. Cirillo riferito dallo stesso *S. Tommaso* (3) spiegando quel detto di S. Luca: *Nemo mittens manus ad aratrum, et respiciens retro, aptus est regno Dei* (6. 60.) dice: *Aspicit retro, qui dilationem quaerit cum propinquis conferendi* (4). I genitori parimente non possono entrare in Religione, e lasciare i figli in grave nesessità, o senza provvederli della conveniente educazione, *non proviso qualiter debent*, dice *S. Tommaso* nel luogo citato. Ma ciò non s'intende, come dicono *Suar. Castrop. Pelliz. Salmat. ec.* (ordinariamente parlando) de' figli già emancipati (5). Inquanto poi a' fratelli e sorelle, allora solamente non posson lasciarsi per entrare in Religione, quando quelli restassero in necessità estrema: ma se sono solamente in grave, chi ha fatto voto

(1) Quodlib. 10. art. 9.
(2) Lib. 4. n. 65.
(3) Cit. n. 66. v. Sed nunc.
(4) 2. 2. q. 101. a. 4. ad 4.
(5) L. 4. n. 67.

(1) 2. 2. q. 104. a. 7.
(2) Opusc. 17. c. 10.
(3) 2. 2. q. 189. a. 10.
(4) Vide l. 4. n. 6.
(5) N. 69.

di Religione, non può perciò differirlo, almeno per molto tempo, senza dispensa (1).

25. Ma prima di passare avanti, è di bene qui avvertire, che i genitori i quali senza giusta e certa causa distolgono i figli dallo stato religioso in qualunque modo, o con maniere, o con semplici preghiere, o promesse, non possono essere scusati da peccato mortale; così comunemente *S. Antonino*, *Navar.* *Tournely*, *Abelly*, *Salmat.Concina*, *Spor.* *Mazzot.* *ec.* E (come dicono) non solo i genitori, ma qualunque persona che distoglie il prossimo dalla chiamata alla Religione, pecca gravemente, per il grave danno che in ciò gli cagiona. I genitori poi peccano doppiamente contro la carità, e contro la pietà, mentr' essi son tenuti per obbligo di pietà a procurare il maggior profitto spirituale de' figli; come ben avverte *Bonac.* (2).

26. Ma inoltre qui si dimanda, se pecca gravemente chi ha la vocazione religiosa, e la trascura? Risponde *Lessio* (3), che per se parlando costui non peccherebbe, poichè i Divini Consigli non obbligano a colpa, nulladimeno soggiunge, che non potrebbe essere scusato da peccato chi stimasse di dannarsi restando nel secolo; ecco le parole di Lessio: *Si conscientia dictet tibi* (*quod saepe accidet*) *te desertum iri a Deo, nisi Divinae vocationi obtemperes, et te periturum, si manseris in saeculo. etc. tunc peccatum est non sequi Divinam vocationem.* Del resto io dico così: Se pecca gravemente (come di sopra si è detto) ognuno che distoglie un' altro dalla vocazione religiosa per il danno che gli fa, come sarà libero da colpa chi si conosce certamente chiamato da Dio alla Religione, e vuol restare nel mondo con tanto pericolo della sua eterna salute? Dice il dotto *Habert*, che chi prende uno stato di vita a cui non è chiamato da Dio, quantunque (assolutamente parlando) possa in quello salvarsi, nondimeno difficilmente si salverà; poichè (come parla) resterà come un membro smosso dalla sua fede, che difficilmente potrà ben esercitare il suo ofücio. E così chi vuol restare nel secolo contro la Divina chiamata difficilmente si salverà, giacchè Dio gli negherà nel secolo quegli aiuti abbondanti che gli avea preparati nella Religione, e senza tali aiuti potrebbe salvarsi (assolutamente parlando) ma non si salverà. San Gregorio scrivendo a Maurizio imperatore che avea vietato ai soldati di farsi religiosi, disse che questa era una legge ingiusta, perchè a molti chiudeva il Paradiso: *Nam plerique sunt* (parole di S. Gregorio) *qui nisi omnia reliquerit, salvari nullatenus possunt.* Ora l' esporsi a questo gran pericolo della salute, io non posso nè potrò mai persuadermi che sia immune da colpa. Se poi questa colpa sia grave o leggiera, lo lascio a considerare, e a decidere da' Savi (1). Ma torniamo al punto.

27. Per II. Non possono entrare in Religione i debitori, ch' entrando non possono soddisfare, e potrebbero restando nel secolo senza gran difficoltà. e tra breve tempo; così *Azor.* *Navar.* *Sanch.* *Salm.* *ec.* E benchè sia abbastanza probabile la sentenza di *S. Tommaso* (2) (seguito da *S. Anton.* *Gaet.* *Silv.* *Palud.* *Arm.* *ec.*) il quale dice che il debitore *non tenetur in saeculo manere, ut procuret unde debitum solvat:* dicendo che

(1) N. 70.
(2) L. 4. n. 77.
(3) De Statu Vitae Relig. q. n. 794.

(1) Vide haec et alia n. 78.
(2) 2. 2. 189. a. 6. ad 3.

a costui basterà cedere i beni che tiene *quia* (la ragione che adduce) *persona liberi hominis superat omnem aestimationem pecuniae.* Nulladimeno io stimo più probabile la prima sentenza, sempreché nonperò (come si è detto) possa il debitore soddisfare tra breve tempo, cioè tra due anni, secondo dicono *Sanchez*, e *Navarro*; e possa soddisfare senza notabile difficoltà, perchè (secondo convengono i DD. di detta prima sentenza) se al debitore, col rimanere nel secolo anche per breve tempo, sovrastasse un probabile pericolo di cadere in peccato, o di perder la vocazione, allora egli può subito entrare. S'intende, inoltre, purchè i debiti sieno certi, mentre per soddisfare gl'incerti non v'è quest'obbligo di aspettare, come insegnano comunemente *Castr. Suar. Lugo. Sanch. Salm. ec.* (1). Avvertasi nonperò che Sisto V. in una sua Bolla del 1587. e Clemente VIII. proibirono di entrare in Religione a' debitori di gran somma, che han dilapidati i loro beni, prima di soddisfare; o coloro che debbon rendere i conti, prima di renderli (2).

28. III. Non possono farsi religiosi i vescovi, poich'essi non possono lasciare le loro Chiese senza giusta causa, e ciò sì per il voto che fanno in accettarle, com'insegna *S. Tommaso* (3), obbligandosi, a servirle perpetuamente; sì per il coniugio spirituale che il vescovo contrae colla sua Chiesa, il quale coniugio solo da Dio può sciogliersi, come sta espresso nel *Cap. inter corporalia. de Translat. Episc.* dove dice Innocenzo III. *Non enim humana, sed potius Divina potestate conjugium spirituale dissolvitur.* Dal che giustamente deducono *Soto, Sanch. Gact. Vasq.* e *Salm.* (contro *Suar. e Barbos.*) che la permutazione de' vescovadi è proibita di legge Divina; onde neppure il papa può validamente dispensarvi senza giusta causa. Dico *senza giusta causa*, imperciocchè, come si ha nel *Cap. Nisi, de Renunt.* ben può il papa, *propter aliquam utilem et honestam causam*, dar licenza di rinunziare o permutare il vescovado. Le giuste cause sono, come dicono i DD. I. Per bene della Chiesa universale, anche particolare (parlando delle permutazioni) se v. g. a qualche Chiesa non vi fosse altro soggetto idoneo da collocarvi. II. Per difetto proprio, se il vescovo è infermo, o se quell'aria per lui è nociva, o s'è vecchio o ignorante, o irregolare. III. Per difetto de' sudditi, a rispetto de' quali non possa egli più far profitto, o non possa ben esercitare il suo officio. IV. Per evitar lo scandalo d'altri; ma non s'intende lo scandalo di taluni, che volessero conculcar la giustizia (1).

Ciò nonperò che si è detto de' vescovi, non corre per i parrocchi, poichè questi possono farsi religiosi anche contraddicendo il vescovo, come dichiarò Urbano II. nel *c. Duo sunt*, 19. *qu.* 3. dicendo: *Si quis, Clericorum in Ecclesia sua sub episcopo populum* (cioè *proprium*, come spiega la Glossa) *retinet et saeculariter vivit, si efflatus Spiritu-Sancto in aliquo Monasterio vel regulari canonico salvare se voluerit ..., etiam episcopo contradicente, eat liber nostra auctoritate.* E come dice *S. Tommaso* (2), il parroco, entrando in Religione, non ha neppure bisogno della licenza del papa. Ciò sta confermato da Benedetto XIV.

(1) L. 4. n. 73.
(2) Vide haec et alia in v. Advertendum.
(3) 2. 2. q. 189. a. 7.

(1) Lib. 4. n. 76. et 104.
(2) 2. 2. q. 189. a. 7.

nella sua Bolla, *Ex quo dilectus.* del 1747. Dice nondimeno ivi il papa, che il parroco prima d'entrare, deve avvisarne il vescovo, e di più dichiara che la Parrocchia non vaca sino alla di lui Professione, finchè a lui spettano i frutti per tutto il tempo del noviziato. E lo stesso corre per gli altri beneficiati, come dicono *Suarez.* e *Sanch.* ma quesii (come soggiunge Benedetto nella stessa Bolla) non peccano, se entrando in Religione lasciano di avvisarne il vescovo per timore d'esserne impediti. Del resto dichiara poi il pontefice, che conforme il prelato regolare può in qualche caso ripetere il suo religioso passato a Religione più stretta, così anche può il vescovo ripetere il suo parroco o cherico della Religione, quando il suo passaggio fosse di grave danno alla Chiesa, dov'era ascritto, *si ex transitu suo prima Ecclesia gravem sustineret jacturam etc. Sed si Ecclesia graviter laederetur, esse revocandus.* Le prime parole sono d'Innocenzo IV. Le seconde sono del Panormitano. di cui s'avvale Benedetto nella suddetta Bolla, e poi conclude: *Et sic satis provisum est episcopo* (1).

PUNTO II.

DELLO STATO CHERICALE.

30. Circa lo stato de' cherici posson considerarsi quattro cose principali: i loro privilegi, i loro obblighi, gli offici, ed i benefizi, co' quali gli provvede la Chiesa, affinchè possano sostentarsi. De' privilegi si parlerà al *Punto II. del Cap. XX.* trattando de' privilegi. Degli obblighi, e degli offici si parlerà nell'Esame degli ordinandi all' *Appendice III.* che si porrà in fine del *Tomo II.* Qui parleremo solamente de' benefizi ecclesiastici, che a' cherici si conferiscono.

(1) Lib. 4. n. 74. et 75.

§. I.

A CHI POSSANO E DEBBANO CONFERIRSI I BENEFIZI.

Di quanti modi sono i benefizi. 31. *In quanti modi si acquistano. Del giuspadronato.* 32. *Se debbansi ai degni anche i benefizi semplici.* 33. *Se i padroni debban presentare i più degni.* 34. *Se nelle prelature ec.* 35. *Se sia valida l'elezione del meno degno.* 36. *Se l'elettore sia tenuto alla restituzione.* 37. *Se pecchi il degno concorrendo col digniore.* 38. *Se gli esaminatori non dinunziando ec.* 39. *Della pluralità de' benefizi.* 40. e 41.

31. Il benefizio ecclesiastico si definisce; *Est jus perpetuum auctoritate Ecclesiae constitutum exercendi officium spirituale in aliqua Ecclesia, et percipiendi propter ipsum fructus ex bonis Ecclesiae.* Bisogna poi distinguere i benefizi semplici da' doppi. I *semplici* son quelli che sono istituiti solo a recitar le Ore canoniche, o al servizio dell'Altare, come sono i canonicati, e le cappellanie erette con autorità del papa, o del vescovo, ed anche i prestimonj, che si danno a' cherici affin di proseguire gli studi, e simili. I doppi poi son quelli che hanno o qualche giurisdizione, come sono i vescovadi, e le parrocchie, ed anche i decanati, prepositure, arcidiaconati e simili, che tengono qualche giurisdizione sul clero; o hanno qualche preminenza, ma senza giurisdizione, v. gr. di luogo distinto in coro, o nelle processioni, come sono le dignità di primicerio, di cantore, o di sagrestano maggiore, e questi si chiamano

propriamente *personati*: o finalmente hanno qualche officio ecclesiastico come di tesoriere, economo, custode, segrestano inferiore, e questi tengono qualche amministrazione, ma senza giurisdizione, e senza preminenza alcuna (1).

32. In tre modi s'acquistano i benefizi: 1. Per la collazione libera del papa, o del vescovo. 2. Per l'elezione, e conferma susseguente del prelato. 3. Per la presentazione, ed istituzione, ossia elezione che segue del superiore, quando il benefizio è di giuspadronato. Il giuspadronato poi altro è il laicale, altro l'ecclesiastico. Ed in ciò bisogna sapere, che se il padrone laico non presenta fra quattro mesi, e l'ecclesiastico fra sei, la collazione si devolve al prelato che dovea dare l'istituzione, come si ha dal *c. Quoniam, de jurepatr.* e dal *c. un. §. Verum eod. tit. in* 6, (2). E si noti che il tempo suddetto corre, ancorchè vi sia lite circa la presentazione; purchè la lite non sia tra il padrone e il vescovo, come dicono *Azor. Salmat. ec.* dal *cit. cap. Quoniam.* Può non però il vescovo prorogare il detto termine per altri sei mesi, ma non più, come notano *Barbosa.* ed i *Salmat.*, per il *c. 2. de Concess. praeb.* (3). Se sono presentati più d'una dal padrone laico, il vescovo può eleggere chi vuole, perchè l'una e l'altra presentazione è valida; ma se dal padrone ecclesiastico dev'eleggere il primo presentato, per il *c Cum authentice, de jurepatr.* Se poi fossero presentati più soggetti da diversi padroni, allora se il padronato è ecclesiastico, il vescovo dee preferire il più degno, come si prova chiaramente dal *Trid. Sess. 24. c. 18.* dove dicesi così: *Episcopus ex dignis eligat digniorem quem patronus ei praesentet.* S'intende qui per *patronus* l'ecclesiastico di cui qui si parla, e s'intende o uno o più che avessero il gius del padronato. E così hanno spiegata la mente del Concilio Sisto V. e la S. C. come portano i *Salm.* (1) con *Garzia, Barbosa, ec.* Se poi il padronato è laicale, basterà che il presentato sia idoneo come dichiara il Concilio nello stesso luogo: *Quod si jus patronatus laicorum fuerit, debeat praesentatus examinari, et non, nisi idoneus repertus fuerit, admitti.* Onde allora il vescovo deve ammettere colui che ha più voci, come dicono comunemente *Less. Busemb.* con *Laym.* e i *Salm.* con *Sanch.* (2). E ciò corre senza dubbio anche per i benefizi curati, di cui chiaramente parla il Concilio in detto luogo, checchè si dicano i *Salmaticesi.*

33. Ma veniamo al punto proposto, cioè a chi possano e debbano conferirsi i benefizi. In ciò bisogna decifrarsi molti dubbi. Si dimanda per 1. Se tutti i benefizi debbano conferirsi a' più degni? In quanto a' cardinalati, e vescovati è certo che debbono eleggersi i più degni, come costa dal *Trid. Sess. 24. c. 1*, e dalla Propos. 47, dannata da Innocenzo XI. E lo stesso corre per i benefizi curati, come si ha dal Concilio nel *cit. c. 1*, e nel *c. 18.* La maggior dignità si prende poi dal maggior utile della Chiesa, o de' fedeli; ma *ceteris paribus* dee preferirsi il più santo, o il più prudente al più dotto, come dice *S. Tommaso* (3): il più nobile, o più potente; l'originario, il più vecchio, il più povero, e il sacerdote a chi non è sacerdote (4). Il dubbio è

(1) Lib. 4, 83. et 84.
(2) Num. 88.
(3) Vide n. 80.

(1) Tract. 28 c. un. Pu. 8, n. 291.
(2) Less. cap. 34. n. 33. et Salm. ibid, n. 291.
(3) S. Thom. 2. 2. q. 63. a. 2.
(4) Lib. 4, n. 91, et 92.

circa i benefizi semplici, se pecca il vescovo, eleggendo il meno degno. La prima sentenza di *Soto*, *Nav. Sa*, *Sanch. ec.* stimata probabile dai *Salmat. Carden. ec.* nega che pecchi (s'intende gravemente, perche comunemente non lo scusano almeno da colpa veniale) mentre dicono che i benefizi sono principalmente istituiti in utile della comunità; onde piccolo è il danno, se si preferisce, non già l'indegno, ma il degno al più degno. N'eccettuano solo i canonicati, a cui stia annesso anche l'officio di penitenziere, o d'istruttore. Questa sentenza non la stimo improbabile, ma stimo che certamente sia più probabile la contraria, la quale è anche più comune con *S. Tommaso* (1). *Less. Lugo*, *Castrop. Holzm. Croix*, *Ronc. Viva*, *Salm. ec.* La ragione perchè i benefizi, come comunemente i DD. dicono, non solo sono istituiti in utile della Chiesa, ma ancora (benchè meno principalmente) in premio de' meriti. Onde per due capi il vescovo pecca gravemente conferendoli ai meno degni, 1. perchè offende la giustizia distributiva, atteso il diritto che vi hanno i più degni, poichè il vescovo non è padrone, come parla *S. Tommaso*, ma semplice distributore de' benefizi, 2. per il danno che cagiona alla sua Chiesa, mentre dove non si preferissero i più degni, pochi attenderebbero a rendersi più degni, e questo non è poco detrimento del ben comune (2). Limitano nondimeno *Navarro*, *Soto*, *Less. Lugo ec.* 1. se si posponesse il più degno per una o due volte a qualche benefizio semplice, ed anche a qualche canonicato, ma che non avesse annessa giurisdizione, o funzione di gran momento. 2. Se la maggioranza della dignità fosse piccola. 3. Se il benefizio fosse tenue. 4. Se si eleggesse alcuno della famiglia del fondatore, come dice *Tournely* con *Silvio*. Se l'eletto dovesse tra breve rinunziare il benefizio; *Holzman* con *Pichler* (1).

34. Si domanda per 2. Se i padroni sono anch'essi tenuti a presentare i più degni? In quanto a' benefizi curati, è certo che i padroni ecclesiastici, ed i padroni de' vescovi (che sono i monarchi) a ciò sono obbligati, come dichiarò il Trident. *Sess.* 24. *cap.* 1. *cap.* 18. E lo stesso dee senza dubbio tenersi con *Lugo*, *Sanch*, *Croix*, *Viva*, *Ronc. Salm. ec.* in quanto a tutti i benefizi curati mentre il Concilio nel citato *c.* 1. dice che qualunque padrone dee presentare alle cure sempre i più degni. E ciò si conferma dalla detta Propos. 47. dannata da Innocenzo XI, dove si parla di qualunque cura. Se poi il benefizio è semplice, conforme abbiam detto esser più probabilmente obbligati i vescovi ad eleggere i più degni, così diciamo de' padroni che debbono presentarli. N'eccettua *Lugo* solamente coloro che provvedono le cappellanie, contro *Azor*, *Molina*, e *Vasq.* che ciò permettono a' soli fondatori (2). Si dimanda per 3. Se anche le rinunzie de' benefizi debbon farsi a' più degni? Qui vi sono molte diverse sentenze, che si possono osservare nell'opera (3); ma la più equa sembrami quella del *cardinale de Lugo*, il quale dice che in ciò la ragion nella colpa dee misurarsi dal danno che di tal rinunzia ne avverrebbe alla Chiesa; onde poi conclude che a rado son lecite le rinunzie dei benefizi curati, e specialmente dei vescovadi, perchè queste ordinaria-

(1) 2. 2. q. 73. art. 2. ad. 1.
(2) L. 4. n. 93.

(1) Num. 96.
(2) Num. 97.
(3) Num. 98.

mente si fanno col peso della pensione, e perciò non si fanno con tanta inquisizione de' meriti (1).

35. Si domanda per 4. Se peccano gravemente i religiosi ch' eleggono i meno degni alle prelature? Lo negano alcuni pochi: ma comunissimamente e giustamente l' affermano *Lugo*, *Viva*, *Croix*, *Ronc. Salm. ec.* perchè i prelati parimente che i vescovi debbon attendere al bene della comunità; ed i meno degni facilmente diventano indegni, perchè meno diligentemente attendono a mantener l' osservanza (2).

36. Si dimanda per 5. Se l' elezione del meno degno sia valida, quando il benefizio è curato? Lo negano *Sanch. Castrop. Salm. ec.* Ma più probabilmente l' affermano *Lugo. Filliuc. Vasq. Holzman*, *Anacl. Croix. ec.* E si prova dalla Bolla di S. Pio V. dove, sebbene concedesi l' appellazione al dignione, nondimeno ivi si dichiara che l' appellazione non già impedisce che si eseguisca l' elezione fatta del meno degno, dunque si ha per valida. Nè osta ciò che si dice nel Trident. (*Sess. 24. c. 18.*) *Provisiones praeter supradictas formas factae subreptitiae censeantur*. Poichè per *formas*, non s' intende l' elezione, come vogliono i contrari, ma propriamente il rito prescritto nella collazione delle cure. cioè l' editto, il concorso, e l' esame (3).

37. Si dimanda per 6. Se chi elegge al benefizio il meno degno sia tenuto alla restituzione? Anche parlando de' benefizi semplici che si provedono senza concorso l' affermano *Silv. Gaet. Bannez, i Salmaticesi.* ed altri, de' quali alcuni dicono che la restituzione del danno si deve al solo dignione. Altri tengono che si deve anche alla Chiesa. Ma più comunemente *Cano*, *Nav. Tol. Less. Sanch. Lugo*, *Castrop. Croix* lo scusano dalla restituzione così al dignione, il quale non ha alcun diritto rigoroso sopra i benefizi, che principalmente sono istituiti per il bene pubblico, e meno principalmente in premio de' meriti: come alla Chiesa, la quale non intende d' obbligare gli elettori, se non solo a non eleggere gl' indegni (nel quale caso certamente sarebbon tenuti di restituire alla Chiesa il danno). E questa sentenza la stimiamo più probabile, e per ciò che s' è detto al *Cap. I. n.* 20. e al *Cap. X. n.* 55. dove si disse che il possessore di buona fede non è tenuto a restituire, semprechè non è certo del suo debito (1). E perciò parimente non è tenuto a niente chi senza frode distoglie il vescovo dal conferire il benefizio al dignione, come dicemmo al citato *Cap. X. n.* 64. (2). Ma il maggior dubbio si è. se quando il benefizio si provede per concorso, sia tenuto l' elettore ch' elegge il meno degno, di restituire il danno al dignione? È comunissima la sentenza affermativa con *Sanch. Tournely*, *Less. Lugo*, *Castr. Holzm. Croix*, *ec.* perchè il dignione per ragion del concorso acquista vero gius al benefizio, per il patto che allora v' interviene tra l' elettore e i concorrenti, il quale patto (come dicono) bastantemente si spiega nell' Editto. Ciò non ostante anche scusano l' elettore non già dal peccato, ma dalla restituzione, *Soto*, *Navarro*, *Ledesma*, *Henriq.* ed altri, dicendo che il patto che si suppone, non è patto rigoroso che obblighi per giustizia commutativa, ma più presto una spiegazione dell' obbligo che ha

(1) Num. 98.
(2) Lib. 4. num. 100. et 101.
(3) Num 103.

(1) Lib. 4. n. 106. et 107.
(2) Vide n. 198.

il vescovo secondo la giustizia distributiva (di preferire il più degno), la quale non obbliga a restituzione. Questa seconda sentenza io non m'avanzo ad approvarla per probabile, ma neppure ardisco di dannarla per improbabile, mentre non saprei affermare per certo che il patto mentovato obblighi strettamente per giustizia commutativa: e se veramente non costasse di tal patto, non sarebbe certo l'obbligo di restituire. Del resto gli stessi DD. contrari, come *Sanchez*, *Lugo*, *Roncaglia*, e *Garzia* scusano da ogni restituzione, se l'eccesso della dignità fosse peccato (1).

38. Si dimanda per 7. Se pecchi il degno, concorrendo con altri che stima più degni di se? Lo negano *Less. Soto*, *Azor. Gaet. Vasq. Salmaticesi ec.* probabilmente, poichè questa par che sia la mente della stessa Chiesa, che concorrano tutti i degni, altrimenti se a' soli digniori fosse lecito il concorrere, pochi concorrerebbero, e forse gli stessi digniori atterriti dallo scrupolo se ne asterrebbero, e ciò ridonderebbe in danno della Chiesa. All'incontro l'affermano *Sanch. Castropal. Navarro*, *Lugo*, *ec.* sempre, che il degno certamente conoscesse che l'altro è più degno di se, perchè se mai fosse poi eletto, già egli sarebbe causa di tale ingiusta elezione. Speculativamente parlando, questa seconda sentenza sembra più probabile: ma in pratica par che non possa mai aver luogo, mentre in niun caso il degno può esser certo che il vescovo non abbia qualche ragione, a lui nascosta, d'escluder l'altro ch'egli reputa più degno (2). Ma qui occorre l'altro dubbio, se questo degno conoscendo certamente che l'altro è più degno, pecchi se accetta il benefizio, e sia tenuto alla restituzione del danno? L'affermano *Navarro*, e *Castrop.* Ma *Soto*, *Sanch. Turriano*, *Salmat. ec.* più probabilmente dicono, che nè pecca, nè è tenuto alla restituzione. Non pecca, perchè accettando il benefizio non già coopera all'ingiusta elezione, come suppongono i contrari: mentre il vescovo avendocelo già conferito, già ha consumato il suo peccato, onde si ha per accidente ch'egli poi l'accetti o no. Nè è tenuto alla restituzione; perchè fatta la provista al meno degno, ella è ben valida (come già dimostrammo al *n.* 36.) onde il benefizio non è più tra' beni comuni, e perciò il digniore non v'ha più diritto. E di questa sentenza è anche *S. Tommaso* (1), il quale parlando de' vescovati, dice che l'elettore è obbligato a preferire il migliore; ma parlando poi dell'eletto dice: *Non requiritur ut reputet se aliis meliorem, sed sufficit quod nihil in se inveniat per quod illicitum ei reddatur assumere praelationis officium.* Tantopiù che niuno, come pocanzi dicemmo, può esser certo che la sua elezione sia ingiusta (2).

39. Si dimanda per 8. Se peccano gli esaminatori, non denunziando al vescovo quale sia tra gli esaminati il più degno? Lo negano *Lugo*, *Castrop. Croix*, *ec.* dicendo ch'essi ben soddisfano con far noti solamente al vescovo coloro che sono idonei, mentre al solo vescovo spetta il dichiarare poi chi sia il più degno. Ma più probabilmente e più comunemente l'affermano *Azor. Ronc. Diana*, *Salmatic. ec.* perchè sebbene il giudizio s'appartiene al

(1) Lib. 4. n. 109.
(2) L. 4. n. 110.

(1) 2. 2. q. 185. art. 1.
(2) Vide haec et alia cit. n. 110. v. Dub. 2. praesertim in Edit. Venet.

solo vescovo, non però a questo fine il Concilio ha istituito il concorso, e gli esaminatori, acciocchè essi propongano il più degno, e così il vescovo possa meglio giudicare ed eleggere (1).

Gli esaminatori poi debbono giurare di esser fedeli nel loro officio, dal Tridentino *Sess.* 24. *c.* 18. *de ref.* Altrimenti il concorso è nullo per Decreto della S. C. del Concilio a' 2. Dic. 1628.

40. Si dimanda per 9. Se possano mai conferirsi lecitamente più benefizi alla stessa persona? Ma qui prima bisogna distinguere i benefizi compatibili dagli incompatibili. I *compatibili* sono tutti i semplici, che non richiedono residenza. Gl'*incompatibili* poi altri son di primo genere, altri di secondo. Gl'incompatibili di *primo genere* son tutti i benefizi doppi notati al principio al *num.* 31. cioè primieramente tutti i benefizi curati, e quelli che sono uniformi *sub eodem tecto*, cioè che convengono alle stesse funzioni nel medesimo luogo e tempo; di più tutte le dignità, personati, ed offici ecclesiastici, che ivi notammo. Gl' incompatibili poi di *secondo genere* sono i canonicati, e tutti gli altri benefizi che richiedono residenza. Ma qui prima di venire al punto, è bene avvertire che se alcuno riceve due benefizi incompatibili, ricevuto che ha il secondo, *de jure* già vaca il primo; e s'egli presume di tener l'uno e l'altro, *ipso facto* vien privato d'ambedue, come si ha dal Tridentino *sess.* 7. *cap.* 4. *sess.* 24. *cap.* 1. *et* 17. Questo è certo per i benefizi incompatibili di primo genere: si dubita se lo stesso corre per gli altri di secondo genere. L'affermano il *Continuat.* di *Spor.* e i *Salmatic.* (2) con *Azor. Gonzalez, Fagnan. ec.* E lo provano dallo stesso Concilio ne' luoghi citati, e da una Dichiarazione fatta dalla S. C. e lo stesso dicono i *Salmat.* con altri anche de' benefizi semplici ancorchè non richiedano residenza (1). Nulladimeno *Layman*, *Busemb.* ed altri appresso i *Salmatic.* lo negano con *Navarro*, il quale dice che non costa di detta Dichiarazione, ed in quanto al Tridentino, rispondono che il Concilio nel secondo luogo, dove solamente parla della vocazione, parla de' soli benefizi curati, ma non degli altri (2). Ma, come dicono gli stessi *Salmat.* ed *Abelly*, il papa ben può in ciò dispensare, ma solo nel caso di evidente necessità o utilità, altrimenti (come tengono il *Bellarm. Panorm. Tol. Salmat. ec.*) chi ricevesse più benefizi di tal sorta, anche colla dispensa del papa, non sarebbe sicuro in coscienza (3).

41. Del resto la pluralità de' benefizi, anche semplici, ella è certamente proibita da' Canoni, purchè il primo benefizio basti alla sostentazione, come ha dichiarato il Trid. *sess.* 24. *c.* 17. dove si dice così: *Mandat, ut unum tantum beneficium singulis conferatur. Quod si unum non sufficiat ad sustentationem, liceat aliud simplex sufficiens, dummodo utrumque personalem residentiam non requirat, eidem conferri.* Ma il maggior dubbio che qui si fa, è, se la pluralità anche de' semplici sia vietata, non solo dalla legge Canonica, ma ancora dalla Divina. Altri assolutamente lo negano, come *Innoc. Lugo, Filliuc. Valenza, ec.* Altri assolutamente l'affermano, come *Panorm.* e *Tournely* con altri, e specialmente col *Bellar.*

(1) Lib. 4 n. 111.
(2) Tract. 28. de Benefic. n. 664.

(1) Vide Opus nostrum t. 4. n. 118. v. Quaer.
(2) Lib. 4. n. 116.
(3) L. 4. n. 116. v. Praeterea.

il quale tiene che il papa non può dispensarvi senza urgentissima causa, e ciò si perchè non può uno sufficientemente servire a due Chiese; si perchè questa si presume essere stata la volontà de' fondatori, che ciascuno non abbia altra cura che d'una sola Chiesa. Ma la sentenza comune che dee tenersi con *S. Tommaso* (1) seguitato da *Azor. Layman, Lessio, Abelly, Holzm. Salmatic. ec.* dice che la pluralità de' benefizi è veramente illecita, anche per legge naturale, sicchè essi neppure colla dispensa del papa posson lecitamente ritenersi, quando uno basta alla sostentazione. E ciò non tanto per la prima, quanto per la seconda ragione addotta; ed anche perchè altrimenti si pervertirebbe l'ordine ecclesiastico, per gl'inconvenienti notati da Giovanni XXII. nell' *Extrav. Execrabilis, de Praebend.*, cioè che permettendosi la pluralità, taluno ne avrà de' superflui, e gli altri forse più meritevoli di lui anderan mendicando: di più, che quando le Chiese non hanno il rettor particolare, facilmente manca loro il dovuto onore, o comodo: di più, che chi ha più benefizi, non può attender come deve a difender i diritti di ciascheduno: di più, perchè colla copia delle rendite si fomenta la cupidigia e il lusso. Nulladimeno diciamo colla medesima sentenza, che ciò non è talmente illecito che il papa per giuste cause non possa dispensarvi (2). Queste cause poi sono I. La *necessità*, cioè come *S. Tommaso* insegna (3), *si sit necessitas in pluribus Ecclesiis ejus obsequio.* II. L'*utilità*, se il benefiziato può meglio esso solo, benchè assente, giovare colla sua autorità, dottrina, o prudenza, che altri presente, come dice lo stesso Angelico nel luogo citato: *ipse possit plus deservire Ecclesiae, et tantumdem absens quam alius praesens.* III. La *prerogativa de' meriti*, cioè di coloro che giovano alla Chiesa colla dottrina, coll'istruire, o collo scrivere, dicendosi nel *cap. De multa. §. fin. de Praebend.* così: *Nullus plures dignitates aut personatus habere praesumat. Circa sublimes tamen, et litteratas personas, quae majoribus beneficiis sunt honoranda, etc.*

(1) Quodlib. 9. art. 25.
(2) L. 4. n. 111.
(3) Cit. art. 25.

§. II.

DELLA QUALITA' E DEGLI OBBLIGHI DE' BENEFIZIATI; ED IN QUANTI MODI SI PERDONO I BENEFIZI.

Qualità de' benefiziati. Dell' intenzione di prendere l'Ordine fra l'anno ec. 42. *Chi riceve la parrocchia con animo dubbio, o condizionato.* 43. *Chi riceve il benefizio con animo di lasciarlo.* 44. *Obblighi de' benefiziati. In quanto a' frutti ec. Se può vivere di quelli.* 45. *A chi dee dispensare i superflui.* 46. *Se a' poveri del luogo.* 47. *Se a' parenti.* 48. *Se il pensionario è tenuto a dispensare il superfluo.* 49. *Della residenza de' canonici.* 50. *Pena de' non residenti.* 51. *Cause scusanti, e I. Dell' infermità.* 52. *II. Della necessità.* 53. *Se lo scomunicato, ec.* 54. *Se l'irregolare, ec.* 55. *III. Dell' utilità. Di chi assiste ec. Del penitenziere, e del teologo.* 56. *Degli esaminatori, visitatori ec.* 57. *In quanti modi si perdono i benefizi, specialmente per la rinunzia, e per la legge. precisamente, se v'è simonia.* 58. *Delle pensioni.* 59. *Quali arti ed offici si vietano a' cherici.* 60.

Dell' alienazione de' beni ecclesiastici. 61. *Delle solennità richieste.* 62.

42. Parlando in primo luogo delle qualità, il benefiziato dev' esser cherico almeno di prima tonsura. Di più dev' essere non illegittimo (col quale nondimeno può il vescovo dispensare agli Ordini minori, e al benefizio semplice). Di più non irregolare, non facinoroso, nè scomunicato. Di più che abbia la scienza competente, e l'età legittima, cioè per il benefizio semplice l'anno 14. (e basta cominciato, secondo la comune, colla Dichiarazione della S. C. appr. *Fagn. in c. Super de praebend. n.* 15.); per quello poi che richiede l' Ordine del suddiaconato, l'anno 21. principiato; per quello che richiede il diaconato, l'anno 22.; per quello che richiede il sacerdozio, l'anno 24.; per il benefizio curato si richiede l'anno 25. incominciato, come si ha dal *c. Licet* 24. *de elect. in* 6. Per il vescovado finalmente si ricerca l'anno 30. compito dal *c. Cum in cunctis* 7. *eod. tit.* Si noti qui di più che nelle Cattedrali per le dignità che non richiedono il sacerdozio vi bisogna l'anno 22. principiato; ma questo non si ricerca nelle Collegiate, secondo il Decreto della S. C. appresso *Fagnano* nel citato *c.* 7. *de elect.* Questi benefiziati poi son tenuti tra quell'anno a prender l'Ordine sacro; e se mancasse una sola ora, la provista del benefizio sarebbe nulla, e non potrebbe ritenerlo il benefiziato, purchè non l'avesse prescritto in buona fede per tre anni, come dicono *Lessio*, e *Busemb.* (1). Chi dunque prende il benefizio, a cui sta annesso l'Ordine sacro, è tenuto ad aver intenzione di ordinarsi fra l'anno. E se il benefizio è curato, chi non ha l'animo di prendere il sacerdozio, non solo pecca mortalmente, com' è certo, ma di più è privato *ipso jure* del benefizio, sicchè resta obbligato a restituire tutti i frutti esatti; eccettochè se dentro l'anno mutasse intenzione, come ben dicono *Lessio*, *Navarro*, *Sanch.* ed i *Salmat.* (contro *Soto*, e *Tol.*) e come chiaramente si ha dal *c. Commissa. de elect. in* 6. dicendosi ivi: *Nisi voluntate mutata promotus fuerit, etc.* Può nondimeno in ciò dispensare il vescovo sino a' 7. anni, acciò il benefiziato attenda agli studi, sostituendo frattanto un vicario al suo benefizio (1). Ma ciò deve intendersi (come dice *Layman*) che non possa concedersi tale dispensa senza necessità grave, o grande utilità della Chiesa, come appare dal *c. Cum ex eo de elect. in* 6.

43. Qui si dubita per 1. Se pecca gravemente, e sia tenuto a restituire i frutti chi riceve il benefizio curato con animo dubbio, o condizionato di prendere il sacerdozio tra l'anno? Vi sono diverse sentenze. Altri lo negano assolutamente; altri l'affermano, se l'animo è dubbio, ma s'è condizionato anche lo negano, perchè l'animo condizionato (come dicono) è vero animo: così *Lessio*, *Sanch. Salmat. ec.* Ma noi l'affermiamo con *Soto*, *Azor.* e *Concina*, o l'animo sia dubbio, o condizionato; perchè sempre che manca l'animo assoluto di ricevere il sacerdozio, sempre v'è la frode, per la quale il testo nel *cit. c. Commissa*, obbliga a restituire i frutti, dicendosi ivi: *Teneris ad restitutionem fructuum, cum eos receperis fraudulenter.* Del resto ciò non impedisce che il benefiziato, dopo che ha ricevuto il benefizio, coll'animo

(1) Lib. 4. n. 112.

(1) Lib. 4. n. 112.

assoluto, non possa indi lasciarlo mutando intenzione (1).

44. Si dubita per 2. Se chi riceve un benefizio semplice, pecchi accettandolo con intenzione di lasciarlo appresso? È certo (come già di sopra s'è accennato) che pecca gravemente, se al benefizio vi stia annesso l'Ordine sacro, e quegli non intende d'ordinarsi: così comunemente *Castrop. Sanchez. Salmat. Busemb. ec.* Ma il dubbio è, se quando al benefizio non v'è annesso l'Ordine, pecchi chi lo riceve con animo di rinunziarlo, e poi d'ammogliarsi? L'affermano *Toledo, Lessio*, ed i *Salmat.* dicendo che ciò sarebbe un grave disordine. Altri all'incontro, come *Castrop.* e *Garzia* lo scusano da ogni colpa. Ma altri più comunemente, come *Sanchez, Navarro, Layman. Vasq.* e *Busemb.* dicono che pecca solo venialmente, non riconoscendovi in ciò un disordine così grave che induca a peccato mortale. E questa sentenza parmi più probabile, almeno per la massima di *S. Antonino*, ricavata da *S. Tommaso*, che niun difetto dee condannarsi di colpa grave, se un'evidente ragione non lo persuade (2). Le parole di *S. Antonino* si son riferite al *Cap. III. n.* 52.

45. Parlando poi in secondo luogo degli obblighi de' beneficiati, questi sono molti. V'è l'obbligo di portare l'abito e tonsura, l'obbligo di recitare l'Uffizio, e di restituire i frutti omettendolo, ma di questi se ne parlerà nell'*Esame degli ordinandi* nella II. *Appendice* del *tomo II.* dal *n.* 60. e dal *n.* 84. Resta solo qui a decifrarsi l'obbligo di ben amministrare i frutti de'benefizi, e l'obbligo della residenza. Ed in quanto all'amministrazione de' frutti, si noti per 1. esser certo (checchè si dicano alcuni AA. i quali par che amino più il rigore, che la ragione) che il beneficiato ben può vivere con essi, ancorchè avesse beni propri, così comunemente *Fagnan. Habert, Petrocor. Anacl. Holzm.* ed altri con *S. Tommaso* (1); essendo giusto che viva dell'Altare chi serve all'Altare. *Quis militat* (dice l'Apostolo) *suis stipendiis unquam.* Ma se ne deve eccettuare coll'Angelico il caso, in cui vi fosse alcun povero in grave necessità, o schiavo in mano de' barbari, perchè allora il beneficiato, avendo già il superfluo al suo stato, è tenuto di sovvenirlo (2). Del resto fuori di tal caso, se il chierico vivesse colle rendite proprie, ben può prendersi quel che spende dalle rendite del benefizio, e disporne a suo arbitrio, come dicono *Lessio, Anacl.* ed altri (3).

46. Si noti per 2. che se i frutti del benefizio superano il sostentamento del chierico, anch'è certo ch'egli è tenuto o dispensarli a' poveri, oppure impiegarli in altro uso pio, come ammettono comunemente i DD. mentre dal Tridentino altro non si ordina se non che i beneficiati non li dissipino, ma li applichino in opere pie. Ma in ciò anche dev'eccettuarsi con *Lugo*, e *Lessio*, in caso se vi fossero poveri in grave necessità: de' quali poveri dice il *P. Viva*, che i vescovi e parrochi son tenuti di più a cercarne la notizia (4). Ma non essendovi poveri di tal fatta, dice *Holzman* con *S. Tommaso* (5), ed altri che può il beneficiato benanche riserbare i frutti in avvenire a bene della Chiesa, o de' poveri futuri (6).

(1) Num. 114.
(2) Num. 113. Q. 1.

(1) 2. 2. q. 185. a. 5. ad 3.
(2) Vide l. 3. n. 401. Qu. V.
(3) Vide haec et alia eod. num. 491. Q. I.
(4) Lib. 3. num. 491. Qu. I
(5) 2. 2. q. 185. a. 7. ad 4.
(6) L. 3. n. 491. Qu. IV.

47. Si noti per 3. non esservi obbligo di preferire i poveri del luogo, come dicono i DD. comunemente, mentre i Canoni parlano generalmente di poveri. Limitano ciò i *Salm.* ed *Holzman*, se nel paese vi fossero poveri in estrema o grave necessità; ma questa limitazione più comunemente vien negata da *Molina. Azor. e Bon.* con *Navar.* Purchè (deve intendersi) i frutti diansi ad altri poveri egualmente bisognosi; e purchè non apparisca altra essere stata la volontà de' fondatori: ed aggiunge *Molina*, purchè altro non richiegga il ben comune della diocesi, v. gr. se dovesse sovvenirsi qualche collegio povero di educandi (1).

48. Si noti per 4. che sotto nome di poveri vengono anche i parenti, se veramente son bisognosi in modo che non possan vivere secondo il loro stato; il che sta espresso anche nel Trident. *sess.* 25. *cap.* 1. E ciò corre quantunque vi fossero altri poveri più bisognosi, come dicono comunemente *Toledo*, *Molina*, e *Viva* (contro *Layman*), perchè il sostentamento de' congiunti s'appartiene allo stato proprio dello stesso benefiziato: che per ciò dicesi universalmente con *Azor. Castr. Tol.* e *Croix*, che il cherico può liberamente da' frutti del benefizio alimentare se, ed i suoi (2).

49. Si questiona se il pensionario è tenuto similmente di dare a' poveri i frutti della pensione, superflui al suo mantenimento? Altri come *Sanch. Molina*, *Salmat. ec.* distinguono secondo è la pensione laicale, o ecclesiastica (siccome si spiegherà al *n.* 59); lo negano s'è laicale; ma l'affermano s'è ecclesiastica, dicendo che allora la pensione passa colla stessa natura e peso de' frutti del benefizio. Nulladimeno è abbastanza probabile la sentenza di *Lugo*, *Vasq. Covar. Azor. ec.* che universalmente lo negano; e così riferisce *Azorio* essere stato deciso dalla Ruota Romana: la ragion'è perchè essendovi già detratta la pensione da' frutti del benefizio, già si trovano questi piamente impiegati, onde non v'è obbligo di doverli impiegare di nuovo in opere pie. E lo stesso dice *Manstrio* con *Bonac.* delle commende de' cavalieri di S. Giovanni, S. Giacomo, ec. ai quali Gregorio XIII. diè la facoltà di poterne testare: ma in ciò contraddicono *Azor. Navar. ec.* (1). Se poi i benefiziati sian tenuti alla restituzione, spendendo in usi vani i frutti del benefizio, vedasi ciò che si disse al *Cap. X. n.* 6. *e* 7. dove si parlò insieme de' diversi peculj dei cherici, e della loro facoltà in disporne. Si avverta qui solamente di più, che la materia grave in ciò dev'essere maggiore di quella del furto, come i DD. comunemente parlano: *Coninchio e Castrop.* ricercano la terza, o almeno la quarta parte de' frutti del benefizio; ma ciò *Lugo*, *La-Croix*, *ec.* lo riprovano; e dicono che bastantemente è grave la vigesima parte, cioè il due per cento, se detta parte giunge a somma notabile (2).

50. In quanto poi alla residenza, della residenza de' parrochi, e dei vescovi già ne parlammo al *Cap. VII. n.* 14. *e seg.* ed al *n.* 62. *e seg.* Resta qui a parlare della residenza de' canonici, circa la quale si noti per 1. che i canonici, i quali hanno le porzioni nelle Cattedrali, o nelle Collegiate, questi hanno tre mesi dal Tridentino *sess.* 24. *c.* 12. a potere star assenti, ed in questo tem-

(1) Lib. 3. n. 401. Qu. III.
(2) Ibid. Qu. II.

(1) L. 5. n. 491. Qu. VI. et l. 4. n. 139.
(2) L. 4. n. 183.

può lucrano sì bene i frutti delle prebende, ma non già le distribuzioni; le quali (si avverta qui di passaggio) non possono rimettersi dagli altri consoci; *quavis remissione exclusâ, his careant*, si dice nel Concilio nel luogo citato (1). Del resto in quanto ai frutti della prebenda per detti tre mesi, egli non gli perde, benchè inutilmente, e senz'alcuna giusta causa il canonico stesse assente, come molto probabilmente dicono *Sanchez*, *Pelliz.* ed altri; mentre il Concilio senz'alcuna limitazione permette a' canonici l'assentarsi per detto tempo. Si avverte non però che per Decreto della S. C. del Concilio appresso *Giordano Pax* (2), i canonici non possono stare assenti ne' mesi conciliari fuori della Diocesi senza licenza del vescovo. E qui si noti di più che i vescovi non possono congiungere i tre mesi dell'anno antecedente con quelli del susseguente, come ha dichiarato Benedetto XIV. nella sua Bolla, *Ad universa* (3); ma ciò ben possono farlo i canonici; purchè (dice il *P. Concina*) non vi sia scandalo, nè manchi il culto Divino.

51. Ordina poi il Tridentino nello stesso luogo, che il canonico, il quale manca alla residenza, oltre i tre mesi, nel primo anno sia privato della metà de' frutti; e se siegue a star assente, sia privato di tutt'i frutti di quell'anno; e crescendo poi la contumacia, dice che si proceda secondo le Costituzioni, cioè alla privazione degli stessi benefizi. Tiene *Bonac.* (4) che i canonici assenti per il tempo dell'assenza non sieno privati *ipso facto* di detti frutti, dicendo che il Decreto del Concilio è penale, e perciò richiede la sentenza. Noi non dubitiamo che sia penale in quanto alla restituzione della metà de' frutti di tutto l'anno, ma circa i frutti corrispondenti al tempo dell'assenza dopo i tre mesi conciliari, diciamo con i *Salmat.* (1) che non possono esigersi o ritenersi; mentre nel Concilio si dice: *Privetur dimidia parte fructuum, quos ratione etiam prebendae, et* (nota) *residentiae fecit suos.* Se dunque il canonico fa suoi i frutti per ragion della residenza, per conseguenza chi non risiede, non gli fa suoi. E ciò l'ha spiegato poi più chiaramente Benedetto XIV. nel Breve (apposto già nel *Bollario*) spedito al cardinal Delfino a' 19 di gennaio 1748. dove ha detto che i canonici *non canentes in choro nullo pacto ex praebendis et distributionibus facere fructus suos, atque ideo restitutioni obnoxios esse.* Or se chi non canta non acquista i frutti, tanto meno chi non assiste al coro (2).

52. Le cause poi che scusano totalmente i canonici dall'assistenza al coro, sono tre, *infirmitas, rationabilis corporis necessitas, et evidens Ecclesiae utilitas*, come dicesi nel *c. un. de Cler. non resid. in* 6. Talmentechè essendovi queste cause i canonici non son privati nè dei frutti, nè delle distribuzioni. Scusa dunque per I. *l'infermità*, s'intende grave, o che probabilmente può farsi grave. Dal che sono scusati i vecchi, se non possono senza grave incomodo andare, o assistere al coro. I ciechi nonperò son tenuti d'assistere, se possono senza incomodo grave andare alla Chiesa, e così anche i sordi, i quali poi debbono

(1) Vide l. 3. n. 676. Dub. 2.
(2) Jord. Pax Elucubr. l. 10. tit. 40. n. 73.
(3) Vide l. 4. n. 222. v. Insuper.
(4) Tom. 1. Dub. 5. de. Onere Benef. ad resid. P. 3. n. 16. cum Macigno.

(1) De Legib. c. 2. n. 63.
(2) Vide l. 3. n. 675. dub. 3. et l. 4. n. 129.

supplire, recitando sotto voce la parte che non sentono (1).

53. Scusa per II La *necessità del corpo;* col che s'intende scusare il timore d'ogni grave danno. Sono perciò scusati quei che prendon rimedi, o bagni, o vanno a guarirsi in aria più salubre (2). Qui si noti per 1. che se taluno è ingiustamente scomunicato, o sospeso, oppure se ingiustamente se gli nega l'assoluzione, e perciò non assiste al coro. questi non perde nè i frutti, nè le distribuzioni. Si noti per 2. che se la Chiesa fosse polluta, o interdetta, i canonici ancorchè non assistano, lucrano gli uni e l'altre, purch' essi non avessero data causa all'interdetto, o alla violazione della Chiesa (3).

54. Qui si dubita per 1. Se lo scomunicato, anche assistendo al coro, sia *ipso jure* privato delle distribuzioni de'frutti? L'afferma il *P. Concina* con altri; ma non improbabilmente lo negano *Sanch. Bon. Castr. Salmat. ec.* perchè quantunque quegli pecchi assistendo, e meriti d'esserne privato, nondimeno una tale privazione *ipso facto* non si trova da alcuna legge imposta (4).

55. Si dubita per 2. Se ne sia privato l'irregolare? Ma questo dubbio dipende da un altro, cioè se la collazione del benefizio fatta all'irregolare sia per se invalida? Se l'irregolarità è incorsa dopo la collazione, è certo appresso tutti che no; sicchè allora il canonico irregolare che assiste, non è privato nè dei frutti, nè delle distribuzioni. La questione è dunque, se sia nulla la provista, quando l'irregolarità s'è incorsa prima di quella? Lo negano *Castr. Ronc. Elb. Salm. ec.* Ma più probabilmente l'affermano *Bonac. Tournely, Concina, Holzman,* ed altri comunissimamente. E si prova 1. dal *cap.* 1. *de Cler. pugn. in duello,* dove si dice che col chierico irregolare si può dispensare, acciocchè riceva il benefizio; dunque senza dispensa n'è incapace. Si prova per 2. dal Trident. *Sess.* 22. *c.* 4. dove dicesi: *Non fiat provisio nisi iis qui aetatem, et caeteras habilitates integre habent, alias irrita sit.* Nè vale a dire che qui s'intende delle abilità di legge naturale, non positiva; si risponde, che l'età certamente è di legge positiva, e perciò per Tò *ceteras inhabilitates* debbonsi intendere tutte le inabilità così di legge naturale, come positiva. Onde più probabilmente, anzi più veramente l'irregolare non può lucrare i frutti del benefizio (1).

56. Scusa per III. *L'utilità della Chiesa:* s'intende purchè sia grave a giudizio del vescovo, o del capitolo: s'intende all'incontro non solo della Chiesa propria, ma anche della Chiesa universale, o della Diocesi, come comunissimamente dicono *Concina,* ed i *Salm.* con *Pelliz. Castr. Bonac. ec.* contro *Holzman,* il quale non ammette il bene della Chiesa universale, ma irragionevolmente, mentre il bene di questa è più eccellente, e ridonda anche alla particolare. E perciò non è privato dei frutti, nè delle distribuzioni, 1. il canonico che assiste in Roma, o appresso il principe per difendere i diritti del benefizio (ma non già il diritto proprio al benefizio): o ch'è mandato dal capitolo per negozi della Chiesa, o mandato dal vescovo in sua vece per visitare la Chiesa degli Apostoli, oppure se il vescovo lo porta seco (potendone addurre

(1) Lib. 4. n. 129. Dub. 1. c. 2. et n. 163. Q. III.
(2) Lib. 4. n. 120. Dub. 3.
(3) Ibid v. Quando.
(4) Lib. 4. n. 130. v. Cum autem.

(1) L. cit. n. 130. v. Quaeritur autem

anche due) alla detta visita: oppure s'è fatto vicario capitolare: se poi è fatto vicario del vescovo, lucrerà i frutti, ma non le distribuzioni (1). 2. Il canonico penitenziere nel mentre che si recita l'Uffizio, ed egli sente le confessioni: Trident. *sess.* 24. *c.* 8. oppure aspetta nel confessionale chi viene a confessarsi; come dicono *Castrop. Bonac. Concina, Ronc. Salmat. ec.* con una Dichiarazione della S. C. E lo stesso dice probabilmente il *P. Concina* del canonico che fosse surrogato al penitenziere, o d'altri che fossero mandati dal vescovo ad aiutare il medesimo in tempo di gran concorso. Lo stesso dicono del canonico curato mentre esercita i suoi ministeri, *Castrop. Salm. e Concina* il quale ciò ammette (contro *Bonac.*) ancorchè la Chiesa di cui ha cura, fosse diversa, ma della stessa Diocesi. 3. Il canonico teologo che in tempo dell'Uffizio insegna, o predica o sta applicato alla predica da farsi (2).

57. Lucrano poi i frutti, ma non le distribuzioni (se non fosse altra la consuetudine, come dicono *Pichler e Concina*) 1. I canonici esaminatori, esaminando, mentre si recita l'Uffizio. 2. I visitatori della Diocesi. 3. I due canonici che il vescovo può occupare in suo aiuto. 4. I canonici che insegnano nelle scuole (oppure studiano colla licenza del vescovo per 5. anni) la Teologia, come si ha nel *cap. fin. §. Docentes de magistris*, il che lo stendono comunemente i DD. con una Dichiarazione della S. C. alla Grammatica, *Castr. Conc. Ronc.* e i *Salm.* i quali giustamente lo stendono ancora alla Logica, e Filosofia. E ciò corre anche per i parrochi che insegnano, ma non già che studiano, come dicono i medesimi autori (1).

58. Si noti per ultimo che in quattro modi si perdono i benefizi: 1. Per la morte del beneficiato. 2. Per la sentenza del giudice. 3. Per la rinunzia. 4. Per la disposizione della legge. Ma circa questi due ultimi modi bisogna notare più cose. E 1. in quanto alla rinunzia, ossia resignazione de' benefizi, bisogna distinguere più sorte di rinunzie che vi sono. Altra è la rinunzia *espressa*, altra la *tacita*, v. gr., per la professione religiosa, e simile. Altra poi poi è la *pura*, senza alcun patto, o condizione; altra la *condizionata*, cioè fatta in favore d' alcuno. E questa può essere o *semplice*, oppure *qualificata*, cioè colla pensione, ovvero col patto di riavere il benefizio, chiamato *Jus regressus.* Acciocchè poi vaglia questa rinunzia condizionata, si ricercano molte cose. 1. Che il benefizio sia già fatto dal resignante. 2. Che si faccia liberamente, non per minaccie, ec. 3. Che si faccia in mano del papa, e dal papa s' accetti; e se la rinunzia è pura, per esser valida, necessariamente dev' essere accettata almeno dal collatore, come si ha dal *c. Admonet, de Renunc.* (2). 4. Che si accetti ancora dal resignatorio. 5. Che si faccia colla clausula *Non aliter etc.* 6. Che vi sia il consenso de' padroni. 7. Che il rinunziante, s' è infermo, sopravviva alla rinunzia fatta, almeno per 20. giorni. 8. Che la rinunzia si pubblichi nella Corte Romana (3). Lo stesso poi che si dice della rinunzia, corre anche per la *permutazione de' benefizi.* II. In quanto all' ultimo ch' è la disposizione della legge, in vigor di questa *ipso facto* si per-

1) L. 4. n. 103. v. III. Excusas.
(2) Ibid. v. Sic pariter.

(1) L. 4. n. 131. et 132.
(2) V. hacc et alia l. 3. n. 81.
(3) L. 4. n. 135. et 136.

dono i benefizi per il matrimonio, per la professione religiosa, per l' accettazione d' un altro benefizio incompatibile, come si disse al *n.* 40. Di più si perdono i benefizi per il delitto di simonia, e specialmente per la simonia commessa dagli esaminatori sinodali ne' benefizi curati; i quali, se ricevono qualche cosa a riguardo dell' esame, così essi come quelli che han dato, si rendono inabili a ricevere alcun benefizio in avvenire, e per il passato restano privati *ipso facto* di tutti i benefizi che avevano, e ciò prima d' ogni sentenza, come sta espresso nel Trid. *sess.* 24. *cap.* 18. mentre dice il Concilio. che dalla detta simonia *absolvi nequeant, nisi dimissis beneficiis.* S' incorre ancora la privazione de' benefizi, anche prima ottenuti, per la collazione simoniaca di qualche benefizio. Ma qui bisogna distinguere le diverse sorte di simonia; mentale, convenzionale. reale, e confidenziale. La *mentale* è quando alcuno dà il temporale con animo d' obbligare a rendere lo spirituale, oppure e *converso*, ma senza patto alcuno. La *convenzionale* è quando v' è il patto, ma da niuna delle parti eseguito; a queste due simonie non v' è alcuna pena. La *reale* poi è quando il patto s' è già eseguito: ed a questa per la Bolla di S. Pio V. *Cum primum*, del 1566. oltre la scomunica papale *ipso facto*, vi è la pena della nullità della collazione di quel benefizio (in modo che per l'*Estrav.* di Pio IV. *In sublimi*, data a' 4. maggio 1563. il simoniaco, se non volesse lasciare il benefizio, non può assere assoluto); e di più v' è la pena della privazione de' benefizi prima ottenuti; e dell' inabilità a riceverne altri in avvenire. Ma secondo la sentenza più comune, e più probabile di *Navar. Suarez, Lessio, Sanch. Laym. Anacl. Bonc. Croix, ec.* le suddette pene non s' incorrono, se la simonia non è compita da amendue le parti; e questo è lo stile della Curia, come attestano *Navarro*, ed altri (1). Ed ancorchè vi sia la simonia compita, le suddette ultime pene della privazione ed inabilità non s' incorrono se non dopo la sentenza condannatoria, come dicono comunissimamente *Bon. Castr. Sanch. Laym. Fill. Salm. ec.* (2). poichè non si trova alcuna legge dove stiano imposte dette pene *ipso facto.* Nè osta la Bolla di S. Pio, perchè (come dicono i suddetti DD.) ella s' intende valere per il foro esterno, dicendosi ivi, *quicumque convictus fuerit;* almeno in tal senso è stata solamente ricevuta. La simonia *confidenziale* finalmente è quando alcuno rinunzia ad un altro il benefizio col patto che quegli poi lo ceda o rinunzi a lui stesso, o ad un altro, oppure col peso di dargli certa parte de' frutti. Per questa simonia confidenziale vi sono le stesse pene. e di più per l' altra Bolla di S. Pio *Intolerabilis.* §. 3. basta che la simonia sia stata compita per una sola parte (3). Ma in quanto alla privazione de' benefizi ottenuti, ed inabilità ad ottenerli, imposte espressamente nella Bolla citata *Cum primum*, vi bisogna almeno la sentenza declaratoria del delitto, come dicono probabilmente *Gaet. Less. Sanchez. Castropal. Soto. Mol. Salm. ec.* contro *Vasq. Bonac. ec.* (4). Si osservi anche ciò che si è detto al *Cap. IV. n.* 51. *et* 52.

59. È bene qui di notare ancora alcune cose della pensione, di cui ne' numeri antecedenti s' è fat-

(1) Vide lib. 3. n. 106.
(2) Lib. 3. n. 212.
(3) Vide n. 106. in fin. Quaer. I.
(4) N. 11. Quaest. III.

ta menzione. La pensione è il gius d' esigere alcuna parte de' frutti del benefizio alieno. Ella è di tre modi, temporale, spirituale, e media La *temporale*, ossia *laicale*, è quella che si dà a' secolari, oppure a' cherici, ma per qualche officio tutto temporale, verb. gr. di procuratore, avvocato, cantore ec. La *spirituale*, ossia *ecclesiastica*, è quella che si dà per qualche titolo spirituale, come di predicatore, coadiutore del parroco, ec. La *media* poi è quella che non si dà per officio spirituale, ma è fondata in qualche titolo spirituale, come quella che si dà per sostentamento al parroco vecchio, al cherico povero, ec. (1): si noti per 1. che la pensione sul benefizio, di qualunque sorta ella sia, dee designarsi dal papa. Se poi il vescovo possa assegnar le pensioni in certi casi necessari, v. g. per comporre le liti, o per compensare l' ineguaglianza nella permutazione de' benefizi, o per sovvenire alla povertà (come si è detto) d' alcun cherico: altri l' ammettono con *Busemb.* per il *cap.* 22. *de Praeb.* *cap.* 3. *de Collus.* e *cap. Aquaeductus*, *de Rer. permut.* Ma *Lessio*, ed i *Salmat.* lo negano, dicendo, che ciò è riserbato al solo papa, secondo lo stile della Curia romana, il quale fa legge (2). Si noti per 2. che la pensione dev' essere moderata, si che non ecceda la terza parte della rendita del benefizio (3). Si noti per 3. che quando il benefizio è padronato, si richiede già (come abbiam detto nel *n.* antecedente) il consenso del padrone per la rinunzia, quando è condizionata, ma non per la pensione, così *Lessio*, *Busemb.* ed altri (4). Si noti per 4. che il pensionario, se riceve la pensione come cherico (non come laico), è obbligato per la Bolla di S. Pio V. a recitare l' Uffizio della B. Vergine; ed omettendolo non fa suoi i frutti. Quelli nonperò che dicono l' Uffizio maggiore, sono scusati da tal peso, ed i cavalieri degli ordini militari soddisfanno colle preci imposte dalla Religione, com' è comune appresso i DD. (1).

60. Si noti di più (parlando de' cherici in generale) per 1. che son vietate a' cherici le arti vili, come di osti, di macellaio, o di giocolatore. È vietato ancora il mestiere di chirurgo, dove vi è bisogno d' incisione, o adustione, purchè non vi manchi alcun altro idoneo (2). Ma ciò è vietato solamente a' cherici *in sacris*, come si ha dal *c. Sententiam. Ne cler. vel mon.* non già a' benefiziati, come giustamente dicono *Bonac. Mol. Tournely*, *Pontas*, *ec.* (3). Per 2. Son vietati agli Ordinati *in sacris*, ed a' benefiziati gli offici di giudice in causa di sangue, ed anche nelle cause civili nel foro secolare: *c. Sed nec.* 4. *ne cler. vel mon.* e di avvocato nel foro secolare; *c. Multa* 1. *eod. tit. ec. clerici de post.* dove si vieta a' ministri dell' Altare, benefiziati, e monaci: *In placitis secularibus disputare*, *excepta defensione orphanorum*, *aut viduarum*, come si dice in detto *cap. Multa.* E se n' accettua ancora, se difendessero qualche causa propria, o de' consanguinei dentro il quarto grado, che non trovassero chi li difenda. I cherici nonperò solamente *in minoribus* lecitamente posson patrocinare gli altri in ogni foro per le cause civili, ed anche i rei nelle

(1) Lib. 4. n. 157.
(2) Vide haec et alia l. 3. n. 74. et seq.
(3) L. 4. n. 138. ad II
(4) L. 3. n. 73. et lib. 4. n. 38. ad III.

(1) L. 3. n. 74. v. Sed. nat. et lib. 4. n. 138. ad IV.
(2) L. 4. n. 180. et l. 7. n. 184. ad V.
(3) L. 7. n. 385.

criminali (1). Ed a' monaci anch' è permesso il patrocinare le cause del monastero colla licenza del prelato; *c. ex part. de postul.* Per 3. È vietato a' cherici il coabitare con donne, purchè non madre, sorella, o zia, o tale che con quella non vi sia alcun pericolo o scandalo. Di più il portar armi (se non fosse in viaggio, come dice *Busemb.* (2)): l'andare a caccia clamorosa, vedasi ciò che si è detto al *Cap. X. n. 72.* ed il negoziare, vedasi nello stesso *Cap. n. 192. e seg.*

61. Si noti per ultimo, esser proibito a' cherici e religiosi l' alienazione de' beni ecclesiastici di qualunque luogo poi senza l' assenso pontificio, come si ha dall' *Estrav. Ambitiosa de reb. Eccl. non al.* Sotto nome di *alienazione* viene anche il permutare, il dare in pegno, e il transigere, quando si rilascia parte. Sotto nome di *beni ecclesiastici* vengono gli stabili, i nomi de' debitori, l' annue rendite, i gius, e le servitù sui beni alieni, le greggie e gli armenti, gli alberi fruttiferi, e le gran somme donate a far compra di stabili; di più vengono i beni mobili preziosi che posson conservarsi, come librerie, gemme, vasi d'oro e d'argento. Sotto nome di *luogo pio* viene ogni luogo eretto con autorità del vescovo, come sono i seminari, spedali, e confraternite. Se nonperò vi fosse qualche feudo donato alla Chiesa con facoltà di alienarlo ad arbitrio dell' amministratore, ben questi può alienarlo senza l' assenso pontificio, come probabilmente dicono *Armil. Bonac. Covar. Croix ec.* poichè allora la facoltà si ha dal padrone della roba. Ma così all' incontro, se il padrone ne proibisse l' alienazione, non può alienarsi il fondo anche coll' assenso pontificio, se non sopravvenisse causa tale che facesse presumere anche il consenso del donante (1).

62. Le solennità poi richieste per l' alienazione de' beni ecclesiastici sono le seguenti; 1. La consulta comune. 2. Il consenso del vescovo, o del capitolo, o del clero, o del prelato regolare; ed anche del padrone, se s' aliena qualche roba del benefizio. 3. La sottoscrizione di essi consenzienti. 4. L' assenso del papa, o della S. C. secondo il Decreto di Urbano VIII. de' 7. di Settem. 1524. Ma quando il prezzo fosse tenue, per il *c. Terrulas*, 12. *q.* 2. si concede al vescovo di dar licenza d' alienare. Si dubita poi quale sia il prezzo tenue: altri dicono esser la somma minore di cento ducati; ma *Delbene* colla comune (come dice *La-Croix*), e come si ricava dalla Glossa del testo citato, dic' esser la somma che non eccede 23. scudi aurei, che fanno 50. scudi romani. Soggiunge nonperò *Fagnan.* nel *cap. Nullis, de reb. Eccles. etc. n.* 26. in ciò non esservi cosa di certo, ma la somma rimettersi all' arbitrio del giudice. E molti dicono che in caso di necessità, o di evidente utilità, il vescovo può dar licenza per ogni alienazione (2); ma ciò si deve intendere, quando non vi sia tempo di ricorrere alla S. C. Se poi le alienazioni fatte senza le solennità, ma con giusta causa, sieno non solo illecite, ma anche invalide, molti lo negano, ma altri più probabilmente con *Fagnan.* l' affermano, specialmente se manca l' assenso pontificio. Dice *La-Croix* con molti altri, che quando vi fosse la prescrizione di 30. o 40. anni, allora ben si presume esservi stato il suddetto assenso (3). Avver-

(1) L. 4. n. 219.
(2) N. 190.

(1) Lib. 4. num. 187.
(2) Num. 187. Not. VI.
(3) Ibid v. Si autem.

tasi che la locazione de' fondi ecclesiastici, se fruttificano in ogni anno, non può farsi oltre il triennio. Il beneficiato nondimeno, come dicono comunemente, ben può affittare i beni del suo benefizio per tutta la sua vita (1).

PUNTO III.

DELLO STATO, E DEGLI OFFICI D'ALCUNE PERSONE SECOLARI.

§. I.

DE' GIUDICI, E DEGLI SCRIVANI.

De' giudici. Quando il giudice possa condannare, o inquirire, o diminuire la pena. E se colla scienza privata possa giudicare. 63. e 64. *Se può giudicare coll' opinione meno probabile.* 65. *Se può dividere col commissario lo stipendio; e se può ricever doni.* 66. *Se può ritenere il prezzo della sentenza ingiusta.* 67. *Degli scrivani.* 68.

63. In questo punto tralasceremo di ponere molte cose che s'appartengono al Foro; solamente qui noteremo quelle che spettano alla coscienza, e certe cose del Foro più principali.

64. E I. circa i giudici, si noti per 1. che il giudice non può condannare alcun reo, senza che vi sia l' accusatore; eccettochè se il delitto fosse di lesa maestà, o di eresia: oppure se il reo fosse confesso in giudizio avanti due testimoni: oppure se il delitto fosse notorio, ove ne fosse fama pubblica, contestata almeno per due testimoni. Acciocchè non però possa il giudice inquirere, basta la sola fama, e bastano anche gl' indizi noti alla maggior parte del paese o del vicinato; e basta anche la semipiena prova, come un testimonio degno di fede (1). Si noti per 2. che il giudice inferiore non può diminuire la pena senza qualche urgente causa, come può diminuirla il supremo, sempre che v'è qualunque giusta causa (2). Si noti per 3. che se il giudice sa privatamente che alcuno è reo, ma giuridicamente quegli sta provato innocente, non può certamente condannarlo, secondo la sentenza comune come *S. Tommaso* (3), perch' essendo il giudice persona pubblica, dev' egli procedere *secundum allegata et probata*, cioè secondo la pubblica scienza, che si ha della causa. E così all' incontro dicono *Sanchez*, i *Salmatic.* ed altri collo stesso Angelico, che se taluno è provato reo, ma il giudice sa ch'è innocente, è tenuto il giudice a condannarlo. Nulladimeno quest' ultimo molto probabilmente lo negano *Silvestro*, *Lessio*, *Navar. Tol. Bonac. Holzm. Anacl. ec.* poichè il condannare l'innocente sembra cosa intrinsecamente mala; siccome sarebbe se il giudice obbligasse una donna a coabitare con alcuno che privatamente sapesse non esser suo marito. Così va nelle pene corporali; ma nelle pene pecunarie, ed in tutte le cause civili il giudice senza dubbio dee giudicare secondo quello che sta provato; *Lessio*, *Lugo*, *Bonac. Layman*, *ec.* mentre la Repubblica per l' utile comune che vi è nel doversi giudicare secondo la pubblica scienza, ben può trasferire i dominj de' beni (4).

66. Si noti per 4. la Propos. 2.

(1) Ib. Not. VII.

(1) I. 4. n. 199. e 200.
(2. N. 205.
(3) 2. 2. q. 67. a. 1.
(4) Lib. 4. n. 208.

dannata da Innocenzo XI. che diceva: *Probabiliter existimo judicem posse judicare juxta opinionem minus probabilem.* Giustamente fu ella dannata, perchè il giudice è tenuto a contribuire a ciascuno il suo gius, e certamente ha maggior gius quella parte, che ha per se maggior probabilità di ragioni. Quando poi la causa fosse egualmente probabile dall'una e dall'altra parte, se ella è civile, dee dividersi la roba; purchè la causa non fosse di alcun pupillo, vedova, luogo pio, o matrimonio, perchè allora questi debbono preferirsi. Se la causa poi è criminale, sempre dee favorirsi il reo, quando vi sono ragioni probabili in sua difesa (1). Ma si fa il dubbio, se nelle cause civili debba in dubbio favorirsi il reo che possiede la roba? È certo per 1. che dee favorirsi il possessore, se le ragioni sono eguali, così comunemente *Soto*, *Silvest.* *Mol.* e *Sanch.* con altri molti, per la *reg.* 65. *de reg. jur. in* 6. dove dicesi: *In pari delicto vel causa potior est conditio possidentis.* È certo per 2. all'incontro che in dubbio così della proprietà, come del possesso, dee giudicarsi per chi ha ragioni più probabili a suo favore, come apparisce dalla dannazione della Propos. riferita di sopra. E quando le ragioni fossero eguali, deve il giudice allora divider la roba, come si è detto, nè può allora ricever niente da alcuna delle parti, per far la sentenza a favore di quella, secondo l'altra Propos. 26. dannata da Alessandro VII. (2). La difficoltà è, quando è probabile la ragione del possessore, ma è più probabile la ragione dell'attore. In questo caso dice *Tamburino*, che dee giudicarsi a favor dell'attore; ma comunissimamente dicono il contrario *Carden.* *Holzm.* *Elbel*, *Bon.* *Filguerra*, *Croix*, ed un dotto moderno asserisce questa esser sentenza comune; perchè (come si è detto più volte, e specialmente al *Cap. I. n.* 20.) il legittimo possesso dà un gius certo a ritener la roba, finchè non costa che quella non sia del possessore, ed allora il giudice favorendo il possessore già giudica secondo l'opinione, non solo probabiliore, ma probabilissima, fondata nell'altra regola di legge (*reg.* 11. *juris*) che dice: *Cum sunt partium jura obscura* (com'è appunto quando non v'è certezza per parte dell'attore), *potius favendum est reo quam actori* (1).

66. Si noti per 5. che non può il giudice dividere col commissario lo stipendio che al commissario spetta, poichè il giudice è tenuto per officio ad eleggere il commissario (2). Si noti per 6. che non può il giudice ricever doni dalle parti, e ciò è certo, se son doni di prezzo, chiamati dalle leggi *sportulae.* Ma si dubita per 1. Se possa il giudice ricevere gli esculenti e poculenti, chiamati *xenia?* Molti l'ammettono con *Azor.* *Gaet.* *Silvestr.* *Ang.* *Menoch.* appresso i *Salm.* (3) dalla *l. Solet.* §. *Non vero ff. de offic. proc.* e dal *cap. Statutum.* §. *Insuper*, *de rescript. in* 6. dove si permette il ricevere gli esculenti spontaneamente oblati, purchè questi (come aggiunge la *Glossa*) nè direttamente, nè indirettamente si cerchino. Ma lo negano i *Salmat.* *n.* 80. *Soto*, *Navar.* *ec.* perchè in quanto alla *l. Solet*, ella è stata poi corretta nell'autentica al §. *Scriptum. et* §. *Jusjurandum.* E in quanto al testo canonico, dicono ch'egli corre

(1) N. 210 Qu. 1.
(2) Num. 216. v. Sed hinc.

(1) L. 4. n. 219. Qu. 11.
(2) Num. 217. v. Certum.
(3) Salm. tr. 29. c. 1. n. 74.

solamente per i giudici delegati apostolici, ma non per gli altri, e questa risposta non persuade; mentre non sappiamo conoscere che differenza vi sia fra questi e gli altri giudici. E la ragione che adduce la *Glossa* del testo per la prima sentenza non è disprezzabile: siccome (dice la *Glossa*) non si stima simonia se il prelato regolare riceve gratis qualche cosa da chi vuol esser ricevuto nella Religione, come si ha nel *c. Dilectus* 30. *de Simon. in fin.* dove dicesi: *Illud tamen gratanter recipi poterit, quod fuerit sine taxatione* (cioè del superiore) *gratias oblatum*; perchè non si suppone che il prelato per una cosa gratuitamente offerta voglia vendere l'ammissione alla Religione; così non si suppone che per un tenue dono voglia il giudice fare una sentenza ingiusta. Questa opinione nell'Opera l'abbiamo riprovata (1); ma facendo maggior riflessione, non sappiamo qui riprovarla. Almeno in ciò (come dice *de Lugo*) (2), non dee riprovarsi la consuetudine, dov'ella si trova legittimamente prescritta. Non si dubita poi che i vescovi nella visita delle Diocesi ben possono ricevere le spese moderate del vitto, come si ha nel *c. Ioyana, §. procur. de censib. in* 6.

67. Si dubita per 2. se il giudice dopo aver fatta la sentenza ingiusta per il danaro ricevuto dalla parte, sia tenuto a restituirlo in coscienza prima della condanna? Altri probabilmente l'affermano, come *Soto, Medina, ec.* Altri nondimeno, come *Lessio*, con *S. Anton. Nav.* e *Lugo* con *Mol. Vasq. Reb. ec.* (3) (ed i *Salmat.* chiamano quest'opinione egualmente probabile) anche probabilmente lo negano, perchè secondo la legge naturale, posto ch'è l'opera mala promessa, giustamente se ne riceve il prezzo, come si disse al *Cap. X. n.* 123. Oppongono i contrari la *l.* 26. *ff. de verb. oblig.* e *la l. Pacta* 6. *de pactis* dove si dice: *Pacta contra leges, vel bonos mores nullam vim habent.* Di più oppongono il *cap. Statutum §. Si quid de rescript. in* 6. dove si comanda la restituzione del prezzo ricevuto, e ch'ella non possa rimettersi. Ma rispondo *Lessio* che le suddette leggi, sebbene irritano i patti turpi, si ch'essi non inducano alcun obbligo prima di porsi l'opera mala promessa, dopo non però che l'opera è posta, tolgono bensì a tali patti ogni azione in giudizio, ma non tolgono (almeno espressamente) l'obbligo naturale, nè irritano l'acquisto del prezzo. Ed ancorchè vi fosse legge, che comandasse la restituzione prima della condanna, almeno si richiederebbe la sentenza declaratoria, secondo quel che si disse al *Cap. II n.* 25 (1).

68. II. Circa gli scrivani, intendendo di coloro ch'esaminano i testimoni, e notano gli atti giudiziari, e ne danno alle parti le copie autentiche: e questi peccano, se alterano o diminuiscono le deposizioni, o tralasciano di esaminare qualche testimonio già prodotto: se occultano alle parti qualche scrittura già presentata, ne negano la copia: se essendosi perduta alcuna scrittura, ve ne suppongono un'altra finta. Di più peccano, se esigono lo stipendio oltre la tassa. Dicono in ciò nondimeno *Lugo Turrian. Salm.* e *Coreglia* con *Molina* e *Diana*, che oggidì non peccano gli scrivani, se esigono qualche cosa oltre le tasse antiche, perchè oggi son cresciuti i prezzi delle robe, onde non basta per vivere quello sti-

(1) L. 4. n. 211.
(2) Disp. 37. n. 132. v. Quarta.
(3) Less. c. 14. n. 56. Lugo Disp. 37. a. 134.

(1) Vide l. 4. n. 216.

pendio, che anticamente bastava (1); e se la tassa antica oggi è ingiusta, dice *Coreglia* con *Sanch.* e *Macado* che non obbliga neppure il giuramento di osservare la tassa. Del resto comunemente dicono tutti che lo scrivano oltre il giusto prezzo non può ricevere altro dalle parti, anche per titolo di dono, perchè tali doni non sono mai spontanei. *Navar. Rodrig. Salmat. ec.* Se non però facesse qualche fatica straordinaria, o con incomodo straordinario, ben può allora ricever qualche cosa di più. Se poi il commissario, andando ad eseguire più commesse, possa esigere lo stipendio giornaliero da ciascuno dei debitori, l'affermano *Lugo*, e *Lessio* (2) a simiglianza del corriere che portando la lettera ad un luogo per uno, può esigere la stessa mercede da un altro siccome si è detto al *Cap. X. num.* 108. Ma ciò lo negano *Sanchez*, *Tanner. Diana. Salmat. ec.* dicendo che il salario giornaliero non si dà al commissario per il numero dell'esecuzioni, ma per la sua opera di ciascun giorno, eccettochè se per il numero dell'esecuzioni la fatica fosse straordinaria (3). Ma perciò qui bisogna distinguere, perchè *Sanch.* ed i *Salmaticesi* parlano, quando al commissario sta tassato lo stipendio per impiego di ciascun giorno; ed allora certamente egli (come concede anche *Lugo*) non può esigere più di quello. Ma quando le commissioni fossero disparate, e fosse assegnato salario speciale per ogni commissione, giustamente dice allora *Lugo*, che può il commissario esigere più salari, secondo sono l'esecuzioni; e questo è quel che sente ancora *Lessio*.

(1) N. 231.
(2) Lugo de Just. D. 37. num. 138. Less. l. 2. c. 24. num. 28.
(3) Num. 217.

§. II.

degli avvocati e procuratori.

Se i monaci e cherici possano fra gli avvocati. E quando l'avvocato è tenuto a difendere. 69. *Quali cause può difendere. e per quale salario ec.* 70. *Se la causa è ingiusta ec. Se si conviene del salario in mezzo alla lite, o si pattuisce* de quota litis. 71. *De' procuratori se hanno l'avvocato gratis. Se essi si offeriscono ec.* 70.

69. Ed in primo luogo circa gli avvocati si noti per 1. che a' monaci ed a' cherici in *sacris* è vietato il patrocinare altre cause che le proprie, o de' congiunti, o delle persone miserabili (vedi ciò che si è detto al *num.* 60). Si noti per 2. che nelle cause criminali l'avvocato può difender i rei anche colpevoli, perchè il reo sempre può lecitamente procurare di evitar la sua pena, finchè non è condannato, o almeno convinto; ma nelle cause criminali che sono dubbie, non può l'avvocato difendere gli attori (1). Si noti per 3. che l'avvocato è tenuto a patrocinare chi sta in estrema necessità, anche con suo incomodo grave, ma non gravissimo, quando non apparisce altro rimedio, *Sanch. Castrop. Salmat.* ed altri comunemente con *S. Tommaso* (2). Nelle necessità poi gravi anch'è tenuto a difendere i poveri, ma non con grave incomodo; s'intende, sempre ch'egli ha il superfluo al suo stato. Nelle necessità comuni basta che dia loro qualche cosa del superfluo (3).

(1) L. 4. n. 219.
(2) 1. 2. q. 71 a. 2.
(3) Num. 221.

70. Si noti per 4. che l' avvocato certamente può difendere le cause egualmente probabili, o sieno degli attori, o de' rei, e trattandosi de' rei, anche le meno probabili. Il dubbio è, se possa patrocinare la causa dell' attore ch' egli conosce esser meno probabile? Altri lo negano, ma probabilmente colla più comune l' affermano *Lugo*, *Azor. Sanch. Busemb. ec.* perchè quella causa che all' avvocato allora pare meno probabile, può forse apparire al giudice, o farsi appresso più probabile. È tenuto non però allora di far nota al suo cliente la minore probabilità che tiene la sua causa (1). Si noti per 5. che se il prezzo del salario è già convenuto, e il cliente lascia di proseguir la lite, ben può l' avvocato pretendere l' intiero salario, come giustamente dicono i *Salm.* con *Sairo*, a similiglianza di quel che si disse de' servi al *Cap. VII. n. 7. ad 4.* Ciò nondimeno s' intende, purchè non sopravvenisse giusta causa di sospender la lite (2). Si noti per 6. che se l' avvocato conviene col cliente d' un salario annuale per tutte le di lui cause, ben può esigerlo, ancorchè non occorresse alcuna lite; mentrechè se poi occorressero più liti, egli non può pretendere maggior prezzo, purchè non vi fosse qualche fatica straordinaria. Se poi l' avvocato stesse infermo per lungo tempo, nel mentre che già occorrono le cause, dev' egli almeno per quel tempo rimettere il salario (3).

71. Pecca l' avvocato per 1. se difende o prosiegue a difendere una causa certamente ingiusta in quanto alla proprietà, quantunque fosse giusta in quanto al possesso, perchè conforme il reo non può allora ritener la roba, così egli non può difenderlo. Se poi la causa è ingiusta, è tenuto l' avvocato a restituire i danni così alla parte contraria, come al suo cliente, se a costui era ignota l' ingiustizia. E perciò è obbligato prima di prender la causa a bene esaminarla, ed a far nota al cliente la qualità e lo stato di quella (1). Pecca per 2. se conviene del prezzo, mentre si sta facendo la lite, come si ha dal *c. Infames* 3. *q. 7.* Egli dee convenire del salario o prima o dopo, perchè convenendo in mezzo alla lite, facilmente può esser costretto il cliente a contentarsi d' un prezzo esorbitante. Se non però il salario fosse certamente giusto, i *Salmaticesi* con *Navarro* non sanno condannarlo (2). Tanto più pecca l' avvocato, se pattuisce *de quota parte litis*, v. g. della terza o quarta parte, se la lite si vince per la *l. Sumtus ff. de Pactis*, e *l. litem, C. de Procur.* Poichè allora v' è il pericolo d' impiegarsi a vincere o *per fas* o *per nefas*. Ma se il prezzo fosse anche certamente giusto, neppure lo condannano alla restituzione *Lugo*, *Navar. Laym. Filiuc.* e *Sanch.* con *Henriquez*, poichè dicono che per il patto, non sarà tenuto già allora il cliente a pagare il prezzo convenuto, perchè tal patto è riprovato dalle leggi; ma non perciò sarà tenuto l' avvocato a restituire il ricevuto (3). Pecca per 3. se prende cause più di quelle a cui può competentemente attendere, se non lo fa noto a' clienti. Pecca per 4. se rivela alla parte contraria i segreti della parte che difende, purchè (alcuni limitano) altrimenti l' altra parte non doves-

(1) Lib. 4. num. 222.
(2) Num. 225. v. Not. II.
(3) Ibid. v. Not. III.

(1) L. 4. n. 223.
(2) Num. 224.
(3) Lib. 4. ibid. v. Nec. licet.

se patirne ingiustamente grave danno; ma questa limitazione altri non l' ammettono con *S. Tommaso* (1). Pecca per 5. se si serve di cavillazioni, o dilazioni incompetenti. Dice nondimeno su ciò *Sanch.* (2) con *Silvest. Armil. Covar. Tabiena ec.* che se la sua causa è manifestamente giusta, purchè non alleghi niuna cosa falsa, ben può servirsi di *cavillazioni* (meglio direi di mendicate dilazioni) per ovviare all' ingiuste cavillazioni del contrario, cita anche *S. Tommaso* (3), il quale dice così: *advocato licet prudenter occultare ea, quibus impediri posset processus ejus.* Se poi la causa non fosse manifestamente, ma solo probabilmente giusta, io non saprei come permettere le dilazioni impertinenti, delle quali alcuni indifferentemente si servono; chiamandole *governo di causa*, se non nel solo caso che probabilmente si temesse dell' ingiustizia della sentenza, per esservi qualche giudice troppo appassionato per rispetti umani a favore della parte contraria.

72. II. Circa i procuratori si noti per 1. che se il procuratore ha l'avvocato, o scrivano, il quale lo serve gratis a solo suo riguardo, ben può esigere il prezzo a coloro dovuto; altrimenti poi se quelli rimettono il salario a riguardo del cliente. Si noti per 2. se il procuratore sostituisce altro procuratore, ben può dividere con colui il salario, purchè l'ammonisca di ciò che dee farsi, e prenda in se il pericolo della causa, nel caso che quella per negligenza dell' altra si perdesse. Si noti per 3. quel che dicono alcuni, cioè che il procuratore non può prendere il salario, s' egli si offerisce ad assistere alla causa, almeno quando il cliente è parente, o amico. Ma io non saprei liberare il cliente da ogni peso di soddisfazione, se non costasse che il procuratore abbia voluto donare tutte le sue fatiche, e ch' egli abbia accettata tale donazione; altrimenti il procuratore sempre ha diritto alla mercede che merita (1).

(1) 2. 2. q. 71. a. 3. ad 2.
(2) Cons. p. 2. l. 6. c. 7. d. 9.
(3) Cit. art. 3. ad 3.

§. III.

dell' accusatore, de' testimoni, e del reo.

Degli accusatori. L' accusa o dinunzia quando debban farsi. Se i custodi ec. 73. *Quando i chierici possono accusare. E se debba premettersi la correzione. Specialmente se si sta in comunità.* 74. *De' monitori.* 75. *Della dinunzia degli eretici.* 76. *Delle bestemmie ereticali.* 77. *Delle superstizioni.* 78. *De' testimoni. Quando son tenuti ec.* 79. *Chi lascia di dir la verità.* 80. *Chi occulta la verità.* 81. *De' rei. Quando il reo sia tenuto a confessare.* 82. *Se quando la pena è grande.* 83. *Se s' impone un delitto falso.* 84. *Se s' impone un delitto falso all' accusatore.* 85. *Se il reo può resistere, e se sia tenuto a fuggire ec.* 86. *Se può romper la carcere; e se corrompere il custode. Se gli altri possano aiutarlo ec.* 87.

73. E I. Circa l' accusatore scrivono molte cose i DD. che si possono osservare nell' opera; ma perchè elle si appartengono più al foro che alla coscienza, qui le tralasciamo: noteremo solamente certe cose più speciali. Si noti per 1. che al-

(1) L. 4. n. 233.

tra è l' *accusa*, altra la *dinunzia giuridica*, altra la *dinunzia evangelica*, ossia paterna. L' *accusa* è quella che si fa al superiore come giudice, acciocchè il reo sia punito, con obbligo di provare il delitto, e d' incorrer la pena se quello non si prova. La *dinunzia giuridica* si fa al superiore anche come giudice, ma senz' obbligo di provare il delitto. La *dinunzia* poi *evangelica*, o paterna è quella che si fa al superiore come padre. Si noti per 2. che quando si tratta d' evitare il danno comune, ciascuno è tenuto ad accusare il delinquente, come quando il delitto fosse di ribellione, d' eresia, o di ladroneggio nella via pubblica, e simli: ed in questi casi, come dice *Sanch.* può qualche volta il giudice giustamente anche obbligare l' offeso a dichiarare l' offensore, affinchè si ripari al pubblico danno. Dicono nondimeno *Soto*, *Gaetano*, *Sanch. Lugo*, *Salmatic. ec.* che ordinariamente basta far la dinunzia, perchè in ciò ben sono contenti i superiori (1). Un tal obbligo corre anche, quando si tratta d' evitare il danno dell' innocente, semprechè non vi fosse grave incomodo del dinunziante. Quei nonperò che sono stipendiati dalla Repubblica, o da' padroni ad accusare, o dinunziare i delinquenti, son tenuti a ciò anche con grave incomodo, altrimenti debbono soddisfare il danno che avviene dall' omissione della dinunzia. Si dubita se i custodi de' campi, o delle gabelle, non dinunziando, sian tenuti pagare il valor della pena, che dinunziando si sarebbe esatta? Molti come *Soto*, *Mol. Layman*, *ec.* l' affermano. Ma molti altri più comunemente lo negano, come *Azor. Lessio*, *Lugo. Sanch. Navar. Salmat. ec.* perchè (come dicono) essi peccano bensì contro la giustizia legale, ma non contro la commutativa a rispetto della pena, mentre il fisco o i padroni non acqustano gius alla pena, se non dopo la sentenza; tanto più che il fine della legge non è altro che i padroni restino indenni; onde basta che i custodi restituiscano il solo valore delle gabelle che doveano pagarsi, o del danno fatto (1).

74. Si noti per 3. che quando si tratta di riparare il danno proprio o de' congiunti sino al quarto grado, o della Chiesa, lecitamente i cherici possono accusare i delinquenti, anche nelle cause di sangue: purchè facciano l' espressa protesta di non pretendere la pena corporale, ma la sola soddisfazione del danno (2). Si noti per 4. che quando il delitto ridonda in danno comune, benchè sta occulto, dee dinunziarsi senza premettere la correzione, specialmente s' è delitto d' eresia, come si ha dalla Propos. 5. dannata da Alessandro VII. Se poi il delitto ridondasse in danno del solo delinquente, dee premettersi allora la correzione secondo l' Evangelio; ma se questa non giovasse, sebbene nell' Evangelio si dice che dee replicarsi avanti uno o due testimoni, nulladimeno, standosi in qualche comunità religiosa, dice *S. Tommaso* (3) con *S. Agostino* che allora è spediente dinunziare il delitto al prelato prima che agli altri; perchè (dice il S. Dottore) *praelatus magis potest prodesse, quam alii* (4). Anzi l' Angelico in altro luogo (5) avverte, che quando il religioso vede che la correzione riuscirà più utile fatta per mezzo del

(1) Lib. 4. ibid. n. 236.

(1) N. 237.
(2) N. 238. ad. VI.
(3) L. 4. 2. 2. qu. 33. a. 8. ad 4.
(4) Vide n. 242.
(5) Quodl. XI. art. 13.

prelato che per se, allora ben può egli dinunziare subito il delinquente al prelato, poichè nella correzione segreta è più principale il fine dell'emenda del fratello, che la conservazione della di lui fama; e lo stesso dicono *S. Bonav. S. Anton. Sanchez, Soto, Castropal. Laym., ec.* (1). E soggiungono ragionevolmente *Laym. Sanch.* e *Suarez*, che quando il delitto (o sia grave, o leggiero) non è ancora emendato, e si teme di ricaduta, sempre sarà meglio il dinunziarlo da principio al prelato, che si giudichi prudente (come deve ordinariamente stimarsi, se non costa il contrario) il quale sempre meglio che altri può riparare; tanto più che tutt' i delitti particolari nelle comunità religiose (come dice il *P. Suarez*) ordinariamente ridondando in danno comune, o per lo scandalo, o per l'infamia che può patirne la Religione. Onde giustamente da' pontefici fu approvata la regola della compagnia di Gesù, che possa ciascun religioso riferire il delitto al superiore senza premettere alcuna correzione (2).

75. Si noti per 5. che quando per Editto, ossia Monitorio pubblico, si comanda il dinunziare qualche delitto, non v'è obbligo di dinunziarlo, se non quando il delinquente è diffamato, o almeno è indiziato, oppure quando è in danno della comunità, o del terzo: ma con questa differenza che quando il delitto è solo in danno del terzo, si dee premettere la correzione, e non v'è obbligo di far la dinunzia con danno proprio; ma quando il delitto è in danno comune, è tutto l'opposto; non v'è obbligo di premetter la correzione, ed all'incontro ciascuno è tenuto a dinunziare anche col proprio danno (1). Ciò occorre de' Monitori in generale, ma parlando de' Monitori particolari, secondo si piglian comunemente per cui si fulmina la scomunica dal vescovo (come concesse S. Pio V. nella Bolla *Sanctissimus*) contro chi tiene ingiustamente, o non rivela tra un certo termine chi tiene qualche roba furata (s'intende di notabile valore), o ritrovata; in ciò deve avvertirsi coll'*Istruttore de' confessori novelli*, e con *Barb.* (2) il quale cita altri AA. quasi comunemente uniformi, che non ha obbligo di dinunziare: 1. Il medesimo ladro. 2. Chi sa il ladro, ma non può dinunziarlo senza grave danno proprio. 3. Chi non può essere astretto a far testimonianza, come il figlio, la moglie, il genitore, e lo stesso dice l'*Istruttore* suddetto con *Bonacina* di tutti i congiunti in quarto gradò, e di tutti coloro che son della stessa famiglia di colui che tiene la roba; ma non iscusa i servi, sempre ch' essi possano lasciare il servizio senza grave danno. Gl' infami non però, sebbene non fanno fede, nondimeno son obbligati a dinunziare. 4. Chi è solo a sapere il fatto, e non può avere altro testimonio a provarlo. 5. Chi non lo sa per certa scienza, oppure chi l'ha inteso da persone di poca fede, o non si ricorda da chi l'ha inteso; oppure se l'ha saputo da chi già l'ha dinunziato. Chi giustamente si fosse compensato per il suo credito. 7. Chi in tempo del Monitorio era fuori della Diocesi; ma non già chi esce da quella prima del termine prescritto nel Monitorio. 8. Chi ha sa-

(1) L. 4. n. 243.
(2) Vide n. 245. Qu. III. et Qu. IV.

(1) N 243. Not. II.
(2) Lib 4. Istruz. p. 2. ex n. 265. et Barbosa de pot. Episc. Alleg. 95. ex n. 44. ad 67.

puto il delitto per segreto naturale commesso o promesso. Dicono nonperò alcuni canonisti appresso *Riccio* (1), come *Felino*, *Abbat. Ripa*, *ec.* che i laici son obbligati a rivelare il ladro, ancorchè l'abbiano saputo per segreto: ma comunemente i teologi, *Scoto*, *Suarez*, *Azor. Salm. Navarro*, *Filliuc. Arag. ec.* con *S. Tommaso* (2) insegnano l'opposto. Può farsi poi il Monitorio anche per la rivelazione di scritture autentiche occultate, quantunque non siano della parte, ma d'un terzo; purchè questo terzo non sia in causa, come dice il medesimo *Istruttore*, per il *cap.* 1. *de Probat.*

76. Si noti per 6. che si ha l'obbligo di dinunziare gli ereteci, se questi son solamente sospetti d'eresia, come sono i confessori sollecitanti *ad turpia*, quei che commettono sortilegi, quei che si abusano de' Sacramenti, quei che prendono due mogli, quei che amministrano Sacramenti senza esser sacerdoti (altri aggiungono i confessori che rivelano il sigillo, ma ciò più comunemente lo negano *Lugo*, *Molin. Bonac. Salmat. ec.*); di più quei che pronunziano bestemmie ereticali: tutti questi debbono dinunziarsi, ma non v'è obbligo di denunziarli con grave danno proprio. E probabilmente, come dicono *Lezana*, *Bordon*, *Diana*, *Homob. ec.* sono anche scusati dal dinunziarli tutt' i congiunti sino al quarto grado, perchè in ciò v'è sempre un grave danno, o incomodo. Altrimenti poi, se sono eretici formali, come dee tenersi con *Suar. Salm. Fel. Potestà*, *ec.* contro altri, perchè l'eresia è una peste che sempre ridonda in danno comune. E perciò questi debbono dinunziarli anche col proprio danno; e non solo da' fratelli, ma anche dalle mogli, e da' figli, e da' genitori, secondo la sentenza comunissima di *Azor. Bon. Ronc. Salm. Diana*, *Viva*, *ec.* (1).

77. Si noti per 7. specialmente circa le bestemmie, o siano proposizioni ereticali, che quando elle son pronunziate avvertitamente e seriamente, v'è obbligo di dinunziarle fra lo spazio d'un mese, come dice il nominato *Istruttore* contro i *Salmaticesi*, i quali dicono tra sei giorni, ma i *Salmaticesi* parleranno per le leggi particolari della Spagna. Si è detto *avvertitamente*, *e seriamente*, perchè non v'è obbligo di dinunziare le proposizioni, o bestemmie dette per ignoranza, o per trascorso di lingua, ovvero per tal impeto di collera che abbia trasportata la persona fuor di ragione; oppure dette senza pertinacia, la quale sempre è necessaria per l'obbligo di far la dinunzia, come dicono gli stessi *Salmaticesi* con altri (2). Anticamente per il Concilio Lateranense vi era l'obbligo di dinunziare ogni bestemmia anche semplice; ma come dicono *Sanchez*, *Tambur.* e *Mazzot.* oggidì quest'obbligo è andato in desuetudine, almeno come vogliono i *Salmat.* con *Bonac. Trullench. ec.* cessa quest'obbligo, se il delinquente si emenda colla correzione (3).

78. Si noti per 8. che generalmente parlando debbono anche dinunziarsi le superstizioni, quando sono qualificate, cioè quando son fatte con patto o invocazione espressa del demonio, o con adorarlo, o con dire certi salmi o preci, con cui par che s'invochi il suo aiuto, o con abusarsi dell'Ostie consacrate,

(1) Lib. 4. in. Praxi de Monit. n. 12. e 13.
(2) 2. 2. q. 70. art. 1. e 9.

(1) L. 4. n. 249. et 250.
(2) L. 4. n. 252. vide etiam l. 3. n. 123
(3) L. 4. n. 252. e 254. Num. II.

del Crisma, o dell' Olio Santo; oppure se fossero insegnate *ex professo*, o se ne sia seguito l' effetto. Si è detto *generalmente parlando*, perchè nel nostro regno, in quanto a' sortilegi de' secolari, per l' insinuazione fatta da Carlo III. non v'è obbligo di dinunziarli al tribunale ecclesiastico, se non quando vi fosse l'abuso dell' Eucaristia, o dell' Olio Santo (1). Si noti per ultimo, che contro coloro che colpevolmente omettono la dinunzia, v' è la scomunica, ma di *ferenda sententia;* ed ella non è già riservata, come avvertono *Bonac. Lugo, Fel. Potestà, ec.* (2).

79. II. Circa i testimoni, tralasciamo qui ancora quelle cose che spettano al foro. Notiamo solo per 1. che il testimonio non è tenuto a palesar la verità, come dice *S. Tommaso* (3), se non quando è necessario per riparare secondo la carità qualche gran male della Repubblica, o del prossimo, o per ubbidire il precetto del giudice che legittimamente interroga; cioè colla prova semipiena della pubblicità del delitto, o d' indizi evidenti ec. altrimenti non è tenuto il testimonio a deporre quel che sa (4). Come anche non è tenuto, quando v' è danno proprio, o de' suoi, o quando sa il fatto sotto segreto naturale, come dice *S. Tommaso* nel luogo citato *art.* 2. purchè non sia necessario il rivelarlo, per evitare il danno comune, o per liberare il prossimo da qualche grave danno futuro (5).

80. Notiamo per 2. che se alcuno avvertentemente testifica il falso, e la sua deposizione è causa del danno altrui, non si dubita ch' egli sia tenuto a restituire tutto il danno (1). Ma si dubita per 1. Se pecca, ed è tenuto alla restituzione il testimonio che lascia di palesar la verità, nel caso ch' è obbligato a dirla per giustizia, o per carità? Bisogna distinguere: se costui sfugge d' esser citato, pecca contro la carità, ma non contro la giustizia, onde non è tenuto allora ad alcuna restituzione, come dicono tutti. Se poi sfugge dopo la citazione, l' obbligano alcuni a restituire il danno; ma più comunemente, e più probabilmente lo negano *Lugo, Less. Molina, Silvestro*, e *Bonacina*, perchè la citazione impone obbligo solamente d' ubbidienza, ma non di giustizia (2).

81. Si dubita per 2. Se sia tenuto alla restituzione il testimonio che interrogato legittimamente dal giudice occulta la verità, ma senza attestare il falso, dicendo che non sa niente? Molti l' affermano con dire che posto il precetto del giudice, è tenuto per giustizia il testimonio a palesar la verità. Ma probabilmente lo negano *Molina, Less. Bonacina, Lugo, Ruinaudo*, ed altri, per la stessa ragione di sopra, perchè il precetto del giudice non obbliga i testimoni a deporre per giustizia, ma solo per ubbidienza. Dal che n' inferisce *Ciera* (3) con *de Januariis*, che costui neppure incorre il caso riservato per chi giura il falso col danno del terzo, perchè la riserva (come dice) riguarda chi depone il falso col mendacio positivo, ma non già col negativo. Dice non però *Bonacina*, che il testimonio giura di manifestare quel che sa, allora è tenuto per giustizia a

(1) N. 353.
(2) L. 4. n. 254. Not. III.
(3) 2. 2. q. 70. art. 1.
(4) N. 264. ad 267.
(5) Vide haec. et alia n. 268.

(1) Num. 270.
(2) Cit. n. 270. Dub. I. e II.
(3) Ciera de Cas. reserv. D. 7. n. 62.

dir la verità a riguardo del giuramento promissorio che ha fatto. Ma a ciò probabilmente risponde *Lessio*, che il testimonio giurando di dir la verità non intende d' obbligarsi con obbligo di giustizia, ma solo di Religione, la quale non obbliga a restituzione (1).

82. III. Circa i rei, si noti per 2. che il reo non è obbligato a confessare il suo delitto, se dal giudice non è legittimamente interrogato. cioè (come si è detto) senza procedere semipiena prova, o infamia o indizi manifesti del delitto, come dice S. Tommaso (2): *Aliud est veritatem tacere, aliud falsitatem deponere. Quorum primum in aliquo casu licet, non enim aliquis tenetur omnem veritatem confiteri, sed illam solum, quam ab eo potest requirere judex. puta cum praecessit probatio semiplena, etc.* Ed anche in dubbio se il giudice interroga legittimamente il reo. non è tenuto a rispondere, poich' egli possedendo ancora il gius alla sua vita e fama, in dubbio siegue a possedere il gius di conservarla, finchè non costa della legittima interrogazione; così comunissimamente *Soto*, *Less. Laym. Gaet. Sanch. Lugo*, *Navar. Busemb. Salm.* contro *Palud. et Silvestr.* (3).

83. Ma si dimanda per 1. Se il reo legittimamente interrogato prima della sentenza, sia tenuto a confessare il suo delitto soggiacendo ad una gran pena corporale? L' affermano *Soto*, *Less. Sanch. Salm. ec.* con *S. Tommaso* (4), perchè il giudice quando legittimamente interroga ha gius di sapere la verità. Ma lo negano molti altri, come *Suar. Lugo*, *Sa*, *Peyrin. Filliuc. Henriq. Villal. Elbel*, *Busemb. ec.* i quali stimano non esservi questa legge così dura e quasi impossibile alla debolezza umana, che uno sia tenuto a confessare il suo delitto, e condannarsi quasi da se stesso ad una gran pena (come sarebbe la morte, o la galea, o carcere perpetuo o perpetua infamia ec.); se non fosse per riparare ad un danno comune, v. gr. d' eresia, ribellione ec. E s' è probabile che tal legge non vi sia, è probabile ancora che il giudice non ha gius d' esigere dal reo in tal caso la manifestazione della verità. La prima sentenza è più probabile, ma questa seconda non possiamo chiamarla improbabile. Del resto comunemente dicono *Sanch. i Salm.* con altri, che il confessore in tal caso non deve obbligare il reo a confessare il delitto, quando vede che difficilmente potrà indurcelo, e sa che quegli sta in buona fede (1). Si è detto poi, *prima della sentenza*, perchè dopo quella è già finito il giudizio, onde il reo non è tenuto più a confessare, come dicono *Laym. Sanch. i Salmaticesi, ec.* Anzi soggiungono che ancora prima della sentenza non è obbligato il reo a palesare il suo delitto, se non è di nuovo interrogato. Ma a ciò più probabilmente contraddicono *Soto*, *Navar. Sayro*, ed altri comunemente (come confessa *Sanchez*), perchè prima della sentenza persevera il precetto del giudice (2).

84. Si dimanda per 2. Se pecca gravemente l' innocente, che s' impone un delitto falso degno di morte, per evitare un gravissimo tormento? Lo negano *Lessio*, *Scoto*, *Tol. Silv. Busemb. ec.* dicendo, che non v'è obbligo di conservar la vita con tanto

(1) Cit. n. 270. Dub. 3. Vide alia spectantia ad forum n. 271.
(2) 2. 2. q. 69. a. 2.
(3) Lib. 4. n. 272. e 273.
(4) 2. 2. q. 69. ar. 1. ad 2.

(1) Lib. 4. n. 174.
(2) Cit. n. 274. in fin.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

peso, giusta quel che si disse al *Cap. VIII. n. 2. in fine.* N'eccettua solamente *Busemb.* con *Tannero* il caso, in cui dalla confessione falsa del delitto ne avvenisse un danno comune, o l'infamia d'una famiglia. L'affermano all'incontro molto più probabilmente *Molina*, *Lugo*, *Navarro*, e *Covarr.* e benchè *Lugo* chiami probabile la prima sentenza per autorità de' contrari, nulladimeno questa difende assolutamente. La ragione si è, perchè quantunque l'uomo non sia tenuto a conservar la sua vita con mezzi troppo duri, tuttavia non può cooperare positivamente alla sua morte ingiusta, mentre egli non è padrone della sua vita. Onde rettamente ne inferisce *Molina*, che il reo anche dopo la confessione è obbligato a ritrattarsi, semprechè possa con ciò impedir la sua morte. Ma qui dico similmente, come nel precedente quesito, che se il reo sta in buona fede, non deve obbligarlo il confessore a disdirsi, col pericolo che quegli per liberarsi dal tormento pecchi formalmente con imporsi di nuovo il delitto che non ha fatto (1). Se non però il reo avesse dinunziato per complice un altro innocente, niuno dubita ch' egli è obbligato sempre a rivocarsi, ancorchè dovesse patirne qualsivoglia tormento (2).

85. Si noti per 3. che non è mai lecito al reo, ancorchè fosse innocente, l'imporre un delitto falso all'accusatore, o al testimonio, per difender la sua causa, com'è certo dalla Propos. 44. dannata da Innocenzo XI. All'incontro è certamente lecito il manifestare un delitto occulto, ma vero dell'accusatore o testimonio, purchè ciò sia assolutamente necessario a dimostrare la propria innocenza, e ad evitare un grave danno; così comunemente *Sanchez*, *Milante*, *Ronc. Salm.* e *Viva* (1); vedasi ciò che si è detto al *Cap. XI. n. 7.* E lo stesso dicono *Sanch. Ronc. Salmat.* e *Coreglia*, quando il delitto del reo fosse affatto occulto, perchè deponendo il testimonio d'un delitto affatto occulto, è come deponesse d'un delitto falso. E ciò, come soggiungono *Lugo*, *Milante*, e *Viva*, corre quantunque il testimonio deponesse non ispontaneamente, ma costretto dal giudice (2). Si noti per 4. che quando il delitto è eccettuato, è obbligato il reo a rivelarlo, ancorchè non ne sia interrogato. All'incontro se il delitto non è degli eccettuati, non è tenuto il reo nè può rivelare i complici semprechè il loro delitto è affatto occulto. Dicono nonperò *Laym. Less.* e *Busemb.* che se il reo costretto da' tormenti gli rivelasse non peccherebbe (3).

86. Si noti per 5. che il reo ingiustamente condannato, non può già resistere a' satelliti, *vim vi repellendo*, con uccidere o ferire, come costa dalla Propos. XVIII. dannata da Alessandro VII. Ma ben può resistere positivamente per liberarsi dalle mani de' birri, purchè non vi sia scandalo o grave perturbazione, com' insegna *S. Tommaso* (4). All'incontro, se non ancora è stato condannato, ma già sta ritenuto in carcere, oppure s'è stato giustamente condannato alla morte (come dice lo stesso S. Dottore *ad 2.*), perchè la sentenza condanna solo a non resistere, ma non già a non fuggire, non può già allora positivamente resistere, ma può lecitamente fuggire dalla carcere. È lo stesso dicono *Soto*,

(1) L. 4. n. 275.
(2) Num. 276. ad 3.

(1) L. 4. n. 277. Resp. II.
(2) N. 277. v. Sed quid.
(3) N. 278.
(4) 2. 2. q. 69. a. in fine.

Tol. Gaet. Ronc. Salm. ec. comunemente della pena di galea, o di flagellazione, o di carcere perpetua; purchè la carcere non gli fosse stata assegnata in pena, come comunemente dicono i DD. Ma *Lugo*, *Sanch. Less. Navar.* e *Salmat.* (come *Vasq. ec.*) scusano i condannati che fuggono dalla galea. Si dimanda poi, se possa il reo resistere, quando la sentenza fosse stata giusta secondo le prove esterne? Ma *Lugo*, e *Roncaglia* non improbabilmente il concedono. perchè la presunzione deve cedere alla verità dell'innocenza, la quale dà gius alla difesa, purchè possa ciò farsi senza scandalo e perturbazione, come di sopra si è detto (1). Dicono poi alcuni che il condannato a morte è tenuto a fuggire se può; ma ciò rettamente lo negano *Soto*, *Silvestr. Sa*, i *Salm. ec.* perchè giustamente può egli rimanersi in carcere, specialmente se lo fa a fine di soddisfare al suo peccato (2).

87. Potendo dunque il condannato fuggir dalla carcere, può anche probabilmente romperla; mentre a chi è permesso il fine, son permessi ancora i mezzi, come dicono *Soto*, *Gaet. Navar. Lugo*, *Tol. Less. Salm.* e *Ronc.* Nè perciò è tenuto a soddisfare il danno della frattura che avviene per accidente, come soggiungono i *Salm.* con *Valenz. Bannez*, e *Sayro*. Dicono di più i *Salmat. Ronc. Tamb. ec.* che può anche il reo corrompere il custode con danari; ma a ciò non so accordarmi, mentre non è mai lecito l'indurre il prossimo ad un'azione intrinsecamente mala, quale sarebbe al custode aprir la carcere col mancare al suo officio (1). Essendo poi lecito al reo il fuggire, è lecito ancora agli altri il somministrargli le funi, le lime, o altri strumenti a poter fuggire, come insegnano *Silvestr. Vasq. Gaet. Less. Lugo. Sanch. Ronc. Salm. ec.* contro *Soto;* purchè la fuga, come giustamente limitano i *Salmatic.* e *Roncaglia*, non fosse per esser nociva alla Repubblica, v. gr. se il reo fosse ladro di via pubblica. A niun all'incontro è lecito romper la carcere per liberare il condannato; *Roncaglia* e *Busemb.* colla comune (2). Come debba portarsi poi il confessore coi condannati a morte, si osservi quel che si dirà al *Punto VIII.* del *Cap. ultimo.*

(1) N. 281. v. Sed.
(2) N. 281.

(1) N. 282.
(2) N. 283.

FINE DEL VOLUME I.

ORDINE

E CONTENUTO DELL' OPERA

CAP. I. *Della coscienza* . . . . . Pag. 1
CAP. II. *Delle leggi.* . . . . . „ 21
CAP. III. *Degli atti umani, e de' peccati* . . . . . „ 45
CAP. IV. *Del I. Precetto del Decalogo* . . . . . „ 62
E qui si parla prima delle Virtù Teologali.
CAP. V. *Del II. Precetto.* . . . . . „ 80
CAP. VI. *Del III. Precetto* . . . . . „ 111
CAP. VII. *Del IV. Precetto.* . . . . . „ 128
E qui si parla a lungo, e distintamente degli obblighi particolari che hanno i parrochi, ed i vescovi; e vi sono cose molto notabili.
CAP. VIII. *Del V. Precetto* . . . . . „ 159
CAP. IX. *Del VI. Precetto.* . . . . . „ 176
CAP. X. *Del VII. Precetto, e de' contratti* . . . . . „ 186
CAP. XI. *Dell' VIII. Precetto* . . . . . „ 264
CAP. XII. *De' precetti della Chiesa* . . . . . „ 273
CAP. XIII. *De' precetti circa lo stato religioso clericale, e secolare* . . . . . „ 293

INDICE DEI CAPITOLI

A CUI SI SOGGIUNGONO TUTTI I SOMMARI, ACCIOCCHÈ S' ABBIANO INNANZI AGLI OCCHI TUTTE LE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO PRIMO VOLUME.

Fine dell' Autore necessario a leggersi per intelligenza dell' Opera. . . . . . Pag. v
Introduzione. . . . . „ ix

CAP. I.

Avvertenza sul trattato della coscienza . . . . . „ 1
Regola rimota e prossima del ben operare. 1. Varie distinzioni della coscienza 2.
PUNTO I. *Della coscienza retta, erronea, perplessa, scrupolosa.* „ 2
Della coscienza retta. 3. Dell' erronea. 4. Se diasi ignoranza de' precetti naturali. 5. Chi stima che il desiderio malo non sia peccato. 6. Della coscienza perplessa. 7. Della coscienza scrupolosa. 8. ad 11.
PUNTO II. *Della coscienza dubbia* . . . . . „ 5
Dubbio negativo e positivo. 12. Speculativo e pratico. 13. e 14. Se la legge è dubbia. 15. e 16. Se il voto è dubbio. 17. Se il superiore comanda una cosa di colpa dubbia. 18. In dubbio per il digiuno, e per la Comunione. 19. Dell' impedimento, e debito dubbio. 20.
PUNTO III. *Della coscienza probabile.* . . . . . „ 8
Della coscienza probabile. 21. In materia di fede. 22. Di medicina. 23. Di giustizia. 24. De' Sacramenti. 25. a 27. In danno altrui. 28 Gradi della probabilità. 29. Della tenuamente probabile. 30. Della probabilissima. 31. Della probabile, ossia probabiliore. 32. a 39.

CAP. II.

Avvertenze sul Trattato delle Leggi.

PUNTO I. *Della natura della Legge.* . . . . . „ 21
Distinzioni della legge. 1. 2. e 3. Condizioni. 4. Promulgazione. 5. 6. 7. 8. Accettazione. 9. 10. Se la legge per 10. anni non fosse accettata. 11. Se la maggior parte non l'accetta ec. 12. e 13.

PUNTO II. *Dell' obbligo che induce la legge* . . . . . Pag. 24
Obbligo delle leggi precettive. 14. 15. 16. Se la legge può obbligare gli atti interni. 17. Se con grave incomodo. 18. Se la legge può toglier l' obbligo generale. 19. Se dobbiamo rimuovere gl' impedimenti. 20. e 21. Dubbi circa la legge. 22. e 23. Delle leggi penali, spirituali, privative, ed inabilitanti. 24. e 25. Delle fondate in falsa presunzione. 26. Delle convenzionali. 27. Se sia necessaria la carità. 28. Se l' intenzione. 29. Se possa soddisfarsi a più precetti con più atti, o con un solo. 30. e 31. Se vi sono diversi precetti sulla stessa materia. 32.
PUNTO III. *Di coloro che possono far leggi.* . . . . . „ 29
Chi può far le leggi civili, e chi l' ecclesiastiche. 33. Dichiarazioni delle SS. Congregazioni, e Decisioni della Ruota Romana. 34. e 35.
PUNTO IV. *Di coloro che sono obbligati alle leggi* . . . . . „ 30
Chi sia tenuto alle leggi 36. Se i fanciulli. 37. Se i legislatori. 38. Se i pellegrini. 39. e 40. Se il pellegrino dimora per breve tempo. 41. Se il vescovo dispensi col pellegrino ne' voti, digiuni, ec. 42.
PUNTO V. *Quali cause scusano dalla trasgressione de' precetti.* „ 32
Scusa l' ignoranza. 43. Il timore. 44. L' impotenza. 45.
PUNTO VI. *Della dispensa.* . . . . . „ 33
Se per dispensare vi bisogni sempre la giusta causa. 46. Se la dispensa è obbrettizia, ec. 47. Può cercarsi anche dal terzo. 48. Dispensa tacita. 49. Cause per la dispensa. 50. In dubbio se vi bisogna dispensa. 51. Se il superiore è tenuto a dispensare. 52. Dispensa data con mala fede, o con buona, ma senza causa. 53. Data per timore. 54.
§. I. *Di coloro che possono dispensare* . . . . . „ 36
Di podestà ordinaria in che può dispensare il papa. 55. e 56. In che i vescovi. 57. e 58. I parrochi. 59. I prelati regolari. 60. Di podestà delegata, ognuno che l' ha dall' ordinario ec. Se muore il delegato. 61. Clausula: *Donec dispensetur.* 62. Subdelegazione. 63. Con se stesso. 64.
§. II. *In quanti modi può cessare la dispensa* . . . . . „ 39
Cessa la dispensa I. per la cessazione della causa. 65. e 66. II. Per la rivocazione. 67. III. Per la rinunzia. 68.
PUNTO VII. *Della cessazione, interpretazione, ed epicheia della legge.* . . . . . „ 40
Se cessa il fine della legge. 69. De' libri proibiti. 70. Delle leggi municipali. 71. Dell' interpretazione. 72. Se le Dichiarazioni richiedan promulgazione. 73. e 74. Dell' interpretazione dottrinale. 75. Regole dell' interpretazione. 76. Dell' epicheia. 77. Quando la legge si stenda da caso a caso. 78.
PUNTO VIII. *Della consuetudine* . . . . . „ 43
Condizioni per la consuetudine. 79. Condizioni per la desuetudine. 80. Se la legge riprova ogni consuetudine futura. 81. L' uso interpreta la legge. 82. Se la legge rivoca ogni consuetudine fatta ec. 83.

CAP. III.

Avvertenze sul Trattato degli atti umani, e de' peccati.

PUNTO I. *Degli atti umani* . . . . . Pag. 45
Atti dell' uomo, ed atti umani. 1. e 2. Del *volontario*, e sue condizioni. 3. Di quanti modi sia il volontario. 4. a 6. Del *libero*, e di quanti modi. 7. a 11. Ostacoli dell' atto umano. 12. E I. Dell' *ignoranza*. 13. II. Della *violenza*. 14. III. Della *concupiscenza*. 15. IV. Del *timore*, e di quanti modi. 16. 17. e 18. Da chi gli atti umani prendano la bontà, o malizia. 19. Se l'atto esterno aggiunga malizia all' interno. 20. Se diansi atti indifferenti. 21.

PUNTO II. *Del peccato in genere* . . . . . „ 49

§. I. Del peccato mortale, e veniale. 22. e 23. Dell' avvertenza. 24. (e vedi al Cap. VIII. *num.* 8. *in fin.*) Del consenso. 23. a 31. Del peccato filosofico 32.

§. II. *De' peccati in particolare, del desiderio, della compiacenza, e della dilettazione morosa* . . . . . „ 53
Desiderio, gaudio, e dilettazione. 33. Se nella dilettazione debba spiegarsi la specie. 34. Dilettazione *de opere malo*, e *de cogitatione mala*. 35. Desiderio del male, se fosse lecito. 36. Dilettazione, e desiderio degli sposi, ec. e de' coniugi. 37. Dilettazione della causa mala, per il buono effetto. 38. Del danno altrui, per buon fine. 39. Delle cose vietate dalla legge positiva. 40.

§. III. *Della distinzione de' peccati, I. in quanto alla specie, II. in quanto al numero* . . . . . „ 56
Della distinzione specifica. 41. e 42. Della numerica, e della I. Radice per la *moltiplicità degli atti*. 43. Circa gli atti interni. 44. a 47. Circa gli atti esterni. 48. e 49. Della II. Radice per la *diversità degli oggetti totali*. 50. e 51.

§. IV. *Del peccato mortale e veniale* . . . . . „ 61
Effetto del mortale e del veniale. 52. In quanti modi il mortale si fa veniale. 53. In quanti il veniale si fa mortale. 54. Se nel pericolo probabile del mortale ec. 55.

CAP. IV.

Avvertenze sul trattato del primo Precetto del Decalogo.

PUNTO I. *Delle Virtù Teologali* . . . . . „ 62
Della Fede. 1. a 5. Della Speranza. 6. a 8. Della Carità. 9. a 12. Atti da esercitarsi circa le Virtù Teologali. 13.

PUNTO II. *Della carità verso il prossimo* . . . . . „ 66
Ordine della carità. 14. Ordine delle persone che debbon preferirsi. 15. §. I. Segni comuni da usarsi co' nemici. 16. Remissione. 17. §. II. Obbligo della limosina 18. e 19 §. III. Della

correzione fraterna. 20. Quando alcuno n' è scusato. 21. Obbligo in ciò de' superiori. 22. §. IV. Dello scandalo, ed in quanti modi sia. 23. e 24. Se lo scandalo sia peccato così contro la carità, come contro la virtù che si offende. 25. Se il prossimo è preparato a peccare. 26. e 27. Se per lo scandalo siam tenuti a lasciare i nostri beni: ed anche i precetti positivi. 28. Dello scandalo che dan le donne coll' immodestia del petto, e delle Commedie. 29. Se possa consigliarsi un male minore. 30. Quando sia lecita la cooperazione materiale. 31. e 32.

§. I. *Dell' amore a' nemici* . . . . . Pag. 67
§. II. *Della limosina* . . . . . „ 68
§. III. *Della correzione fraterna.* . . . . . „ ivi
§. IV. *Dello scandalo* . . . . . „ 69
§. V. *Della cooperazione materiale* . . . . . „ 72
Punto III. *Della Religione, e vizi opposti.* . . . . . „ 73

Della Religione. 33. §. I. Della superstizione, e specialmente dell' astrologia, sogni, ensalmi, e sorti. 34. Della verga divinatoria. 35. Della vana osservanza. 36. Della polvere simpatica. 37. §. II. Della tentazione. 38. Del sacrilegio. 39. Della simonia. 40. a 48. Delle sue pene, ed assoluzione. 49. a 53.

§. I. *Della superstizione* . . . . . „ 74
§. II. *Dell' irregolarità* . . . . . „ 76

CAP. V.

Avvertenze sul trattato del secondo Precetto.

Punto I. *Della bestemmia.* . . . . . „ 80

Quando si commette la bestemmia. 1. Della maledizione delle creature. 2. Della maledizione de' morti. 3. ad 11. Qui si soggiunge la Risposta contro una Dissertazione uscita sulla maledizione de' morti.

Punto II. *Del giuramento* . . . . . „ 97

Quando si fa il giuramento. 12. Di quanti modi è il giuramento. 13. Condizioni del giuramento lecito. 14. S'è lecito giurar coll'equivoco. 15. e 16. Chi giura senz'animo di giurare. 17. Il giuramento non obbliga all' illecito. 18. In quanti modi si toglie l'obbligo del giuramento. 19. Dell' adiurazione, e degli esorcismi. 20.

Punto III. *Del voto.* . . . . . „ 101

Dell' animo d' obbligarsi. 21. 22. e 23. Della materia possibile, e migliore. 24. Del voto fatto per mal fine. 25. Del voto di non cercar dispensa. 26. Di ammogliarsi. 27. Di non fare più voti. 28. Diverse cose notabili. 29. Del voto condizionato. 30. Del voto disgiuntivo; e di chi soddisfa senza memoria del voto. 31. Se passa il tempo. 32. Della colpa in differire. 33. Del voto di Religione. 34. Della mutazione della materia. 35. Dell' irritazione, 36. e 37. Della commutazione. 38. Della dispensa, e delle sue cause. 39. e 40. Se il voto è fatto in utile del terzo. 41. Chi possa dispen-

sare. 42. a 44. De' voti riservati. 45. a 49. Se il papa possa dispensare ne' voti solenni. 50.

CAP. VI.

Avvertenze sul terzo Precetto.

Punto I. *Dell' obbligo di tal Precetto* . . . . . Pag. 111
Se tal Precetto oggi sia Ecclesiastico, o Divino, e se obbliga gl' infedeli. 1. Chi pecca nella festa. 2. Chi può instituir le feste. 3. Obbligo di sentir la predica. 4. Obbligo di predicare. 5. Quali fanciulli, ec. 6.
Punto II. *Dell' astinenza dalle opere servili.*
§. I. *Delle opere proibite nella festa.* . . . . . „ 113
Opere servili, liberali, e comuni. 7. Liberali fatte per lucro. 8. Trascrivere. 9. Dipingere. 10. Andare a caccia, e pescare. 11. Opere forensi. 12. Mercati, vendite, e contratti. 13.
§. II. *Delle cause che permettono l' uso delle opere servili nella festa.* „ 114
Scusa per 1. la *dispensa* del papa, o del vescovo, o del parroco. 14. Per 2. la *consuetudine*. 15. Per 3. la *pietà*. Per 4. la *carità*. 16. e 17. Per 5. la *necessità*. 18. a 21. Se per un gran lucro, ec. 22. Se per evitar l' ozio. 23. Per 6. l' *utilità*. 24. Per 7. la *parvità di materia*. 25. Chi fa faticare a dieci servi, ec. 26.
Punto III. *Dell' obbligo di sentir la Messa.*
§. I. *Come debba adempirsi quest' obbligo.* . . . . . „ 118
Dell' intenzione. 27. Dell' attenzione. 28. Chi nella Messa dice l' Uffizio, ec. 29. Chi celebra. 30. Chi si confessa. 31. Chi dormiglia, o raccoglie le limosine. 32. Della parva materia. 33. Chi sente due mezze Messe. 34. Del luogo donde può sentirsi la Messa. 35. Degli Oratorj, e dove possa celebrare il vescovo. 36. e 37. Se il vescovo può dispensare a celebrare nelle case private. 38. *Appendice* circa l' indulto per gli Oratorj privati colla spiegazione delle clausule. 38. *in fine*.
§. II. *Delle cause che scusano dall' obbligo di sentir la Messa.* . „ 126
Scusa l' *impotenza* degl' infermi, scomunicati, carcerati, custodi, ec. 39. De' servi, figli, e mogli costrette, ec. 40. Scusa il grave *incomodo*. 41. Scusa l' *uso*. 42. Se per lo scandalo, ec. o per un gran lucro, o per confessarsi può lasciarsi la Messa. 43. Qui si soggiunge la nota delle feste in cui nel regno di Napoli e della Sicilia solamente v' è l' obbligo di astenersi dalle fatiche.

CAP. VII.

Avvertenza sul quarto Precetto.

Punto I. *Dell' obbligo de' figli* . . . . . „ 128
Dell' amore a' genitori. 1. Della riverenza. 2. Dell' ubbidienza. 3.
Punto II. *Dell' obbligo de' genitori, e fratelli.* . . . . . „ 129
Degli alimenti, legittima, e dote e decisione delle quattro Ruote.

4. Dell'educazione. Se il padre impedisce la vocazione, o forza a qualche stato; o ad entrare in monastero. 5. Obbligo de' fratelli. 6.

Punto III. *Dell' obbligo de' padroni, de' servi e de' coniugi* . . . „ 131

Obbligo de' padroni, specialmente circa il salario. 7. Obbligo de' servi. Se permettono i furti. Se partono contro il patto. 8. Prescrizione del salario. 9. Compensazione. 10. e 11. Obbligo del marito. 12. Obbligo della moglie; specialmente di seguitar il marito. 13.

Punto IV. Degli obblighi de' pastori d' anime.

§. I. *Degli obblighi dei parrochi.* . . . . . „ 134

I. Della *residenza*. Disposizione del Concilio. 14. Se il parroco risiede inutilmente. 15. La buona fede non lo scusa dalla restituzione. 16. Della licenza del vescovo. 17. Dove han da risedere il papa, i cardinali, i vescovi e parrochi. 18. Scusa la carità, la necessità, l'ubbidienza e l'utilità. 19. Se basti la licenza a voce, o tacita, o presunta. 20. Se v'è causa per l'assenza, ma non v'è licenza. 21. Se debbano restituirsi tutti i frutti. 22. E a chi debbano restituirsi. 23. II. Dell' *amministrazione dei Sacramenti*. 24. a 27. Se in tempo di peste, ec. 28. III. Della *celebrazione della Messa*. 29. IV. Della *correzione*. 30. a 32. Dev' impedire l'abito chericale, e negar le fedi agl' indegni. 33. Deve inquirere, ec. specialmente le cartelle della Comunione e gl' impedimenti di matrimonio. 34. V. Della *predica e dottrina*. 35. e 36. Cose più importanti a predicarsi. 37. a 44. Altre obbligazioni del parroco, cioè 1. Esempio. 2. Assistenza a' moribondi. 3. Limosina. 4. Esaminar le levatrici, ec. circa il Battesimo. 45. e 46.

§. II. *Degli obblighi de' vescovi* . . . . . „ 147

I. Dell' *Ordinazione*. 47. Gli ordinandi debbon provarsi nello spirito. 48. a 51. E nella Dottrina. 52. Del Seminario a tal fine. 53. II. Dell' *elezione* de' parrochi. 54. Quali cose dee loro insinuare il vescovo. Si parla qui delle congregazioni delle figliuole. 55. Dell' elezione de' confessori. Qui si parla dell' accademie. 56. Delle congregazioni particolari degli ecclesiastici. 57. Deve attendere alla celebrazione delle Messe. 58. III. Della *visita*. 59. e 60. IV. Della *cura per le monache*. 61. V. Della *residenza*. 62. VI. Della *correzione*. 63. VII. Della *limosina*. 64. Della Messa, dell' udienza, e dell' esempio, specialmente circa la mansuetudine, povertà, orazione, ec. 65. e 66.

CAP. VIII.

Avvertenze sul quinto Precetto.

Punto I. *Dell' uccisione di se stesso* . . . . . „ 159

Quando lice mettere a rischio la vita. 1. e 2. Non è lecito mutilarsi, se non per conservare la vita. Del castramento dei figliuoli. 3. Dell' ubbriachezza. 4. Se sia lecito ubriacarsi per medicina. 5. Se per evitare d' esser ucciso. 6. Se lice indurre il prossimo ad ubriacarsi, per impedirgli un maggior male. 7. Quali colpe s' im-

putino all' ubriaco. 8. E qui sta il quesito generale, se tutti gli effetti peccaminosi debbono essere preveduti ec.

Punto II. *Dell' uccisione del prossimo.* . . . . . „ 165

Dell' uccisione per autorità pubblica. 9. e 10. Per difesa propria. 11. Dell' invasore dell' onore. 12. Delle robe. 13. Della pudicizia. 14. Per difesa del prossimo. 15. e 16. Del prevenir l' aggressore. 17. Dell' adultero, ec. 18. Dell' uccisione dell' innocente. 19. Dell' aborto. 20. Se incorrano la scomunica le pregnanti. 21. Della dubbia animazione del feto. 22. Se possa la madre prender la medicina con pericolo d' aborto. 23. e 24.

Punto III. *Del duello e della guerra* . . . . . „ 172

§. I. Del duello; proposizioni dannate da Benedetto XIV. sul duello. 25. Quando il duello sia lecito. 26. §. II. Della guerra. Se sia lecito muover la guerra coll' opinione probabile. 27. Se chiamare in aiuto i nemici della Fede. 28. Se il soldato possa militare in dubbio della giustizia. 29. Quali azioni nella guerra sian lecite. 30.

§. I. *Del duello.* . . . . . „ 173

§. II. *Della guerra* . . . . . „ 174

CAP. IX.

Animadversiones super sexto Praecepto.

Punctum I. *De tactibus, aspectibus, et verbis turpibus* . . . . „ 176

An detur parvitas materiae in delectatione carnali, aut sensibili. 1. et 2. De tactibus. 3. De choreis. 4. De muliere permittente se tangi. 5. An puella oppressa teneatur clamare. 6. An possit unquam permittere sui violationem. 7. De aspectibus. 8. De verbis. 9. De audientibus verba turpia. 10.

Punctum II. *De actibus turpibus consummatis naturalibus* . . „ 179

De fornicatione. 11 An permittendae meretrices. 12. An fornicatio sponsorum sit diversae speciei. 13. De stupro. 14. De raptu. 15. De adulterio. 16. De incestu. 17. et 18. Si dispensati coeant, etc. 19. De sacrilegio. 20. ad 23.

Punctum III. *De actibus turpibus consummatis contra naturam* „ 181

De sodomia. 24. 25. et 26. De bestialitate. 27. De coitu cum daemone. 28. De pollutione. 29. De distillatione. 30. An liceat expellere semen corruptum. 31. An teneamur impedire pollutionem de se venientem. 32. An vitare omnes pollutionis causas. 33. Quid si actiones ponantur ex justa causa. 34.

CAP. X.

Avvertenze sul settimo Precetto.

Punto I. *Della giustizia, gius e dominio* . . . . . „ 186

Divisione della giustizia, del gius e del dominio. 1. Peculj del figlio di famiglia. Del castrense, e quasi castrense. 2. Del profettizio; e dei beni dati in patrimonio; oppure lucrati dal figlio nel negozio.

3. Dell' avventizio. 4. Beni delle mogli. 5. Beni de' cherici, I. Patrimoniali. II. Industriali. III. Ecclesiastici, IV. Parsimoniali. 6. Se il benefiziato abbia il dominio assoluto de' frutti. 7. Chi riceve questi frutti dal benefiziato. 8. In quanti modi si acquista il dominio, ec. 9. Della prescrizione. 10. a 13.

PUNTO II. Del furto.

§. I. *Dell' essenza del furto* . . . . . „ 192

Definizione del furto. 14. Del povero in estrema, o quasi estrema necessità. 15. Del riscatto de' cristiani. 16. Se il povero sia venuto a cercare. 17. Se possa prendere la roba di gran valore. 18. Del ladro che consuma il furto in estrema necessità. 19. Se il ricco non sovvenendo sia tenuto alla restituzione. 20. Della compensazione. 21.

§. II. *Della quantità del furto per esser materia grave* . . . . „ 195

Della gravità della materia a rispetto di diversi generi di persone. 22. De' furti delle vigne. 23. e 24. E delle legna. 25. De' furti minuti. 26. Furto delle reliquie sacre. 27. De' furti minuti fatti a molti, specialmente da' bottegai. 28. Chi ritiene materia grave senza colpa grave. 29. De' furti minuti fatti da molti nello stesso tempo. 30. Chi prende poca materia dopo il furto grave 31. Dei furti dei figli. 32. Delle mogli. 33. De' servi. 34.

PUNTO III. Della restituzione.

§. I. *Donde nasce la restituzione, e per quale colpa ella si dee.* „ 200

Quando vi sia l' obbligo della restituzione. 35. e 36. Delle radici della restituzione. 37. Della colpa teologica e giuridica. 38. e 39. Se la colpa veniale obblighi alla restituzione. 40. Se ne' contratti e negli offici obblighi la sola colpa giuridica. 41.

§. II. *Di coloro che son tenuti alla restituzione* . . . . . „ 202

De' cooperanti, e I. del *mandante*. 42. e 43. II. Del *consulente*. 44. In dubbio se il consiglio, ec. 45. Se l' esecutore era determinato. 46. Se si consiglia un danno minore. 47. Se si rivoca il consiglio. 48. Chi consiglia per ignoranza. 49. III. Di chi dà l' iniquo *suffragio*. 50. IV. Dell' *adulatore*. 51. V. Del *ricettatore*. 52. Chi compra dal ladro, se possa rendergli la roba. 53. VI. Del *partecipante*. 54. Se molti bruciano una casa. 55. Chi coopera per timore del proprio danno. 56. e 57. Chi impedisce un altro, che vuole impedire il danno. 58. VII. Delle *Cause negative*. 59. Chi prima è tenuto de' cooperanti; e se il creditore rimette ad uno la sua parte, ec. 60. Chi impedisce il prossimo da un giusto bene. 61. Chi impedisce il fisco di prendere l' intercetto. 62. Chi impedisce per odio, ma senza male arti. 63.

§. III. *A chi debba farsi la restituzione.* . . . . . „ 209

Se i beni son certi, il padrone sta lontano. 64. e 65. Se il padrone evince la roba dalle mani del suo compratore. 66. Se i beni sono incerti. 67. Della composizione. 68. Delle robe ritrovate. 69. De' tesori. 70. Degli animali presi nella caccia. 71. Quale caccia sia proibita a' cherici ed a' religiosi. 72.

§. IV. *Che cosa debba restituirsi dal possessore di buona fede? e che dal possessore di mala fede?* . . . . . „ 211

Del possessore di buona fede. 73. De' frutti naturali, civili, misti e industriali. 74. Chi riceve dal ladro la roba furata mischiata colla sua. 75. Chi fa un danno stimato meno di quello ch' è. 76. Del possessore di mala fede. 77. Se la roba cresce, o sarebbe cresciuta di prezzo, e delle spese utili fatte dal ladro, e di chi si finge povero. 78. Se la roba sarebbe perita anche in mano del padrone. 79. Chi compra col dubbio. 80. Chi frauda le gabelle. 81.

§. V. *Che debba restituirsi per causa dell' omicidio.* . . . „ 216

Che debba restituire l' omicida. 82. Se per l' offesa fatta nella vita, fama, ec. 83. Chi uccide uno per un altro, se sia tenuto alla restituzione. 84. e se incorre la scomunica e l' irregolarità. 85. Chi ha la remissione dall' ucciso, se sia obbligato a' figli. 86. Che debba restituirsi agli eredi del defunto; e se s' intende il loro danno e de' creditori. 87. Se s' imputa l' omicidio al terzo. 88. Chi uccide eccedendo la giusta difesa. 89. Se gli eredi del giustiziato sien tenuti a' danni. 90.

§. VI. *Che debba restituirsi per causa dello stupro.* . . . . „ 220

A che sia tenuto il violatore, se la donna consente. 91. A che, se viola per forza, o minacce. 92. Se v' è promessa vera, o finta, è tenuto al matrimonio. 93. Si limita, I. Se la donna poteva avvertir l' inganno. 94. II. Se si teme mal esito. III. Se la donna rimette. IV. Se v' è disonore della famiglia. V. Si vir habet tantum tactus. 99. VI. Si inveniat puellam corruptam. VII. Se la donna ricusa le nozze. 96. Se il violatore ha voto di castità. 97. S' è consanguineo. 98.

§. VII. *Che debba restituirsi per causa dell' adulterio* . . „ 223

A che sia tenuta l' adultera; e se sia obbligata a palesarsi al figlio spurio. 99. Se il figlio sia tenuto a crederle. 100. A che sia tenuto l' adultero; e benchè non abbia indotta la madre a supponer la prole ec. 101. In dubbio, se la prole sia del marito, o d' un altro adultero. 102. Se si manda la prole allo spedale, ec. 103.

§. VIII. *Del tempo e modo della restituzione.* . . . . . „ 225

Obbligo di restituire subito, e di rifare il danno, ec. 104. Non deve assolversi il penitente, prima che restituisca. 105. Può restituire per mezzo d' altri. Ma se questi non restituisce, ec. E se il confessore ne fa dire Messe, essendo certo il padrone. 106.

§. IX. *Dell' ordine delle persone, alle quali dee prima farsi la restituzione* . . . . . „ 227

Se la roba esiste, dee darsi al padrone. Ma s' è venduta, ec. 107. Debbon preferirsi i crediti onerosi. 108. Se tutti sono onerosi. 109. Se i crediti per delitto, o contratto, ec. 110. Se i crediti certi. 111. Se gl' ipotecari anteriori personali. 112. Se il debitore possa preferire chi vuole. 113. Se il creditore esige, ec. 114. Se il servo riceve il salario dal padrone indebitato. 115.

§. X. *Quali cause scusino dalla restituzione.* . . . . . „ 230

Cause che scusano per parte del creditore. 1. Se si restituisce al di lui creditore. 2. Se si presume il suo consenso. 3. Se si pre-

vede il suo abuso. 116. Per parte del debitore: 1. Se manca la colpa: 2. Se si ottiene la composizione: 3. Se il suo danno è molto maggiore: 4. Se v'è pericolo dell'anima: 5. o della vita e fama. 6. Se fa la cessione de' suoi beni. 117. Scusa la necessità. 118. Ma che, se il creditore anche stesse in necessità? 110. a 120.

Punto IV. De' contratti.

§. I. *Del contratto in genere* . . . . . „ 232

In quanti modi si costituiscono i contratti. 121. Chi contrae senz' animo di contrarre, o d' obbligarsi. 122. De' contratti turpi. 123. De' contratti fatti per dolo, o per errore. 124. Per meto 125. o senza solennità. 126.

§. II. *Della promessa e della donazione* . . . . . „ 234

Della promessa. 127. Chi non possa donare; e se uno riceve doni dall'indebitato. 128. Delle donazioni tra' coniugi, e tra' padri e figli. 129. Della donazione non accettata; e s'è fatta per nunzio, o per lettera. 130. S'è per causa pia; e se l'erede possa accettare. 131. Tradizione; adempimento; donazione prodiga; causa finale. 132. Cause per la rivocazione della donazione; specialmente s'è inofficiosa. 133. Della donazione causa mortis. 134.

§. III. *Del comodato, precario e deposito* . . . . . „ 237

Del comodato e precario. 135. Del deposito. 136. Se dee preservarsi la roba del padrone. 137. In quali casi il depositario non è tenuto a restituire. 138.

§. IV. *Del mutuo e dell' usura* . . . . . „ 238

Del mutuo, e del quando dee restituirsi. 139. Del mutuo dato a' minori. 140. Del dato a' figli di famiglia. 141. Dell' usura. 142. Del mutuo dato colla speranza del lucro. 143. Del lucro dato gratis. 144. Del dato per timore, ec. 145. Del patto di non ripetere la sorte, se non tra lungo tempo. 146. Del danno emergente. 147. Del lucro cessante. 148. Condizioni: 1. che ne sia ammonito il mutuatario. 149. Condizione 2. che non si esiga più della speranza. 150. Condizione. 3. che il mutuo sia causa del danno e del lucro cessante. 151. Se il danno, o lucro dev'esser certo. 152. Del pericolo. 153. e 154. De' monti della pietà. 155. Della pena convenzionale. 156. e 157. Se per esiger la benevolenza, ec. 158. De' patti obbligatorj, ec. 159. Del patto di restituire nella stessa quantità. 160. di dare il dovuto per giustizia, o per carità. 161. Obbligo degli usurari e degli eredi. 162. de' cooperanti. 163. e 164.

§. V. *Della compra e vendita* . . . . . „ 244

Determinazione del prezzo, e roba. 165. Della caparra. 166. Quando si trasferisca il dominio. 167. Della compra condizionata. 168. Se il pericolo e il frutto della roba spettino sempre al compratore. 169. Del patto d' esigere i frutti sino al pagamento. 170. Se si compra con danaro alieno; e si vende una roba aliena. 171. Del prezzo giusto. 172. Come il prezzo cresce e manca. 173. Della merce ultronea, e quando può vendersi più caro. 174. Delle vendite *sub hasta*. 175. a 177. Se per la dilazione, o anticipazione del prezzo, ec. 178. Della compra delle polizze. 179.

Del patto di retrovendere. 180. o di comprare. 181. Del contratto *moatra*, ed *anticryseos*. 182. Del monopolio. 183. e 184. Del vizio della roba. 185. a 187. Chi sa che tra breve il prezzo crescerà, o mancherà, ec. 188. Delle venditrici, e sensali, ec. 189. Se la roba è venduta a due. 190. Se la roba perisce ec. 191.

§. VI. *Della negoziazione*. . . . . „ 252

La negoziazione a chi sia proibita, e quando è colpa grave; e se il cherico negozia per mezzo d' altri, o per utile altrui. 192. Il comprar le pecore per i pascoli propri, ec. 163. Vendere a maggior prezzo, per comprare a minore. Comprar le lane, ec. Se v' è necessità. 194. Se al cherico è lecito l' officio di tutore, fattore, ec. 195.

§. VII. *Del censo*. . . . . „ 253

Si spiega il censo. 195. Condizioni richieste da Nicola V. 196. Condizioni richieste da San Pio V. 197. Se sia lecito il censo personale. 198. Se sia lecito il censo redimibile per parte del compratore. 190. Se perisca il censo, perendo il fondo. 200. Se possa costituirsi il censo col danaro prima del dovuto. 201.

§. VIII. *Del cambio, locazione, enfiteusi, feudo e libello*. . . „ 254

Del cambio, e delle sue diverse sorte. 202. Chi riceve moneta falsa. 203. Della locazione. 204. Del successore del locatore. 205. In caso di sterilità ecc. 206. Se può affittarsi il gius di mendicare. 207. Se il corriere va per due persone allo stesso luogo, ec. 208. Se debbasi il salario al servo infermo. 209. Dell' enfiteusi. 210. Del feudo. 211. Del libello. 212.

§. IX. *Della sponsione e giuoco* . . . . . „ 256

Della sponsione, ossia *scommessa*, se sia lecita. 213. Se una parte dicesse di sapere il fatto per certo. 214. Del giuoco de' figli di famiglia e de' religiosi. 215. Delle frodi. 216. De' giuochi proibiti, se sian proibiti a' laici; e se il vincitore possa ritenere il lucrato. 217. Se chi perde sia tenuto a pagare; e se v' è giuramento di pagare, e di non ripetere. 218. De' giuochi proibiti a' cherici. 219. A' religiosi. 220. A' vescovi. 221.

§. X. *Della società*. . . . . „ 259

Condizioni della giusta società. 222. Dee prima detrarsi il capitale al padrone. 223. Deve attendersi il valore della fatica e della comodità della sorte che spetta al padrone. 225. Della società degli animali *a capo salvo*; e del patto *a supplire* gli animali mancanti. 226. De' *tre contratti*. 227. Se il figlio negoziando con danaro del padre, ec. 228. Della società tra' fratelli. 229. In quanti modi termini la società. 230.

§. XI. *Dell' assicurazione, fidejussione, pegno, ipoteca, tutela e testamenti*. . . . . „ 262

Dell' assicurazione. 231. Della fidejussione. 232. Del pegno, e dell' ipoteca. 233. Della tutela e curatela; e se i pupilli possano obbligarsi e donare. 231. De' testamenti. Se costa della volontà del testatore ec. Se v' è un solo testimonio ec. 235. Del legato alle vergini. Se l' ultime volontà possano mutarsi dal papa, o dal vescovo. 236. Dell' obbligo di lasciarsi i beni a' figli, fratelli o

altri parenti poveri. 237. In quali casi il padre possa diseredare i figli. 238.

CAP. XI.

Avvertenze sull' ottavo Precetto.

PUNTO UNICO. *Del giudizio temerario, della contumelia e della detrazione.*

§. I. *Del giudizio temerario.* . . . . . „ 264

Del giudizio e del sospetto temerario. 1. Avvertimenti per la pratica. 2.

§. I. *Della contumelia.* . . . . . „ 265

Della contumelia, e della restituzione dell' onore. 3. Cause scusanti da una tale restituzione. 4. Dell'aprire e leggere le lettere altrui. 5. A chi sia ciò permesso. 6.

§. III. *Della detrazione* . . . . . „ 267

Della detrazione; quando sia colpevole. 7. Del segreto saputo per frode, ec. 8. Dell' obbligo del segreto. 9. Se possa pubblicarsi un delitto per difesa. 10. Se per consiglio o sollievo; e se ad una persona proba. 11. Se il delitto è pubblico in un luogo, ec. 12. S' è stato pubblico in un tempo, ec. 13. Se il delitto è connesso. 14. Chi lo riferisce come inteso da altri. 15. Chi nomina qualche ordine, o monastero. 16. Chi induce, e chi sente mormorare. 17. Della restituzione della fama, ec. 18. Cause scusanti dalla restituzione. 19. Se vi sia obbligo di compensare l' infamazione con denari. 20. Se l' infamato possa da se compensarsi. 21.

CAP. XII.

Avvertenze sui precetti della Chiesa. 1.

Punto I. *Del digiuno ecclesiastico*

§. I. *Dell' obbligo del digiuno.* . . . . . „ 273

Dell' astinenza delle carni. 2. De' latticini. 3. e 4. Del lardo. 5. Delle tre Bolle di Benedetto XIV. 6. Se i dispensati posson cibarsi di pesci. 7. Della carne porcina. 8. Dell' unica comestione. 9. Del dividere il pranzo. 10. Degli elettuari, ec. 11. Delle pozioni. 12. Del vino e della birra. 13. Del sorbetto. 14. Della cioccolata. 15. Della colazione della sera. 16. a 19. Se uno si ciba di carne più volte, o più volte mangia altro cibo. 20. e 21.

§. II. *Delle cause che scusano dal digiuno.* . . . . . „ 282

I. Della *dispensa*, e chi può dispensare. 22. II. Dell' *impotenza fisica.* 23. Dell' impotenza *morale.* 24. De' giovani e de' vecchi. 25. III. Della *fatica.* 26. e 27. De' viaggianti. 28. a 30. Degli artefici opulenti. 31. Se l' artefice può digiunare senza grave in-

comodo. 32. Chi senza causa imprende qualche fatica. 33. IV. Della *pietà*, e chi per questa causa sia scusato. 34.

Punto II. *Del precetto della Confessione e Comunione annuale.* 288

Del precetto della Confessione annuale, se obbliga chi ha sole colpe veniali; e se debba prevenire chi prevede. ec. 35. Se chi ha trascurata la Confessione nell'anno passato, debba farla quanto prima: e quanti peccati faccia chi la tralascia. 36. Se chi si confessa nell' anno seguente soddisfi al passato. 37. Pene de' trasgressori. 38. Del precetto della Comunione Pasquale. 39. Chi l'ha trascurata, s'è tenuto a farla quanto prima? E s'è tenuto prevenire ec. 40. Se gli scomunicati, carcerati, ec. 41. La Comunione dee farsi nella parrocchia. 42. Sono esenti da tal obbligo i sacerdoti, i pellegrini ed i servi de' monasteri. 43. Quando debbono e possono comunicarsi i fanciulli. 44. Quando i pazzi. 45.

CAP. XIII.

Avvertenze sui precetti spettanti ad alcuni stati particolari di persone.

Punto I. *Dello stato religioso.*

§. I. *Dell' obbligo della professione religiosa.* . . . . . „ 293

Definizione dello stato religioso; e chi possa approvare le Religioni 1. Il religioso dee tendere alla perfezione; quando pecchi contro quest' obbligo, e quando pecchi il prelato non correggendolo. 2. Età, accettazione e spontaneità richieste per la professione. Circa le cause di nullità, ec. 3. Se i vescovi sian tenuti a' voti, ed alle regole. 4. E se i fuggitivi, e i discacciati. Cause per discacciare.

§. II. *Dell' obbligo de' voti.* . . . . . „ 296

I. Circa il voto della povertà. De' manoscritti. 5. Del peculio. 6. Quando si pecca contro la povertà. 7. Della proibizione de' doni. 8. e 9. Quanta sia la materia grave, e quando il religioso sia tenuto a restituire. 10. Se basti la licenza presunta. 11. Se ingiustamente vien negata la licenza. Quando il prelato l' avrebbe negata, se avesse saputo ec. Se l' abbadesse posson donare, e dar licenza. 12. Se il religioso spende in usi turpi o vani colla licenza generale. 13. Se il prelato possa dar licenza di esporre al giuoco. 14. II. Circa il voto di castità, e circa la clausura. 15. III. Circa il voto d' ubbidienza, quando obbliga, e circa quali cose. 16. Se il Capitolo ordina la primiera osservanza. La disubbidienza è doppio peccato. Se in dubbio vi sia obbligo di ubbidire. 17. Se il precetto è di rivelare il segreto. 18. Se sopravviene nuova circostanza. 19. Se l' inferiore dà la licenza negata dal superiore. 20. A chi son tenute d' ubbidire le monache. 21. Circa l' elezione dell' abbadessa. 22.

§. III. *A chi sia proibito l' entrare in Religione.* . . . . . „ 304
Se possono entrare i figli, lasciando i genitori in necessità? E se i professi sian tenuti ad uscire per soccorrere i genitori. 23. Se possono entrare con dissenso de' genitori? Se si lasciano i figli in necessità, e se i fratelli o sorelle. 24. Chi distoglie dallo stato religioso. 25. Chi trascura la sua vocazione. 26. Se possono entrare i debitori. 27. Se i vescovi. 28. Se i parrochi. 29.
Punto II. Dello stato chericale . . . . . „ 308
§. I. *A chi possano e debbano conferirsi i benefizi.* . . . „ *ivi*
Di quanti modi sono i benefizi. 30. In quanti modi si acquistano. 31. Del giuspatronato. 32. Se debbansi a' più degni anche i benefizi semplici. 33. Se i padroni debban presentare i più degni. 34. Se nelle prelature ec. 35. Se sia valida l' elezione del meno degno. 36. Se l' elettore sia tenuto alla restituzione. 37. Se pecchi il degno concorrendo col digniore. 38. Se gli esaminatori non denunziando ec. 39. Della pluralità de' benefizi. 40. e 41.
§. II. *Delle qualità. e degli obblighi de' benefiziati; ed in quanti modi si perdono i benefizi* . . . . . „ 314
Qualità de' benefiziati. Dell' intenzione di prendere l' Ordine fra l' anno ec. 42. Chi riceve la parrocchia con animo dubbio, o condizionato. 43. Chi riceve il benefizio con animo di lasciarlo. 44. Obbligo de' benefiziati. In quanto a' frutti ec. Se può vivere di quelli. 45. A chi dee dispensare i superflui. 46. Se a' poveri del luogo. 47. Se a' parenti. 48. Se il pensionario è tenuto a dispensare il superfluo. 49. Della residenza de' canonici. 50. Pena de' non residenti. 51. Cause scusanti; e I. dell' infermità. 52. II. Della necessità. 53. Se lo scommunicato. 54. Se l' irregolare. 55. III. Dell' utilità. Di chi assiste ec. Del penitenziere, e del teologo. 56. Degli esaminatori, visitatori. ec. 57. In quanti modi si perdono i benefizi; specialmente per la rinunzia, e per la legge, precisamente se v' è simonia. 58. Delle pensioni. 59. Quali arti ed offici si vietano a' cherici. 60. Dell' alienazione de' beni ecclesiastici. 61. Delle solennità richieste. 62.
Punto III. Dello stato e degli offici d' alcune persone secolari.
§. I. *De' giudici e degli scrivani* . . . . . „ 324
De' giudici. Quando il giudice possa condannare, o inquirire, o diminuir la pena. E se colla scienza privata ec. 63. e 64. Se può giudicare coll' opinione meno probabile. 65. Se può dividere col commissario lo stipendio, e se può ricever doni. 66. Se può ritener il prezzo della sentenza ingiusta. 67. Degli scrivani. 68.
§. II *Degli avvocati e de' procuratori* . . . . . „ 327
Se i monaci, o cherici possano far gli avvocati. E quando l' avvocato è tenuto a difendere. 69. Quali cause può difendere. E quale salario ec. 70. Se la causa è ingiusta ec. Se conviene del salario in mezzo alle lite; o pattuisce de *quota litis*. 71. De' procuratori; se hanno l' avvocato gratis. Se essi si offeriscono ec. 72.
§. III. *Dell' accusatore, de' testimoni e del reo.* . . . . . „ 327
Degli accusatori. L' accusa o dinunzia quando debbon farsi. Se

i custodi ec. 73. Quando i cherici possono accusare. E se debba premettersi la correzione. Specialmente se si sta in comunità. 74. De' monitorj 75. Della dinunzia degli eretici. 76. Delle bestemmie ereticali. 77. Delle superstizioni. 78. De' testimoni. Quando son tenuti ec. 79. Chi lascia di dir la verità. 80. Chi occulta la verità. 81. De' rei. Quando il reo sia tenuto a confessare. 82. Se quando la pena è grande. 83. Se s' impone un delitto falso. 84. Se s' impone un delitto falso all' accusatore. 85. Se il reo può resistere; e se sia tenuto a fuggire ec. 86. Se può romper la carcere, e se corrompere il custode. Se gli altri possano aiutarlo ec. 87.

INDICE

DELLE COSE NOTABILI

CHE SI CONTENGONO IN QUESTO PRIMO VOLUME

Il primo numero grande dinota il *Capitolo*, il secondo piccolo dinota il *numero de' Paragrafi.*

Abbadessa. Se può irritare, o dispensare i voti. V. 36. Se può donare, e dar licenza di donare. XIII. 12. nell' elezione dell' abbadessa son libere le monache. 22.

Aborto. Vedi VIII. 20. Pregnanti. 21. Animazione del feto. 22. Medicina alla madre. 23. 24.

Abrogare. Se per 10 anni si abrogano le leggi, anche Ecclesiastiche. II. 11.

Abuso. Temendosi l' abuso non dee restituirsi. X. 116. ad 3.

Accusa ed *accusatori.* XIII. dal 73.

Accessorio nel voto. V. 24.

Accettazione della legge. II. 9. 10. Accettazione della dispensa. 48. Della donazione. X. 130. E s'è per nunzio o lettera, ivi stesso.

Adulatore circa la restituzione. X. 51.

Adjurazione. V. 20.

Adulterio e *adultero.* Se l' adultero uccide il marito. VIII. 18. Si dissentiente sit viro duplex peccat. IX. ei Vir qui sodomitice coëit. Ibid. A che è tenuta l' adultera. E se dee palesarsi ec. X. 99. A che l' adultero. 100. In dubbio se la prole è sua. 102. Se i ricchi mandano allo spedale ec. 103. Se l' adultero uccide per difesa. VIII. 18.

Aggressore, vedi *Difendere.*

Alienazione de' beni ecclesiastici XIII. 61. Solennità richieste. 62.

Allettare. Donazione nella simonia. IV. 41. e 44. Donazione se non si adempisce il fine del donante. X. 132.

Amico se può ceder la tavola, ec. XVIII. 1.

Amministrare i Sacramenti per lucro. IV. 45. Obbligo de' parrochi. VII. 24. a 27. In tempo di peste. 28.

Ammogliarsi. Voto d' ammogliarsi. V. 27.

Amore verso Dio. IV. 9. a 12. Verso il prossimo. 14. e seg. Verso i genitori. VII. 1.

Animale. Società d' animali. X. 226. Quale carne d' animali nel digiuno ec. XII. 2. Animali presi nella caccia. X. 71.

Animazione del feto. VIII. 22.

Animo. Chi giura senz' animo ec. V. 17. Chi fa voto senz' animo ec. V. 21. a 23. Chi contrae senz' animo. X. 12. Animo di prender l'Ordine tra l' anno. XIII. 42. Se con animo dubbio o condizionato ec. 43. Chi con animo di lasciare il benefizio. 44.

Antichryseos patto a godere. X. 182.

Ascoltare i discorsi osceni. IX. 10. o le mormorazioni. XI. 17.

Aspetti, vedi Viste.

Assicurazione contratto. X. 221.

Assistenza a' moribondi dovuta dai parrochi. VIII. 45.

Assolvere ed *assoluzione.* Se gli scomunicati son tenuti a procurarsi l' assoluzione. II. 21. Non si dee assolvere chi prima non restituisce. X. 105.

Astinenza dalle carni. XII. 2 da' latticini. 3. dal lardo. 5. da' pesci. 7. dalla carne porcina. 8. dal sorbetto. 14. dalla cioccolata. 15. Parva materia nel digiuno; e chi si ciba più volte. 20. e 21.

Astrologia naturale, e giudiziaria. IV. 34.

Attenzione in sentir la Messa. VI. 28. Chi dice nella Messa l'Uffizio ec. 29. Vedi *Messa.*

Atto. Si dee stare per il valore dell' atto. I. 16. Se la legge può ordinare gli atti interni. II. 17. Se a più precetti con più atti o con uno ec. 30. e 31. Atti

dell'*uomo*, ed atti *umani*. III. 2. Atto volontario in quanti modi. 3. a 6. Atto libero. 7. a 9. Gli atti da chi prendon la bontà ec. 19. L'atto esterno se aggrava l'interno. III. 20. e IV. 26. Atto indifferente. III. 21. Distinzione numerica degli atti interni. III. 42. a 47. degli esterni. 48 e 49. Se con un solo atto più peccati ec. 50. Se l'atto interno dura nell'effetto. 47. Come si uniscono gli atti esterni. 48. Chi ruba cento in cento volte. 49. Atti di Fede, Speranza, ec. IV. 13.

Avventizi beni. V. 3.

Avvertenza al dubbio, se vi sia la legge. I. 4. Avvertenza al peccato. III. 24. e 25. E vedi specialmente al C. VII. n. 8. *in fin. al vers.* Si dimanda ec.

Avvocato. Se i cherici e monaci ec. XIII. 69. Quando l'avvocato è tenuto a difendere. ivi. Quali cause, e per quale salario ec. 70. Se la causa è ingiusta ec. Patto in mezzo alla lite, e de *quota litis*. 71.

B

Badessa vedi *Abbadessa*.

Balli come e quali sian leciti. IX. 4.

Bambini nel letto. VII. 45. in fin.

Beneficiato. Se abbia il dominio de' frutti. X. 7. Chi li riceve. 8. Animo di prender l'Ordine tra l'anno. XIII. 42. Animo dubbio o condizionato. 43. Animo di lasciare il benefizio 44. Obblighi del beneficiato, e se può vivere dai frutti. 45. A chi dee dispensare i frutti. XIII. 46. a 48. vedi *Benefizio*.

Benefizio. Diversità de' benefizi. XIII. 31. Se i semplici debbansi a' digniori. 33. Se presentare i digniori. 34. Se vale l'elezione del meno degno. 36. Se l'elettore dee restituire ec. 37. Se il meno degno concorre ec. 38. Esaminatori. 39. Pluralità dei benefizi. 40. e 41. Vendita del Ben. IV. 46. Elezione nulla per la simonia; e se v'è la prescrizione triennale. 51. Privazione, ed inabilità per la simonia. 52. Se vi vuol la sentenza. IV. 51. e 52. e XIII. 58. in quanti modi si prendono. ivi.

Benevolenza, circa la simonia. IV. 44. circa l'usura. X. 44.

Beni. Se per evitare lo scandalo ec. IV. 18. Il voto deve esser di bene migliore. V. 24. Beni de' figli castrensi, e quasi. X. 2. Profettizi, e dati in patrimonio. 3. Avventizi. 4. Beni delle mogli. X. 5. De' Cherici. 6. Dominio de' frutti beneficiali. 7. Chi li riceve. 8. Beni incerti. X. 57. Composizione. 68. Beni ritrovati. 69. Tesori. 70. Cessione dei beni. X. 117. in fin. Obbligo di lasciare i beni a' parenti. 237. Alienazione dei beni ecclesiastici. XIII. 61. Requisiti. 62.

Bestemmia. Quando sia. V. 1. Chi maledice il paese ec. Chi dice *atta*, *potta*, *ec*. Chi maledice le creature, o il mondo. Chi l'anima. 2 Chi la Fede. 3 Chi i morti. 3. a 13. Si veda circa i morti l'*aggiunta*. Bestemmia ereticale. V. 1. e XIII. 77.

Bestialitas. IX. 17. Coitus cum daemone. 28.

Bolla. Bolle di Ben. XIV. circa il digiuno XII. 6. Circa il negozio de' cherici. X. 192. Bolla di Nicola V. circa il censo. X. 196. Di S. Pio V. 197.

Bottega e *bottegai*. Botteghe aperte nella festa. VI. 13. Furti de' bottegai. X. 28.

C

Caccia. Animali presi nella caccia. X. 71. Caccia proibita a' cherici e monaci. 72.

Cacio. S'è proibito nella colazione ec. XII. 19.

Cambio Di quanti modi è il cambio, e qual'è permesso. X. 202. Chi riceve moneta falsa. 203.

Canonico. Residenza XIII. 50. Pena 51. Cause scusanti. 52. a 57. Penitenziere, e teologo. 46. Esaminatori, visitatori, ec. 57.

Caparra nella vendita. X. 166.

Capitale vedi *Sorte*.

Capo salvo. Contratto a *capo salvo*. X. 22.

Carcerati e *carcere*. Se i carcerati per sentir la Messa ec. II. 21. e VI. 39. Se per la Comunione Pasquale. XII. 41. Se il reo può romper la carcere, e corrompere il custode; e se gli altri aiutarlo. XIII. 87.

Carità verso Dio. IV. 9. a 13. Ordine della carità. 14. Se con pericolo di peccare ec. E se nella necessità grave i vescovi e parrochi, e se in tempo di peste i sacerdoti ec. ivi (e vedi anche nel tom. II. XVI. n. 125.) Verso i nemici. IV. 16. Del salutargli. ivi. Della remissione. 17. Limosina. 18. e 19. Correzione fraterna. 20. e seg. Se la Carità scusi a faticar la festa. VI. 16. e 17. Patto nel mutuo di dare il dovuto per carità. X. 161.

Carne. Quali carni nel digiuno. XII. 2. Se a' dispensati i pesci ec. VII. della carne porcina. 8. Chi si ciba di carne più volte, e della parva materia. 20.

Carte. Giuoco di carte a' cherici. X. 219. A' monaci. 220. A' vescovi. 221.
Caso. Se molti bruciano una casa ec. X. 55. Quando la legge si stende da caso a caso. II. 78.
Castità. Chi viola una vergine avendo voto di castità. X. 97.
Castrare i figliuoli, se lice. VIII. 3.
Causa. Dispensa senza causa ec. Se chi se ne avvale ec. II. 46. Cause per la dispensa. 50. Cessando la causa, se cessi la dispensa. 66. Dilettarsi della causa mala per l'effetto. III. 38. O per buon fine. 39. Se cessa la causa del giuramento. V. 18. Se può irritarsi senza causa. 37. Cause scusanti dalla Messa. VI. 39. a 42. Scusanti dalla residenza. VII. 19. e 21. Scusanti dal digiuno. XII. 22. e seg. Quas causas pollutionis teneamur ec. IX. 33. e 34. Cause negative. X. 59. Donazione per causa pia. X. 131. Cause per rivocar la donazione. 133.
Celebrare. Obbligo del parroco. VII. 29. Messa conventuale. ivi in fin. Il vescovo dee celebrare ec. 65. ed attendere, come si celebrano le Messe. 58.
Censo. Condizione di Nicola V. X. 196. di S. Pio V. 197. Censo personale. 198. Redimibile dal compratore. 199. Se perisce il fondo. 220. Se si fa col danaro prima dovuto. 201.
Censura. Se il vescovo può dispensare dalle censure non riservate. II. 58.
Cessare. Se cessi la causa della dispensa. II. 66. Se cessa il fine della legge. 69. Per i libri proibiti. 70. Se le leggi particolari cessino per la generale. 71. Cessione de' beni. X. 117. in fin.
Chiesa quando resti violata. IV. 39. Se può comandare gli atti interni. II. 17. Voto in favore di qualche Chiesa. V. 41. Se la Chiesa può dispensare nella Domenica ec. VI. 1.
Chirurgo. An teneatur virgo subire manum chirurgi ec. VIII. 2. in fin.
Cibo vedi *astinenza.*
Cioccolata se lice nel digiuno. XII. 15.
Civile. Se le leggi civili obbligano. II. 33.
Clausura de' religiosi, se escono di notte ec. XIII. 5.
Cherico. Caccia vietata a' cherici. X. 72. Se negozia per mezzo d'altri, o ad utile altrui. 192. Se ne' pascoli propri. 193. Se vendere per comprare a minor prezzo ec. comprar le lane ec. Se in necessità ec. 194. Se tutore o fattore. 195. Giuochi; e se assistere. X. 219. Arti, ed uffici. XIII. 60. Avvocato. 69. Se accusa. 74.
Colazione della sera. XII. 16. a 19.
Colpa se sotto colpa leggiera, quando la materia è grave. II. 14. Colpa teologica per la restit. X. 38. Giuridica. 39. Colpa veniale se obbliga a restituire. 40. Se ne' contratti ec. 41.
Commutazione del voto. V. 38.
Commodato. X. 135.
Commodità della sorte nella società X. 220.
Compensazione. X. 21. Se i servi ec. VII. 10. e 11. Se l'infamazione debba compensarsi con danari. X. 83. e XI. 20. Se l'infamato possa compensarsi ec. XI. 21.
Composizione circa le restituzioni. X. 68.
Compra, comprare e compratore. Chi compra dal ladro ec. X. 53. Chi compra col dubbio. 80. Se non si è data fede del prezzo. 107. Compra condizionata. X. 68. A chi spetta il pericolo e il frutto. 169. Con danaro alieno. 161. Delle polizze. 179. Patto di ricomprare. 181. Censo redimibile ec. 199. Vedi *vendere.*
Comunione. Chi dubita del digiuno. I. 19. Comunione pasquale. XII. 39. Se quanto prima, e se prevenire ec. 40. Se i carcerati e scomunicati ec. 41. Se nella parrocchia. 42. Chi sia esente. 42. Dei fanciulli. 43. De' pazzi. 44.
Concilj. Sono sotto del papa. II. 33.
Concupiscenza quando importa peccato. III. 15.
Condizionato, e condizioni. Condizioni della legge. II. 4. Consuetudine. 79. Della desuetudine. 180. Se dicesi, *non obstante ec.* o si riprova. 81. Condizioni del giuramento. V. 14. Voto riservato condizionato. V. 49. Condizioni per il danno e lucro nel mutuo. X. 149. a 152. Compra condizionata. 168. Condizioni per il censo di Nicola. V. 196. di S. Pio V. 197. Condizioni delle società. 222.
Conduttore. Vedi *locazione.*
Confessione, e confessore. Confessore cogli scrupolosi. I. 8. ad 11. Se temono delle confessioni. X. Chi si confessa nella Messa. VI. 31. Se per confessarsi si può lasciar la Messa. 43.
Congregazione delle figliuole. VII. 45. Degli ecclesiastici. 57.
Coniugi. Donazione tra' coniugi. X. 29.
Connessi, quali s'intendano. II. 78.
Consenso. Circa gli scrupolosi. I. 9. Per il peccato mortale. III. 26. a 31. Consenso della violata. IX. 14. e X. 9. Consenso del creditore scusa dalla restit. 116. ad 2.
Consigliare, consigliatore, e consiglio.

Chi consiglia un male minore. IV. 30. X. 47. Per l'obbligo della restituzione. X. 44. a 49. Se l'altro era determinato. 46. Chi revoca il consiglio. 48.

Consuetudine. Condizioni della consuetudine. II. 79. Della desuetudine. 80. Se si riprova ogni consuetudine. 81. Se le leggi generali ec. 83.

Contenuto. Chi s'intenda. XI. 78.

Contrarre, e *contratto.* Se la colpa teologica, ec. X. 41. Chi senz'animo ec. 122. Contratto turpe. 123. Per dolo ed errore. 124. Per meto. 125. Senza solennità. 126. De' *tre contratti.* 127.

Contumelia. Restituzione dell'onore. XI. 3. Cause scusanti. 4.

Conventi de' Regolari esenti. II. 39. (*ma circa le Messe vedi al Tom. III. Cap. XX. n.* 75. *e* 77.)

Conventuale. Messa. VII. 29. in fin.

Convenzionale pena. Se vi vuol la sentenza. II. 27. del mutuo. X. 56. 57.

Coscienza è la prima regola. I. 1. Quando è vincibile. 4. Perplessa. 7. Scrupolosa. 8 Dubbia. 12. Probabile. 21.

Cooperante, *cooperare* e *cooperazione.* Cooperazione formale e materiale. IV. 31. Quando sia lecita. 32. Cooperanti al duello. VIII. 26. Al furto. X. 42. e seg. Se molti bruciano una casa. 55. Per evitare un danno proprio. 56. e 57. Chi prima è tenuto; e se ad uno è rimessa la parte. 60. Cooperanti dell'usurario. X. 163. e 164.

Copiare, se sia opera servile. V. 9.

Correggere e *correzione.* Correggere anche l'ignorante. IV. 20. Chi è scusato dalla correzione. 21. Obbligo de' pastori, se con pericolo ec. V. 22. e VII. 30. a 32. Predicatori. IV. 22. Prelati regolari. XIII. 2. Se nella dinunzia debba permettersi la correzione; e se il religioso possa dinunziare senza correzione. XIII. 74.

Correlativi. II. 78.

Corriere, se va per due persone. X. 208.

Creature, se si maledicono. V. 1.

Credito. Se debbono proferirsi i crediti onerosi. X. 108. e 109. Se quelli per delitti, o per contratti ec. 110. Se i certi. 111. Se gl'ipotecari anteriori, e se i personali. 112.

Creditori. Se il creditore rimette ad uno la parte. X. 69. Se l'omicida intende il danno de' creditori. 97. Se il creditore esige. 114. Chi restituisce al creditore del creditore. 116. ad 1. Consenso del creditore. ivi, a 2. Se il creditore sta nella necessità. 119. e 120.

Crescere. Se la roba cresce, o sarebbe cresciuta di prezzo. X. 78.

Cristiani circa il riscatto. X. 16.

Culto interno nella Festa. VI. 2.

Curatela e *curatore.* X. 234.

Custodi, se siano scusati della Messa. VI. 39. Se non dinunziano. XIII. 73. Se il reo corrompe il custode. 87.

D

Danaro. Se colla mistione del danaro ec. X. 9. Chi compra con danaro alieno. 171. Censo col danaro dovuto. 10. 201. Se la fama con danari ec. XI. 20. e 21.

Danno. Se la legge con grave danno ec. II. 18. Dilettarsi del danno per buona fine. III. 39. I predicatori con proprio danno ec. IV. 21. Chi consiglia un danno minore. X. 47. Chi per evitare il danno proprio ec. 56. e 57. Chi vuole impedire il danno. 58. Se il danno è stimato minore. 76. Chi intende il danno de' parenti, o de' creditori. X. 87. Chi differisce la restituzione. 104. Se il danno è molto maggiore. 65. e 117. ad 4. Danno emergente nel mutuo. 148. a 152. nella vendita. 178.

Debito e *debitore.* Se il debito è dubbio. I. 20. Se il debitore può proferire. ec. X. 113. Se sta in necessità. 118. a 120. Donazione dell'indebitato. 128. Se chi ha debiti può entrare in Religione. XIII. 27.

Decisione delle IV. Ruote circa gli alimenti. VII. 7 Circa la prescrizione. 9.

Decreto della S. Congreg. II. 34. Della Rot. Rom. 36.

Degno. Se a' più degni i benefizi semplici ec. XIII. 33. Se presentare. 34. Se le prelature. 35. Se vale l'elezione del meno degno. 36. Se concorre il meno degno. 38.

Delegare e *delegato.* Chi può delegare. II. 61. (vedi anche *Cap. XX.* 34.) se muore il delegante, e come interpretarsi ec. II. 63. (e XVI. 82.) Se v'è la causa *Donec dispensetur.* II. 62 Chi può suddelegare. II. 63. (e *Cap.* XVI. 82.)

Delettazione. Se dee spiegarsi la specie. III. 32. De opere malo, et de cogitatione mala. 35. Del male se fosse lecito. 36. e 40. Degli sposi 37. de' coniugi, ivi (vedi anche *Cap. XIX.* 43.) Della causa mala per l'effetto. III. 38. Del danno per buon fine. 39. Delettazione sensibile. IX. 1. e 2.

Delitto. Se può palesarsi per difesa. XI. 10. Se per consiglio o sollievo; e se ad

uno o due. 11. S' è pubblico in un luogo. 12. Se in un tempo. 13. S' è connesso. 14. S' è inteso da altri. 15. Se il reo s' impone un delitto falso. XIII. 84. Se l' impone all' accusatore. 85.

Demonio. Adiurare i demoni. V. 20. Concubitus cum demone. IX. 38.

Deposito. X. 136. Quando non dee restituirsi. 138.

Desiderare e *desiderio.* Desiderio senza l' opera ec. I. 6. Chi desidera diversi mali. III. 5.

Desuetudine. Condizioni e tempo. II. 80. Per le leggi Ecclesiastiche. 11. Se si riprova. 81.

Determinato e *determinazione.* Se il peccatore è determinato. IV. 26. Se il ladro ec. X. 46. Determinazione del prezzo, e della roba. 65.

Detrazione quando sia colpevole. V. 7. Per difesa. 10. per consiglio o sollievo; e se ad uno, o due. 11. Se il delitto è pubblico in un luogo. 12. Se un tempo. 13. S' è connesso. 14. S' è inteso d' altri. 15. Chi nomina un Ordine religioso, o monastero. 16. Chi induce, e chi sente. 17. Se la fama con danari. X. 83. e XI. 20. e 21.

Dichiarazione delle Sacre Congregazioni. II. 34. Dichiarazione non *puramente tale* ec. 73. e 74.

Difendere e *difesa.* Per difender la vita. VIII. 11. L' onore. 12. Le robe. 13. la pudicizia, o il prossimo. 14. Prevenire. VIII. 15 Se l' adultero ec. 18. Chi eccede, se dee restituire. X. 80. Detrarre per difesa. XI. 10.

Diffamazione. Vedi *Detrazione.*

Differire. Vedi *Dilazione.*

Digiuno. Chi più volte mangia carne, o altro cibo. XII. 20. Della parva materia. 21. Dispensa. 22. Impotenza. 23. e 24. Vecchi. 25. Fatica. 26. a 33. Pietà. 34. Chi vuol comunicarsi, e dubita. I. 19. Vedi *Astinenza.*

Dilazione del voto. V. 33. In restituire il mutuo. X. 46. del prezzo nella compra. 178.

Dimunzia di quanti modi. XIII. 73. Custodi delle gabelle, ivi. Se dee premettersi la correzione; e se il religioso ec. 74. De' monitori. 75 Degli eretici. 76 Bestemmie. 77. Superstizioni. 78.

Dipingere. Vedi VI. 10.

Discacciare. Religiosi discacciati. XIII. 4. Causa per discacciarli. ivi.

Discredare i figli. X. 238.

Dispensa e *dispensare.* Voti co' pellegrini. II. 42. Dispensa senza causa, e chi si serve ec. 46 Supplica surretizia. 47. Può cercarsi dal terzo. 48. Dispensa tacita. 49. Quando il superiore è tenuto a dispensare. 52. Dispensa con mala fede, senza causa. II. 53. e V. 40. per timore. II. 54. In che può dispensare il papa. II. 55. e 56. (vedi anche XVIII. 83.) in che i vescovi. II. 57. e 58. e il vicario. 57. In che i parrochi. 59. Con se stesso. 64. Come cessi la dispensa. 66. a 68. Circa la simonia. IV. 53. in fine. Voto di non cercar dispensa. V. 26. Dispensa de' voti. 39. a 44. De' voti riservati. 45. e 46. Se resta riservata la seconda materia. 48. Se nell' osservanza della Domenica ec. VI. 1. A faticar la festa. 14. A celebrar nelle case. 38. Si propinqui copulentur post dispens. IX. 19. Chi ha voto di castità, e viola ec. X. 97. Chi è parente. 98. Dispensa nel digiuno. 22.

Dispensati alle carni, se i pesci ec. XII. 7. Se carne porcina. 8. Se dall' unica comestione ec. IX. Nella colazione. 16. a 19.

Disprezzo formale quale sia. II. 14. e III. 54.

Disonore. Vedi *famiglia.*

Distillatio quomodo vetetur. IX. 30.

Distinzione specifica. III. 41. e 42. Numerica. 43. e seg.

Diversi e *diversità.* Diversità degli oggetti totali. III. 50 Chi desidera diversi mali. 51. Furto fatto a diversi. X. 28. Da diversi nello stesso tempo. 30. Se molti bruciano una casa. 55.

Dolo. Contratto per dolo. X. 124.

Domicilio, quando si contrae, e quando il quasi *domicilio.* II. 40.

Dominio. Diretto, ed utile. X. 1. De' frutti del benefizio. 7. ed 8. In quanti modi s' acquista. 9. Prescrizione. 10. a 13. Dominio della roba comprata. X. 107. e 167 Nella donazione 132.

Donare, *dono* e *donazione.* Chi può donare. X. 128. E se l' indebitato ec. ivi. Tra' coniugi, e tra padre ec. 129. Accettazione. 130. Per nunzio, o lettera. ivi. S' è per causa pia. 131. Rivocazione. 133. E s' è inofficiosa. ivi. Causa mortis. 134. Se i pupilli e minori ec. X. 234. Doni dal religioso. XIII 8. e 9. Se le badesse posson donare, e dar licenza. XIII. 12. Se il giudice riceve doni. 66

Donna. Mulier ostendens ubera ec. IV. 29. Permittens se tangi. IX. 5. Aut violari. 7. An teneatur clamare. 6. Chi pone le donne in monastero per forza. VII. 5.

Donzella Vedi *Vergine.*

Dubbio e *dubitare* Dubbio negativo e positivo. I. 11. Speculativo. 12. Speculativo e pratico. 13. Se collo speculativo può operarsi. 14. Se il superiore comanda cosa dubbia. I. 18. e XIII 17. Dubbio per la Comunione. I. 19. Dubbio della soddisfazione, o del debito. 20. Della regola. In dubiis, via ec. 35. Dubbi circa la legge. II 22. e 23. In dubbio se bisogna dispensa. 51. In dubbio se l'effetto è superstizioso. IV. 37. In dubbio s'è voto o proposito V. 22 In dubbio dell'uso di ragione. 13. In dubbio del gius non può cominciarsi il possesso. X. 8. e 144. In dubbio se il consiglio è stato causa ec. X. 45. In dubbio se la prole sia dell'adultero. 102.

Duello. Proposizioni dannate. VIII. 25. Quand'è lecito. 26. Pene del duello, ivi.

E

Effetto. In dubbio, se l'effetto è superstizioso. IV. 37. Della polvere simpatica. ivi. Dilettarsi per il buon effetto. III. 38.

Elettore ed *elezione.* Elezione nel voto disgiuntivo. V. 31. Elezione della badessa. XIII. 22. Se vale l'elezione del meno degno. 36. Se l'elettore è tenuto a restituire 37

Elettuari se leciti nel digiuno. XII. 11.

Enfiteusi che cosa sia. X. 220.

Ensalmi se siano leciti. IV. 34.

Epicheia quando è lecita. II. 77.

Equivoco e restrizione mentale. V. 15. e 16.

Equiparati quali sieno. II. 78.

Erede. Se l'omicida agli eredi ec. X. 87. Se intende il loro danno, ivi. Eredi del giustiziato. 90. Se l'erede poss'accettare la donazione. X. 131. Erede dell'usurario. 162.

Eresia ed *eretico.* Per l'eresia vi bisogna l'errore d'intelletto e la pertinacia. IV. 5. (e XIX.) Dinunzia contro gli eretici. XIII. 76.

Errore. Voto per errore. V. 23. Contratto per errore. X. 124.

Esaminatori. Se debbon dinunziare il digniore. XIII. 39.

Esenti, se sieno i conventi. II. 39.

Esigere. Il creditore ch'esige ec. X. 114.

Esorcismi chi possa farli. V. 20.

F

Fama. Restituzione della fama, e modo. XI. 18. Cause scusanti. 19.

Famiglia. Se il matrimonio è con disonore della famiglia. X. 95. ad 4.

Fanciulli, se all'uso di ragione ec. 37. Quando son tenuti alla Comunione. XII. 43.

Fatica e *faticare.* Nella festa chi può dispensare. VI. 14. Se v'è consuetudine. 15. Se per pietà, o carità ec. 16. e 17. Se per necessità. 18 a 21. Se per un gran lucro. 22. Se per evitare l'ozio. 23. Se per utilità. 24. Parvità di materia. 25. Chi fa faticare ai servi. 26. Quando la fatica scusa dal digiuno. XII. 26. e 27. Viaggianti. 28. a 30. Artigiani opulenti. 31. Robusti. 32. Chi gratis imprende fatiche. 33. Vedi *Opera.*

Fatto. Il fatto non si presume, se non si prova; ma si presume, se de jure dovea porsi. I. 16.

Fattore. Se tal officio è lecito al cherico. X. 195.

Fede. Che cosa è Fede, e qual è il suo oggetto. IV. 1. e 2. Misteri e verità da sapersi e credersi. 3. Atti di Fede. 13. Chi maledice la Fede. V. e 3. Probabilità in cose di Fede. 1. e 22. Se il superiore dispensa con mala fede. II 53. Chi non risiede con buona fede. VII. 16. Possessore di buona fede. X. 73. Di mala fede. 77.

Femmina, vedi *donna.*

Festa. Se sia Divino l'obbligo della Festa. VI. 1 Culto interno. 2. Se il vescovo può instituir le Feste. 3.

Feto. Animazione. VIII. 22. Medicina. 23. e 24.

Feudo che cosa sia. X. 211.

Fidejussione che cosa sia. X. 232.

Figlio. Se negozia il figlio. X. 3. 228. Furti de' figli. 32. Se l'omicida ha la remissione del padre. 86. Se l'adultera dee palesarsi al figlio. X. 99. e se il figlio è tenuto a crederle 100 Mutuo a' figli. 141. Se giuocano. 215. Diseredazione. 238. Se posson farsi religiosi lasciando i padri in necessità. XIII. 23. Ma se son professi. ivi. Se con dissenso del padre. 24. Se i padri posson lasciar i figli, e se i fratelli. ivi.

Fine. Voto per mal fine. V. 25. Se cessa il fine della legge. II. 69. per i libri proibiti. 70. Donazione, se non s'adempisce il fine ec. X. 132.

Fisco circa gl'intercetti. X. 62.

Forense. Opere forensi. VI. 12.

Fornicatio. Sponsorum. IX. 13. e XVIII.

Fratello Obbligo de' fratelli. VII. 6. Società de' fratelli. X. 229. Se i fratelli restano in necessità estrema ec. XIII. 24. in fine.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

Frode delle Gabelle. X. 81. Nel giuoco. 216. Segreto saputo per frode. XI. 8.
Frutti. Del parroco che non risiede. VII. 22. Se debba restituirli tutti. 23. Frutti superflui al benefiziato. X. 7. Chi li riceve. 8. Quali frutti debban restituirsi al padrone. 74. Frutti della roba comprata. 169. e 170. il benefiziato può vivere de' frutti ec. XIII. 45. A chi dee i superflui. 46. e 48. Se il pensionario ec. 49. Canonici non residenti. 51.
Furto nella Chiesa. IV. 39. Delle reliquie ivi e X. 27. Se il servo permette i furti. VII. 8. Materia grave. X. 22. Furto di frutti. 23. e 24. di legna. 25. Furti minuti, e fatti da' bottegaj. 26. e 29. Furti fatti da molti. 30. Materia parva dopo il furto grave. 31.

G

Gabelle. Chi frauda le gabelle. X. 81. Chi impedisce il fisco dagl' intercetti. 62. Se il custode non dinunzia. XIII. 73.
Genitore. Amore dovuto a' genitori. VII. 1. Obbligo degli alimenti, legittima e dote. Dec. delle IV. Ruote. 4. Se impediscono la vocazione, o forzano ad entrare in monastero. 5. Se il figlio possa lasciare i genitori poveri. XIII. 23. Se col dissenso de' genitori può farsi religioso. 24. Se i genitori possono lasciare i figli. ivi.
Giuocare e *giuoco*. Voto di non giuocare. V. 30. Figli di F. e religiosi che giuocano. X. 215. Frodi. 216. Giuochi proibiti a' laici. Se il vincitore possa ritenere ec. 217. Se chi perde è tenuto a pagare. 218. De' giuochi proibiti ai chierici. 219. A' religiosi. 220. A' vescovi. 221. Licenza al religioso di giuocare. XIII. 14.
Giudice. Quando può condannare, o inquirere, o diminuir la pena, e se colla scienza privata ec. XIII. 63. e 64. Se coll' opinione meno probabile. I. 24. 25. Se divider col commissario ec. e se ricever doni. 66. Prezzo della sentenza ingiusta. 67.
Giudizio speculativo e pratico. I. 36. Giudizio richiesto nel giuramento. V. 14. Giudizio temerario. XI. 1. e 2.
Giuramento, quando è tale. V. 12. Di quanti modi è. Chi giura senz' animo. 13. e 17. del G. esecratorio. 13. Condizione del G. lecito. 14. Dell' equivoco, e restrizione mentale. 15. e 16. G promissorio. 18. Chi promette il secreto; se col pericolo di vita. ivi. in fine. Come si toglie l' obbligo del G. e del G. di perseveranza. 19. dell' adiurazione. 20. G. nel giorno di non ripetere. X. 218.
Giustizia. Divisione della giustizia. X. 1. La sola commutativa obbliga alla restituzione. 36. Obbligo di rendere nel mutuo i debiti di giustizia. 161.
Gratuito. I debiti gratuiti debbon proporsi. X. 108. Doni nella simonia. IV. 44. Nel mutuo. X. 144.

H

Hasta, vendita sub hasta. X. 175. 176. e 177.

I

Ignorante ed *ignoranza*. Ignoranza dei precetti naturali. I. 5. II. 43. Per esser l' ignoranza vincibile. I. 3. II. 45. Ignoranza di quanti modi. III. 13. Dee correggersi anche l' ignorante ec. IV. 20.
Impedimento ed *impedire*. Se v' è obbligo di toglier gl' impedimenti. II. 20. Chi mette impedimento alla legge. ivi. Scomunicati e carcerati. 21. Impedimenti di matrimonio in dubbio ec. 31. Chi impedisce altri che vuol impedire. X. 58. Chi impedisce da un giusto bene. 62. Chi impedisce il fisco, ec. ivi. Se per odio. 63.
Impotenza scusa dal precetto. X. 45. Nel digiuno. XII. 23. e 24. de' vecchi 25.
Inabilità ed *inabilitanti*. Pene inabilitanti. II. 25. Inabilità per la simonia a' benefizi. IV. 51. e 52. e XIII. 58. Se il vescovo possa dispensarvi. IV. 53. in fin.
Incesto, se differisca tra' consanguinei, e tra gli affini. IX. 17. Se tra gradi negli affini. ivi. Se tra gradi ne' consanguinei. 18. Se dopo la dispensa ec. 19.
Incomodo. Se la legge con grave incomodo ec. II. 18. Quale incomodo nel sentir la Messa scusi. VI. 41.
Indifferenza per peccare o meritare. III. 10. Indifferenza di giudizio. 11. Se diasi l' atto indifferente. 21.
Indulto per gli Oratorj privati. VI. *n.* 38. *in fin. Append. circa gli Orat.*
Infamazione, vedi *Detrazione*.
Infedeli ed *infedeltà*. Infedeltà di quanti modi. IV. 4. Opere servili agl' infedeli XI. 1. in fine.
Infermità ed *infermo*. Infermità quando scusa dalla Messa. VI. 39. Se al servo infermo ec. X. 209. Infermità del canonico ec. XIII. 52.

Inganno. Se la violata conosce l'inganno. X. 94. Inganno nella compra, se ultra, o infra dimidium. 172.
Innocente. Se mai è lecito d' ucciderlo. VIII. 19.
Inofficiosa donazione. X. 133.
Intenzione per la legge, voto, o penitenza. II. 29. Per la consuetudine. 79. Per la desuetudine. 80. Per la Messa. VI. 27.
Intercessore, circa la simonia. IV. 41.
Intercetto. Chi impedisce il fisco ec. IX. 62.
Interpretazione di quanti modi. II. 72. Se si richieda promulgazione. 73. e 74. Della dottrinale, e se quella si proibisce. 75. Regole per l'interpretazione. 76. Quando la legge si debba stendere da caso a caso. 78.
Invincibile, vedi *Ignoranza.*
Ipoteca ed *ipotecari.* Crediti ipotecari. X. 112. Che cosa sia ipoteca. 132.
Irregolarità. Se l'incorre chi uccide uno per un altro. X. 85.
Irritare ed *irrito.* Chi può irritare i giuramenti, ed i voti. V. 19. e 36. Se i voti de' sudditi sieno da se irriti. 37.
Jus in re, et Jus ad rem. X. 1. gius di mendicare se può affittarsi. X. 207. giuspatronato. Vedi XIII. 32.

L

Ladro che consuma in necessità. X. 19. compra dal ladro. 53. Chi riceve dal ladro roba mischiata con altre di lui. X. 75. Chi ruba cento scudi in cento volte. III. 49.
Laici circa i giuochi proibiti. X. 217. e seg.
Lardo. Se ne' giorni ec. XII. 5.
Latticini se vietati nel digiuno. XII. 3. e 4.
Legato alle vergini. X. 236. (Della dispensa in ciò della S. Penitenzieria, vedi 10. II. *Cap. IX. in fine n.* 150. ad XII.)
Legge. Legge dubbia non obbliga. I. 15. e 32. in dubbio s'è abolita, ivi. In dubbio s'è stata ricevuta. I. 16. e II. 23. Condizioni della legge. II. 4. Promulgazioni. 5. Legge civile. 6. Pontificia. 7. Se i due mesi ec. 8. Accettazione. 9. e 10. Se per 10. anni. II. 11. e 23. Se la maggior parte ec. 12. Se la legge è difficile. 13. Materia grave sotto colpa leggiera. 14. Disprezzo formale, ivi. Segni dell' obbligo grave. 15. Leggi miste. 16. Se gli atti interni. 17. Se con grave danno o incomodo. 18. Se l'obbligo naturale. II. 19. Impedimenti alla legge. 20. e 21. Dubbi circa la legge. 22. e 23. Leggi penali. 24. Privative. 25. Falsa presunzione. 26. Sela carità ec. 28. Se l'intenzione. 29. A più precetti con più atti, o con un atto ec. II. 30. e 31. Se più precetti. 31. e 32. Se le leggi civili obbligano, e chi può far leggi. 33. Se le sacre Congregazioni. 34. Se la Ruota. 35. Fanciulli. 37. Pellegrini. 39. a 41. Dispensa de' voti. 42. Se scusa l' ignoranza. 43. Se il timore. 44. Se l' impotenza. 45. Se cessa il fine. 69. e 70. Se per la legge generale. 71. Interpretazione. 72. a 76. Epicheia. 77. Se da caso a caso. 78. Dilattazione delle cose vietate. 36. e 40. Vedi *Dispensa* e *Consuetudine.*
Legislatore se sia tenuto alla legge. II. 48.
Legittima. Se il padre lede con voti la legittima ec. V. 29. Legittima dovuta a' figli. VII. 4.
Legna. Furto di legna. X. 25.
Lettera. Donazione per lettera. X. 130. Dell' aprire e leggere le lettere. XI. 5. A chi sia permesso. 6.
Levatrici. Obbligo che ha il parroco di esaminare. VII. 45.
Libertà dell' uomo, X. 34. Di quanti modi. III. 7. a 9. Libertà d' indifferenza, 10. di giudizio. 11.
Libello. Contratto del libello. X. 212.
Libro. Proibizione de' libri, se cessa il pericolo. II. 70.
Licenza. Licenza al parroco che non risiede. VII. 17. Licenza a voce, e presunta. 20. e 21. Licenza presunta circa la povertà. XIII. 11. Se negata ingiustamente. 12. S'è data dalla badessa, ivi. Per usi vani. 13. Per giuochi. 14. Licenza negata dal superiore e data dall' inferiore. 18.
Limosina quando si dee. IV. 18. 19. Chi raccoglie le limosine della Messa. VI. 32. Limosina dovuta dal parroco. VII. 46. dal vescovo. 64.
Locazione, vedi X. 204. Successore del conduttore. 205. In caso di sterilità. 206. Gius di mendicare. 207. Corriere. 208.
Lucro. Opere liberali per lucro nella festa. VI. 8. e 9. Se per un gran lucro lice faticare. 22. Se lasciar la Messa. 43. Mutuo colla speranza del lucro. X. 44. Lucro dato gratis. 144. dato per timore ec. 145. del lucro cessante. 148. a 152.
Luoghi esenti. II. 39. Luoghi sacri. IV. 39. Luoghi donde sentir la Messa. IV.

35. Se il delitto è pubblico in un luogo, e non in un altro. XI. 12.

M

Madre. Se può prender la medicina ec. VIII. 23. e 24.
Male. Chi desidera diversi mali al nemico. III. 51. Chi consiglia un male minore. IV. 30.
Maledizione delle creature. V. 2. Dei morti. 3. ad 11. Vi appresso sta la risposta alla Dissertazione uscita contro la maledizione de' vivi. V. 8.
Mandante, circa la restit. X. 42. e 43.
Mangiare. Chi più volte mangia nel digiuno. XIII. 20. e 21. V. *Astinenza.*
Manoscritti propri del religioso. XIII. 5.
Marito. Quali voti può irritare ec. V. 36. Obbligo. VIII. 12. Se dilapida. 14. Se l'adultero uccide il marito ec. 28.
Materia grave sotto colpa leggiera. II 14. Mutazione di materia del Giuram. V. 18. nel voto. 35. Se resta riservata la materia ec. 48. Materia grave nel furto. X. 22. Materia parva, vedi *Parvità.*
Matrimonio. Se la Chiesa per l'uso del Matr. ec. IV. 39. Promessa finta di M. colla violaz. X. 39. Se la violata ricusa il Matr. 69.
Medico deve seguir la tuziore. I. 23. Se può dar la medicina alle pregnanti. VIII. 23. e 24.
Mentale restrizione. V. 15. Simonia mentale. XIII. 58.
Mercati nella festa. VI. 13.
Merce ultronea. X. 274.
Meretrici se posson permettersi. VIII. 32.
Messa. Intenzione. VI. 27. Attenzione. Chi dice l'Uffizio ec. 28. chi celebra. 29. Chi confessa. 30. Chi dormiglia, o raccoglie limosine. 31. Parva materia. VI. 33. Due mezze Messe. 34. Donde può sentirsi. 35 Oratorj; e dove il vescovo può celebr. 36. Se il vescovo può dispensare nelle case ec. 38. Scusa dalla Messa l'impotenza. 39. e 40. (*Dell' Infermo che tiene l' Oratorio, vedi Tom. II. Cap. XX. n.* 3. *ad* 3.) L'incomodo. 41. L'uso. 42. Se per lo scandalo, o per il lucro, o per confessarsi ec. 43. Obbligo del parroco. VIII. 29. Messa conventuale; ivi in fin. Il vescovo deve attendere alle Messe ec. 58. Messa del vescovo. 65. Se il confessore fa dir Messe al ladro ec. X. 106.
Meto, vedi *Timore.*
Mezzano e *mezzo.* Mezzi straordinari per la vita. VIII. 1. Due mezze Messe VI. 34. Il mezzano se non restituisce. X. 106.
Minori, se prendono il mutuo. X. 140. Se possono obbligarsi a donare. 234.
Mischiare, vedi *Mistione.*
Misteri di necessità di mezzo, e di precetto. IV. 3.
Mistione. Colla mistione s' acquista il dominio. X. 9. Chi riceve dal ladro la roba mischiata colla sua. 75.
Moatra contratto. X. 182.
Moglie, se può irritare i voti del marito. V. 36. Obblighi; specialmente di seguire il marito. VII. 13. Beni delle mogli. X. 5. Se il marito dilapida. 14. Furti delle mogli. 33.
Molti, vedi *diversi.*
Monache. Cura del vescovo. VII. 61. A chi debbono ubbidire. XIII. 21. Nell'elezione della badessa ec. 22.
Monastero. Se il padre forza ad entrare ec. VII. 5. Servi de' monasteri circa la Comun. pasq. XII. 42.
Mondo. Chi maledice il Mondo. V. 2.
Moneta falsa. X. 103.
Monitorj. XIII. 75.
Monopolio. X. 183. e 184.
Monti della Pietà. X. 155.
Mormorazione vedi *Detrazione.*
Mortale quando si fa veniale. III. 53. E quando il veniale mortale. 54. Chi s'espone al pericolo probabile del mortale. 65.
Mortificazione. Se lice abbreviar la vita ec. VIII. 2.
Mutare e *mutazione*, vedi *Materia*, e *Testatore.*
Mutilare s'è lecito per la vita. VII. 3. Castrare; ivi.
Mutuo. Quando dee restituirsi. X. 139. Dato a minori. 140. A' figli di fam. 141. Colla speranza del lucro. 143. per timore. 145. Patto tra lungo tempo ec. 146. Danno emergente e lucro cessante. 148. Ammonizione. 149. Lucro non più della speranza. 150. Che il mutuo sia causa ec. 151. Pericolo. 153. e 154. Pena convenzionale. 156. e 157. Per benevolenza. 158. Patti 159. a 161.

N

Necessità. Quale sia l'estrema; se un nobile ec. X. 15. Ladro se consuma. 19. Se il ricco non sovvenendo dee poi rest. 20. Se con probabile pericolo di peccare ec. 14. I pastori nella necessità grave; ivi, e VII. 28. Della necessità estrema, grave e comune. VI. 18. e 19. Correzione con pericolo ec. 22. La

necessità scusa nella festa. VI. 18. e 21. Quando dalla restituz. X. 118. a 120. Lasciar i genitori in necessità. XIII. 23. Lasciare i figli o fratelli. 24.
Negoziazione, e *negozio*. A chi sia proibita, e se il cherico negozia per altri, o ad utile altrui. X. 162. Se ne' pascoli propri ec. 193. Comprar le lane ec. S'è lecito a' cherici in necessità ec. 194. Figlio che negozia ec. X. 3. e 228.
Nemico. Chi desidera diversi mali al nemico. III. 51. Segni comuni e saluto al nemico. IV. 16. Della remissione. 17.
Nullità della professione. XII. 3.
Numerica. Distinzione de' peccati. III 43. e seg.
Nunzio. Donazione per nunzio. X. 130.

O

Obbligare, e *obbligo*. Segni quando la legge obbliga gravemente. II. 15. Se la legge può togliere l'obbligo naturale. 19. Obbligo del voto leggiero in materia grave. V. 29. Obbligo del giuramento e voto come si toglie. XIX. 15. Obbligo de' figli. VII. 1. a 3. Dei genitori. 4. e 5, de' fratelli. 6, de' padroni. 7, de' servi. 8, del marito. 12. Chi giura senz'animo d'obbligarsi. 17. Chi fa voto ec. 21. e seg. Chi contrae senz'animo. X. 122. Se la legge toglie l'obbligo nat. 127. Donazione non accettata. 130. Mutuo a minori. X. 140. Obbligo degli usurari e degli eredi. 162. De' cooperanti all'usura. 163. e 164. Obbligo di lasciare i beni a' parenti. 237. Obbligo del secreto. XI. 9. Obblighi del benefiziato. XIII. 15.
Occasione. Il padre che non toglie l'occasione. IV. 36.
Odio. Chi desidera diversi mali ec. III. 51. Chi impedisce da un bene per odio. X. 63.
Oggetto della Fede IV. 2. della Speranza. 7. della Carità. 9.
Offesa. Se per l'offesa fatta alla vita e fama ec. X. 83.
Omettere ed *omissione*. Per la colpa d'omissione vi vuol l'atto positivo, e da quando s'imputa l'omissione. III. 30. Chi omette la correzione per timore. IV. 21.
Omicida ed *omicidio*. Che dee restituire l'omicida. X. 82. Chi uccide uno per un altro. 84. e se incorre la scomunica, e l'irregolarità. 85. Chi ha avuta la remissione del padre ec. 86. Chi intende il danno degli altri. 87. Se s'imputa ad altri l'omicidio. 88. Chi eccede nella difesa. 89.
Onore, vedi *Contumelia*.
Opera. Chi stima che la sola opera è colpa I. 6. Opere servili. IV. 7. Se agl'infedeli ec. VI. 1. in fin. Opere liberali per lucro. 8. Se il copiare ec. 9. Dipingere. 10. Andare a caccia e pescare. 11. Opere forensi. 12. Mercati e contratti. 13. vedi *Fatica*.
Opinione. Quale opinione il medico. I. 23. il giudice. 23. e XII. 65. Ne' Sacramenti. 25. Ma in necessità. I. 26. Nel Matrimonio e Penitenza. 27. S ragione convincente. 37. Quali opinioni scegliersi. 38. Nella guerra. VIII. 27. Coll'opinione probabile non può pigliarsi il possesso. X. 8. e 144. Vedi *Probabile*.
Oratorj. Dell'indulto degli Oratorj privati, e sue clausole. VI. *n.* 38. *in fin. Append. circa gli Orat.* XI. 36. e dove può cel. il vescovo. 37. (vedi ancora *al Cap. XX. n.* 65.)
Ordine de' beni circa la carità. IV. 14. Delle persone. 15. Chi mormora d'un Ordine o di un soggetto di quello. XI. 16. Chi non ha animo di prender l'Ordine tra l'anno ec. XIII. 52. Chi ha animo dubbio, o condizionato. 43.
Ordinandi debbon esser provati. VII. 47. Della bontà positiva richiesta. 50. Della scienza. 52.
Osservanza. IV. 36. vedi *Vana osservanza*.
Ossesso, vedi *Adiurazione*. V. 20.

P

Padre, se lede co' voti la legittima ec. V. 39. Donaz. tra padre e figlio. X. 129. Quando può diseredare i figli. 238.
Padrone che fa faticare dieci servi. VI. 29. Obbligo de' padroni; spec. circa il salario. VII. 7. Se il padrone sta lontano. X. 65. Se evince la roba. 66. S'è incerto. 67. Se la roba sarebbe perita ec. 79. Il servo dell'indebitato. X. 115. Quando dee preservarsi la roba del padrone. 137. La sorte nella società tutta è del padrone. 223. Il solo valore della comodità ec. 224.
Papa. Le sue definizioni sono infallibili. II. 33. Ed egli è sopra i Concili ivi. In che possa dispensare. 55. e 56. (vedi ancora XIV. 83.) Se il papa dispensa ne' voti solenni. V. 50. Se può mutare l'ultime volontà. 230.
Parafernali beni. X. 5.
Parenti. Obbligo di lasciar loro i beni. X. 237. Se i frutti del benefizio ec. XIII. 48.

Parroco. In che possa dispensare. II. 59. e VI. 14. Obblighi del parroco, e spec. della residenza. VII. 14. seg. Correzione con pericolo ec. ed inquisizione. IV. 22. Predica. VI. 5. e VII. 35. e 36. cose da predicare. 37. a 44. Se il parroco può farsi religioso ec. XIII. 29. vedi *Residenza*, *Sacramenti*, e *Messa*.
Parole oscene. IX. 9. Chi le sente. 10. Se nella Chiesa. IV. 39. e IX. 22.
Parrocchie. La Comunione pasquale ec. XII. 42. Chi sia esente ec. 43.
Parsimoniali beni quali sieno. X. 6.
Partecipante nel furto. X. 54. Se molti bruciano una casa. 55.
Parvità di materia nel faticar la festa. VI. 5. Nel sentir la Messa. 133. Se nella dilettazione sensuale ec. IX. 1. e 2. Nel furto. X. 22. la parva materia dopo il furto grave ec. 31. Parva materia di carne, o d'altro cibo nel digiuno. XII. 21. Nel furto che fa il religioso. XIII. 10.
Pascoli. Se il chierico compra le pecore per i pascoli propri. X. 193.
Pastori, vedi *Parroco e vescovo*.
Patrimonio. Beni dati in patrimonio. X. 3.
Patto di non ripeter la sorte tra lungo tempo. X. 146. Della pena convenz. 156. e 157. Patti obbligatorj del mutuo 159. Di restituire nella stessa quantità. 160. Di rendere il dovuto per giustizia, o per carità. 161. Di esigere i frutti sino al pagamento. X. 170. Di retrovendere. 180. Di ricomprare. 182. Mostra ed antichryseos (ossia patto *a godere*). 182. Monopolio. 183. 184. Patto a *capo salvo*. X. 226. A supplire gli animali; ivi. Patto del salario in mezzo alla lite, *e de quota litis* XIII.
Pazzi, se debba darsi loro la Comunione. XII. 44.
Peccare e *peccato*. Dell'indifferenza ec. III. 10. il veniale anche offende la legge. 23. Avvertenza. 24. e 25. e vedi VIII. *n.* 8. *in fin.* al quesito *si dimanda*. III. Consenso. 26. a 30. Dell'omissione. 31. Peccato filosofico. 32. Desiderio. III. 36. Dilettazione. 34. e 40. Distinzione specifica. 41. e 42. Numerica. 43. a 49. Degli oggetti totali. 50. e 51. Se un peccato di specie inferiore ec. III. 42. Chi fuba cento in cento volte. 49. il mortale in veniale. 53. il veniale in mortale. 54. Col pericolo probabile del mortale. 55. Voto di non far veniali. V. 25.
Peculio de' religiosi. XIII. 6.
Pegno qual contratto sia. X. 132.
Pellegrini circa le leggi del luogo ec. II. 39. del domicilio, e quasi. 40. Se dimorano per breve tempo. 41. Comunione pasquale. XII. 42.
Pena. Se nella legge vi è pena, e precetto. II. 16. Pene inabilitanti, o privative. 24. e 26. Pene dei duellanti. XIII. 26. De' sodomiti. IX. 26. Pena convenzionale. X 156. e 157. Pene dei trasgressori del Precetto pasquale. XII. 38. Se il giudice può diminuir la pena. XIII. 64. Quando la pena è grande, se il reo ec. 83.
Penali. Leggi penali. II. 24. Voto penale. V. 49.
Pensionario e *pensione*. Se il pensionario è tenuto a dispensare il superfluo. XIII. 49. Della pensione. 59.
Perdere. Chi perde nel giuoco proibito. X. 218. Se giura ec. ivi. In quanti modi si perdono i benefizi. XIII. 58.
Perfezione a cui son tenuti i religiosi. XIII. 2.
Pericolo. Pericolo probabile del mortale. III. 55. In necessità estrema del prossimo. IX. 14. Correggere con pericolo. 22. Se per conservar l'onestà. VII. 1. in fin. Titolo del pericolo nel mutuo. 153. e 154. Pericolo a chi spetta nella compra. 169. Se la roba avrebbe incorso lo stesso pericolo. X. 79.
Perire. Se la roba sarebbe perita in mano del padrone. X. 79. Se perisce la roba venduta. X. 191. Se perisce il fondo del censo. 200.
Permettere la morte propria, VIII. 1. e 2. Dell'innocente. 19. Mulier permittens se tangi. IX. 5. se violari. 7.
Permutare le cose sacre. IV. 47.
Perseveranza. Giuramento di perseveranza nelle Congr. V. 19.
Personale. I voti personali posson permutarsi in reali, ed è converso. V. 38. Crediti personali anteriori. X. 112. Censo personale. 198.
Peste. Obbligo de' sacerdoti in tempo di peste. IV. 14. Obbligo de' parrochi. VII. 28.
Pietà. Se scusa a faticar nella festa. VI. 16. Monti della Pietà. X. 155. Come la pietà scusi dal digiuno. XII. 43.
Pluralità de' benefizi. XIII. 40 e 41.
Polizze. Se si comprano. X. 179.
Pollutio tangendo puerum aut mulierem. IX. 25. An semen corruptum etc. 31. An teneamur eam impedire ec. 32. An vitare omnes causas. 33. Quae actiones liceant. 34. Pollutio nocturno. III. 38.
Polvere simpatica. IV. 37.
Possesso e *possessore*. Quando sta in possesso la legge, o la libertà. I. 14. Pos-

sessore in dubbio del debito. 20. A ch' è tenuto il possessore di buona fede X. 73. Quali frutti ec. 71. Chi stima un danno meno di quel ch' è. 76. A che il possessore di mala fede. 77. Vedi *Prescrizione*. Coll'opinione probabile non può pigliarsi il possesso. X. 8. e 144.

Potestà. Chi ha l'ordinaria può delegarla II. 61. (vedi ancora XX. 34. 68. Quale sia l'ordinaria 34). Se spiri morendo il delegante. II. 61. Come s'interpreti la delegata. ivi.

Povero. A quali poveri debbonsi i frutti non risedendo ec. VII. 21. Se il povero sia tenuto a cercare. X. 27. Se possa prendere cosa di gran valore. 18. Povero finto. 78. Gius di mendicare. 207. Chi lascia parenti poveri. 237. A quali poveri i frutti del benefizio. XIII. 47. e 48. Vedi *Necessità*.

Povertà. Se i manoscritti sieno propri del religioso. XIII. 5. Del peculio. 6. Quando si pecca contro la povertà. 7. De' doni. 8. e 9. Della materia grave e restit. 10. Della licenza presunta. 11. Licenza negata. 12. Licenza per usi vani. 13. per giuochi. 14.

Pozioni nel digiuno. XII. Vino, e birra. 13. Sorbetto. 14. Cioccolata. 15.

Pranzo, se possa dividersi nel digiuno. XII. 10.

Pratico. Dubbio pratico. I. 12. Giudizio pratico. 36.

Precario che cosa sia. X. 135.

Precetto. Se diasi ignoranza invincibile. ec. 14. Precetto dubbio. 15. Se v'è precetto e pena. II. 16 A più precetti con più atti, e con un atto ec. 30. e 41. Se più precetti della stessa cosa. 31. e 32. Precetto della festa s'è divino ec. VI. 1. Precetto della Confessione. XII. 35. e 38 della Comunione. 39. e 40. Precetto di palesar il segreto ec. XIII. 18.

Predica e *predicatori*. De' peccati pubblici IV. 22 Obbligo di sentir la predica. VI. 4. Obbligo de' vescovi e parrochi. ivi. 4. e 5. VII. 35. e 36. Cose da predicarsi da' parrochi. 37. a 44.

Pregnanti se incorrono la scomunica nell'uborto. VII. 21.

Prelato vedi *Superiore* e *Vescovo*.

Prelature se debbansi a' più degni. XIII 35.

Prescrizione triennale. IV. 31. Prescrizione del dominio, e sue condizioni. X. 10. a 13. per la prescrizione delle leggi ecclesiastiche. II. 11. Della consuetudine. 78. Della desuetudine. 70. del salario. VII. 9.

Presentare i più degni. XIII. 34.

Presumere e *presunzione*. Il fatto non si presume. I. 16. Legge fondata in falsa presunzione. II. 26.

Prezzo. Se il compratore non dà fede del prezzo. X. 107. Se la roba cresce, o sarebbe cresciuta di prezzo. 78. Determinazione del prezzo. 165. Se si dà fede del prezzo. 169. Frutti sino al pagamento. 170. Chi compra con danaro alieno. 171. Del prezzo giusto. 172. a 174. Sub hasta. 175. a 177. Dilazione, o anticipazione della paga. 178. Se il prezzo tra breve è per crescere. 178. Se il cherico per comprare a minor prezzo ec. X. 194. Prezzo della sentenza ingiusta. XIII. 67.

Principale non possibile nel voto. V. 24.

Probabile e *probabilità*. Probabile con danno altrui. I. 21. e 28. Probabile de jure. 29. In cose di fede. 22 Medico. 23. Giudice. VIII. 65. Distinzione della probabile. I. 29. a 32. Probabile pericolo di peccare. III. 55. Voto probabilmente adempito. I. 17. Vedi *Opinione*.

Procuratore di liti. XIII.

Professione e *professo*. Condizioni per la professione, e cause di nullità. XIII. 3. Se il professo per la povertà del padre ec. 23.

Profettizi beni V. 5.

Promessa. Promessa giurata al terzo. V. 19. Se la promessa è per voto. 42. Promessa finta colla violazione. X. 93. Limitazioni. 95. Come obbliga la semplice promessa. 127.

Promulgazione delle leggi. II. 5. Nelle leggi laicali. 6. Nelle pontificie. 7. De' Decreti della S. C. 34. Nella Dichiarazione non puramente tale. 73. e 74.

Proposito di peccare quanto duri. III. 46. Se dura nell'effetto. 37.

Proposizioni dannate circa il duello. VIII. 25.

Prossimo. Chi l'impedisce da un giusto bene. X. 62. Se per odio. 63. Palesare un peccato del prossimo ad uno o due. X. 11.

Pubblico delitto in un luogo. XI. 12. Pubblico in un tempo. 3.

Pupillo se può obbligarsi, e se donare. X. 234.

Q

Qualità. Errori circa la qualità. X. 124.

Quantità. Patto nel mutuo di restituire nella stessa quantità. X. 160.

R

Radici della distinzione specifica. III. 41. Della numerica. 43. Radici della restituzione. X. 36.

Ratto, quale sia. IX. 15.

Regola prossima e remota dell'operare. I. 1. Regole per gli scrupolosi. 8. Regola: *In dubiis via tutior etc.* 34. Regole per interpretare. II. 75. e 76.

Regolare. Se le Chiese e Conventi de' regolari sieno esenti. II. 39. (*se il vescovo possa proibire ivi di celebrare. Ved. cap. XX.* 123. e 124.). Prelati regolari in che possono dispensare. II. 60. Se ammettono per danari. IV. 43. Ved. *Religioso*.

Religione. Virtù e vizi opposti. IV. 33. Ammettere per danari. 43. Chi fa voto di Religione. V. 34.

Religioso dee tendere alla perfezione. XIII. 1. De' vescovi religiosi. 4. De' fuggitivi e discacciativi. ivi. Se esce di notte. 15. Chi lascia il padre in necessità ec. E se è professo. 23. Se con dissenso del padre ec. 24. Se lascia i figli, o fratelli ec. ivi. Chi distoglie ec. 25. Chi trascura la vocazione. 26. Chi tiene debiti. 27. Se il vescovo può farsi religioso. 28. Se il parroco. 29. Se dinunziare senza correzione. 74. Se giuoca. X. 215. De' giuochi proibiti a' religiosi. 220. Caccia proibita. 72.

Reliquie. Furto di reliquie. IV. 39. X. 27.

Remissione e *rimettere*. Remissione all'offensore. IV. 17. Se il terzo rimette la promessa giurata. V. 18. Se il padre dell'ucciso ha rimesso. X. 86. Se la violata rimette. 95. ad III. Se il creditore rimette ad uno la sua parte. 60.

Reo quando è tenuto a confess. XIII. 82. Se la pena è grande. 83. Se impone un delitto falso. 84. Se l'impone ad altri. 85. Se può resistere, e se dee fuggire. 86. e VIII. 2. Se romper la carcere, e corrompere il custode, e se gli altri aiutarlo ec. 87.

Residenza e *risedere*. Residenza del parroco. VIII. 14. Residenza inutile. 15. Se in buona fede ec. Cause scusanti. 10. 21. Ved. *Parroco* e *Licenza*. Residenza del vescovo. VII. 62. Dove ha da risedere il vescovo, ed il cardinale. 18. Del canonico. XIII. 50. Pene. 51 Causanti. 53. e 57.

Resistenza e *resistere*. Resistenza alle tentazioni. III. 27. a 29. Se vi è causa di non resistere positivamente. 34.

Restituire e *restituzione*. Radici della restituzione. X. 37. Da quale giustizia ec. 36. Colpa teologica. 38. Se la colpa è veniale. 40. Colpa ne'contratti. 41. Mandanti. 42. e 43. Consigliatori. 44. a 49. Chi dà il suffragio. 50. Adulatori. 51. Ricettatori. 52. Participanti. 54. Cause negative. 59. Chi impedisce il prossimo ec. e chi il fisco. 62. Chi per odio. 63. Se il padrone è lontano. 64. e 65. Se evince la roba ec. 66. S'è incerto. 67. Dilazione. X. 104. Se debba assolversi chi prima non restituisce. 106. Se il mezzano non restituisce, o il confessore ne fa dir Messe. ivi. Cause scusanti per parte del creditore. 116. Del debitore. 117. Se la necessità ec. 118. e 120. Con danno maggiore. 65. e 117. ad 4. Deposito ec. 38. Restituzione dell'onore. XI. 3. Cause scusanti. 4. Restituzione della fama. 18. Cause scusanti. 19. Restituzione del religioso. XIII. 10. Se l'elettore del meno degno ec. 37. Restituzione de'frutti mancando alla residenza. VIII. 22. e 23. E per i canonici. XIII. 50. Se il ricco non sovvenendo. X. 20.

Restrizione mentale quando sia. V. 15.

Ricchi se tenuti a riscattare i cristiani. X. 16. Se a restituire non soccorrendo ec. 20. Adultero se manda la prole allo spedale ec. 103.

Ricettatore circa la restituzione. X. 52.

Rilassazione del giuramento. V. 19.

Rimedi contro le tentazioni pure. III. 29.

Rinunzia. Per la rinunzia cessa la dispensa. II. 65. Rinunzia de benefizi. XIII. 58.

Riscatto de' cristiani. X. 16.

Riservato. De' voti riservati. V. 45. e 46. Se il giuramento di castità e di religione è riservato. 47. Se la seconda materia resta riservata. 48. Del voto penale o condizionato. 49.

Ritrovato. Beni ritrovati. X. 69.

Rivocare e *rivocazione*. Per la rivocazione cessa la dispensa. II. 67. (*come cessi il privilegio*. V. XX. 15. a 17.) Quando può rivocarsi la donazione. X. 133. Donazione causa mortis. 134.

Roba. Chi ritrova robe a caso. X. 69. e 70. Chi riceve dal ladro roba mischia colla sua. 75. Se la roba cresce, o se sarebbe cresciuta di prezzo. 77. Se sarebbe perita. 79. Roba comprata se possa rendersi al ladro. X. 53. Se il padrone l'evince dal suo compratore. 66. S'è venduta. 107. Se dee presentarsi la roba al padrone. 137. Roba venduta a due. 190. Se perisce la roba venduta. 191.

Sacramenti amministrati per lucro. IV. 45. Obbligo del parroco. VII. 24. e 25. in tempo di peste. 28.
Sacrilegio di quanti modi. IV. 39. Se la Chiesa si viola per l' occulta effusione ec. e per l' uso del matrimonio; e se i tatti, aspetti, e discorsi ec. ivi, e IX. 21. e 22. Se il furto. IV. 39. Furto di reliquie ec. ivi. Sacerdos religiosus fornicans. XI. 30. Inducens ibid. In qual luogo si commette sacrilegio ec. 21. Sacrilegio circa rem. Aspectus turpis circa personam sacram. IX. 2.
Salario dovuto a' servi. VII. 7. Prescrizione del salario. 4. Salario dell' avvocato. 70. e 71. Se il procuratore ec. 71.
Salutare il nemico per liberarlo ec. IV. 16.
Scandalo e *scandaloso*. Scandalo di quanti modi. IV. 23. e 24. Quanti peccati fa lo scandalo. 25. Se il prossimo è apparecchiato. 26. Se il primo che ha tentato ec. ivi. Mutuo dell' usurario, o Sacramento dal peccatore. 27. Chi dà scandalo a più persone. III 30. Se lasciare i beni temporali, o spirituali ec. 28. Mulier ostendens ubera. 29. Chi consiglia un male minore. 3. Se il padre non toglie l' occasione, ivi. Della cooperazione materiale e formale 130 e seg.
Scienza. Se il giudice colla scienza privata ec. XIII. 64.
Scommessa quando sia lecita. X. 213. e 214.
Scomunica e *scomunicati*. Se debbon procurar l' assoluzione ec. II. 2. e XIII. 41. Se tenuti a sentir la Messa ec. VI. 39. Se le pregnanti che abortiscono ec. VIII. 21. Duellanti. 26. Chi uccide un cherico per un altro. IX. 83.
Scrivani quando peccano ec. XIII. 68.
Scrupoli. Regola per gli scrupoli. I. 8. e 9. Circa le Confessioni passate. 10. Circa il timore di peccare. 11.
Segni quando la legge obblighi gravemente. II. 15.
Segreto saputo per frode. XI. 8. Obbligo del segreto. 9. Aprir le lettere. XI. 5. e 6. Precetto di dire il segreto. XIII. 18.
Seminario utile, e regole. VII. 53.
Sensali a che tenuti. X. 89.
Sentenza. Se vi bisogna nelle pene spirituali inabilitanti, o privative, II. 24. e 25. Se fondata in presunzione falsa 26. Se nelle pene convenzionali. 27. Se per i benefizi simoniaci, ed inabilità. ec. IV. 51. e 52., e XIII. 58. Prezzo della sentenza ingiusta. 67.
Sentire, vedi *Ascoltare*.
Servo. Se si dà a faticare ai servi. V. 26 Servi costretti a lasciar la Messa. 39. Salario del servo. VIII. 7. Obbligo de' servi, se permettono i furti; se partono contro il patto. 8. Se si compensano. 10. e 11. Furti de' servi. X. 34. Se il padrone è indebitato. 115. Se al servo infermo. 209. Servi de' monasteri circa la Comunione Pasq. XII. 42.
Simonia che cosa. IV. 40. della mentale, convenzionale, reale, e confidenziale. XIII. 58 *Munus a manu*. IV. 41. Simonia de jure Divino et humano. 42 Chi ammette la Religione per il temporale. 43. Chi dà il temporale per fine principale ec. o per la benevolenza. 44. Se per l' amministrazione de' Sacramenti; e se principalmente per il lucro ec. 45. Vendere i benefizi. 46. Permutare le cose sacre. 47. Per liberarsi dalla vessazione. 48. Pene. 49. a 53. Se l' elezioni son nulle ec. anche se dal terzo ec. IV. 51. Privazione de' benefizi, ed inabilità. 52. e 2. XIII. 58. Le pene, in quale simonia ec. IV. 53. Se deve esser compita da ambe le parti, cit. 53. e XIII. 58. Restituzione del prezzo e de' frutti. Chi può assolvere dalla scomunica, e chi dispensare all' inabilità ec. cit. 53. Ma per la privazione, e inabilità vi vuol la sentenza. IV. 51. e 52. e XIII. 58.
Sineresi che cosa sia. I. 2.
Società e *socio*. Condizione della società. X. 222. Se il capitale prima dedursi al padrone. 223. Divisione del lucro e danno della sorte. 225. Patto a *capo salvo*, ed a supplire. 226. Tra' contratti. 227. Società tra' fratelli. 229. Quando termini la società. 230.
Soddisfare. Intenzione per soddisfare alla legge, al voto, o penitenza. II. 29. Chi soddisfa dimentico del voto, o ha probabilità d' aver soddisfatto. V. 31.
Sodomia. Si maritus sodomitice coeat. IX. 16. 25. In quo consistat sodomia. 24. An agens ec. ibid. Poenae sodomitarum. 26.
Sogni, se possan credersi. IV. 34.
Soldato dee durar nel pericolo. VIII. 1. In dubbio se la guerra è giusta. 29.
Solennità richieste per alienar i beni ecclesiastici. XIII. 62. Contratto senza solennità. X. 26.
Sorbetto. Se sia vietato nel digiuno. XII. 14.
Sorella, vedi *Fratello*.
Sorte divinatoria e divisoria. IV. 34. *Verga divinatoria*. 35. Nella società la sorte e il suo danno tocca al padrone. X. 223. Comodità della sorte ec 224.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

Sortilegio che cosa sia. IV. 34.
Sospetto temerario. VI. 1. e 2.
Specie. Se un peccato di specie inferiore ec. III. 42. Se nella dilettazione dee spiegarsi la specie. IV. 34.
Specifica distinzione de' peccati. III. 41. e 42.
Speculativo. I. 13. e 14. Giudizio speculativo e pratico. 36.
Spedale. Se gli adulteri vi mandano la prole. X. e 103.
Speranza. Definizione. IV. 6. Oggetto. VII. Vizi opposti. VIII. Atti di Speranza. 23. Mutuo colla speranza del lucro. X. 142.
Spese utili fatte dal ladro. X. 78. Spese del religioso in usi vani. XIII. 13.
Sponsione, ossia scommessa. X. 213. e 214.
Spurio, vedi *Figlio*.
Sterilità nella locazione. X. 206.
Stuprator et *stuprum*. An stuprum Virgine consentiente sit unum peccatum. IX. 14. An tunc restitutio parentibus ec. X. 91. Si cum promissione ficta ec. 93. Limitationes 93. e 96. Si stuprator habet votum castitatis. 97. Si consanguineus ec. 98. Ad quid tenetur qui vi vel minis ec. 92.
Successore del locatore. X. 205.
Suddelegare chi possa. II. 63. (*e vedi anche*. XVI. 82. XX. 34. e 58.)
Suddito. Se il superiore comanda cosa dubbia. 8. e XIII. 17. Se i voti dei sudditi sieno irriti da se. V. 37.
Suffragio circa la restituzione. X. 50.
Superiore se comanda il dubbio lecito. I. 18. Se il precetto porta danno, o è difficile, ivi e XIII. 17. Obbligo di dispensare. II. 52. Chi dispensa in mala fede, o senza causa. 53. Superiori regolari in che possan dispensare. 60. Se non correggono. XIII. 2. Licenza presunta. 11. Se ingiustamente si nega 12. Per usi vani. 13. Precetto di dire il segreto. 18.
Superstizione in quanti modi IV. 34. Verga divinatoria. 35. Vana osservanza. 36. Polvere simpatica. 37. Se le superstizioni debban denunziarsi. XIII. 78.
Supplica quando è surrettizia. II. 47.
Supplire. Patto a supplire gli animali. X. 226.

T

Tactus. Quales tactus sint mortales. IX. 3. An tactus in Ecclesia sint sacrilegia. IV. 39. e IX. 22. Mulier permittens se tangi. IX. 5. Pollutio tangendo puerum aut mulierem ec. 25. Tactus inter propinquos. ibid. in fin. Tactus cum promissione ficta Matr. X. 95. ad V.
Tavola. Se lice ceder la tavola nel naufragio. VIII.
Tempo per prescrivere la consuetudine. II. 79. per abolire le leggi. 80. anche Ecclesiastiche. II.
Tentazioni di Dio, formale ed interpretativa. IV. 38. Rimedi contro le tentazioni impure. 29. Se v' è causa di non resistere positivamente. 30.
Terzo. Giuramento in favor del terzo. V. 19. Voto in favore del terzo. 41.
Tesori a chi spettino. X. 70.
Testamenti, vedi X. 235. Se costa della volontà del testatore; e se v' è un solo testimonio. ivi.
Testatori. Se l' ultime volontà de' testatori posson mutarsi dal papa, o dal vescovo. X. 236. Debbon lasciar i beni a' parenti poveri. 237.
Testimonio. Se un solo attesta che il testatore ec. X. 235. Quand' è tenuto a deporre. XIII. 79. Se lascia da dir la verità. 80. Se l' occulta. 81.
Timore, o sia meto. Di quanti modi è il timore. III. 16. a 18. Se scusi il timore da' precetti. II. 44. Dispensa data per timore. 54. Chi per timore omette la correzione. IV. 21. Voto per timore. V. 23.
Tradizione nella donazione. X. 132. Nella compra. 167.
Tre contratti quali sieno, e se leciti. X. 227.
Turpi contratti. X. 123.
Tutela e *tutore*, vedi X. 234. Se il chierico può esser tutore. 195.

V

Valore. Dee starsi per il valore dell' atto. I 16.
Vana osservanza. IV. 36. In dubbio se l' effetto è naturale. 27. Polvere simpatica. ivi.
Ubbidire ed *ubbidienza*. Voto d' ubbidienza quando obbliga. II. 15. e XIII. 16. Se il Capitolo riforma la regola ec. la disubbidienza s' è doppio peccato. XIII. 17. In dubbio della cosa s' è lecita ec. I. 18. e XIII. 17. di rivelare il segreto. XIII. 18. Se il prelato inferiore dà licenza ec. 20. Delle Monache. 21. Circa l' eleggere la badessa. 22.
Ubriacarsi ed *ubriachezza*, vedi VIII. 4. Se per rimed i 5. Se per evitar la morte. 6. indurre altri. 7. Chi si stimi ubriaco. 8.

Uccidere ed *uccisione*. Uccidersi indirettamente. VIII 1. e 2. tavola, incendio, nave ec. al detto n. 1. Se il reo non fugge. Mortificazioni. Mezzi straordinari, aut subire manus chirurgi. 2. Per difender la vita VIII. 11. l' onore. 12. le robe. 13. la pudicizia. 14. il prossimo. 15. e 16. Prevenire. 17. Adultero. 18. Innocente. 19. Aborto. 20. Pregnanti. 21. Animazioni. 22. Medicina col pericolo. 23. e 24. Ved. *Omicidio*.

Vecchi quando scusati dal digiuno. XII. 25.

Vendere e *venditore*. Vender nella festa. VI. 3. A chi spetti il pericolo, e frutto ec. 69. Roba aliena. 171. Merce ultronea. 174. Quando può vendersi più caro, ivi. *Sub hasta*. 175. a 177. in credenza. 178. Polizze. 179. Patto di ritrovendere. 80. Vizio della roba. 185. a 187. Venditrici. 189. roba venduta a due. 190. Se la roba perisce. 191.

Veniale. Se offenda la legge. [illegible]. 23. Come il mortale si fa veniale. 53. e il veniale mortale. 54. Voto di non far veniali. V. 25. Se il veniale obbliga a restituire X. 40.

Verga divinatoria. IV. 35.

Vergine. Se per l' onestà può porsi in pericolo ec. VIII. 1. in fin. An subire manum chirurgi. 2. in fin. An sit duplex peccatum violare virginem consentientem IX. 14. Se allora v' è obbligo di restituzione. X. 91. Se la violata potea avvertire l' inganno. 94. Se rimette. Si tantum tactus etc. 95. Si fuerit prius corrupta; si respuat nuptias. 96. Ved. *Legato*.

Verità nel giuramento. V. 14. Testimonio se lascia, oppure occulta la verità. XIII. 80. e 81.

Vescovo. Può far leggi, e da chi ha la facoltà: ed in quali cose. II. 33. In che dispensi. 57. e 58. Correzione con pericolo. IV. 22. Dispensa all' inabilità a' benefizi per simonia. 53. Può istituir le feste. IV. 2. Predicare. 4. Dispensare nella festa. 14. Della residenza. VII. 14. e 62. Dove ha da risedere. 18. Cause scusanti. 19. Circa gli ordinandi. VII. 47. a 52. Seminario. 53. Celebrazione delle Messe. 58. Visita. 59. Cura delle monache. 61. Limosina. 64. Dee celebrare. 65. Se giuoca, o assiste. X. 221. Se può mutare le ultime volontà. 236. Religioso, se a' voti, e regole. XIII. 4. Se può farsi religioso. 28. Se assolvere i pellegrini da' voti. II. 42.

Vessazione. Se sia simonia dare per la vessazione. IV. 48.

Vicario se possa dispensare. II. 57.

Vincere. Chi vince nel giuoco proibito. X. 217. Vincere gli scrupoli. I. 8. e 11.

Vincibile, vedi *Ignoranza*.

Vino s' è lecito nel digiuno. XII. 13.

Violazione, vedi *Donna*, e *Stuprum*.

Vista, de aspectibus turpibus. IX. 8. Nella Chiesa se sieno sacrilegj. IV. 59. e IX. 22.

Vizio della roba. X. 185. a 187.

Vocazione. Chi l' impedisce, o sforza ad entrare in Monastero. VI. 11. e XIII. 25. Chi trascura la sua vocazione. XIII. 26.

Volontario atto. III. 3. a 6.

Volontà ultime, vedi *Testatori*.

Voto dubbio, o dubbiamente soddisfatto: I. 17. Intenzione per soddisfare. II. 29. Dispensa co' pellegrini. 42. Animo d' obbligarsi; e se in dubbio. V. 2. In dubbio dell' uso di ragione. 22. Per timore, o per errore. 23. Materia possibile e migliore. V. 24. con mal fine. 25. Di peccar venialmente, ivi. Di non cercar dispensa. 26. di ammogliarsi. 27. di non far più voti. 28. Obbligo leggiero in materia grave; e se in materia leggiera in ogni giorno, e se l' erede ec. e se il padre co' voti ec. e se dagli altri soddisfarsi. ivi. De' voti condizionati. III. 30. Disgiuntivi; Messe ec. dimentico del voto; chi probabilmente soddisfa. 31. Chi differisce. 32. Voto di Religione. V. 34. Mutazione della materia. 35. Irritazione. 36. e 37. Commutazione. 38. Dispensa. 39. Dispensa in mala fede, ed in buona senza causa. 40. In favore del terzo. 41. Chi può dispensare. 42. Chi delegare. 43. Co'pellegrini. 44. De' voti riservati. 45. e 46. del giuramento s' è riservato. 47. Se resta riservata la 2. materia. 48 Se il voto è penale, o condizionato 49. Se il papa ne' voti solenni. 50. Chi viola con promessa di M. col voto di castità. X. 97. Voto di povertà. XIII. 5. a 14. di castità. 15. di obbedienza. 16. a 20. Obbedienza delle monache. 21.

Uso ed *usofrutto*. X. 1. in fin.

Usura ed *usuraj*. Usura del mutuo. X. 142. Lucro dato gratis. 144. Titolo del danno e del lucro. 148. a 152. del pericolo. 153. e 154 Monti di Pietà. 155. Titolo della pena convenzionale. 156. e 157. Patti 159. a 161. Obbligo degli usurai e degli eredi. 162. Dei cooperanti. 163. e 164.